





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

Facoltà di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
S A L E R N O

e

BIBLIOTECA

B

XXIII

1

A

162

Vol.

VOL.



X XIII

1

A

162

GIALLA

REGISTRATO







10

# *Il diritto di guerra*

---

## *nelle sue fonti positive*

---

Raccolta degli atti internazionali relativi al diritto di guerra terrestre e marittimo, e delle disposizioni in proposito emanate dai Governi belligeranti e neutrali durante il presente conflitto internazionale, con cenni sulle dottrine che vi trovano applicazione. ❧ ❧

A CURA DI  
ALVISE BRAGADIN



ROMA  
LISTA NAVALE ITALIANA  
MARZO 1915











THE  
OFFICE OF THE  
DIRECTOR  
OF THE  
BUREAU OF  
INDUSTRIAL  
HYGIENE  
WASHINGTON, D. C.

10

# *Il diritto di guerra*

---


## *nelle sue fonti positive*

---

Raccolta degli atti internazionali relativi al diritto di guerra terrestre e marittimo, e delle disposizioni in proposito emanate dai Governi belligeranti e neutrali durante il presente conflitto internazionale, con cenni sulle dottrine che vi trovano applicazione. \* \*



A CURA DI  
ALVISE BRAGADIN



ROMA

LISTA NAVALE ITALIANA

MARZO 1915

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE - SALERNO

00246213



Il diritto di copyright

è un diritto esclusivo

—  
DIRITTI RISERVATI  
—

1905

## PREMESSA

---

*Lo scopo che si prefigge la presente pubblicazione è esclusivamente pratico.*

*L'utilità, quotidianamente constatata, durante gli attuali eventi internazionali, di poter sempre avere agevolmente sotto mano una raccolta completa degli atti positivi relativi al diritto di guerra, insieme con tutti quei dati e quelle notizie che potessero facilitarne l'esame, e con quei richiami e commenti che potessero chiarirne l'interpretazione, mosse da prima alla compilazione di questo libro, e servì poi di costante guida nel suo svolgimento.*

*Il lavoro fu condotto in modo da poter riuscire utile tanto a chi, conoscendo già la materia, debba solamente consultare i testi e tenerne presenti le interpretazioni, quanto a chi, affatto nuovo a tali argomenti, debba farvi ricorso per ragioni del proprio ufficio.*

*Per questi ultimi, anzi, parve opportuno premettere sobri cenni analitici sulle più importanti dottrine che trovano applicazione nel diritto di guerra, in modo che anche chi ignora le vicende e i sistemi di quelle che dovrebbero essere le leggi e gli usi della guerra terrestre e marittima possa all'occorrenza formarsi, di ciascun argomento, con pochi tratti, un concetto abbastanza chiaro e preciso.*



*E siccome la pratica dell'odierno conflitto ha ammesso non poche deroghe alle teorie affermate nel diritto di guerra convenzionale, così parve anche necessario, per fare opera possibilmente completa, raccogliere non solo gli atti internazionali già preesistenti sulla materia, ma anche quegli atti interni con i quali i singoli Stati belligeranti e neutrali hanno regolato, con effetti internazionali, alcuni punti del diritto di guerra.*

*L'uso che del presente lavoro potrà esser fatto dirà se fu raggiunto l'intento ch'esso si proponeva.*

*Roma, marzo 1915.*

ALVISE BRAGADIN.

## INDICE GENERALE

### PARTE I. — Cenni generali sul diritto di guerra e sulle dottrine che vi trovano applicazione.

#### A). — *Cenni generali sul diritto di guerra.*

Pag

Definizione della guerra — Etimologia — Il diritto di guerra . . . . .	15
Vicende storiche del diritto di guerra . . . . .	16
Fonti del diritto di guerra . . . . .	18
Efficacia del diritto di guerra; sanzioni . . . . .	19

#### B) — *Cenni su alcune dottrine che trovano applicazione nel diritto di guerra.*

Angaria . . . . .	21
Apertura delle ostilità . . . . .	22
Assistenza ostile . . . . .	24
Blocco . . . . .	25
Definizione — Blocco pacifico — Blocco di guerra . . . . .	25
Cenni storici . . . . .	26
Diritto vigente . . . . .	27
Bombardamento . . . . .	28
Carattere nemico o neutrale delle navi e delle merci . . . . .	29
Cavi telegrafici sottomarini . . . . .	30
Contrabbando di guerra . . . . .	31
Etimologia — Definizione . . . . .	31
Cenni storici . . . . .	32
Sistema inglese: contrabbando assoluto e contrabbando condizionale . . . . .	33
Teoria del viaggio continuo . . . . .	35
Fonti positive sul contrabbando di guerra . . . . .	37



	Pag.
Convenzioni sanitarie . . . . .	39
Cenni storici e cronologici . . . . .	39
Convenzioni vigenti — Materia delle convenzioni vigenti; richiami . .	41
 Convoglio . . . . .	 42
Guerra di corsa . . . . .	44
Leggi ed usi della guerra marittima . . . . .	48
Leggi ed usi della guerra terrestre . . . . .	49
Limitazione degli armamenti . . . . .	51
 Mare territoriale . . . . .	 53
Definizione e terminologia — Il mare territoriale nella dottrina . . .	53
Il mare territoriale nel diritto positivo . . . . .	55
 Navi-ospedali e navi ospedaliere . . . . .	 58
 Neutralità . . . . .	 59
Definizione e terminologia . . . . .	59
Sviluppo storico . . . . .	59
Concetto odierno . . . . .	60
Commercio e navigazione dei neutrali nella guerra marittima . . . .	62
Diritto positivo . . . . .	65
 Passaggio di bandiera . . . . .	 66
 Prede. . . . .	 68
Definizione; terminologia (sequestro - cattura - confisca - preda) . . .	68
Natura e contenuto del diritto di preda. . . . .	71
Esercizio del diritto di preda . . . . .	74
<i>Proprietà dello Stato nemico</i> . . . . .	74
<i>Proprietà privata nemica</i> . . . . .	74
<i>Proprietà neutrale</i> . . . . .	75
Giudizio sulle prede . . . . .	79
<i>Cenni storici</i> . . . . .	79
<i>Cenni sulla dottrina</i> . . . . .	81
<i>Giurisdizione internazionale</i> . . . . .	83
<i>Ordinamenti nazionali vigenti</i> . . . . .	86

	Pag.
Proprietà privata nemica . . . . .	88
Termine di favore . . . . .	93
Torpedini . . . . .	94
Trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra . . . . .	97
Visita . . . . .	100
Cenni generali; definizione . . . . .	100
<i>Diritto d'inchiesta sulla bandiera</i> . . . . .	100
<i>Diritto di visita</i> . . . . .	101
<i>Diritto di ricerca</i> . . . . .	101
Cenni storici . . . . .	102
Diritto vigente . . . . .	103
<i>Navi che possono eseguire la visita</i> . . . . .	103
<i>Esecuzione della visita</i> . . . . .	103
<i>Luogo della visita</i> . . . . .	104
<i>Resistenza alla visita</i> . . . . .	105
Esenzioni dalla visita. . . . .	106

**PARTE II. — Atti internazionali relativi al diritto di guerra.**

	Pag.
A) — Dichiarazione di Parigi 1856 intesa a stabilire alcuni principi di diritto marittimo . . . . .	109
B) — Convenzione di Ginevra 1864 per i militari feriti sui campi di battaglia . . . . .	111
C) — Articoli addizionali 1868 alla Convenzione di Ginevra 1864, per i militari feriti sui campi di battaglia . . . . .	114
D) — Dichiarazione di Pietroburgo 1868 per il divieto di proiettili esplodenti in tempo di guerra . . . . .	115
E) — Regole di Washington 1871 . . . . .	117
F) — Convenzione di Parigi 1884 sulla protezione dei cavi telegrafici sottomarini . . . . .	119
G) — Trattato di Costantinopoli 1888 per il libero uso del Canale di Suez . . . . .	121



	Pag.
H) — Prima Conferenza della pace (Aja, 1899):	
Atto finale della I Conferenza della pace . . . . .	124
Convenzioni dell'Aja 1899 . . . . .	128
Dichiarazioni dell'Aja 1899:	
1 <sup>a</sup> — Divieto di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto dei palloni o con altri nuovi mezzi analoghi. . . . .	128
2 <sup>a</sup> — Divieto di usare proiettili che hanno per unico scopo quello di diffondere gas asfissianti o deleteri. . . . .	129
3 <sup>a</sup> — Divieto di usare palle che si aprano o si schiaccino facilmente nel corpo umano . . . . .	129
I) — Convenzione dell'Aja 1904 intesa a facilitare la missione delle navi ospedaliere in tempo di guerra . . . . .	130
K) — Convenzione di Ginevra 1906 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati in guerra . . . . .	131
L) — Seconda Conferenza della pace (Aja, 1907)	
Atto finale della II Conferenza della pace . . . . .	142
I Convenzione per il componimento pacifico dei conflitti internazionali . . . . .	146
II Convenzione sulla limitazione dell'impiego della forza per il ricupero dei debiti contrattuali . . . . .	146
III Convenzione relativa all'apertura delle ostilità . . . . .	147
IV Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre . . . . .	148
Annesso alla IV Convenzione. — Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre . . . . .	152
V Convenzione relativa ai diritti e ai doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra terrestre . . . . .	165
VI Convenzione sul trattamento delle navi mercantili nemiche al principio delle ostilità . . . . .	171
VII Convenzione sulla trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra . . . . .	174
VIII Convenzione relativa alla posa di torpedini automatiche di contatto	177
IX Convenzione sul bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra . . . . .	181
X Convenzione per l'estensione alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra 1906 . . . . .	185
XI Convenzione circa talune restrizioni per l'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima . . . . .	194
XII Convenzione relativa all'istituzione di una Corte internazionale delle prede . . . . .	198
XIII Convenzione relativa ai diritti e ai doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima . . . . .	217

Tabella delle firme, adesioni, ratifiche e riserve alle Convenzioni dell'Aja 1907. . . . .	229
Dichiarazione sul divieto di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto dei palloni . . . . .	232
M) — Dichiarazione di Londra 1909 relativa al diritto della guerra marittima	233
N) — Protocollo addizionale 1910 alla XII Convenzione dell'Aja 1907 . . .	272

**PARTE III. — Atti di Governo emanati dalle Potenze belligeranti e neutrali, nel presente conflitto internazionale, sul diritto di guerra, la navigazione ed il commercio marittimo.**

Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia.	Pag.
Titolo IV — Del diritto marittimo in tempo di guerra . . . . .	277
Codice penale per il Regno d'Italia.	
Libro II, Tit. I, Capo I. — Dei delitti contro la Patria . . . . .	284
Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia.	
Libro II. — Disposizioni relative al tempo di guerra. . . . .	286
Codice penale militare marittimo.	
Libro II. — Disposizioni relative al tempo di guerra. . . . .	289

*A). — Comunicazioni di atti emanati da Governi esteri belligeranti e neutrali.*

I. — Dichiarazioni di Stati belligeranti relative all'applicazione dei principi di diritto marittimo adottati nel presente conflitto internazionale . . . . .	Pag.
	291
II. — Dichiarazioni di Stati belligeranti relative al contrabbando di guerra	306
III. — Notificazioni di blocco delle coste di Stati belligeranti . . . . .	325
IV. — Restrizioni imposte dai belligeranti alla navigazione nelle acque dichiarate zone di guerra, e al commercio neutrale con i paesi nemici . . . . .	327
V. — Esecuzione della visita su navi mercantili . . . . .	337



	Pag.
VI. — Trattamento delle navi mercantili nemiche e dei carichi neutrali nei porti dei belligeranti, allo scoppio delle ostilità . . . . .	338
VII. — Giurisdizioni delle prede presso gli Stati belligeranti; procedura per richieste di liberazione di merci e domande di risarcimento di danni. . . . .	342
VIII. — Dichiarazioni di Stati neutrali sul limite delle acque territoriali; permanenza in esse di navi da guerra e mercantili . . . . .	351
IX. — Condizioni della navigazione lungo le coste degli Stati belligeranti e neutrali; esercizio della pesca . . . . .	354
X. — Relazioni commerciali fra gli Stati belligeranti e neutrali; passaggi di bandiera di navi mercantili belligeranti. . . . .	375
XI. — Divieto e restrizioni per l'esportazione o il transito di determinate merci presso alcuni Stati belligeranti e neutrali; divieti di entrata e uscita degli stranieri . . . . .	377
XII. — Uso degli apparecchi radiotelegrafici nelle acque straniere . . . . .	388

B). — *Atti emanati dal R. Governo.*

	Pag.
XIII. — Atti relativi alla neutralità. . . . .	391
XIV. — Transito e soggiorno delle navi da guerra e da commercio lungo le coste dello Stato . . . . .	393
XV. — Navigazione nell'Adriatico e nelle acque italiane . . . . .	407
XVI. — Divieti di esportazione dall'Italia; norme che regolano il transito; repressione del contrabbando . . . . .	414
XVII. — Assicurazione contro i rischi di guerra per la navigazione marittima	428
XVIII. — Disposizioni varie che interessano la marina mercantile . . . . .	438

PARTE I.

---

CENNI GENERALI  
SUL DIRITTO DI GUERRA E SULLE DOTTRINE  
CHE VI TROVANO APPLICAZIONE







## A). — CENNI GENERALI SUL DIRITTO DI GUERRA

**Definizione della guerra.** — La guerra è una lotta aperta tra forze armate e organicamente costituite, con la quale si intende risolvere una contesa d'interesse pubblico (1).

**Etimologia.** — La parola « guerra » deriva dall'idioma alto-tedesco (2), nel quale la parola « werra » esprimeva il concetto di « difesa ».

Il « werra » germanico passò in tutte le lingue neo-latine (it., « guerra »; franc., « guerre »; spagn. e portoghese, « guerra ») con significato identico a quello del latino-classico « bellum ». Nelle lingue germaniche rimase invece con significato più vicino all'origine etimologica, esprimendo sempre il concetto di difesa nel tedesco moderno « wehr », e contenendo ancora tale idea nel frisone « warren », da cui l'olandese « weer », e nel gotico « war », identico al moderno inglese « war ».

**Il diritto di guerra.** — Le parole « diritto di guerra » possono essere intese in senso soggettivo e in senso oggettivo.

Si usano in senso soggettivo quando si vuole indicare il diritto di esercizio della guerra, cioè il diritto riconosciuto, in uno Stato o popolo, di usare, in casi estremi, le proprie forze armate, per sperimentare la soluzione favorevole ai propri interessi in un conflitto di carattere pubblico.

(1) Questa definizione, tratta da quelle date dei più moderni autori, intende definire la guerra come stato di fatto, evitando quei concetti che servirebbero a stabilire se la guerra è giusta o ingiusta, se l'uso della forza è legittimo od illegittimo, in quanto tali concetti non mutano la sostanza della cosa quando la guerra esiste, sia pure per cause ingiuste o con mezzi illegittimi. — Tre sono gli elementi decisivi per stabilire nel fatto quando esiste la guerra, cioè quando cessa l'applicazione del diritto in pace, e comincia quella del diritto di guerra. Tali elementi sono: la lotta aperta e a mano armata, la lotta tra forze armate organizzate, e il carattere pubblico della contesa (cfr. FIORI, *Trattato di diritto intern.*, Vol. III, pag. 53-54). — Una raccolta completa delle definizioni della guerra date dagli scrittori antichi e moderni può trovarsi nel CALVO, *Droit international théorique et pratique*, § 1864, e nel NYS, *Le droit international: les principes, les théories, les faits*, 1912, vol. III, pag. 7-8.

(2) È noto che nella grande famiglia delle lingue ariane, o indo-europee, la classe delle lingue germaniche si divide in quattro rami: gotico (ora estinto); scandinavo (da cui i moderni danese, norvegese e svedese); alto-tedesco (da cui il moderno tedesco); basso tedesco, che si divide a sua volta nell'angolo-sassone (da cui il moderno inglese) e nel frisone (da cui il moderno olandese).



Nel senso oggettivo, s'intende invece per « diritto di guerra » quel complesso di norme che, secondo le consuetudini o per espresse convenzioni, regolano, nel tempo di guerra, i rapporti reciproci tra belligeranti, ovvero tra belligeranti e neutrali.

Nella presente raccolta le parole « diritto di guerra » sono sempre usate in senso oggettivo.

**Vicende storiche del diritto di guerra.** — Nell'antichità più remota la forza era l'unica espressione del diritto; il suo uso non conosceva limiti, ammetteva ogni violenza, giustificava ogni crudeltà. La guerra, che era allora la negazione della ragione giuridica, non permetteva nemmeno l'esistenza di un diritto di guerra.

Tali concetti vennero poi temperandosi col progredire della civiltà, allorchando accanto alla passione violenta nacque e si sviluppò il sentimento umanitario.

Il popolo greco fu il primo a riconoscere che gli atti d'umanità verso il vinto erano atti generosi del vincitore, senza tuttavia considerarli ancora come un'obbligazione giuridica. Tra i Greci appunto cominciò a prevalere l'usanza di non uccidere il nemico rimasto in potere del vincitore (1), regola osservata da allora in poi, e tramandata fino a noi.

I Romani non solo seguirono le orme dei Greci, ma li superarono, non tanto per lo stesso principio d'umanità che ispirava la civiltà e la filosofia ellenica, quanto per calcolo politico e per spirito giuridico. L'interesse politico consigliò loro di essere larghi di moderazione verso i popoli assoggettati, almeno finchè la generosità poteva riuscire più utile che la durezza inesorabile. Lo spirito giuridico, che li spingeva a dare ad ogni intrapresa una forma giuridica netta e precisa, fece loro stabilire formule ben definite sul diritto del vincitore e sulle facoltà che si lasciavano ai vinti. Così, alla fine della guerra, la condizione dello Stato soggiogato era espressa con la « *deditio* », che stabiliva esattamente i rapporti dello Stato conquistato verso il popolo romano; mentre d'altra parte l'inizio della guerra non poteva essere dichiarato se non interveniva il giudizio di un collegio di sacerdoti, i « *feciales* », che stabilivano se la guerra era o no « *bellum justum* ».

In seguito, per influenza del Cristianesimo, i concetti già determinati sul diritto di guerra ebbero un assai più ampio sviluppo e furono ispirati da sentimenti ancora più umanitari. La dottrina di Cristo aveva infatti sostituito all'onnipotenza della forza la ragione, il diritto e la giustizia, ed aveva predicato il perdono, la carità, fin anche l'amore verso i nemici.

Inoltre lo spirito cavalleresco che prevalse, con l'andar del tempo, tra coloro che si dedicavano al mestiere delle armi, tolse molte barbare usanze

(1) FIORE, *Trattato diritto intern. pubb.*, Vol III, pag. 9-10.



per l'addietro comuni ad ogni guerra. I cavalieri combattevano da una parte e dall'altra osservando strettamente quelle che furono dette leggi di cavalleria, e che contribuirono a rendere la guerra più umana.

Tuttavia, nè allora, nè per molto tempo ancora, la guerra ebbe le sue leggi e poté dirsi veramente incivilita. Mancava sempre una suprema autorità che imponesse a tutti, con vincolo morale e giuridico, l'osservanza di quelle regole che la nuova religione e la progrediente civiltà avevano fatto divenire consuetudinarie soltanto presso alcune caste e per alcuni popoli.

Così, dai tempi di Cristo fino a quelli a noi più vicini, la storia del diritto di guerra presenta continui contrasti tra le nuove idee umanitarie e le antiche tradizioni che attribuivano al vincitore il più sconfinato arbitrio sulle persone e sulle cose del vinto.

Spesso, anche in epoche più recenti, la guerra divenne uno stato di violenza senza leggi e senza regole di diritto, in cui prevalse la massima che la via più vantaggiosa per arrivare alla pace fosse quella di recar i più gravi danni con qualsiasi mezzo al nemico, anche devastando territori, colpendo popolazioni inermi, bruciando e saccheggiando città.

In generale può dirsi che nel periodo medioevale gli usi di guerra furono più o meno barbari secondo che furono più o meno civili i costumi dei popoli combattenti, e che nel periodo moderno il diritto di guerra entrò in una fase risolutiva per effetto della civiltà riconquistata al genere umano con il Rinascimento e l'Umanesimo.

Le prime leggi scritte sugli usi di guerra videro appunto la luce nel periodo della rinascenza, e furono dovute sopra tutto a tre scrittori: Pierino Belli, italiano, che è autore del trattato « De re militari et de bello » (1563); Alberico Gentile, italiano, che lasciò un'opera « De jure belli » (1588), ritenuta un commentario giuridico delle guerre di quei tempi (1); e infine Ugo Grozio, olandese, che scrisse « De jure belli ac pacis » (1625), ponendo le basi più profonde e più durevoli della dottrina sul diritto di guerra.

Le idee che dominarono nei periodi successivi s'ispirarono agli insegnamenti di tali autori, e specialmente di Grozio, che può ritenersi, come si noterà in seguito, il precursore di molti principî anche oggidì generalmente accettati e riconosciuti.

Tuttavia, un nuovo e decisivo contributo alla concezione moderna dei rapporti morali e giuridici nascenti dal fatto della guerra fu offerto dal rinnovamento portato in ogni ramo del pensiero dagli scrittori che, affermando i diritti dell'uomo, prepararono la rivoluzione francese.

Carlo Montesquieu, nella sua opera « Esprit des lois » (1748), fissò il concetto morale della guerra, scrivendo che « il diritto delle genti deve essere naturalmente fondato sul principio per il quale le diverse nazioni « debbono farsi il maggior bene possibile durante la pace, e il minor male « durante la guerra, senza mai nuocere tuttavia ai propri interessi reali ».

(1) Nrs, *Le droit de la guerre et les precurseurs de Grotius*, 1881.



Gian Giacomo Rousseau, nel « Contrat social » (1760), esaminò più specialmente i rapporti giuridici derivanti dalla guerra, e proclamò che « la guerra non è una relazione fra uomo e uomo, ma una relazione fra Stato e Stato, nella quale i privati sono nemici soltanto accidentalmente, e non come uomini, nè come cittadini, ma come soldati; non come membri della nazione, ma come suoi difensori ».

Tali teorie, che sono oggidì accolte universalmente nella dottrina e ammesse, se non interamente applicate, nella pratica, costituiscono la base dell'odierno diritto di guerra, scientifico e positivo.

**Fonti del diritto di guerra.** — Il diritto di guerra trova le proprie fonti tanto nelle regole scritte e internazionalmente accettate, quanto negli usi consacrati dalla pratica delle nazioni.

Una raccolta di tali usi può ricercarsi in alcuni progetti di codificazione del diritto di guerra, formati da Conferenze internazionali, o dall'Istituto di diritto internazionale, o da giureconsulti. Sono noti, sopra tutto, i seguenti:

1863 - 24 aprile — Istruzioni per gli eserciti degli Stati Uniti in campagna (prof. LIEBER) (1).

1874 - 27 luglio — Progetto di dichiarazione di Bruxelles sulle leggi ed usi della guerra terrestre (Conferenza internazionale).

1880. — Manuale di Oxford sulle leggi della guerra terrestre (Istituto di diritto internazionale) (1).

1913. — Manuale di Oxford sulle leggi della guerra marittima (Istituto di diritto internazionale).

I seguenti atti internazionali costituiscono poi, oggidì, le fonti del diritto di guerra convenzionale:

1856 - 16 aprile — Dichiarazione di Parigi intesa a stabilire alcuni principi di diritto marittimo (2).

1864 - 22 agosto — Convenzione di Ginevra per i militari feriti sui campi di battaglia (3).

1863 - 19 novembre-11 dicembre — Dichiarazione di Pietroburgo sul divieto dell'uso dei proiettili esplosivi in tempo di guerra (4).

(1) Ai progetti di codificazione degli usi della guerra terrestre tentati nel 1863, e 1880, fa oggi riscontro, nel diritto positivo, la IV Convenzione dell'Aja 1907, e annesso Regolamento, accettata da oltre 40 Stati (v. pag. 148).

(2) V. pag. 109.

(3) V. pag. 111. La Convenzione del 1864 fu poi ampliata e completata con quella del 1906, pure firmata a Ginevra.

(4) V. pag. 115.



- 1871 - 8 maggio — Regole di Washington sui doveri dei Governi neutrali nella guerra marittima (1).  
 1899 - 29 luglio — Convenzioni dell'Aja (Prima Conferenza della pace).  
 1904 - 31 dicembre — Convenzione dell'Aja per le navi ospedaliere in tempo di guerra (2).  
 1906 - 6 luglio — Convenzione di Ginevra sul miglioramento della sorte dei malati e feriti in guerra (3).  
 1907 - 18 ottobre — Convenzioni dell'Aja (Seconda conferenza della pace) (4).  
 1909 - 26 febbraio — Dichiarazione di Londra sul diritto della guerra marittima (5).  
 1910 - 19 settembre — Protocollo addizionale alla XII Convenzione dell'Aja 1907 sull'istituzione della Corte internazionale delle prede (6).

Esistono inoltre regole particolari, per il tempo di guerra, in alcune speciali Convenzioni internazionali, come le seguenti:

- 1884 - 14 marzo — Convenzione di Parigi sulla protezione dei cavi telegrafici sottomarini (7).  
 1888 - 29 ottobre. — Trattato di Costantinopoli per il libero uso del Canale di Suez (8).

Infine, vanno ricordati, a proposito delle fonti del diritto di guerra, benchè non abbiano effetti internazionali, i regolamenti per il servizio di guerra degli eserciti o delle navi armate, approvati dai singoli Governi per le proprie forze militari di terra e di mare.

In Italia vigono a tale effetto il Regolamento per il servizio in guerra, approvato con R. Decreto del 10 marzo 1912, ed il Regolamento sul servizio a bordo delle R.R. navi armate od in riserva, approvato nell'udienza Reale del 31 marzo 1898.

**Efficacia del diritto di guerra; sanzioni.** — Il diritto di guerra, qual'è oggi costituito e riconosciuto presso i popoli civili, rappresenta una restrizione dell'antico concetto secondo il quale ogni mezzo era lecito in guerra per raggiungere il fine (« *jus belli est infinitum* »).

Però, anche oggi alcuni autori, specialmente germanici (9), sostengono che una deroga agli usi di buona guerra può essere giustificata dallo stato di estrema necessità, che costringa un belligerante a violare le regole del

(1) V. pag. 117. Le regole di Washington sono state poi quasi integralmente comprese nella XIII Convenzione dell'Aja 1907.

(2) V. pag. 130. — (3) V. pag. 131. — (4) V. pag. 142. — (5) V. pag. 233. — (6) V. pag. 272. (7) V. pag. 119. — (8) V. pag. 121.

(9) Cfr. specialmente: ULLMANN, *Völkerrecht*, 1896, § 144 — LISZT, *Das Völkerrecht*, 1904, § 39 — LUDER nell'*Handbuch des Völkerrechts* dell' HOLTZENDORFF, 1885, vol. IV, pag. 254.



diritto per raggiungere lo scopo della guerra, e talora per non rinunciare alla propria esistenza. La causa giustificatrice di una tale regola è detta « ragion di guerra » (« ratio belli »; « necessitas belli ». secondo Grozio) (1).

La grande maggioranza degli scrittori italiani, inglesi, francesi ed americani non ammette tuttavia la « liceità », cioè la trasgressione alle regole del diritto di guerra nello stato di necessità (2); e solo alcuni distinguono, tra i buoni usi di guerra, quelli che debbono ritenersi assolutamente obbligatori tra popoli civili (come il divieto per le armi avvelenate, per le uccisioni a tradimento, ecc.), e quelli che, in caso di assoluta necessità, possono essere « ignorati » (3).

Comunque, potrebbe domandarsi se, astrazione fatta per gli usi di guerra (« usus in bello »), consacrati soltanto dalla tradizione e dalle legislazioni interne, possa sussistere qualche sanzione per l'inosservanza delle regole del diritto di guerra solennemente affermate nelle convenzioni internazionali.

Com'è noto, la forma specifica di reazione coercitiva alla violazione di diritto, è in generale, nel campo del diritto internazionale, la « ragion fattasi », il cui mezzo estremo è la guerra (4). Ma quando la violazione di diritto nasce durante lo stesso stato di guerra, per l'illegale uso di tale forma di coazione, non resta altro rimedio reattivo a chi soffre la violenza all'infuori della « rappresaglia » (5). La rappresaglia in tempo di guerra (6) libera il belligerante che l'esercita dall'obbligo di osservare quelle norme convenute ed accettate che non furono rispettate dall'avversario. Si ritorna così sotto l'impero del solo diritto naturale, in uno stadio più o meno progredito a seconda del grado di civiltà dei popoli combattenti.

Resta tuttavia, al di sopra e all'infuori dei combattenti, una maggiore e più solenne sanzione per i trasgressori delle regole di diritto consacrate negli impegni internazionali; resta cioè il giudizio supremo e inappellabile degli altri popoli appartenenti al consorzio civile.

6' LEUP

(1) Una massima tedesca riassume questi concetti con le seguenti parole: *Kriegsraeson geht vor Kriegsrecht* (la ragione di guerra predomina sul diritto di guerra). — Lo stesso *Kriegsbrauch im Landkriege*, pubblicato nel 1902 dal Grande Stato maggiore generale germanico, accoglie tale concetto, che, propugnato da Von Clausewitz nell'opera *Vom Kriege* (1831), era stato anche patrocinato dal generale Moltke nella famosa lettera da lui diretta al prof. Bluntschli dopo la pubblicazione del *Manuale sulle leggi della guerra terrestre* compilato dall'Istituto di diritto internazionale nella sessione di Oxford (1890). — Un cenno più esteso sulla scuola tedesca nei riguardi della « Kriegsraeson » può trovarsi nell' HOLLAND, *The laws of war on land*, 1908, pag. 12 e 13.

(2) Specialmente avverso alla « liceità » è il WESTLAKE, *Chapters on the principles of international law*, 1894, pag. 238.

(3) OPPENHEIM, *War and Neutrality*, 1906, § 69.

(4) ULLMANN, *Völkerrecht*, 1898, lib. 1.

(5) OPPENHEIM, *War and Neutrality*, 1906, § 248.

(6) Questa specie di rappresaglia differisce da quella in tempo di pace, esercitata da uno Stato, come mezzo coattivo contro un altro Stato, prima di ricorrere alla guerra.



B). — CENNI SU ALCUNE DOTTRINE CHE TROVANO  
APPLICAZIONE NEL DIRITTO DI GUERRA

N. B. — *Gli argomenti sono disposti in ordine alfabetico.*

**Acque territoriali.** — v. « Mare territoriale ».

**Aggravi militari.** — v. « Limitazione degli armamenti ».

**Angaria.**

« Diritto di angaria » (latino: « jus angariae »; francese: « droit d'angarie »; inglese: « right of angary ») è un diritto, che fu riconosciuto più specialmente nelle epoche passate, per il quale il belligerante poteva usare i mezzi di trasporto, e in particolare le navi, di proprietà neutrale, che si trovavano nella sua giurisdizione, purchè tale uso fosse richiesto da ragioni militari, e salvo sempre il pagamento di una indennità al proprietario neutrale (1).

I moderni autori, particolarmente quelli della scuola anglo-americana, distinguono il diritto d'angaria, quale era in uso fino al 700, da quello che essi ritengono in vigore anche oggidì.

L'antica pratica dell'angaria cominciò nel medioevo, e fu molto usata da Luigi XIV di Francia, ma sempre esclusivamente rispetto a navi neutrali presenti nei porti dei belligeranti, o occupati dai belligeranti. Nel 700 furono conclusi alcuni trattati con i quali gli Stati contraenti rinunciavano al diritto di angaria nei riguardi reciproci delle loro navi mercantili: di modo che la pratica cadde a mano a mano interamente in disuso.

(1) La parola « angaria » deriva dal greco ἄγγαρος, messaggero. Nel latino medioevale significava « stazione di posta a cavalli ». Letteralmente quindi « diritto di angaria » vorrebbe significare un diritto di trasporto. — Cfr. OPPENHEIM, *War and Neutrality*, 1906, § 334.



**Angaria.**

Oggidi, il diritto d'angaria sarebbe esteso, secondo alcuni scrittori, a tutti i mezzi di trasporto di proprietà neutrale, ed anche a quei materiali come armi, munizioni, provviste, ecc., sempre appartenenti a neutrali, che possono servire per scopi militari (1).

Nel vigente diritto convenzionale trovasi un accenno alla facoltà dei belligeranti di usare mezzi di trasporto neutrali, nell'art. 19 della V Convenzione dell'Aja del 1907 (2), là dove, a proposito del materiale ferroviario appartenente a Stati, società o privati neutrali, si ammette che il belligerante possa requisirlo ed usarlo, in caso di « imperiosa necessità », salvo il pagamento di una indennità e la restituzione al più presto possibile (3).

In seno alla seconda Conferenza della pace era stata, però, assai più largamente discussa la questione dell'uso ed espropriazione della proprietà neutrale da parte dei belligeranti, con particolare riguardo per le navi e loro carichi e per il materiale ferroviario (4). Un progetto completo a tale proposito venne presentato dalla delegazione germanica; ma a causa di profonde divergenze sorte tra i vari rappresentanti, esso non potè essere incluso nella V Convenzione che in parte minima, ed anche questa con non lievi modificazioni (5). E' da notare che il progetto germanico ammetteva l'espropriazione o l'uso, per scopi militari, contro pagamento d'indennità, di tutti i beni mobili dei neutrali, ad eccezione delle navi, le quali potevano essere espropriate od usate solo se addette alla navigazione fluviale. La delegazione francese proponeva invece che fosse ammessa la requisizione delle navi neutrali e loro carichi senza distinzione di specie di navigazione. Ma nè l'una nè l'altra proposta fu adottata dalla Conferenza (6).

**Apertura delle ostilità.***III Convenzione dell'Aja 1907 (pag. 147).*

Le questioni relative alla dichiarazione di guerra, alla sua necessità, alle sue forme e condizioni, non erano nuove, negli studi e nella pratica internazionale, quando furono riproposte all'attenzione generale dopo il brusco inizio della guerra russo-giapponese nel 1904.

(1) OPPENHEIM, op. cit., § 865. — HOLLAND, *The laws and customs of war on land*, 1904, n. 24 — Cfr. anche il *Naval War Code* americano, art. 6.

(2) V. pag. 165. — (3) V. pag. 170.

(4) *Actes et documents Deuxième Conférence de la paix*, Vol. I, pag. 153; e Vol. III, allegato 36.

(5) Cfr. LÉMONON, *La seconde Conférence de la paix*, 1912, pag. 404; e DE BESTAMENTE, *La seconde Conférence de la paix*, 1909, pag. 440.

(6) *Acts et doc.* citati, pag. 156-157.



**Apertura delle ostilità.**

L'Istituto di diritto internazionale, nella sessione di Gand del 1906, ne fece oggetto di tre deliberazioni, affermando l'obbligo della dichiarazione di guerra preventiva e non equivoca, anche sotto forma di « ultimatum », e richiedendo un termine sufficiente per l'inizio delle ostilità dopo la dichiarazione.

La questione fu poi compresa nel programma della 2<sup>a</sup> Conferenza della pace, e fu risolta con la III Convenzione dell'Aja 1907 (v. pag. 147).

Con tale accordo internazionale, si è voluto tener conto tanto degli interessi dei belligeranti quanto degli interessi dei neutrali. Non si è quindi accettata la proposta dell'Istituto di diritto internazionale di obbligare il belligerante che dichiara la guerra ad attendere un termine prima di iniziare le ostilità, ritenendo sufficiente che la dichiarazione di guerra sia « preventiva »; e nello stesso tempo si è fatto obbligo ai belligeranti di notificare la dichiarazione di guerra ai neutrali, i quali tuttavia non possono invocare la mancanza di notificazione ufficiale se risulta che di fatto essi conoscevano lo stato di guerra.

Per il trattamento delle navi mercantili all'apertura delle ostilità, v. la voce « Termine di favore ».

**Approvvigionamento delle navi da guerra belligeranti in acque neutrali.**

Art. 18, 19 e 20 della XIII Convenzione Aja 1907 (pag. 217).

**Arbitrato.** — v. « Conflitti internazionali ».

**Armamenti.** — v. « Limitazione degli armamenti ».

**Armi portatili e artiglieria navale.**

3<sup>o</sup> voto I Conferenza della pace Aja 1899 (v. atto finale; pag. 124).

**Armistizio.**

Art. 36-41 del Regolamento annesso alla IV Convenzione Aja 1907 (pag. 152).

**Arruolamento di volontari su territorio neutrale.**

Art. 4-6 della V Convenzione Aja 1907 (pag. 165).



## Assedi.

Art. 27 del *Regolamento annesso alla IV Convenzione Aja 1907* (pag. 152).

## Assistenza ostile.

*Dichiarazione di Londra 1909, cap. III* (pag. 254).

Alcuni autori pongono a lato del contrabbando di guerra il « contrabbando per analogia », o « quasi-contrabbando », ed indicano con queste parole gli atti di soccorso diretto che una nave neutrale presta ad un belligerante contrariamente ai doveri della neutralità, dando diritto all'avversario di opporvisi con la forza (1). A differenza però del trasporto di contrabbando, gli atti di soccorso diretto ad un belligerante rappresentano veri atti d'ostilità rispetto al belligerante avversario, onde la denominazione di « assistenza ostile », che è stata loro data più recentemente, corrispondente a quella inglese ancora più precisa « Unneutral services ». La nave neutrale che assiste un belligerante presta infatti un servizio contrario alla neutralità, e viene considerata pertanto come destinata al servizio del nemico (2).

Le regole che attualmente si osservano sull'assistenza ostile sono riunite nel cap. III della Dichiarazione di Londra 1909 (3).

Secondo tale Dichiarazione, gli atti di assistenza ostile si raggruppano sotto le seguenti categorie:

1° Trasporto di individui incorporati nelle forze armate belligeranti, o di distaccamenti militari dei belligeranti;

2° Trasporto di persone che durante il viaggio prestano un'assistenza diretta alle operazioni di un belligerante;

3° Trasmissione di notizie nell'interesse di un belligerante;

4° Dipendenza da un Governo belligerante sia per avere a bordo un agente di questi che ha il controllo della nave, sia per noleggio totale;

5° Partecipazione diretta alle ostilità.

I differenti casi che si distinguono in ciascuna di tali categorie, e le corrispondenti sanzioni, sono illustrati nelle note agli articoli 45, 46 e 47 della Dichiarazione di Londra 1909 (pag. 254 e seguenti).

(1) A. G. HEFFTER, *Das europäische Völkerrecht*, 1881. — E. NYS, *Le droit international*, 1912.

(2) Nel manuale inglese delle prede, tali navi sono indicate come « Neutral vessels acting in the service of the enemy »; v. T. E. HOLLAND, *A manual of naval prize law*, 1888. — Cfr. anche TH. ORTOLAN, *Règles internationales et diplomatie de la mer*, 1864.

(3) V. pag. 254. — Nel 1896 era già stato approvato dall'Istituto di diritto internazionale, durante la sessione di Venezia, un progetto sui servizi di trasporto delle navi neutrali; *Annuaire de l'Institut de droit international*, tomo XV, 1896.



**Belligeranti.**

- Qualità di belligerante, Art. 1-3 del *Regolam. annesso IV Convenzione Aja 1907* . . . . . (pag. 152).  
 Belligeranti internati presso i neutrali, Art. 11-15 della *V Convenzione Aja 1907* . . . . . (pag. 165).

**Blocco.**

- Dichiarazione di Parigi 1856, n. 4* . . . . . (pag. 169).  
*Dichiarazione di Londra 1909, cap. I* . . . . . (pag. 233).  
*Codice italiano per la marina mercantile, art. 217* (pag. 275).

*Definizione* — Il blocco è un provvedimento attuato dalle forze navali di uno Stato, e inteso ad impedire, rispetto ad un tratto di costa di un altro Stato, ogni comunicazione per via di mare.

Il blocco può essere effettuato tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra.

*Blocco pacifico.* — È di pratica relativamente recente; data cioè dal 1827, allorché la Francia, l'Inghilterra e la Russia costrinsero la Turchia ad accettare le loro richieste bloccando le coste ottomane nell'Egeo, e sostenendo di non avere, con ciò, rotto la pace. Nel 1886, la Germania, l'Austria, l'Inghilterra e la Russia bloccarono per ragioni analoghe le coste della Grecia. — Incerta è la procedura del blocco pacifico, specialmente rispetto alle conseguenze ch'esso porta verso i terzi, e verso le navi dello Stato bloccato. Nel 1827 il blocco fu dichiarato valido per tutte le navi che non battevano la bandiera dei bloccanti; invece nel 1886 ebbero libero passaggio attraverso la linea di blocco anche le navi dei non bloccanti, tranne le greche. Così rimane anche incerto il trattamento delle navi che violano il blocco, non potendo operarsi la cattura in tempo di pace. — Molti autori non riconoscono il blocco pacifico come un mezzo legittimo di rappresaglia, e lo ritengono invece un mezzo abusivo escogitato per colpire gli Stati più deboli senza assumere la responsabilità dello stato di guerra (1). È evidente del resto che non si potrebbe applicare il blocco pacifico ad una grande potenza, in quanto questa vi si opporrebbe con la forza, e, con la guerra che ne seguirebbe, sarebbe anche mutato il carattere dell'operazione.

*Blocco di guerra.* — Il « blocco », come « mezzo di guerra », può avere due scopi: colpire la potenza militare del nemico, impedendo l'entrata o

(1) H. F. GEFCKEN, *Le blocus pacifique*, Revue de droit international, tome XIX.



**Blocco.**

l'uscita da determinati porti e piazze forti dell'avversario, fino ad ottenerne la resa; ovvero danneggiare il commercio nemico fino a distruggerlo, senza mirare alla conquista del porto o litorale bloccato. Nel primo caso si ha il « blocco strategico », che è una operazione di carattere esclusivamente militare; il secondo caso è conosciuto col nome di « blocco marittimo », ed è quello che più generalmente viene indicato con la sola parola « blocco », usata in tal senso anche nei seguenti cenni.

*Cenni storici.* — Nei tempi più antichi, la pratica del blocco era semplicemente un'affermazione, con la quale un belligerante dichiarava di vietare, ai popoli che non prendevano parte alle ostilità, ogni commercio col proprio nemico. La proposizione era enunciata nel modo più generale; si applicava ad intere contrade, e non imponeva l'obbligo di mantenere forze navali per impedire l'accesso al litorale bloccato.

Un blocco di questo genere (detto « blocco fittizio », o « blocco sulla carta », o anche « blocco di gabinetto ») permetteva ai belligeranti di proibire il commercio col proprio nemico mediante una semplice notificazione; e, mentre non richiedeva da essi alcuno sforzo, danneggiava fortemente non solo l'avversario, ma anche i neutrali. Bastava che una nave neutrale dirigesse ad un porto bloccato, conoscendo la dichiarazione di blocco, per essere confiscata in qualunque punto del viaggio (« droit de prévention »), ovvero bastava che una nave fosse uscita da un porto bloccato per poter essere confiscata durante tutto il successivo viaggio di ritorno (« droit de suite »). Questi principî si trovano ancora affermati nel trattato di Whitehall, concluso nel 1689 tra l'Inghilterra e l'Olanda contro la Francia.

A poco a poco però i diritti dei belligeranti vennero restringendosi entro più limitati confini, specialmente per effetto delle dichiarazioni proclamate dalle due leghe di neutralità del 1780 e 1800. Nella dichiarazione dell'imperatrice Caterina II di Russia (1780), si stabiliva che « la dénomination de port bloqué n'appartient qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance » qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un « danger évident d'entrer ». L'Inghilterra, contro le pretese della quale era diretta tale regola, non volle riconoscerla, e nella convenzione conclusa il 5/17 giugno 1801 colla Russia, pur mostrando di accogliere la massima fissata, fece sostituire la congiunzione « et » con la disgiunzione « ou », di modo che, leggendosi « vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches », si permise nuovamente di bloccare lunghe distese di litorale con la presenza di una sola nave presso la costa bloccata.

Scoppiò poi nuovamente, nel 1803, la guerra tra l'Inghilterra e la Francia. Da una parte e dall'altra furono presi i più severi provvedimenti per paralizzare il commercio e l'attività economica dell'avversario, specialmente nei rapporti tra la madre patria e le colonie. L'Inghilterra applicò rigorosamente



**Blocco.**

una regola già enunciata nel 1756 (1), in occasione di altra guerra con la Francia, secondo la quale era vietato il commercio con le colonie francesi alle navi di qualunque nazionalità. Napoleone rispose allora col famoso decreto, datato dal campo imperiale di Berlino, il 21 novembre 1806, dichiarando il « blocco continentale ». Con tale decreto si vietava il commercio e qualunque corrispondenza, scambio, comunicazione anche per lettera tra le isole britanniche e la Francia, Olanda, Spagna, Italia e Germania, paesi questi allora posti sotto la dominazione francese. Seguirono altri proclami di blocco dei porti francesi e colonie da parte dell'Inghilterra, e quindi un nuovo decreto di Napoleone, datato da Milano, 17 dicembre 1807, col quale la Russia, la Danimarca, l'Austria e la Svezia erano poste accanto alla Francia nel sistema del blocco continentale; finchè, con la caduta dell'impero, cessarono le ostilità, e caddero gli abusi cui aveva dato luogo fino allora il diritto di blocco.

Allorchè poi, nel 1854, Francia e Inghilterra si trovarono unite nel combattere la Russia, le due antiche rivali vennero ad un accordo sulle questioni relative al diritto della guerra marittima per le quali più vivo era stato fra loro il contrasto in passato. Terminata la guerra, fu così assai agevolata la via alla conclusione di un atto convenzionale, conforme agli accordi già intervenuti, atto che prese il nome di « Dichiarazione di Parigi » (1856), e che deve considerarsi, anche per l'odierno diritto di blocco, come la prima e più sicura fonte positiva.

La Dichiarazione di Londra del 1909 (Cap. I) ha poi ampliato e completato i principii affermati, riguardo al blocco, dalla Dichiarazione di Parigi.

*Diritto vigente* — Secondo l'odierno diritto convenzionale, il blocco, per essere obbligatorio, deve essere:

- 1° effettivo (n. 4 Dichiaraz. Parigi; Art. 2 Dichiaraz. Londra);
- 2° dichiarato (art. 8 e 9 Dichiaraz. Londra);
- 3° notificato (art. 8, 11 e 16 Dichiaraz. Londra).

Il blocco non può essere applicato ai porti che non appartengono o non sono occupati dall'avversario del belligerante che dichiara il blocco (art. 1 Dichiaraz. Londra).

La violazione del blocco è punita con la confisca della nave e del carico (art. 217 Codice ital. marina mercantile, e art. 21 Dichiaraz. Londra).

(1) Questa regola fu appunto detta « Regola della guerra del 1756 » e stabiliva una specie di blocco tra la Francia e le colonie francesi. I tentativi compiuti per eludere le conseguenze di tale blocco, valendosi di un porto neutrale intermediario, fecero poi proclamare, dall'Inghilterra, la teoria del *viaggio continuo*, che, nata per un caso di blocco, si affermò ed è tuttora largamente applicata per il trasporto di oggetti di contrabbando. Più larghi cenni sono dati, a questo proposito, a pag. 35.



## Bombardamento.

Guerra terrestre: *Sez. II Regolam. annesso IV Convenzione Aja 1907* (pag. 157).

Guerra marittima: *IX Convenzione Aja 1907* . . . . . (pag. 181).

L'uso del bombardamento come mezzo di guerra cominciò alla fine del XVI secolo. Benchè gli effetti ch'esso allora poteva produrre non possano paragonarsi a quelli che si ottengono oggidì, pure le conseguenze di un bombardamento si manifestarono fin d'allora così dannose che fu subito negata da alcuni autori la legittimità di tal mezzo di guerra (1).

Tuttavia la pratica del bombardamento è stata sempre mantenuta dai belligeranti, dato l'importante risultato, dal punto di vista militare, politico ed economico, ch'esso può far conseguire annientando le piazze forti e le città fortificate nemiche, che sono parti essenziali delle risorse militari dell'avversario.

Pertanto, nella fase attuale del diritto delle genti, gli sforzi della dottrina si sono piuttosto concentrati sul punto di ridurre per quanto possibile il bombardamento ad un'operazione di guerra fra soli combattenti, cercando di salvaguardare dai suoi effetti micidiali la popolazione inerme.

Secondo un concetto generalmente ammesso a questo riguardo, la legittimità del bombardamento non dipende dal fatto che la città bombardata sia una città aperta ovvero sia fortificata, ma dal fatto che essa non opponga resistenza ovvero si difenda. « Non si deve bombardare una fortezza che apre le sue porte; si può attaccare una città aperta che si difende » (2).

Nei tempi più recenti l'Istituto di diritto internazionale ha esposto i principj ammessi dalla dottrina a riguardo dei bombardamenti, tanto per terra, quanto da parte di forze navali, nel « Manuale delle leggi e usi della guerra terrestre » (sessione 1880), e nelle « Regole sul bombardamento delle città per opera di forze navali » (sessione 1896).

Infine, quanto al diritto convenzionale, provvedono attualmente a regolare la materia del bombardamento due atti internazionali sottoscritti all'Aja nel 1907; e cioè, il Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja 1907 (Sez. II), per quanto riguarda la guerra terrestre (3), e l'intera IX Convenzione dell'Aja 1907, per quanto riguarda la guerra marittima (4).

## Canale di Suez.

*Trattato di Costantinopoli 1888* (pag. 121).

(1) JEAN-BENJAMIN ENGELCKE. *De eo quod justum est circa tormenta bellica: Vom Kanonen-Recht*, 1708.

(2) A. G. HEFFTER, *Das europäische Völkerrecht*, annotato da F. H. GEEFFCKEN, 1881. — L'art. 25 del Regolamento annesso alla IV Conv. Aja 1907, e l'art. 1 della IX Conv. Aja 1907 vietano appunto di bombardare città, villaggi, ecc., che non siano difesi.

(3) V. pag. 157.

(4) V. pag. 181.



## Carattere nemico o neutrale delle navi e delle merci.

*Dichiarazione di Londra 1909, Cap. VI. (pag. 263).*

Le due regole della Dichiarazione di Parigi del 1856, secondo le quali la bandiera neutrale copre la merce nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra, e la merce neutrale, sempre ad eccezione del contrabbando di guerra, non può essere sequestrata sotto bandiera nemica, impongono, a loro volta, la determinazione del carattere neutrale o nemico per le navi e per le merci. Nell'applicare infatti la prima regola occorre anzitutto stabilire se la nave che trasporta la merce nemica può riconoscersi come nave neutrale; mentre per applicare la seconda regola occorre poter determinare quali merci, trasportate da nave nemica, possono riconoscersi come neutrali, e quindi andar esenti da sequestro.

Fino al 1800 prevalse a questo riguardo la teoria del « domicilio commerciale », o « domicilio di guerra », teoria che ebbe origine ed è tuttora seguita in Inghilterra, oltre che negli Stati Uniti e nel Giappone. Secondo il sistema del domicilio, il carattere neutrale è riconosciuto a coloro che hanno domicilio commerciale in paese neutrale, anche se essi sono cittadini di Stati beligeranti (1). Inversamente, per coloro che debbono ritenersi nemici.

Nel 1801, in seguito ad una sentenza del Consiglio delle prede francese, si formò una nuova teoria, seguita poi dalla maggior parte degli altri paesi, fondata sul principio della nazionalità. Secondo tale sistema, è riconosciuto il carattere neutrale a tutti coloro che sono sudditi di uno Stato neutrale, anche se risiedono in paese nemico.

In base al sistema inglese del domicilio, la bandiera neutrale non decide sul carattere neutrale della nave, perchè il proprietario della nave, cittadino neutrale, può essere domiciliato su territorio nemico, e fare quindi acquistare alla nave carattere nemico. — Invece, col sistema francese della nazionalità, la bandiera decide senz'altro del carattere della nave.

L'importante questione del carattere neutrale o nemico delle navi e delle merci è stata regolata soltanto in parte dalla Dichiarazione di Londra del 1909 (Cap. VI).

La Dichiarazione di Londra ha infatti stabilito quale carattere, neutrale o nemico, deve essere attribuito alle navi, prendendo per base la bandiera che la nave ha il diritto di portare (art. 57). Tuttavia, resta espressamente insoluto a questo riguardo la questione intesa a stabilire se una nave neutrale, che intraprende una navigazione riservata in tempo di pace ad una

(1) Il manuale inglese delle prede marittime definisce il « soggetto neutrale come quella persona che ha domicilio commerciale neutrale, senza tener conto della nazionalità ». — T. E. HOLLAND, *A manual of naval prize law*, 1888.



**Carattere nemico o neutrale delle navi e delle merci.**

bandiera belligerante, perde o no il proprio carattere neutrale (art. 57, ultimo capoverso).

Quanto, poi, alle merci, la stessa Dichiarazione di Londra si limita ad enunciare che il loro carattere neutrale o nemico è determinato dal carattere neutrale o nemico del proprietario, senza stabilire come venga a sua volta riconosciuto nel proprietario l'uno o l'altro carattere. Non è stato possibile, infatti, ottenere su questo punto, veramente essenziale, l'accordo tra i due sistemi del « domicilio » e della « nazionalità », sostenuti l'uno dall'Inghilterra, l'altro dalla Francia.

Durante l'attuale conflitto, l'Inghilterra ha riconfermato i propri principi tradizionali, adottando in ogni caso la teoria del domicilio (1).

**Cattura.** — v. « Prede ».

**Cavi telegrafici sottomarini.**

- Convenzione di Parigi del 14 marzo 1884.* . . . . . (pag. 119).  
*Art. 54 del Regolam. annesso alla IV Convenzione dell'Aja 1907.* (pag. 164).  
*Art. 8 della V Convenzione dell'Aja 1907.* . . . . . (pag. 167).

La Convenzione di Parigi del 14 marzo 1884 sulla protezione dei cavi telegrafici sottomarini si riferisce al tempo di pace, lasciando ampia libertà d'azione ai belligeranti in tempo di guerra.

Nel 1902, l'Istituto di diritto internazionale adottò alcune regole per l'uso e il regime dei cavi telegrafici sottomarini in tempo di guerra; ma le prime norme di diritto convenzionale su tale materia si ebbero soltanto nel 1907, con l'art. 54 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja di quell'anno, e con l'art. 8 della V Convenzione conclusa nella stessa Conferenza della pace.

L'art. 54, ora citato, disciplina il trattamento dei cavi sottomarini che uniscono un paese neutrale con un territorio occupato da un belligerante; mentre l'art. 8 della V Convenzione si riferisce all'uso, durante lo stato di guerra, di cavi telegrafici o telefonici appartenenti ad una Potenza neutrale.

Come regole di diritto consuetudinario, relative al regime dei cavi telegrafici sottomarini in tempo di guerra, quali sono generalmente osservate oltre le regole di diritto convenzionale già citate, si accennano le seguenti (2):

(1) Proclami 5 agosto, 12 agosto e 9 settembre 1914 (v. Circolare n. 2549-A nella Parte III, Cap. XI).

(2) Cfr. FIORE, *Il diritto internazionale codificato.* — ZUMLIN, *I cavi sottomarini nel diritto di guerra.* — PERDRIX, *Les câbles sous-marins et leur protection internationale.* — Cfr. anche le regole votate dall'Istituto di diritto internazionale (sessione Bruxelles, 1902); il « Naval War Code » americano (art. 5); le « Instructions sur l'application du droit international en cas de guerre » del 19 dicembre 1912 (art. IV), per la marina francese; e le « Norme di diritto internazionale marittimo in tempo di guerra » (nn. 21-25), per la marina italiana.



*Cavi telegrafici sottomarini.*

- 1) Interruzione o distruzione dei cavi che riuniscono esclusivamente territori del nemico;
- 2) Inviolabilità dei cavi che riuniscono esclusivamente territori neutrali;
- 3) I cavi, provenienti da un paese neutrale, che atterrano in paese nemico, o che lo attraversano, possono essere messi fuori servizio lungo tutto il loro percorso, tranne nella zona delle acque neutrali, sempre che lo richieda il buon esito delle operazioni militari;
- 4) In nessun caso occorre tener conto della nazionalità dei proprietari del cavo.

**Conflitti internazionali.** (componimento pacifico dei)

*I Convenzione dell'Aja 1899.* . . . . (pag. 128).

*I Convenzione dell'Aja 1907.* . . . . (pag. 140).

*I voto II Conferenza della pace, Aja 1907.* (pag. 144).

**Contrabbando di guerra.**

*Codice italiano per la marina mercantile* (art. 215-216). (pag. 278).

*Dichiarazione di Londra 1909, Cap. II.* . . . . (pag. 241).

*Dichiarazioni dei Governi belligeranti* . . . . (pag. 304).

*Etimologia: definizione.* — In senso generale, e indipendentemente dalla sua applicazione nel diritto di guerra, la parola « contrabbando » vuol indicare la « violazione di un divieto » d'importazione, d'esportazione o di transito di merci. Tale parola ha origine latina, da « contrabandum », cioè « contro un decreto »; essa è stata così trasmessa in tutte le lingue (« contrebände », francese; « contraband », inglese; « Konterbande », tedesco).

Il contrabbando interessa in particolar modo il diritto fiscale e il diritto di guerra; in quest'ultimo caso viene indicato più specialmente con le parole « contrabbando di guerra ».

« Contrabbando di guerra » è la violazione del divieto di trasporto per via di mare, posto da un belligerante, rispetto ad alcuni oggetti e materiali necessari od utili ai fini della guerra, sempre quando siano diretti al belligerante avversario (1). La nozione del contrabbando di guerra diviene quindi completa soltanto quando coincidono due circostanze di diversa natura: la qualità della merce e la sua destinazione al nemico. Così, una merce, non compresa tra

(1) L'espressione « contrabbando di guerra » è anche usata per indicare gli stessi materiali per i quali i belligeranti hanno posto un divieto di trasporto a destinazione del nemico. Tenuto conto però dell'etimologia, e del fatto che nelle altre espressioni « esercizio del contrabbando », « merci di contrabbando », la parola « contrabbando » può riferirsi soltanto all'azione, e mai all'oggetto della medesima, si ritiene più esatto definire il contrabbando come la violazione di un divieto, anzi che come l'oggetto del divieto.



**Contrabbando di guerra.**

quelle per le quali un belligerante ha posto divieto di trasporto per mare, non è oggetto di contrabbando ancor che sia diretta al nemico; come d'altra parte una merce, compresa invece tra quelle per le quali esiste lo stesso divieto, non è egualmente oggetto di contrabbando quando non sia diretta al nemico.

*Cenni storici.* — Il principio del contrabbando di guerra fu affermato, come tale (indipendentemente dai mezzi e limiti di applicazione), fin dai tempi più remoti.

Roma e Bisanzio, l'impero franco e la Chiesa, proibirono, contro i barbari e contro gli infedeli, ogni commercio di armi, viveri, ferro, legname per costruzioni navali, come pure la vendita di navi già costruite.

Le repubbliche di Genova e Venezia, i Re d'Aragona e di Castiglia, posero, per ispirazione dei papi, divieti simili contro i Saraceni e contro ogni altro nemico della fede, non solo in tempo di guerra ma anche in tempo di pace (1).

Tuttavia fino alle epoche ora accennate la nozione del contrabbando non era formata come lo è oggi, in quanto il divieto di commercio con i barbari o con gli infedeli, posto dai Romani o dagli Stati cristiani, era un atto d'ordine esclusivamente interno, rivolto ai cittadini del proprio Stato e ai popoli vassalli o alleati, ovvero a tutti i cristiani soggetti, nella fede, al papa. D'altronde, come mancava ai Romani il concetto della neutralità in quanto essi dividevano i popoli con i quali erano a contatto in alleati o nemici, così mancavano di fatto i neutrali nella lotta contro gli infedeli: tutta la cristianità era allora in armi contro i mussulmani.

Il concetto odierno del contrabbando di guerra, per il quale il belligerante impone ai neutrali un divieto di traffico col belligerante avversario rispetto ad alcuni determinati oggetti, sembra che si sia sviluppato assai più tardi, e che il primo esempio di tali editti obbligatori per i neutrali sia stato dato dalle città anseatiche (2). Da allora la pratica del contrabbando di guerra, affermata anche rispetto ai neutrali, seguì incerte vie, quanto ai mezzi e ai limiti d'applicazione, servendo, ora più ora meno, agli interessi dei belligeranti in continuo contrasto con quelli dei neutrali. Così, in alcuni casi, il concetto del contrabbando si allargò tanto da comprendere in sé tutto il commercio del nemico, raggiungendo gli effetti del blocco.

L'abuso di tali applicazioni estensive fece in seguito riconoscere l'utilità di regolare la materia del contrabbando mediante convenzioni fra Stato e Stato. Con tali atti, si dichiarava libero il commercio in tempo di guerra, come in tempo di pace, ad eccezione di alcuni oggetti determinati, che i sin-

(1) W. HEYD, *Histoire du commerce du Levant au moyen âge*, vol. I, pag. 385. — CARLO ANTONIO MARIN, *Storia civile e politica del commercio de' Veneziani*, 1800, pag. 322.

(2) DIENA, *Diritto internazionale pubblico*, 1914.



*Contrabbando di guerra.*

goli contraenti si impegnavano di non trasportare al nemico di un altro contraente (\*).

A malgrado però del senso di moderazione da cui erano ispirati tali accordi tra Stato e Stato, una dottrina intransigente s'era formata in Inghilterra, saldamente sostenuta e in ogni occasione imposta dal Governo britannico e dalla giurisprudenza di quei tribunali delle prede.

Mentre, infatti, alcuni Stati, come la Francia (1), e poi l'Italia (2), fissavano fin dal tempo di pace, con propri atti legislativi, gli oggetti che erano da loro ritenuti contrabbando di guerra, l'Inghilterra sosteneva, invece, il diritto di stabilire le liste di contrabbando al principio delle ostilità e di modificarle, occorrendo, nel corso della guerra, mediante suoi atti di Governo (« Orders in Council »).

Oggi, il sistema inglese è quello che ha indubbia prevalenza (3). Esso, non solo ha ispirato le regole adottate dalla Dichiarazione di Londra del 1909 sul contrabbando di guerra, ma ha ottenuto ancora più larga applicazione pratica durante l'attuale conflitto europeo, e non dalla sola Inghilterra.

Perciò, prima di riassumere le norme oggidì sancite, sul contrabbando di guerra, dal vigente diritto convenzionale e consuetudinario, si reputa opportuno un cenno particolare del sistema inglese.

*Sistema inglese.* — Il sistema inglese, rispetto al contrabbando di guerra, trae origine dalle dottrine di due fondatori del diritto di guerra, Alberico Gentile e Ugo Grozio (4), che ebbero grandissima influenza sulla scuola inglese di diritto internazionale.

Alberico Gentile (5) basava l'istituto del contrabbando di guerra sulla necessità di privare il nemico di ogni risorsa, e ammetteva quindi il diritto di una potenza belligerante di proibire ai non belligeranti il commercio coi propri nemici.

Ugo Grozio si appoggiava anch'egli su tale necessità; ma distingueva tre categorie di merci che potevano essere fornite ai nemici, e per ciascuna cate-

(\*) Si citano, tra i più notevoli, i trattati: — di Westminster (1655); — dei Pirenei (1659); — di Utrecht (1713); — di Aix-la-Chapelle (1748); — di Parigi (1763); — di Versailles (1783). — Cfr. Nys, *Le droit international*, Vol. III, pag. 639.

(1) Ordinanza sulla marina del 1681, e regolamento del 28 luglio 1778.

(2) Art. 216 del Codice per la marina mercantile; v. pag. 278.

(3) Lo stesso art. 216 del nostro Codice per la marina mercantile permette, del resto, l'applicazione in Italia del sistema inglese, in quanto, prima di dichiarare gli oggetti di contrabbando, stabilisce: « Salvo le diverse convenzioni per trattati e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità, . . . ».

(4) V. cenni per entrambi, a pag. 17.

(5) A. GENTILI, *De jure belli, libri tres*; Lib. I.



**Contrabbando di guerra.**

goria regolava diversamente il divieto di commercio che poteva esser posto dai belligeranti.

Le tre categorie di merci erano da lui così classificate (1):

1° oggetti che servono esclusivamente per la guerra (armi, ecc.);

2° oggetti che non possono servire ad alcun uso nella guerra (gioielli, oggetti d'arte, ecc);

3° oggetti che possono servire tanto nella guerra quanto nella pace (danaro, viveri, ecc.).

In conseguenza, Grozio riteneva che le merci della prima categoria erano sempre da considerarsi come contrabbando di guerra; quelle della seconda, mai; quelle della terza, ogni volta che fossero destinate alle forze combattenti del nemico.

Dalla fusione delle dottrine del Gentile e del Grozio nacque il sistema inglese, saldamente mantenuto dal Governo britannico in tanti anni di rapporti internazionali (2), a malgrado delle fere opposizioni che esso trovò presso le altre nazioni, specialmente in Francia, tanto nella politica quanto nella dottrina. Ma oggidì la stessa Francia ne ha accettato, senza riserve, i principi; e di fatto tale sistema regola attualmente tutto il commercio delle nazioni neutrali.

Il sistema inglese sul contrabbando di guerra poggia, dunque, sostanzialmente, su due principi:

a) diritto del belligerante di stabilire, al principio della guerra, o durante il corso delle ostilità, con proprio atto interno, la lista degli oggetti di contrabbando, imponendo ai neutrali l'obbligo di osservare le disposizioni di tale atto per evitare le sanzioni conseguenti all'illecito trasporto di contrabbando;

b) distinzione degli oggetti di contrabbando in due categorie: la prima, " *contrabbando assoluto* „ costituita dalle cose da usarsi esclusivamente nella guerra, dirette a qualunque ente o persona sul territorio nemico; — la seconda, " *contrabbando condizionale o relativo* „ costituita dalle cose atte tanto ad usi pacifici quanto ad usi guerreschi (usus ancipitis), da considerarsi come contrabbando sempre quando dirette alle forze armate, amministrazioni, agenti o fornitori del Governo nemico (3).

(1) H. GROTIUS, *De jure belli ac pacis*, Lib. III.

(2) Tuttavia, nella Seconda Conferenza della pace (Aja, 1907), l'Inghilterra propose una soluzione radicale della questione del contrabbando di guerra: e cioè la sua soppressione. Tale progetto non fu però accolto specialmente per opposizione della Germania (*Actes et Documents 2<sup>a</sup> Conference*, Vol. III, pag. 854).

(3) Alcuni autori distinguono, oltre il contrabbando assoluto e condizionale, anche il *contrabbando accidentale*, costituito dagli oggetti che nel caso concreto di una determinata guerra possono riuscire vantaggiosi ad un belligerante per le speciali circostanze che accompagnano il conflitto. Tale contrabbando è però un caso particolare del contrabbando condizionale, e può essere classificato con questo. — Cfr. ULLMANN, *Völkerrecht*, 1896, § 193.



*Contrabbando di guerra.*

Inoltre la dottrina inglese ha proclamato, e il Governo inglese ha sostenuto, per il contrabbando di guerra, l'applicazione di una teoria, quella del « viaggio continuo », sorta da principio per rendere più efficace l'esercizio del diritto di blocco, ed estesa poi al contrabbando.

Tale teoria, benchè condannata dalla maggior parte degli autori, ha incontrato oggidì una larghissima applicazione; e però è necessario accennarne tanto le origini e lo svolgimento quanto l'odierna nozione.

*Teoria del viaggio continuo.* — Nel secolo XVIII vigea in Europa il così detto « sistema coloniale », per effetto del quale le colonie ricevevano prodotti manufatti esclusivamente dalla madre patria, senza poterli fabbricare esse stesse, mentre la madre patria riceveva i prodotti delle colonie ad un prezzo di favore, proibendo l'importazione di prodotti simili da altre nazioni o da colonie straniere. Il traffico che avveniva in tali condizioni fra la madre patria e le colonie era esclusivamente riservato alla bandiera nazionale.

Allorchè, nel 1756, scoppiò, tra Francia e Inghilterra, la guerra che terminò poi colla pace di Parigi (1763), la Francia, vedendo distrutto dalla marina britannica quasi tutto il suo commercio colle proprie colonie, concesse alcune licenze speciali a navi olandesi per esercitare il traffico tra le colonie francesi e la madre patria. L'Inghilterra s'oppose, e dichiarò, con una notificazione conosciuta sotto il nome di « Regola della guerra del 1756 », che i neutrali non possono esercitare in tempo di guerra quei commerci che sono loro vietati in tempo di pace, secondo le leggi di un belligerante, così che riteneva illecito il traffico compiuto da neutrali tra la Francia e le colonie francesi. Furono perciò operate numerose confische di navi olandesi autorizzate a tale traffico, senza riguardo alle merci che esse trasportavano, ma per il solo fatto di essersi sostituite alle navi francesi in un commercio a queste riservato.

Tuttavia, si riuscì in seguito ad eludere le conseguenze della « Regola della guerra del 1756 », trasportando sotto bandiera neutrale ad un porto neutrale i prodotti delle colonie di uno Stato belligerante (commercio considerato lecito), e poi trasportando gli stessi prodotti dal porto neutrale ad un porto dello Stato belligerante. Egualmente si procedeva per il carico di ritorno, sempre per mezzo di un porto neutrale intermediario.

Ma l'Inghilterra non tardò ad accorgersi dell'artificio, e durante la guerra contro la Spagna che seguì quella del 1756, proclamò, per opera di Sir William Scott, la teoria del « viaggio continuo » (1).

---

(1) SIR TRAVERS TWISS, *La théorie de la continuité du voyage appliqué à la contrebande de guerre et aux blocus*, 1877. — REMY, *Théorie de la continuité du voyage en matière de blocus et de contrebande de guerre*, 1902.



**Contrabbando di guerra.**

In quell'occasione, la nave neutrale « The William », partita dalla colonia spagnuola di La Guira, toccò un porto americano, Marblehead, sbarcandovi il carico di zucchero e cacao con pagamento dei diritti doganali; quindi ricaricò le stesse merci e fece rotta per Bilbao. Essa fu presa e confiscata con tutto il carico, avendo la Corte delle prede ritenuto che il viaggio della nave era stato, di fatto, continuo, da La Guira a Bilbao, e che non doveva tenersi conto del porto intermedio di Marblehead.

Questa teoria, nata e affermatasi, così, per un caso di blocco coloniale, fu poi applicata anche al contrabbando di guerra. Simile estensione fu dapprima dovuta alle Corti delle prede americane durante la guerra di secessione (caso della nave inglese « Springbok »); ma ebbe in seguito intera affermazione e completo sviluppo, durante la guerra italo-abissina, per effetto della sentenza pronunciata l'8 dicembre 1896 dal Tribunale delle prede italiano sul caso del piroscafo olandese « Doelwijk ».

Il « Doelwijk », partito da Rotterdam per Kurrachee (Indie inglesi), aveva a bordo 4895 casse contenenti 45,316 fucili, oltre 5 milioni di cartucce, 6000 sciabole ed altre armi, destinate all'Abissinia. Trattavasi pertanto indubbiamente di un carico che l'Italia, in guerra con l'Abissinia, doveva considerare di contrabbando assoluto. Allorchè il « Doelwijk », nel Mar Rosso, deviò dalla rotta per Kurrachee e si diresse a Gibuti, porto francese al quale facevano capo i rifornimenti per l'Abissinia, le navi da guerra italiane « Etna » e « Aretusa » fermarono il piroscafo e lo condussero a Massaua. La sentenza dimostrò la destinazione ostile del carico con dati di fatto; e in diritto, dopo aver constatato che la legislazione italiana permetteva di tener conto della destinazione effettiva del carico anzi che di quella esclusiva della nave, affermò che gli oggetti di contrabbando di guerra non cessano di essere destinati al nemico per il solo fatto che una parte del viaggio necessario per raggiungere il territorio del belligerante non viene compiuta per mare, ma su territorio neutrale con veicoli terrestri. Trattandosi quindi di carico di contrabbando diretto al nemico, esso era confiscabile nel tratto di viaggio per via di mare, indipendentemente dalla destinazione della nave.

La stessa dottrina fu poi adottata, e largamente applicata, dall'Inghilterra, durante la guerra anglo-boera (1900) (1).

Nel diritto convenzionale vigente, la teoria del viaggio continuo, mentre è stata definitivamente respinta nel caso di blocco, è stata invece favorevolmente accolta nel caso di contrabbando di guerra.

(1) Notevoli furono, durante la guerra anglo-boera, i casi delle navi tedesche « Bundesrath », « Herzog », e « General », che trasportavano merci di contrabbando, dai porti della Germania a quello portoghese di Lorenzo Marques (Delagoa Bay) permettendo ai boeri di rifornirsi per terra da tale città. Malgrado le proteste della Germania, le tre navi furono sequestrate con tutto il carico. (*Parliamentary Papers, Africa 1900, n. 1*).



*Contrabbando di guerra.*

Secondo la Dichiarazione di Londra, infatti, il blocco deve essere effettivo (art. 2), e la cattura per violazione di blocco può avvenire soltanto nel raggio d'azione delle navi da guerra che assicurano l'effettività del blocco (art. 17). Quindi una nave che si diriga ad un porto non bloccato non può essere catturata ancor che trasporti merci definitivamente dirette ad un porto bloccato (art. 19).

Quanto al contrabbando, la Dichiarazione di Londra (art. 30) ammette il principio del viaggio continuo per il contrabbando assoluto, e non per il contrabbando condizionale (art. 35); ma, secondo le dichiarazioni dei Governi alleati (Inghilterra, Francia, Russia) (\*), il principio del viaggio continuo viene applicato, durante l'attuale conflitto, ad ogni specie di contrabbando.

Oggidi, quindi, la teoria del viaggio continuo perde ogni efficacia nel caso di blocco per il fatto che in tale evenienza si tiene conto della destinazione reale della nave e non di quella del carico, mentre la stessa teoria trova la più larga applicazione nel caso del contrabbando di guerra, nel quale si tiene presente la destinazione reale e definitiva del carico, indipendentemente da quella della nave.

*Fonti positive sul contrabbando di guerra.* — L'attuale diritto positivo sul contrabbando di guerra deriva dalle seguenti fonti:

- 1° Codice italiano per la marina mercantile (art. 215 e 216) (1);
- 2° Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909, cap. 11 (2);
- 3° Dichiarazioni dei Governi belligeranti che modificano le disposizioni della Dichiarazione di Londra (3).

Quanto al contrabbando di guerra, il Codice italiano per la marina mercantile stabilisce soltanto le sanzioni nelle quali incorrono le navi neutrali che esercitano il trasporto di contrabbando (art. 215), e dichiara quali oggetti debbano considerarsi contrabbando di guerra (art. 216); salvo le diverse convenzioni per trattati, e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità.

Il Codice italiano non disciplina quindi interamente la materia del contrabbando di guerra, ma accenna solo parzialmente alle sanzioni e alle liste di contrabbando.

La Dichiarazione di Londra del 1909 tratta invece completamente, nel Cap. II (art. 22-44), la questione del contrabbando di guerra (4). Secondo tale convenzione, la materia è stata regolata in base ai seguenti principi:

a) Distinzione tra contrabbando assoluto e contrabbando condizionale, definiti rispettivamente con gli articoli 22 e 30, 24 e 33;

(\*) V. n. III « Order in Council » inglese 29 ottobre 1914 (pag. 297); art. V decreto presidenziale francese 6 novembre 1914 (pag. 300); paragrafo IV Ukase russo 8 dicembre 1914 (pag. 303).

(1) V. pag. 278.

(2) V. note agli articoli da 22 a 44, a pag. 241 e seguenti.

(3) V. pag. 304.

(4) V. pag. 241.



**Contrabbando di guerra.**

b) Formazione di liste di oggetti e materiali di contrabbando assoluto e condizionale (art. 22 e 24), con facoltà alle potenze contraenti di aggiungere alla prima lista oggetti e materiali che sono esclusivamente usati nella guerra (art. 23), e alla seconda lista oggetti e materiali che possono servire tanto ad usi guerreschi quanto ad usi pacifici (art. 25);

c) Formazione di una lista, detta « lista libera » (art. 28), di oggetti e materiali che non possono mai essere dichiarati di contrabbando, tanto assoluto quanto condizionale;

d) Applicazione della teoria del viaggio continuo al trasporto di contrabbando assoluto, ma non a quello di contrabbando condizionale (art. 30 e 35);

e) Sanzioni con le quali si stabilisce la confisca degli oggetti di contrabbando sequestrati (art. 39), nonchè la confisca della nave che li trasportava quando il carico di contrabbando formava, o per il valore, o per il peso, o per il volume, o per il nolo, più della metà del carico totale (art. 40).

Il sistema studiato e convenuto con la Dichiarazione di Londra, a riguardo del contrabbando di guerra, non ha avuto però una completa applicazione durante l'attuale conflitto europeo.

Mentre gli Imperi centrali hanno dichiarato, fin dal principio delle ostilità, di conformarsi alle disposizioni della Dichiarazione di Londra, i Governi alleati (Inghilterra, Francia e Russia) hanno emanati provvedimenti interni, notificati alle Potenze neutrali, con i quali si portano radicali modificazioni al sistema stabilito nella Dichiarazione di Londra, specialmente per quanto riguarda la formazione delle liste di contrabbando assoluto e condizionale (con inclusione anche di articoli già compresi nella lista libera), e per l'applicazione della teoria del viaggio continuo anche al trasporto di contrabbando condizionale.

Il Governo inglese ha emanato in proposito i seguenti provvedimenti:

a) Proclami 4 agosto, 29 ottobre e 23 dicembre, per le liste di contrabbando (1);

b) « Orders in Council » 20 agosto e 29 ottobre sul trasporto di contrabbando a modificazione delle norme stabilite dalla Dichiarazione di Londra (2).

Il Governo francese ha emanato provvedimenti perfettamente corrispondenti con decreti presidenziali del 25 agosto, 6 novembre 1914, e notificazione del 3 gennaio 1915 (3).

Il Governo russo ha adottato norme conformi a quelle inglesi e francesi del 20 e 25 agosto, con « ukase » del 1° settembre 1914 (4), e norme conformi a quelle inglesi e francesi del 29 ottobre e 6 novembre, con « ukase » dell'8 dicembre 1914 (5).

(1) V. pag. 304. — (2) V. pag. 289. — (3) V. pag. 304. — (4) V. a pag. 283. — (5) V. pag. 301.



## Convenzioni sanitarie.

1. *Convenzione di Ginevra 1864* (guerra terrestre) (pag. 111).
2. *Articoli addizionali 1868 alla Convenzione di Ginevra 1864* (guerra terrestre e marittima) . (pag. 114).
3. *III Convenzione dell'Aja 1899* (guerra marittima) (pag. 128).
4. *Convenzione dell'Aja 1901* (navi ospedale) . . (pag. 130).
5. *Convenzione di Ginevra 1906* (guerra terrestre) (pag. 131).
6. *X Convenzione dell'Aja 1907* (guerra marittima) (pag. 185).

*Cenni storici e cronologici.* — Per lungo tempo il servizio sanitario delle forze combattenti fu assai manchevole. Soltanto verso la metà del secolo XVI si trova qualche cenno di medici e chirurghi destinati al servizio di truppe in guerra, e di ospedali ambulanti al seguito degli eserciti (1). Le prime ambulanze sui campi di battaglia e una vera organizzazione del servizio sanitario di guerra si ebbero però soltanto più tardi, prima per opera del Sully e poi per cura del Richelieu. Nel corso del XVIII secolo, i servizi sanitari furono oggetto di speciali provvedimenti presso tutti gli eserciti, anche perchè l'interesse dei governi consigliava la protezione e l'assistenza, con ogni mezzo, del personale militare, allora di assai difficile e costoso reclutamento (2).

I primi accenni al principio che i prigionieri e i feriti nemici hanno diritto ad assistenza da parte dell'avversario, in potere del quale sono caduti, si trovano nel « Contrat social ou principes du droit politique » di Jean-Jacques Rousseau (1762). Tale principio, che si sviluppò in seguito assai ampiamente, è tuttavia già affermato in un atto di governo prima della fine del secolo XVIII, e cioè nel decreto 25 maggio 1793 della Convenzione nazionale francese, col quale si dispose che i prigionieri nemici malati o feriti dovessero essere curati negli ospedali della Repubblica con lo stesso trattamento che vi era usato per i soldati francesi.

Nel campo internazionale, benchè i cartelli di rese, armistizi, cambi di prigionieri o i trattati di pace stipulati tra la metà del 500 e la metà dell'800, contenessero assai spesso clausole intese a proteggere i malati e feriti delle due parti combattenti, e ad assicurarne il trasporto e l'assistenza, nessun accordo internazionale preventivo ebbe vita su tale materia fino a quando la guerra di Crimea del 1854 e la campagna d'Italia del 1859 non dimostrarono la necessità di una urgente riorganizzazione del servizio sanitario di guerra, colla garanzia, assunta mediante un impegno internazionale, di un funzionamento per quanto possibile indipendente dalle esigenze e dalle vicende della guerra.

(1) Ordinanza del maresciallo francese de Cossé nella campagna di Piemonte del 1552. — BOGAJEWSKY, *Les secours aux militaires malades et blessés avant le XIX siècle*; Revue gén. droit intern. tomo X.

(2) Federico II di Prussia scriveva che: « per conservare i soldati in ottime condizioni come i cavalli, bisognava preoccuparsi della loro buona salute, essendo la loro perdita un grave danno per l'esercito ». — BOGAJEWSKY, loc. cit.



## Convoglio.

*Codice italiano marina mercantile, art. 218 (pag. 279).*

*Dichiarazione di Londra 1909, cap. VII (pag. 266).*

Coll'istituto del convoglio si ammette che le navi mercantili neutrali siano esenti da visita allorchè navigano con la scorta di una o più navi da guerra della propria bandiera, e sempre quando il comandante militare del convoglio dichiara che le navi poste sotto la sua protezione, e i relativi carichi, non contravvengono ai doveri della neutralità.

Nei più lontani tempi della società internazionale, le navi da commercio navigavano di conserva, sotto scorta di navi da guerra, per difendersi contro le aggressioni dei pirati. Il convoglio, quale provvedimento inteso ad evitare i fastidi che porta ai neutrali il diritto di visita, nacque assai più tardi; esso fu stabilito per la prima volta nel 1653 dal governo svedese, con obbligo alle navi convogliate di non portare altre merci che quelle tollerate dalle leggi della neutralità, e con ordine ai comandanti dei convogli di dichiarare la loro qualità e i loro poteri alle navi dei belligeranti, e quindi opporsi, occorrendo con la forza, ad ogni tentativo di visita. Il principio e l'uso del convoglio si diffusero ben presto in tutta l'Europa (1); soltanto l'Inghilterra, quando ebbe assicurata la supremazia marittima per effetto della guerra dei sette anni, si dichiarò e rimase irriducibile oppositrice della pratica del convoglio (2).

La quale pratica ebbe tuttavia una solenne sanzione nei trattati conclusi nel 1800 tra la Russia, la Prussia, la Svezia e la Danimarca, durante la seconda lega di neutralità armata. In essi si affermò che la dichiarazione dell'ufficiale comandante il convoglio circa l'assenza di merci di contrabbando tra quelle trasportate dalle navi convogliate doveva bastare per non dar luogo alla visita. L'Inghilterra rispose a tali affermazioni con la guerra, la quale terminò nel 1801 con una Convenzione (Pietroburgo, 17 giugno) che riaffermò, tra l'altro, il diritto di visita su tutte le navi neutrali, poste o no sotto la protezione di un convoglio (3).

Così il principio del convoglio ritornò nel dominio della dottrina e del diritto interno, ove d'altronde rimase affermato presso la maggior parte delle nazioni (4). Soltanto nel 1909, con gli articoli 61 e 62 della Dichiarazione di

(1) R. KLEEN, *Lois et usages de la neutralité d'après le droit international conventionnel et coutumier des Etats civilisés*, 1900, t. II, p. 273.

(2) MEXO PÖMEL, *Darstellung des gemeinen deutschen und des hamburgischen Handelsrecht*, t. III, p. 1199.

(3) Per maggiori indicazioni sui principi proclamati dalla 1ª e 2ª lega di neutralità armata, v. pag. 63-64.

(4) Cfr.: — Per l'Italia: Art. 218 Cod. mar. merc.; Art. 68 « Norme diritto internazionale maritt. in tempo di guerra », 1908; Art. XII Istruzioni comandanti navali, approvate con R. Decreto 13 ottobre 1911. — Per la Francia: Istruzioni 25 luglio 1870 ai comandanti navali per la guerra franco-prussiana; Num. 103-107 delle « Istruzioni per l'applicazione del diritto internazionale in tempo di guerra » 1912. — Per la Spagna: Istruzioni 24 aprile 1898, art. XI. — Per gli Stati Uniti: Naval War Code, art. 22. — Per il Giappone: Regolamento sulle prede marittime 7 marzo 1904, art. 33.



**Convoglio.**

Londra, esso rientrò nel campo del diritto convenzionale, ottenendo l'adesione del Governo britannico, ma non quella dell'opinione pubblica inglese, che si dichiarò contraria ad ogni concessione non conforme alla politica tradizionale secolarmente seguita dall'Inghilterra in materia di diritto di guerra sul mare. Appunto per tale opposizione fu poi impossibile al Governo britannico ratificare la Dichiarazione di Londra.

Per le disposizioni contenute negli art. 61 e 62 della Dichiarazione di Londra, v. pag. 266.

**Corrispondenza postale.**

Inviolabilità della corrispondenza postale, e suo avviamento in caso di sequestro della nave che la trasporta, *XI Convenzione Aja 1907, Cap. I* (pag. 194).

**Corsa.** — v. "Guerra di corsa".

**Corte internazionale delle prede.** — v. "Prede".

**Croce Rossa.** — v. Convenzioni sanitarie.

**Danni e interessi** (per sequestro di navi o di merci). — v. "Prede".

**Debiti contrattuali** (ricupero con la forza). — *II Convvenz. Aja 1907*, (pag. 146).

**Diritti e doveri dei neutrali.** — v. "Neutralità".

**Diritto di angaria.** — v. "Angaria".

**Diritto di cattura.** — v. "Prede".

**Diritto di visita.** — v. "Visita".

**Distintivi.**

• Distintivo Croce Rossa, *Cap. VI Conv. Ginevra 1906*, pag. 137.

Distintivi delle truppe e corpi volontari, v. *Sez. I Reg. annesso alla IV Conv. Aja 1907*, pag. 152.

**Equipaggi delle navi mercantili.** — v. "Navi mercantili".

**Feriti.** — v. "Malati e feriti".



## Guerra di corsa.

*Dichiarazione di Parigi 1856, n. 1.* . . . . (pag. 109).

*Codice italiano per la marina mercantile, 207-208* (pag. 277).

« Guerra di corsa », o « armamento in corsa », dicevansi, prima della loro abolizione, quelle spedizioni di navi che erano fatte, in tempo di guerra, a proprie spese, da privati armatori, a ciò autorizzati da una delle potenze belligeranti, con lo scopo principale di correre sulle navi nemiche, da commercio, e all'occasione anche da guerra, e con l'incarico accessorio di impedire ai neutrali o amici di fare col nemico ogni commercio considerato illecito (1).

Nei tempi più antichi, il mare, per la sua stessa immensità, e per la mancanza di un'autorità superiore che su di esso legittimamente ed effettivamente imperasse, divenne campo di imprese guerresche condotte da privati con lo scopo di arricchirsi con le spoglie dei soccombenti.

Coloro che esercitavano tali atti di pirateria erano detti « piratae », « praedones », « corsarii ». Numerosi al tempo dei Fenici, efficacemente combattuti da Roma, divenuta potenza marittima, tornarono a devastare i mari all'epoca dei barbari, specialmente per opera dei Normanni e Visigoti sulle coste italiane, e dei Mauri su quelle spagnole.

I danni che la pirateria arrecava al commercio e ai privati si fecero sempre più gravi con l'andar del tempo; e poichè i Governi erano ancora privi di una marina militare che potesse proteggere i traffici, i privati furono costretti a difendersi da loro medesimi, armando le proprie navi commerciali e navigando di conserva allo scopo di assicurarsi mutuamente contro i pericoli della pirateria (2).

Così, le intraprese marittime divennero uno strano impasto di operazioni commerciali e di fatti guerreschi, tanto più che le navi, unite e armate per proteggersi a vicenda, non si limitavano alla sola guerra di difesa; ma spesso, dopo aver sofferto qualche rapina da navi più forti, depredavano alla lor volta le navi più deboli che incontravano, per rivalersi del danno patito. I mari si popolarono, da allora, di navi mercantili che correvano le une contro le altre, armate in guerra, per predarsi e ripredarsi, mentre l'autorità sovrana rimaneva estranea a tali violenze (3).

Un certo rimedio a simile stato di cose fu portato dall'istituzione, in tutte le città marittime del Mediterraneo, di associazioni fra tutti coloro che erano interessati nel commercio marittimo. Tra le regole di tali associazioni

(1) Cfr. G. F. DE MARTENS, *Essai concernant les armateurs, les prises et surtout les reprises, d'après les lois, les traités et les usages des Puissances maritimes*, 1795.

(2) Si trovano forme di contratti speciali per la navigazione di conserva negli art. 93 e 286 del « Consolato del mare ». — Cfr. PARDESSUS, *Lois maritimes*, t. II.

(3) Cfr. FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 1891, Vol. III, pag. 246.



*Guerra di corsa.*

si trovava costantemente quella mediante la quale i singoli membri si obbligavano a non commettere atti di preda, non solo contro gli altri membri dell'associazione, ma anche contro gli « amici », appartenenti ad altre corporazioni di città amiche (\*).

In tal modo, a mano a mano, la pirateria e la sua repressione vennero trasformandosi in una guerra, condotta da privati, con scopi di lucro e di rivalità commerciale, contro tutti coloro che non fossero « amici ». Se non che, gli Stati, già più modernamente costituiti, intervennero allora a disciplinare l'esercizio di una tale guerra, un poco per reprimerne gli abusi e un poco, se non in tutto, per organizzarla e dirigerla a proprio vantaggio.

Si cominciò in Francia, nel XIV secolo, coll'istituire un « Consiglio di proviviri », « les prud' hommes de mer », o conservatori della pace, i quali constatavano il danno patito dalle navi per qualche atto di preda da loro sofferto, e autorizzavano i proprietari delle navi ad armarle per correre il mare (1) ed esercitare rappresaglie fino alla concorrenza dell'ammontare del danno. Come segno di tale autorizzazione veniva data alle navi una marca, donde l'origine delle « lettere di marca »; e le navi stesse, denominate dapprima « *naves more piratico navigantes* », furono poi dette « corsare », donde il nome di « guerra di corsa », o semplicemente « corsa ».

Dopo il XIV secolo, l'autorità dello Stato si fece sentire con mezzi anche più diretti. Poichè difficilmente le rappresaglie delle navi autorizzate alla corsa si limitavano fino alla concorrenza del danno patito, si impose ai corsari di prestare una cauzione, e di condurre la preda al porto d'armamento, affinchè ivi potesse giudicarsi se la cattura era legittima (2). Così che, l'esclusività della concessione delle lettere di marca, la sorveglianza sulla corsa e la legittimazione degli atti di preda condussero in breve ad una vera organizzazione della guerra di corsa da parte dello Stato, che fu quindi tratto naturalmente ad usufruire di tale mezzo di offesa, in suo potere, allorchè le guerre marittime fra Stato e Stato furono ispirate principalmente dalla tendenza alla preponderanza commerciale, e furono condotte con lo scopo di distruggere il commercio delle potenze rivali.

(\*) Tali associazioni erano chiamate *Gilde marittime*, ovvero anche, specialmente in Italia, *Ordo maris*, o *Curia marittima*. Tra le raccolte di regole lasciate da queste associazioni, vanno ricordate: la *Tabula amalfitana* della corte marittima di Amalfi, gli *Ordinamenta et consuetudo maris* della corporazione marittima di Trani, il *Capitulare nauticum* di Venezia, e il *Breve curiae maris* di Pisa.

Le gilde marittime avevano propri magistrati che punivano le infrazioni alle regole dell'ordine, e che erano chiamati « consoli ». Le decisioni dei consoli furono, nella stessa epoca, raccolte in alcuni volumi, detti « Libri del consolato del mare », dei quali è più conosciuto sopra tutti il *Consolat del mar* di Barcellona.

(1) Da ciò, l'origine della parola « armatore », usata ancor oggi per indicare colui che « arma », allestisce una nave mercantile per un'impresa commerciale, e che spesso è lo stesso proprietario della nave.

(2) In caso affermativo, veniva conferito al corsaro il diritto di proprietà delle cose predate.



*Guerra di corsa.*

Da allora, la guerra di corsa, nata per combattere la pirateria, e poi trasformatasi in una guerra privata, fu elevata alla dignità di guerra pubblica. I Governi, associatisi ai corsari, dividevano con loro le prede fatte durante la guerra, e se pure, con leggi e regolamenti, mostravano di volerne frenare gli eccessi, nel fatto ne incoraggiavano le imprese, per interesse e per gelosia mercantile.

E' facile indurre come, su tali basi, la guerra di corsa cadde presto nei più deplorabili abusi. I corsari, sicuri di veder dichiarata buona preda ogni cattura da loro operata, o per lo meno di non essere condannati a risarcire il danno cagionato, certi di un'assoluta impunità per qualunque violenza da loro commessa, erano allettati alle più arrischiate imprese. Nello stesso tempo gli Stati inventavano mille motivi di confisca delle navi neutrali, attribuivano nuovi doveri agli amici, nuovi diritti ai belligeranti, nuove prerogative agli stessi corsari (\*).

Il male era ormai così esteso che, nella sola guerra d'Orleans, combattuta dalla Francia contro l'Inghilterra, la Spagna, l'Olanda e l'Impero, e terminata con la pace di Ryswick (30 ottobre 1697), i corsari francesi s'impadronirono, in nove anni, di 4200 navi mercantili inglesi, valutate con i loro carichi a 750 milioni di libbre tornesi (\*\*). Aggiungasi le prede fatte alle altre bandiere nemiche, quelle operate contro navi neutrali, e potrà aversi un'idea delle conseguenze che aveva allora la guerra di corsa.

La reazione contro tali eccessi cominciò prima tra gli scrittori. Grozio, Mably e Galiani furono, in epoche diverse, i più efficaci sostenitori della necessità di abolire la corsa (1). Poi, fu introdotta in numerosi trattati una clausola, in forza della quale i contraenti si obbligavano a non servirsi dell'armamento in corsa in caso di guerra tra loro. Assai conosciuto, a questo riguardo, è il trattato concluso nel 1785 tra Stati Uniti e Prussia, negoziatore Beniamino Franklin (2). Infine, al principio del secolo successivo, si ebbero numerose spontanee rinuncie di Stati belligeranti ad autorizzare l'armamento in corsa, tanto che uno scrittore potè dire che dopo il congresso di Vienna nessuna potenza marittima d'Europa o d'America aveva usato la corsa come mezzo di guerra (3).

(\*) HAUTEFEUILLE, *Histoire du droit maritime*, 1858.

(\*\*) C. DE BOECK, *De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi*, 1882.

(1) H. GROTIUS, *De jure belli ac pacis*, Lib. XIII, cap. XVIII, § 4. — GABRIEL BONNOT DE MABLY, *Le droit public de l'Europe fondé sur les traités*, 1764; cap. XI. — FERD. GALIANI, *De' doveri dei principi neutrali verso i guerreggianti, e di questi verso i neutrali*, 1782; pag. 429, 437.

(2) Questo trattato aveva vigore per dieci anni; e quando fu rinnovato, nel 1799, non fu riprodotta la clausola relativa all'armamento in corsa. — Qualche autore della stessa epoca ha osservato che la clausola del 1785 non avrebbe avuto effetto facilmente, « non potendo sopravvenire che nell'immaginazione, una guerra tra Prussia e Stati Uniti » (J. DE STECK, *Essais sur divers sujets relatifs à la navigation et au commerce pendant la guerre*, p. 58).

(3) D. KATCHENOVSKY, *Prize Law*. Dal russo, per F. T. PRATT, 1867.



*Guerra di corsa.*

Tuttavia, soltanto dopo la guerra di Crimea intervenne un atto positivo, sotto forma di accordo internazionale, per l'abolizione della guerra di corsa.

Al principio della guerra di Crimea, la Francia e l'Inghilterra, fino allora rivali, si concertarono per ottenere che le operazioni di guerra contro la Russia fossero ristrette alle sole forze dello Stato, regolarmente organizzate. Esse pubblicarono in conseguenza una dichiarazione, con la quale rinunciavano a consegnare lettere di marca per autorizzare l'armamento in corsa.

Terminata la guerra, il conte Walewski, ministro francese degli affari esteri, propose, nel Congresso di Parigi, di fissare le basi di un diritto marittimo in tempo di guerra, riconosciuto internazionalmente, accogliendo in un atto solenne, i principi seguiti durante la guerra allora terminata. Fu così firmata la « Dichiarazione di Parigi » (16 aprile 1856) da tutte le Potenze rappresentate al Congresso (Austria, Francia, Inghilterra, Prussia, Russia, Sardegna), e da allora « la corsa fu e rimase abolita ».

Quasi tutte le nazioni del mondo, tranne gli Stati Uniti d'America, hanno in seguito aderito alla Dichiarazione di Parigi. Notizie particolari a questo riguardo sono date a pag 109.

La corsa fu abolita per gli eccessi ai quali essa aveva dato origine. Le navi corsare, appartenendo a privati, dovevano trarre dalle prede il rimborso delle spese di armamento della nave e tutto il guadagno da ripartirsi fra proprietario, capitano ed equipaggio. Quindi i corsari erano troppo spesso spinti dalla cupidigia, a moltiplicare le prede, senza alcuno scrupolo per l'osservanza delle regole di diritto. Per troncare tali eccessi non rimaneva che abolire la corsa, cioè sottrarre ai privati l'esercizio della preda, riservandolo alle navi da guerra, o almeno a quelle navi mercantili che, essendo state trasformate in navi da guerra, si trovassero agli ordini di comandanti ed equipaggi militari, cioè sotto la direzione di chi deve ispirarsi unicamente agli interessi della patria, obbedire alle leggi dell'onore, rispettare il diritto, ed imporne l'osservanza.

Così fu preparata dagli eventi la proclamazione dei nuovi principi di diritto marittimo contenuti nella Dichiarazione di Parigi, sui quali si raccolse il consenso di tutte le nazioni firmatarie. L'Inghilterra, infatti, che pur aveva tratto così grande profitto dalla guerra di corsa per la conquista della supremazia marittima, vedeva allora nella corsa la sola arma capace di mettere in pericolo il suo predominio sul mare: le altre nazioni intervenute al Congresso di Parigi, o non avevano grandi interessi marittimi da difendere, o ritenevano di conseguire inestimabili vantaggi per il proprio commercio sul mare, tanto in tempo di guerra quanto nello stato di neutralità, con l'adozione dei nuovi principi, che stabilivano l'abolizione della corsa, limitavano il diritto di preda, restringevano gli effetti dei blocchi, ponendo termine ad abusi rovinosi per il commercio tanto dei belligeranti quanto dei neutrali.



**Guerra marittima.** v. « Leggi ed usi della guerra marittima ».

**Guerra terrestre.** — v. « Leggi ed usi della guerra terrestre ».

### **Leggi ed usi della guerra marittima.**

*4° voto II Conferenza pace Aja 1907 (pag. 144).*

Per « Leggi ed usi della guerra marittima » deve intendersi quel complesso di norme che regolano, nella guerra marittima, i rapporti reciproci tra belligeranti (1). I rapporti tra le forze sbarcate da navi da guerra belligeranti e le popolazioni delle località così occupate sono regolati dalle leggi ed usi della guerra terrestre.

Mentre per queste ultime esiste già un atto formale (IV Convenzione Aja 1907), per le leggi ed usi della guerra marittima manca tuttora una speciale convenzione, e vigono soltanto alcuni accordi internazionali su particolari questioni, e cioè:

a) Dichiarazione di Parigi 1856, per la parte relativa all'abolizione della corsa e ai blocchi marittimi;

b) VII Convenzione Aja 1907, sulla trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra;

c) VIII Convenzione Aja 1907 circa l'uso di torpedini automatiche di contatto;

d) IX Convenzione Aja 1907 sui bombardamenti da parte di forze navali;

e) Dichiarazione di Londra 1909, per la parte relativa al blocco marittimo (2).

Nella 2ª Conferenza della pace (Aja, 1907) si riconobbe però la convenienza di addivenire alla conclusione di un accordo formale anche per le leggi ed usi della guerra marittima; ma se ne rimandò lo studio alla ventura 3ª Conferenza della pace. Nello stesso tempo si stabilì che i principi della Convenzione relativa alle leggi ed usi della guerra terrestre dovessero essere applicati, per quanto possibile, anche alla guerra marittima, fino a tanto che non potesse essere conclusa una speciale convenzione a tale riguardo (4° voto compreso nell'Atto finale della 2ª Conferenza della pace; v. pag. 144).

(1) Le leggi ed usi della guerra terrestre regolano anche i rapporti tra i belligeranti e le popolazioni dei territori occupati.

(2) Le altre parti della Dichiarazione di Londra si riferiscono più specialmente ai rapporti tra belligeranti e neutrali.



## Leggi ed usi della guerra terrestre.

*II Convenzione Aja 1899 (pag. 128).*

*IV Convenzione Aja 1907 (pag. 148).*

Con l'espressione « Leggi ed usi della guerra terrestre » suole generalmente indicarsi quel complesso di norme che, secondo le consuetudini o per espresse convenzioni, regolano, nella guerra terrestre, i rapporti reciproci tra belligeranti ovvero tra i belligeranti e le popolazioni dei territori occupati.

Come può agevolmente riconoscersi, le « leggi ed usi della guerra terrestre » comprendono la parte più importante del diritto di guerra terrestre, e quasi si identificano con quest'ultimo se si considerano separatamente i rapporti tra belligeranti e neutrali, secondo il sistema adottato ormai anche nel diritto convenzionale.

Pertanto, quanto alle vicende storiche degli usi di guerra, possono servire a darne qualche sommaria nozione le stesse note accennate a pag. 16, circa le vicende del diritto di guerra, dai tempi più antichi fino al periodo della rinascenza.

Come fu allora detto, le prime leggi scritte sugli usi di guerra furono opera della dottrina, e furono dovute principalmente a tre scrittori:

PIERINO BELLI, italiano — *De re militari et de bello* (1563).

ALBERICO GENTILE, italiano — *De jure belli* (1588).

UGO GROZIO, olandese — *De jure belli ac pacis* (1625).

Il più antico atto di Governo, nel quale si trovano già tracce delle opere ora citate, sono gli « Articoli di guerra », promulgati il 15 luglio 1621 del re Gustavo Adolfo di Svezia (1).

Qualche altro tentativo analogo appare subito dopo la proclamazione delle dottrine di Jean-Jacques Rousseau (2), secondo le quali la guerra è una relazione tra Stato e Stato, e l'individuo singolo non armato ha perciò diritto all'immunità da ogni atto ostile contro la sua persona e le sue proprietà, a qualunque paese egli appartenga. Il Codice dei delitti e delle pene per le truppe, emanato il 21 brumaio dell'anno V dalla Francia rivoluzionaria, sancì tale principio, che poi fu accolto da quasi tutte le legislazioni speciali militari.

Un passo decisivo verso la codificazione delle leggi ed usi della guerra terrestre fu però fatto soltanto durante la guerra di secessione americana, per effetto delle « Istruzioni per gli eserciti in campagna degli Stati Uniti del Nord », dovute a Francesco Lieber, professore al Columbia College, appro-

---

(1) Prima di quell'epoca, si trova tuttavia qualche disposizione, circa il trattamento da usare verso le popolazioni dei territori sui quali si combatte, nelle leggi del Sacro romano impero germanico del 1442 e 1570; ma si tratta di regole date per le guerre interne e intese a non danneggiare le popolazioni di uno stesso impero.

(2) J. J. ROUSSEAU, *Contrat social* (1760).



### **Leggi ed usi della guerra terrestre.**

vate dal presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, e rese obbligatorie con ordinanza del Segretario per la guerra in data 24 aprile 1863. Tali istruzioni, abbastanza complete, erano state redatte per una guerra civile, e si ispiravano quindi al concetto di evitare ogni rigore inutile, e di risparmiare le persone e i loro beni, trattandosi di concittadini che si desiderava avere dalla propria parte e di ricchezze che si volevano conservare alla massa comune (1).

A malgrado delle critiche che ebbero per una tale origine particolare, le Istruzioni del 1863 esercitarono realmente una grande influenza sulla codificazione delle leggi ed usi della guerra terrestre, in quanto, dopo essere penetrate negli eserciti europei ispirando la maggior parte dei regolamenti sul servizio di guerra, servirono poi di base ai lavori che furono condotti, nel campo del diritto convenzionale internazionale, per addivenire alla redazione di un « Regolamento sulle leggi ed usi della guerra terrestre ».

Il primo tentativo su questa via fu fatto, nel 1874, da una Conferenza internazionale riunitasi a Bruxelles per invito del Governo russo, il quale intendeva stabilire, mediante un accordo generale fra tutte le Potenze, ciò che richiedevano, da un lato, le esigenze della guerra, e ciò che escludevano, dall'altro, gli interessi solidali dell'umanità. Ma il progetto di convenzione redatto dalla Conferenza del 1874 (2) non ebbe poi effetto, di fronte alle riserve, alle obiezioni e ai rifiuti categorici che vi furono opposti, prima della sua ratifica, dalle Potenze chiamate a dare la loro adesione. Nacque generalmente il sospetto che la riforma costituisse un mezzo per dare apparenza di diritto alle pretese degli Stati forti, in quanto sembrava che si volesse paralizzare la difesa patriottica degli Stati più deboli con l'imporre norme precise anche ai combattenti ignari delle regole di guerra, autorizzando così, in caso d'inservanza, le più severe rappresaglie.

Tuttavia, la codificazione delle leggi ed usi della guerra terrestre, dopo la difesa patriottica degli Stati più deboli con l'imporre norme precise anche istituto di diritto internazionale nella sessione di Oxford del 1880, tornò sul terreno del diritto convenzionale per opera della Russia, che la incluse nel programma tracciato per la 1ª Conferenza della pace. Si giunse così, nel 1899, alla prima convenzione conclusa tra più Stati, in materia di leggi di guerra.

La Convenzione del 1899 fu poi riveduta e completata nella 2ª Conferenza della pace, addivenendosi allora alla conclusione della « IV Convenzione dell'Aja 1907 » sulle leggi ed usi della guerra terrestre (3), che è quella oggidì in vigore.

La « IV Convenzione dell'Aja 1907 », come già quella del 1899, non portò alla conclusione di un atto scritto che avesse senz'altro forza esecutiva per le

(1) I. G. BLUNTSCHLI, *Le droit international codifié*. Tradotto da C. Lardy. — Per il testo delle Istruzioni del 1863, v. RENAULT, *Les deux Conférences de la Paix*, p. 195.

(2) Per il testo di tale progetto, v. RENAULT, *Les deux Conférences de la Paix*, pag. 215.

(3) V. pag. 148.



*Leggi ed usi della guerra terrestre.*

forze armate delle Potenze contraenti. Essa raccolse in un « Regolamento sulle leggi ed usi della guerra terrestre », annesso alla Convenzione, un insieme di regole, alle quali si debbono conformare le Potenze contraenti nelle loro istituzioni interne per le proprie forze armate di terra (\*).

Un altro carattere particolare della IV Convenzione dell'Aja 1907 è quello di aver introdotto, per la prima volta, nel diritto internazionale, una sanzione pecuniaria per l'inosservanza delle obbligazioni convenzionali (1). Inoltre si chiama responsabile la Parte belligerante per tutti gli atti commessi dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate, estendendo così al diritto delle genti un principio già ammesso nel diritto privato.

Il Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja 1907 disciplina i seguenti argomenti:

Sez. I — <i>Belligeranti</i> . . . .	}	Qualità dei belligeranti.
		Prigionieri di guerra.
Sez. II. — <i>Ostilità</i> . . . .	}	Mezzi di nuocere al nemico.
		Assedi — Bombardamenti.
		Spie — Parlamentari. Capitolazioni — Armistizio.
Sez. III. — <i>Autorità militare sul territorio nemico</i> . . .	}	Doveri verso le popolazioni dei territori occupati.
		Imposte — Contribuzioni.
		Requisizioni.
		Proprietà dello Stato nemico.

Quanto alle disposizioni particolari che regolano la materia per ciascuno di tali argomenti, si fa richiamo al testo dello stesso Regolamento (2), e alle relative note.

**Limitazione degli armamenti.**

*Deliberazione della I Conferenza della pace Aja 1899* (pag. 126).

*4° Voto della I Conferenza della pace Aja 1899* . . . (pag. 126).

*Deliberazione della II Conferenza della pace Aja 1907* (pag. 144).

*3° Voto della II Conferenza della pace Aja 1907* . . (pag. 144).

Lo scopo originario della prima Conferenza della pace (1899) era stato appunto quello di ridurre gli armamenti militari. Il nome, che si ispirava alla pace, restò tanto a quella riunione mondiale quanto all'altra successiva del 1907, ma in effetto le due Conferenze seguirono un cammino assai diverso e più che della pace si occuparono della guerra.

(\*) Per l'Italia, v. Regolamento per il servizio in guerra, approvato con R. D. 10 marzo 1912.

(1) V. art. 3 del testo della IV Convenzione Aja 1907, a pag. 149.

(2) V. pag. 152.



**Limitazione degli armamenti.**

L'invito alla convocazione della prima Conferenza fu rivolto dalla Russia alle altre Potenze con la famosa circolare Mouravieff del 12/24 aprile 1898, in cui era detto: « Il mantenimento della pace universale e una possibile riduzione degli armamenti eccessivi che pesano su tutte le nazioni, si presentano come l'ideale al quale dovrebbero tendere gli sforzi di tutti i Governi.... Porre un limite a tali armamenti incessanti, questo è il dovere su-  
« premo che si impone oggi a tutti gli Stati ».

Ma di fronte alle difficoltà che sollevò tale proposta, la Russia non ne fece lo scopo unico della progettata Conferenza, e aggiunse al programma della riunione altri argomenti che furono in seguito, per forza di eventi, assai più largamente sviluppati.

Nella discussione che si impegnò all'Aja nel 1899 tra i rappresentanti delle diverse Potenze, a riguardo della limitazione degli armamenti, apparvero sopra tutto due difficoltà insormontabili: 1<sup>a</sup> l'impossibilità di stabilire a priori l'eguaglianza, l'equivalenza o una giusta proporzione tra le diverse nazioni, rispetto ai loro mezzi di difesa e di offesa, tanto più che le forze di terra e di mare non sono i soli strumenti di guerra; 2<sup>a</sup> l'intervento costante di ciascuna nazione negli affari interni dell'altra, e specialmente delle grandi Potenze nella vita politica delle più piccole, quale sarebbe risultato da un accordo sopra un limite d'armamenti militari stabilito per ciascun paese, rischiando così di compromettere il diritto nel desiderio di limitare la forza.

La prima Conferenza della pace si chiuse quindi, a riguardo della questione degli armamenti, con una semplice deliberazione, con la quale si giudicava « desiderabile la limitazione delle spese militari che attualmente pesano sul  
« mondo, per l'accrescimento del benessere materiale e morale dell'umanità ».

Nella seconda Conferenza della pace (1907), la questione fu ripresentata dall'Inghilterra, che giunse a proporre di « comunicare annualmente alle Po-  
« tenze, a condizione di reciprocità, il programma di costruzioni navali e le  
« spese ch'esso avrebbe portato ». (Discorso di Sir Edward Fry nella 4<sup>a</sup> seduta plenaria, 17 agosto 1907).

Ma la proposta non incontrò l'effettiva adesione di alcuna Potenza, e la questione degli armamenti fu definitivamente messa da parte con un voto di conferma alla deliberazione del 1899, e con un voto speciale per il trattamento degli stranieri nei riguardi delle spese militari della nazione nella quale risiedono.

**Malati e feriti.** — Oltre la voce « Convenzioni sanitarie », vedi:

Per feriti presso belligeranti, art. 21 *Reg. leggi ed usi guerra terrestre* (pag. 157).

Per feriti presso neutrali, *Cap. II della V Convenz. Aja 1907* . (pag. 168).



## Mare territoriale.

*Definizione e terminologia.* — « Mare territoriale » è quello adiacente alla costa, sul quale lo Stato rivierasco può esercitare il proprio potere, dalla costa medesima, per la difesa del territorio, la protezione degli abitanti, e la salvaguardia dei propri interessi fiscali e commerciali (1).

« Acque territoriali » dovrebbero intendersi più propriamente quelle dei canali, laghi, mari interni, ecc., ossia quelle acque che appartengono allo Stato allo stesso titolo che una parte qualsiasi del territorio; però nella consuetudine le parole « acque territoriali » sono usate anche come corrispondenti al « mare territoriale ».

Per evitare tale confusione, il mare territoriale dovrebbe dirsi più precisamente « mare litorale », o « mare costiero, adiacente », mettendo in rilievo così il suo carattere speciale dal punto di vista topografico; ma, tranne che nella dottrina, tale più esatta terminologia non è usata frequentemente nella pratica.

*Il mare territoriale nella dottrina.* — Per molto tempo, e cioè fino al principio del 1700, la nozione del mare territoriale rimase assai confusa.

Alcuni autori, come Selden (2) e de Freitas (3), sostennero che tutto il mare, senza distinzione, può essere assoggettato al dominio di uno Stato sovrano col pieno esercizio di tutti i diritti che ne conseguono; altri autori, come Grozio (4) e Loccenio (5), affermarono che il dominio universale e supremo del mare non appartiene ad alcun uomo, ma a Dio, e che l'uso del mare deve essere lasciato libero a tutti i popoli per il commercio e la pesca. Entrambi però ammettevano che il principe rivierasco poteva esercitare la sua sovranità « ex terra » su una zona di mare adiacente alla costa, accordandovi il passaggio innocente a tutti gli stranieri.

La prima formula che si avvicinò al concetto del mare territoriale fu quella di Garcia de Saavedra (6): « mare est cujus est terra cui adjacet »; ma la nozione distinta tra il mare territoriale e il mare esterno fu fissata da Cornelio van Bynkershoek (7), nel 1702, con le espressioni « mare terrae proximum » e « mare externum ».

Secondo il concetto moderno, derivato da tali insegnamenti, uno Stato bagnato dal mare estende la sua sovranità anche sulla zona di mare prossima alla costa, allo scopo di provvedere alla propria conservazione e sicurezza nei riguardi militari, sanitari, fiscali, tutelandovi insieme l'ordine pubblico.

(1) Cfr. J. IMBART-LATOUR, *La mer territoriale au point de vue théorique et pratique*, 1889, p. 14.

(2) JOHN SELDEN, *Mare clausum*, 1635.

(3) SERAFINO DE FREITAS, *De justo imperio Lusitanorum asiatico adversus Grotii mare liberum*, 1625.

(4) H. GROTIUS, *Mare liberum*, 1609.

(5) J. LOCCENIUS, *De jure maritimo et navali*, 1651.

(6) J. GARCIA DE SAAVEDRA, *De Hispanorum nobilitate et exemptione*, 1587.

(7) C. VAN BYNKERSHOEK, *De dominio maris dissertatio*, 1702.



**Mare territoriale.**

Il mare territoriale costituisce pertanto un accessorio del territorio, e non può esistere diritto di sovranità sopra una zona di mare litorale se non esiste un diritto di sovranità sul territorio corrispondente.

In virtù della propria sovranità, spetta allo Stato sul mare territoriale, il diritto di legislazione, il diritto di giurisdizione, il diritto di riserbarvi la pesca e il cabotaggio per i propri cittadini, e la facoltà di impedirvi il transito o il soggiorno alle navi straniere che non osservino determinate condizioni prestabilite. Sopra tutto, lo Stato, rimasto neutrale in un conflitto armato fra le altre Potenze, può imporre che i belligeranti si astengano dal compiere atti ostili nelle proprie acque territoriali.

Di somma importanza riesce quindi la determinazione dei limiti del mare territoriale, ma su questo punto manca un accordo tanto nella dottrina e nella giurisprudenza, quanto nel diritto positivo.

Quanto alla dottrina e alla giurisprudenza, si accennano i criteri più conosciuti:

RENÉ J. VALIN. . . . .	<i>Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la marine; 1766.</i>	Distanza dalla costa nella quale la sonda cessa di toccare il fondo.
GÉRARD DE RAYNEVAL. . . . .	<i>Institutions du droit de la nature et des gens; 1803.</i>	Limite dell'orizzonte che si può vedere dal lido.
PAUL GODEY . . . . .	<i>Les limites de la mer territoriale (contemp).</i>	Distanza corrispondente alla portata media della vista umana, cioè circa 6 miglia dal lido.
UGO GROZIO . . . . .	<i>De jure belli ac pacis; 1625.</i>	Portata delle artiglierie.
C. VAN BYNKERSHOEK . . . . .	<i>De dominio maris dissertatio; 1702.</i>	Portata del cannone.

Ciascuno di tali sistemi presenta non lievi inconvenienti, che dipendono sopra tutto dall'incertezza del limite che si intende fissare, a seconda che mutino i mezzi di scandaglio (Valin), o la potenzialità visuale (De Rayneval, Godey), ovvero la portata delle armi da fuoco (Grozio, Bynkershoek).

Tuttavia quest'ultimo criterio — che si riassume nella massima del Bynkershoek: « *Terrae dominium finitur ubi finitur armorum vis* » — è stato accettato da moltissimi autori ed è tutt'ora riconosciuto da molti Stati, come quello che ha anche un fondamento logico nel fatto che il mare litorale deve giungere fin dove lo Stato può estendere di fatto dalla costa la sua sovranità, facendo sentire il suo potere per mezzo delle armi, cioè fino al limite di portata delle artiglierie (1).

E poichè tale portata corrispondeva un tempo a tre miglia marine, questo limite fu accolto per lungo tempo nella dottrina, nella giurisprudenza e

(1) C. VAN BYNKERSHOEK, op. cit., Cap. II.



*Mare territoriale.*

anche nel diritto positivo. Ma essendo poi assai cresciuta la potenzialità delle artiglierie, il limite di tre miglia non fu più egualmente riconosciuto tanto dalla scienza quanto dalla pratica, e si è ormai generalmente manifestata la tendenza a raddoppiare tale distanza.

L'Istituto di diritto internazionale, nella sessione di Parigi del 1894, propose di fissare appunto in sei miglia l'estensione del mare territoriale.

Quanto alla giurisprudenza dei tribunali interni dei singoli Stati e dei tribunali arbitrali, ricorre finora più frequentemente il limite delle acque territoriali a tre miglia marine dalla costa, misurate a bassa marea (Tribunale arbitrale di Parigi, 1892, nella controversia tra Stati Uniti e Inghilterra per la pesca delle foche nel mare di Behring. — Per la giurisprudenza italiana, v. sentenza 17 giugno 1874 Corte di Cassazione di Torino)

*Il mare territoriale nel diritto positivo.* — Per la determinazione dei limiti del mare territoriale non esiste un accordo generale accettato dalla grande maggioranza degli Stati; nè tale accordo sembra facilmente raggiungibile, considerato che il diritto di uno Stato sul mare territoriale è un diritto di sovranità, e che quindi esso può essere interamente disciplinato dallo Stato sovrano, con proprio atto interno, salvo il riconoscimento da parte degli altri Stati, per gli effetti internazionali, del limite di giurisdizione dichiarato.

Possono tuttavia esistere, come infatti esistono, convenzioni particolari fra due o più Stati per fissare i limiti delle acque territoriali ai soli effetti di speciali questioni locali, sopra tutto per regolare il diritto di pesca e il regime dei canali (Convenzione per la pesca nel Mare del Nord, in data 6 maggio 1882, tra Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Germania e Danimarca. — Trattato di Costantinopoli del 29 ottobre 1888, art. 4, sul Canale di Suez; v. pag. 121. — Convenzione anglo-americana del 18 novembre 1901, per il canale di Panama. — Convenzione di Washington del 7 luglio 1911 tra il Giappone, gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Russia, per la pesca delle foche nelle zone settentrionali dell'Oceano Pacifico).

Per quanto riguarda il diritto positivo derivante dagli atti interni dei singoli Stati, bisogna distinguere gli scopi per i quali viene fissato il limite del mare territoriale, se cioè si vuol riferire tale limite al diritto di giurisdizione in generale, o al diritto di pesca, ovvero all'applicazione delle misure doganali e di polizia marittima e sanitaria.

Nel seguente prospetto sono indicati i limiti adottati a questo proposito, dai principali Stati marittimi.



## Limiti del mare territoriale nel diritto positivo.

S T A T I	Diritto di giurisdizione in generale Diritti della neutralità	Diritti di pesca	Transito e soggiorno di navi straniere	Applicazione di leggi doganali e fiscali	N O T E
<b>Austria-Ungheria</b> . . . . .	—	1 miglio (1)	Tiro di cannone (2) (3 miglia, in base al decreto della 1. r. Camera aulica generale del 23 agosto 1846).	4 miglia (3)	(1) Protocollo di Gorizia 1884, confermato fino al trattato comm. Austria-Italia 1906, — Ordinanza 5 dic. 1884. (2) Sovrana risoluzione 20 maggio 1846. (3) Ordinanza 23 giug. 1881, sul manifesto delle navi (art. 2).
<b>Belgio</b> . . . . .	—	3 miglia (4)	—	—	(4) Convenzione per la pesca nel Mar del Nord, in data 6 maggio 1882, tra l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Germania e la Danimarca.
<b>Danimarca</b> . . . . .	4 miglia.	4 miglia (5)	—	—	(5) Per il Mar del Nord, 3 miglia secondo la Convenzione intern. 1882 (v. nota 4).
<b>Francia</b> . . . . .	6 miglia (6).	3 miglia (7)	In tempo di guerra: 6 miglia avanti alle piazze forti marittime e 3 miglia nel restante litorale (8).	2 miriametri (9)	(6) Decreto 18 ottobre 1912. (7) Legge 1° marzo 1888. (8) Decreto 26 maggio 1913. (9) Legge 27 marzo 1813.
<b>Germania</b> . . . . .	—	3 miglia (4)	—	—	(10) <i>Territorial waters jurisdiction Act</i> , 1878.
<b>Inghilterra</b> . . . . .	3 miglia (10).	3 migl. (11)	—	6 miglia (2 leghe) (12)	(11) Trattato con gli Stati Uniti 20 ottobre 1818; — e Convenzione con la Francia e altre Potenze europee per la pesca nel Mar del Nord, in data 6 maggio 1882. (12) <i>Hovering Acts</i> , 1736 e 1834.
<b>Italia</b> . . . . .	6 miglia (13).	3 Km. (14) 1 migl. (15)	10 miglia (16)	10 chilometri (17)	(13) R. decr. 6 agos. 1914, n. 798. (14) Regolamento 13 nov. 1882. (15) Protocollo di Gorizia 1884, e R. D. 30 nov. 1884, per le coste adriatiche. (16) Legge 16 giug. 1912, n. 612. (17) Legge doganale 26 gienn. 1856, n. 20, art. 24.



Mare territoriale.

STATI	Diritto di giurisdizione in generale Diritti della neutralità	Diritti di pesca	Transito e soggiorno di navi straniere	Applicazione di leggi doganali e fiscali	NOTE
<b>Norvegia</b> . . . . .	1 lega norvegese, cioè circa 4 miglia, a partire dall'isolotto non sommerso più lontano dalla costa (18).	1 lega norvegese (19)	—	4 miglia	(18) Decreto reale 18 giugno 1745, e ordinanza 10 novembre 1779. (19) Decreto 10 febbraio 1747.
<b>Olanda</b> . . . . .	—	3 migl. (4)	—	3 miglia (20)	(20) Legge sull'importazione in data 4 aprile 1870, e decreto Reale per la sua applicazione in data 26 marzo 1872.
<b>Portogallo</b> . . . . .	6 miglia.	—	—	—	(21) Legge 10 dicembre 1909.
<b>Russia</b> . . . . .	Portata del cannone; e per il Mar Bianco, 3 miglia al largo della linea Svintoi-Kannin Noss.	—	—	12 miglia (21)	
<b>Spagna</b> . . . . .	6 miglia (22) — 3 miglia (23).	6 miglia (24)	—	6 miglia (25)	(22) Ordinanza 17 dicem. 1760. (23) Decreto Reale 26 novembre 1914 agli effetti neutralità per la sola durata presente guerra. (v. Parte III). (24) Regolamento per l'applicazione della legge sp. 14 giugno 1900 sulla pesca. (25) Ordinanza 3 magg. 1830 e decr. Reale 20 giugno 1852.
<b>Stati Uniti d'America</b>	1 lega (26).	3 migl. (11)	—	4 leghe (27)	(26) Naval War Code, 1900. (27) Decreti 1797, 1799 e 1807.
<b>Svezia</b> . . . . .	Nella vicinanza di una fortezza la portata dei cannoni della fortezza; e per il resto della costa, 4 miglia dalle isole, isolotti e bassi-fondi più avanzati in mare, che non siano costantemente sommersi dalle acque (28).	4 miglia	—	4 miglia	(28) Principio riconfermato con recenti dichiarazioni del Governo svedese, e adottato per la prima volta nel Regolamento delle prede in data 8 luglio 1788.
<b>Turchia</b> . . . . .	6 miglia (29).	—	—	—	(29) Notificazione della Sublime Porta 1° ottobre 1914.

N. B. — I dati raccolti nella presente tabella sono stati tratti: — 1° dagli studi sul mare territoriale pubblicati da IMBERT-LAOUR publicati da IMBERT-LAOUR (1889), e da RAESTAD (1913); — 2° dalle pubblicazioni ufficiali delle diverse nazioni, seguite negli ultimi tempi timo; — 3° dalle « Instructions » francesi del 1912 per l'applicazione del diritto marittimo in tempo di guerra.

1 miglio marino = 1852 metri.  
1 lega marina = 3 miglia = 5576 metri.  
1 lega norvegese, detta *mil* = 4 miglia circa = 7420 me. ri.



**Materiale ferroviario.**

*Art. 19 V Convenzione Aja 1907 (pag. 170).*

**Materiale sanitario.** — v. « Convenzioni sanitarie ».

**Mine sottomarine.** — v. « Torpedini ».

**Morti in guerra.** — v. « Convenzioni sanitarie ».

**Navi da guerra belligeranti in acque neutrali.**

*XIII Convenzione Aja 1907 (pag. 217).*

**Navi mercantili.**

1. — Cattura delle navi mercantili, v. « Prede ».
2. — Trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra, v. *VII Convenzione Aja 1907 (pag. 174)*, e la voce « Trasformazione ecc. »
3. — Trattamento degli equipaggi delle navi mercantili catturate, v. *XI Convenzione Aja 1907 (pag. 194)*, e *Art. 245 Cod. ital. mar. merc. (pag. 282)*.
4. — Trattamento delle navi mercantili al principio delle ostilità, v. *VI Convenzione Aja 1907 (pag. 171)*, e la voce « Termine di favore ».
5. — Visita delle navi mercantili, v. « Visita ».

**Navi-ospedali e navi ospedaliere.**

*Convenzione dell'Aja 1904 (pag. 130).*

*X Convenzione Aja 1907 (pag. 185).*

Sotto la voce « Convenzioni sanitarie » sono raccolti alcuni cenni generali sullo svolgimento del diritto positivo internazionale a riguardo del trattamento dei malati e feriti nella guerra terrestre e marittima. Qualche dato ivi contenuto si riferisce anche alle navi-ospedali e ospedaliere.

Si avverte qui che, secondo il vigente diritto convenzionale (X Convenzione Aja 1907), deve farsi una distinzione fra le navi-ospedali e le navi ospedaliere, nei termini seguenti:

*Navi-ospedali* o più esattamente « navi-ospedali militari », sono le navi costruite o allestite dagli Stati specialmente ed unicamente allo scopo di portare soccorsi ai feriti, malati e naufraghi (art. 1, X Convenzione Aja 1907).

*Navi-ospedaliere* sono le navi equipaggiate, in tutto o in parte, a spese di privati o di Società di soccorso ufficialmente riconosciute.

Anche nella relazione presentata alla seconda Conferenza della pace sulla X Convenzione, è mantenuta una tale distinzione tra navi-ospedali e navi ospedaliere (*Actes et Documents Deu.v. Conf.*, Vol. I, pag. 70).



## Neutralità.

## DIRITTO CONVENZIONALE.

Guerra marittima:	<i>Dichiarazione di Parigi 1856, n. 2 e 3</i>	(pag. 109).
»	» <i>Regole di Washington 1871</i>	. . . (pag. 117).
Guerra terrestre:	<i>V Convenzione Aja 1907</i>	. . . (pag. 165).
Guerra marittima:	<i>XIII Convenzione Aja 1907</i>	. . . (pag. 217).

## DIRITTO INTERNO.

Guerra marittima:	<i>Art. 246-251 Codice per la marina mercantile</i>	(Parte III).
»	» <i>Art. 11 e 12 R. Decreto 24 maggio 1906, n. 243</i>	» »
»	» <i>R. Decreto 6 agosto 1914, n. 798</i>	. . . » »

*Definizione.* — « Neutralità » è la condizione dello Stato che resta interamente estraneo alla guerra esistente tra altri Stati.

*Terminologia.* — Il primo autore che distinse coloro che prendevano parte, diretta o indiretta, alla guerra, da coloro che ne rimanevano estranei, fu Ugo Grozio, precursore in questa, come in molte altre teorie sul diritto di guerra, della dottrina e della pratica moderna (1). Nella sua opera « *De iure belli ac pacis* » (1625) trattò in uno speciale capitolo « *de his qui in bello medii sunt* ». Ma, al contrario di quanto avvenne della teoria, non restò poi traccia nella terminologia del vocabolo « *medii* », benchè qualche autore riprendesse l'espressione « *in bello medii* » anche in tempi più recenti (2).

La parola « *neutralità* » cominciò a comparire nel secolo XVI (3), e si affermò specialmente per opera del Macchiavelli, del Guicciardini e del Varchi, che nei loro ben noti scritti toccarono la stessa questione, ispirandosi però a considerazioni sopra tutto politiche anzi che giuridiche. Qualche altro scrittore tentò poi altre denominazioni (4), ma senza risultato, di fronte all'uso, divenuto ormai generale, della parola « *neutralità* » e suoi derivati.

*Sviluppo storico.* — Allorchè, nei tempi più antichi, la società internazionale non era ancora interamente formata, non era nemmeno conosciuto, in diritto, il concetto della neutralità. I Romani consideravano i popoli coi quali venivano a contatto come « *nemici* » o come « *alleati* » (5); e dai primi tempi

(1) V. cenni a pag. 17.

(2) CRISTIANO DE WOLFF, *Jus gentium*, 1749.

(3) Lettere di neutralità di Francesco I di Francia al vescovo di Cambrai (1542).

(4) Va citato sopra tutto il BYNKERSHOEK, che nelle *Quaestiones juris publici*, trattò « *de belli statu inter non hostes* », chiamando così i neutrali. — Anche recentemente fu proposto all'Istituto di diritto internazionale un mutamento di terminologia, ma la proposta fu respinta (sessione 1904).

(5) Cfr. anche H. WHEATON, *Elements of international law*, 1866, vol. II, pag. 72.



**Neutralità**

della Chiesa fino all'epoca delle crociate l'umanità era divisa tra « fedeli » e « infedeli », continuamente in guerra tra loro.

Tuttavia, considerata come stato di fatto, ossia come l'astensione da ogni atto di violenza, la neutralità fu più o meno osservata anche in alcune tra le guerre più antiche. Come stato di diritto, invece, e specialmente per quanto riguarda il suo contenuto giuridico, essa ha origini relativamente recenti.

Per molto tempo, nell'ordine storico, i non-belligeranti restarono alla mercé di coloro che combattevano, senza poter allontanare da loro le conseguenze della guerra, e senza poter conservare le loro relazioni amichevoli con entrambi le parti in lotta. Carattere particolare della neutralità fu, allora, la passività (1); di modo che coloro che non volevano subire le imposizioni dei belligeranti e intendevano tutelare i propri diritti, erano costretti a prendere a loro volta le armi (2). -

In seguito, furono concluse, fin dal tempo di pace, alcune convenzioni che assicuravano l'immunità di un contraente allorchè l'altro contraente entrava in guerra con un terzo Stato.

Infine, a tali « contratti di neutralità » successe la dichiarazione unilaterale di neutralità, fatta da uno Stato al principio delle ostilità tra altre potenze, dichiarazione che fu accompagnata in generale da una affermazione precisa dei diritti e dei doveri che il neutrale si attribuiva.

Da questo punto cominciò a svilupparsi il concetto giuridico della neutralità, quale è conosciuto oggigiorno, attraverso un lento ma continuo e progressivo restringimento della sfera d'azione dei belligeranti, a tutto vantaggio dei neutrali.

*Concelto odierno.* — Secondo la dottrina odierna, solennemente affermata nel diritto convenzionale, per quanto non sempre osservata nell'ordine dei fatti, la neutralità è un diritto incontestabile e inalienabile di ogni Stato libero e indipendente che non intenda intervenire in una guerra scoppiata tra gli altri Stati, ma che voglia astenersi completamente tanto da ogni atto ostile contro l'uno o l'altro dei belligeranti, quanto da qualunque atto che possa recare vantaggio diretto o indiretto, ai fini della guerra, all'uno o all'altro dei combattenti (3).

(1) SIDNEY SCHOPFER, *Le principe juridique de la neutralité et son évolution dans l'histoire du droit de la guerre*, 1894.

(2) GIOVANNI BODIN, scrittore paragonato dai francesi a Macchiavelli, dichiarò dannosa la neutralità perchè « in materia di Stato bisogna essere il più forte o tra i più forti, e nella neutralità i già orti rischiano di perdere tale vantaggio, i deboli sono sopraffatti » (*De Reipublicae*, 1570).

(3) Cfr. RICCARDO KLEEN, *Lois et usages de la neutralité*, 1900. — FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 1891. — E. NYS, *Le droit international: les principes, les théories, les faits*, 1912. — F. DESPAGNET, *Cours de droit international public*, 1899.



*Neutralità.*

Lo stato di neutralità comporta l'osservanza di alcuni doveri e il riconoscimento di alcuni diritti, che nella scienza moderna sono più generalmente riassunti come segue:

*Doveri degli Stati neutrali.*

1° — Astensione da ogni atto che possa influire, in senso favorevole o sfavorevole, sulle operazioni militari di uno dei belligeranti;

2° — Opposizione ad ogni atto di guerra che uno o più d'uno tra i belligeranti intendano compiere sul territorio neutrale;

3° — Astensione dal concorrere con qualsiasi mezzo, materiale o politico, diretto o indiretto, all'azione di uno o più d'uno tra i belligeranti.

Nell'osservanza di tali obblighi si debbono però distinguere gli atti compiuti dallo Stato neutrale, o dai suoi agenti, da quelli compiuti dai cittadini neutrali. Dei primi, lo Stato neutrale risponde interamente, anche se l'atto dell'agente non è conforme alle leggi interne e non resta nei limiti della competenza (1). Invece, quanto agli atti dei cittadini neutrali (2), lo Stato al quale essi appartengono non può esserne chiamato responsabile, se non quando si tratti di operazioni che portano un concorso diretto alle ostilità e che lo Stato neutrale lascia compiere nel proprio territorio, mentre potrebbe impedirle, facendosi così complice (3). Tale è il caso, ad esempio, della costruzione, armamento ed equipaggiamento, nei cantieri privati di uno Stato neutrale, di navi da guerra destinate ad uno dei belligeranti (4).

Ma se gli atti dei cittadini neutrali hanno per oggetto intraprese con carattere prevalentemente commerciale, hanno per fine il lucro, e restano fuori della sorveglianza e della possibile ingerenza dello Stato neutrale, allora quest'ultimo non ha obbligo d'intervento, ma spetta al belligerante leso nei propri interessi di impedire tali atti a lui nocivi mediante sequestri e confische. Rientrano in questo caso il trasporto di contrabbando di guerra e la violazione di blocco.

(1) Altrimenti, se bastasse allegare che i funzionari non si sono conformati alla legislazione o alla competenza, lo Stato neutrale potrebbe trovar modo di sfuggire in molti casi ad ogni responsabilità. — V. anche, per questo, D. ANZILOTTI, *Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale*, 1902.

(2) KLEEN (op. cit.) ha affermato che « gli Stati e non gli individui sono direttamente le persone neutrali »; e però, più che « cittadini neutrali » dovrebbe dirsi « cittadini di Stato neutrale ». Per altro, all'art. 16 della V Convenzione dell'Aja 1907, è dichiarato che « sono considerati come neutrali i nazionali di uno Stato che non prende parte alla guerra »; e nello stesso capitolo come nel titolo della medesima Convenzione, i nazionali di uno Stato neutrale sono chiamati « persone neutrali ».

(3) DESPAGNET, opera citata, pag. 806.

(4) Cfr. art. 8 della XIII Convenzione Aja 1907 (pag. 219).



**Neutralità.**

Nella dottrina e nella pratica moderna si è affermata, a tale proposito, la nozione dell'« avventura » (1); il privato che tenta rompere la linea di blocco o trasportare contrabbando agisce a suo rischio e pericolo, e gli Stati belligeranti hanno facoltà di impadronirsi della nave e del carico e applicare la sanzione tradizionale della confisca, senza che lo Stato neutrale al quale il privato appartiene possa essere chiamato responsabile degli atti di assistenza ostile compiuti dal proprio cittadino.

*Diritti degli Stati neutrali.*

1° — Diritto di sovranità territoriale, che importa l'inviolabilità del territorio e delle acque neutrali da parte dei belligeranti;

2° — Diritto d'asilo (2), ossia il diritto dello Stato neutrale di ammettere sul proprio territorio i sudditi profughi e le truppe di uno dei belligeranti in-seguitate dal nemico, nonchè di ammettere nei propri porti ed acque territoriali, tanto le navi mercantili che, battendo la bandiera di uno Stato belligerante, vogliono sfuggire alla cattura, quanto le navi da guerra degli Stati belligeranti che si trovino in imminente pericolo;

3° — Diritto di commercio e navigazione.

Quanto al diritto di sovranità e al diritto d'asilo, sono evidenti le ragioni di sicurezza dello Stato neutrale e di umanità che li giustificano. Essi sono d'altronde abbastanza precisamente disciplinati nel vigente diritto convenzionale perchè sia necessario insistervi.

Un cenno particolare, invece, merita il diritto di commercio e navigazione riconosciuti ai neutrali, sia perchè esso fu per molto tempo l'unico campo in cui si aggirò la dottrina e la pratica della neutralità, sia perchè esso fu sempre causa dei più gravi contrasti tra belligeranti e neutrali, e non poté per questo essere mai compiutamente regolato.

*Commercio e navigazione dei neutrali nella guerra marittima.* — Quando nell'èvo medio cominciò ad affermarsi il concetto della neutralità, esso fece assai più rapido cammino tra le nazioni marittime che non tra gli Stati continentali. Lo sviluppo delle comunicazioni e delle intraprese commerciali esi-

(1) Nys, opera citata, vol. III, pag. 559.

(2) Alcuni autori, come il FIORE (opera citata) e l'HAUTEFEUILLE (*Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime*), distinguono il « diritto d'asilo » dal « diritto di rifugio », intendendo col primo il diritto concesso agli Stati, anche in tempo di pace, di ospitare le navi da guerra nei propri porti, mentre per « rifugio » intendono il permesso concesso, ad una nave da guerra belligerante, di rifugiarsi nelle acque neutrali in caso di pericolo imminente. È facile però riconoscere che il concedere asilo nei porti neutrali a navi da guerra belligeranti che non si trovassero in pericolo sarebbe un atto contrario allo stato di neutralità, e che quindi, non potendosi ammettere l'asilo in acque neutrali se non nel caso di fortuna di mare o d'armi, diviene inutile la distinzione nel diritto di guerra. Così specialmente il KLEEX, op. cit., vol. II, pag. 20.



*Neutralità.*

gevano infatti un'immediata protezione contro il male perenne che affliggeva allora l'umanità: la guerra. Così, dove erano più attivi i traffici, ossia nel bacino del Mediterraneo, là furono proclamate le prime regole protettrici per quei commercianti e quei navigatori che appartenevano a regni o repubbliche non in stato di guerra.

Il più antico documento in cui, pur non parlandosi ancora di « neutrali », si consacrano i diritti degli « amici », non belligeranti, è il « Consolato del mare », raccolta di regole applicate dai proviviri della corte marittima di Barcellona, di origine e data incerta, ma probabilmente del XIII secolo (1). Quelle regole sanzionarono, con grande chiarezza e precisione (2), il principio secondo il quale al belligerante spettava il diritto di impadronirsi della proprietà nemica, navi, carichi e noli, in qualunque circostanza, con l'obbligo però di rispettare, in ogni caso, la proprietà degli « amici », cioè dei neutrali.

Tale principio fu sostenuto ed applicato dall'Inghilterra, e combattuto dalla Francia — con regole anche più restrittive — durante le lotte di supremazia che si agitarono tra quelle due potenze sino alla fine del seco'o XVIII.

Le sopraffazioni, a danno dei neutrali, che derivarono da simili contrasti, divennero però così aspre che indussero gli Stati estranei alla lotta a stringere una « lega di neutralità armata », per far valere i diritti dei neutrali contro le pretese dei belligeranti.

Promotrice della prima lega di neutralità armata (1780) fu la Russia, attorno alla quale si strinsero presto la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, la Prussia, l'Austria, il Portogallo, e infine il regno delle Due Sicilie. Francia e Spagna erano allora in guerra contro la Gran Bretagna.

Con una dichiarazione dell'imperatrice Caterina II, in data 27 febbraio/9 marzo 1780, comunicata agli Stati belligeranti e neutrali, il Governo russo volle affermare quei principî che « sono consacrati nel diritto primitivo dei popoli, e che le potenze belligeranti non potrebbero non riconoscere senza violare le leggi della neutralità ». Secondo la dichiarazione, tali principî erano ridotti ai seguenti punti:

1° Le navi neutrali possono navigare liberamente da porto a porto e sulle coste delle nazioni in guerra;

2° Ciò che appartiene a sudditi di potenze in guerra è libero su navi neutrali, tranne le merci di contrabbando;

3° Per determinare gli oggetti di contrabbando si richiamano le disposizioni di un trattato in vigore tra la Russia e l'Inghilterra, notando che debbono ritenersi articoli di contrabbando quelli di natura tale da servire specialmente per usi di guerra;

(1) V. PARDESSUS, *Collection des lois maritimes*, Vol. I, cap. XIII.

(2) *Consolato del mare*, capo 231.



*Neutralità.*

4° Dicesi porto bloccato soltanto quello per il quale esiste un danno evidente d'entrarvi, a causa delle disposizioni prese dalla potenza che l'attacca, mediante navi da guerra ferme e sufficientemente prossime;

5° Tali principi serviranno di norma nelle procedure e nei giudizi sulla validità delle prede.

Gli Stati che aderirono alla lega emisero una dichiarazione corrispondente, e firmarono insieme una convenzione con la Russia, allo scopo di garantire con forze armate la protezione del commercio delle parti contraenti, in base alle regole proclamate dalla lega. La Francia, che nascostamente aveva consigliato la Russia ad agire risolutamente, mirando a danneggiare così la politica inglese, si affrettò ad accogliere la dichiarazione russa come « il più grande vantaggio che la guerra d'allora avesse potuto procurare all'Europa »; e l'Inghilterra, rimasta interamente isolata, facendo proteste d'amicizia, dovè dar ordini ai suoi incrociatori e corsari di procedere più cautamente nel loro compito.

Una seconda lega di neutralità fu costituita, pure per iniziativa della Russia, nel 1800, tra l'impero moscovita, la Svezia, la Danimarca e la Prussia. Anche questa lega era diretta contro l'Inghilterra, che trovandosi nuovamente in guerra con la Francia, pretendeva di sottomettere alla visita le navi mercantili neutrali naviganti sotto convoglio. Nei trattati di alleanza conclusi nel dicembre 1800 tra i quattro Stati del Nord furono enunciati « i principi generali del diritto dei neutrali », come segue:

1° e 2° — (identici a quelli fissati dalla prima lega);

3° — Un porto è considerato come bloccato quanto la sua entrata è evidentemente dannosa per effetto delle disposizioni prese da una delle potenze belligeranti, mediante navi da guerra situate in prossimità; in tal caso l'entrata nel porto non è permessa ai neutrali;

4° — Le navi neutrali non possono essere fermate che per giuste cause e in base a fatti evidenti; esse devono essere giudicate senza ritardo per le vie legali;

5° — La dichiarazione dell'ufficiale comandante la nave o le navi da guerra che accompagnano navi mercantili, secondo la quale il convoglio non ha a bordo alcuna merce di contrabbando, deve bastare a che non abbia luogo la visita. I comandanti delle navi da guerra riceveranno gli ordini più severi per impedire il traffico degli oggetti di contrabbando.

Questa volta l'Inghilterra rispose alla Russia con la guerra, che fu brevissima, a causa del cambiamento di indirizzo che avvenne nella politica russa dopo la morte dell'imperatore Paolo I nel frattempo avvenuta. Inghilterra e Russia conclusero, all'atto della pace, una convenzione marittima (Pietroburgo, 17 giugno 1801), con la quale l'Inghilterra si studiò di disperdere i principî accolti, in materia di neutralità, dalle due leghe del 1780 e 1800. Essa giunse infatti a far adottare nella convenzione due regole che sopra tutte le stavano a



*Neutralità.*

euore: con una, si affermava che la bandiera non copre la merce, cioè che la franchigia accordata alla nave neutrale non si estende alle proprietà nemiche che si trovino a bordo; con l'altra regola si consolidava il diritto di visita, per giuste cause e fatti evidenti, in ogni caso, cioè anche sotto convoglio.

Malgrado ciò, i principi proclamati dalle due leghe di neutralità, che avevano arditamente sollevato la questione dei diritti dei neutrali, non mancarono di portare risultati positivi entro breve spazio di tempo, giacchè quando, con la guerra di Crimea, Francia e Inghilterra si trovarono finalmente a fianco l'una dell'altra, l'Inghilterra rinunciò ad alcune sue regole tradizionali, e accolse in una sua dichiarazione del 28 marzo 1854, analoga ad altra francese del giorno successivo, i principi che furono poi solennemente consacrati nella Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856 (n. 2 e 3: la bandiera neutrale copre la merce nemica\*; la merce neutrale non può essere sequestrata su nave nemica).

Così, gli eventi storici avevano condotto, attraverso alterne vicende, alla determinazione dei diritti dei neutrali, e segnatamente del diritto di commercio e navigazione. Dopo la Dichiarazione di Parigi, intervennero invece avvenimenti che contribuirono alla determinazione dei doveri dei neutrali; più specialmente nella guerra marittima, per effetto del Trattato di Washington del 1871, tra l'Inghilterra e Stati Uniti, che condusse al riconoscimento di alcune regole, dette « Regole di Washington », in seguito quasi integralmente accolte nel diritto convenzionale.

*Diritto positivo.* — I diritti e doveri dei neutrali sono consacrati oggidì tanto nel diritto convenzionale, quanto nel nostro diritto interno.

Nel campo del diritto internazionale, oltre la Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856 (1) e le Regole di Washington dell'8 maggio 1871 (2), di cui si è fatto già cenno, vigono le due Convenzioni concluse all'Aja, nella seconda Conferenza della pace, una per i diritti e doveri delle potenze e delle persone neutrali nella guerra terrestre (V Convenzione Aja 1907) (3), l'altra per i diritti e doveri delle potenze neutrali nella guerra marittima (XIII Convenzione Aja 1907) (4).

Quanto al diritto interno, dispongono, in materia di neutralità, gli articoli 246-251 del nostro Codice per la marina mercantile (5), e gli articoli 11 e 12 del R. Decreto 24 maggio 1906, n. 243 (6), con norme che trovano però corrispondenza anche nel diritto convenzionale (7).

Un'altra importante disposizione interna, che si riferisce allo stato di neutralità, è quella sancita dal R. Decreto 6 agosto 1914, n. 798 (8), che fissa a sei miglia dalla costa il limite delle acque territoriali italiane agli effetti della neutralità.

(\*) Questo principio era già stato sostenuto nel secolo precedente da MARTINO HÜBNER (*De la saisie des bâtimens neutres*, 1759).

(1) V. pag. 109. — (2) V. pag. 117. — (3) V. pag. 165. — (4) V. pag. 217. — (5) V. pag. 253. — (6) V. Parte III, cap. XIV. — (7) V. richiami, circa le disposizioni corrispondenti, nelle note agli articoli del Codice marina mercantile e art. 11 e 12 R. Dec. 26 mag. 1906. — (8) V. Parte III, cap. XIII.



**Occupazione di territorio nemico.** — v. “ Leggi e usi della guerra terrestre „

**Ostilità.** — Apertura delle ostilità, v. ivi. — Ostilità nella guerra terrestre, v. “ Leggi e usi della guerra terrestre „.

### Passaggio di bandiera.

*Codice italiano per la marina mercantile, art. 42.*

*Dichiarazione di Londra 1909, art. 55 e 56 (pag. 260).*

Poichè le navi mercantili degli Stati belligeranti sono esposte alla preda da parte delle navi da guerra nemiche, ogni passaggio di proprietà di navi mercantili, che avvenga tra cittadini di Stati belligeranti e neutrali, con conseguente passaggio di bandiera, sottrae al belligerante avversario la possibilità di esercitare, sulle navi di mutata bandiera, il diritto di preda.

E però, se non esistessero norme idonee a regolare tali passaggi di proprietà e di bandiera durante lo stato di guerra, o anche poco prima dell'apertura delle ostilità, sarebbe facile, alle nazioni impegnate in una guerra, mettere in salvo una gran parte del proprio naviglio mercantile, mediante temporanee vendite di navi a cittadini neutrali.

Per ciò, tanto nel diritto interno dei singoli Stati, quanto nel diritto convenzionale, si trova regolata tale materia, con lo scopo costante di impedire le cessioni fittizie « in transitu » di navi mercantili tra cittadini belligeranti e neutrali, in vista dello stato di guerra o durante tale periodo, ammettendo solo, con speciali prove e garanzie, le vendite compiute « bona fide ».

La Francia, nei suoi antichi regolamenti, e nella costante giurisprudenza dei suoi tribunali delle prede, mantenne ferma, come principio assoluto, la nullità di tutti i passaggi di bandiera avvenuti durante lo stato di guerra (1).

L'Inghilterra e gli Stati Uniti hanno ammesso invece la prova a dimostrazione che la vendita ebbe luogo « bona fide », senza l'intenzione premeditata di sottrarre una proprietà nemica alla preda dell'avversario. In tal caso, si esigeva però l'adempimento delle seguenti condizioni (2): — 1°) la vendita doveva essere conclusa senza alcuna riserva a favore del venditore; 2°) il contratto d'acquisto, in forma autentica, doveva trovarsi a bordo al momento della visita; 3°) il trasferimento di proprietà doveva essere completo ed assoluto senza che la nave potesse rimanere sotto la gestione, direzione o controllo

(1) RIVIER, *Principes du droit des gens*, 1896, vol. II, pag. 415. — DUPUIS, *Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises*, 1899, n. 96-97. — OPPENHEIM, *War and Neutrality*, 1906, II, pag. 206. — ULLMANN, *Völkerrecht*, 1898, lib. VIII, n. VI.

(2) CALVO, *Le droit international*, 1896, § 2325. — BORDWELL, *The law of war between belligerents* 1908, pag. 217.



*Passaggio di bandiera.*

del venditore; 4°) l'acquirente non doveva continuare ad esercitare lo stesso traffico o la stessa navigazione, nei quali era impiegata la nave prima della vendita; 5°) la vendita non doveva essere avvenuta nel corso del viaggio della nave. Mancando l'uno o l'altra di tali garanzie, la nave veniva dichiarata di buona preda, benchè battesse bandiera neutrale.

Una soluzione consimile fu adottata dall'Istituto di diritto internazionale, nel progetto di regolamento sulle prede marittime, ove si stabilì, all'art. 26, che: « L'acte juridique constatant la vente d'un navire ennemi faite durant la guerre doit être enregistré conformément à la législation du pays dont il acquiert la nationalité, avant qu'il quitte le port de sortie. La nouvelle nationalité ne peut être acquise par une vente faite en cours de voyage ».

In Italia, infine, il Codice per la marina mercantile (art. 42) vieta, in massima, la concessione della nazionalità italiana ad una nave venduta, durante le ostilità, da un cittadino di Stato belligerante, ma ammette anche, come eccezione, che il Ministro della Marina possa accordare la nazionalizzazione, quando gli consti la verità della vendita.

Fra tanta divergenza di criteri, parve opportuno includere la questione del passaggio di bandiera, in tempo di guerra, tra quelle che doveva esaminare la Conferenza navale di Londra del 1909 per studiare le basi di un accordo internazionale in proposito.

I diversi punti di vista prospettati, in quell'occasione, dalle principali Potenze marittime concordarono tutti nel ritenere assolutamente illecito il passaggio di bandiera compiuto allo scopo di sottrarre la nave al pericolo che avrebbe corso qualora avesse conservata la propria nazionalità. E poichè parvero quasi insormontabili le difficoltà della prova su tale materia, si fece ricorso a presunzioni semplici ed a presunzioni assolute « juris et de jure », senza possibilità di prova contraria, nel classificare i casi di validità o di nullità dei passaggi di bandiera.

A tale scopo, si tenne conto, anzi tutto, del momento di conclusione della vendita rispetto all'apertura delle ostilità; si stabilì cioè, in massima, la validità del passaggio di bandiera operato prima dell'inizio dello stato di guerra, e la nullità di quello compiuto dopo tale avvenimento.

Però, tanto nel primo quanto nel secondo caso, le disposizioni espresse della Dichiarazione di Londra (art. 55 e 56) stabiliscono alcune presunzioni, con ammissione o no di prova contraria (v. note agli art. 55 e 56 della Dichiarazione di Londra, a pag. 260).

Nell'attuale conflitto internazionale, il passaggio sotto bandiera neutrale di navi mercantili belligeranti ha incontrato anche maggiori ostacoli di quelli che già non vi fossero opposti dalle restrittive disposizioni del diritto interno e del diritto convenzionale. Ciò, non per volontà dei Governi neutrali, che hanno evidentemente tutto l'interesse di aumentare il proprio naviglio mercantile, ma per le difficoltà sollevate dai belligeranti che posseggono il domi-



**Passaggio di bandiera.**

nio del mare, tanto riguardo alle proprie navi mercantili, quanto riguardo a quelle dei belligeranti avversari.

Infatti, per le proprie navi mercantili, l'Inghilterra e la Francia, bisognose di assai considerevoli trasporti marittimi, sia per scopi militari sia per i rifornimenti interni, hanno posto un divieto di esportazione (1) al quale è consentita una deroga, a giudizio dei rispettivi Governi, soltanto sotto determinate condizioni e garanzie; e quanto alle navi mercantili germaniche ed austriache, rifugiate nei propri porti o in quelli neutrali, gli stessi Governi di Inghilterra e di Francia hanno mostrato di voler così rigorosamente applicare le norme sancite dalla Dichiarazione di Londra, che alcune nazioni neutrali, come gli Stati Uniti d'America, hanno dovuto rinunciare a speciali progetti ed accordi per l'acquisto e la nazionalizzazione delle navi di bandiera germanica od austro-ungarica.

**Personale sanitario.** — v. "Convenzioni sanitarie .."

**Persone neutrali.** — v. "Neutralità .." nota (2) della pag. 61.

**Prede.**

## DIRITTO CONVENZIONALE.

- Esercizio del diritto di preda: *Dichiarazione di Parigi 1856* . (pag. 109).  
 „ „ „ „ *VI Convenzione Aja 1907* . . (pag. 171).  
 Corte internazionale delle prede: *XII Convenzione Aja 1907* . . (pag. 198).  
 Prede nelle acque neutrali: *XIII Convenzione Aja 1907* . (pag. 217).  
 Distruzione delle prede neutrali: *Dichiarazione di Londra 1909* . (pag. 258).

## DIRITTO INTERNO

- Art. 207-251 Codice per la marina mercantile* (Parte III).  
*Art. 11-12 R. Decreto 24 maggio 1906, n. 243* „ „

**Definizioni; terminologia.** — Prima di raccogliere, sotto la presente voce, alcuni cenni sul contenuto del diritto di preda, quale fu riconosciuto nel passato e quale è al presente, sembra opportuno stabilire anzi tutto un'esatta terminologia a riguardo di alcune parole che ricorrono più frequentemente nel trattare tale materia, e che non di rado sono usate senza che sia loro attribuito, in senso rigoroso, il valore che esse hanno.

(1) V. proclami inglesi del 10 novembre e 23 dicembre 1914, nella Parte III, cap. XI. — Disposizioni simili sono state prese in Francia con decreti 31 luglio e 21 dicembre 1914.



**Prede.**

In particolare, conviene che tale esame sia portato sulle parole « sequestro », « cattura », « confisca », « preda », che rappresentano gli atti esterni mediante i quali si esercita il diritto di preda.

*Sequestro* (francese: « saisie »; inglese: « seizure »). — Il « sequestro » di una nave mercantile neutrale, o del suo carico, è un provvedimento conservativo, preso da un belligerante, per assicurarsi la disponibilità della nave, o del carico, a titolo temporaneo, specialmente quando sorga qualche dubbio sulla vera natura o destinazione dell'una o dell'altro (1).

Il sequestro è quindi un atto che ha carattere provvisorio, e che può essere compiuto da un belligerante, a riguardo di una nave neutrale, anche quando non possa essere esercitato, sulla nave, il diritto di preda, ma debbasi solo giudicare sulla legittimità del carico che essa trasporta. Tale è il caso frequente di una nave neutrale, fermata e visitata da un belligerante, « sequestrata » per avere a bordo un carico sospetto, condotta in un porto del belligerante per sbarcarvi il carico ritenuto illecito — sul quale dovrà poi giudicare il tribunale delle prede — e quindi lasciata libera perchè non soggetta a

(1) Nelle « *Norme di diritto internazionale marittimo in tempo di guerra* », pubblicate in Italia nel 1908, si trova, nel §5 dell' Appendice, una definizione del « sequestro », con la quale, pur mantenendosi ad esso il carattere di provvedimento conservativo provvisorio in attesa del giudizio di validità della preda, si considera il sequestro come una formalità procedurale, conseguente ad ogni atto di « cattura » di nave nemica o neutrale, piuttosto che come un atto a sé ammesso dal diritto di guerra anche quando il belligerante non intenda o non possa catturare la nave. La parola « sequestro » è poi usata dallo stesso §5, e più ancora nei numeri 147 e 164 (nota) delle « Norme », in senso che appare diverso da quello indicato nella definizione del §5; anzi il « sequestro » quale è inteso al n. 147, troverebbe perfetta corrispondenza coi casi di « cattura » previsti nel n. 145 (alinea 7° e 8°) delle medesime « Norme ». — La definizione del « sequestro » delle navi mercantili in tempo di guerra fu data nella Conferenza di Londra del 1909, durante la quale (11ª seduta della Commissione), in seguito a discussione tra gli intervenuti, il presidente (Renault) fece « ressortir que le mot « saisie » est une expression proprement juridique et désigne le fait de la mainmise sur un navire opérée par un vaisseau de guerre belligérant; elle s'emploie même dans le cas où l'intention n'existe pas de « capturer » le navire même » *Proceedings of the international naval conference held in London Dec. 1908-Feb. 1909*, pag. 212). — Lo stesso concetto è stato accolto nelle « *Instructions sur l'application du droit international en cas de guerre* » della marina francese, in data 19 die. 1912, nelle quali si distingue costantemente il « sequestro » dalla « cattura », prescrivendosi due diversi procedimenti e verbali nell'uno e nell'altro caso, secondo le circostanze risultate dalla visita (n. 116; formule H e I).

In Francia è usata, benchè raramente, anche la parola « séquestre », per indicare l'atto col quale il Governo centrale o le autorità di un porto ritengono una nave e il suo carico, durante la guerra, per ragioni d'ordine militare, ovvero in attesa del giudizio del tribunale delle prede. Con « séquestre » si indica pertanto il provvedimento preso dalle autorità di terra e non dai comandanti navali (v. « Instructions » citate).

In Inghilterra si usa, frequentemente, la parola « detain », che può ritenersi corrispondente al « séquestre » francese, e che vuol esprimere la condizione della nave neutrale ritenuta in un porto del belligerante, in seguito ad ordine dell'autorità locale, fino a tanto che non sono compiuti gli accertamenti relativi al carico e passeggeri, dopo i quali la nave, se non dovrà rispondere di atti di assistenza ostile, trasporto di contrabbando, ecc., potrà liberamente ripartire. Si tratta, in sostanza, di un provvedimento che ha lo stesso effetto del sequestro, ma che non richiede quelle formalità procedurali (processo verbale, inventario, consegna delle carte di bordo, ecc.) che accompagnano il sequestro.



**Prede.**

confisca (come avviene, ad esempio, se la merce di contrabbando non è in proporzione sufficiente rispetto all'intero carico \*).

In conseguenza, il sequestro di una nave mercantile può esistere senza cattura ed è proprio delle navi neutrali, essendo le navi nemiche sempre soggette a cattura e confisca per il solo fatto della loro nazionalità (\*\*).

*Cattura* (francese, inglese: « capture »). — La cattura di una nave nemica o neutrale è l'atto con quale un comandante navale belligerante prende possesso della nave nemica o neutrale per ottenerne l'ulteriore definitiva confisca.

In seguito alla cattura, l'autorità del capitano della nave mercantile è sostituita da quella del comandante navale catturante; la nave e il carico restano a disposizione dello Stato che esercita il diritto di preda, cessando ogni controllo da parte dell'armatore o di qualunque altro interessato nella nave catturata o nel carico.

Come conseguenza di tale trasmissione di poteri, sulla nave catturata viene sostituita la bandiera nemica o neutrale con la bandiera e fiamma da guerra del belligerante che opera la cattura, mentre nel caso di sequestro la nave neutrale sequestrata conserva la propria bandiera, al piceo, e può alzare, se lo si ritiene opportuno, la sua bandiera del belligerante in testa d'albero (1).

L'atto di cattura, data la sua gravità, non deve essere esercitato che nei casi nei quali si abbia ragionevole certezza di ottenere l'ulteriore confisca della nave, sia perchè fu chiaramente stabilita la nazionalità nemica di questa, sia perchè, pur trattandosi di nave neutrale, furono sufficientemente riconosciute circostanze tali per le quali, secondo il diritto vigente, la nave debba essere confiscata.

Il giudizio definitivo sulla validità della cattura e la conseguente dichiarazione di confisca della nave catturata sono pronunciati dal competente tribunale delle prede del belligerante.

E da notare che una nave mercantile neutrale può essere « catturata » o « sequestrata », secondo la natura delle colpe di cui è imputata; mentre il carico della stessa nave è sempre « sequestrato », in attesa che il tribunale delle prede ne pronuncii la confisca.

*Confisca* (francese, inglese: « confiscation »). — La confisca di una nave nemica o neutrale, ovvero del loro carico, è l'attribuzione definitiva della proprietà della nave o del carico a profitto dello Stato che operò la cattura della nave, o il sequestro del carico.

(\*) V. art. 40 della Dichiarazione di Londra 1909, a pag. 252.

(\*\*) Salvo speciali convenzioni, leggi interne, dichiarazioni di reciproca rinuncia al diritto di preda esistenti tra i belligeranti (V. art. 211 Codice marina mercantile; pag. 277).

(1) V. num. 127 delle « Instructions » francesi 1912, e num. 192 delle « Norme » italiane 1908.



*Prede.*

Presto però, presso la maggior parte delle nazioni, l'autorità centrale dello Stato si assunse il compito di mantenere l'ordine ed esercitare la polizia dei mari, sia combattendo i pirati, sia sorvegliando i corsari. — Già alla metà del XII secolo, presso il Regno di Sicilia esisteva l'ufficio di grande ammiraglio, « ammiratus regni », che era uno dei primi ufficiali della corona, e non soltanto comandava le forze navali, ma concedeva autorizzazioni all'armamento in corsa, sorvegliava le operazioni di tali concessionari, riceveva i ricorsi dei sudditi o degli « amici » che ne erano rimasti danneggiati, e giudicava sul loro merito, comminando pene e confische contro i colpevoli (1). — Nel 1288, un'ordinanza di re Alfonso II d'Aragona imponeva ai corsari di condurre ogni preda al porto d'armamento della nave corsara, ove il tribunale locale doveva giudicare sulla validità della cattura, e, in caso di non riconosciuta legittimità, ordinarne la restituzione ai proprietari. — Nella stessa epoca comparvero i regolamenti delle città marittime italiane, che davano norme per la sorveglianza sui corsari, e stabilivano le pene cui andavano incontro i trasgressori (2).

Tuttavia le prime notizie di una vera e propria istituzione giudiziaria speciale, in materia di prede, si trovano, con qualche certezza, soltanto tra il 1340 e il 1357, e si riferiscono alla « Alta corte di Ammiragliato » dell'Inghilterra. Altre Corti vennero costituite nella Scozia e in Irlanda nel secolo successivo. — In Francia, l'ammiraglio e il tribunale d'ammiragliato sorsero nel 1373, con un'ordinanza di Carlo VI, e nelle provincie belghe soltanto nel 1487 (3).

Particolare interesse presenta la Corte d'ammiragliato inglese per la sua costituzione, che, fin dai primi tempi, fu fondata con criteri esclusivamente giuridici, chiamando a farne parte, come giudici, chiari avvocati e illustri giuriconsulti, versati specialmente nel diritto romano, e come consulenti non solo dottori e professori inglesi, ma anche italiani, spagnoli e olandesi. — Nelle colonie erano costituite « Corti di vice-ammiragliato », contro i giudizi delle quali si poteva interporre appello alla Corte d'ammiragliato di Londra. Gli appelli sui giudizi di prima istanza resi da quest'ultima erano invece presentati al Consiglio del Re, come avviene tuttora.

*Cenni sulla dottrina.* — Le giurisdizioni nazionali delle prede ebbero così vita attiva, attraverso le continue guerre che travagliarono l'Europa, fino

(1) LEONE CADIER, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou*, pag. 173.

(2) V. nota (\*) a pag. 45.

(3) NYS, *Droit international*, vol. III, pag. 712. — Il primo atto sulla procedura del tribunale d'ammiragliato francese fu contenuto in un'ordinanza di Carlo VI del 7 dicembre 1400 (DIENA, *Diritto internazionale*, 1914, pag. 622).



**Prede.**

a quando il movimento di reazione degli Stati neutrali contro quelli belligeranti, e specialmente contro l'Inghilterra (movimento caratteristico del secolo XVIII), non involse anche i tribunali delle prede, che, secondo i principii sul diritto di preda allora già formati, giudicavano non soltanto rispetto alla proprietà nemica, ma anche rispetto alla proprietà neutrale.

Ederico II di Prussia levò la prima protesta contro le corti delle prede britanniche, negando loro il diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini e sulle navi di uno Stato neutrale, e chiedendo il rilascio delle navi prussiane catturate dai corsari inglesi nella guerra marittima tra Francia e Inghilterra, terminata nel 1748 (1).

Nel 1759 fu poi pubblicata un'opera di Martino Hübner (tedesco d'origine e danese d'elezione), rimasta celebre nella storia del diritto di preda: « De la saisie des bâtimens neutres ou du droit qu'ont les nations belligérantes d'arrêter les navires des peuples amis ». Egli oppose, ai diritti dei belligeranti, i diritti dei neutrali, invocando il principio della libertà dei mari e sostenendo che i tribunali delle prede dei belligeranti non possono giudicare sulla proprietà neutrale, perchè nessuno può essere giudice nella sua stessa causa. Egli proponeva in conseguenza l'istituzione, presso ciascun belligerante, di tribunali misti composti di delegati tanto del sovrano belligerante quanto dei sovrani neutrali.

Galiani, De Martens, De Bulmerincq (2) sostennero successivamente le idee dell'Hübner, combattuti però da altri autori, come il Lampredi, il Massé, l'Hautefeuille (3), i quali considerarono il giudizio sulle prede come un giudizio sulla legittimità degli atti commessi dai delegati dello Stato belligerante, in esecuzione degli ordini ricevuti dal proprio Governo, e quindi come un giudizio che non può essere sottratto alla competenza dello Stato belligerante, disposto ad ammetterlo, senza venir meno ai diritti di sovranità dello Stato medesimo.

Attraverso gli opposti dettati della dottrina, nel fatto però le questioni relative alla confisca della proprietà marittima, sia nemica sia neutrale, sono tuttora giudicate dai tribunali nazionali del belligerante, ordinati secondo la legge interna di ciascun paese. Ora è certo che, considerando tale fatto da un punto di vista teorico, deve riconoscersi come un'anomalia la competenza di una giurisdizione nazionale a giudicare, secondo i principii adottati dal proprio Governo, una questione di diritto internazionale che può interessare non sol-

(1) La protesta fu contenuta in una nota redatta da una commissione presieduta da Samuele ed Coccozzi, gran cancelliere del Regno di Prussia e chiaro giurista (1752).

(2) F. GALIANI, *Dei doveri de' principii neutrali verso i principii guerreggianti, e di questi verso i neutrali*, 1780. — FR. DE MARTENS, *Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises*, 1795. — A. DE BULMERINCQ, *Le droit des prises maritimes*; rapporto all'Istituto di diritto internazionale, 1879.

(3) G. M. LAMPREDI, *Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra*, 1788. — G. MASSÉ, *Droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens*, 1844. — L. B. HAUTEFEUILLE, *Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime*, 1848.



*Prede.*

tanto i cittadini nemici, ma spesso anche quelli neutrali (1). Si attribuisce così allo Stato belligerante tanto il potere di dettar legge a tutto il mondo quanto la facoltà di applicarla, legittimando le sanzioni che ne derivano mediante il giudizio di propri organi nazionali. (2)

Tuttavia, la scomparsa di simile anomalia presenta tali difficoltà, nel campo pratico, che gli sforzi finora compiuti per attenuarne almeno gli effetti non hanno raggiunto alcun risultato positivo. Anzi tutto, manca tuttora un accordo formale fra tutti gli Stati civili circa i principi che debbono regolare l'esercizio del diritto di preda nella guerra marittima, tanto rispetto alla proprietà nemica quanto rispetto alla proprietà neutrale. Quando tale accordo fosse intervenuto, allora diverrebbe logicamente necessaria, e potrebbe dirsi veramente vitale, l'istituzione di un tribunale internazionale che, applicando la legge internazionale accettata, giudicasse in materia di prede.

Ad ogni modo, qualche considerevole passo è stato già condotto su questa via, per quanto in senso inverso; e cioè, prima coll'istituzione di una « Corte internazionale delle prede » (3), e poi con una « Dichiarazione sui principi di diritto della guerra marittima » (4).

Ma tanto l'uno quanto l'altro atto, benchè sottoscritti dalle maggiori Potenze marittime, mancano tuttora di ratifiche, e non hanno quindi alcuna efficacia esecutiva.

*Giurisdizione internazionale.* — La ragione di tale ritrosia sta, naturalmente, più nella considerazione degli incerti effetti che potrebbe portare per ciascun paese l'accoglimento dei principi di diritto marittimo dichiarati a Londra, che non nel merito della istituzione di un tribunale internazionale al quale dovrebbe essere affidata l'applicazione di tali principi. Così l'Inghilterra non

(1) Un'altra anomalia che presenta la giurisdizione delle prede nella guerra marittima, rispetto a tutte le altre giurisdizioni, deriva dal fatto che nei giudizi sulle prede vi è sempre presunzione di colpa ed è lasciata agli interessati la dimostrazione della propria innocenza, mentre nelle altre giurisdizioni vi è sempre presunzione di innocenza del giudicando fino a che non ne è dimostrata la colpa da chi lo conviene in giudizio. — Cfr. anche R. KLEEN, *Lois et usages de la neutralité d'après le droit international*, vol. II, pag. 642.

(2) Qualche autore sostiene che i tribunali nazionali delle prede debbono giudicare in base ai principi e alle norme del diritto internazionale, anche quando queste risultano contrarie a quelle del diritto interno. Ma è ovvio riconoscere che un collegio rivestito di funzioni giudiziarie da uno Stato non può negare efficacia al sistema legislativo dello Stato medesimo; e nella pratica si è di fatti costantemente verificata l'applicazione della « lex fori », anche se contraria alle regole di diritto internazionale generalmente accettate.

Le corti delle prede britanniche, che vollero sempre considerarsi quasi come organi internazionali, seguendo l'esempio e la parola del loro più chiaro giudice, Sir William Scott, poi Lord Stowell, non mancarono d'altra parte di rispettare scrupolosamente le ordinanze del loro Sovrano, ammettendo a priori ch'esse fossero conformi al diritto internazionale.

(3) XII Convenzione dell'Aja 1907; v. pag. 198.

(4) Dichiarazione di Londra 1909; v. pag. 233.



**Prede.**

firmò nel 1907 la XII Convenzione dell'Aja (che regola la costituzione della « Corte internazionale delle prede ») non perchè essa fosse contraria a tale giurisdizione, che anzi era stata proposta da lei stessa, ma perchè l'art. 7 della Convenzione lasciava alla Corte internazionale il potere di applicare le « regole di diritto internazionale, o in mancanza i principî generali della giustizia e dell'equità », determinando un'incertezza di giurisprudenza che avrebbe potuto portare gravi danni agli interessi inglesi.

Fu quindi la stessa Inghilterra che promosse poi la convocazione della Conferenza navale di Londra del 1908-1909, per la proclamazione dei principî di diritto da osservarsi nella guerra marittima, intendendo accettare la XII Convenzione dell'Aja 1907 dopo che fossero state stabilite le regole in base alle quali la Corte internazionale avrebbe dovuto giudicare. Ma se a Londra l'accordo fu a stento e non interamente raggiunto dai Governi, la Dichiarazione che risultò dai lavori della Conferenza non fu poi accolta favorevolmente dalla opinione pubblica delle nazioni più interessate, e specialmente dell'Inghilterra, così che tanto la Dichiarazione quanto la XII Convenzione rimasero e sono tuttora prive d'ogni vigore.

Non di meno, le regole stabilite dall'una e dall'altra sono state accolte da qualche Potenza, caso per caso, in alcuni eventi sopravvenuti dopo il 1909, senza pregiudizio di ogni determinazione successiva sull'adesione ai due atti concordati. Per questo, non è inopportuno un cenno sul sistema giurisdizionale che risulta dall'istituzione della Corte internazionale delle prede.

Secondo la XII Convenzione dell'Aja 1907, ogni belligerante conserva la facoltà di far giudicare le prede fatte dalle sue navi avanti ai propri tribunali speciali, tanto in un primo grado quanto in un secondo grado di giurisdizione, e secondo un ordinamento e una procedura interamente nazionali (1).

Contro le decisioni dei tribunali nazionali delle prede può essere interposto ricorso avanti la Corte internazionale delle prede soltanto nei seguenti casi (2):

- a) quando si tratti di proprietà neutrali;
- b) quando si tratti di merci nemiche caricate su navi neutrali, ovvero di navi nemiche predate in acque neutrali con successivo reclamo diplomatico da parte della Potenza neutrale interessata;
- c) quando si tratti di proprietà nemiche predate con violazione di una disposizione convenzionale in vigore tra gli Stati belligeranti ovvero con violazione di una disposizione legalmente emanata dal medesimo Stato che esercitò la preda.

Quindi la preda di navi nemiche, e di merci nemiche su esse imbarcate, operata in alto mare, ovvero in acque neutrali senza reclamo diplomatico della

(1) Art. 2 e 6 della XII Convenzione Aja 1907.

(2) Art. 3 della XII Convenzione Aja 1907.



*Prede.*

Potenza neutrale, non può dar luogo a reclamo avanti alla Corte internazionale delle prede, dopo che la preda medesima sia stata dichiarata valida dal tribunale nazionale del belligerante che la compì.

Sempre che, nei casi ora accennati, sia ammesso il ricorso avanti la Corte internazionale delle prede, esso può essere presentato soltanto (1):

a) da una Potenza neutrale, per rivendicare proprietà sue o dei suoi cittadini, ovvero per ottenere la liberazione di una nave nemica catturata nelle proprie acque territoriali;

b) da un privato neutrale per rivendicare la sua proprietà, sempre quando lo Stato al quale egli appartiene non glielo proibisca, o non agisca esso stesso in nome e vece di lui;

c) da un privato nemico per le merci di sue proprietà caricate su navi neutrali, ovvero per la cattura di proprie navi o merci avvenuta con violazione di una disposizione convenzionale in vigore fra gli Stati belligeranti o di una disposizione emanata dallo stesso belligerante che esercitò la preda.

Per l'ordinamento della Corte internazionale delle prede, e la procedura da seguirsi avanti ad essa, dispongono particolarmente il titolo II e III della XII Convenzione dell'Aja 1907 (2).

Se non che le deliberazioni prese nella II Conferenza della pace (1907), circa l'istituzione di una Corte internazionale delle prede, non poterono poi essere ratificate dagli Stati intervenuti a quella riunione, non solo per la incertezza dei principi in base ai quali la Corte stessa avrebbe dovuto giudicare (art. 7 della XII Convenzione 1907), ma anche a causa di serie difficoltà di ordine costituzionale che per alcune Potenze si opponevano al riconoscimento di una giurisdizione internazionale giudicante in appello contro la sentenza di una giurisdizione nazionale.

Tali difficoltà, sollevate specialmente dal Governo degli Stati Uniti (3), furono oggetto di uno speciale voto emesso dalla Conferenza navale di Londra del 1908-1909, col quale si propose di sostituire, al ricorso contro il giudizio del tribunale nazionale, un'azione diretta per indennità avanti alla Corte internazionale.

Il voto della Conferenza di Londra fu poi tradotto in un protocollo addizionale alla XII Convenzione, firmato egualmente all'Aja il 19 settembre 1910 (4), secondo il quale le Potenze che accettano tale Convenzione « hanno la facoltà di dichiarare nell'atto di ratifica o d'adesione che, nei giudizi sulle prede di competenza dei loro tribunali nazionali, il ricorso avanti la Corte

(1) Art. 4 della XII Convenzione Aja 1907.

(2) V. pag. 202 e seguenti.

(3) F. REUBEN WHITE, *Constitutionality of the proposed prize court considered from the standpoint of United States*, 1908 (*American Journal of international law*).

(4) V. pag. 272.



**Prede.**

« internazionale delle prede non potrà essere promosso contro esse che sotto « forma di un'azione per indennità in ragione del danno cagionato dalla cattura ». In tal caso, la Corte internazionale delle prede non potrà « pronunciare la validità o la nullità della cattura, e neppure infirmare o confermare « la decisione dei Tribunali nazionali », ma fisserà semplicemente l'ammontare dei danni e interessi da risarcirsi ai ricorrenti (1).

*Ordinamenti nazionali vigenti.* — L'ordinamento dei tribunali nazionali delle prede varia, come si è accennato, assai notevolmente fra uno Stato e l'altro. Vi sono a questo riguardo tre tipi di ordinamenti: — 1) ordinamento interamente giudiziario; — 2) ordinamento interamente amministrativo; — 3) ordinamento amministrativo nel primo grado di giurisdizione, giudiziario nel secondo (2).

L'Inghilterra, gli Stati Uniti e l'Olanda hanno ordinamenti interamente giudiziari. — La Francia, la Spagna, la Prussia, l'Austria, la Danimarca, la Russia, il Giappone, la Grecia, hanno ordinamenti prevalentemente amministrativi. — Nella Svezia e Norvegia esiste una giurisdizione amministrativa nel primo grado, e giudiziaria nel secondo.

In Italia il giudizio di primo grado è dato da una Commissione amministrativa, della quale però fanno parte anche magistrati dell'ordine giudiziario. Le sentenze pronunciate da tale Commissione delle prede non sono soggette ad appello, opposizione o revocazione, ma è ammesso soltanto il rimedio della Cassazione quando le sentenze della Commissione sono infette da incompetenza o eccesso di potere (3).

(1) V. anche Dupuis, *Le droit de la guerre maritime*, 1911, pag. 422.

(2) Cfr. DIEKA, *I tribunali delle prede belliche e il loro avvenire*, 1896.

(3) V. Regi Decreti 13 ottobre 1911, n. 1164, e 18 gennaio 1912, n. 68 (Lista navale, fasc. XIII-363) nonché sentenza Corte Cassazione Roma 9 ottobre 1913 (Foro Ital., 1913, I-1447).



## Ordinamento dei tribunali nazionali delle prede.

STATI	Giurisdizione di primo grado	Luogo di residenza della giurisdiz. di 1° grado	Giurisdizione di secondo grado	Luogo di residenza della giurisdiz. di 2° grado	Disposizioni che ne regolano l'ordinamento
<b>Inghilterra</b>	Corte delle prede della Gran Bretagna e Irlanda (1).	Londra	Divisione giudiziaria del Consiglio privato della Corona.	Londra	1. <i>The Naval Prize Act</i> , 1864. 2. <i>The Prize Courts Act</i> , 1884. 3. <i>The Prize Court Rules</i> , 1914; approvate con Order in Council del 5 agosto 1914, e successivamente modificate con Orders in Council del 30 settembre 1914, 28 novembre 1914, e 3 febbraio 1915.
<b>Francia</b>	Corti delle prede nei domini d'oltremare (2). Consiglio delle prede (1) (3).	Parigi	Consiglio di Stato.	Parigi	1. Arrêté consulaire 6. germinal an VIII. 2. Decreto 15 luglio 1854. 3. Decreto 9 maggio 1859. 4. Decreto 28 novembre 1861. <i>Règlement de prises maritimes</i> 27 mars 1865.
<b>Russia</b>	Corte delle prede.	Pietrogrado	Alta Corte delle prede.	Pietrogrado	
<b>Giappone</b>	Consiglio delle prede.	Sasebo	Consiglio superiore delle prede.	Tokyo	Ordinanza imperiale 20 agosto 1884, modificata con ordinanze 1° marzo 1904, 1° febbraio 1905, 1° luglio 1905 e 11 settem. 1914 (4)
<b>Germania</b>	Tribunale delle prede (5). Tribunale delle prede (5).	Amburgo Kiel	Tribunale superiore delle prede (6).	Berlino	<i>Prisenrichtersordnung</i> , in data 15 aprile 1911, entrato in vigore con decreto imperiale in data 3 agosto 1914 (6).
<b>Austria-Ung.</b>	Tribunale prede 1° istanza.	Polza	Tribunale superiore delle prede	Vienna	<i>Prisenordnung</i> , in data 30 settembre 1909 (traccoglie le disposizioni che debbono essere applicate (alle giurisdizioni delle prede).
<b>Stati Uniti</b>	Corte distrettuale.	ogni distretto	2° grado: Corte Federale. 3° grado: Suprema Corte Federale.	ogni Stato Washington	<i>Prisenrichtersordnung</i> , in data 28 nov. 1914. Atto 26 giugno 1812, sezione 6°.
<b>Spagna</b>	Ministro Marina.	Madrid	Consiglio supremo guerra e marina (11 membri)	Madrid	Ordinanza 1° luglio 1779.
<b>Olanda</b>	Alta Corte (7 membri).	Aja	Alta Corte (11 membri)	Aja	Leggi 13 dicembre 1818 e 1° ottobre 1838.
<b>Belgio</b>	Tribunale belga di prima istanza.	Anversa (6)			

(1) V. circolare 17 settembre 1914, n. 3024-A (Parte III, cap. VII.) — (2) V. elenco delle Corti istituite nelle Colonie durante la presente guerra, nella Parte III, cap. VII. — (3) V. circolare 15 dicembre 1914, n. 12562-A, (Parte III, cap. VII.) (4) Nel presente conflitto, i Consigli giapponesi sono stati costituiti con ordinanza 28 agosto 1914, n. 171. — (5) Secondo il § 3 del *Prisenrichtersordnung* del 15 aprile 1911 (v. *Reichs-Gesetzblatt*, 1914, n. 51), l'*Oberprisenricht*, ossia il Tribunale superiore delle prede è sempre stabilito a Berlino, mentre i *Prisenengerichte*, cioè i Tribunali delle prede, sono stabiliti in sedi fissate, al principio di ogni guerra, con un decreto imperiale che investe la giurisdizione delle prede: uno ad Amburgo con giurisdizione sulla costa del Mar del Nord, uno a Kiel con giurisdizione sulla costa del Baltico. Deve aggiungersi che, oltre i « *Prisenengerichte* », esistono i *Prisenbenten*, uffici delle prede, in numero di 12, che sono uffici di istruzione stabiliti nei porti più importanti alla dipendenza del Tribunale delle prede della rispettiva giurisdizione. — (6) Fino all'occupazione tedesca di Anversa.

**Prede.**



## Prigionieri.

Presso belligeranti: *Reg. annesso IV Convenz. Aja 1907* (pag. 152)

Presso neutrali: *Cap. II. V Convenzione dell'Aja 1907* (pag. 168)

## Proiettili.

*Dichiaraz. Pietroburgo 1868* (divieto proiettili esplodenti) . . . . . (pag. 115)

*1ª Dich. I Conf. pace Aja 1899* (divieto lanciare proiettili dall'alto dei palloni) . . . . . (pag. 128)

*2ª Dich. I Conf. pace Aja 1899* (divieto usare proiettili diffondenti gas deleteri) . . . . . (pag. 129)

*3ª Dich. I Conf. pace Aja 1899* (divieto usare palle deformabili) . . . . . (pag. 129)

*Dich. II Conf. pace Aja 1907* (divieto lanciare proiettili dai palloni) (pag. 232)

## Proprietà privata nemica (1).

*Art. 211 Codice italiano per la marina mercantile* . . . . . (pag. 277)

*5º Voto I Conferenza pace Aja 1899* . . . . . (pag. 127)

*Art. 23, lett. g, del Regolamento annesso IV Conv. Aja 1907* (pag. 158)

Nei tempi più antichi fu universalmente ammesso il principio di appropriazione della proprietà privata nemica, e di distruzione dei beni nemici che non si potevano o non si volevano conservare per sé.

I Romani consideravano la proprietà privata nemica come « *res nullius* » (2). Secondo loro, la guerra toglieva ai popoli nemici ogni capacità giuridica; il nemico rimaneva senza diritto; tutto quello ch'egli possedeva apparteneva al guerriero che se ne impadroniva (3). « *Item quae ex hostibus capiuntur, jure gentium statim capientium fiunt* », sentenza il Digesto (Libro V, § 7).

Tuttavia, ragioni di interesse politico e di disciplina militare obbligarono ben presto i Romani a restringere e a regolare il « diritto di bottino », stabilendo ch'esso poteva essere esercitato soltanto dai soldati romani e non dagli

(1) In questa voce si dà qualche cenno sul principio dell'invulnerabilità della proprietà privata nemica, principio riconosciuto nel diritto positivo per la guerra terrestre, e sostenuto soltanto nella dottrina quanto alla guerra marittima. Un cenno particolare sul diritto di preda nella guerra marittima, rispetto alla proprietà nemica e neutrale, è dato alla voce « Prede ».

(2) Istituzioni di Gaio e Giustiniano; cfr. BORDWELL, *The Law of War*, Chicago, 1908.

(3) R. DE JHERING, *Etudes complémentaires de l'esprit du droit romain*, tradotto da O. DE MEULENAERE, vol. IV, pag. 175.



*Proprietà privata nemica.*

aggregati volontari, che il prodotto del bottino doveva essere consegnato allo Stato, e per esso al questore, il quale vendeva pubblicamente la « praeda », ripartendone il ricavato fra il tesoro pubblico, i comandanti e i soldati (\*).

L'appropriazione della proprietà privata a vantaggio esclusivo dei soldati rimase come una concessione e un premio che i generali potevano accordare alle truppe, specialmente dopo l'assalto di un campo o di una città; in tal caso però non dicevasi « praeda », ma « direptio », cioè saccheggio.

La « praeda » era, dunque, fin dal tempo dei Romani, la proprietà privata tolta al nemico, consegnata allo Stato, e da questo ripartita fra l'erario e le forze armate che l'avevano conquistata.

La stessa pratica fu seguita, quando più quando meno rigorosamente, nelle epoche successive. Nel medio evo, che fu contraddistinto dalla permanenza delle guerre e dalla cupidigia degli uomini che della guerra facevano un mestiere, prevalse generalmente il principio che i beni immobili del nemico appartenevano al re o alla repubblica che aveva assoldato le truppe, mentre i beni mobili tolti al nemico divenivano proprietà di chi li aveva presi, ed erano presentati al comandante e da questi divisi tra i soldati secondo il loro merito (1).

Successivamente, il concetto secondo il quale i beni dei popoli vinti erano considerati come beni senza padrone, venne gradatamente trasformandosi a mano a mano che le popolazioni soggiogate cessarono d'essere considerate nemiche, e furono invece riconosciute suddite del conquistatore. Questi infatti non poteva permettere contro esse ciò che non avrebbe mai permesso contro i sudditi del proprio impero (2). Così, nella guerra terrestre, la sfera d'applicazione del diritto di preda, o meglio del diritto di bottino, veniva restringendosi alle proprietà dell'esercito e dello Stato nemico, escludendo la proprietà dei privati.

Tale limitazione si affermò poi definitivamente, e fu presto universalmente riconosciuta, quando trionfò la teoria, preparata dal Montesquieu (3) e proclamata dal Rousseau (4), che considerò la guerra come una relazione fra Stato e Stato, nella quale i privati sono nemici soltanto accidentalmente, e non come uomini, nè come cittadini, ma come soldati; non come membri di una nazione, ma come difensori di essa.

Lo stesso concetto non fu però applicato alla guerra marittima, nella quale, a malgrado degli sforzi di molti pubblicisti, e dei tentativi di accordi

(\*) J. G. BLUNTSCHLI, *Du droit de butin en général et spécialement du droit de prise maritime*. Revue de droit international et de législation comparée, vol. IX, pag. 520.

(1) Raccolta di leggi di Alfonso X di Castiglia, *Siete Partidas* (2<sup>a</sup> metà XIII secolo). — ONORATO BONET, *Arbre des batailles*, 1384. — PIERINO BELLI, *De re militari et de bello*, 1563. — H. GROTIUS, *De jure praedae commentarius*, 1604; *De jure belli ac pacis*, 1625.

(2) CRISTIANO DE WOLFF, *Institutiones juris naturae et gentium*, 1750.

(3) C. MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, 1748.

(4) J. J. ROUSSEAU, *Contrat social*, 1760.



**Proprietà privata nemica.**

internazionali più volte infruttuosamente sperimentati, vige tuttora la pratica della preda sulla proprietà privata nemica (1).

Per giustificare tale diversità si è sostenuto che le condizioni nelle quali si svolge la guerra marittima sono molte diverse da quelle della guerra terrestre. In questa, le forze combattenti possono usare tutti i mezzi che sono in loro potere per nuocere allo Stato nemico, e possono quindi rispettare gli abitanti dei territori ch'esse hanno occupato, considerandoli non come nemici, ma come sudditi del proprio Stato, come uomini. Nella guerra marittima, invece, i mezzi per nuocere allo Stato avversario sono molto limitati: una nazione che non avesse marina da guerra, e non fosse troppo esposta sul mare, sarebbe su esso invulnerabile (quando fosse abolito il diritto di preda), ancor che dal mare provenisse la maggiore sua ricchezza, e quindi la ragione della sua più forte resistenza.

Secondo tale dottrina, la proprietà privata nemica sul mare va considerata quindi non soltanto come un bene privato ma sopra tutto come uno strumento, spesso assai efficace, col quale lo Stato nemico può mantenere i propri commerci, le proprie industrie, dar vita alle proprie popolazioni, ossia fornire le più valide risorse a tutto l'organismo nazionale. Questo stretto rapporto della marina mercantile con la forza economica di uno Stato — si dice — è già riconosciuto nel tempo di pace; e poichè la sua importanza cresce a mille doppi in tempo di guerra, si sostiene che la proprietà navale non può essere considerata alla stessa stregua della proprietà privata terrestre durante lo stato di guerra, nel quale si deve mirare a fiaccare, nel più breve tempo, la forza militare ed economica dello Stato nemico. Il Mahan scriveva appunto che « il programma della guerra marittima deve comprendere due periodi: in una prima fase, decidere del dominio del mare, in una seconda, colpire la marina mercantile dell'avversario » (2).

Così sarebbe ammesso il diritto di preda sulla proprietà privata nemica nella guerra marittima, anche accettando il principio, ormai universalmente riconosciuto, secondo il quale la guerra è una relazione soltanto fra Stato e Stato. Infatti la proprietà navale sarebbe considerata come un bene « sui generis », che appartiene al privato, ma che interessa anche lo Stato nemico, il quale può trarne una forza e un vantaggio forse decisivi, tanto per i propri rifornimenti, quanto per le stesse operazioni militari, in ausilio alla flotta da guerra.

Oggidi, però, il campo della scienza è ormai conquistato quasi interamente dall'opposto principio dell'inviolabilità della proprietà privata nemica

(1) Ed anche sulla proprietà privata neutrale, quando il neutrale, direttamente o indirettamente, compia atti di assistenza ostile a danno del belligerante. In questo caso, però, la preda è una sanzione ad un atto di ostilità, ed è quindi ammessa anche da coloro che combattono la preda compiuta sulla proprietà privata nemica per il solo fatto della nazionalità.

(2) A. T. MAHAN, *The influence of sea-power upon history*, 1890, ag. 539.



*Proprietà privata nemica.*

sul mare, principio che fu proclamato per la prima volta da Mably nel 1748 (1), e fu sostenuto specialmente dalla scuola italiana (2), fondandosi sull'incondizionato rispetto della proprietà privata, tanto nella guerra terrestre, quanto nella guerra marittima.

Nella politica, da un solo Stato, non europeo, ossia dagli Stati Uniti d'America del Nord, è stato costantemente seguito un indirizzo contrario alla guerra privata sul mare e alla preda della proprietà navale nemica. Dall'epoca di Beniamino Franklin, che tentò introdurre tali principi nel diritto convenzionale (3), la politica americana è stata sempre ispirata da una simile tradizione liberale, senza per altro poter raccogliere l'adesione di fatto, se non di principio, degli Stati più interessati in una guerra marittima.

La Dichiarazione di Parigi del 1856 (4), che abolì la guerra di corsa (5), segnò tuttavia un primo importantissimo passo verso la codificazione, entro più giusti limiti, delle norme relative alla guerra marittima nei rapporti della proprietà privata e del commercio nemico e neutrale. Con essa, il diritto di preda venne riconosciuto soltanto alle navi da guerra dello Stato belligerante, senza possibile delegazione a navi private armate in corsa.

Più tardi, un altro passo più ardito verso l'abolizione del diritto di preda fu consacrato nel Codice italiano per la marina mercantile, ove si stabilì tale norma a condizione di reciprocità (6), reciprocità che fu infatti dichiarata allo scoppio della guerra del 1866 fra l'Italia, la Prussia e l'Austria (7).

Nel trattato di commercio fra l'Italia e gli Stati Uniti, in data 26 ottobre 1871, venne poi inclusa una clausola che impegnava le parti contraenti a rispettare, in caso di guerra tra loro, la proprietà privata nemica, tanto in terra quanto in mare (8).

(1) GABRIELE BONNOT abbé DE MABLY, *Le droit public de l'Europe fondé sur les traités*, 1748.

(2) Devono essere ricordati, a tale proposito, il GALIANI (*Dei doveri dei neutrali ecc.*), il FILANGIERI (*Scienza della legislazione*), l'AZUNI (*Sistema universale dei principj del diritto marittimo*), il LUCCHESIPALLI (*Principi sul diritto pubblico marittimo*). P. S. MASCINI (*Dei progressi del diritto nella società*), e tutti i contemporanei.

(3) Trattato del 1785 fra Prussia e Stati Uniti, modificato però, dopo dieci anni, per quanto riguardava la guerra marittima. — V. pag. 46, nota (2).

(4) V. pag. 109.

(5) V. cenni a pag. 44.

(6) Art. 211 Codice mar. merc., tanto nel testo del 1865, quanto nel testo del 1877 ora vigente, (v. pag. 277).

(7) Ordinanza austriaca 13 maggio 1866; — Ordinanza prussiana 19 maggio 1866; — Decreto italiano 20 giugno 1866.

(8) L'art. 12 di tale trattato era così concepito: «Le alte Parti contraenti convengono che verificandosi la sventura di una guerra fra esse, la proprietà privata dei rispettivi cittadini e sudditi, ad eccezione del contrabbando di guerra, sarà in alto mare o in qualsivoglia altro luogo, esente da cattura o da confisca per parte delle navi armate o delle forze militari d'ambo le parti ed è però inteso che questa esenzione non si estenderà alle navi ed ai loro carichi che tentino di entrare in un porto bloccato dalle forze navali dell'una o dell'altra parte».



**Proprietà privata nemica.**

Infine, sullo stesso argomento dell'inviolabilità della proprietà privata nella guerra marittima, furono chiamati a deliberare i rappresentanti degli Stati convocati nella prima e seconda Conferenza della pace, all'Aja, nel 1899 e 1907. Benchè in entrambe le occasioni fosse stata dichiarata l'inviolabilità della proprietà privata terrestre (1), tuttavia non si poté raggiungere alcun accordo analogo per la guerra marittima, e fu rinviata la questione ad una nuova conferenza.

Oggidi, quindi, il diritto di preda sulla proprietà privata nemica nella guerra marittima è tuttora riconosciuto nelle consuetudini internazionali, salvo, per quanto riguarda l'Italia, l'osservanza delle disposizioni dell'art. 211 del Codice per la marina mercantile.

**Resistenza alla visita.** — v. "Visita „

**Rifornimenti a belligeranti.** — v. "Neutralità „

**Saccheggio.** — (divieto) v. *Art. 28 e 47 Regolamento annesso IV Conv. Aja 1907* (pag. 159 e 162).

**Sanità.** — v. "Convenzioni sanitarie „

**Sequestro di navi e merci.** — v. "Prede „

**Spese militari.** — v. "Limitazione degli armamenti „

**Spie.** — v. "Leggi e usi della guerra terrestre „

**Suez.** — v. "Canale di Suez „

---

(1) Art. 23, lett. g, del Regolamento annesso alla II Convenzione del 1864, e alla IV Convenzione del 1907 (pag. 158).



## Termine di favore.

*Art. 243 Codice italiano marina mercantile (pag. 282).*

*VI Convenzione Aja 1906. art. 1. . . . (pag. 171).*

Fino alla metà del secolo scorso era generalmente ammesso che i belligeranti potessero confiscare le navi nemiche che si trovavano nei loro porti all'apertura delle ostilità.

Al principio della guerra in Crimea, invece, i Governi russo e turco concessero reciprocamente alle navi turche e russe di uscire senza molestia dai porti russi e turchi, nei quali esse erano state sorprese dalla dichiarazione di guerra.

Nella stessa occasione la Francia e l'Inghilterra accordarono un termine di sei settimane, successivamente raddoppiato e prorogato, affinchè le navi russe rimaste nei porti francesi e inglesi potessero ultimare le loro operazioni commerciali, e quindi ritornare al proprio paese. Eguale provvedimento prese la Russia per le navi francesi e inglesi rimaste nei porti russi allo scoppio delle ostilità (1).

Da allora, entrò nel diritto consuetudinario la pratica del *termine di favore* (francese: «*délai de faveur*»; inglese: «*days of grace*»); cioè fu ammesso dai belligeranti un termine di alcuni giorni, o anche più, nel quale le navi mercantili avversarie, presenti nei porti degli stessi belligeranti al momento della dichiarazione di guerra, potevano liberamente uscirne per raggiungere un porto del proprio paese, o un porto neutrale.

Tuttavia, la pratica del «*termine di favore*» non fu mai riconosciuta come obbligatoria per i belligeranti, specialmente da parte dell'Inghilterra.

È certo, infatti, che il lasciare libere le navi mercantili nemiche può divenire un atto assai imprudente per il belligerante. Tra le navi lasciate libere, alcune possono essere trasformate in incrociatori ausiliari, altre possono essere utilizzate per il rifornimento delle squadre nemiche, tutte possono rendere al loro paese servizi di natura economica che il belligerante ha il massimo interesse di paralizzare (2). D'altra parte, se le navi lasciate libere, non divengono nocive al belligerante per uno di tali atti di concorso alle operazioni del nemico, se esse, cioè, rimangono inattive nei porti del proprio paese od in quelli neutrali, per sfuggire alla cattura, non può dirsi eccessivamente rigoroso un provvedimento del belligerante che, anzichè lasciarle libere, le ritenga nei suoi porti fino al termine della guerra.

Per questi motivi, appunto, la VI Convenzione dell'Aja del 1907, nello stabilire il trattamento delle navi mercantili nemiche all'apertura delle ostilità, non prescrisse come obbligatoria la concessione di un termine di favore, ma si limitò a dichiararla «*desiderabile*», lasciando ai belligeranti di giudi-

(1) CALVO, *Droit international*, 1896, § 1923.

(2) DUPUIS, *Le droit de la guerre maritime*, 1911, n. 75.



**Termine di favore.**

care ciascuna volta se le necessità della guerra potessero permettere ovvero dovessero escludere tale concessione.

Nell'attuale conflitto internazionale, l'Inghilterra concesse, salvo reciprocità, un termine di favore di dieci giorni (dal 4 al 14 agosto) alle navi mercantili germaniche rimaste nei porti inglesi, dell'India, o dei protettorati britannici (1). Ma, non avendo la Germania dichiarato di adottare un trattamento eguale o più favorevole per le navi inglesi rimaste nei porti germanici, il Governo inglese, alla scadenza del termine prefisso per attendere tale dichiarazione di reciprocità, annullò la concessione fatta con riserva (2), e ritenne come preda di guerra tutte le navi mercantili germaniche rimaste nei porti dell'Inghilterra, dell'India e dei protettorati, allo scoppio delle ostilità.

In Italia, la prescrizione di un termine per la partenza delle navi mercantili nemiche, presenti nei porti dello Stato al momento della dichiarazione di guerra, è lasciata in facoltà del Governo; ove però a tale prescrizione non si addivenga, le navi mercantili nemiche rimaste nei porti del Regno non possono essere catturate, e sono libere di uscirne in qualunque tempo (Art. 243 del Codice marina mercantile).

**Torpedini.**

*VIII Convenzione dell'Aja 1907, (pag. 177).*

L'uso di mine nella guerra terrestre è antico quanto l'uso della polvere da sparo. In mare, invece, le prime mine sottomarine apparvero soltanto nella guerra di secessione nord-americana (1861-1865), nella quale i Confederati minarono i propri porti, cagionando la distruzione di parecchie navi federali bloccanti (3).

I progressi della tecnica navale offrirono successivamente strumenti sempre più perfezionati alla difesa marittima, introducendo l'uso di tre specie di armi subacquee:

1°. "*Torpedini*", che sono mine sottomarine automatiche di contatto, destinate a scoppiare quando urtate da una nave, e che vengono ancorate in determinate zone acquee a pochi metri sotto la superficie del mare, ovvero

(1) V. «Order in Council», in data 4 agosto 1914, nella Parte III, cap. VI. — V. anche, nello stesso capitolo, decreto francese 4 agosto 1914 sullo stesso oggetto; e a pag. 292 l'ukase russo 6 agos. (n. 2).

(2) V. la notificazione del Governo inglese in data 8 agosto 1914, nella Parte III, cap. VI.

(3) LAWRENCE, *War and Neutrality in the Far East*, pag. 100 - 101. — J. DE BLOU, *La guerre*, vol. III, pag. 147.



**Torpedini.**

vengono gettate in acqua alla deriva in presenza del nemico (francese: « mines sous-marines automatiques de contact »; inglese: « floating mechanical mines »).

2°. « *Gimnoti* », che sono mine fissate sul fondo del mare, e collegate elettricamente a posti d'osservazione stabiliti a terra, dai quali sono fatte scoppiare allorchè una nave nemica transita nello specchio acqueo superiore (francese: « mines électriques »; inglese: « electro-contact mines »).

3°. « *Siluri* », che sono congegni semoventi, con forti cariche di esplosivi, destinati a scoppiare al momento dell'urto contro il bersaglio sul quale vengono diretti (francese: « torpilles »; inglese: « torpedoes »).

Il diritto di guerra convenzionale non avrebbe dovuto forse occuparsi dell'uso di queste armi se esse fossero state impiegate soltanto nei porti e nelle acque territoriali dei belligeranti, ovvero durante un combattimento.

Invece, nella guerra russo-giapponese del 1904 fu fatto un larghissimo impiego di torpedini vaganti, che, gettate alla deriva là dove si presupponeva il passaggio di navi nemiche, venivano poi trasportate dal mare qua e là, cagionando gravissimi danni alla pacifica navigazione neutrale (1).

Ora, se l'alto mare, non essendo soggetto ad alcuna sovranità, può essere teatro di combattimenti fra i belligeranti, non per questo i neutrali perdono il diritto di percorrerlo liberamente senza incontrarvi pericoli ch'essi non possono prevedere nè evitare. E forse possibile prevedere ed evitare il teatro di una battaglia navale, di modo che, se una nave neutrale vi entrasse deliberatamente e ne fosse danneggiata, non potrebbe poi lagnarsi degli effetti della propria imprudenza; ma non è possibile prevedere ed evitare una torpedine quasi invisibile, vagante alla deriva, a grandi distanze dai luoghi delle operazioni guerresche, e che rimane nociva anche dopo lungo tempo da che è stata immersa. Non è quindi ammissibile che i belligeranti minaccino o annullino la libertà dei mari, seminando le acque di strumenti ciechi di distruzione, i quali portano lontano, per lungo tempo, quei pericoli che i belligeranti stessi hanno il diritto di creare soltanto contro i propri nemici (2).

A questi principî si ispirò la VIII Convenzione conclusa nella seconda Conferenza della pace del 1907, benchè da un lato per l'opposizione di alcune grandi Potenze, preoccupate dei propri interessi militari, e dall'altro per la

(1) Nella 2ª Conferenza della pace, il delegato cinese dichiarò che moltissime navi costiere, battelli da pesca, giunche e sampans erano colati a picco in seguito ad urto contro torpedini vaganti, con la perdita di circa 600 persone (*Actes et doc. Deux. Conf.*, Vol. III, pag. 663).

(2) Durrus, *Le droit de la guerre maritime*, 1911, pag. 547-548. — LAWRENCE, *War and Neutrality in the Far East*, pag. 105-108.



**Torpedini.**

resistenza di alcuni Stati minori, contrari ad impegnarsi in costosi rinnovamenti di materiale, la questione dell'impiego delle torpedini nella guerra marittima non sia stata completamente risolta in quell'occasione, ma solo temporaneamente regolata e rinviata, per una soluzione definitiva, ad una successiva Conferenza (1).

La VIII Convenzione del 1907 fu conclusa, infatti, soltanto per la durata di sette anni, continuando tuttavia ad aver vigore dopo tale periodo, salvo denuncia, se l'uso delle torpedini non fosse stato ripreso in esame da un'altra conferenza internazionale prima della scadenza del termine, come in effetti è poi avvenuto.

Sostanzialmente l'VIII Convenzione vieta l'uso di torpedini che non divengano inoffensive subito dopo aver compiuto la loro missione bellicosa. In base a tale concetto, essa stabilisce che:

1° le torpedini non ancorate debbono essere scève da ogni pericolo un'ora dopo esser state lasciate libere;

2° le torpedini ancorate debbono divenire inoffensive quando rompono gli ormeggi;

3° i siluri debbono divenirlo quando falliscono il bersaglio.

La Convenzione non si occupa dei gimnoti (torpedini elettriche), perchè essi agiscono sotto l'azione della volontà umana, e non colpiscono alla cieca, ma distruggono le navi che vi passano sopra soltanto per effetto di una corrente elettrica sprigionata da terra al momento opportuno (2).

Quanto ai luoghi nei quali possono essere impiegate le torpedini, la Convenzione ne vieta l'uso avanti alle coste o ai porti nemici soltanto quando tale operazione sia diretta a stabilire un blocco commerciale; resta libero l'uso delle torpedini nelle acque dei belligeranti o in alto mare per scopi militari, con le garanzie e precauzioni sopra accennate per la sicurezza della navigazione pacifica.

Se non che le garanzie stesse, prescritte nell'intento di far disattivare le torpedini quando esse manchino al loro ufficio guerresco, non sono in realtà interamente offerte dalle torpedini ancora in uso presso molti Stati; e ciò in conseguenza dell'art. 6 della VIII Convenzione, che, senza stabilire alcun termine fisso, permette l'uso di torpedini non perfezionate fino a quando le Potenze contraenti non saranno in condizioni di poter trasformare il proprio materiale subacqueo.

Così, le disposizioni della VIII Convenzione, già incomplete e insufficienti, non offrono nemmeno il vantaggio di una rigorosa applicazione, tanto che se ne richiedeva insistentemente la pronta revisione (3) anche prima dell'attuale conflitto europeo, che ha portato tanti gravi danni ai neutrali per effetto dell'uso di torpedini subacquee.

(1) V. art. 11 e 12 dell'VIII Convenzione Aja 1907, a pag. 179.

(2) Cfr. DUPUIS, *Le droit de la guerre maritime*, 1911, pag. 554. — (3) *Ibidem*, pag. 587.



## Trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra.

*VII Convenzione dell'Aja 1907 (pag. 174).*

La Dichiarazione di Parigi del 1856, nell'abolire la corsa, aveva inteso di escludere tutte le navi private da ogni partecipazione attiva, diretta, alle ostilità (1).

Se non che, durante la guerra franco-prussiana, il re di Prussia emise, in nome della Confederazione della Germania del Nord, un'ordinanza, in data 24 luglio 1870, con la quale si autorizzò la formazione di una marina volontaria, mediante il concorso degli armatori, che dovevano dare le proprie navi, e dei marittimi, che dovevano costituirne gli equipaggi. Gli ufficiali e marinai così arrolati avrebbero dovuto essere inquadrati nella marina da guerra federale, osservarne i regolamenti, vestirne le uniformi, portarne le insegne; le navi, armate negli arsenali militari, avrebbero dovuto battere bandiera da guerra, concorrendo alle operazioni militari, sotto gli ordini del Governo prussiano (2).

Benchè, in effetti, nessun corpo volontario di marina venisse poi così costituito, tuttavia il Governo francese protestò contro l'organizzazione progettata, sostenendo che con essa si veniva a ristabilire, per altra via, la guerra di corsa.

Tale obiezione non sembrò però interamente fondata, tanto che in seguito quasi tutte le Potenze marittime studiarono i mezzi per costituire, nel tempo di pace, con le navi mercantili, una marina ausiliaria che potesse contribuire alle operazioni della marina militare, quando fosse scoppiata la guerra.

Notevole a questo riguardo è l'organizzazione della « flotta volontaria russa », costituita nel 1878, che è amministrata con scopi, mezzi, e criteri interamente commerciali, ma che è posta sotto il controllo diretto dell'ammiraglio russo, ed è interamente equipaggiata da ufficiali e marinai della marina da guerra, sempre soggetti alla disciplina ed ai regolamenti militari. In tempo di pace, le navi della flotta volontaria russa portano la bandiera mercantile (3).

Altri Stati, come l'Inghilterra, accordano forti compensi ad alcune Società di navigazione con l'obbligo, in caso di guerra, di consegnare le proprie navi più veloci al Governo, per usi militari.

(1) V. cenni sulla « Guerra di corsa », a pag. 44.

(2) F. PERELS, *Das internationale öffentliche Seerecht der Gegenwart*, 2ª edizione, pag. 168.

(3) E. NYS, *Droit international*, Vol. III, pag. 133.



*Trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra.*

Una volta ammessa tacitamente la possibilità di trasformare in navi da guerra le navi mercantili, dopo lo scoppio delle ostilità, si manifestò la convenienza di regolare tale trasformazione in modo che tanto i belligeranti quanto i neutrali potessero riconoscere quali navi private avevano acquistato carattere militare, con tutti i diritti e gli obblighi relativi.

Sotto questo riguardo, tre punti avevano una particolare importanza:

1° stabilire che le navi trasformate dovessero passare alla immediata dipendenza e sotto la diretta responsabilità dello Stato belligerante, con comandanti ed equipaggi militari;

2° fissare il luogo nel quale potesse compiersi la trasformazione della nave mercantile in nave da guerra;

3° determinare se e in qual modo una nave già trasformata in nave da guerra potesse riprendere il carattere di nave mercantile prima del termine delle ostilità.

Sul primo punto intervenne un accordo completo nella 2ª Conferenza della pace, e fu conclusa in conformità la VII Convenzione dell'Aja 1907 (1); ma, quanto al secondo e al terzo punto, nessun accordo si poté raggiungere nè durante la 2ª Conferenza della pace nè durante la Conferenza navale di Londra 1909.

La questione del luogo di trasformazione fu sollevata specialmente dopo la guerra russo-giapponese, durante la quale alcune navi della flotta volontaria russa passarono i Dardanelli in qualità di navi mercantili, per compiere poi, come navi da guerra, atti di visita su navi neutrali. — Nelle successive Conferenze dell'Aja (1907) e di Londra (1909), l'Inghilterra e il Giappone negarono la legittimità della trasformazione in alto mare, nell'interesse dei neutrali, sostenendo che questi hanno diritto di conoscere in precedenza il carattere della nave belligerante che incontrano in mare, e che pertanto la trasformazione può avvenire soltanto nelle acque territoriali del belligerante stesso, e deve essere accompagnata da opportune preventive notificazioni ai neutrali. La Francia, la Russia e la Germania sostennero invece vivamente il principio della libertà di trasformazione in ogni luogo, salvo le debite notificazioni ai neutrali; e l'Italia infine propose di proibire la trasformazione in alto mare, fatta eccezione per le navi che avessero lasciato i porti o le acque territoriali del proprio paese prima dell'apertura delle ostilità (2). La divergenza assoluta delle opinioni, e il calore col quale esse furono da ciascuno sostenute, non permisero di trovare a questo proposito un punto d'accordo, nè all'Aja nel 1907, nè a Londra nel 1909.

(1) V. pag. 174.

(2) *Actes et documents Deu. Conf.*, vol. I, pag. 239 e seguenti.



**Trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra.**

Quanto alla nuova trasformazione in nave mercantile di una nave già trasformata in nave da guerra, la questione presenta grande importanza specialmente per impedire che la nave trasformata, riacquistando il proprio carattere mercantile originario, possa liberamente frequentare i porti neutrali, e rifornirvisi senza limitazioni di quanto occorre ad essa e alla flotta militare della propria bandiera. Anche su questo punto non si raggiunse l'accordo, nè all'Aja, nè a Londra, per l'opposta disparità delle tesi, sostenendo alcuni (Austria-Ungheria) la necessità del divieto della trasformazione inversa fino alla fine della guerra in qualunque luogo, e ammettendo altri (Giappone) la stessa nuova trasformazione soltanto nei porti nazionali del belligerante. Tuttavia può dirsi che, in principio, fu ammessa dai più la convenienza di vietare la successiva trasformazione in nave mercantile di una nave già trasformata in nave da guerra, almeno in alto mare, pur senza che intervenisse un accordo unanime ed esplicito in tal senso (1).

**Tattamento degli equipaggi delle navi mercantili catturate.** — v. "Navi mercantili „

**Tattamento delle navi mercantili al principio delle ostilità.** — v. "Termine di favore„

**Tattamento delle prede in acque neutrali.** — v. "Prede „

**Tattamento di navi belligeranti in acque neutrali.** — v. "Neutralità „

**Tribunale delle prede.** — v. "Prede „

---

(1) *Actes et doc. Deux. Conf.*, Vol. III, pag. 745, 820, 1006. — *Proceedings of the international naval Conference*, pag. 248, 267, 341.



**Visita.**

<i>Art. 207 Codice italiano per la marina mercantile</i>	pag.	277.
<i>Trattato dei Pirenei del 7 novembre 1659</i>	. . . >	102-103.
<i>Art. 2 dell' XI Convenzione Aja 1907</i>	. . . . >	194.
<i>Art. 2 della XIII Convenzione Aja 1907</i>	. . . >	217.
<i>Art. 63 della Dichiarazione di Londra 1909</i>	. . >	267.

**Cenni generali; definizioni.** — Il principio, oggi universalmente riconosciuto, della libertà dei mari e del commercio marittimo, porta per conseguenza che nessuno Stato possa arrogarsi diritti di giurisdizione fuori delle proprie acque territoriali, e che quindi le navi da guerra non possano fermare e visitare, normalmente, le navi mercantili in alto mare, fatta eccezione per le navi della propria nazione, sulle quali continua ad esercitarsi, in qualunque luogo, la giurisdizione dello Stato al quale appartengono.

Tuttavia, questo principio generale soffre alcune eccezioni, tanto in tempo di pace, nell'interesse generale della sicurezza della navigazione, quanto, e più ancora, in tempo di guerra, nell'interesse dei belligeranti.

In tempo di pace, le navi da guerra di tutti gli Stati non sono destinate soltanto a rappresentare la potenza marittima della propria nazione, ma anche ad assicurare il libero e sicuro svolgimento dei traffici marittimi, esercitando la polizia dei mari. Esse hanno quindi il diritto di accertarsi, in alto mare, della nazionalità di tutte le navi mercantili, a qualunque Stato appartengano, arrestando quelle che danno sospetto di dedicarsi alla pirateria, ovvero a commerci dichiarati illeciti per accordi internazionali, come il commercio degli schiavi.

In tempo di guerra, è necessario ammettere che i belligeranti, ai quali si riconosce il diritto di catturare le navi nemiche e di impedire il trasporto di contrabbando sulle navi neutrali, abbiano modo di accertare rigorosamente quale sia la nazionalità delle navi mercantili ch'essi incontrano in alto mare, procedendo poi, sulle navi neutrali, all'esame dei passeggeri, del carico, e degli altri oggetti trasportati, per stabilire la loro origine, natura e destinazione.

Il principio generale della libertà dei mari trova, quindi, una limitazione, in tempo di pace nel « diritto d'inchiesta della bandiera », e in tempo di guerra nel « diritto di visita e di ricerca ».

Il *diritto d'inchiesta della bandiera* (francese: « droit d'enquête du pavillon » o anche « droit d'approche »; inglese: « the right of approach ») si esercita dunque nel tempo di pace, ed ha il solo scopo di riconoscere la nazionalità



*Visita.*

di una nave mercantile per accordarle, non appena avvenuto tale riconoscimento, tutti i diritti che in conseguenza le derivano (1).

Il *diritto di visita* (francese: «droit de visite»; inglese: «the right of visitation») si esercita soltanto nel tempo di guerra, e dai soli belligeranti, con lo scopo di constatare, prima la nazionalità della nave mercantile, e poi la natura, provenienza e destinazione del carico e dei passeggeri.

Per *diritto di ricerca* (francese: «droit de recherche»; inglese: «the right of search») s'intende, infine, il diritto del belligerante di eseguire perquisizioni a bordo della nave visitata, ritenendosi che la «visita» vera e propria si limiti all'esame delle carte e dei recapiti di bordo, mentre la «ricerca» costituisca l'insieme delle constatazioni materialmente eseguite nelle stive ed altri locali di bordo quando non si ritengano soddisfacenti gli elementi tratti dai documenti esaminati (2).

Il diritto di visita e quello di ricerca si riferiscono quindi a due differenti momenti di uno stesso atto di guerra; e però generalmente essi vengono compresi entrambi sotto l'unica locuzione di «diritto di visita» (3).

In due soli casi il diritto di visita può essere esercitato dalle navi da guerra anche durante il tempo di pace:

1° Quando, dopo l'inchiesta sulla bandiera, risultino gravi motivi per sospettare che la nave simuli la nazionalità dichiarata, e sia colpevole di pirateria, cioè di brigantaggio sul mare. Ma poichè la pirateria venne considerata fin dai tempi più antichi come un atto d'ostilità contro la società internazionale, ossia contro tutti gli Stati, e poichè d'altra parte la nave pirata perde la propria nazionalità, se pure ne aveva una originariamente (4), ne segue che la visita di una nave dedita alla pirateria può considerarsi come un atto di guerra, ancor che compiuto in tempo di pace fra le nazioni civili, e che in ogni modo la visita eseguita in tali circostanze perde il carattere di deroga al principio di esclusiva giurisdizione degli Stati sulle proprie navi mercantili, ed assume piuttosto il carattere di una missione affidata dalla

(1) Cfr. T. ORTOLAN, *Règles internationales et diplomatie de la mer*, Vol. I, pag. 293.

(2) Qualche autore indica col nome di «diritto di ricerca» quello d'inchiesta sulla bandiera esercitato in tempo di pace. Nella grande maggioranza degli scrittori però, e nello stesso diritto convenzionale (XI Conv. Aja 1907; e Dichiarazione Londra 1909, Convoglio) trovasi usata la parola «ricerca» (recherche, search), per sinonimo di visita, o più propriamente per designare un atto di perquisizione della nave mercantile, compiuto in tempo di guerra, dopo la visita delle carte di bordo (NYS, *Droit international*, Vol. II, pag. 183; e più esplicitamente, DUPUIS, *Droit de la guerre maritime*, n. 194; LAWRENCE, *Visitation and search*; OPPENHEIM, *International law*; HOLLAND, *Prize law*).

(3) La locuzione unica «diritto di visita» è più specialmente usata in Italia, e anche in Francia. In Inghilterra si distingue il «right of visitation» dal «right of search», o almeno si usa una locuzione che li ricorda entrambi: «the right of visitation and search».

(4) GROTIUS, *De jure belli ac pacis*, libro II. — CAMILLO JORDAN, *De la jurisdiction compétente pour connaître des crimes et délits commis en haute mer*, nella «Revue de droit international», Tomo X, pag. 347.



**Visita**

società civile alle navi da guerra d'ogni bandiera per garantire la sicurezza dei traffici marittimi contro un pericolo comune (1).

2° Quando esistano convenzioni particolari fra alcuni Stati, in base alle quali, in determinati paraggi, e a condizione di reciprocità, sia permessa la visita delle navi mercantili di un contraente, da parte delle navi da guerra dell'altro, con lo scopo di reprimere la tratta degli schiavi e il commercio dei negri. La delimitazione delle zone di mare in cui può essere eseguita tale visita (sempre esistendo particolari accordi di reciprocità) è stata fissata nelle Conferenze internazionali, per la repressione della tratta degli schiavi, di Berlino (1885) e di Bruxelles (1890) (2).

**Cenni storici.** — Non potrebbe facilmente stabilirsi l'epoca nella quale il diritto di visita fu riconosciuto in modo definitivo dalle nazioni europee.

Il « Consolato del mare », che rimonta probabilmente al XIII secolo (3), lo considera già come un diritto accessorio del diritto di preda, rispetto alla proprietà nemica, e del diritto di confisca, rispetto al contrabbando di guerra. I più antichi regolamenti marittimi francesi e inglesi, posteriori al Consolato del mare, ne fecero poi menzione, finchè non fu consacrato, durante il secolo XV, anche nel diritto convenzionale, e specialmente nei trattati conclusi in quell'epoca dall'Inghilterra coi duchi di Borgogna e di Bretagna, e con la repubblica di Genova (1460).

Tuttavia, il primo atto internazionale che abbia nettamente definito e limitato il diritto di visita, regolandone con precisione l'esercizio, è il « Trattato dei Pirenei » del 7 novembre 1659, concluso tra la Francia e la Spagna, e ancor oggi considerato come fonte di norme, almeno nei riguardi delle modalità per l'esecuzione della visita.

Qualche altro cenno sul diritto di visita si trova nei trattati d'Utrecht del 1713, nella convenzione di commercio e navigazione tra Francia e Danimarca

(1) Il Codice italiano per la marina mercantile (art. 320-334) punisce la pirateria qualunque sia la nazionalità del responsabile, e stabilisce la confisca della nave pirata, anche se coperta da bandiera estera, quando la proprietà appartenga ai colpevoli (art. 321 e 334).

(2) Secondo l'atto generale di Bruxelles del 2 luglio 1890, l'applicazione delle convenzioni particolari esistenti fra le Potenze firmatarie per il reciproco diritto di visita delle navi negriere è limitata alla zona di mare che si distende dalle coste dell'Oceano Indiano, compreso il golfo Persico ed il mar Rosso, fino ad una linea che segue dapprima il meridiano di Tangalane, corre poi sul 26° grado di latitudine Sud, e contorna infine l'isola di Madagascar.

Inoltre la visita reciproca, entro tale zona, può aver luogo soltanto sulle navi di capacità inferiore alle 500 tonnellate.

Per le disposizioni della legislazione italiana sulla repressione della tratta degli schiavi, v. Codice per la marina mercantile (art. 335-345).

(3) V. cenni sul « Consolato del mare », a pag. 45, nota (\*), nonché pag. 63, 75 e seguenti.



*Visita*

in data 23 agosto 1742, e da ultimo in un trattato concluso nel 1797 tra l'Inghilterra e la Russia (1).

Dopo d'allora il diritto di visita, ammesso per diritto consuetudinario, non fu oggetto di altri speciali accordi internazionali.

**Diritto vigente.** — Come appare da quanto finora si è esposto, l'esercizio del diritto di visita non è oggidì regolato, in modo completo, da espresse disposizioni scritte. La maggior parte delle norme adottate a tale riguardo trovano origine nelle consuetudini internazionali, ovvero derivano da regole particolari incluse in più larghe convenzioni generali.

Si riassumono, qui, le norme più importanti sul diritto di visita, quali risultano dalle vigenti fonti positive.

*Navi che possono eseguire la visita.* — In conseguenza dell'abolizione della guerra di corsa, proclamata dalla Dichiarazione di Parigi del 1856 (2), possono esercitare il diritto d' visita soltanto le navi da guerra, ovvero le navi mercantili che sono state trasformate in navi da guerra con l'osservanza delle norme prescritte dalla VII Convenzione dell'Aja 1907 (3).

Il Codice italiano per la marina mercantile prescrive appunto, all'articolo 207, che nessuna nave mercantile può visitare navi, sia nemiche sia neutrali (4).

Naturalmente, quando la guerra fosse combattuta contro una Potenza che non avesse aderito alla Dichiarazione di Parigi, o che vi avesse receduto, potrà essere autorizzato l'armamento in corsa, e allora anche le navi mercantili corsare potranno eseguire la visita.

*Esecuzione della visita.* — L'unica fonte positiva internazionale, che regoli anche oggi le modalità per l'esecuzione della visita, è il trattato dei Pirenei del 1659, già ricordato.

Dispongono poi sullo stesso argomento le istruzioni, di carattere interno, emanate dai singoli Stati per l'applicazione delle norme di diritto internazionale da parte delle proprie forze navali (5). Anche tali istruzioni si ispirano, però, alle norme del trattato dei Pirenei (art. 17), che sono rimaste quasi integre nelle consuetudini internazionali (6).

(1) DUMONT, *Recueil des traités d'alliance, de paix et de commerce*, 1740. — CALVO, *Droit international*, § 2945.

(2) V. pag. 109.

(3) V. pag. 174.

(4) V. pag. 277.

(5) In particolare, cfr. le « Norme » italiane del 1908, ai num. 70 e seguenti; e le « Instructions » francesi del 1912, ai num. 88 e seguenti.

(6) Per il testo dell'art. 17 del trattato dei Pirenei, v. CALVO, *Droit international*, § 2944.



*Visita.*

Secondo le disposizioni scritte ora accennate e gli usi più generalmente riconosciuti, la nave da guerra, che intende eseguire la visita di una nave mercantile, ne avverte quest'ultima, alzando la propria bandiera e tirando subito dopo un colpo di cannone in bianco («*coupe de semonce ou d'assurance*»). La nave mercantile deve allora alzare a sua volta la bandiera nazionale e fermarsi per attendere la visita.

Non si hanno norme precise circa la distanza che deve essere mantenuta tra la nave da guerra e quella mercantile: il trattato dei Pirenei fissava a tale proposito, come distanza obbligatoria, la portata dei cannoni del visitante, ma si trattava allora di navi a vela di difficile manovra. Oggidì è lasciato al comandante della nave da guerra ogni decisione al riguardo, secondo lo stato del tempo e le circostanze.

Appena la nave mercantile è ferma, la nave da guerra manda al suo bordo un'imbarcazione comandata da un ufficiale armato, ed equipaggiata da due o tre uomini disarmati.

L'uno e gli altri salgono a bordo; l'ufficiale esamina le carte e gli altri recapiti di bordo, e se lo ritiene opportuno fa ricerca del carico, ispezionandolo mediante l'opera del capitano e dell'equipaggio della nave visitata.

La nave mercantile che non obbedisca all'intimazione di fermo, o che tenti fuggire, non può essere catturata per questo solo motivo.

Invece viene senz'altro catturata la nave che abbia fatto gettito in mare di una o più fra le carte di bordo, ovvero che le abbia altrimenti sopresse, falsificate o nascoste.

Compiuta la visita, l'ufficiale incaricato ne fa dichiarazione in una nota posta sul giornale nautico od altro documento corrispondente della nave visitata; quindi lascia libera la nave, o procede alla sua cattura o sequestro, (redigendone allora separato verbale) secondo le risultanze della visita eseguita.

I piroscafi postali sono egualmente soggetti alla visita, ma essa deve essere compiuta soltanto in caso di necessità, e con tutti i riguardi e la speditezza possibili (art. 2 della XI Convenzione dell'Aja 1907) (1).

*Luogo della visita.* — Anzi tutto, in conseguenza dei diritti di sovranità degli Stati neutrali sulle proprie acque territoriali, la visita, che è un atto di guerra, non può essere compiuta se non in alto mare o nelle acque territoriali dei belligeranti. In proposito si trova una norma precisa nel diritto convenzionale generale in vigore (art. 2 della XIII Convenzione dell'Aja 1907) (2),

(1) V. pag. 184.

(2) V. pag. 217. — Per ragioni analoghe, anche in tempo di pace, la visita di una nave sospetta di pirateria non potrebbe essere compiuta da una nave da guerra, se non in alto mare o nelle proprie acque territoriali, con esclusione cioè delle acque territoriali di tutti gli altri Stati. — Per il luogo della visita su navi sospette di trasporto di schiavi, v. nota (2) a pag. 102.



*Visita.*

Alle acque neutrali sono equiparate quelle che impropriamente vengono dette « neutralizzate », cioè quelle che, per preesistenti convenzioni espresse, restano estranee alla guerra marittima. Il Canale di Suez trovasi appunto in tali condizioni (1).

Ma, oltre tali limitazioni di diritto imposte ai belligeranti, rispetto al luogo di esecuzione della visita, altre restrizioni richieste dagli avvenimenti, o anche soltanto consigliate dalla convenienza, possono avverarsi per lo stesso riguardo, specialmente nel caso di conflitti scoppiati fra nazioni confinanti, ovvero circoscritti in determinate regioni.

Non è possibile infatti supporre che un belligerante, ancor che interamente padrone del mare, possa mantenere regolari crociere in tutti gli oceani. Egli distribuirà le navi da guerra, o armate in guerra, che avrà disponibili per tale servizio, nei punti che giudicherà più utili per lo scopo ch'egli si propone, così che in effetti il traffico neutrale in tutti gli altri mari potrà svolgersi senza gli inceppi della visita.

Inoltre, lo stesso belligerante potrà trovare conveniente di limitare le zone di mare nelle quali viene compiuta la visita; così come praticò l'Inghilterra nella guerra anglo-boera, escludendo dalla visita le navi che si trovavano ad Aden, ovvero in luoghi altrettanto distanti o più distanti dall'Africa australe (2).

L'Italia, nella guerra del 1866 contro l'Austria (3), e la Francia, nella guerra franco-prussiana del 1870 (4), « raccomandarono » ai loro comandanti navali, nelle istruzioni emanate in principio della guerra, di esercitare il diritto di visita « soltanto nei luoghi e nelle circostanze, nei quali si potrà ritenere che la visita avrà per conseguenza la cattura o sequestro della nave ».

Un eguale concetto fu poi adottato definitivamente nelle « Norme » e « Istruzioni », emanate fin dal tempo di pace, per l'applicazione del diritto internazionale in tempo di guerra marittima, tanto nella marina francese, quanto nella marina italiana (5).

*Resistenza alla visita.* — Poichè, secondo è universalmente ammesso, la visita costituisce un diritto incontestabile del belligerante, diviene necessariamente un dovere della nave mercantile, di qualsiasi bandiera, sottomettersi alle formalità che la visita richiede.

(1) V. art. 4 del trattato di Costantinopoli del 29 ottobre 1858, a pag. 122.

(2) A. DESJARDINS, *La guerre de l'Afrique australe et le droit des gens*, nella « *Revue des deux mondes* », vol. CLVIII, pag. 63.

(3) Istruzioni ai comandanti navali, approvate con R. D. 20 giugno 1866.

(4) Istruzioni ai comandanti delle squadre e delle navi, emanate con circolare del Ministro della marina e delle colonie in data 25 luglio 1870.

(5) Cfr. « Norme » italiane (1908), n. 63; e « Instructions » francesi (1912), n. 56.



*Visita*

Perciò ogni tentativo, da parte delle navi mercantili, di sottrarsi a tale obbligo, ogni resistenza diretta allo stesso scopo rivestirebbero « de plano » il carattere d'infrazione ad una legge d'ordine superiore, e si trasformerebbero in un atto diretto d'ostilità che farebbe perdere al neutrale tale sua qualità classificandolo senz'altro tra i nemici (1).

Donde il principio che, per effetto della resistenza opposta alla visita, la nave neutrale viene considerata nave nemica, e quindi è in ogni caso confiscata, come è confiscata la merce nemica imbarcata, benchè coperta da bandiera neutrale, nonchè la merce appartenente al capitano e al proprietario della nave, responsabili direttamente o indirettamente dell'opposta resistenza.

Tali concetti sono stati interamente accolti nell'art. 63 della Dichiarazione di Londra 1909 (2), che costituisce oggi l'unica fonte positiva di diritto convenzionale sulla resistenza alla visita.

**Esenzioni dalla visita.** — Per un principio universalmente riconosciuto, e che deriva dal diritto di sovranità di ciascuno Stato, le navi da guerra neutrali sono esenti da qualsiasi visita da parte dei belligeranti.

Sotto determinate condizioni, sono esenti altresì dalla visita le navi mercantili neutrali che navigano in convoglio, con la scorta di una o più navi da guerra della stessa bandiera, come più particolarmente è accennato nella precedente voce « Convoglio ».

---

(1) Cfr. CALVO, *Le droit international*, § 2960-61.

(2) V. pag. 267.




PARTE II.

---

ATTI INTERNAZIONALI  
RELATIVI AL DIRITTO DI GUERRA.







## ATTI INTERNAZIONALI RELATIVI AL DIRITTO DI GUERRA

### A). — Dichiarazione di Parigi intesa a stabilire alcuni principi di diritto marittimo.

(16 aprile 1856)

**Firme e adesioni.** — La Dichiarazione di Parigi fu firmata dai Plenipotenziari della Sardegna (Cavour e De Villamarina), dell'Austria, della Francia, dell'Inghilterra, della Prussia, della Russia e della Turchia.

Aderirono successivamente alla Dichiarazione medesima gli altri Stati germanici, e poi la Confederazione germanica, l'Argentina, il Belgio, il Brasile, il Chili, la Danimarca, l'Equatore, il Giappone, la Grecia, il Guatemala, Haiti, l'Olanda, il Perù, il Portogallo, Salvador, la Svezia e Norvegia, la Svizzera e l'Uruguay.

La Spagna e il Messico dichiararono di accedere ai tre ultimi punti; non così al primo, relativo all'abolizione della corsa. — Però nella 2ª Conferenza della pace (Aja, 1907), tanto la Spagna quanto il Messico, durante la discussione del progetto di convenzione per la trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra, annunciarono la loro adesione, in tutta la sua integrità, alla Dichiarazione di Parigi, e firmarono la convenzione definitiva (VII) che, stabilendo le condizioni per l'incorporazione, in tempo di guerra, delle navi mercantili nelle marine militari, confermava l'abolizione della corsa insieme col principio che la guerra deve essere considerata come una relazione fra Stato e Stato, e quindi le ostilità debbono rimanere limitate fra gli organi che agiscono agli ordini e sotto la direzione degli Stati belligeranti (*Actes et Documents 2.ª Conférence*, Vol. I, pag. 234).

Gli Stati Uniti, pur consentendo nei concetti espressi nella Dichiarazione, comunicarono che vi avrebbero aderito se fosse stato aggiunto al n. 1 che la proprietà privata dei cittadini delle nazioni belligeranti non può essere sottoposta a cattura, sul mare, da parte delle marine militari. — Anche nel 1907, all'Aja, gli Stati Uniti rimasero fedeli alla loro tradizione, proclamando il principio della inviolabilità della proprietà privata sul mare, e tentando con ogni sforzo, ma senza risultato di farlo riconoscere dagli altri Stati (*Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 245).

La Cina non ha aderito alla Dichiarazione di Parigi.

**Cenni generali.** — Qualche cenno, sulle circostanze di fatto e sui precedenti di diritto che condussero alla Dichiarazione di Parigi, è dato nella Parte I, sotto le voci « Blocco », « Guerra di corsa », « Neutralità », « Prede », « Proprietà privata nemica ».

Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paix du 30 mars 1856, réunis en Conférence;

Considérant:

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

I Plenipotenziari che hanno firmato il Trattato di pace del 30 marzo 1856, riuniti in Conferenza;

Considerando:

che il diritto marittimo, in tempo di guerra, è stato per molto tempo l'oggetto di contestazioni deplorevoli;

che l'incertezza del diritto e dei doveri in simile materia dà luogo, fra i neutrali e i belligeranti, a divergenze di opinioni che possono far nascere serie difficoltà ed anche qualche conflitto;

che è vantaggioso, in conseguenza, stabilire una dottrina uniforme su un argomento così importante;



## Dichiaraz. Parigi 1856

Que les Plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs Gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but; et, étant tombés d'accord, ont arrêté la Déclaration solennelle ci-après:

1° La course est et demeure abolie (1).

2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre (2).

3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi (3).

Les Gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette Déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente Déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont, ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le 16 avril 1856.

che i Plenipotenziari riuniti al Congresso di Parigi non saprebbero corrispondere meglio agli intendimenti da cui sono animati i loro Governi, se non cercando di introdurre nei rapporti internazionali alcuni principi immutabili a tale riguardo;

debitamente autorizzati, gli anzidetti Plenipotenziari hanno convenuto di concertarsi circa i mezzi atti a raggiungere simile scopo; e, avendo ottenuto l'accordo, hanno fissato la seguente solenne dichiarazione:

1° La guerra di corsa è e resta abolita (1).

2° La bandiera neutrale copre la merce nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra (2).

3° La merce neutrale, ad eccezione del contrabbando di guerra, non può essere sequestrata sotto bandiera nemica.

4° I blocchi, per essere obbligatori, devono essere effettivi, cioè mantenuti da una forza sufficiente a impedire realmente l'accesso sul litorale del nemico (3).

I Governi dei Plenipotenziari sottoscritti s'impegnano a portare questa dichiarazione a conoscenza degli Stati che non sono stati chiamati a partecipare al Congresso di Parigi, invitandoli ad accedervi.

Convinti che le massime ora proclamate non potrebbero essere accolte che con gratitudine dal mondo intero, i Plenipotenziari sottoscritti non dubitano che gli sforzi dei loro Governi per renderne generale l'adozione non siano per essere coronati da un completo successo.

La presente Dichiarazione non è e non sarà obbligatoria che tra le Potenze che vi hanno aderito, o che vi aderiranno.

Fatto a Parigi, il 16 aprile 1856

(1) Per cenni sul carattere della guerra di corsa, v. pag. 44.

(2) Circa i principi osservati, prima della Dichiarazione di Parigi, per l'esercizio del diritto di preda rispetto alla proprietà neutrale, v. pag. 75 e seguenti. Sul principio, finora non accettato, della inviolabilità della proprietà privata in mare, v. pag. 89-90.

(3) Per cenni sul diritto di blocco, e sull'abuso che ne venne fatto prima della Dichiarazione di Parigi, v. pag. 26.



**B). — Convenzione di Ginevra 1864**  
**per i militari feriti sui campi di battaglia.**  
 (22 agosto 1864)

**Firme e adesioni.** — La Convenzione di Ginevra 1864 fu firmata, al momento della stipulazione, dal Granducato di Baden, dal Belgio, Danimarca, Francia, Hesse, Italia, Olanda, Portogallo, Prussia, Spagna, Svizzera e Wurtemberg. — Ad essa aderirono in seguito quasi tutti gli altri Stati.

**Atto interno d' esecuzione.** — In Italia ebbe piena ed intera esecuzione col R. Decreto 23 settembre 1865, n. 2514.

**Riferimenti.** — Per cenni storici e cronologia di tutte le Convenzioni sanitarie per la guerra terrestre e marittima, v. pag. 39.

La Convenzione di Ginevra 1864 fu il primo accordo internazionale per il trattamento dei feriti nella guerra terrestre. Essa fu poi completata e sostituita dalla Convenzione di Ginevra 1906, per la quale v. pag. 131. — Tuttavia la Convenzione 1864 è rimasta sempre in vigore per quelle Potenze che non hanno firmato, aderito o ratificato la successiva Convenzione 1906.

(Indicazione dei Sovrani).

Egalement animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une Convention à cet effet:

Art. 1.er

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades et des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Art. 2.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les au-

Eguualmente animati dal desiderio di mitigare, per quanto dipende da loro, i mali inseparabili della guerra, di sopprimere i rigori inutili e di migliorare la sorte dei militari feriti sui campi di battaglia, hanno stabilito di concludere una Convenzione a tale effetto:

Art. 1.

Le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti come neutrali (1), e come tali protetti e rispettati dai belligeranti per tutto il tempo in cui vi si troveranno malati e feriti.

La neutralità verrebbe a cessare se tali ambulanze o ospedali fossero tenuti da una forza militare.

Art. 2.

Il personale degli ospedali e delle ambulanze, compresa l'intendenza, i servizi di sanità, d'amministrazione, di trasporto dei feriti, e i cappellani, parteciperà al

(1) L'accenno al concetto della « neutralità », a questo proposito, è stato giustamente criticato dal Renault, nel rapporto presentato alla successiva Conferenza di Ginevra 1906. Il personale sanitario non perde infatti la sua nazionalità, e non è e non può essere neutrale; è un personale, appartenente al nemico, che ha doveri speciali, e che deve godere protezione e immunità speciali appunto per il compimento di tali doveri. Per le ambulanze e ospedali poi è ancora meno ammissibile lo stesso concetto della neutralità, trattandosi di materiale che è acquisito dal nemico quando cade in suo potere (v. successivo art. 4). — Il concetto della « neutralità » scompare nella Convenzione di Ginevra 1906 per far posto a quello della « protezione ».



Conv. Ginevra 1864

môniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

## Art. 3.

Les personnes désignées dans l'Article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

## Art. 4.

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

## Art. 5.

Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

## Art. 6.

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiendront.

Les Commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les cir-

beneficio della neutralità nell'esercizio delle sue funzioni, e fintanto che vi saranno feriti da raccogliere o da soccorrere.

## Art. 3.

Le persone indicate nell'articolo precedente, anche dopo l'occupazione da parte del nemico, potranno continuare ad esercitare le loro funzioni nell'ospedale o ambulanza presso cui esse servono, ovvero ritirarsi per raggiungere il corpo al quale appartengono.

In tali circostanze, le anzidette persone, allorchè cesseranno dalle loro funzioni, saranno ricondotte agli avamposti nemici a cura dell'esercito occupante.

## Art. 4.

Poichè il materiale degli ospedali militari si considera sottomesso alle leggi della guerra, le persone addette agli ospedali medesimi non potranno portar seco, ritirandosi, che i soli oggetti di loro proprietà privata.

Nelle stesse circostanze, l'ambulanza conserverà, invece, il proprio materiale.

## Art. 5.

Gli abitanti del paese che recheranno soccorso ai feriti saranno rispettati e rimarranno liberi. I generali delle Potenze belligeranti saranno incaricati di avvertire gli abitanti dell'appello fatto alla loro umanità, e della neutralità che ne sarà la conseguenza.

Ogni ferito raccolto e curato in una casa, ne costituirà la salvaguardia. L'abitante che avrà raccolto nella propria casa qualche ferito sarà dispensato dall'alloggio delle truppe, nonchè da una parte delle contribuzioni di guerra che fossero imposte.

## Art. 6.

I militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione essi appartengano.

I comandanti in capo avranno facoltà di ricondurre immediatamente agli avamposti nemici i militari feriti durante il combattimento, quando le circostanze



## Conv. Ginevra 1864

constances le permettront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

## Art. 7.

Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'Autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge su fond blanc.

## Art. 8.

Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les Commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

## Art. 9.

Les hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements qui n'ont pu envoyer des Plénipotentiaires à la conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder, le protocole est à cet effet laissé ouvert.

## Art. 10.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Fait à Genève, le 22 août 1864.

(Seguono le firme)

lo permettano, e col consenso delle due parti.

Saranno restituiti ai loro paesi coloro che, dopo la guarigione, saranno riconosciuti inidonei ad ulteriori servizi.

Gli altri potranno essere egualmente restituiti, a condizione che non riprendano le armi per tutta la durata della guerra.

I convogli di tali militari, col personale che li dirige, saranno protetti da una neutralità assoluta.

## Art. 7.

Una bandiera distintiva e uniforme sarà adottata per gli ospedali, ambulanze, e convogli di feriti. Essa dovrà essere in ogni circostanza accompagnata dalla bandiera nazionale.

Eguualmente sarà ammesso un bracciale per il personale neutralizzato; ma ne sarà riservata la consegna all'autorità militare.

La bandiera e il bracciale porteranno la croce rossa su fondo bianco.

## Art. 8.

I particolari per l'esecuzione della presente Convenzione saranno regolati dai comandanti in capo degli eserciti belligeranti, secondo le istruzioni dei rispettivi Governi, e conformemente ai principi generali enunciati nella presente Convenzione.

## Art. 9.

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto di comunicare la presente Convenzione ai Governi che non hanno potuto inviare propri Plenipotenziari alla Conferenza internazionale di Ginevra, invitandoli ad accedervi. Il protocollo è lasciato aperto a tale effetto.

## Art. 10.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Berna nel periodo di quattro mesi, o più presto se sarà possibile farlo.

In fede di che, ecc.

Fatto a Ginevra, il 22 agosto 1864.



**C). — Articoli addizionali alla Convenzione di Ginevra 1864,  
per i militari feriti sui campi di battaglia,  
firmati a Ginevra il 20 ottobre 1868**

---

Con questi articoli addizionali furono chiarite e sviluppate alcune disposizioni della Convenzione 1864, e furono stabilite per le navi-ospedali, infermerie e navi private soccorritrici norme analoghe a quelle fissate dalla stessa Convenzione per gli ospedali militari, ambulanze e soccorsi privati.

Però tali articoli addizionali *non furono mai ratificati*. Essi servirono tuttavia di « modus vivendi » durante la guerra franco-prussiana del 1870.

Ad ogni modo essi sono stati poi sostituiti, per quanto riguarda la guerra terrestre, dalla Convenzione di Ginevra 1906 (v. pag. 131), e per quanto riguarda la guerra marittima dalla X Convenzione dell' Aja 1907 (v. pag. 135).

---



**D). — Dichiarazione di Pietroburgo  
per il divieto dei proiettili esplodenti in tempo di guerra**

(29 novembre - 11 dicembre 1868)

**Firme.** — La dichiarazione di Pietroburgo del 1868 fu firmata dai rappresentanti delle seguenti Potenze;

Austria, Baviera, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi, Persia, Portogallo, Prussia (anche per la Confederazione della Germania del Nord), Russia, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia, Wurtemberg.

**Riferimenti.** — Per le altre dichiarazioni relative all'uso di proiettili, v. la voce « Proiettili » nella Parte I.

(Sur la proposition du Cabinet impérial de Russie, une Commission militaire internationale ayant été réunie à Saint-Petersbourg afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette Commission ayant fixé d'un commun accord les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les soussignés sont autorisés, par les ordres de leurs Gouvernements, à déclarer ce qui suit:

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;

Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;

Que à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;

Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendrait leur mort inévitable;

Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité;

Les Parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de

Sulla proposta del Gabinetto Imperiale di Russia, essendo stata riunita a Pietroburgo una Commissione militare internazionale, con lo scopo di esaminare l'opportunità di vietare l'uso di alcuni proiettili in tempo di guerra fra nazioni civili, e avendo tale Commissione fissato di comune accordo i limiti tecnici ove le necessità della guerra devono arrestarsi avanti alle esigenze dell'umanità, i sottoscritti sono autorizzati, secondo gli ordini dei loro Governi, a dichiarare quanto segue:

Considerando che i progressi della civiltà devono avere per effetto di attenuare per quanto possibile le calamità della guerra;

Che il solo scopo legittimo che gli Stati debbono proporsi durante la guerra è l'indebolimento delle forze militari del nemico;

Che a tale effetto basta mettere fuori combattimento il maggior numero di uomini possibile;

Che tale scopo sarebbe oltrepassato con l'uso di armi che aggravassero inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento, o che rendessero inevitabile la loro morte;

Che in conseguenza l'uso di simili armi sarebbe contrario alle leggi dell'umanità;

Le Parti contraenti s'impegnano a rinunciare reciprocamente, in caso di



**Dichiaraz. Pietroburgo 1868**

guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les Etats qui n'ont pas participé par l'envoi de délégués aux délibérations de la Commission militaire internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties contractantes ou accédentes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles; il n'est pas applicable vis-à-vis des Parties non contractantes, ou qui n'auraient pas accédé.

Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre Parties contractantes ou accédentes, une Partie non contractante, ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait à l'un des belligérants.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 11 décembre 1868.

guerra tra loro, all'uso, da parte delle loro truppe di terra e di mare, di ogni proiettile di peso inferiore a 400 grammi, che potesse esplodere ovvero fosse caricato con materie fulminanti o infiammabili.

Esse inviteranno ad aderire al presente impegno tutti gli Stati che non hanno partecipato, con l'invio di Delegati, alle deliberazioni della Commissione militare internazionale riunita a Pietroburgo.

Tale impegno è obbligatorio soltanto per le Parti contraenti o aderenti, in caso di guerra tra due o più fra esse; non è applicabile rispetto alle Parti non contraenti o non aderenti.

Esso cesserebbe egualmente di essere obbligatorio ogni volta che, in una guerra tra Parti contraenti o aderenti, una Parte non contraente, o non aderente, si unisse ad uno dei belligeranti.

Fatto a Pietroburgo, l'11 dicembre 1868.



**E). — Regole di Washington.**

(8 maggio 1871).

**Cenni storici.** — Durante la guerra di secessione del 1861, combattuta dagli Stati dell'Unione americana in seguito a dissensi nati tra loro per l'abolizione o la conservazione della schiavitù, l'Inghilterra favorì gli Stati del Sud, riconoscendo in loro la qualità di belligeranti, mentre il Governo degli Stati Uniti, rimasto agli Stati del Nord, li considerava come ribelli. Inoltre gli Stati del Sud poterono far costruire, armare ed equipaggiare, nelle acque territoriali inglesi, alcune navi da guerra (Alabama, Florida, Oreto, ecc.), senza che l'Inghilterra lo impedisse per rispetto alla neutralità, o punisse coloro che entro la sua giurisdizione avevano violato i doveri di neutrali. Terminata la guerra, il Governo degli Stati Uniti chiese spiegazioni all'Inghilterra, ma la questione lungamente agitata in via diplomatica, e nota anche col nome di « questione dell'Alabama », arrivò a soluzione soltanto per mezzo di una decisione arbitrata che fu stesa nel 1872, con la condanna dell'Inghilterra al pagamento di 15.500.000 dollari in favore degli Stati Uniti.

Per giungere però all'arbitrato, era stato prima stipulato a Washington, nel 1871, un trattato tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, nel quale, mentre si accettava reciprocamente l'arbitrato, si stabilivano anche nell'art. 6, le regole secondo le quali gli arbitri avrebbero dovuto pronunciare il loro giudizio.

Appunto queste regole sono conosciute sotto il nome di « regole di Washington ».

**Atti successivi.** — Le regole di Washington furono in seguito quasi integralmente accolte nella XIII Convenzione dell'Aja 1907 sui diritti e doveri delle Potenze neutrali nella guerra marittima (v. richiami nelle note della pagina presente e successiva).

Un Gouvernement neutre est tenu:

1°. D'user de due diligence pour empêcher dans sa juridiction l'équipement ou l'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle il est en paix, et aussi, d'user de la même diligence pour empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, ce navire ayant été, dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de guerre (1);

2°. De ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses

Un Governo neutrale è obbligato:

1°. Ad usare la dovuta diligenza per impedire nella sua giurisdizione l'equipaggiamento e l'armamento di ogni nave ch'esso abbia motivi ragionevoli di credere destinata a incrociare e a concorrere ad operazioni ostili contro una Potenza con la quale esso è in pace; e inoltre, ad usare la stessa diligenza per impedire la partenza, dalle acque di sua giurisdizione, di ogni nave destinata a incrociare o a concorrere ad operazioni ostili, quando tale nave sia stata adattata, in tutto o in parte, ad usi di guerra, nella detta giurisdizione (1).

2°. A non permettere ad alcun belligerante di costituire nei suoi porti o nel-

(1) La 1ª regola di Washington è stata poi accolta quasi letteralmente nell'art. 8 della XIII Convenzione dell'Aja 1907 (v. pag. 219).



**Regole di Washington.**

eaux la base d'opérations navales contre l'ennemi, ni de s'en servir pour renouveler ou augmenter des approvisionnements militaires ou des armements ou pour recruter des hommes (1);

3°. D'exercer toute diligence nécessaire dans ses propres ports et eaux et à l'égard de toutes personnes dans sa juridiction pour empêcher toute violation des obligations et devoirs susmentionnés (2).

le sue acque basi d'operazioni navali contro il nemico, nè di servirsi di tali porti o acque per rinnovare o aumentare le provviste militari o gli armamenti ovvero per reclutare uomini (1).

3°. Ad usare con ogni diligenza i mezzi necessari per impedire nei propri porti e acque, e a riguardo di qualunque persona che si trovi nella sua giurisdizione, ogni violazione degli obblighi e dei doveri sopra enunciati (2).

---

(1) La prima parte della 2ª regola di Washington corrisponde all'art. 5 della XIII Convenzione Aja 1907, mentre la seconda parte della stessa regola corrisponde all'art. 18 della Convenzione medesima. Però, mentre nella regola di Washington gli obblighi in essa prescritti sono rivolti al neutrale, nella XIII Convenzione invece tali obblighi sono rivolti al belligerante, pur con lo stesso scopo e risultato (v. pag. 218 e 223).

(2) Cfr. l'art. 25 della XIII Convenzione dell'Aja 1907 (v. pag. 226).



**F). — Convenzione di Parigi  
sulla protezione dei cavi telegrafici sottomarini (\*)**

(14 marzo 1884)

**Firme.** — La Convenzione di Parigi per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini fu conclusa fra le seguenti Potenze:

Austria-Ungheria, Argentina, Belgio, Brasile, Colombia, Costarica, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi, Persia, Perù, Portogallo, Romania, Russia, Salvador, San Domingo, Scandinavia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d'America, Turchia e Uruguay.

**Atti interni d'esecuzione.** -- La Convenzione di Parigi 1884 ebbe piena ed intera esecuzione in Italia per effetto della legge 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3<sup>a</sup>). — L'art. 23 di tale legge, relativo alla entrata in vigore delle disposizioni della Convenzione e alla sua applicazione in caso di guerra, fu poi modificato e sostituito con la legge 18 aprile 1886, n. 3795 (serie 3<sup>a</sup>).

**Limite d'applicazione.** — La Convenzione di Parigi 1884 sulla protezione dei cavi telegrafici sottomarini ebbe per scopo di disciplinare la protezione dei cavi medesimi soltanto *in tempo di pace*.

**Regime dei cavi in tempo di guerra.** — Per il tempo di guerra fu lasciata piena libertà d'azione ai belligeranti, con una espressa riserva contenuta nel seguente articolo 15 della Convenzione anzidetta. E gli Stati firmatari, nelle leggi interne che approvarono la Convenzione, ripeterono tale riserva, come nell'art. 23 della legge italiana 1° gennaio 1886, n. 3620, che fu poi sostituito con altro testo mediante la legge 18 aprile 1886, n. 3795.

Tuttavia, con l'art. 54 del regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja 1907 sulle leggi ed usi della guerra terrestre (1), si è successivamente posta una limitazione alla libertà dei belligeranti, prescrivendo che i cavi sottomarini partenti da un territorio occupato da un belligerante e diretti ad un territorio neutrale non possono essere presi o distrutti da quel belligerante che in caso di assoluta necessità, e salvo restituzione e pagamento di una indennità alla conclusione della pace.

Quanto alle regole alle quali si sono attenute nella maggior parte dei casi, le diverse nazioni, rispetto al regime dei cavi sottomarini in tempo di guerra, v. nella Parte I la voce « Cavi telegrafici sottomarini ».

*Art. 15 della Convenzione di Parigi 1884.*

Art. 15.

Il est bien entendu que les stipulations de la présente convention ne portent aucune atteinte à la liberté d'action des belligérants.

Art. 15.

Resta ben inteso che i patti stipulati con la presente convenzione non portano alcun vincolo alla libertà d'azione dei belligeranti.

(\*) V. anche art. 54 del regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja 1907, a pag. 164.

(1) V. pag. 164.



Conv. Parigi 1834

*Disposizioni di diritto interno.*

In forza alla legge 1° gennaio 1886, n. 3620, la Convenzione di Parigi ebbe piena ed intera esecuzione in Italia; e con l'art. 23 della legge stessa, in seguito modificato e sostituito con la legge 18 aprile 1886, n. 3795, fu disposto quanto segue, nei riguardi dello stato di guerra:

*Art. 23 Legge 1° gennaio 1886, n. 3620, e articolo unico Legge 18 aprile 1886, n. 3795.*

« Le disposizioni della presente legge, la quale andrà in vigore nel giorno che sarà ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, né vincolare a loro libertà d'azione ».

*Richiami a successivi atti internazionali.*

Altre disposizioni di diritto convenzionale, relative all'uso dei cavi telegrafici sottomarini in tempo di guerra, sono portate dall'art. 54 del regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja 1907 (1), e dall'art. 8 della V Convenzione dell'Aja 1907 sui diritti e doveri delle Potenze neutrali nella guerra terrestre (2).

---

(1) V. pag. 164. — (2) V. pag. 167.



**G). — Trattato di Costantinopoli  
per il libero uso del Canale di Suez  
(29 ottobre 1888)**

**Firme e ratifiche.** — Il presente trattato fu firmato e ratificato, a Costantinopoli, dall'Austria-Ungheria, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi, Russia, Spagna e Turchia.

**Atto interno d'esecuzione.** — In Italia ebbe piena ed intera esecuzione in forza del R. Decreto 13 gennaio 1889, n. 5949.

(Indicazione dei Sovrani e Capi di Stato: designazione dei Plenipotenziari) . . . . .

Art. 1.

Le canal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.

En conséquence, les Hautes Parties contractantes conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix.

Le canal ne sera jamais assujéti à l'exercice du droit de blocus.

Art. 2.

Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que le canal d'eau douce est indispensable au canal maritime, prennent acte des engagements de Son Altesse le Khédive envers la Compagnie Universelle du canal de Suez en ce qui concerne le canal d'eau douce, engagements stipulés dans une convention en date du 18 mars 1863, contenant un exposé et quatre articles.

Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce canal et de ses dérivations dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'aucune tentative d'obstruction.

Art. 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent de même à respecter le matériel,

Art. 1.

Il canale marittimo di Suez sarà sempre libero ed aperto, in tempo di guerra, come in tempo di pace, ad ogni nave mercantile o da guerra, senza distinzione di bandiera.

Per conseguenza, le Alte Parti contraenti convengono di non portare alcun impedimento al libero uso del canale, in tempo di guerra come in tempo di pace.

Il canale non sarà mai soggetto all'esercizio del diritto di blocco.

Art. 2.

Le Alte Parti contraenti, riconoscendo che il canale d'acqua dolce è indispensabile al canale marittimo, prendono atto degli impegni di Sua Altezza il Kédive verso la Compagnia Universale del canale di Suez, per quanto riguarda il canale d'acqua dolce, impegni stipulati in una convenzione in data 18 marzo 1863, contenente un esposto e quattro articoli.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non portare alcun attacco alla sicurezza del canale d'acqua dolce e delle sue derivazioni, il funzionamento delle quali non potrà essere oggetto di alcun tentativo d'ostruzione.

Art. 3.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano egualmente a rispettare il materiale, gli



**Trattato di Costantinopoli 1888.**

les établissements, constructions et travaux du canal maritime et du canal d'eau douce.

## Art. 4.

Le canal maritime restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux termes de l'article 1.er du présent traité, les Hautes Parties contractantes conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun acte d'hostilité, ou aucun acte ayant pour bout d'entraver la libre navigation du canal, ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon de 3 milles marins de ces ports, alors même que l'Empire ottoman serait l'une des puissances belligérantes.

Les bâtiments de guerre des belligérantes ne pourront, dans le canal et ses ports d'accès, se ravitailler ou s'approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit desdits bâtiments par le canal s'effectuera dans le plus bref délai d'après les règlements en vigueur et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'un navire belligérant et le départ d'un navire appartenant à la Puissance ennemie.

## Art. 5.

En temps de guerre, les Puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le canal et ses ports d'accès ni troupes, ni munitions, ni matériel de guerre. Mais, dans le cas d'un empêchement accidentel dans le canal, on pourra embarquer ou débarquer dans les ports d'accès, des troupes fractionnées par groupe n'excédant pas 1.000 hommes, avec le matériel de guerre correspondant.

stabilimenti, le costruzioni, i lavori del canale marittimo, e quelli del canale d'acqua dolce.

## Art. 4.

Poichè il canale marittimo resta aperto in tempo di guerra come passaggio libero, anche alle navi da guerra dei belligeranti, a termini dell'articolo primo del presente trattato, le Alte Parti contraenti convengono che nessun diritto di guerra, nessun atto di ostilità, nessun atto che abbia per scopo d'ostacolare la libera circolazione del canale, potrà essere esercitato nel canale e nei suoi porti d'accesso, come pure in un raggio di tre miglia marine da questi porti, anche quando l'Impero Ottomano fosse una delle potenze belligeranti.

Le navi da guerra dei belligeranti non potranno, nel canale e nei suoi porti di accesso, vettovagliarsi ad approvvigionarsi che nel limite strettamente necessario. Il transito di dette navi nel canale si effettuerà nel più breve tempo possibile, secondo i regolamenti in vigore e senza altre formalità che quelle risultanti dalle necessità del servizio. Il loro soggiorno a Porto Saïd e nella rade di Suez non potrà superare le 24 ore, salvo il caso di rilascio forzato. In tal caso esse dovranno partire al più presto possibile. Un intervallo di ventiquattro ore dovrà trascorrere tra l'uscita da un porto d'accesso di una nave belligerante, e la partenza di una nave appartenente alla Potenza nemica.

## Art. 5.

In tempo di guerra, le Potenze belligeranti non sbarcheranno e non imbarcheranno nel canale e nei suoi porti d'accesso, nè truppe, nè munizioni, nè materiale da guerra. Ma, nel caso di un impedimento accidentale nel canale, si potranno imbarcare o sbarcare, nei porti di accesso, truppe frazionate per gruppi non eccedenti i 1000 uomini, col materiale da guerra corrispondente.



## Trattato di Costantinopoli 1888

## Art. 6.

Les prises seront soumises sous tous les rapports au même régime que les navires de guerre des belligérants.

## Art. 7.

Les puissances ne maintiendront dans les eaux du canal (y compris le lac Tim-sah et les lacs amers) aucun bâtiment de guerre.

Toutefois, dans les ports d'accès de Port-Saïd e de Suez, elles pourront faire stationner des bâtiments de guerre dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

Ce droit ne pourra être exercé par les belligérants.

## Art. 6.

Le prede saranno soggette, sotto ogni riguardo, allo stesso trattamento delle navi da guerra dei belligeranti.

## Art. 7.

Le potenze non manterranno nelle acque del canale (compresovi il lago Tim-sah e i laghi amari) alcuna nave da guerra.

Tuttavia, nei porti d'accesso di Porto Saïd e di Suez, esse potranno far stazionare alcune navi da guerra, in numero non eccedente due per ciascuna potenza.

Tale diritto non potrà essere esercitato dai belligeranti.



## H). — Prima Conferenza della pace (Aja, 1899)

Per i precedenti, il programma dei lavori, e le conseguenze della 1ª Conferenza della pace, v. cenni a pag. 51, sotto la voce « Limitazione degli armamenti ».

### *Stati che intervennero alla 1ª Conferenza della pace:*

1. — Austria-Ungheria	10. — Inghilterra	19. — Romania
2. — Belgio	11. — Italia	20. — Russia
3. — Bulgaria	12. — Lussemburgo	21. — Serbia
4. — Cina	13. — Messico	22. — Siam
5. — Danimarca	14. — Montenegro	23. — Spagna
6. — Francia	15. — Norvegia	24. — Stati Uniti d'America
7. — Germania	16. — Paesi Bassi	25. — Svezia
8. — Giappone	17. — Persia	26. — Svizzera
9. — Grecia	18. — Portogallo	27. — Turchia

### Atto finale della I Conferenza della pace. (29 luglio 1899)

**N. B.** — L'atto finale della 1ª Conferenza della pace fu firmato da tutte le Potenze rappresentate alla Conferenza medesima (v. sopra elenco).

La Conférence Internationale de la Paix, convoquée dans un haut sentiment d'humanité par Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, s'est réunie sur l'invitation du Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, à la Maison Royale du Bois, à la Haye, le 18 mai 1899.

Les Puissance, dont l'énumération suit, ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci-après:

La Conferenza internazionale della pace, convocata con un alto sentimento di umanità da S. M. l'Imperatore di Tutte le Russie, si è riunita per invito del Governo di S. M. la Regina dei Paesi Bassi, nella « Maison Royale du Bois », all'Aja, il 18 maggio 1899.

Le seguenti Potenze hanno preso parte alla Conferenza, per la quale hanno designato i Delegati nominati qui in seguito:

(*Désignations des Délégués*) . . . . .

(*Designazioni dei Delegati*) . . . . .

Dans une série de réunions, tenues du 18 mai au 29 juillet 1899, où les Délégués précités ont été constamment animés du désir de réaliser, dans la plus large me-

In una serie di riunioni, tenute dal 18 maggio al 29 luglio 1899, nelle quali i Delegati predetti sono stati costantemente animati dal desiderio di realizzare, quan-



## Atto finale 1° Confer. Pace

sure possible, les vues généreuses de l'Auguste Initiateur de la Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte des Conventions et Déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte:

I. — Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux;

II. — Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre;

III. — Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864;

IV. — Trois Déclarations concernant:

1° L'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut des ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux;

2° L'interdiction de l'emploi des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères;

3° L'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.

Ces Conventions et Déclarations formeront autant d'actes séparés. Ces actes porteront la date de ce jour et pourront

to più largamente fosse possibile, le idee generose dell'Augusto Promotore della Conferenza e gli intendimenti dei propri Governi, la Conferenza ha stabilito, perchè sia presentato alla firma dei Plenipotenziari, il testo delle Convenzioni e Dichiarazioni in seguito enumerate e annesse al presente Atto:

I. — Convenzione per il componimento pacifico dei conflitti internazionali (1);

II. — Convenzione sulle leggi ed usi della guerra terrestre (2);

III. — Convenzione per l'estensione alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (3);

IV. — Tre Dichiarazioni relative al:

1° Divieto di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto dei palloni o con altri nuovi mezzi analoghi (4);

2° Divieto di usare proiettili che hanno per unico scopo quello di diffondere gas asfissianti o deleteri (5);

3° Divieto di usare palle che si aprano o si schiaccino facilmente nel corpo umano, come le palle ad involucro duro di cui l'involucro non copra interamente l'anima, ovvero sia provvisto di incisioni (6).

Le anzidette Convenzioni e Dichiarazioni costituiranno tanti atti separati, che porteranno la data d'oggi e potranno

(1) V. pag. 128. — Questo stesso argomento fu poi ripreso dalla 2ª Conferenza della pace, e fu oggetto di una nuova convenzione; v. I Convenzione dell'Aja 1907, a pag. 146.

(2) V. pag. 128. Lo stesso argomento fu oggetto di una nuova convenzione nella 2ª Conferenza della pace; v. IV Convenzione dell'Aja 1907, a pag. 148.

(3) In conformità del 1º voto emesso dalla 1ª Conferenza della pace (v. in seguito), fu firmata successivamente a Ginevra nel 1906 una nuova Convenzione per i malati e feriti in guerra. Conseguentemente, nella 2ª Conferenza della pace, si procedette alla revisione della Convenzione di estensione alla guerra marittima firmata nel 1864 (v. X Convenzione dell'Aja 1907, a pag. 185).

(4) Questa Dichiarazione fu poi rinnovata nella 2ª Conferenza della pace, ma nel 1907 non fu firmata da parecchie Potenze, tra le quali la Germania, la Francia, l'Italia, il Giappone e la Russia; v. pag., 128 e pag. 232.

(5) V. pag. 129.

(6) V. pag. 129.



Atto finale 1<sup>o</sup> Confer. Pace

être signés jusqu'au 31 décembre 1899 par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye.

Obéissant aux mêmes inspirations, la Conférence a adopté à l'unanimité la Résolution suivante:

La Conférence estime que la limitation des charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde est grandement désirable pour l'accroissement du bien-être matériel et moral de l'humanité.

Elle a, en outre, émis les vœux suivants:

1<sup>o</sup> La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le Gouvernement Fédéral Suisse pour la révision de la Convention de Genève (1) émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une Conférence spéciale ayant pour objet la révision de cette Convention. — Ce vœu a été voté à l'unanimité.

2<sup>o</sup> La Conférence émet le vœu que la question des droits et des devoirs des neutres soit inscrite au programme d'une prochaine Conférence (2).

3<sup>o</sup> La Conférence émet le vœu que les questions relatives aux fusils et aux canons de marine, telles qu'elles ont été examinées par elle, soient mises à l'étude par les Gouvernements, en vue d'arriver à une entente concernant la mise en usage de nouveaux types et calibres.

4<sup>o</sup> La Conférence émet le vœu que les Gouvernements, tenant compte des propositions faites par la Conférence, mettent à l'étude la possibilité d'une entente concernant la limitation des forces armées de terre et de mer et des budgets de guerre.

5<sup>o</sup> La Conférence émet le vœu que la proposition tendant à déclarer l'inviolabilità

essere firmati fino al 31 dicembre 1899, all'Aja, dai Plenipotenziari delle Potenze rappresentate alla Conferenza internazionale della Pace.

Ubbidendo ai medesimi sentimenti, la Conferenza ha adottato all'unanimità la Deliberazione seguente:

« La Conferenza ritiene desiderabile, per l'incremento del benessere materiale e morale dell'umanità, la limitazione degli aggravi militari che pesano attualmente sul mondo ».

Inoltre, la Conferenza ha emesso i seguenti voti:

1<sup>o</sup> La Conferenza, prendendo in considerazione i passi preliminari fatti dal Governo Federale svizzero per la revisione della Convenzione di Ginevra (1), emette il voto che si proceda entro breve termine alla riunione d'una Conferenza speciale che abbia per oggetto la revisione di tale Convenzione. — Questo voto è stato votato all'unanimità.

2<sup>o</sup> La Conferenza emette il voto che la questione dei diritti e doveri dei neutrali sia inscritta nel programma di una prossima Conferenza (2).

3<sup>o</sup> La Conferenza emette il voto che le questioni relative ai fucili e ai cannoni di marina, quali sono state da essa esaminate, siano prese in istudio dai Governi, allo scopo di raggiungere un'intesa circa l'adozione di nuovi tipi e calibri.

4<sup>o</sup> La Conferenza emette il voto che i Governi, tenendo conto delle proposte fatte dalla Conferenza, prendano in istudio la possibilità di un'intesa sulla limitazione delle forze armate di terra e di mare e dei bilanci militari.

5<sup>o</sup> La Conferenza emette il voto che la proposta tendente a dichiarare l'in-

(1) Si richiama la Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (v. pag. 111). — In seguito al presente voto, si riunì nel 1906 a Ginevra una nuova Conferenza, che stabilì nuove e più ampie norme sul trattamento dei malati e feriti in guerra; v. pag. 131.

(2) V. la V<sup>a</sup> e XIII<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907, a pag. 165 e 217 rispettivamente.



Atto finale 1<sup>a</sup> Confer. Pace

bilità de la propriété privée dans la guerre sur mer soit renvoyée à l'examen d'une Conférence ultérieure (1).

6<sup>e</sup> La Conférence émet le vœu que la proposition de régler la question du bombardement des ports, villes et villages, par une force navale, soit renvoyée à l'examen d'une Conférence ultérieure (2).

Les cinq derniers vœux ont été votés à l'unanimité, sauf quelques abstentions.

En foi de quoi, etc.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899.

(*Seguono le firme*).

violabilità della proprietà privata nella guerra marittima sia rinviata all'esame di una successiva Conferenza (1).

6<sup>a</sup> La Conferenza emette il voto che la proposta di regolare la questione del bombardamento dei porti, città e villaggi, da parte di una forza navale, sia rinviata all'esame di una successiva Conferenza (2).

I cinque ultimi voti sono stati votati all'unanimità, salvo alcune astensioni.

In fede di che, ecc.

Fatto all'Aja, il 29 luglio 1899.

(1) Tale proposta fu poi presa nuovamente in esame dalla 2<sup>a</sup> Conferenza della pace, e difesa specialmente dalla delegazione americana, essendo tradizione degli Stati Uniti il riconoscimento del principio sopra accennato. Ma essa non raccolse l'adesione di tutti gli Stati rappresentati, dei quali 11 votarono contro, e fra questi la Francia, l'Inghilterra, il Giappone e la Russia.

(2) V. la IX Convenzione dell'Aja 1907 a pag. 181.



### Convenzioni dell'Aja 1899.

(29 luglio 1899)

---

Le seguenti tre Convenzioni, firmate all'Aja nel 1899,

*I. — Convenzione per il componimento pacifico dei conflitti internazionali;*

*II. — Convenzione sulle leggi ed usi della guerra terrestre;*

*III. — Convenzione per l'estensione alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra;*

furono poi riprese in esame durante la 2<sup>a</sup> Conferenza della pace del 1907, e condussero rispettivamente alla I<sup>a</sup>, IV<sup>a</sup> e X<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907, per le quali v. pag. 146, pag. 148, e pag. 185.

Si omette pertanto il testo delle Convenzioni del 1899, interamente sostituito da quelle del 1907 sopra citate.

---

### Dichiarazioni dell'Aja 1899.

(29 luglio 1899)

---

Come risulta dall'Atto finale della 1<sup>a</sup> Conferenza della pace, furono firmate in quell'occasione le tre seguenti Dichiarazioni:

*1° — Divieto di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto dei palloni o con altri nuovi mezzi analoghi.*

Les Puissances contractantes consentent pour une durée de cinq ans, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

Le Potenze contraenti consentono, per la durata di cinque anni, al divieto di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto dei palloni o con altri nuovi mezzi analoghi.

Questa dichiarazione decadde, per scadenza di termine, dopo cinque anni dalla sua ratifica, ossia il 4 settembre 1905. Essa fu poi rinnovata nella 2<sup>a</sup> Conferenza della pace, ma non fu allora firmata da tutte le Potenze; v. pag. 233.

---



Conv. e Dichiaraz. Aja 1899.

2° — *Divieto di usare proiettili che hanno per unico scopo quello di diffondere gas asfissianti o deleteri.*

Les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères.

Le Potenze contraenti s'interdicono l'uso di proiettili che hanno per unico scopo quello di diffondere gas asfissianti o deleteri.

Questa dichiarazione è tuttora in vigore ed è stata ratificata dall'Austria-Ungheria, il Belgio, la Bulgaria, la Cina, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, il Giappone, il Lussemburgo, il Messico, il Montenegro, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Persia, il Portogallo, la Romania, la Russia, la Serbia, il Siam, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e la Turchia.

Fu poi accettata dall'Inghilterra e Nicaragua.

Non fu firmata nè ratificata dagli Stati Uniti d'America.

Nel presente conflitto, la Russia ha espressamente dichiarato di rispettarla (v. Ukase russo 25 luglio-6 agosto 1914, a pag. 202).

3. — *Divieto di usare palle che si aprano o si schiaccino facilmente nel corpo umano.*

Les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau, ou serait pourvue d'incisions.

Le Potenze contraenti s'interdicono l'uso di palle che si aprano o si schiaccino facilmente nel corpo umano, come le palle ad involucro duro di cui l'involucro non copra intieramente l'anima, ovvero sia provvisto di incisioni.

Tale dichiarazione, che è tuttora in vigore, è stata ratificata o successivamente accettata dalle stesse Potenze che ratificarono o accettarono la Dichiarazione precedente (v. sopra elenco).

Gli Stati Uniti d'America non l'hanno firmata, nè ratificata.

Per la Russia, v. espressa nuova dichiarazione di accettazione nell'Ukase russo 25 luglio-6 agosto 1914, a pag. 202).



I). — **Convenzione dell'Aja 1904****intesa a facilitare la missione delle navi ospedaliere in tempo di guerra**

(21 dicembre 1904)

**Firme.** — La presente Convenzione fu firmata dall'Austria-Ungheria, Belgio, Cina, Corea, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Italia, Lussemburgo, Messico, Montenegro, Paesi Bassi, Persia, Perù, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Siam, Spagna, Stati Uniti d'America, Svizzera.

In Italia fu approvata e promulgata con la legge 19 settembre 1907, n. 686 (1).

*(Omissis)**(Indicazione dei Sovrani e Capi di Stato: preambolo; designazione dei Plenipotenziari)***Art. 1.**

Les bâtiments hospitaliers, à l'égard desquels se trouvent remplies les conditions prescrites dans les articles 1, 2 et 3 de la convention conclue à La Haye le 29 juillet 1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève du 22 août 1864, seront exemptés, en temps de guerre, dans les ports des Parties contractantes, de tous droits et taxes, imposés aux navires au profit de l'Etat.

**Art. 2.**

La disposition de l'article précédent n'empêche pas l'application, au moyen de la visite et d'autres formalités, des lois fiscales ou autres lois en vigueur dans ces ports.

**Art. 3.**

La règle contenue dans l'article premier n'est obligatoire que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

La dite règle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

(Art. 4-6. — *Articoli relativi alle ratifiche e denunce.*)

**Art. 1.**

Le navi ospedaliere, a riguardo delle quali si trovino compiute le condizioni prescritte dagli art. 1, 2 e 3 della Convenzione conclusa all'Aja il 29 luglio 1899 (2) per l'estensione alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (3), saranno esenti, in tempo di guerra, da tutti i diritti e tasse, che fossero imposte alle navi, a profito dello Stato, nei porti delle Parti contraenti.

**Art. 2.**

La disposizione di cui all'articolo precedente non impedisce l'applicazione, per mezzo della visita o di altre formalità, delle leggi fiscali o altre leggi in vigore nei porti predetti.

**Art. 3.**

La regola contenuta nell'art. 1 non è obbligatoria che per le potenze contraenti, in caso di guerra fra due o più fra le stesse.

Detta regola cesserà d'essere obbligatoria dal momento in cui, in una guerra fra alcune potenze contraenti, una potenza non contraente si unisse a uno dei belligeranti.

(1) V. « *Lista Navale* », fasc. III, anno 1907, pag. 237. — (2) V. notizie a pag. 125. — (3) V. pag. 111



**K'. — Convenzione di Ginevra**  
**per il miglioramento della sorte dei feriti e malati in guerra.**  
 (6 luglio 1906)

**Firme e adesioni.** — Hanno firmato la Convenzione di Ginevra del 1906 i seguenti Stati:

Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Chili, Cina, Congo (Stato indipendente del), Corea, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, Honduras, Inghilterra, Italia, Lussemburgo, Messico, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Persia, Perù, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Siam, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Uruguay.

Vi hanno in seguito aderito: la Colombia, il Nicaragua, la Turchia e il Venezuela.

**Atto interno d'esecuzione.** — In Italia la Convenzione di Ginevra del 1906 ebbe piena ed intera esecuzione per effetto del R. Decreto 16 giugno 1907, n. 545 (1).

**Convenzioni precedenti.** — La sorte dei feriti e dei malati tra gli eserciti in guerra era stata già oggetto di altra Convenzione, firmata a Ginevra il 22 agosto 1864 (2). La Convenzione del 1864 fissava però soltanto i principi fondamentali per l'assistenza e il trattamento dei feriti e malati in guerra. Il 20 ottobre 1868 furono firmati pure a Ginevra, alcuni articoli addizionali alla Convenzione del 1864, che però non furono mai ratificati (3).

In seguito poi a proposta presentata all'Aja, in occasione della 1<sup>a</sup> Conferenza della pace, dal Consiglio Federale svizzero, si riunì nel 1906 a Ginevra una nuova Conferenza per rivedere e completare la Convenzione del 1864. Da tale Conferenza venne la Convenzione di Ginevra 1906, la quale sostituisce quella del 1864 soltanto per le Potenze che hanno ratificato il nuovo accordo. La Convenzione del 1864 resta sempre in vigore tanto per le Potenze che non hanno firmato o aderito a quella successiva del 1906, quanto per le Potenze che, pur avendo firmato o aderito, non hanno però ratificato la Convenzione 1906 (art. 31 Conv. 1906).

Per l'estensione delle anzidette Convenzioni alla guerra marittima, fu conclusa nel 1869, durante la 1<sup>a</sup> Conferenza della pace, una Convenzione (4) che estendeva alla guerra sul mare le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1864. Nel 1907, durante la 2<sup>a</sup> Conferenza della pace, fu poi conclusa un'altra Convenzione (5) che estese alla guerra marittima le disposizioni più recenti sancite dalla Convenzione di Ginevra del 1906.

**Riferimenti.** — Per cenni storici sul trattamento dei feriti in guerra, e cenni riassuntivi su tutte le Convenzioni sanitarie, v. la voce « Convenzioni sanitarie » nella Parte I.

(Indicazione dei Sovrani, Capi di Stato; preambolo; designazione dei Plenipotenziari)

CHAP. I. — *Des blessés et malades.*

CAP. I. — *Dei feriti e malati.*

Art. 1.

Art. 1.

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de

I militari e le altre persone ufficialmente addette agli eserciti (6), che saranno feriti o malati, dovranno essere rispettati e curati senza distinzione di

(1) Per il testo di tale R. Decreto, e per quello completo di tutta la Convenzione, v. « Lista Navale », fasc. II, anno 1907, pag. 237.

(2) V. pag. 111. — (3) V. pag. 114. — (4) V. pag. 125. — (5) V. pag. 185.

(6) Con tali parole si devono intendere indicati tanto i belligeranti, come sono definiti dagli art. 1 e 2 del Regolamento annesso alla IV Convenzione Aja 1907 (v. pag. 152), quanto tutte le altre persone non combattenti assimilate ai belligeranti secondo l'art. 3 dello stesso Regolamento.



## Conv. Ginevra 1906

nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaire pour contribuer à les soigner.

## Art. 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils auront, notamment, la faculté de convenir:

de se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de bataille;

de renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers;

de remettre à un Etat neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse, à la charge par l'Etat neutre de les internier jusqu'à la fin des hostilités.

## Art. 3.

Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres

## Art. 4.

Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

nazionalità, dal belligerante che li avrà in suo potere.

Tuttavia il belligerante che fosse costretto ad abbandonare malati o feriti al suo avversario lascerà con essi, per quanto le circostanze militari lo permetteranno, una parte del proprio personale e materiale sanitario per contribuire alla loro cura.

## Art. 2.

Con riserva delle cure che devono essere loro prestate in virtù dell'articolo precedente, i feriti o malati d'un esercito caduti in potere dell'altro belligerante sono prigionieri di guerra, e sono ad essi applicabili le regole generali del diritto delle genti che riguardano i prigionieri.

Per altro i belligeranti restano liberi di stipulare tra loro, a riguardo dei prigionieri feriti o malati, quelle clausole di eccezione o di favore che essi giudicheranno utili; essi avranno, specialmente, la facoltà di convenire:

di scambiarsi, dopo un combattimento, i feriti lasciati sul campo di battaglia;

di rimpatriare i feriti o malati che essi non vorranno ritenere come prigionieri, dopo averli posti in istato di essere trasportati, ovvero dopo la guarigione;

di consegnare a uno Stato neutrale, col suo consenso, i feriti o malati della parte avversaria, restando a cura dello Stato neutrale di internarli sino alla fine delle ostilità.

## Art. 3.

Dopo ciascun combattimento, il belligerante che occuperà il campo di battaglia provvederà a ricercare i feriti e a farli proteggere, come anche i morti, contro la rapina e i maltrattamenti.

Esso avrà cura che l'inhumazione o la cremazione dei morti sia preceduta da un attento esame dei loro cadaveri.

## Art. 4.

Ciascun belligerante invierà, appena possibile, i contrassegni o le carte militari d'identità trovati in dosso ai morti, nonché lo stato nominativo dei feriti o dei malati raccolti per opera sua, alle autorità del paese o dell'esercito cui appartengono i morti, feriti o malati.



Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

## Art. 5.

L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.

CHAP. II. — *Des formations et établissements sanitaires.*

## Art. 6.

Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.

## Art. 7.

La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

## Art. 8.

Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6:

1. le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre

I belligeranti si terranno reciprocamente al corrente degli internamenti e dei movimenti, come pure delle entrate negli ospedali e dei decessi sopravvenuti tra i feriti e malati in loro potere. Essi raccoglieranno tutti gli oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc., che saranno trovati sui campi di battaglia o lasciati dai feriti e malati morti negli stabilimenti sanitari e nelle ambulanze e posti di medicazione, per farli rimettere agli interessati a mezzo delle autorità del loro paese.

## Art. 5.

L'autorità militare potrà fare appello allo zelo caritatevole degli abitanti affinché raccolgano e curino sotto il suo controllo, feriti o malati degli eserciti, accordando a quelle persone che hanno risposto a tale appello, speciali protezioni e alcune immunità.

CHAP. II. — *Dei reparti (1) e stabilimenti sanitari.*

## Art. 6.

I reparti (1) sanitari mobili (cioè quelli destinati ad accompagnare gli eserciti in campagna) e gli stabilimenti fissi del servizio sanitario, saranno rispettati e protetti dai belligeranti.

## Art. 7.

Cessa ogni protezione dovuta ai reparti e stabilimenti sanitari se di essi si faccia uso per commettere atti nocivi al nemico.

## Art. 8.

Non sono considerati, per loro natura, tali da privare un reparto o stabilimento sanitario della protezione assicurata dall'articolo 6:

1° il fatto che il personale del reparto o stabilimento è armato e usa le pro-

(1) Per « formation sanitaires mobiles » si devono intendere quelle unità del servizio sanitario in guerra che sono suscettibili di spostamento, come le sezioni di sanità, gli ospedali da campo, le ambulanze, e i posti sanitari al seguito delle truppe. — Con questi chiarimenti, si traduce la parola « formations » con l'altra « reparti », intesa in senso generale.



## Conv. Ginevra 1906

défense ou celle de ses malades et blessés;

2. le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier;

3. le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été versées au service compétent.

CHAP. III. — *Du personnel.*

## Art. 9.

Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance: s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l'article 8, n. 2.

## Art. 10.

Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des Sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que le dit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Etat doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

## Art. 11.

Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un

prie armi sia per propria difesa sia per difesa dei suoi malati e feriti:

2° il fatto che, in mancanza d'infermieri armati, il reparto o stabilimento è protetto da un picchetto o da sentinelle munite di regolare mandato.

3° il fatto che sono state trovate nel reparto o stabilimento, armi e cartucce ritirate ai feriti e non ancora consegnate al servizio competente.

CAP. III. — *Del personale.*

## Art. 9.

Il personale, esclusivamente destinato a raccogliere, trasportare ed assistere i feriti e malati, ovvero addeito all'amministrazione degli stabilimenti e altre unità sanitarie, nonchè i cappellani addetti agli eserciti, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza; e se essi cadranno nelle mani del nemico, non saranno trattati come prigionieri di guerra.

Queste disposizioni si applicano al personale di scorta degli stabilimenti e unità sanitarie, nel caso previsto dall'articolo 8, n. 2.

## Art. 10.

E' assimilato al personale contemplato nell'articolo precedente il personale delle società di soccorso volontarie (debitamente riconosciute ed autorizzate dal proprio Governo), che presterà servizio negli stabilimenti ed altre unità sanitarie degli eserciti, con la riserva che tale personale sarà soggetto alle leggi ed ai regolamenti militari.

Ciascuno Stato deve notificare all'altro, sia in tempo di pace, sia all'apertura o nel corso delle ostilità, in ogni caso prima di ogni effettivo servizio, i nomi delle società che ha autorizzato, sotto la responsabilità propria, a concorrere al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti.

## Art. 11.

Una società riconosciuta di un paese neutrale non può prestare ad un belligerante il concorso del suo personale e



Conv. Ginevra 1906

belligerant qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification à son ennemi.

## Art. 12.

Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière.

## Art. 13.

L'ennemi assurera au personnel visé par l'article 9, pendant qu'il sera en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son armée.

CHAP. IV. — *Du matériel.*

## Art. 14.

Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les atelages, quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur;

Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des blessés et malades: la restitution du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps.

dei propri reparti sanitari se non previo assenso del proprio governo e l'autorizzazione dello stesso belligerante.

Il belligerante che ha accettato tale concorso è tenuto, prima di ogni uso, a darne notificazione al suo nemico.

## Art. 12.

Le persone designate negli articoli 9, 10 e 11 continueranno, dopo che saranno cadute in potere del nemico, ad adempiere alle proprie funzioni sotto la direzione di questi.

Allorchè il loro concorso non sarà più indispensabile esse saranno rinviate all'esercito o al paese cui appartengono, entro quel periodo di tempo e secondo quell'itinerario che sarà compatibile con le esigenze militari.

Esse porteranno seco, allora, gli effetti, gli strumenti, le armi e i cavalli di loro proprietà privata.

## Art. 13.

Il nemico assicurerà al personale di cui all'articolo 9, durante il tempo in cui sarà in suo potere lo stesso stipendio e gli stessi assegni dovuti al personale di egual grado del proprio esercito.

CAP. IV. — *Del materiale.*

## Art. 14.

Il reparti sanitari mobili conserveranno, se cadono in potere del nemico, il loro materiale, compresi i mezzi d'attacco (\*), qualunque siano i sistemi di trasporto ed il personale conducente.

Tuttavia, l'autorità militare competente avrà la facoltà di servirsene per la cura dei feriti e malati. In tal caso la restituzione del materiale avrà luogo nelle condizioni previste pel personale sanitario, e, per quanto sia possibile, nello stesso tempo.

(\*) Traini animali, automobili, ecc.



Conv. Ginevra 1906

## Art. 15.

Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en disposer, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

## Art. 16.

Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la Convention conformément aux conditions déterminées par celle-ci, est considéré comme propriété privée et, comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la guerre.

## CHAP. V. — Des convois d'évacuation.

## Art. 17.

Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes:

1. le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des malades et blessés qu'il contient;

2. dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prévue à l'article 12, sera étendue à tout le personnel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi et muni à cet effet d'un mandat régulier.

L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'article 14, s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navigation intérieure spécialement organisés pour les évacuations, ainsi qu'au matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires appartenant au service de santé.

## Art. 15.

I fabbricati e il materiale degli stabilimenti fissi restano soggetti alle leggi di guerra, ma non potranno essere distolti dal loro impiego finché essi saranno necessari ai feriti ed ai malati.

Tuttavia i comandanti dei corpi d'operazione potranno disporne diversamente, in caso di gravi necessità militari, assicurando prima, però, la sorte dei feriti e malati che vi si trovassero.

## Art. 16.

Il materiale delle Società di soccorso, ammesse al trattamento della Convenzione conformemente alle condizioni da questa determinate, è considerato quale proprietà privata e, come tale, rispettato in ogni circostanza salvo il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti secondo le leggi e gli usi di guerra.

## CAP. V. — Dei convogli di sgombero (\*\*).

## Art. 17.

I convogli di sgombero saranno trattati come i reparti sanitari mobili, salvo le seguenti speciali disposizioni:

1° Il belligerante, intercettando un convoglio potrà, se le necessità militari lo esigono, impiegarlo diversamente, provvedendo ai malati e feriti che esso contiene;

2° in tale caso l'obbligo di rinviare il personale sanitario, previsto dall'articolo 12, sarà esteso a tutto il personale militare preposto al trasporto o a guardia del convoglio e munito a tale effetto di regolare mandato.

L'obbligo di restituire il materiale sanitario, previsto dall'articolo 14, si applicherà ai treni ferroviari e ai battelli della navigazione interna, organizzati specialmente per lo sgombero dei feriti come pure al materiale di governo delle vetture, treni e battelli ordinari appartenenti al servizio sanitario.

(\*\*) Sgombero dei feriti dal fronte di combattimento.



Conv. Ginevra 1933

Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront être capturées avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la réquisition, y compris le matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés pour les convois, seront soumis aux règles générales du droit des gens.

CHAP. VI. — *Du signe distinctif.*

Art. 18.

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.

Art. 19.

Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

Art. 20.

Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1.<sup>er</sup>, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachés au service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

Art. 21.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront

Le vetture militari, non appartenenti al servizio sanitario, potranno essere catturate con i loro attacchi.

Il personale civile ed i vari mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione, compreso il materiale ferroviario e i battelli utilizzati per i convogli, saranno soggetti alle regole generali del diritto delle genti.

Cap. VI. — *Del contrassegno distintivo.*

Art. 18.

Per omaggio alla Svizzera è stabilito come emblema e contrassegno distintivo del servizio sanitario degli eserciti, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con inversione dei colori federali.

Art. 19.

Tale emblema è usato sulle bandiere, sui bracciali, come pure, col permesso della competente autorità militare, su tutto il materiale relativo al servizio sanitario.

Art. 20.

Il personale protetto in virtù degli articoli 9, 1.<sup>o</sup> alinea, 10 e 11, porta, legato sul braccio sinistro, un bracciale con croce rossa su fondo bianco, distribuito e timbrato dalla competente autorità militare, accompagnato da un certificato d'identificazione per quelle persone destinate al servizio sanitario degli eserciti, che non avessero uniforme militare.

Art. 21.

La bandiera distintiva della Convenzione può essere inalberata soltanto sui reparti e stabilimenti sanitari che la convenzione ordina di rispettare, e sempre col consenso dell'autorità militare. Tale bandiera dovrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale del belligerante da cui dipende il reparto o lo stabilimento.

Tuttavia i reparti sanitari caduti in mano al nemico inalbereranno soltanto



## Conv. Ginevra 1906

pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

## Art. 22.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.

## Art. 23.

L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots *Croix-Rouge* ou *Croix de Genève* ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

CHAP. VII. — *De l'application et de l'exécution de la Convention.*

## Art. 24.

Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la Convention.

## Art. 25.

Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

## Art. 26.

Les gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour ins-

la bandiera della Croce Rossa per tutto il tempo durante il quale si troveranno in tale situazione.

## Art. 22.

I reparti sanitari dei paesi neutrali che, alle condizioni previste dall'articolo 11, fossero stati autorizzati a prestare i loro servizi, devono inalberare, colla bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale del belligerante da cui esse dipendono.

Sono ad esse applicabili le disposizioni del secondo alinea dell'articolo precedente.

## Art. 23.

L'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole *Croce Rossa* o *Croce di Ginevra* non potranno essere usate sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per proteggere e designare i reparti e stabilimenti sanitari, nonché il personale e il materiale protetto dalla Convenzione.

CAP. VII. — *Dell'applicazione e dell'esecuzione della Convenzione.*

## Art. 24.

Le disposizioni della presente Convenzione non sono obbligatorie che per le Potenze contraenti, in caso di guerra tra due o più di esse. Queste disposizioni cesseranno d'essere obbligatorie quando una delle Potenze belligeranti non avesse firmata la Convenzione.

## Art. 25.

I comandanti in capo degli eserciti belligeranti dovranno provvedere ai dettagli d'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, secondo le istruzioni dei rispettivi Governi e conformemente ai principi generali della presente convenzione.

## Art. 26.

Le Potenze firmatarie prenderanno i provvedimenti necessari tanto per ren-



truire leur troupes et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

dere edotte le loro truppe, e specialmente il personale protetto, delle disposizioni della presente Convenzione, quanto per portarle a conoscenza delle popolazioni.

CHAP. VIII. — *De la répression, des abus et des infractions.*

CAP. VIII. — *Della repressione degli abusi e delle infrazioni.*

Art. 27.

Art. 27.

Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de *Croix-Rouge* ou *Croix de Genève*, notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

Quelle Potenze firmatarie, che non possedessero attualmente una legislazione sufficiente allo scopo, s'impegnano a prendere o a proporre ai loro organi legislativi, i provvedimenti necessari per impedire in ogni tempo l'uso dell'emblema o della denominazione di *Croce Rossa* o *Croce di Ginevra* da parte di persone private o di società, che non siano quelle che vi hanno diritto in virtù della presente Convenzione, specialmente a scopo commerciale, per mezzo di marche di fabbrica o di commercio.

L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction.

Il divieto dell'uso dell'emblema o della denominazione di cui si tratta avrà effetto a partire dall'epoca determinata da ogni legislazione e, al più tardi, cinque anni dopo la entrata in vigore della presente Convenzione. Dopo tale entrata in vigore, non sarà più lecito prendere una marca di fabbrica o di commercio contraria al divieto.

Art. 28.

Art. 28.

Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insigne militaire, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente Convention.

Le Potenze firmatarie s'impegnano parimenti a prendere o a proporre ai loro organi legislativi, in caso d'insufficienza delle loro leggi penali militari, i provvedimenti necessari sia per reprimere, in tempo di guerra, gli atti individuali di rapina o di maltrattamenti verso feriti e malati degli eserciti, sia per punire quale usurpazione d'insegne militari, l'uso abusivo della bandiera e del bracciale della Croce Rossa da parte di militari o di privati non protetti dalla presente Convenzione.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

Le Potenze si comunicheranno pel tramite del consiglio federale svizzero, le disposizioni relative a tale repressione, al più tardi nei cinque anni seguenti la ratificazione della presente Convenzione.



## Conv. Ginevra 1906

*Dispositions générales.*

## Art. 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

## Art. 30.

La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification.

## Art. 31.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août 1864 dans les rapports entre les Etats contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

## Art. 32.

La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a

*Disposizioni generali.*

## Art. 29.

La presente Convenzione sarà ratificata appena possibile.

Le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ogni ratifica sarà esteso un processo verbale di cui una copia conforme autentica sarà rimessa per via diplomatica a tutte le Potenze contraenti.

## Art. 30.

La presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Potenza, sei mesi dopo la data del deposito della propria ratifica.

## Art. 31.

La presente Convenzione, debitamente ratificata, sostituirà la Convenzione del 22 agosto 1864 (1), nei rapporti tra gli Stati contraenti.

La Convenzione del 1864 resta in vigore nei rapporti fra le Parti che l'hanno firmata e che non ratifichino la presente Convenzione.

## Art. 32.

La presente Convenzione potrà essere firmata, sino al 31 dicembre prossimo, dalle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra l'11 giugno 1906, come pure dalle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che hanno firmata la Convenzione del 1864.

Quelle fra queste Potenze che, al 31 dicembre 1906, non avranno firmata la presente Convenzione, resteranno libere di aderirvi in seguito. Esse dovranno far conoscere la loro adesione per mezzo di una notificazione scritta diretta al Consiglio federale svizzero e da questo comunicata a tutte le Potenze contraenti.

Le altre Potenze potranno chiedere di aderire nella stessa forma, ma la loro domanda avrà effetto soltanto se, nello intervallo di un anno dalla notificazione al Consiglio federale, questo non abbia

(1) V. pag. 111.



Conv. Ginevra 1906

reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

ricevuto opposizione da parte di alcuna delle Potenze contraenti.

## Art. 33.

Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, etc.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, etc.

*(Sequono le firme).*

## Art. 33.

Ciascuna delle Parti contraenti avrà facoltà di denunziare la presente Convenzione. Questa denunzia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo la notificazione fatta per iscritto al Consiglio federale svizzero; questo comunicherà immediatamente la notificazione a tutte le altre parti contraenti.

Tale denunzia non avrà valore che per la Potenza che l'avrà notificata.

In fede di che, ecc.

Fatto a Ginevra, il 6 luglio 1906, in un solo esemplare, ecc.



## L). — Seconda Conferenza della pace

(Aja, 1907)

Per i precedenti, il programma dei lavori, le conseguenze della 2ª Conferenza della pace, v. cenni sulla 1ª Conferenza della pace a pag. 51, nella voce « Limitazione degli armamenti », oltre il seguente « Atto finale », e i cenni particolari dati in seguito per ciascuna Convenzione.

### *Stati che intervennero alla 2ª Conferenza della pace :*

1. — Argentina	16. — Giappone	31. — Persia
2. — Austria-Ungheria	17. — Grecia	32. — Perù
3. — Belgio	18. — Guatemala	33. — Portogallo
4. — Bolivia	19. — Haiti	34. — Romania
5. — Brasile	20. — Honduras	35. — Salvador
6. — Bulgaria	21. — Inghilterra	36. — Serbia
7. — Chili	22. — Italia	37. — Siam
8. — Cina	23. — Lussemburgo	38. — Spagna
9. — Colombia	24. — Messico	39. — Stati Uniti d'America
10. — Cuba	25. — Montenegro	40. — Svezia
11. — Danimarca	26. — Nicaragua	41. — Svizzera
12. — Repubblica Dominicana	27. — Norvegia	42. — Turchia
13. — Equatore	28. — Paesi Bassi	43. — Uruguay
14. — Francia	29. — Panama	44. — Venezuela
15. — Germania	30. — Paraguay	

### Atto finale della II. Conferenza della pace.

(18 ottobre 1907)

**N. B.** — L'atto finale della 2ª Conferenza della pace fu firmato da tutte le Potenze rappresentate alla Conferenza medesima (v. sopra Elenco). — La Svizzera firmò facendo riserva a riguardo del voto n. 1, che non fu accettato dal Consiglio Federale Svizzero.

La Deuxième Conférence Internationale de la Paix, proposée d'abord par Monsieur le Président des Etats-Unis d'Amérique, ayant été, sur l'invitation de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, convoquée par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, s'est réunie le 15 juin 1907 à La Haye, dans la Salle des Chevaliers, avec la mission de donner un développement nouveau aux principes humanitaires qui ont servi de base à l'œuvre de la Première Conférence de 1899.

La Seconda Conferenza internazionale della Pace, proposta dapprima dal Presidente degli Stati Uniti d'America, essendo stata convocata da S. M. la Regina dei Paesi Bassi, in seguito a sollecitazione di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, si è riunita il 15 giugno 1907 all'Aja, nella Sala dei Cavalieri, con il mandato di dare un nuovo sviluppo ai principi umanitari che già servirono di base al lavoro della Prima Conferenza del 1899.



Atto finale 2<sup>o</sup> Confer. Pace

Les Puissances, dont l'énumération suit, ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci-après:

*(Désignation des Délégués).*

Dans une série de réunions, tenues du 15 juin au 18 octobre 1907, où les Délégués précités ont été constamment animés du désir de réaliser, dans la plus large mesure possible, les vues généreuses de l'Auguste Initiateur de la Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte des Conventions et de la Déclaration énumérées ci-après et annexées au présent Acte:

I. — Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

II. — Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles.

III. — Convention relative à l'ouverture des hostilités.

IV. — Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

V. — Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.

VI. — Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités.

VII. — Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre.

VIII. — Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact.

IX. — Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre.

X. — Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.

XI. — Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime.

Le seguenti Potenze hanno preso parte alla Conferenza, per la quale hanno designato i Delegati nominati qui in seguito:

*(Designazione dei Delegati)*

In una serie di riunioni, tenute dal 15 giugno al 18 ottobre 1907, nelle quali i Delegati predetti sono stati animati costantemente dal desiderio di realizzare, quanto più largamente fosse possibile, le idee generose dell'Augusto Promotore della Conferenza e gli intendimenti dei propri Governi, la Conferenza ha stabilito, perchè sia presentato alla firma dei Plenipotenziari, il testo delle Convenzioni e della Dichiarazione sottosegnate e annesse al presente Atto:

I — Convenzione per il componimento pacifico dei conflitti internazionali (\*);

II. — Convenzione sulla limitazione dell'impiego della forza per il ricupero dei debiti contrattuali (\*);

III. — Convenzione relativa all'apertura delle ostilità (1);

IV. — Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (2);

V. — Convenzione relativa ai diritti ed ai doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra terrestre (3);

VI. — Convenzione relativa al trattamento delle navi mercantili nemiche al principio delle ostilità (4);

VII. — Convenzione relativa alla trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra (5);

VIII. — Convenzione relativa alla posa di torpedini automatiche di contatto (6);

IX. — Convenzione sul bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra (7);

X. — Convenzione per l'estensione alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra (8);

XI. — Convenzione relativa a talune restrizioni per l'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima (9);

(\*) V. cenni a pag. 146.

(1) V. pag. 147. — (2) V. pag. 148. — (3) V. pag. 165. — (4) V. pag. 171. — (5) V. pag. 174. — (6) V. pag. 177. — (7) V. pag. 181. — (8) V. pag. 185. — (9) V. pag. 194. —



Atto finale 2<sup>a</sup> Confer. Pace

XII. — Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises.

XIII. — Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime.

XIV. — Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons.

Ces Conventions et cette Déclaration formeront autant d'actes séparés. Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu'au 30 juin 1908 à La Haye par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Deuxième Conférence de la Paix.

*(Seguono alcune dichiarazioni della Conferenza sul principio dell'arbitrato obbligatorio, una deliberazione sulla limitazione degli armamenti conforme a quella adottata nel 1899 (2), e i seguenti quattro voti, con la raccomandazione della riunione di una terza Conferenza della Pace).*

Elle a, de plus, émis les Vœux suivants :

1<sup>o</sup> La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour.

2<sup>o</sup> La Conférence émet le vœu qu'en cas de guerre, les Autorités compétentes, civiles et militaires, se fassent un devoir tout spécial d'assurer et de protéger le maintien des rapports pacifiques et notamment des relations commerciales et industrielles entre les populations des Etats belligérants et les Pays neutres.

3<sup>o</sup> La Conférence émet le vœu que les Puissances règlent, par des Conventions particulières, la situation, au point de vue des charges militaires, des étrangers établis sur leurs territoires.

4<sup>o</sup> La Conférence émet le vœu que l'élaboration d'un Règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas, les Puissances appliquent, autant que pos-

XII. — Convenzione relativa all'istituzione di una Corte internazionale delle prede (1);

XIII. — Convenzione relativa ai diritti e doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima (2);

XIV. Dichiarazione relativa alla proibizione di gettare proiettili ed esplosivi dall'alto dei palloni (3).

Tali Convenzioni e la Dichiarazione costituiranno tanti atti separati, che porteranno la data di oggi e potranno essere firmati fino al 30 giugno 1908, all'Aja dai Plenipotenziari delle Potenze rappresentate alla Seconda Conferenza della Pace.

Essa (la Conferenza) ha inoltre emesso i seguenti voti:

1<sup>o</sup> La Conferenza raccomanda alle Potenze firmatarie l'adozione dell'unito progetto di Convenzione per l'istituzione di una Corte di giustizia arbitrale, nonché la sua entrata in vigore allorchando sarà intervenuto un accordo sulla scelta dei giudici e la costituzione della Corte.

2<sup>o</sup> La Conferenza emette il voto che in caso di guerra, le Autorità competenti, civili e militari, ritengano loro speciale dovere assicurare e tutelare il mantenimento dei rapporti pacifici e particolarmente delle relazioni commerciali e industriali tra le popolazioni degli Stati belligeranti e i Paesi neutrali.

3<sup>o</sup> La Conferenza emette il voto che le Potenze regolino, mediante Convenzioni particolari, la situazione degli stranieri stabiliti sui loro territori, dal punto di vista degli aggravii militari.

4<sup>o</sup> La Conferenza emette il voto che sia inclusa nel programma della prossima Conferenza la compilazione di un regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra marittima: e che, in ogni caso, le Potenze applichino, per



Atto finale 2<sup>a</sup> Confer. Pace

sibile, à la guerre sur mer, les principes de la Convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre.

.....

quanto possibile, alla guerra marittima, i principi della Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre.

.....

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Acte et y ont apposé leurs cachets.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui sera déposé, dans les archives du Gouvernement des Pays Bas, et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence.

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui saranno rimesse copie, certificate conformi, a tutte le Potenze rappresentate alla Conferenza.

*(Seguono le firme e il progetto di una Convenzione relativa all'istituzione di una Corte di giustizia arbitrale).*



**I. Convenzione dell'Aja  
per il componimento pacifico dei conflitti internazionali.  
(18 ottobre 1907)**

---

Dopo aver affermato l'impegno, da parte delle Potenze contraenti, di impiegare tutti i loro sforzi per assicurare il componimento pacifico dei conflitti internazionali, allo scopo di prevenire per quanto è possibile ogni ricorso alle armi, la I<sup>a</sup> Convenzione stabilisce i procedimenti per l'interposizione dei buoni uffici e della mediazione da parte di Potenze estranee al conflitto, ovvero la procedura delle Commissioni internazionali d'inchiesta, quando si tratti di vertenze che non impegnino l'onore, nè coinvolgano interessi essenziali, ma provengano da divergenze d'apprezzamento su dati di fatto. Infine la I<sup>a</sup> Convenzione detta diffusamente le norme per l'istituzione e il funzionamento della Corte permanente d'arbitrato. L'arbitrato è riconosciuto come il mezzo più efficace e più equo per comporre le vertenze, non risolte in via diplomatica, che traggono origine da questioni d'ordine giuridico, e soprattutto da questioni d'interpretazione o d'applicazione delle Convenzioni internazionali.

Il componimento pacifico dei conflitti internazionali era stato già oggetto di una Convenzione nella Prima Conferenza della pace (Aja, 1899); ma tale Convenzione fu poi riveduta e ampliata, sulla stessa base dell'arbitrato, nel 1907.

---

**II. Convenzione dell'Aja  
sulla limitazione dell'impiego della forza per il recupero  
dei debiti contrattuali.  
(18 ottobre 1907)**

---

La II<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907 mira a salvaguardare la integrità delle piccole Potenze debentrici, stabilendo che non si può fare ricorso alle armi per il recupero di debiti contrattuali, dovuti dal Governo di un Paese a cittadini di un altro Paese. Il Governo di quest'ultimo potrà tuttavia intervenire colle armi a favore dei propri cittadini creditori quando lo Stato debitore rifiuta e non risponde ad un'offerta d'arbitrato, o accettandola rende impossibile stabilire un compromesso, ovvero dopo l'arbitrato non si conforma alla sentenza.

---



### III. Convenzione dell'Aja relativa all'apertura delle ostilità.

(18 ottobre 1907)

**Firme** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dall'Atto finale della 2<sup>a</sup> Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la III Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza, (1) tranne la Cina e il Nicaragua.

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche a pag. 229.

**Cenni generali.** — V. la voce « Apertura delle ostilità » nella Parte I.

(*Omissis*)

(*Indicazione dei Sovrani e Capi di Stato: preambolo, designazione dei Plenipotenziari*).

#### Art. 1.

Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre Elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.

#### Art. 2.

L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les Puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification, s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait Elles connaissaient l'état de guerre.

#### Art. 3.

L'Article 1<sup>er</sup> de la présente Convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes.

L'Article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les Puissances neutres également contractantes (2).

Art. 4-8. — (*Articoli relativi alle ratifiche e denuncie della Convenzione*).

#### Art. 1.

Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità fra loro non debbono cominciare senza un avviso preventivo e non equivoco, che avrà, sia la forma di una dichiarazione di guerra motivata, sia quella d'un « ultimatum » con dichiarazione di guerra condizionale.

#### Art. 2.

Lo stato di guerra dovrà essere notificato senza ritardo alle Potenze neutrali, e non avrà effetto a loro riguardo che dopo il ricevimento di una notificazione che potrà esser fatta anche per via telegrafica. Tuttavia le Potenze neutrali non potrebbero invocare la mancanza di notificazione, se fosse stabilito in modo non dubbio che di fatto esse conoscevano lo stato di guerra.

#### Art. 3.

L'articolo 1 della presente Convenzione avrà effetto in caso di guerra tra due o più Potenze contraenti.

L'articolo 2 è obbligatorio nei rapporti tra un belligerante contraente e le Potenze neutrali egualmente contraenti (2).

(1) V. elenco degli Stati che intervennero alla 2<sup>a</sup> Conferenza a pag. 142.

(2) Anche se l'altro belligerante non è una Potenza contraente (*Actes et Documents 2<sup>me</sup> Conf. intern. de la Paix*, Vol. I, pag. 581).



### IV. Convenzione dell'Aja sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (\*).

(18 ottobre 1907)

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dal predetto atto finale per la firma delle Convenzioni, la IV Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1), ad eccezione della Cina, la Spagna e il Nicaragua.

**Riserve.** — La Germania ha firmato facendo riserve per l'art. 44 del regolamento annesso; egualmente hanno fatto riserve, per tale articolo, il Giappone, il Montenegro e la Russia. — L'Austria-Ungheria ha firmato con riserva della dichiarazione fatta nella seduta plenaria della Conferenza del 17 agosto 1907. — La Turchia ha fatto riserve per l'art. 3 della Convenzione.

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche a pag. 229.

**Cenni generali.** — V. nella Parte I i cenni generali sul diritto di guerra, e la voce « Leggi ed usi della guerra terrestre ».

**Applicazione.** — Giusta il 4° voto emesso dalla 2ª Conferenza della pace nell'Atto finale della Conferenza medesima, (v. pag. 144), la IV Convenzione viene applicata, per quanto possibile, anche alla guerra marittima, fino a tanto che non potrà essere compilato, in una prossima 3ª Conferenza, un regolamento speciale sulle leggi e usi della guerra marittima.

(Omissis)

(Indicazione dei Sovrani e Capi degli Stati rappresentati alla Conferenza (1); preambolo, designazione dei Plenipotenziari)

#### Art. 1.

Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.

#### Art. 2.

Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'art. 1.er, ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

#### Art. 1 (\*\*).

Le Potenze contraenti daranno alle loro forze armate di terra istruzioni conformi al regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, annesso alla presente Convenzione.

#### Art. 2.

Le disposizioni contenute nel regolamento, di cui all'articolo 1, e nella presente Convenzione sono applicabili soltanto tra le Potenze contraenti ed in quanto i belligeranti siano tutti Parti nella Convenzione.

(\*) Questa Convenzione è applicabile, per quanto possibile, anche alla guerra marittima, secondo il 4° voto dell'Atto finale della 2ª Conferenza della pace (v. pag. 144). Essa è una revisione della IIª Convenzione dell'Aja del 1864, che deve intendersi sostituita dalla presente (v. pag. 128).

(\*\*) La traduzione italiana del testo della presente Convenzione è conforme a quella presentata al Parlamento col disegno di legge n. 588 della XXIIIª Legislatura.

(1) Elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza a pag. 142.



## Art. 3.

La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

## Art. 4.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissance contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

## Art. 5.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

## Art. 3.

La parte belligerante che violasse le disposizioni del detto regolamento sarà tenuta a dare una indennità ove ne sia il caso. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi dalle persone facenti parte della sua forza armata.

## Art. 4.

La presente Convenzione, debitamente ratificata, sostituirà, nei rapporti tra le Potenze contraenti, la Convenzione del 29 luglio 1899 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.

La Convenzione del 1899 resta in vigore nei rapporti tra le Potenze che l'hanno sottoscritta e che non ratificheranno ugualmente la presente Convenzione.

## Art. 5.

La presente Convenzione sarà ratificata tosto che ciò sia possibile.

Le ratifiche saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito delle ratifiche sarà constatato a mezzo di un processo verbale sottoscritto dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori delle ratifiche si faranno per mezzo di una notificazione scritta indirizzata al Governo dei Paesi Bassi ed accompagnata dall'istrumento di ratifica.

Copia certificata conforme del processo verbale relativo al primo deposito delle ratifiche, delle notificazioni menzionate all'alinéa precedente e degli strumenti di ratifica sarà immediatamente rimessa, a cura del Governo dei Paesi Bassi e per via diplomatica, alle Potenze convocate alla seconda Conferenza della Pace, del pari che a quelle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione; nei casi previsti dall'alinéa precedente, il predetto Governo farà loro conoscere contemporaneamente la data in cui esso ha ricevuta la notificazione.



IV Conv. Aja 1907

## Art. 6.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

## Art. 7.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

## Art. 8.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

## Art. 9.

Un registre tenu par le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 5, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 6, alinéa 2) ou de dénonciation (article 8, alinéa 1).

## Art. 6.

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad aderire alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera aderire notifica in iscritto al Governo dei Paesi Bassi la sua intenzione, trasmettendogli l'atto di adesione, che sarà depositato negli archivi del predetto Governo.

Esso Governo trasmetterà immediatamente a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto di adesione, indicando la data in cui esso ha ricevuta la notificazione.

## Art. 7.

La presente Convenzione entrerà in vigore, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito delle ratifiche, 60 giorni dopo la data del processo verbale di esso deposito e, per le Potenze che ulteriormente la ratificheranno o che aderiranno, 60 giorni dopo che la notificazione della loro ratifica o della loro adesione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

## Art. 8.

Se avvenisse che una delle Potenze contraenti volesse denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata in iscritto al Governo dei Paesi Bassi che comunicherà immediatamente copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, facendo loro conoscere la data alla quale esso l'ha ricevuta.

La denuncia produrrà i suoi effetti soltanto nei riguardi della Potenza che la avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

## Art. 9.

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito delle ratifiche effettuato a sensi dell'articolo 5, alinea 3 e 4, del pari che la data in cui saranno state ricevute le notificazioni di adesione (articolo 6, alinea 2) o di denuncia (articolo 8, alinea 1).



Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prendere conoscenza di quel registro ed a domandarne degli estratti autentici.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

In fede di che i plenipotenziari hanno apposto alla presente Convenzione le loro firme.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi; copie autentiche di esso, saranno rimesse per via diplomatica alle Potenze che sono state convocate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(*Suivent les signatures et les réserves.*)

(*Seguono le firme e le riserve.*)



*Annexe à la IV<sup>e</sup> Convention.***Règlement concernant  
les lois et coutumes de la guerre su terre.**SECTION I. — **Des belligérants.**CHAP. Ier. — *De la qualité de belligérant.*

## Art. 1.

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

1) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

2) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3) de porter les armes ouvertement; et  
4) de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'*armée*.

## Art. 2.

La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

## Art. 3.

Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

CHAP. II. — *Des prisonniers de guerre.*

## Art. 4.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non

*Annesso alla IV. Convenzione.***Regolamento concernente  
le leggi ed usi della guerra terrestre (1).**SEZIONE I. — **Dei belligeranti.**CAP. I. — *Della qualità di belligerante.*

## Art. 1.

Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma ancora alle milizie ed ai corpi di volontari che riuniscano le condizioni seguenti :

1° di avere alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati;

2° di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

3° di portare apertamente le armi; e

4° di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.

Nei Paesi nei quali le milizie o i corpi di volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto la denominazione di *esercito*.

## Art. 2.

La popolazione di un territorio non occupato che, allo avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione, senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all'articolo 1, sarà considerata come belligerante qualora essa porti le armi apertamente e ove essa rispetti le leggi e gli usi della guerra.

## Art. 3.

Le forze armate delle Parti belligeranti possono essere costituite di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, gli uni e gli altri hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra.

CAP. II. — *Dei prigionieri di guerra.*

## Art. 4.

I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli indi-

(1) La traduzione italiana del presente Regolamento è conforme a quella presentata al Parlamento col disegno di legge n. 588 della XXIII Legislatura.



## Reg. IV Conv. Aja 1907

des individus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

## Art. 5.

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

## Art. 6.

L'Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'Etat sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

## Art. 7.

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

vidui o dei Corpi che li hanno catturati.

Essi devono essere trattati con umanità.

Tutto quello che loro appartiene personalmente, eccezion fatta delle armi, dei cavalli e delle carte militari resta di loro proprietà.

## Art. 5.

I prigionieri di guerra possono essere sottoposti all'internamento in città, fortezza, campo o località qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene al di là di certi limiti stabiliti; ma essi non possono essere rinchiusi, se non per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finchè perdurano le circostanze che hanno resa necessaria tale misura.

## Art. 6.

Lo Stato può impiegare, come lavoratori, i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, ad eccezione degli ufficiali. I lavori non saranno eccessivi e non avranno alcuna connessione con le operazioni della guerra.

I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per conto di Amministrazioni pubbliche o di privati, o per loro proprio conto.

I lavori fatti per lo Stato sono pagati in base alle tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguono gli stessi lavori, o, se esse non esistono, secondo una tariffa proporzionata ai lavori eseguiti.

Allorchè i lavori hanno luogo per conto di altre Amministrazioni pubbliche o per conto di particolari, le condizioni ne sono regolate d'accordo con l'autorità militare.

Il salario dei prigionieri contribuirà a rendere migliore la loro posizione, e il soprappiù sarà loro versato al momento della liberazione, salvo la trattenuta delle spese di mantenimento.

## Art. 7.

Il Governo in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, ha l'obbligo del loro mantenimento.

In mancanza di una intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per il vitto, l'alloggio e lo abbigliamento sullo stesso piede delle truppe del Governo che li avrà catturati.



## Reg. IV Conv. Aja 1907

## Art. 8.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

## Art. 9.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

## Art. 10.

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

## Art. 11.

Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

## Art. 12.

Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre

## Art. 8.

I prigionieri di guerra saranno sottomessi alle leggi, ai regolamenti, e alle disposizioni in vigore nell'esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano. Qualunque atto d'insubordinazione autorizza, a loro riguardo, le misure di rigore necessarie.

I prigionieri evasi, che fossero ripresi prima di aver potuto raggiungere il loro esercito o prima di abbandonare il territorio occupato dall'esercito che li avrà catturati, sono passibili di pene disciplinari.

I prigionieri, che dopo essere riusciti ad evadere, sono di nuovo fatti prigionieri, non sono passibili di alcuna pena per la fuga antecedente.

## Art. 9.

Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se egli è interrogato a questo proposito, i suoi veri nomi e grado, e, nel caso in cui contravvenisse a questa regola, egli si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.

## Art. 10.

I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla parola, se le leggi del loro Paese ve li autorizzano, e, in tal caso, essi sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, a mantenere scrupolosamente, tanto di fronte al loro proprio Governo, quanto di fronte a quello che li ha fatti prigionieri, gli impegni che essi avranno contrattati.

In questo caso, il loro proprio Governo è tenuto a non esigere, nè accettare da essi alcun servizio contrario alla parola data.

## Art. 11.

Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare di essere messo in libertà sulla parola; così come il Governo nemico non è obbligato di accogliere la domanda del prigioniero che reclama di essere liberato sulla parola.

## Art. 12.

Qualunque prigioniero di guerra liberato sulla parola e ripreso mentre porta



le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

## Art. 13.

Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.

## Art. 14.

Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les noms et prénoms, l'âge, le lieu d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l'autre belligérant après la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

le armi contro il Governo verso il quale egli si era impegnato sull'onore, o contro gli alleati di esso, perde il diritto al trattamento di prigioniero di guerra e può essere tradotto davanti ai tribunali.

## Art. 13.

Le persone che seguono un esercito senza farne parte integrante, quali i corrispondenti e gli informatori dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadano in potere del nemico e che questi ritenga utile di trattenere, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, a condizione che essi siano provvisti di una « legittimazione » dell'autorità militare dell'esercito che essi accompagnavano.

## Art. 14.

E' istituito, dall'inizio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, se ne è il caso, nei Paesi neutrali che avranno accolti sul loro territorio dei belligeranti, un ufficio d'informazioni sui prigionieri di guerra. Questo ufficio, incaricato di rispondere a tutte le domande che concernono i prigionieri, riceve dai diversi servizi competenti tutte le indicazioni relative agli internamenti e ai mutamenti, ai rilasciati in libertà sulla parola, agli scambi, alle evasioni, all'ingresso negli ospitali, alle morti, del pari che tutte le altre informazioni necessarie per compilare e tenere a giorno delle schede individuali per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio dovrà segnare su queste schede il numero di matricola, i nomi e prenomi, l'età, il luogo di nascita, il grado, il corpo di troupe, le ferite, la data ed il luogo della cattura, dell'internamento, delle ferite, della morte, del pari che ogni altra speciale osservazione. Le schede individuali saranno consegnate al Governo dell'altro belligerante, dopo la conclusione della pace.

L'ufficio d'informazioni è del pari incaricato di raccogliere e di riunire tutti gli oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc., trovati sui campi di battaglia, o abbandonati dai prigionieri messi in libertà sulla parola, scambiati, evasi, o morti negli ospitali o nelle ambulanze, e di trasmetterli agli interessati.



## Reg. IV Conv. Aja 1907

## Art. 15.

Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

## Art. 16.

Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés au prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat.

## Art. 17.

Les officiers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

## Art. 18

Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.

## Art. 15.

Le Società di soccorso per i prigionieri di guerra, regolarmente costituite ai sensi della legge del loro paese e aventi per scopo di essere gli intermediari dell'azione caritatevole, avranno, per parte dei belligeranti, per esse e per i loro agenti debitamente accreditati, ogni facilitazione, nei limiti imposti dalle necessità militari, e dalle leggi amministrative, per compiere efficacemente la loro opera umanitaria. I delegati di queste Società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi nei depositi d'internamento, del pari che nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, e prendendo impegno scritto di sottomettersi a tutte le misure di ordine e di polizia che questa prescrive.

## Art. 16.

Gli uffici d'informazioni godono della franchigia di porto. Le lettere, i mandati, i gruppi di danaro, del pari che i pacchi postali allo indirizzo dei prigionieri di guerra, o da essi spediti, saranno franchi da ogni tassa postale, così nel Paese di spedizione e di destinazione, come nei Paesi intermedi.

I doni ed i soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di ogni diritto d'importazione od altro, del pari che delle tasse di trasporto sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

## Art. 17.

Gli ufficiali fatti prigionieri riceveranno lo stipendio al quale hanno diritto gli ufficiali di pari grado del Paese nel quale essi son tratti, rimanendo il rimborso a carico del loro Governo.

## Art. 18.

Ogni libertà è lasciata ai prigionieri di guerra per l'esercizio della loro religione, compreso l'intervento alle funzioni del loro culto, alla sola condizione di uniformarsi alle misure d'ordine e di polizia fissate dall'autorità militare.



Reg. IV Conv. Aja 1907

## Art. 19.

Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.

## Art. 20.

Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.

CHAP. III. — *Des malades et des blessés.*

## Art. 21.

Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève (1).

SECTION II. — *Des hostilités.*

CHAP. Ier. — *Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements.*

## Art. 22.

Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

## Art. 23.

Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

a) d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

b) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

c) de tuer ou de blesser un ennemi qui ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;

## Art. 19.

I testamenti dei prigionieri di guerra sono ricevuti o compilati nelle stesse condizioni stabilite per i militari dell'armata nazionale.

Si eseguiranno egualmente le stesse regole per quanto riguarda i documenti relativi alla constatazione delle morti, del pari che per il seppellimento dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e del loro rango.

## Art. 20.

Dopo la conclusione della pace, il rapatrio dei prigionieri di guerra avrà luogo nel più breve termine possibile.

CAP. III. — *Dei malati e dei feriti.*

## Art. 21.

Gli obblighi dei belligeranti concernenti il servizio dei malati e dei feriti sono retti dalla Convenzione di Ginevra (1).

SEZIONE II. — *Delle ostilità.*

CAP. I. — *Dei mezzi di nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti.*

## Art. 22.

I belligeranti non hanno un diritto illimitato quanto alla scelta dei mezzi per nuocere al nemico.

## Art. 23.

Oltre alle proibizioni stabilite da Convenzioni speciali, è soprattutto vietato:

a) d'impiegare veleno od armi avvelenate;

b) di uccidere o ferire a tradimento persone appartenenti alla nazione od all'esercito nemico;

c) di uccidere o di ferire un nemico che, avendo depresso le armi e non avendo più mezzi per difendersi, si è arreso a discrezione;

(1) Si fa riferimento alla Convenzione di Ginevra 1906 (pag. 131).



## Reg. IV Conv. Aja 1907

d) de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

e) d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;

f) d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève (1);

g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf le cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

h) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.

## Art. 24.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

## Art. 25.

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

## Art. 26.

Le commandant des troupes assaillantes avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

d) di dichiarare che non si darà quartiere;

e) di impiegare armi, proiettili o materie atte a causare mali superflui;

f) di usare indebitamente della bandiera di parlamentario, della bandiera nazionale o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico, del pari che dei segni distintivi della Convenzione di Ginevra (1);

g) di distruggere o di sequestrare proprietà nemiche, tranne il caso nel quale queste distruzioni o questi sequestri siano imperiosamente imposti dalle necessità della guerra;

h) di dichiarare estinti, sospesi o non ricevibili in giudizio, i diritti e le azioni dei nazionali della parte avversaria. (2)

E' egualmente proibito ad un belligerante di costringere i nazionali della parte avversaria a prendere parte alle operazioni di guerra dirette contro il loro Paese, anche nel caso in cui fossero stati al suo servizio prima dell'inizio della guerra.

## Art. 24

Gli stratagemmi di guerra e lo impiego dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno sono considerati come leciti.

## Art. 25.

E' proibito di attaccare o di bombardare, con qualunque mezzo, città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi.

## Art. 26.

Il comandante delle truppe d'investimento prima di cominciare il bombardamento e tranne il caso d'attacco a viva forza, dovrà fare tutto quello che sta in lui per prevenire le autorità.

(1) Convenzione Ginevra 1906; pag. 131.

(2) In Inghilterra si espresse l'avviso, anche prima dell'attuale guerra, che tale disposizione riguardi il comandante delle forze militari occupanti e non lo Stato dal quale tale comandante dipende (v. HOLLAND, POLIIS, nella « Revue générale du droit intern. pub. », 1911 e 1912; WEINBERG, nella « Revue de droit international », 1913. È noto che nell'attuale conflitto il Governo inglese ha seguita appunto questa tesi, vietando ai propri cittadini ogni commercio col nemico, e dichiarando prive di ogni effetto in Inghilterra le azioni di cittadini nemici verso propri nazionali.



Art. 27.

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.

Art. 28.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

CHAP. II. — *Des espions.*

Art. 29.

Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant, avec intention de les communiquer à la Partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même ne sont pas considérés comme espions: les militaires et les non militaires accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire.

Art. 30.

L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

Art. 27.

Negli assedi e nei bombardamenti devono esser prese tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici adibiti ai culti, alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi dove sono riuniti malati e feriti, a condizione che non siano nello stesso tempo destinati ad uno scopo militare.

E' dovere degli assediati d'indicare quegli edifici e luoghi di riunione per mezzo di speciali segni visibili che saranno notificati anticipatamente all'assediante.

Art. 28.

E' proibito di abbandonare al saccheggio una città o una località, anche se presa d'assalto.

CAP. II. — *Delle spie.*

Art. 29.

Non può essere considerato come spia se non quell'individuo il quale, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccolga o cerchi di raccogliere informazioni nella zona di operazione di un belligerante, con l'intenzione di comunicarle alla parte avversaria.

Perciò, i militari non travestiti che sono penetrati nella zona di operazione dell'esercito nemico, allo scopo di raccogliere informazioni, non sono considerati come spie. Non sono del pari considerati come spie: i militari ed i non militari, che compiano apertamente la missione di cui sono incaricati di trasmettere dei dispacci destinati sia al loro proprio esercito, sia allo esercito nemico. A quella categoria appartengono ugualmente gli individui inviati in pallone per trasmettere dai dispacci e in generale per mantenere le comunicazioni tra le diverse parti di un esercito, o di un territorio.

Art. 30.

La spia presa sul fatto non potrà essere punita senza previo giudizio.



## Reg. IV Conv. Aja 1907

## Art. 31.

L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.

CHAP. III. — *Des parlementaires.*

## Art. 32.

Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pour-parlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour le porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagnent.

## Art. 33

Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.

## Art. 34.

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

CHAP. V. — *Des capitulations.*

## Art 35

Les capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux Parties.

CHAP. V. — *De l'armistice.*

## Art 36.

L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des Parties belligérantes. Si la durée n'en est pas

## Art. 31.

La spia che, avendo raggiunto l'esercito al quale appartiene, è catturata più tardi dal nemico, è trattata come un prigioniero di guerra e non incorre in alcuna responsabilità per gli atti di spionaggio antecedenti.

CAP. III. — *Dei parlamentari.*

## Art. 32.

È considerato come parlamentario l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti ad entrare in comunicazione con l'altro e presentandosi con bandiera bianca. Egli ha diritto alla inviolabilità, del pari che il trombettiere o il tamburino, il porta-bandiera e l'interprete che l'accompagnassero.

## Art. 33.

Il capo al quale un parlamentario è spedito, non è obbligato a riceverlo in qualsiasi circostanza.

Egli può prendere tutte le misure necessarie allo scopo d'impedire al parlamentario di profittare della sua missione per raccogliere informazioni.

Egli ha diritto, in caso di abusi, di trattenere temporaneamente il parlamentario

## Art. 34

Il parlamentario perde i suoi diritti di inviolabilità, quando sia constatato, in maniera positiva ed irrefutabile, che egli ha approfittato della sua posizione privilegiata per provocare o commettere un atto di tradimento.

CAP. IV. — *Delle capitolazioni.*

## Art. 35.

Le capitolazioni convenute tra le Parti contraenti devono tener conto delle regole dell'onore militare.

Una volta stabilite, esse devono essere scrupolosamente osservate da tutte e due le parti.

CAP. V. — *Dell'armistizio.*

## Art. 36.

L'armistizio sospende le operazioni di guerra per reciproco accordo delle Parti belligeranti. Se la durata di esso non è



Reg. IV Conv. Aja 1907

déterminée, les Parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.

## Art. 37.

L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des Etats belligérants; le second seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

## Art. 38.

L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.

## Art. 39.

Il dépend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.

## Art. 40.

Toute violation grave de l'armistice, par l'une des Parties, donne à l'autre le droit de le dénoncer et même, en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

## Art. 41.

La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.

## SECTION III.

## De l'autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi.

## Art. 42.

Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie.

L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

determinata, le parti belligeranti possono riprendere in qualunque tempo le operazioni, purchè, tuttavia, il nemico ne sia avvertito nel tempo stabilito, conformemente alle condizioni dell'armistizio.

## Art. 37.

L'armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende ovunque le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo soltanto tra determinate frazioni degli eserciti belligeranti ed entro un raggio determinato.

## Art. 38.

L'armistizio deve essere notificato ufficialmente ed in tempo utile alle autorità competenti ed alle truppe. Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notificazione od al termine fissato.

## Art. 39.

Dipende dalle Parti contraenti il fissare nelle clausole dell'armistizio i rapporti che potranno verificarsi, sul teatro della guerra, con le popolazioni e tra le Parti stesse.

## Art. 40.

Ogni grave infrazione dell'armistizio, commessa da una delle Parti, dà diritto all'altra di denunciarlo, ed anche, in caso di urgenza, di riprendere immediatamente le ostilità.

## Art. 41.

La violazione delle clausole dell'armistizio per opera di particolari che agiscano di loro propria iniziativa, dà soltanto diritto a reclamare la punizione dei colpevoli e, ove ne sia il caso, una indemnità per le perdite subite.

## SEZIONE III.

## Dell'autorità militare sul territorio dello Stato nemico.

## Art. 42.

Un territorio è considerato come occupato quando si trova posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico.

L'occupazione non si estende che ai territori nei quali questa autorità è stabilita e può effettivamente esercitarsi.



## Reg. IV Conv. Aja 1907

## Art. 43.

L'autorité de pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

## Art. 44.

Il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense.

## Art. 45.

Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.

## Art. 46.

L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

## Art. 47.

Le pillage est formellement interdit.

## Art. 48.

Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l'Etat, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

## Art. 49.

Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.

## Art. 43.

Essendo passata li fatto l'autorità del potere legale tra le mani dell'occupante, questi prenderà tutte le misure che dipendano da lui allo scopo di stabilire e di assicurare, per quanto gli sia possibile, l'ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, tranne assoluta impossibilità, le leggi in vigore nel paese.

## Art. 44.

E' proibito ad uno dei belligeranti di forzare la popolazione di un territorio occupato a dar notizie sull'esercito dell'altro belligerante o sui mezzi di difesa.

## Art. 45.

E' proibito di costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giuramento alla Potenza nemica.

## Art. 46.

L'onore ed i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, del pari che i convincimenti religiosi e l'esercizio dei culti, devono essere rispettati.

La proprietà privata non può essere confiscata.

## Art. 47.

Il saccheggio è formalmente proibito.

## Art. 48.

Se l'occupante percepisce, nel territorio occupato, le imposte, i diritti ed i pedaggi stabiliti a favore dello Stato, lo farà per quanto possibile, secondo le norme dello assetto e della ripartizione in vigore, e ne risulterà per lui l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio occupato, nella misura in cui il Governo legale vi era tenuto.

## Art. 49.

Se in più delle imposte contemplate nell'articolo precedente, l'occupante percepisce altri contributi in denaro nel territorio occupato, ciò non potrà accadere che per i bisogni dell'esercito o dell'amministrazione di questo territorio.



Reg. IV Conv. Aja 1907

## Art. 50.

Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

## Art. 51.

Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

## Art. 52.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

## Art. 53.

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnement et, en général, toute propriété mobilière de l'Etat de nature à servir aux opérations de la guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des

## Art. 50.

Nessuna pena collettiva, pecuniaria od altra, potrà essere stabilita contro le popolazioni per causa di fatti individuali di cui esse non potrebbero essere considerate come solidariamente responsabili.

## Art. 51.

Nessuna contribuzione sarà percepita se non in base ad un ordine scritto e sotto la responsabilità di un generale in capo.

Non si procederà, per quanto è possibile, a questa riscossione che secondo le norme dell'assetto e della ripartizione delle imposte in vigore.

Per ogni contribuzione, sarà rilasciata ai contribuenti una ricevuta.

## Art. 52.

Non potranno essere richieste ai comuni ed agli abitanti requisizioni in natura od in prestazione di servizi, salvo che per i bisogni dell'esercito di occupazione. Le medesime saranno in proporzione con le risorse del Paese e di tal natura da non implicare per le popolazioni l'obbligo di partecipare alle operazioni di guerra contro la loro Patria.

Tali requisizioni e tali prestazioni di servizi non saranno richiesti che con la autorizzazione del comandante nella località occupata.

Le prestazioni in natura saranno pagate, per quanto sia possibile, in contanti; in caso diverso, saranno constatate per mezzo di ricevute, ed il pagamento delle somme dovute sarà effettuato al più presto possibile.

## Art. 53.

L'esercito che occupa un territorio non potrà appropriarsi che il numerario, fondi ed i valori esigibili appartenenti in proprio allo Stato, i depositi d'armi, i mezzi di trasporto, magazzini ed approvvigionamenti ed in generale ogni proprietà mobiliare dello Stato che sia di natura tale da servire alle operazioni di guerra.

Tutti i mezzi adibiti in terra, in mare ed in aria, alla trasmissione delle notizie, al trasporto delle persone o delle



## Reg. IV Conv. Aja 1907

cas régis par le droit maritime, les dépôts d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

## Art. 54 (\*).

Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé (1) à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

## Art. 55.

L'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder les fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.

## Art. 56.

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'Etat, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

Certifié pour copie conf.: HANNEMA (2).

cose, all'infuori dei casi contemplati dal diritto marittimo, i depositi d'armi, e, in generale, ogni specie di munizioni da guerra, possono esser confiscati, anche se appartengono a persone private, ma dovranno essere restituiti e le indennità saranno regolate alla conclusione della pace.

## Art. 54 (\*).

I cavi sottomarini che uniscono un territorio occupato (1) ad un paese neutrale non saranno confiscati o distrutti se non nel caso di necessità assoluta. I medesimi dovranno essere restituiti e le indennità saranno regolate alla conclusione della pace.

## Art. 55.

Lo Stato occupante si considererà come semplice amministratore ed usufruttuario dei pubblici edifici, degli immobili, delle foreste e aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e situate nel Paese occupato. Esso dovrà salvaguardare il fondo di tali proprietà ed amministrarle conformemente alle regole dell'usufrutto.

## Art. 56.

I beni dei comuni, quelli degli stabilimenti adibiti ai culti, alla beneficenza e all'istruzione, alle arti ed alle scienze, anche se appartenenti allo Stato saranno trattati come la proprietà privata.

La appropriazione, la distruzione e la degradazione intenzionale di simili stabilimenti, dei monumenti storici, di opere di arte e di scienza, sono vietate e devono formare oggetto di procedimento punitivo.

Visto per copia conf.: HANNEMA (2).

(\*) Questo articolo costituisce l'unico vincolo, derivante da accordo internazionale, al quale sia legato il regime dei cavi telegrafici sottomarini in tempo di guerra; v. in proposito, Convenzione di Parigi del 1884, a pag. 119.

(1) La parola « occupé » deve essere interpretata nel senso più largo, intendendosi indicare un territorio occupato dal nemico, sia per legittimo possesso, sia per sbarco o invasione, sia per occupazione irregolare di territorio neutrale (*Actes et Documents Deux. Conf. de la paix*, vol. I, pag. 582).

(2) Segretario generale nel Ministero Affari esteri dei Paesi Bassi.



**V. Convenzione dell'Aja  
relativa ai diritti ed ai doveri delle Potenze e delle persone neutrali  
in caso di guerra terrestre.**

(18 ottobre 1907)

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dall'Atto finale della 2ª Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la V. Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1) tranne la Cina e il Nicaragua.

**Riserve.** — L'Argentina ha fatto riserva per l'art. 19. — L'Inghilterra ha firmato con riserva per gli art. 16, 17 e 18.

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche a pag. 229.

**Cenni generali.** — V., nella Parte I, la voce « Neutralità ».

(Omissis)

(Indicazione dei Sovrani e capi degli Stati rappresentati alla Conferenza (1); preambolo; designazione dei Plenipotenziari)

CHAP. I. — *Des droits et des devoirs  
des Puissances neutres.*

Art. 1

Le territoire des Puissances neutres est inviolable (2).

Art. 2.

Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire d'une Puissance neutre des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d'approvisionnements (3).

Art. 3.

Il est également interdit aux belligérants:

CAP. I. — *Dei diritti e dei doveri  
delle Potenze neutrali.*

Art. 1.

Il territorio delle Potenze neutrali è inviolabile (2).

Art. 2.

E' proibito ai belligeranti di far passare, attraverso il territorio di una Potenza neutrale, truppe o convogli sia di munizioni sia di approvvigionamenti. (3)

Art. 3.

E' egualmente proibito ai belligeranti:

(1) Elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza a pag. 142.

(2) Questo articolo consacra l'effetto primo e fondamentale della neutralità durante la guerra (*Actes et Documents 2ª Conférence*, Vol. I, pag. 138). — Tuttavia è noto che tale disposizione non sia stata rispettata, in alcuni casi, durante il presente conflitto, benchè la V Convenzione 1907 fosse stata firmata e già ratificata da tutte le Potenze interessate (v. tabella delle ratifiche Convenzioni Aja 1907, a pag. 229). — Circa le sanzioni per le violazioni al diritto convenzionale, v. cenni a pag. 19.

(3) L'art. 2 della V Convenzione fu approvato su proposta della Delegazione britannica, mirando a prevenire il caso che si è poi verificato nell'attuale guerra franco-germanica. — L'art. 2 non è in contraddizione con il successivo art. 7: l'art. 2 si riferisce ai Governi belligeranti; l'art. 7 riguarda le operazioni commerciali intraprese dai privati per conto dei belligeranti. (*Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 138).



## V Conv. Aja 1907

a) d'installer sur le territoire d'une Puissance neutre une station radio-télégraphique ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer;

b) d'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n'a pas été ouverte au service de la correspondance publique (1).

## Art. 4.

Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d'enrôlement ouverts, sur le territoire d'une Puissance neutre au profit des belligérants.

## Art. 5.

Une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes visés par les Articles 2 à 4.

Elle n'est tenue de punir des actes contraires à la neutralité que si ces actes ont été commis sur son propre territoire (2).

## Art. 6.

La responsabilité d'une Puissance neutre n'est pas engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l'un des belligérants.

a) di impiantare sul territorio di una Potenza neutrale una stazione radio-telegrafica o qualsiasi apparecchio destinato a servire come mezzo di comunicazione con forze belligeranti in terra o in mare;

b) di utilizzare ogni impianto di tal genere, da essi stabilito prima della guerra, sul territorio della Potenza neutrale, per uno scopo esclusivamente militare, e che non sia stato aperto al servizio della pubblica corrispondenza (1).

## Art. 4.

Non possono essere formati corpi di combattenti, nè aperti uffici d'arruolamenti, sul territorio di una Potenza neutrale, a vantaggio dei belligeranti.

## Art. 5.

Una potenza neutrale non deve tollerare, sul suo territorio, alcuno degli atti contemplati negli articoli da 2 a 4.

Essa non è tenuta a punire atti contrari alla neutralità che quando essi siano stati compiuti sul proprio territorio (2).

## Art. 6.

La responsabilità d'una Potenza neutra non è impegnata pel fatto che alcuni individui passino alla spicciolata la frontiera per porsi al servizio di uno dei belligeranti.

(1) Quest' ultima frase corrisponde alla formula adottata nella Convenzione radiotelegrafica di Berlino del 3 novembre 1906 (Legge italiana 2 giugno 1912, n. 661) — L' art. 3 non è in contraddizione col successivo art. 8; in quanto che l' art. 3 si riferisce all' impianto di stazioni o apparecchi r. t. da parte dei belligeranti su territorio neutrale durante le ostilità, ovvero all' uso di stazioni o apparecchi impiantati dai belligeranti fin dal tempo di pace in territorio neutrale, per scopi militari, senza aprirli al servizio pubblico; mentre l' art. 8 si riferisce ai servizi pubblici eserciti, in territorio neutrale, sia dallo Stato neutrale, sia da società o da privati (*Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 139).

(2) Il comma 2° dell' art. 5 stabilisce quale deve essere l' estensione territoriale, per così dire, dei doveri di una Potenza neutrale rispetto alle violazioni della neutralità. Si determina infatti che lo Stato neutrale è tenuto a reprimere tali atti contrari alla neutralità soltanto se commessi da un nazionale o straniero, entro le sue frontiere; quindi se un cittadino dello Stato neutrale viola i doveri della neutralità fuori del proprio paese d' origine nessuna repressione può richiedersi contro di lui da parte del proprio Governo.



## Art. 7.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte (1).

## Art. 8.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou de restreindre l'usage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui sont, soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers. (2)

## Art. 9.

Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une Puissance neutre à l'égard des matières visées par les articles 7 et 8 devront être uniformément appliquées par elle aux belligérants.

La Puissance neutre veillera au respect de la même obligation par les compagnies ou particuliers propriétaires de câbles télégraphiques ou téléphoniques ou d'appareils de télégraphie sans fil.

## Art. 10.

Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité.

## Art. 7.

Una Potenza neutrale non è tenuta ad impedire l'esportazione o il transito, per conto dell'uno o dell'altro dei belligeranti, di armi, munizioni e, in generale, di tutto ciò che può essere utile ad un esercito o ad una flotta (1).

## Art. 8.

Una Potenza neutrale non è tenuta a vietare o limitare l'uso, per i belligeranti, di cavi telegrafici o telefonici, come pure degli apparecchi di telegrafia senza fili, che siano di sua proprietà, o appartengano a società o privati (2).

## Art. 9.

Tutte le misure restrittive o proibitive prese da una Potenza neutrale nei casi indicati dagli articoli 7 e 8 dovranno essere uniformemente applicate da essa ai belligeranti (3).

La Potenza neutrale vigilerà al rispetto dello stesso obbligo da parte delle società o dei privati proprietari di cavi telegrafici o telefonici o di apparecchi di telegrafia senza fili.

## Art. 10.

Non può essere considerato quale atto ostile il fatto che una Potenza neutrale respinga, anche con la forza gli attentati alla sua neutralità.

(1) Quest'articolo corrisponde all'art. 7 della XIII Convenzione 1907 sui diritti e doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima (v. pag. 219). — V. anche nota (3) a pag. 165, circa l'art. 2.

(2) La Delegazione britannica fece, a proposito dell'art. 8, una dichiarazione che fu accolta alla unanimità dalla Commissione che discusse il progetto di Convenzione. Fu dichiarato, cioè, che: « la libertà di uno Stato neutrale di trasmettere dispacci, per mezzo dei fili telegrafici terrestri, dei cavi sottomarini, o degli apparecchi r. t., non implica la facoltà di farne o di permetterne l'uso « per prestare un'assistenza manifesta ad uno dei belligeranti ». In altri termini, tutti i belligeranti debbono poter godere, a questo riguardo, dello stesso trattamento. (*Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 142). — V. anche a proposito dell'art. 8, la nota (1) a pag. 166 circa il precedente art. 3, e la seguente nota (3) circa l'art. 9.

(3) Mentre gli art. 7 e 8 dichiarano che lo Stato neutrale non è obbligato a vietare o limitare le operazioni commerciali dei suoi sudditi, o l'uso dei mezzi di corrispondenza più rapidi da parte dei belligeranti, l'art. 9 stabilisce d'altra parte che lo Stato neutrale è in facoltà di porre, di sua iniziativa, ove lo creda opportuno, tali divieti o limitazioni, purché siano applicati imparzialmente a tutti i belligeranti, anche da parte dei privati esercenti linee telegrafiche, cavi sottomar. e apparec. r. t.



V Conv. Aja 1907

CHAP. II. — *Des belligérants internés  
et des blessés soignés chez les neutres*

## Art. 11.

La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses, ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

## Art. 12.

A défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement.

## Art. 13.

La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur son territoire, elle peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance neutre.

## Art. 14.

Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

CAP. II. — *Dei belligeranti internati  
e dei feriti curati presso i neutrali*

## Art. 11.

La Potenza neutrale che riceve sul suo territorio truppe appartenenti agli eserciti belligeranti, le internerà lontano, per quanto possibile, dal teatro della guerra.

Essa potrà tenerle in accampamenti ed anche rinchiuderle in fortezze o in luoghi adatti alla bisogna.

Essa deciderà se gli ufficiali possono essere lasciati liberi con l'impegno sulla parola di non abbandonare il territorio neutrale senza autorizzazione.

## Art. 12.

In mancanza di speciale convenzione, la Potenza neutrale fornirà agli internati vitto, vestimenta e l'assistenza richiesta dall'umanità.

Le spese cagionate dall'internamento saranno bonificate all'atto della pace.

## Art. 13.

La Potenza neutrale che riceve prigionieri di guerra evasi li lascerà liberi. Se essa tollera il loro soggiorno nel suo territorio può loro assegnare un luogo di residenza.

La stessa disposizione è applicabile ai prigionieri di guerra condotti da truppe che si rifugiano sul territorio della Potenza neutrale.

## Art. 14.

Una Potenza neutrale potrà autorizzare il passaggio, sul suo territorio, dei feriti, o dei malati appartenenti agli eserciti belligeranti, a condizione che i treni che li conducono non trasportino nè personale, nè materiale da guerra. In tal caso, la Potenza neutrale è tenuta a prendere quelle misure di sicurezza e di controllo necessarie allo scopo.



Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la Partie adverse, devront être gardés par la Puissance neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient confiés.

## Art. 15.

La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur un territoire neutre.

CHAP. III. — *Des personnes neutres.*

## Art. 16

Sont considérés comme neutres les nationaux d'un Etat qui ne prend pas part à la guerre.

## Art. 17.

Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité:

a) s'il commet des actes hostiles contre un belligérant;

b) s'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des Parties.

En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un national de l'autre Etat belligérant.

## Art. 18.

Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d'un des belligérants, dans le sens de l'article 17, lettre b):

I feriti o malati condotti in tali condizioni sul territorio neutrale da uno dei belligeranti, e che appartenessero alla parte avversaria, dovranno essere sorvegliati dalla Potenza neutrale in modo che essi non possano prendere più parte alle operazioni della guerra. Questa Potenza avrà gli stessi obblighi verso i feriti o malati dell'altro esercito che le venissero affidati.

## Art. 15.

La convenzione di Ginevra (1) si applica ai malati ed ai feriti internati in un territorio neutrale.

CAP. III. — *Delle persone neutrali.* (2).

## Art. 16.

Sono considerati come neutrali (2) i nazionali di uno Stato che non prende parte alla guerra.

## Art. 17.

Un neutrale non può invocare la sua neutralità:

a) se commette atti ostili contro un belligerante (3);

b) se commette atti in favore di un belligerante, specialmente se prende volontariamente servizio nelle file della forza armata di una delle parti.

In tal caso, il neutrale non sarà trattato dal belligerante, contro il quale egli si è dipartito dalla neutralità, con un rigore maggiore di quello che avrebbe potuto essere usato, a cagione dello stesso fatto, contro un nazionale dell'altro Stato belligerante.

## Art. 18.

Non saranno considerati quali atti commessi a favore di uno dei belligeranti, nel senso indicato dall'art. 17, lettera b):

(1) Convenzione di Ginevra 1906; pag. 131. — (2) A proposito della parola «neutrali» e delle «persone neutrali», v. nota (2) a pag. 61.

(3) Nel corso della discussione di tale articolo avanti la 2ª Commissione della Conferenza, fu constatato senza opposizione, a richiesta della Delegazione di Haiti, che i commenti pubblicati dai giornali in senso sfavorevole per uno dei belligeranti non possono essere considerati, per se stessi, come un atto ostile a termine dell'art. 17, lett. a), anzidetto (*Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 151).



V. Conv. Aja 1907

a) les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ces territoires;

b) les services rendus en matière de police ou d'administration civile.

CHAP. IV. — *Du matériel des chemins de fer.*

Art. 19.

Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances neutres, qu'il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que possible dans le Pays d'origine.

La Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du territoire de la Puissance belligérante.

Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation.

CHAP. V. — *Dispositions finales.*

Art. 20.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

a) le forniture fatte o i prestiti consentiti ad uno dei belligeranti, purchè il forniture o il prestatore non dimori nel territorio dell'altra Parte, o nel territorio da questa occupato, e purchè le forniture non provengano da tali territori;

b) i servizi resi in materia di polizia ed amministrazione civile.

CAP. IV. — *Del materiale ferroviario.*

Art. 19.

Il materiale ferroviario proveniente dal territorio di Potenze neutrali, sia che appartenga a queste Potenze o a Società o a privati, e riconosciuto per tale, non potrà essere requisito e utilizzato da un belligerante che nel caso e nella misura richiesti da una necessità imperiosa. Esso sarà rinviato, appena possibile, nel paese d'origine.

La Potenza neutrale potrà egualmente, in caso di necessità, ritenere ed utilizzare, sino alla dovuta convenienza, il materiale proveniente dal territorio della Potenza belligerante.

Un'indennità sarà pagata dall'una parte e dall'altra, in proporzione del materiale utilizzato e della durata della utilizzazione.

CAP. V. — *Disposizioni finali.*

Art. 20.

Le disposizioni della presente convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti sono tutti Parti aderenti alla Convenzione.

Art. 21-25.

(Articoli relativi alle ratifiche e denuncie).

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907.



**VI. Convenzione dell'Aja  
sul trattamento delle navi mercantili nemiche  
al principio delle ostilità (\*).**

(18 ottobre 1907)

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dall' Atto finale della 2ª Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la VI Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1), tranne gli Stati Uniti d' America, la Cina e il Nicaragua.

**Riserve.** — La Germania ha firmato sotto riserva tanto per l'art. 3, quanto per l'art. 4, comma 2º. — Eguali riserve ha fatto la Russia (verbale della seduta plenaria del 27 settembre 1907).

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche a pag. 229.

**Cenni generali.** — Fatti antecedenti, cause che determinarono il presente accordo internazionale, v. la voce « Termine di favore » nella Parte I.

(Omissis)  
(Indicazione dei Sovrani e Capi degli Stati rappresentati alla Conferenza (1); preambolo; designazione dei Plenipotenziari)

Art. 1.

Lorsqu'un navire de commerce relevant d'une des Puissances belligérantes se trouve, au début des hostilités, dans un port ennemi, il est désirable qu'il lui soit permis de sortir librement, immédiatement ou après un délai de faveur (2)

Art. 1 (\*\*).

Allorchè una nave mercantile dipendente da una delle Potenze belligeranti, si trovi, all'inizio delle ostilità, in un porto nemico, è desiderabile che le sia permesso di uscire liberamente, immediatamente o dopo un termine di favore (2)

(\*) Circa l'applicazione che ha avuto la presente Convenzione nel conflitto attuale, v. « Order in Council » inglese del 4 agosto 1914, e decreto francese di eguale data, nella Parte III, cap. VI; v. anche « Ukase » russo del 6 agosto 1914, a pag. 292.

(\*\*) La traduzione italiana del testo della presente Convenzione è conforme a quella presentata al Parlamento col disegno di legge n. 588 della XXIII Legislatura.

(1) V. elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza a pag. 142.

(2) Tale termine di favore è conosciuto anche sotto la denominazione inglese di « *days of grace* ». — Per cenni speciali circa la concessione del termine di favore, v. pag. 98. — Alla 2ª Conferenza dell'Aja, la Russia propose di vietare la cattura delle navi nemiche che si trovassero in alto mare o nei porti dell'avversario allo scoppio delle ostilità, nell'intesa che avrebbe dovuto essere accordato, a tali navi, un termine (fino allora considerato di « favore ») per compiere la discarica o il carico, e quindi lasciare liberamente il porto dell'avversario. L'Inghilterra s'oppose risolutamente a tale proposta, sostenendo che la concessione del termine per l'uscita dal porto dell'avversario non poteva essere riconosciuta come un diritto. Per conciliare le due tendenze, si affermò, nell'art. 1 della Convenzione, che « è desiderabile » la concessione di un termine di favore per le navi mercantili sorprese nei porti nemici allo scoppio delle ostilità. Tale disposizione, e tutte le altre della Convenzione, non sono applicabili in ogni modo alle navi destinate a essere trasformate in navi da guerra (v. seguente art. 5). — È da notare che, per quanto riguarda l'Italia, la questione era stata già risolta dal nostro Codice per la marina mercantile (art. 243; v. pag. 282), secondo criteri analoghi a quelli che ispirarono la proposta russa, e sotto certi riguardi in senso anche più largo. Anche nel Codice italiano è ammesso tuttavia il sequestro delle navi presenti nei porti al momento della dichiarazione di guerra, in via di rappresaglia. — Per l'applicazione del « termine di favore » nel presente conflitto, v. la precedente nota (\*).



## VI Conv. Aja 1907

suffisant, et de gagner directement, après avoir été muni d'un laissez-passer, son port de destination ou tel autre port qui lui sera désigné.

Il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de départ avant le commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans connaître les hostilités.

## Art. 2.

Le navire de commerce qui, par suite de circonstances de force majeure, n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le délai visé à l'article précédent, ou auquel la sortie n'aurait pas été accordée, ne peut être confisqué.

Le belligérant peut seulement le saisir, moyennant l'obligation de le restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner moyennant indemnité.

## Art. 3.

Les navires de commerce ennemis, qui ont quitté leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer ignorant des hostilités, ne peuvent être confisqués. Ils sont seulement sujets à être saisis, moyennant l'obligation de les restituer après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnés ou même à être détruits, à charge d'indemnité, et sous l'obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord.

Après avoir touché à un port de leur pays ou à un port neutre, ces navires sont soumis aux lois et coutumes de la guerre maritime.

sufficiente, e di raggiungere direttamente, dopo essere stata munita di un lascia passare, il suo porto di destinazione o un altro porto che le sarà indicato

Lo stesso dicasi quanto alla nave che abbia lasciato il suo ultimo porto di partenza prima dell'inizio della guerra e che entri in un porto nemico senza aver notizia della esistenza dello stato di guerra.

## Art. 2.

La nave mercantile che, in seguito a circostanze di forza maggiore, non abbia potuto lasciare il porto nemico entro il termine contemplato all'articolo precedente, o alla quale l'uscita non sia stata permessa, non può essere confiscata.

Il belligerante può soltanto sequestrarla, con l'obbligo di restituirla dopo la guerra senza indennità, ovvero requisirla contro pagamento di una indennità (1).

## Art. 3.

Le navi mercantili nemiche che hanno lasciato l'ultimo loro porto di partenza prima dell'inizio della guerra e che sono incontrate in mare mentre ignorano la avvenuta apertura delle ostilità, non possono essere confiscate. Esse potranno soltanto essere sequestrate con l'obbligo di restituirla dopo la guerra, senza indennità, ovvero essere requisite, od anche distrutte (2), sotto condizione d'indennità e con l'obbligo di provvedere alla sicurezza delle persone, del pari che alla conservazione delle carte di bordo.

Dopo aver approdato ad un porto del loro paese o ad un porto neutro, queste navi sono sottomesse alle leggi ed agli usi della guerra marittima.

(1) Cfr. art. 244 Codice italiano per la marina mercantile, a pag. 282.

(2) Le navi partite prima della dichiarazione di guerra, e incontrate in mare mentre ignorano lo scoppio della guerra dovrebbero godere trattamento identico alle navi presenti nei porti nemici; e cioè: divieto di confisca e facoltà di sequestro senza indennità, o di requisizione con indennità. Se non che alcuni Stati avrebbero potuto trovarsi in condizione di non poter condurre in porto nazionale una nave nemica incontrata in mare nelle circostanze predette e sequestrata. Essi avrebbero quindi dovuto lasciarla libera, creandosi così una sperequazione di facoltà tra i diversi Stati. Per evitare ciò, si è ammessa, in questo caso, la distruzione della nave, salvo l'obbligo di provvedere alla sicurezza delle persone imbarcate, alla conservazione delle carte e recapiti di bordo, e al pagamento di una giusta indennità.



## Art. 4.

Les marchandises ennemies se trouvant à bord des navires visés aux articles 1 et 2 sont également sujettes à être saisies et restituées après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnées moyennant indemnité, conjointement avec le navire ou séparément.

Il en est de même des marchandises se trouvant à bord des navires visés à l'article 3.

## Art. 5.

La présente Convention ne vise pas les navires de commerce dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre.

## Art. 6.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

## Art. 4.

Le mercanzie nemiche che si trovino a bordo delle navi di cui agli articoli 1 e 2 sono egualmente soggette ad essere sequestrate e restituite dopo la guerra senza indennità, o ad essere requisite mediante indennità, unitamente con la nave, o separatamente (1).

Lo stesso avviene delle mercanzie che si trovino a bordo delle navi contemplate dall'articolo 3 (1).

## Art. 5.

La presente Convenzione non contempla quelle navi mercantili la cui struttura dimostra che esse sono destinate ad essere trasformate in navi da guerra (2).

## Art. 6.

Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili esclusivamente tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti sono tutti Parti nella Convenzione.

## Art. 7 - 11.

*(Articoli relativi alle ratifiche e alle denunce).*

Fatto all'Aia il 18 ottobre 1907, ecc.

(1) Cfr. art. 244 Codice italiano per la marina mercantile, a pag. 282.

(2) Questo articolo aggiuntivo fu proposto, e fermamente mantenuto dalla Delegazione britannica, a malgrado delle forti opposizioni, specialmente germaniche, che tendevano alla soppressione dell'articolo. La destinazione eventuale a scopi guerreschi è indicata dalla costruzione della nave. Accertata tale possibile destinazione, la nave presente in porto al momento della dichiarazione di guerra, o incontrata in mare mentre ignorava lo scoppio delle ostilità, non gode più del trattamento speciale accordatole dalla presente Convenzione, e rientra nel diritto comune. — Per l'Italia v. per altro art. 243 Cod. Mar. Merc., a pag. 282.



**VII. Convenzione dell'Aja  
sulla trasformazione delle navi mercantili  
in navi da guerra (\*).  
(18 ottobre 1907)**

---

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dall'Atto finale della 2ª Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la VIIª Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1), tranne gli Stati Uniti, la Cina, la Repubblica Dominicana, il Nicaragua, e l'Uruguay.

**Riserve** — I delegati degli Stati Uniti, durante la discussione e al momento della chiusura della Conferenza, si astennero da ogni voto e dalla firma, dichiarando che il loro Stato, fedele alla sua tradizione intesa a riconoscere l'invulnerabilità della proprietà privata sul mare, non poteva accettare il concetto cui si ispirava la presente Convenzione, così come non aveva potuto accettare la Dichiarazione di Parigi del 1856 (v. pag. 109). — La Turchia ha firmato la VII Convenzione con riserva della dichiarazione fatta nella seduta plenaria del 9 ottobre 1907 (2).

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche a pag. 229.

**Cenni generali.** — Fatti antecedenti, cause che determinarono il presente accordo internazionale; v. nella Parte I la voce « Trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra ».

(Omissis) . . . . .  
(Indicazione dei Sovrani e Capi degli Stati rappresentati alla Conferenza (1); preambolo; designazione dei Plenipotenziari). . . . .

**Art. 1.**

Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s'il n'est placé sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et

**Art 1 (\*\*).**

Nessuna nave mercantile trasformata in nave da guerra può avere i diritti e gli obblighi derivanti da tale qualità, se non è posta sotto l'autorità diretta, il controllo immediato, e la responsabilità

(\*) Circa le questioni che condussero alla presente Convenzione, in seguito all'abolizione della corsa (Dichiarazione di Parigi 1856), v. cenni a pag. 97. La presente Convenzione ha lasciato tuttavia insolute due questioni: quella del luogo della trasformazione, e quella delle successive trasformazioni. Anche per queste, v. pag. 98.

(\*\*) La traduzione italiana del testo della presente Convenzione è conforme a quella presentata al Parlamento col disegno di legge n. 588 della XXIII Legislatura, salvo qualche variante agli articoli 1 e 3.

(1) V. elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza a pag. 142.

(2) La dichiarazione della Turchia fa constare che: « Il Governo imperiale ottomano non si impegna a riconoscere la qualità di nave da guerra in quelle navi che, trovandosi nelle sue acque o in alto mare con bandiera da commercio, fossero trasformate all'apertura delle ostilità » (*Actes et Documents 2me Conférence*, Vol. I, pag. 277). Si riconosce quindi la trasformazione, da parte della Turchia, solo se avviene nelle acque territoriali dello Stato di cui la nave batte la bandiera. — Ciò, in seguito alla trasformazione in navi da guerra, operata in Mediterraneo, di navi della flotta volontaria russa che avevano passato i Dardanelli come navi mercantili, all'epoca della guerra russo-giapponese (v. pag. 98).



la responsabilité de la Puissance dont il port le pavillon (1).

della Potenza di cui essa batte la bandiera (1).

## Art. 2.

## Art. 2.

Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité (2).

Le navi mercantili trasformate in navi da guerra devono portare i segni esteriori che distinguono le navi da guerra della loro nazionalità (2).

## Art. 3.

## Art. 3.

Le commandant doit être au service de l'Etat et dûment commissionné par les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire (3).

Il comandante deve essere al servizio dello Stato e debitamente investito del comando dalle autorità competenti. Il suo nome deve figurare nella lista degli ufficiali della marina da guerra (3).

## Art. 4.

## Art. 4.

L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.

L'equipaggio deve essere sottoposto alle norme della disciplina militare.

## Art. 5.

## Art. 5.

Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu d'observer dans ses opérations les lois et coutumes de la guerre.

Ogni nave mercantile trasformata in nave da guerra è obbligata ad osservare, nelle sue operazioni, le leggi e gli usi di guerra.

## Art. 6.

## Art. 6.

Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre

Il belligerante che trasformi una nave mercantile in bastimento da guerra, de-

(1) Questo articolo stabilisce un principio che è un corollario della Dichiarazione di Parigi. Esso ha per scopo di offrire ogni garanzia contro un ritorno più o meno mascherato alla guerra di corsa. Ogni nave che vuole riconosciuta in sé la qualità di belligerante deve essere posta agli ordini e sotto il controllo diretto e la responsabilità dello Stato di cui porta la bandiera. (v. *Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 244).

(2) Tali segni esteriori sono la bandiera da guerra (se essa differisce da quella mercantile), e la fiamma. L'uso di questi segni esterni costituisce una prima pubblica garanzia, offerta ai neutrali, che manifesta immediatamente e visibilmente il carattere militare della nave. (v. *Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 244).

(3) L'art. 3 mira ad assicurare la realtà della trasformazione e della dipendenza della nave dallo Stato. Si era richiesto che il comandante dovesse portare seco l'atto di nomina al comando della nave trasformata, e che questa dovesse avere a bordo i documenti giustificativi della sua regolare trasformazione. Siccome però non tutti i Governi usano emettere speciali atti per le destinazioni in comando degli ufficiali della marina militare, così parve più conforme alle necessità pratiche, e abbastanza rispondente allo scopo, indicare soltanto l'obbligo che il comandante debba trovarsi al servizio dello Stato ed essere stato regolarmente investito del comando dalle autorità competenti, cioè regolarmente nominato al proprio grado e alla destinazione in comando. (v. *Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 244).



## VII Conv. Aja 1907

re, doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.

## Art. 7.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

ve, il più presto possibile, far menzione di questa trasformazione nella lista delle navi della sua marina da guerra (1).

## Art. 7.

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti hanno tutti aderito alla Convenzione.

## Art. 8-12.

*(Articoli relativi alle ratifiche e alle denunce).*

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907, ecc.

---

(1) Lo scopo di questo articolo è quello di assicurare la pubblicità della trasformazione.



**VIII. Convenzione dell'Aja**  
**relativa alla posa di torpedini automatiche di contatto.**  
 (18 ottobre 1907)

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dall'Atto finale della 2ª Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la VIII Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1), tranne la Cina, la Spagna, il Montenegro, il Nicaragua, il Portogallo, la Russia, la Svezia.

**Riserve.** — L'Inghilterra ha firmato con la seguente dichiarazione: « Nell'apporre le loro firme alla presente Convenzione i Plenipotenziari britannici dichiarano che il semplice fatto che questa Convenzione non fa divieto di un atto o di un procedimento non deve essere considerato come tale da privare il Governo di S. M. Britannica del diritto di contestare la legalità di detto atto o procedimento ».

La Germania e la Francia hanno fatto riserve per l'art. 2 (v. nota 2 alla pag. seguente).

La Turchia ha firmato con riserva delle dichiarazioni inserite nel processo verbale della seduta plenaria della Conferenza in data 9 ottobre 1907, e cioè: — 1º « La Delegazione ottomana non può prendere, fin d'ora, un impegno qualunque per sistemi di perfezionamento che non sono ancora universalmente conosciuti » (a proposito dell'art. 1); — 2º « La Delegazione ottomana crede suo dovere dichiarare che, data la situazione eccezionale creata dai trattati in vigore agli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, stretti che sono parte integrante del territorio, il Governo imperiale non potrebbe prendere alcun impegno tendente a limitare i mezzi di difesa ch'esso giudicasse necessario impiegare per tali stretti in caso di guerra, o allo scopo di far rispettare la sua neutralità » (circa gli art. 3 e 4); — 3º « La Delegazione ottomana non può prendere, fin d'ora, alcun impegno per quanto riguarda la trasformazione accennata all'art. 6 ».

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche a pag. 229.

**Cenni generali.** — Fatti antecedenti, cause che determinarono il presente accordo internazionale, cenni riassuntivi, v. la voce « Torpedini » nella Parte I.

(Omissis)

(Indicazione dei Sovrani e Capi degli Stati rappresentati alla Conferenza (1); preambolo; designazione dei Plenipotenziari)

Art. 1.

Art. 1.

Il est interdit:

1º De placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle;

2º De placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres;

E' fatto divieto:

1º di porre torpedini automatiche di contatto non ancorate, a meno ch'esse non siano costruite in modo da divenire inoffensive al massimo un'ora dopo che colui che le ha poste ne abbia perduto il controllo;

2º Di porre torpedini automatiche di contatto ancorate, che non divengano inoffensive appena esse abbiano rotti gli orneggi;

(1) V. elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza, pag. 142.



## VIII Conv. Aja 1907

3° D'employer des torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but (1).

## Art. 2.

Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce (2).

## Art. 3.

Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique (3).

Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du possible, à ce que ces mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité, et, dans le cas où elles cesseraient d'être surveillées, à signaler les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la navigation, qui devra être communiqué aux Gouvernements par la voie diplomatique.

## Art. 4.

Toute Puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses côtes, doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux belligérants (3).

La Puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un avis préalable, les régions où seront mouillées des mines automatiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux Gouvernements par voie diplomatique.

3° Di usare siluri che non divengano inoffensivi quando abbiano fallito il bersaglio (1).

## Art. 2.

È fatto divieto di porre torpedini automatiche di contatto avanti alle coste e ai porti dell'avversario, col solo scopo di interrompere la navigazione commerciale (2).

## Art. 3.

Quando vengono adoperate torpedini automatiche di contatto ancorate, devono essere prese tutte le precauzioni possibili per la sicurezza della navigazione pacifica (3).

I belligeranti s'impegnano a provvedere, nella misura del possibile, a che tali torpedini divengano inoffensive dopo un periodo di tempo limitato, e, nel caso in cui esse cessassero di essere sorvegliate, a segnalare le zone pericolose, appena le esigenze militari lo permetteranno, mediante un avviso ai naviganti, che dovrà essere comunicato ai Governi per via diplomatica.

## Art. 4.

Ogni Potenza neutrale che pone torpedini automatiche di contatto avanti alle sue coste deve osservare le stesse regole e prendere le stesse precauzioni che sono imposte ai belligeranti (3).

La Potenza neutrale deve far conoscere ai naviganti, mediante un avviso preventivo, le zone ove saranno ancorate torpedini automatiche di contatto. Tale avviso dovrà essere comunicato d'urgenza ai Governi per via diplomatica.

(1) V. riserve della Turchia a proposito dell'art. 1, nei cenni sulle riserve a pag. 177.

(2) La Germania e la Francia hanno fatto riserve riguardo a quest'articolo. La riserva si riferisce più specialmente alla frase «col solo scopo di interrompere la navigazione commerciale», ritenendosi ch'essa introduca un elemento soggettivo che può provocare gravi difficoltà nell'applicazione pratica della disposizione. Infatti potrebbero essere poste torpedini avanti ai porti dell'avversario senza avere per scopo l'interruzione della navigazione, ma determinando una situazione tale che questa resti interrotta di fatto.

(3) V. riserve della Turchia per art. 3 e 4 nei cenni a pag. 177.



## Art. 5.

A la fin de la guerre, les Puissances contractantes s'engagent à faire tout ce qui dépend d'elles pour enlever, chacune de son côté, les mines qu'elles ont placées.

Quant aux mines automatiques de contact amarrées, que l'un des belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié à l'autre Partie par la Puissance qui les a posées et chaque Puissance devra procéder dans le plus bref délai à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux.

## Art. 6.

Les Puissances contractantes qui ne disposent pas encore de mines perfectionnées telles qu'elles sont prévues dans la présente Convention, et qui, par conséquence ne pourraient actuellement se conformer aux règles établies dans les Articles 1 et 3, s'engagent à transformer, aussitôt que possible, leur matériel de mines, afin qu'il réponde aux prescriptions susmentionnées (1).

## Art. 7.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

## Art. 8-10.

*(Articoli relativi alle ratifiche e adesioni alla Convenzione).*

## Art. 11.

La présente Convention aura une durée de sept ans à partir du sixantième jour après la date du premier dépôt de ratifications (2).

Sauf dénonciation, elle continuera d'être en vigueur après l'expiration de ce délai.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui com-

## Art. 5.

Alla fine della guerra, le Potenze contraenti s'impegnano di fare tutto quello che dipende da loro per salpare, ciascuna per parte sua, le torpedini ch'esse hanno affondato.

Quanto alle torpedini automatiche di contatto ancorate, che un belligerante abbia poste lungo le coste dell'altro, ne sarà notificato il luogo d'ancoramento dalla Potenza che le ha poste all'altra Parte, e ciascuna Potenza dovrà procedere nel più breve tempo al salpamento delle torpedini che si trovano nelle sue acque.

## Art. 6.

Le Potenze contraenti che non dispongono ancora di torpedini perfezionate tali quali sono previste nella presente Convenzione, e che, in conseguenza, non potrebbero attualmente conformarsi alle regole stabilite dagli articoli 1 e 3, s'impegnano di trasformare, appena possibile, il loro materiale subacqueo, in modo che esso risponda alle disposizioni sopra citate (1).

## Art. 7.

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti hanno tutti aderito alla Convenzione.

## Art. 11.

La presente Convenzione avrà la durata di sette anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data del primo deposito di ratifiche (2).

Salvo denuncia, essa continuerà ad avere vigore dopo che questo termine sia spirato.

La denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comuni-

(1) V. riserve della Turchia su questo articolo, nei cenni sulle riserve a pag. 177.

(2) Cioè sette anni a decorrere dal 60° giorno dopo il 27 novembre 1909 (v. tabella pag. 229), ossia a decorrere dal 26 gennaio 1910.



## VIII Conv. Aja 1907

muniquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et six mois après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

## Art. 12.

Les Puissances contractantes s'engagent à reprendre la question de l'emploi des mines automatiques de contact six mois avant l'expiration du terme prévu par l'alinéa premier de l'Article précédent au cas où elle n'aurait pas été reprise et résolue à une date antérieure par la troisième Conférence de la Paix.

Si les Puissances contractantes concluent une nouvelle Convention relative à l'emploi des mines, dès son entrée en vigueur, la présente Convention cessera d'être applicable.

cherà immediatamente copia autentica della notificazione a tutte le Potenze, facendo loro conoscere la data con la quale esso la ricevè.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che nei riguardi della Potenza che l'avrà notificata e sei mesi dopo che ne sarà pervenuta la notificazione al Governo dei Paesi Bassi.

## Art. 12.

Le Potenze contraenti s'impegnano di riprendere la questione dell'uso di torpedini automatiche di contatto sei mesi prima che spiri il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, nel caso in cui essa non fosse stata anteriormente ripresa in esame e risolta dalla terza Conferenza della Pace.

Se le Potenze contraenti concludono una nuova Convenzione relativa all'uso delle torpedini, la presente Convenzione cesserà d'essere applicabile dal momento dell'entrata in vigore della nuova Convenzione.

## Art. 13.

*(Articolo relativo al registro delle ratifiche).*

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907, ecc.



**IX. Convenzione dell' Aja  
sul bombardamento da parte di forze navali  
in tempo di guerra.  
(18 ottobre 1907)**

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dall'atto finale della 2ª Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la IX Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1), tranne la Cina, la Spagna, il Nicaragua.

**Riserve.** — La Germania, la Francia, l'Inghilterra e il Giappone hanno firmato con riserva a riguardo dell'art. 1, 2º comma (2). — Il Chili ha fatto riserva riguardo dell'art. 3 (seduta plenaria del 7 agosto 1907) (3).

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche, a pag. 229.

**Cenni generali.** — V. la voce « Bombardamento » nella Parte I.

(Omissis)

(Indicazione dei Sovrani e Capi degli Stati rappresentati alla Conferenza (1); preambolo; designazione dei Plenipotenziari)

**CAP. I. — DEL BOMBARDAMENTO DEI PORTI, CITTÀ, VILLAGGI, ABITAZIONI ED EDIFICI INDIFESI**

**Art. 1.**

**Art. 1.**

Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus (5).

E' fatto divieto alle forze navali di bombardare porti, città, villaggi, abitazioni o edifici (4), che non siano difesi (5).

(1). V. elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza, a pag. 142.

(2) V. riserve sull'art. 1, comma 2, a pag. seguente.

(3) V. *Acts et Doc.*, Vol. I.

(4) Nelle *Norme di diritto internazionale marittimo in tempo di guerra*, pubblicate nel 1908, trovasi tradotta all'art. 49, corrispondente all'art. 1 della IX Convenzione dell'Aja 1907, la parola « bâtiments » con « navi ». Tenuto conto però che l'art. 25 del Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre, annesso alla IV Convenzione dell'Aja 1907 (v. pag. 158), pone lo stesso divieto per il bombardamento di « villes, villages, habitations ou bâtiments », e che in tal caso « bâtiments » non può essere tradotto che con « edifici » (come lo è infatti nel testo italiano presentato al Parlamento), ne segue che anche per il bombardamento di località marittime devesi intendere « bâtiments » per « edifici ». Del resto le navi sono soggette, di fronte al nemico, ad un trattamento diverso da quello stabilito per la proprietà terrestre, mobile ed immobile, il che porta conseguenze diverse anche nel caso di bombardamento.

(5) Si discusse, nella Commissione che studiò la presente Convenzione, che cosa doveva intendersi con le parole « non difesi ». Non si adottò a tale riguardo una definizione espressa, ma si stabilì che dovesse servire d'interpretazione al testo la discussione seguita, secondo la quale una città deve intendersi difesa soltanto quando lo è direttamente, e non anche quando la linea di difesa, fissa o mobile, è stabilita sulla costa prospiciente o adiacente alla città. In tal caso il bombardamento deve essere diretto sulle opere di difesa, e non sulla città (*Actes et Documents 2<sup>me</sup> Conférence*, Vol. I, pag. 113; e Vol. III, pag. 545).



## IX Conv. Aja 1907

Una località ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sous marines automatiques de contact (1)

## Art. 2.

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre (2), ateliers et installations (3) propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.

Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement.

Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l'alinéa 1.<sup>er</sup> et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible.

## Art. 3.

Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, si les autorités locales,

Una località non può essere bombardata per il solo fatto che, avanti al suo porto, si trovino ancorate torpedini automatiche di contatto (1).

## Art. 2.

Tuttavia non sono comprese in tale divieto le opere militari, gli stabilimenti militari o navali, i depositi d'armi o di materiale da guerra (2), le officine e gli impianti (3) destinati ad essere utilizzati per i bisogni della flotta o dell'esercito nemico, e le navi da guerra presenti in porto. Il comandante d'una forza navale potrà, dopo intimazione con termine di tempo ragionevole, distruggerli col cannone, se ogni altro mezzo è impossibile e quando le autorità locali non abbiano proceduto a tale distruzione nel termine fissato.

Egli non incorre in tal caso in alcuna responsabilità per i danni involontari, che potrebbero essere cagionati dal bombardamento.

Se necessità militari, esigendo un'azione immediata, non permettessero di accordare un termine di tempo, resta inteso che il divieto di bombardare la città indifesa sussiste con le eccezioni indicate nel 1° comma e che il comandante prenderà tutte le disposizioni occorrenti perchè ne derivi per la città il minor danno possibile.

## Art. 3.

Si può procedere, dopo notificazione espresse, al bombardamento di porti, città, villaggi, abitazioni o edifici indifesi, se le autorità locali, prevenute con for-

(1) Su tale disposizione, furono fatte riserve dall'Inghilterra, Francia, Germania e Giappone, dopo che i Delegati di queste Potenze alla Conferenza ebbero mosso numerose obiezioni contro il divieto di bombardare città difese da sbarramenti di torpedini, mentre si permette il bombardamento di città difese da cannoni. Ma tale divieto fu mantenuto nella convinzione che quando fosse permesso il bombardamento di località indifese per il fatto dell'esistenza di zone minate nelle loro acque, potrebbe divenire illusorio il divieto generale già espresso di bombardare luoghi non difesi. (*Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 114).

(2) Nell'espressione « materiale da guerra » devono intendersi compresi anche i rifornimenti, e in particolare quelli di combustibile, (depositi di carbone, nafta, ecc.) (*Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 115).

(3) La parola « installations » (impianti) comprende tutte le sistemazioni o costruzioni che possono essere utilizzati dalla marina o dall'esercito nemico, e così anche le strade ferrate, i bacini galleggianti, ecc. (*Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 114).



mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnement nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du commandant de ladite force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant: sinon elles seront constatées par des reçus (1).

## Art. 4.

Est interdit le bombardement, pour le non-paiement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, non défendus (2).

male intimazione, rifiutano di ottemperare a requisizioni di viveri o approvvigionamenti necessari al bisogno immediato della forza navale che si trova avanti alla località.

Tali requisizioni saranno imposte in relazione alle risorse del luogo. Esse non saranno richieste che con l'autorizzazione del comandante della detta forza navale, e saranno pagate, per quanto possibile, in contanti; altrimenti saranno accertate mediante ricevute (1).

## Art. 4.

E' vietato il bombardamento dei porti, città, villaggi, abitazioni o edifici indifesi per mancato pagamento di contributi in danaro (2).

## CAP. II. — DISPOSIZIONI GENERALI.

## Art. 5. -

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire (3).

Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de

## Art. 5.

Durante il bombardamento da parte di forze navali, devono essere presi dal comandante tutti i provvedimenti necessari per risparmiare, per quanto possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali e i luoghi ove sono raccolti malati o feriti, purchè essi non siano usati nello stesso tempo per uno scopo militare (3).

Gli abitanti hanno il dovere di indicare tali monumenti, edifici, o luoghi di raccolta, mediante segni visibili, che consisteranno in grandi telai rigidi, divisi, secondo una delle diagonali, in due

(1) Queste ultime disposizioni corrispondono a quelle dell'art. 52 del « Regolamento sulle leggi ed usi della guerra terrestre » (v. pag. 163), avvertendo che a proposito delle requisizioni da parte di forze navali, possono essere applicate, per quanto possibile, le regole stabilite al riguardo dal citato Regolamento.

(2) Questo articolo non implica la facoltà di imporre contribuzioni di guerra; esso intende solo stabilire che, qualora potessero essere richieste contribuzioni in danaro, il mancato pagamento non potrebbe essere punito col bombardamento (*Actes et Doc.*, Vol. I, pag. 116).

(3) Tale disposizione corrisponde a quella dell'art. 27 del « Regolamento sulle leggi ed usi della guerra terrestre », v. pag. 159.



## IX Conv. Aja 1907

couleur, noire en haut et blanche en bas (1).

## Art. 6.

Sauf les cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avvertir les autorités.

## Art. 7.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

triangoli di colore nero in alto e bianco in basso (1).

## Art. 6.

Salvo i casi in cui le esigenze militari non lo permettessero, il comandante della forza navale attaccante deve fare tutto quanto da lui dipende per avvertire le autorità prima di iniziare il bombardamento.

## Art. 7.

E' fatto divieto di abbandonare al saccheggio una città o località ancorchè presa d'assalto.

## CAP. III — DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 8.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

## Art. 8.

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti sono tutti aderenti alla Convenzione.

## Art. 9-13.

*(Articoli relativi alle ratifiche e denunce della Convenzione)*

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907, ecc

(1) Il Comitato incaricato di studiare i più adatti segnali per lo scopo di cui si tratta, ebbe cura di spiegare che i telai rigidi possono essere coperti con legname o guarniti di tela, o anche possono dipingersi rettangoli corrispondenti sui muri di facciata.



**X. Convenzione dell' Aja  
per l'estensione alla guerra marittima  
dei principi della Convenzione di Ginevra.  
(18 ottobre 1907)**

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dall'atto finale della 2ª Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la X Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1), tranne il Nicaragua.

**Riserva.** — La Cina ha firmato con riserva a riguardo dell'art. 21 — L'Inghilterra ha firmato con riserva per gli art. 6 e 21, e con la seguente dichiarazione: « Nell'apporre le loro firme, i Plenipotenziari britannici dichiarano che il Governo di S. M. intende che l'applicazione dell'art. 12 si limiti al solo caso di combattenti raccolti durante o dopo un combattimento navale al quale essi « abbiano preso parte ». — La Turchia ha firmato con riserva del diritto, riconosciute dalla Conferenza, di sostituire la Croce rossa con la Mezzaluna rossa. — Egualmente la Persia ha firmato riservandosi di usare il Leone e Sole rosso in luogo della Croce rossa, secondo il diritto riconosciute dalla Conferenza.

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche, a pag. 229.

**Cenni generali.** — V. cronistoria delle Convenzioni sanitarie, terrestri e marittime, a pag. 39; e in generale le voci « Convenzioni sanitarie » e « Navi-ospedali » nella Parte I.

(Omissis) . . . . .  
(Indicazione dei Sovrani e Capi degli Stati rappresentati alla Conferenza (1); preambolo; designazione dei Plenipotenziari) . . . . .

## Art. 1.

Les bâtiments-hôpitaux militaires (2). c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

## Art. 1.

Sono rispettate, e non possono essere catturate durante le ostilità, le navi-ospedali militari (2), cioè le navi costruite o allestite dagli Stati specialmente e unicamente allo scopo di portare soccorsi ai feriti, malati e naufraghi, e delle quali saranno stati comunicati i nomi alle Potenze belligeranti, all'apertura o nel corso delle ostilità, in ogni caso prima della loro entrata in servizio.

(1) V. elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza, a pag. 142.

(2) Negli articoli da 1 a 4 della presente Convenzione sono usate le due espressioni « bâtiments-hôpitaux militaires » e « bâtiments-hospitaliers » in due casi ben distinti; e cioè sono chiamate « bâtiments-hôpitaux militaires » le navi-ospedali militari, costruite ed allestite dagli Stati e da loro armate ed equipaggiate, mentre sono chiamate « bâtiments-hospitaliers » le navi ospedaliere equipaggiate da società di soccorso, privati, ecc., sia di un Paese belligerante, sia di Paesi neutrali. Eguale distinzione è mantenuta all'art. 12 della presente Convenzione; mentre nell'art. 8 è usata l'espressione « bâtiments hospitaliers » tanto per le navi-ospedali quanto per le navi ospedaliere.



## X Conv. Aja 1907

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre (1).

## Art. 2.

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'Autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final (2).

## Art. 3.

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de Pays neutres, sont respectés et exempts de capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belligérants, avec l'assentiment préalable de leur propre Gouvernement et avec l'autorisation du belligérant lui-même, et que ce dernier en ait notifié le nom à son adversaire dès l'ouverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi (3).

## Art. 4.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les Articles 1, 2 et 3 porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Tali navi non sono mai assimilate alle navi da guerra nei riguardi della loro permanenza in un porto neutrale (1).

## Art. 2.

Le navi ospedaliere, equipaggiate in tutto o in parte a spese di privati o di società di soccorso ufficialmente riconosciute, sono egualmente rispettate ed esenti da cattura, se la Potenza belligerante dalla quale dipendono ha loro affidato un incarico ufficiale e ne ha notificato i nomi alla Potenza avversaria, all'apertura o nel corso delle ostilità, in ogni caso prima della loro entrata in servizio.

Tali navi debbono avere a bordo un documento dell'autorità competente nel quale questa dichiara che esse sono state sottoposte alla sua vigilanza durante il loro armamento e visitate all'atto della loro partenza definitiva (2).

## Art. 3.

Le navi ospedaliere, equipaggiate in tutto o in parte a spese di privati o di società ufficialmente riconosciute di Paesi neutrali, sono rispettate ed esenti da cattura, purchè esse si siano poste sotto la direzione di uno dei belligeranti, con il consentimento preventivo del loro proprio Governo e con l'autorizzazione dello stesso belligerante, e sempre quando quest'ultimo ne abbia notificato il nome al suo avversario fin dall'apertura o nel corso delle ostilità, in ogni caso avanti ogni loro uso (3).

## Art. 4.

Le navi indicate negli articoli 1, 2 e 3 porteranno soccorso e assistenza ai feriti, malati e naufraghi dei belligeranti senza distinzione di nazionalità.

(1) L'art.1 della presente Convenzione è conforme all'art. 1 della Convenzione analoga del 1864.

(2) L'art. 2 della presente Convenzione è conforme all'art. 2 della Convenzione analoga del 1864.

(3) Con il presente articolo si fa obbligo alle navi ospedaliere neutrali di mettersi « sotto la direzione » di uno dei belligeranti, di cui anzi debbono anche alzare la bandiera all'albero di maestra (art. 5). Questo obbligo non era compreso nella Convenzione analoga del 1864, e fu stabilito per la prima volta nel 1907, riguardo alla guerra marittima, ispirandosi al corrispondente art. 11 della Convenzione di Ginevra del 1906 (v. pag. 135).



X Conv. Aja 1907

Le Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un Commissaire (1), même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront (2).

## Art. 5.

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les Articles 2 et 3 seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourraient être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève et, en outre, s'ils ressortissent à un Etat neutre, en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavil-

I Governi s'impegnano a non utilizzare tale navi per nessuno scopo militare.

Le stesse navi non dovranno imbarazzare in alcun modo i movimenti dei combattenti.

Durante e dopo il combattimento, esse agiranno a loro rischio e pericolo.

I belligeranti avranno su esse il diritto di controllo e di visita: potranno rifiutare il loro soccorso, ingiunger loro di allontanarsi, imporre loro una rotta determinata, mettere a bordo un commissario (1), e anche trattenerle, se la gravità delle circostanze lo esigesse.

Per quanto possibile, i belligeranti annoteranno sul giornale di bordo delle navi ospedaliere gli ordini loro impartiti (2).

## Art. 5.

Le navi-ospedali militari saranno distinte da una pittura esterna bianca con una fascia orizzontale verde di un metro e mezzo di larghezza all'incirca.

Le navi indicate negli articoli 2 e 3 saranno distinte da una pittura esterna bianca con una fascia orizzontale rossa di un metro e mezzo di larghezza all'incirca.

Le imbarcazioni delle navi sopra indicate, come anche il piccolo naviglio che potrebbe essere aggregato al servizio ospedaliero, si distingueranno con una pittura analoga.

Tutte le navi ospedaliere si faranno riconoscere alzando, insieme colla loro bandiera nazionale, la bandiera bianca con croce rossa prevista dalla Convenzione di Ginevra, e inoltre, se esse appartengono a uno Stato neutrale, alzando all'albero di maestra la bandiera nazionale del belligerante sotto la cui direzione si sono poste.

Le navi ospedaliere che, a termine dell'art. 4, sono trattenute dal nemico, deb-

(1) Tale commissario non può essere fatto prigioniero di guerra se la nave ospedaliere ritorna sotto la direzione del belligerante avversario (*Actes et Documents Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 74).

(2) Articolo conforme all'art. 3 della analoga Convenzione del 1864.



## X Conv. Aja 1907

lon national du belligérant dont ils relèvent (\*).

Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente.

## Art. 6.

Les signes distinctifs prévus à l'Article 5 ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les bâtiments qui y sont mentionnés (1).

## Art. 7.

Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre (2), les infirmeries seront respectées et menagées autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades.

Toutefois le commandant qui les a en son pouvoir, a la faculté d'en disposer, en cas de nécessité militaire importante, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent (3).

## Art. 8.

La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protec-

tion nationale la bandiera nazionale del belligerante da cui dipendono. (\*)

Le navi e le imbarcazioni sopra citate, che vogliono assicurarsi durante la notte il rispetto al quale hanno diritto, debbono prendere, col consenso del belligerante che essi accompagnano, le disposizioni necessarie affinché la pittura che le distingue sia abbastanza visibile.

## Art. 6.

I segni distintivi previsti dall'art. 5 non potranno essere usati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per proteggere o designare le navi indicate nello stesso art. 5 (1).

## Art. 7.

Nel caso di un combattimento a bordo d'una nave da guerra (2), le infermerie saranno rispettate e risparmiate per quanto sarà possibile farlo.

Tali infermerie e il loro materiale restano sottoposte alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolte dal loro uso, finchè saranno necessarie per i feriti e i malati.

Tuttavia il comandante che le ha in suo potere ha facoltà di disporne, in caso di necessità militare importante, assicurando preventivamente la sorte dei feriti e malati che vi si trovano (3).

## Art. 8.

La protezione dovuta alle navi ospedali, alle navi ospedaliere e alle infermerie delle navi da guerra cessa se se ne fa uso per commettere atti nocivi al nemico.

Il fatto che il personale di dette navi e infermerie è armato per il manteni-

(\*) Se la nave ospedaliera ha la nazionalità di un belligerante, ammainerà la bandiera nazionale e lascerà alzata la bandiera della Croce Rossa; se la nave ospedaliera trattenuta ha invece una nazionalità neutrale, ammainerà la bandiera del belligerante da cui dipendeva, e lascerà alzata la propria bandiera nazionale e quella della Croce Rossa (*Actes et Doc. Deux Conf.*, Vol. I, pag. 73).

(1) Articolo corrispondente all'art. 23 della Convenzione di Ginevra del 1906 (v. pag. 138).

(2) Questa disposizione si riferisce al caso di un combattimento tra forze armate belligeranti a bordo di una stessa nave da guerra, per quanto non sembri che tale caso possa essere oggi molto frequente. Non si potrebbe infatti pensare a richiedere il rispetto delle infermerie di bordo in un combattimento a distanza fra due navi da guerra. Tale interpretazione è del resto confermata dal rapporto presentato alla 2ª Conferenza della pace sulla presente Convenzione (*Actes et Documents Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 73).

(3) Le disposizioni dell'art. 7 della presente Convenzione sono state ispirate da quelle degli articoli 6 e 15 della Convenzione di Ginevra 1906 (v. pag. 133 e 136).



tion, le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense de blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une installation radio-télégraphique (1).

## Art. 9.

Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés ou des malades (2).

Les bâtiments qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou de naufragés jouiront d'une protection spéciale et de certaines immunités (2). En aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport, mais, sauf les promesses que leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.

## Art. 10.

Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre (3). Il emporte en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de leur propre marine (4).

mento dell'ordine e per la difesa dei feriti o malati, come pure il fatto della presenza a bordo di un impianto radio-telegrafico, non sono considerati di natura tale da giustificare il ritiro della protezione (1).

## Art. 9.

I belligeranti potranno fare appello allo zelo caritatevole dei comandanti di navi mercantili, yachts o imbarcazioni neutrali, perchè prendano a bordo ed abbiano cura di feriti o malati (2).

Le navi che avranno risposto a tale appello, come anche coloro che spontaneamente avranno raccolto feriti, malati o naufraghi, godranno una protezione speciale e alcune immunità (2). In nessun caso, esse potranno essere catturate per il fatto d'un tale trasporto: ma, salvo le promesse che fossero state loro fatte, esse rimarranno esposte alla cattura per le violazioni di neutralità che potessero aver commesse.

## Art. 10.

Il personale religioso, medico e ospedaliero di qualsiasi nave catturata è inviolabile e non può essere fatto prigioniero di guerra (3). Lasciando la nave, esso porta con sé gli oggetti e gli strumenti di chirurgia che sono di sua proprietà privata.

Questo personale continuerà ad adempiere le sue funzioni fintanto che ciò sarà necessario e potrà in seguito ritirarsi, quando il comandante in capo lo giudicherà possibile.

I belligeranti devono assicurare al predetto personale caduto nelle loro mani, il medesimo trattamento e le stesse paghe che sono assegnati al personale degli stessi gradi della propria marina (4).

(1) Le navi-ospedali non possono essere armate con artiglieria leggiera, ma possono avere a bordo un cannone da segnali (*Actes et Documents Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 74).

(2) Disposizione ispirata all'art. 5 della Convenzione di Ginevra 1906 (v. pag. 135).

(3) Cfr. art. 7 della Convenzione analoga del 1864. — Per il trattamento del personale sanitario, d'amministrazione sanitaria, cappellani, ecc. vigono anche le disposizioni generali dell'art. 9 della Convenzione di Ginevra 1906 (v. pag. 134).

(4) Corrisponde all'art. 13 della Convenzione di Ginevra 1906 (v. pag. 135). — Tanto per la guerra terrestre, come per la guerra marittima, il trattamento economico assicurato con la presente disposizione al personale sanitario caduto in potere del nemico riguarda soltanto il personale sanitario militare o militarizzato (secondo gli Stati) appartenente all'esercito o marina nemica, e non il personale sanitario di una società di soccorso il quale non ha diritto a stipendio (*Actes et Documents Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 75).



X Conv. Aja 1907

## Art. 11.

Les marins et militaires embarqués, et les autres personnes officiellement attachées aux marines et aux armées, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectés et soignés par les capteurs (1).

## Art. 12.

Tout vaisseau de guerre d'une partie belligérante peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufragés (2), qui sont à bord des bâtiments-hôpitaux militaires, des bâtiments hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.

## Art. 13.

Si des blessés, malades ou naufragés, sont recueillis à bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du possible, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

## Art. 14.

Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades, d'un belligérant, qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

## Art. 11.

I militari di terra e di mare imbarcati, e le altre persone ufficialmente addette alle marine e agli eserciti, che siano feriti o malati, saranno rispettati e curati da coloro che compiono la cattura, a qualunque nazione essi appartengano (1).

## Art. 12.

Ogni nave da guerra d'una parte belligerante può richiedere la consegna dei feriti, malati o naufraghi (2), che si trovano a bordo delle navi ospedali militari, delle navi ospedaliere di società di soccorso o di privati, ovvero a bordo di navi mercantili, yachts e imbarcazioni, qualunque sia la nazionalità di dette navi.

## Art. 13.

Se alcuni feriti, malati o naufraghi, sono raccolti a bordo d'una nave da guerra neutrale, dovrà essere provveduto, nella misura del possibile, a che essi non possano nuovamente prender parte alle operazioni di guerra.

## Art. 14.

Sono prigionieri di guerra i naufraghi, i feriti o i malati di un belligerante che cadono in potere dell'altro. Spetta a quest'ultimo di stabilire, secondo le circostanze, se conviene meglio di ritenerli, ovvero di inviarli ad un porto della propria nazione, ad un porto neutrale, o anche ad un porto dell'avversario. In quest'ultimo caso, i prigionieri così restituiti al loro paese non potranno servire ulteriormente durante la guerra.

(1) Cfr. art. 8 della Convenzione analoga del 1864, e art. 1, comma 1°, della Convenzione di Ginevra del 1906 (v. pag. 131).

(2) Appartenenti all'altro belligerante. Questa disposizione si completa con quella del successivo art. 14, e si basa sul fatto che le navi-ospedali e ospedaliere sono soggette al diritto di visita (v. articolo 4), e che la nave da guerra che procede alla visita può ritenere i feriti e specialmente i naufraghi validi (art. 14). — V. riserve fatte dall'Inghilterra per questo articolo, nei cenni sulle « Riserve » a pag. 185.



## Art. 15.

Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre (1), du consentement de l'Autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades.

## Art. 16.

Après chaque combat, les deux Parties belligérantes, en tant que les intérêts militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les blessés et les malades et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Elles veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leur cadavres (2).

## Art. 17.

Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux Autorités de leur Pays, de leur marine ou de leur armée, les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans

## Art. 15.

I naufraghi, feriti o malati, che sono sbarcati in un porto neutrale (1), col consenso dell'autorità locale, dovranno essere custoditi dallo Stato neutrale, in modo che essi non possano nuovamente prendere parte alle operazioni di guerra, a meno che non sia intervenuto un accordo in contrario tra lo Stato neutrale e gli Stati belligeranti.

Le spese di spedalità e d'internamento saranno sostenute dallo Stato cui appartengono i naufraghi, feriti o malati.

## Art. 16.

Dopo ciascun combattimento, le due Parti belligeranti, per quanto lo permetteranno gli interessi militari, prenderanno le disposizioni occorrenti per ricercare i naufraghi, i feriti e i malati, e per farli proteggere, così come i morti, contro il saccheggio e i maltrattamenti.

Essi vigileranno che la sepoltura, la immersione o la cremazione dei morti sia preceduta da un esame attento dei loro cadaveri (2).

## Art. 17.

Ciascun belligerante invierà, appena possibile, i contrassegni o le carte militari d'identità trovati in dosso ai morti, nonchè lo stato nominativo dei feriti o malati raccolti per opera sua, alle autorità del paese, della marina o dell'esercito, cui appartengono i morti, feriti o malati.

I belligeranti si terranno al corrente reciprocamente degli internamenti e dei

(1) Secondo il rapporto alla 2ª Conferenza che accompagna la presente Convenzione, tale sbarco di feriti, malati e naufraghi si deve intendere come effettuato da una nave da guerra belligerante, o da una nave mercantile neutrale che sia stata incaricata da un belligerante di raccogliere i feriti e naufraghi, e quindi inviata a sbarcarli in porto neutrale. — Se invece la nave mercantile neutrale ha raccolto i feriti e naufraghi occasionalmente, e arriva in porto neutrale senza aver ricevuto alcun incarico dai belligeranti, nè preso alcun impegno, i feriti e naufraghi ch'essa sbarca non sono regolati dall'art. 15, e debbono essere lasciati liberi (*Actes et Doc. Dew. Conf. Vol. I, pag. 76*). — Questo caso si è recentemente presentato dopo l'attacco di un sottomarino germanico contro tre incrociatori inglesi presso Capo d'Olanda.

(2) Articolo corrispondente all'art. 3 della Convenzione di Ginevra 1906 (v. pag. 132). Si è preveduto, anche per la guerra marittima, il caso dell'inhumazione e della cremazione, tenendo presente un combattimento navale avvenuto in prossimità della costa, e la possibilità di dover provvedere alla sepoltura dei cadaveri portati a terra dai belligeranti o dal mare stesso.



## X Conv. Aja 1907

les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les hôpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les Autorités de leur Pays (1).

## Art. 18.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

## Art. 19.

Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir aux détails d'exécution des Articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention (2).

## Art. 20.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs marines, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations (3).

## Art. 21.

Les Puissances signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes mi-

movimenti, come pure delle entrate negli ospedali e dei decessi sopravvenuti tra i feriti e i malati in loro potere. Essi raccoglieranno tutti gli oggetti di uso personale, valori, lettere, ecc., che saranno trovati sulle navi catturate, o lasciati dai feriti o malati morti negli ospedali, per farli trasmettere agli interessati dalle autorità del loro Paese (1).

## Art. 18.

Le disposizioni della presente Convention non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti sono tutti aderenti alla Convention.

## Art. 19.

I comandanti in capo delle flotte dei belligeranti dovranno provvedere ai particolari per l'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, secondo le istruzioni dei loro rispettivi Governi, e conformemente ai principi generali della presente Convention (2).

## Art. 20.

Le Potenze firmatarie prenderanno i provvedimenti occorrenti per informare le proprie marine, e specialmente il personale protetto, delle disposizioni della presente Convention, e per portare le medesime a conoscenza delle popolazioni (3).

## Art. 21.

Le Potenze firmatarie s'impegnano egualmente a prendere o proporre ai rispettivi enti legislativi, in caso d'insufficienza delle loro leggi penali, i provvedimenti necessari per reprimere in tempo di guerra, gli atti individuali di rapina e di maltrattamenti verso i feriti e i malati delle loro marine, come pure per punire, come usurpazione di insegne

(1) V. art. 4 della Convenzione di Ginevra 1906, a pag. 132.

(2) V. art. 25 della Convenzione di Ginevra 1906, a pag. 138.

(3) V. art. 26 della Convenzione di Ginevra 1906, a pag. 138-139.



## X Conv. Aja 1907

litaires, l'usage abusif des signes distinctifs désignés à l'Article 5 par des bâtiments non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention (1).

## Art. 22.

En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer les belligérants, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées.

militari, l'uso abusivo dei segni distintivi stabiliti all'art. 5, da parte di navi non protette dalla presente Convenzione.

Esse si comunicheranno, per il tramite del Governo dei Paesi Bassi, le disposizioni relative a tale repressione, al più tardi entro cinque anni dalla ratifica della presente Convenzione (1).

## Art. 22.

In caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare dei belligeranti, le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili alle sole forze imbarcate.

## Art. 23-24.

*(Articoli relativi alle ratifiche e adesioni).*

## Art. 25.

La présente Convention, dûment ratifiée (2), remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève (3).

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention (4).

## Art. 25.

La presente Convenzione, debitamente ratificata (2) sostituirà nei rapporti tra le Potenze contraenti la Convenzione del 29 luglio 1899 per l'estensione alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra (3).

La Convenzione del 1899 resta in vigore nei rapporti tra quelle Potenze che l'abbiano firmata e che non abbiano nello stesso modo ratificata la presente Convenzione (4).

## Art. 26-28.

*(Articoli relativi alle denunce).*

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907, ecc.

(1) V. art. 27 e 28 della Convenzione di Ginevra 1906, a pag. 139.

(2) V. tabella delle ratifiche a pag. 229.

(3) V. pag. 128.

(4) La presente Convenzione 1907 vige fra le Potenze che l'hanno firmata e ratificata. Tra due Potenze che hanno firmato le Convenzioni del 1899 e del 1907, e delle quali una sola ha ratificato la Convenzione 1907, vige sempre quella del 1899.



**XI Convenzione dell' Aja**  
**circa talune restrizioni per l'esercizio del diritto di cattura**  
**nella guerra marittima**  
 (18 ottobre 1907)

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dall'Atto finale della 2ª Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la XIª Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1), tranne la Cina, il Montenegro, il Nicaragua e la Russia.

**Riserve e ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche a pag. 229.

**Conni generali.** — V. la voce « Prede » (Esercizio del diritto di preda) nella Parte I.

(Omissis)  
 (Indicazione dei Sovrani e Capì degli Stati rappresentati alla Conferenza (1): preambolo; designazione dei Plenipotenziari)

CHAP. I.er

*De la correspondance postale.*

Art. 1.

La correspondance postale des neutres ou des belligérants, quel que soit son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est expédiée avec le moins de retard possible par le capteur.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, en cas de violation de blocus, à la correspondance qui est à destination ou en provenance du port bloqué.

Art. 2.

L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots-poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur mer concernant les navires de commerce neutres en général. Toute

CAP. I.

*Della corrispondenza postale.*

Art. 1 (\*)

La corrispondenza postale dei neutri o dei belligeranti, quale che ne sia il suo carattere ufficiale o privato, trovata in mare sopra una nave neutra o nemica, è inviolabile. Se si verifica la cattura della nave, la corrispondenza viene spedita con il minor ritardo possibile dal catturante.

Le disposizioni dell'alinéa precedente non si applicano, nel caso di violazione di blocco, alla corrispondenza che è destinata al porto bloccato o proveniente da esso.

Art. 2.

L'inviolabilità della corrispondenza postale non esime i vapori postali neutrali dall'osservanza delle leggi e degli usi della guerra marittima concernenti le navi mercantili neutrali in generale.

(1) V. elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza, a pag. 142.

(\*) La traduzione italiana del testo della presente Convenzione è conforme a quella presentata al Parlamento col disegno di legge n. 588 della XXIIIª Legislatura.



## XI Conv. Aja 1907

fois, la visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité, avec tous les ménagements et toute la célérité possible.

Tuttavia, la visita non dev'essere effettuata che in caso di necessità, con tutti i riguardi e con tutta la speditezza possibile.

## CHAP. II.

*De l'exemption de capture pour certains bateaux.*

## Art. 3.

Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière (1), ou à des services de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargements.

Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités.

Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère inoffensif des dits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique.

## Art. 4.

Sont également exempts de capture les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques.

## CHAP. III.

*Du régime des équipages des navires de commerce ennemis capturés par un belligérant.*

## Art. 5.

Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage, nationaux d'un Etat neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.

Il en est de même du capitaine et les officiers, également nationaux d'un Etat neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un na-

## CAP. II.

*Dell'esenzione di alcune navi dalla cattura.*

## Art. 3.

I battelli destinati esclusivamente alla pesca costiera (1), od a servizi di breve navigazione locale sono immuni da cattura del pari che i loro strumenti, attrezzi, apparati e carichi.

Questa esenzione cessa di essere loro applicabile dal momento, in cui essi partecipino in una maniera qualsiasi alle ostilità.

Le Potenze contraenti si obbligano a non approfittare del carattere inoffensivo dei predetti battelli per impiegarli ad uno scopo militare conservando loro l'apparenza pacifica.

## Art. 4.

Sono ugualmente esenti da cattura le navi incaricate di missioni religiose, scientifiche o filantropiche.

## CAP. III.

*Del regime degli equipaggi delle navi mercantili nemiche catturate da un belligerante.*

## Art. 5.

Quando una nave mercantile nemica è catturata da un belligerante, gli uomini dell'equipaggio, cittadini di uno Stato neutrale, non sono fatti prigionieri di guerra.

Lo stesso dicasi del capitano e degli ufficiali, parimenti cittadini di uno Stato neutrale, se essi promettono formalmente per iscritto di non servire su una

(1) Non sono prescritti limiti speciali per il tonnellaggio e per il numero degli uomini di equipaggio di tali battelli, nè condizioni speciali di costruzione, tenuto conto che questi elementi variano da luogo a luogo. Ma tali elementi devono essere presi in considerazione, in ciascun caso per accertare la destinazione esclusiva alla pesca. (*Actes et Documents Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 270).



## XI Conv. Aja 1907

vire ennemi pendant la durée de la guerre (1).

## Art. 6.

Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre (2).

## Art. 7.

Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, et à l'article 6 sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus.

## Art. 8.

Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités (3).

nave nemica durante la durata della guerra (1).

## Art. 6

Il capitano, gli ufficiali e gli altri componenti l'equipaggio, cittadini dello Stato nemico, non sono fatti prigionieri di guerra, a patto che essi s'obbligano, sotto il vincolo di una formale promessa scritta, a non prestare per tutta la durata delle ostilità, alcun servizio che abbia rapporto con le operazioni di guerra (2).

## Art. 7.

I nomi degli individui lasciati liberi nelle condizioni contemplate all'articolo 5, alinea 2, e all'articolo 6, sono notificati dal belligerante catturante all'altro belligerante. E' proibito a quest'ultimo di impiegare, scientemente, i predetti individui.

## Art. 8.

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano alle navi che prendono parte alle ostilità (3).

(1) Questo articolo, che si riferisce ai cittadini di uno Stato neutrale, compresi nell'armamento di una nave mercantile nemica catturata, distingue il trattamento da osservarsi verso gli uomini di bassa forza da quello da usarsi verso il capitano e gli ufficiali. I primi sono lasciati liberi senz'altro; i secondi lo sono soltanto quando dichiarino per iscritto di non servire su navi nemiche per tutta la durata della guerra. La distinzione è stata provocata dal fatto che non si è creduto di poter richiedere, con sufficienti garanzie di osservanza, una eguale dichiarazione da parte della bassa forza. — Cfr. art. 245 Codice italiano Marina mercantile, pag. 282.

(2) Per gli uomini di bassa forza, cittadini dello Stato nemico, non si è potuto usare la stessa distinzione di trattamento, rispetto al capitano ed ufficiali, osservata per i cittadini di Stati neutrali nel precedente art. 5 (vedi nota all'art. 5). Il belligerante che ha operato la cattura deve infatti essere garantito che tutto l'equipaggio della nave catturata (bassa forza e ufficiali) non vada ad ingrossare le file del nemico, come avverrebbe, trattandosi di cittadini dello Stato nemico, se esso fosse lasciato libero senz'altro. Tali cittadini dovrebbero dunque essere fatti prigionieri di guerra, qualunque fosse il loro grado; ma, in vista dell'opportunità di alleviare le condizioni della gente di mare, che vive generalmente del proprio mestiere, si è convenuto di rilasciare anche i cittadini dello Stato nemico, purché dichiarino tutti, bassa forza e ufficiali, di non prestare, per tutta la durata della guerra, alcun servizio relativo ad operazioni di guerra, come imbarchi su navi da guerra, servizi a terra in arsenali o presso l'esercito e altri incarichi militari e navali (*Actes et Documents Deux. Conf. Vol. I, pag. 285*). — Cfr. art. 245 Codice italiano Marina mercantile, pag. 282.

(3) Le disposizioni degli art. 5, 6 e 7 hanno per scopo di offrire protezione agli equipaggi delle navi che continuano il loro pacifico commercio. Fu appunto tale carattere pacifico del loro viaggio che sembrò contrastasse con la pratica di ritenere come prigionieri di guerra gli equipaggi di dette navi quando catturate dal belligerante avversario. Donde, i vantaggi accordati con gli articoli citati. Ma quando la causa cessa d'esistere, ossia quando la nave catturata prende parte alle ostilità, cessa anche la ragione dei vantaggi concessi, e quindi l'equipaggio viene trattato interamente come prigioniero di guerra. — La questione di sapere se la nave catturata proseguiva pacificamente le sue operazioni commerciali, o partecipava alle ostilità, è una questione di fatto che non può essere risolta con regole fisse (*Actes et Docum. Deux. Conf., Vol. I, pag. 269*).



XI Conv. Aja 1907

## CHAP. IV.

## CAP. IV.

*Dispositions finales.**Disposizioni finali*

## Art. 9.

## Art. 9.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti sono tutti Parti nella Convenzione.

**Art. 10-14**

*(Articoli relativi alle ratifiche e alle denunce).*

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907, ecc.

---



**XII Convenzione dell'Aja**  
**relativa all'istituzione di una Corte internazionale delle prede (\*).**  
 (18 ottobre 1907)

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dalla 2ª Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la XIIª Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1), tranne il Brasile, la Cina, la Repubblica Dominicana, l'Inghilterra, la Grecia, il Giappone, il Lussemburgo, il Montenegro, il Nicaragua, la Romania, la Russia, la Serbia e il Venezuela.

**Riserve.** — Il Chili, Cuba, l'Equatore, il Guatemala, Haiti, la Persia, il Salvador, il Siam, la Turchia, e l'Uruguay hanno fatto riserve a riguardo dell'art. 15. — V. anche tabella a pag. 229.

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche, a pag. 229.

**Cenni generali.** — Precedenti; principi su cui si fonda l'istituzione della Corte internazionale; casi in cui essa è chiamata a giudicare; v. la voce « Prede » (Giudizio sulle prede) nella Parte I.

(Omissis)

(Indicazione dei Sovrani e Capi degli Stati rappresentati alla Conferenza (1); preambolo; designazione dei Plenipotenziari)

TITRE I.

Dispositions générales.

Art. 1.

La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est, s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des prises conformément à la présente Convention (2).

Art. 2.

La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux des prises du belligérant capteur (2).

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1 (\*)

La validità della cattura di una nave mercantile o del suo carico è, se si tratta di proprietà neutrali o nemiche, stabilita davanti una giurisdizione delle prede in conformità alla presente Convenzione (2)

Art. 2.

La giurisdizione delle prede è anzitutto esercitata dai tribunali delle prede del belligerante catturatore (2).

(\*) La traduzione italiana del testo della presente Convenzione è conforme a quella presentata al Parlamento col disegno di legge n. 588 della XXIIIª Legislatura.

(1) V. elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza, a pag. 142.

(2) L'istituzione della Corte internazionale delle prede non turba la giurisdizione nazionale, stabilita per le prede presso il belligerante che operò la cattura. I tribunali nazionali giudicheranno la preda in prima istanza, ed anche in appello (v. il successivo articolo 6), mentre la Corte internazionale interverrà, se richiesta, e limitatamente ai casi stabiliti, soltanto dopo la decisione definitiva dei Tribunali nazionali. — V. in proposito il paragrafo « Giudizio sulle prede » della voce « Prede », nella Parte I.



Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.

**Art. 3.**

Les décisions de ces tribunaux sont nationales peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour internationale des prises:

1° lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une Puissance ou d'un particulier neutres,

2° lorsque la dite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit:

a) de marchandises chargées sur un navire neutre.

b) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique (1);

c) d'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture aurait été effectuée en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur entre les Puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur.

Le recours contre la décision des tribunaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.

**Art. 4.**

Le recours peut être exercé:

1° par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (article 3 — 1°) ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette Puissance (article 3 — 2° b);

Le decisioni di questi tribunali sono pronunciate in seduta pubblica e notificate d'ufficio alle parti neutre o nemiche.

**Art. 3.**

Le decisioni dei tribunali delle prede nazionali possono essere oggetto di un ricorso davanti alla Corte internazionale delle prede:

1° allorquando la decisione dei tribunali nazionali riguarda le proprietà di una potenza o di un privato neutrali.

2° allorquando la decisione riguarda proprietà nemiche e si tratta:

a) di mercanzie caricate su nave neutrale;

b) di una nave nemica che sarebbe stata catturata nelle acque territoriali di una Potenza neutra, nel caso in cui questa Potenza non abbia fatto di quella cattura oggetto di reclamo diplomatico (1);

c) di un reclamo fondato sull'affermazione che la cattura sarebbe stata effettuata violando sia una disposizione convenzionale in vigore tra le Potenze belligeranti, sia una disposizione legale emanata dal belligerante catturante.

Il ricorso contro la decisione dei tribunali nazionali può essere fondato sul gravame che essa decisione non sarebbe giustificata, sia in fatto, sia in diritto.

**Art. 4.**

Il ricorso può essere proposto:

1° da una Potenza neutrale se la decisione di tribunali nazionali ha recato danno alle sue proprietà o a quelle dei suoi cittadini (art. 3 — 1°) o se è affermato che la cattura di una nave nemica ha avuto luogo nelle acque territoriali di quella Potenza (art. 3 — 2° b);

(1) V. a tale riguardo l'art. 3 della XIII Convenzione 1907, a pag. 218, secondo il quale la Potenza neutrale, entro le acque della quale è stata operata una cattura, può domandare allo Stato che compì tale atto il rilascio della preda, se questa non si trova più nelle acque neutrali. Allora lo Stato che operò la cattura è obbligato dalla disposizione sopra citata a rilasciare la preda senza intervento della Corte internazionale. Questa interviene invece, se la Potenza neutrale, non avendo seguito la via diplomatica in base all'art. 3 della XIII Convenzione, preferisce richiedere il giudizio della Corte medesima.



## XII Conv. Aja 1907

2° par un particulier neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés (article 3 — 1° sous réserve toutefois du droit de la Puissance dont il relève de lui interdire l'accès de la Cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et place;

3° par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions visées à l'article 3 — 2°, à l'exception du cas prévu par l'alinéa b.

## Art. 5.

Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions, qu'à l'article précédent, par les ayants-droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants-droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.

Il en est de même des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance neutre dont la propriété est en cause.

## Art. 6.

Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.

Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.

## Art. 7.

Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de la dite Convention.

2° da un neutro privato, se la decisione dei tribunali nazionali ha recato danno alle sue proprietà (art. 3 — 1°), sotto riserva tuttavia del diritto della Potenza dalla quale egli dipende di impedirgli l'accesso alla Corte o di agirvi essa stessa in suo nome e vece.

3° da un privato che dipenda dalla Potenza nemica, se la decisione dei tribunali nazionali ha arrecato danno alle sue proprietà nelle condizioni contemplate all'articolo 3 — 2°, ad eccezione del caso previsto dall'alinéa b.

## Art. 5.

Il ricorso può anche essere proposto nelle stesse condizioni di cui all'articolo precedente, dagli aventi diritto, neutri o nemici, del privato al quale il ricorso è concesso, già intervenuti avanti alla giurisdizione nazionale. Questi aventi diritto possono proporre individualmente il ricorso nella misura del proprio interesse.

Lo stesso dicasi per gli aventi diritto, neutri o nemici, della Potenza neutra la cui proprietà è in causa.

## Art. 6.

Allorquando, in conformità all'articolo 3 precedente, la Corte internazionale è competente, il diritto di giurisdizione dei tribunali nazionali non può essere esercitato per più di due gradi. Spetta alla legislazione del belligerante catturante di stabilire se il ricorso è aperto dopo la decisione presa in prima istanza o soltanto dopo la decisione presa in appello o in cassazione.

In mancanza d'una decisione definitiva emessa dai tribunali nazionali entro due anni a partire dal giorno della cattura, la Corte può essere adita direttamente.

## Art. 7.

Se la questione di diritto da risolvere è prevista da una convenzione in vigore tra il belligerante catturante e la Potenza che è essa stessa parte in causa o il cui cittadino è parte in causa, la Corte si conforma alle stipulazioni di detta convenzione.



A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité (1).

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.

Si, conformément à l'article 3 — 2° c), le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans le cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.

## Art. 8.

Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.

Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale, la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.

## Art. 9.

Les Puissances contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux déci-

si. In mancanza di tali stipulazioni la Corte applica le norme del diritto internazionale. Se non esistano norme universalmente riconosciute, la Corte pronuncia in base ai principi generali della giustizia e della equità (1).

Le disposizioni precedenti sono del pari applicabili in quanto concerne l'ordine delle prove nonché i mezzi che possono essere impiegati.

Se, in conformità dell'articolo 3-2° c), il ricorso è fondato sulla violazione di una disposizione legale emanata dal belligerante catturante, la Corte applica questa disposizione.

La Corte può non tener conto delle decadenze procedurali emanate dalla legislazione del belligerante catturante, nel caso in cui essa ritenga che le conseguenze delle medesime sono contrarie alla giustizia ed all'equità.

## Art. 8.

Se la Corte pronuncia la validità della cattura della nave o del carico, se ne disporrà in conformità delle leggi del belligerante catturante.

Se è pronunciata la nullità della cattura, la Corte ordina la restituzione della nave o del carico e stabilisce, ove ne sia il caso, l'importo dei danni e interessi. Se la nave od il carico sono stati venduti o distrutti, la Corte determina l'indennità da accordarsi per questo titolo al proprietario.

Se la nullità della cattura sia stata pronunciata dalla giurisdizione nazionale, la Corte non è chiamata a giudicare che sui danni ed interessi.

## Art. 9.

Le Potenze contraenti s'impegnano a sottomettersi in buona fede alle deci-

(1) L'incertezza delle norme che, a termine della presente disposizione, avrebbe dovuto tener presente la Corte internazionale nel giudicare sulla validità delle prede, fece provocare la Conferenza di Londra del 1904-1906, che vollé raccogliere nella Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1906, appunto quelle regole sul contrabbando, blocco, assistenza ostile, trasferimento di bandiera, che avrebbero dovuto determinare quando poteva essere esercitata e ritenuta valida la cattura, specialmente nei riguardi dei neutrali. È noto tuttavia che, avendo la Dichiarazione di Londra risolto alcuni fra questi punti in senso ritenuto contrario agli interessi britannici, essa non venne finora ratificata dall'Inghilterra, la quale non aveva e non ha ancora firmato la presente Convenzione sulla Corte internazionale appunto perché non sono ancora definite le norme, in base alle quali questa dovrebbe giudicare, nè volendo essa ammettere quella larghezza di giudizio che, in mancanza di convenzioni scritte, sarebbe lasciata alla Corte internazionale in virtù dell'art. 7, alinea 2°, sopra riportato.



## XII Conv. Aja 1907

cision de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans les plus bref délai possible.

sioni della Corte internazionale delle prede ed a eseguirle nel più breve termine possibile.

## TITRE II.

Organisation de la  
Cour internationale des prises.

## Art. 10.

La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants, nommés par les Puissances contractantes et qui tous devront être des juristes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale.

La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

## Art. 11.

Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue par le Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

## Art. 12.

Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue (article 11, alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (article 15, alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. Le pré-séance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

## TITOLO II.

Organizzazione della  
Corte internazionale delle prede.

## Art. 10.

La Corte internazionale delle prede si compone di giudici e di giudici supplenti, nominati dalle Potenze contraenti, che dovranno essere tutti giuristi di una competenza riconosciuta nelle questioni di diritto internazionale marittimo e che godano della più alta considerazione morale.

La nomina di questi giudici e giudici supplenti sarà fatta entro i sei mesi che seguiranno la ratifica della presente Convenzione.

## Art. 11.

I giudici ed i giudici supplenti sono nominati per un periodo di sei anni, a prender data dal giorno in cui la notificazione della loro nomina sarà stata ricevuta dal Consiglio amministrativo istituito dalla Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali del 29 luglio 1899. Il loro mandato può essere rinnovato.

In caso di morte o di dimissioni di un giudice o di un giudice supplente, si provvede alla sostituzione secondo il modo fissato per la sua nomina. In questo caso, la nomina è fatta per un nuovo periodo di sei anni.

## Art. 12.

I giudici della Corte internazionale delle prede sono uguali tra loro e prendono posto in base alla data in cui la notifica della loro nomina sarà stata ricevuta (art. 11 alinea 1), e, se essi prendono parte alle sedute per turno (art. 15 alinea 2), in base alla data del loro ingresso in funzione. In caso di parità di data, la precedenza appartiene al più anziano di età.



Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

## Art. 13.

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

## Art. 14.

La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.

## Art. 15.

Les juges nommés par les Puissances contractantes dont les noms suivent: l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.

Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances contractantes siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la présente Convention; leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par plusieurs desdites Puissances.

## Art. 16.

Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires prove-

I giudici supplenti sono, nell'esercizio delle loro funzioni, parificati ai giudici titolari. Tuttavia essi prendono posto dopo di questi.

## Art. 13.

I giudici godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche nell'esercizio delle loro funzioni e fuori del loro paese.

Prima di prendere possesso del loro posto i giudici devono, davanti al Consiglio amministrativo, prestar giuramento o fare una solenne affermazione di esercitare le loro funzioni con imparzialità e con tutta coscienza.

## Art. 14.

La Corte funziona col numero di 15 giudici; 9 giudici costituiscono il quorum necessario.

Il giudice assente o impedito è sostituito dal supplente.

## Art. 15.

I giudici nominati dalle Potenze contraenti delle quali seguono i nomi: Germania, Stati Uniti d'America, Austria-Ungheria, Francia, Inghilterra, Italia, Giappone e Russia sono sempre chiamati a prender parte alle sedute.

I giudici ed i giudici supplenti nominati dalle altre Potenze contraenti prendono parte alle sedute per turno secondo la tavola annessa alla presente Convenzione (1); le loro funzioni possono essere esercitate successivamente dalla medesima persona. Lo stesso giudice può essere nominato da parecchie delle suddette Potenze.

## Art. 16.

Se una Potenza belligerante non ha, secondo il ruolo di turno, un giudice che segga nella Corte, essa può domandare che il giudice da essa nominato prenda parte al giudizio di tutti gli affari pro-

(1) V. pag. 216.



## XII Conv. Aja 1907

nant de la guerre. Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant.

## Art. 17.

Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.

Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.

## Art. 18.

Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est partie au litige: s'il y a, par application de cette dernière disposition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.

## Art. 19.

La Cour élit son président et son vice-président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative, et, en cas de partage des voix, le sort décide.

## Art. 20.

Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la Cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par l'article

cedenti dalla guerra. In questo caso il sorteggio determina quale dei giudici che dovrebbero sedere secondo il ruolo di turno, deve astenersi. Tale esclusione non potrà applicarsi al giudice nominato dall'altro belligerante.

## Art. 17.

Non può far parte della Corte il giudice che a qualsiasi titolo abbia concorso alla decisione dei tribunali nazionali o abbia figurato nella istanza come patrocinatore od avvocato di una delle parti.

Nessun giudice, titolare o supplente, può intervenire come agente o come avvocato davanti la Corte internazionale delle prede né in qualità qualsiasi per conto di una parte per tutta la durata delle sue funzioni.

## Art. 18.

Il belligerante catturante ha il diritto di designare un ufficiale di marina di un grado elevato che farà parte della Corte in qualità di giudice aggiunto con voto consultivo. La stessa facoltà compete alla Potenza neutra, che sia essa stessa parte nella lite, o alla Potenza il cui cittadino è parte nella lite: se vi sono, quant'è all'applicazione di questa ultima disposizione, parecchie Potenze interessate esse devono accordarsi, ove occorra per mezzo del sorteggio, sull'ufficiale da designarsi.

## Art. 19.

La Corte elegge il suo presidente ed il suo vice-presidente a maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Dopo due scrutini l'elezione si fa a maggioranza relativa ed, in caso di parità di voti, il sorteggio decide.

## Art. 20.

I giudici della Corte internazionale delle prede ricevono un'indennità di viaggio fissata secondo le disposizioni del loro paese e ricevono, inoltre, durante la sessione o durante l'esercizio delle funzioni conferite dalla Corte, una somma di 100 fiorini olandesi al giorno.

Questi assegni compresi nelle spese generali della Corte previste all'articolo 17,



47, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.

## Art. 21.

La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des Parties belligérantes.

## Art. 22.

Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants des Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.

## Art. 23.

Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

## Art. 24.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux qui ont connu de l'affaire, peut être employée, devant la Cour.

## Art. 25.

Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant mission de servir d'intermédiaires entre

sono versati per mezzo dell'ufficio internazionale costituito dalla Convenzione del 29 luglio 1899.

I giudici non possono ricevere dal proprio Governo o da quello di un'altra Potenza alcuna remunerazione come membri della Corte.

## Art. 21.

La Corte internazionale delle prede ha all'Aja la sua sede e non può, tranne nei casi di forza maggiore, trasportarla altrove se non con il consenso delle Parti belligeranti.

## Art. 22.

Il Consiglio amministrativo, nel quale non figurano che i rappresentanti delle Potenze contraenti, compie, rispetto alla Corte internazionale delle prede, le funzioni che esso compie rispetto alla Corte permanente d'arbitrato.

## Art. 23.

L'Ufficio internazionale serve di cancelleria alla Corte internazionale delle prede e deve mettere i suoi locali e la sua organizzazione a disposizione della Corte. Esso ha la custodia degli archivi e la gestione degli affari amministrativi.

Il segretario generale dell'Ufficio internazionale compie le funzioni di cancelliere.

I segretari aggiunti al cancelliere, i traduttori e gli stenografi necessari sono designati e fatti giurare dalla Corte.

## Art. 24.

La Corte decide circa la scelta della lingua di cui essa farà uso e delle lingue di cui sarà autorizzato l'uso davanti ad essa.

In ogni caso, la lingua ufficiale dei tribunali nazionali, che hanno interloquuto nell'affare, può essere usata avanti la Corte.

## Art. 25.

Le Potenze interessate hanno diritto di nominare degli agenti speciali con la missione di servire da intermediari tra



XII Conv. Aja 1907

elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense des leurs droits et intérêts.

## Art. 26.

Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un des Pays contractants, soit un avoué exerçant sa profession auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces Pays.

## Art. 27.

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

## TITRE III.

## Procédure devant

## la Cour internationale des Prises.

## Art. 28.

Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen d'une déclaration écrite, faite devant le tribu-

esse e la Corte. Dette Potenze sono inoltre autorizzate d'incaricare dei patrocinatori od avvocati della difesa dei propri diritti ed interessi.

## Art. 26.

Il privato interessato sarà rappresentato davanti la Corte da un mandatario che deve essere o un avvocato autorizzato a difendere davanti una Corte d'appello od una Corte suprema dell'uno dei Paesi contraenti, od un avvocato che eserciti la sua professione presso di una di quelle Corti, od infine un professore di diritto presso un Istituto superiore di istruzione di uno di quei Paesi.

## Art. 27.

Per tutte le notificazioni da farsi, specialmente alle parti, ai testimoni ed ai periti, la Corte può indirizzarsi direttamente al Governo della Potenza sul territorio della quale la notificazione deve essere fatta. Lo stesso dicasi se si tratti di far procedere allo espletamento di qualsiasi mezzo di prova.

Le richieste indirizzate a tale effetto saranno eseguite secondo i mezzi di cui la Potenza richiesta dispone a sensi della sua legislazione interna. Esse non possono essere rifiutate che nel caso in cui questa Potenza le giudichi di natura tale da portar danno alla sua sovranità o alla sua sicurezza. Se si dà corso alla richiesta, le spese non comprendono che quelle di esecuzione realmente incontrate.

La Corte ha ugualmente la facoltà di ricorrere all'intermediario della Potenza sul territorio della quale essa ha la sua sede.

Le notificazioni da farsi alle Parti nel luogo in cui risiede la Corte possono essere eseguite dall'Ufficio internazionale.

## TITOLO III.

## Procedura avanti

## la Corte internazionale delle prede.

## Art. 28.

Il ricorso davanti alla Corte internazionale delle prede è proposto per mezzo di una dichiarazione scritta fatta innanzi al



nal national qui a statué, ou adressée au Bureau international; celui-ci peut être saisi même par télégramme.

Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision a été prononcée ou notifiée (article 2, alinea 2).

## Art. 29.

Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au Bureau international<sup>1</sup>

Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en prévient directement le tribunal national, par télégramme s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.

Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont relève le particulier, pour permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4-2°.

## Art. 30.

Dans le cas prévu à l'article 6, alinea 2, le recours ne peut être adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans.

## Art. 31.

Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à l'article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable.

Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue.

## Art. 32.

Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai

Tribunale nazionale che ha giudicato, od indirizzata all'Ufficio internazionale; questo può essere adito anche telegraficamente

Il termine per il ricorso è fissato a 120 giorni a prender data dal giorno nel quale la decisione è stata pronunciata o notificata. (Art. 2, alinea 2).

## Art. 29.

Se la dichiarazione di ricorrere è fatta davanti al Tribunale nazionale, questo, senza esaminare se il termine è stato osservato, fa spedire nei sette giorni seguenti l'incartamento dell'affare all'Ufficio internazionale.

Se la dichiarazione di ricorrere è indirizzata all'Ufficio internazionale, questo ne previene direttamente il Tribunale nazionale, se è possibile, telegraficamente. Il Tribunale trasmetterà l'incartamento come è stato detto all'alinéa precedente.

Quando il ricorso è presentato da un privato neutro, l'Ufficio internazionale ne avvisa immediatamente per telegramma la Potenza da cui il privato dipende, allo scopo di permettere a quella Potenza di far valere il diritto che le è riconosciuto dall'articolo 4, n. 2°.

## Art. 30.

Nel caso previsto all'art. 6, alinea 2, il ricorso non può essere indirizzato che all'Ufficio internazionale. Esso deve essere proposto entro i trenta giorni successivi allo spirare del termine dei due anni.

## Art. 31.

In mancanza di aver presentato il proprio ricorso nel termine fissato all'art. 28 o all'art. 30, la Parte sarà, senza discussione, dichiarata decaduta.

Tuttavia, ove essa giudichi un impedimento di forza maggiore e ove essa abbia prodotto il suo ricorso nei 60 giorni successivi alla cessazione di quell'impedimento, la decadenza in cui è incorsa, potrà, debitamente intesa la Parte avversaria, essere sanata.

## Art. 32.

Se il ricorso è stato presentato in tempo utile, la Corte notifica d'ufficio e sen-



## XII Conv. Aja 1907

à la partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.

## Art. 33.

Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29, alinéa 3, la Puissance qui a été avisée, n'a pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 30 soient expirés.

## Art. 34.

La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes: l'instruction écrite et les débats oraux.

L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour. Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.

Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.

## Art. 35.

L'instruction écrite étant terminée, il y a une audience publique, dont le jour est fixé par la Cour.

Dans cette audience, les parties exposent l'état de l'affaire en fait et en droit.

La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une information complémentaire.

## Art. 36.

La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire sans moyens coercitifs ou comminatoires.

za intervallo alla Parte avversaria una copia certificata conforme della dichiarazione.

## Art. 33.

Se all'infuori delle Parti che si sono costituite davanti alla Corte, vi sono altri interessati che abbiano diritto di proporre il ricorso o se, nel caso previsto all'art. 29, alinea 3, la Potenza che è stata avvertita, non ha fatto conoscere le sue risoluzioni, la Corte attende, per occuparsi dell'affare, che i termini previsti all'art. 28 o all'art. 30 siano spirati.

## Art. 34.

La procedura davanti la Corte internazionale comprende due fasi distinte: l'istruzione scritta e i dibattimenti orali.

L'istruzione scritta consiste nel deposito e nello scambio di memorie e di contro-memorie, e, al bisogno, di repliche di cui l'ordine ed i termini sono fissati dalla Corte.

Le parti vi allegano tutti i documenti e gli atti di cui esse intendono servirsi.

Ogni documento, prodotto da una delle Parti, deve essere comunicato in copia certificata conforme all'altra Parte per mezzo della Corte.

## Art. 35.

Compiuta la istruzione scritta, si fa luogo all'udienza pubblica, il giorno della quale è fissato dalla Corte.

In tale udienza le Parti espongono lo stato dell'affare in fatto e in diritto.

La Corte può, in qualunque momento, sospendere la discussione, sia su domanda di una delle Parti, sia d'ufficio, per procedere ad una istruttoria complementare.

## Art. 36.

La Corte internazionale può ordinare che l'istruttoria complementare abbia luogo, sia in conformità alle disposizioni dell'articolo 27, sia direttamente davanti ad essa, o davanti ad uno o parecchi dei suoi membri per quanto ciò si può fare senza mezzi coercitivi o comminatori.



## XII Conv. Aja 1907

Si des mesures d'information doivent être prises par des membres de la Cour en dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du Gouvernement étranger doit être obtenu.

## Art. 37.

Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès-verbaux.

## Art. 38.

Les débats sont dirigés par le président ou le vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme président.

## Art. 39.

Les débats sont publics, sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis clos.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le président et le greffier et qui seuls ont caractère authentique.

## Art. 40.

En cas de non-comparition d'une des parties, bien que régulièrement citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle et la Cour décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.

## Art. 41.

La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.

## Art. 42.

La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations orales.

Se degli atti di istruttoria devono essere compiuti da membri della Corte fuori del territorio sul quale essa risiede, è necessario sia ottenuto il consenso del Governo estero.

## Art. 37.

Le Parti sono chiamate ad assistere a tutti gli atti d'istruzione. Esse ricevono una copia certificata conforme dei processi verbali.

## Art. 38.

I dibattimenti sono diretti dal Presidente o dal Vice-Presidente e, in caso di assenza, o di impedimento dell'uno e dell'altro, dal più anziano dei giudici presenti.

Il giudice nominato da una delle Parti belligeranti non può assumere le funzioni di Presidente.

## Art. 39.

I dibattimenti sono pubblici, salvo il diritto spettante ad una Potenza parte nella lite, di domandare che si proceda a porte chiuse.

I dibattimenti sono riprodotti in processi verbali, che vengono firmati dal Presidente e dal cancelliere ed ai quali soltanto deve attribuirsi carattere autentico.

## Art. 40.

Nel caso che una delle Parti non comparisca, quantunque regolarmente citata o qualora essa non abbia agito nei termini fissati dalla Corte, si procede in sua assenza e la Corte decide in base agli elementi di apprezzamento che sono a sua disposizione.

## Art. 41.

La Corte notifica d'ufficio alle Parti tutte le decisioni ed ordinanze emanate in loro assenza.

## Art. 42.

La Corte valuta liberamente lo insieme degli atti, delle prove e delle dichiarazioni orali.



## XII Conv. Aja 1907

## Art. 43.

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12, alinéa 1, n'est pas comptée.

## Art. 44.

L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu; il est signé par le président et par le greffier.

## Art. 45.

L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment appelées; il est notifié d'office aux parties.

Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au Tribunal national des prises le dossier de l'affaire, en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues, ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instruction.

## Art. 46.

Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.

La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.

Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.

## Art. 43.

Le deliberazioni della Corte hanno luogo a porte chiuse e restano segrete.

Ogni decisione è presa a maggioranza dai giudici presenti. Se i membri della Corte sono in numero pari e se non si verifici una maggioranza di voti, il voto dell'ultimo dei giudici nell'ordine di precedenza stabilito secondo l'articolo 12 alinea 1, non viene contato.

## Art. 44.

La sentenza della Corte deve essere motivata. Essa sentenza fa menzione dei nomi dei giudici che vi hanno preso parte, dei pari che dei nomi dei giudici assessori, ove ne sia il caso; viene firmata dal presidente e dal cancelliere.

## Art. 45.

La sentenza è pronunciata in seduta pubblica, essendo presenti o essendo state debitamente convocate le parti; essa è notificata di ufficio alle parti.

Fatta tale notificazione, la Corte fa pervenire al Tribunale nazionale delle prede l'incartamento dell'affare, aggiungendovi una copia autentica delle varie decisioni sopravvenute, del pari che una copia dei processi verbali dell'istruttoria.

## Art. 46.

Ciascuna parte sostiene le spese cui ha dato luogo la propria difesa.

La parte soccombente sostiene, inoltre, le spese causate dalla procedura. Essa deve, in più, versare la centesima parte del valore dello oggetto litigioso a titolo di contribuzione alle spese generali della Corte internazionale. L'importo di questi versamenti è fissato dalla Corte.

Se il ricorso è proposto da un privato, questi fornisce all'Ufficio internazionale una cauzione il cui ammontare è fissato dalla Corte e che è destinata a garantire l'eventuale esecuzione delle due obbligazioni ricordate nell'alinea precedente. La Corte può subordinare lo iniziarsi della procedura al versamento della cauzione.



## Art. 47.

Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour, telle qu'elle est prévue par l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

## Art. 48.

Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par l'article 32, l'article 34, alinéas 2 et 3, l'article 35, alinéa 1 et l'article 46, alinéa 3, sont exercées par une Délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette Délégation décide à la majorité des voix.

## Art. 49.

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur, qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.

Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement.

## Art. 50.

La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement de Pays Bas, aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

## TITRE IV.

## Dispositions finales.

## Art. 51.

La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances belligérantes sont toutes parties à la Convention.

## Art. 47.

Le spese generali della Corte internazionale delle prede sono sostenute dalle Potenze contraenti in proporzione della loro partecipazione al funzionamento della Corte, tale quale essa è prevista dall'articolo 15 e dalla tabella annessavi. La designazione dei giudici supplenti non dà luogo a contribuzione.

Il Consiglio amministrativo si rivolge alle potenze per avere i fondi necessari al funzionamento della Corte.

## Art. 48.

Quando la Corte non è in sessione, le funzioni che le sono conferite dall'art. 32, dall'art. 34 alinea 2 e 3, dall'art. 35 alinea 1 e dall'art. 46 alinea 3, sono esercitate da una delegazione di tre giudici designati dalla Corte. Questa delegazione decide a maggioranza di voti.

## Art. 49.

La Corte compila essa stessa il proprio regolamento d'ordine interno, che deve essere comunicato alle Potenze contraenti.

Entro l'anno dalla ratifica della presente Convenzione, la Corte si riunirà per elaborare questo regolamento.

## Art. 50.

La Corte può proporre delle modificazioni da apportarsi alle disposizioni della presente Convenzione, che riguardino la procedura. Queste proposte sono comunicate per mezzo del Governo dei Paesi Bassi alle Potenze contraenti che si accorderanno sul seguito da dare alle medesime.

## TITOLO IV.

## Disposizioni finali.

## Art. 51.

La presente Convenzione non si applica di pieno diritto se non nel caso in cui le Potenze belligeranti sono tutte parti nella Convenzione.



## XII Conv. Aja 1907

Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.

Dans le cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant-droit sont également des Puissances contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantes.

## Art. 52.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye dès que toutes les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.

Le dépôt des ratifications aura lieu, en tout cas, le 30 juin 1909, si les Puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un proces-verbal dont une copie certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier.

## Art. 53.

Les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe sont admises à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'alinéa 2 de l'article précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et simplement. La Puissance qui desire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.

Resta inteso, inoltre, che il ricorso davanti la Corte internazionale delle prede non può essere proposto che da una Potenza contraente ovvero da un appartenente a Potenza contraente.

Nel caso previsto dall'art. 5, il ricorso non è ammesso se non nel caso in cui il proprietario e l'aveute diritto siano del pari Potenze contraenti ovvero degli appartenenti a Potenze contraenti.

## Art. 52.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate all'Aja tosto che tutte le Potenze designate nell'articolo 15 e nel suo annesso saranno nel caso di poterlo fare.

Il deposito delle ratifiche avrà luogo, in ogni caso, il 30 giugno 1909, se le Potenze disposte a ratificare possono fornire alla Corte nove giudici e nove giudici supplenti atti a prestar servizio effettivamente. In caso contrario, il deposito sarà aggiornato fino al momento in cui questa condizione si sarà avverata.

Sarà fatto del deposito delle ratifiche un processo verbale di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa per via diplomatica a ciascuna delle Potenze indicate nell'alinéa 1.

## Art. 53.

Le Potenze indicate nell'art. 15 e nel suo annesso sono ammesse a firmare la presente Convenzione fino al deposito delle ratifiche previsto dall'alinéa 2 dell'articolo precedente.

Dopo questo deposito, esse saranno sempre ammesse ad aderirvi puramente e semplicemente. La Potenza che desidera aderire notifica in iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi trasmettendogli, nello stesso tempo, l'atto di adesione che sarà depositato negli archivi del predetto Governo. Questo invierà, per via diplomatica, una copia certificata conforme della notificazione e dell'atto di adesione a tutte le Potenze indicate all'alinéa precedente, facendo loro conoscere la data in cui esso ha ricevuto la notificazione.



## Art. 54.

La présente Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 52, alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification en aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent.

Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires des prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications ou de la réception de la notification des adhésions. Pour ces décisions, le délai fixé à l'article 26, alinéa 2, ne sera compté que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifié ou adhéré.

## Art. 55.

La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54, alinéa 1, même pour les Puissances ayant adhéré postérieurement.

Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à toutes les autres Parties contractantes.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisant pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.

## Art. 56.

Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées dans l'article 15 et le tableau qui s'y attache, le Conseil administratif dresse, conformément aux di-

## Art. 54.

La presente Convenzione entrera in vigore sei mesi dopo il deposito delle ratifiche previsto dall'articolo 52, alinea 1 e 2.

Le adesioni produrranno effetto sessanta giorni dopo che la notificazione ne sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi, e, al più presto, allo spirare del termine previsto dall'alinea precedente.

Tuttavia la Corte internazionale avrà veste per giudicare gli affari di prede decisi dalla giurisdizione nazionale a partire dal momento in cui le ratifiche furono depositate o in cui furono ricevute le notificazioni di adesione. Per queste decisioni, il termine fissato all'articolo 28, alinea 2, non sarà calcolato che dalla data della entrata in vigore della Convenzione per le Potenze che abbiano ratificato o aderito.

## Art. 55.

La presente Convenzione avrà la durata di dodici anni a partire dalla sua entrata in vigore, come è determinato dall'art. 54, alinea 1, anche per le Potenze che abbiano aderito posteriormente.

Essa sarà rinnovata tacitamente di sei in sei anni, salvo il caso di denunzia.

La denunzia dovrà, almeno un anno avanti lo spirare di ciascuno dei periodi previsti dai due alinea precedenti, essere notificata in iscritto al Governo dei Paesi Bassi che ne darà conoscenza a tutte le altre Potenze contraenti.

La denunzia non produrrà i suoi effetti che nei riguardi della Potenza che l'avrà notificata. La Convenzione continuerà ad essere in vigore per le Potenze contraenti, purchè la loro partecipazione alla designazione dei giudici sia sufficiente per permettere il funzionamento della Corte con nove giudici e con nove giudici supplenti.

## Art. 56.

Nel caso in cui la presente Convenzione non sia in vigore per tutte le Potenze indicate nell'art. 15 e nella tabella che ad esso si collega, il Consiglio amministrativo compila, in conformità delle di-



## XII Conv. Aja 1907

sposizioni de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de juge titulaire.

La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera révisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.

Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une Puissance belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée dans la Cour, la disposition de l'article 16 étant du reste applicable, s'il y a lieu.

Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent la *quorum* nécessaire.

## Art. 57.

Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et 2 de l'art. 55, chaque Puissance contractante pourra demander une modification des dispositions de l'article 15 et du tableau y annexé, relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil administratif, qui l'examinera et soumettra à toutes les Puissances des propositions sur la suite à y donner. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et au moins un an et trente jours

sposizioni di quell'articolo e di quella tabella, la lista dei giudici e dei giudici supplenti per mezzo dei quali le Potenze contraenti partecipano al funzionamento della Corte. I giudici chiamati a far parte della Corte per turno saranno, per il tempo che loro è fissato dalla tabella sopra detta, divisi tra i vari anni del periodo sessennale, in maniera che, nella misura del possibile, la Corte funzioni collo stesso numero di membri in ciascuna annata. Se il numero dei giudici supplenti supera quello dei giudici, il numero di questi potrà essere completato per mezzo dei giudici supplenti designati a sorte tra quelli delle Potenze che non nominano giudici titolari.

La lista così compilata dal Consiglio amministrativo sarà notificata alle Potenze contraenti. Essa sarà riveduta quando il numero di queste ultime sia modificato in seguito ad adesioni od a denunce.

La variazione da eseguirsi per il fatto di una nuova adesione non avverrà che a partire dal 1. gennaio che segue la data in cui la adesione diviene effettiva, a meno che la Potenza aderente sia una Potenza belligerante, nel quale caso essa può domandare di essere immediatamente rappresentata davanti la Corte, salva, del resto, la applicazione, se ne è il caso, della disposizione dell'articolo 16.

Quando il numero totale dei giudici è inferiore ad undici, il *quorum* necessario è costituito da sette giudici.

## Art. 57.

Due anni prima dello spirare di ciascun periodo contemplato dagli alinea 1 e 2 dell'art. 55, ciascuna Potenza contraente potrà domandare una modificazione delle disposizioni dell'art. 15 e della tabella annessavi, per ciò che riguarda la sua partecipazione al funzionamento della Corte. La domanda sarà indirizzata al Consiglio amministrativo, che la esaminerà, e sottometterà a tutte le Potenze delle proposte sul seguito da darvi. Le Potenze faranno, nel più breve termine, conoscere la loro risoluzione al Consiglio amministrativo. Il risultato sarà immediatamente, od almeno un anno



avant l'expiration dudit délai de deux ans, communiqué à la Puissance qui a fait la demande.

Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront en vigueur dès le commencement de la nouvelle période.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe.

*(Suivent les signatures).*

e trenta giorni prima dello spirare del predetto termine di due anni, comunicato alla Potenza che ha fatto la domanda.

Qualora ne sia il caso, le modificazioni adottate dalle Potenze entreranno in vigore dal cominciare del nuovo periodo.

In fede di che i plenipotenziari hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.

Fatto all'Aja il 18 ottobre 1907, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui delle copie, autenticate conformi, saranno trasmesse per via diplomatica alle Potenze indicate all'art. 15 e nel suo annesso.

*(Seguono le firme).*



*Annesso all'articolo 15 della XII Conv. Aja 1907.*

**Ripartizione dei giudici e dei giudici supplenti per paesi  
per ciascuna annata del periodo sessennale.**

Giudici		Giudici supplenti		Giudici		Giudici supplenti	
<b>1<sup>a</sup> ANNATA.</b>				<b>4<sup>a</sup> ANNATA.</b>			
1	Argentina	Paraguay		Brasile	Guatemala		
2	Colombia	Bolivia		Cina	Turchia		
3	Spagna	Spagna		Spagna	Portogallo		
4	Grecia	Romania		Perù	Honduras		
5	Norvegia	Svezia		Romania	Grecia		
6	Paesi Bassi	Belgio		Svezia	Danimarca		
7	Turchia	Persia		Svizzera	Paesi Bassi		
<b>2<sup>a</sup> ANNATA.</b>				<b>5<sup>a</sup> ANNATA.</b>			
1	Argentina	Panama		Belgio	Paesi Bassi		
2	Spagna	Spagna		Bulgaria	Montenegro		
3	Grecia	Romania		Cile	Nicaragua		
4	Norvegia	Svezia		Danimarca	Norvegia		
5	Paesi Bassi	Belgio		Messico	Cuba		
6	Turchia	Lussemburgo		Persia	Cina		
7	Uruguay	Costa-Rica		Portogallo	Spagna		
<b>3<sup>a</sup> ANNATA.</b>				<b>6<sup>a</sup> ANNATA.</b>			
1	Brasile	San Domingo		Belgio	Paesi Bassi		
2	Cina	Turchia		Cile	Salvador		
3	Spagna	Portogallo		Danimarca	Norvegia		
4	Paesi Bassi	Svizzera		Messico	Equatore		
5	Romania	Grecia		Portogallo	Spagna		
6	Svezia	Danimarca		Serbia	Bulgaria		
7	Venezuela	Haïti		Siam	Cina		



**XIII Convenzione dell'Aja**  
**relativa ai diritti e doveri delle Potenze neutrali**  
**in caso di guerra marittima (\*).**

(18 ottobre 1907)

**Firme.** — Al 30 giugno 1908, termine fissato dall' Atto finale della 2ª Conferenza della pace per la firma delle Convenzioni, la XIIIª Convenzione era stata firmata da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza (1), tranne gli Stati Uniti, la Cina, Cuba, la Spagna e il Nicaragua.

**Riserve.** — La Germania fece riserve per gli art. 11, 12, 13 e 20. — L'Inghilterra e il Giappone fecero riserve per gli art. 19 e 23; la Persia, per gli art. 12, 19 e 21; il Siam, per gli art. 12, 19 e 23. — La Turchia ha firmato con riserva, confermando la dichiarazione relativa all'art. 10 inserita nel processo verbale della seduta plenaria della Conferenza in data 9 ottobre 1907.

**Ratifiche.** — V. tabella delle ratifiche a pag. 229.

**Cenni generali.** — V. la voce « Neutralità » nella Parte I.

(Omissis)

(Indicazione dei Sovrani e Capi degli Stati rappresentati alla Conferenza (1); preambolo; designazione dei Plenipotenziari)

Art. 1.

Les belligérants sont tenus de respecter les droits souverains des Puissances neutres et de s'abstenir, dans le territoire ou les eaux neutres, de tous actes qui constitueront de la part des Puissances qui les tolèreraient un manquement à leur neutralité (2).

Art. 2.

Tous actes d'hostilité, y compris la capture et l'exercice du droit de visite, commis par des vaisseaux de guerre bel-

Art. 1 (\*).

I belligeranti hanno obbligo di rispettare i diritti sovrani delle Potenze neutrali e di astenersi, nel territorio o nelle acque neutrali, da tutti gli atti che costituirebbero da parte delle Potenze che li tollerassero una violazione alla loro neutralità (2).

Art. 2.

Tutti gli atti di ostilità, ivi compresi la cattura e l'esercizio del diritto di visita, commessi da navi da guerra belligeranti

(\*) La traduzione italiana del testo della presente Convenzione è in gran parte conforme a quella presentata al Parlamento col disegno di legge n. 588 della XXIIIª Legislatura. Si sono portate soltanto lievi varianti agli art. 2, 3, 5, 9, e 23; e si è adottato un testo alquanto diverso agli art. 19 e 21.

(1) V. elenco degli Stati che intervennero alla 2ª Conferenza, a pag. 142.

(2) Questo principio generale, affermato innanzi tutto, corrisponde a quello analogamente fissato con l'art. 1 della V Convenzione sui diritti e doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra terrestre (v. pag. 165); cioè: « Il territorio delle Potenze neutrali è inviolabile ». Ne segue che resta vietato ai belligeranti ogni atto d'ostilità nelle acque neutrali, conformemente del resto alle regole già sancite dall'art. 251 del nostro codice per la marina mercantile (v. pag. 283) e dall'art. 11 del R. D. 24 maggio 1906, n. 243 (v. Parte III, cap. XIV). Tra gli atti d'ostilità vanno compresi, non solo le azioni guerresche, ma anche le operazioni della guerra marittima, come la cattura e la visita. La cattura è un atto d'ostilità più grave; la visita, anche se non conduce al sequestro della nave, è sempre una operazione di guerra non consentita nelle acque neutrali (*Actes et Documents Deux. Conf.*, Vol. I, p. 298), come esplicitamente è dichiarato dal successivo art. 2.



## XIII Conv. Aja 1907

ligerants dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre constituent une violation de la neutralité et sont strictement interdits (1).

## Art. 3.

Quand un navire a été capturé dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, cette Puissance doit, si la prise est encore dans sa juridiction, user des moyens dont elle dispose pour que la prise soit relâchée avec ses officiers et son équipage, et pour que l'équipage mis à bord par le capteur soit interné.

Si la prise est hors de la juridiction de la Puissance neutre, le Gouvernement capteur, sur la demande de celle-ci (2), doit relâcher la prise avec ses officiers et son équipage.

## Art. 4.

Aucun Tribunal des prises ne peut être constitué par un belligérant sur un territoire neutre ou sur un navire dans des eaux neutres.

## Art. 5.

Il est interdit aux belligérants de faire des ports et des eaux neutres la base d'opérations navales contre leurs adversaires (3), notamment d'y installer des stations radiotélégraphiques ou tout ap-

nelle acque territoriali di una Potenza neutrale costituiscono una violazione della neutralità e sono severamente proibiti (1).

## Art. 3

Quando una nave è stata catturata nelle acque territoriali di una Potenza neutrale, questa Potenza deve, se la preda è ancora nella sua giurisdizione, usare dei mezzi di cui essa dispone affinché la preda sia rilasciata con gli ufficiali e l'equipaggio, e affinché l'equipaggio messo a bordo del catturante sia internato.

Se la preda è fuori della giurisdizione della Potenza neutrale, il Governo catturante, sulla domanda di quest'ultima (2), deve rilasciare la preda con gli ufficiali e l'equipaggio.

## Art. 4.

Nessun Tribunale delle prede può essere costituito da un belligerante su territorio neutrale o sopra una nave in acque neutrali.

## Art. 5.

È proibito ai belligeranti di fare dei porti e delle acque neutrali la base di operazioni navali contro i loro avversari (3), specialmente di impiantarvi delle stazioni radio-telegrafiche o qualunque

(1) V. nota (2) al precedente art. 1: e cfr. art. 251 del Codice marina mercantile (v. pag. 283), e art. 12 del R. D. 24 maggio 1906, n. 243 (v. Parte III, Cap. XIV).

(2) Secondo l'art. 3, numero 2, lett. b), della XII Convenzione del 1907, la Potenza neutrale potrebbe anche richiedere l'intervento della Corte internazionale delle prede (v. pag. 199). Vi sono però dei casi in cui non è ammissibile la scelta; e cioè quando la Potenza neutrale o lo Stato belligerante che operò la cattura non abbiano firmato la XII Convenzione. Quando la Potenza neutrale e lo Stato belligerante abbiano entrambi firmato e ratificato l'una e l'altra Convenzione, la Potenza neutrale può scegliere la via che più le convenga, quella diplomatica (XIII Conv.) o quella giudiziaria (XII Conv.) (*Actes et Doc. Deux. Conf.* Vol. I, pag. 299).

(3) Fu discusso nella Conferenza dell'Aja che cosa dovesse intendersi per « base di operazioni navali ». Si accennò al concetto che potesse ritenersi come una base d'operazione un luogo di concentramento di forze navali fissato da un belligerante in acque neutrali; ma la limitazione nel numero di navi di uno stesso belligerante che possono trovarsi nello stesso ancoraggio neutrale (v. successivo art. 15) tolse importanza a tale osservazione. Si convenne poi nel concetto che sarebbe divenuto una base d'operazioni quel porto neutrale nel quale un belligerante si fosse fatto rifornire di viveri e carbone da navi mercantili o ausiliarie della propria bandiera. Si propose anzi di inserire una disposizione espressa che vietava tali rifornimenti, ma si riconobbe poi che non ve ne era bisogno, dovendo intendersi essi vietati, non solo in base all'art. 5, ma anche per l'art. 18 della XIII<sup>a</sup> Convenzione (*Actes et Doc. Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 301). Una disposizione parzialmente corrispondente a quella dell'art. 5 della presente Convenzione è contenuta nel primo alinea dell'art. 248 del nostro Codice per la marina mercantile (« In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra, o per approvvigionarsi d'armi o munizioni »). V. anche la 2<sup>a</sup> regola di Washington, a pag. 117.



pareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer.

## Art. 6.

La remise, à quelque titre que ce soit, faite directement ou indirectement par une Puissance neutre à une Puissance belligérante, de vaisseaux de guerre (1), de munitions, ou d'un matériel de guerre quelconque, est interdite.

## Art. 7.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte (2).

## Art. 8.

Un Gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour empêcher dans sa juridiction l'équipement ou l'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle il est en paix. Il est aussi tenu d'user de la même surveillance pour empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, et qui aurait été, dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de guerre (3).

(1) V. successiva nota (3) circa l'art. 8.

(2) La Potenza neutrale non è obbligata ad impedire l'esportazione o il transito di armi, ecc., ossia di oggetti di contrabbando in generale. Se un cittadino di tale Stato neutrale esercita il contrabbando, lo Stato medesimo non è tenuto ad impedirlo, vietando la partenza del carico, anche se si trova su nave della propria bandiera. Soltanto il cittadino e l'armatore della nave incorreranno nei rischi dell'operazione di contrabbando, e perderanno il carico e la nave se questa è catturata dai belligeranti. Ma nessuna responsabilità può derivarne allo Stato neutrale. Tuttavia questo può stabilire spontaneamente, per proprio interesse o per altre ragioni che non è tenuto a dichiarare, un divieto di esportazione per alcune merci; e allora esso deve applicare egualmente a tutti i belligeranti tale divieto, e potrebbe incorrere nelle conseguenze della violazione di neutralità, se permettesse eccezioni a favore di uno dei belligeranti.

(3) Quest'articolo è pressochè identico alla 1ª regola di Washington (v. pag. 117). — V. anche primo alinea dell'art. 248 del Codice italiano della Marina mercantile (pag. 238). La prima parte dell'art. 8 della XIIIª Convenzione 1907 può essere riferita in modo particolare alle navi da guerra ordinate da un belligerante ai cantieri privati dello Stato neutrale, e non ancora consegnate al belligerante medesimo; la seconda parte dello stesso art. 8 si riferisce tanto al caso delle navi da guerra anzidette (Segue).

apparecchio destinato a servire come mezzo di comunicazione con forze combattenti in terra o in mare.

## Art. 6.

La consegna, sotto qualunque titolo, diretta o indiretta, per parte di una Potenza neutrale ad una Potenza belligerante, di navi da guerra (1), munizioni o di qualsiasi materiale da guerra, è proibita.

## Art. 7.

Una Potenza neutrale non è obbligata ad impedire l'esportazione od il transito, per conto di uno o dell'altro dei belligeranti, di armi, di munizioni, e, in genere, di tutto quello che può essere utile ad un esercito o ad una flotta (2).

## Art. 8.

Un Governo neutrale è obbligato ad usare dei mezzi di cui dispone, per impedire nella sua giurisdizione l'equipaggiamento o l'armamento di qualunque nave, che esso abbia motivi ragionevoli di credere destinata ad incrociare o a concorrere ad operazioni ostili contro una Potenza con la quale esso è in pace. E' del pari obbligato ad operare la stessa sorveglianza per impedire la partenza dalla sua giurisdizione di qualsiasi nave destinata ad incrociare od a concorrere ad operazioni ostili e che fosse stata, nella predetta giurisdizione, adattata in tutto od in parte ad uso di guerra (3).



## XIII Conv. Aja 1907

## Art. 9.

Une Puissance neutre doit appliquer également aux deux belligérants les conditions, restrictions ou interdictions, édictées par elle pour ce qui concerne l'admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales (1), des navires de guerre belligérants ou de leurs prises.

Toutefois, une Puissance neutre peut interdire l'accès de ses ports et de ses rades au navire belligérant qui aurait négligé de se conformer aux ordres et prescriptions édictés par elle ou qui aurait violé la neutralité.

## Art. 10.

La neutralité d'une Puissance n'est pas compromise par le simple passage dans ses eaux territoriales des navires de guerre et des prises des belligérants (2).

quanto a quello di navi mercantili che si trasformassero, nella giurisdizione neutrale, in incrociatori ausiliari. — Quanto al caso di navi da guerra commesse ai cantieri privati dello Stato neutrale, e non ancora consegnate al belligerante, è da notare che, discutendosi la presente Convenzione nella 2<sup>a</sup> Conferenza della pace, la Delegazione del Brasile propose un emendamento all'art. 8, secondo il quale « le navi da guerra in costruzione nei cantieri di un paese neutrale potevano essere consegnate con tutto il loro armamento agli ufficiali ed equipaggi designati a riceverle, quando esse fossero state ordinate più di sei mesi prima della dichiarazione di guerra ». Ma la proposta brasiliana fu respinta ad un primo esame e non più presentata in seguito (*Actes et Doc. Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 302). — Per quanto riguarda la trasformazione di navi mercantili in incrociatori ausiliari, è da notare che l'articolo 8 della presente Convenzione, vietando che tale operazione sia compiuta in acque neutrali, pone una limitazione nella scelta del luogo dove essa può essere eseguita, mentre, com'è noto, la VII Convenzione 1907 sulla trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra tacque a questo riguardo, non essendo stato possibile conciliare la proposta inglese di operare la trasformazione soltanto nelle acque nazionali, e quella tedesca tendente a permettere la trasformazione anche in alto mare (v. cenni a pag. 98).

(1) Il diritto della Potenza neutrale di porre limitazioni e condizioni per l'ammissione di navi belligeranti nelle proprie acque territoriali non è riconosciuto esplicitamente come esteso fino al punto di impedire in via assoluta il passaggio nelle acque neutrali. Tale diritto è riconosciuto incontestabile dall'art. 9, per quanto riguarda l'accesso e il soggiorno di navi belligeranti nelle acque territoriali neutre; per il passaggio invece non si è ammesso né il diritto di divieto da parte della Potenza neutrale, né il diritto di averlo sempre libero da parte del belligerante. La questione è stata circoscritta in tal senso, senza accogliere una soluzione netta, dal successivo art. 10 (v. anche nota all'articolo 10). — Per l'Italia, cfr. art. 246 e seg. Codice mar. merc.; R. D. 24 maggio 1906, n. 243; e la legge 16 giugno 1912, n. 612; tutti riportati nella Parte III.

(2) La questione del passaggio di navi belligeranti nelle acque territoriali di una Potenza neutrale fu lungamente discussa nella 2<sup>a</sup> Conferenza della pace (v. anche nota al precedente art. 9). La discussione non portò però ad una soluzione definitiva, ma ammise soltanto che « la Potenza neutrale può vietare anche il semplice passaggio attraverso alcune zone limitate delle sue acque territoriali, quando tale divieto le sembrerà necessario per il mantenimento della sua neutralità, senza però che simile proibizione possa estendersi agli stretti che uniscono due mari liberi » (*Actes et Doc. Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 305). — Nella Convenzione scritta, l'art. 10 si limita ad affermare che il passaggio di navi belligeranti attraverso acque neutrali non compromette la neutralità dello Stato,

(Segue).

## Art. 9.

Una Potenza neutrale deve applicare egualmente ai due belligeranti le condizioni, restrizioni o proibizioni, emanate da essa per ciò che concerne l'ammissione nei suoi porti, nelle sue rade od acque territoriali (1), di navi da guerra belligeranti o di loro prede.

Tuttavia una Potenza neutrale può proibire l'accesso nei suoi porti e nelle sue rade alla nave belligerante che avesse trascurato di conformarsi agli ordini ed alle prescrizioni emanati da essa o che avesse violata la neutralità.

## Art. 10.

La neutralità di una Potenza non è compromessa dal semplice passaggio attraverso le sue acque territoriali di navi da guerra e di prede dei belligeranti (2).



## Art. 11.

Une Puissance neutre peut laisser les navires de guerre des belligérants se servir de ses pilotes brevetés.

## Art. 12.

A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre (1), il est interdit aux navires de guerre des belligérants de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales de ladite Puissance, pendant plus de 24 heures, sauf dans les cas prévus par la présente Convention.

## Art. 13.

Si une Puissance avisée de l'ouverture des hostilités apprend qu'un navire de guerre d'un belligérant se trouve dans un de ses ports et rades ou dans ses eaux territoriales, elle doit notifier audit navire qu'il devra partir dans les 24 heures ou dans le délai prescrit par la loi locale.

## Art. 14.

Un navire de guerre belligérant ne peut prolonger son séjour dans un port neutre au delà de la durée légale que pour cause d'avaries ou à raison de l'état de la mer. Il devra partir dès que la cause du retard aura cessé (2).

## Art. 11.

Una Potenza neutrale può lasciare che le navi da guerra dei belligeranti si servano dei suoi piloti autorizzati.

## Art. 12.

In mancanza di altre disposizioni speciali della legislazione della Potenza neutrale (1), è proibito alle navi da guerra dei belligeranti di soggiornare nei porti e rade o nelle acque territoriali della predetta Potenza, per più di 24 ore, tranne che nei casi previsti dalla presente Convenzione.

## Art. 13.

Se una potenza avvertita dell'apertura dell'ostilità viene a conoscere che una nave da guerra di un belligerante si trova in uno dei suoi porti o delle sue rade o nelle sue acque territoriali, essa deve notificare a detta nave che dovrà partire entro 24 ore o nel termine prescritto dalla legge locale.

## Art. 14.

Una nave da guerra belligerante non può prolungare il suo soggiorno in un porto neutrale al di là della durata legale se non per causa di avarie o in conseguenza dello stato del mare. Essa dovrà partire appena la causa del ritardo sarà cessata (2).

ossia che i belligeranti non contravvengono alla neutralità passando, e che il neutrale non manca ai suoi doveri lasciando passare. D'altra parte la Potenza neutrale può sempre eseguire sbarramenti di torpedini nelle proprie acque per salvaguardare la propria neutralità, dandone avviso anche ai belligeranti, a termine dell'art. 3 della VIII Convenzione 1907 (v. pag. 178). Quindi il passaggio può essere impedito, di fatto, dal neutrale, mediante uno sbarramento di torpedini, salvo sempre però il passaggio fra due mari liberi. A questo proposito è da aggiungere che, come in molte altre occasioni, la Turchia, anche in merito all'art. 10 della XIII Convenzione, si è riservato il diritto di proibire il passaggio a qualsiasi nave, attraverso i Dardanelli e il Bosforo, in virtù dello speciale regime di questi Stretti, che fanno parte integrante del suo territorio.

(1) Per l'Italia, vi provvede già l'art. 246, alinea 3°, del Codice per la Marina mercantile (v. pag. 283). Tale art. 246 stabilisce anzi una regola identica a quella dell'art. 12 della Convenzione; cioè che il soggiorno non può durare più di 24 ore, salvo i casi di rilascio forzato, avarie, ecc., previsti pure dalla Convenzione (art. 14, 16, 17 e 19).

(2) Questa disposizione corrisponde a quella dell'art. 246, alinea 3°, del nostro Codice per la Marina mercantile. — È da notare che nella prima parte dell'art. 14 si parla soltanto di « porto neutrale », e non anche delle rade e acque neutrali. Ma tale omissione non implica evidentemente che il soggiorno non può essere prolungato oltre le 24 ore nelle rade o acque neutrali, in caso d'avaria o cattivo tempo, non potendovi essere diversità di applicazione di tale disposizione tra i porti, le rade e le acque. Del resto, per l'interpretazione da dare alle disposizioni della Convenzione, distintamente nei riguardi dei porti, rade o acque neutrali, v. la nota (4) al successivo art. 19.



## XIII Conv. Aja 1907

Les règles sur la limitation du séjour dans les portes, rades et eaux neutres, ne s'appliquent pas aux navires de guerre exclusivement affectés à une mission religieuse, scientifique ou philanthropique (1).

## Art. 15.

A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre, le nombre maximum des navires de guerre d'un belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports ou rades, sera de trois (2).

## Art. 16.

Lorsque des navires de guerre des deux parties belligérantes se trouvent simultanément dans un port ou rade neutres, il doit s'écouler au moins 24 heures entre le départ du navire d'un belligérant et le départ du navire de l'autre.

L'ordre des départs est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que le navire arrivé le premier ne soit dans le cas où la prolongation de la durée légale du séjour est admise.

Un navire de guerre belligérant ne peut quitter un port ou une rade neutres moins de 24 heures après le départ d'une navire de commerce portant le pavillon de son adversaire (3).

Le norme sulla limitazione del soggiorno nei porti, nelle rade ed acque neutrali, non si applicano alle navi da guerra adibite esclusivamente ad una missione religiosa, scientifica o filantropica (1).

## Art. 15.

In mancanza di altre disposizioni speciali della legislazione della Potenza neutrale, il massimo numero delle navi da guerra di un belligerante che potranno trovarsi contemporaneamente in uno dei suoi porti o delle sue rade, sarà di tre (2).

## Art. 16.

Allorquando in un porto neutrale o in una rada neutrale si trovino contemporaneamente navi da guerra delle due parti belligeranti, devono trascorrere per lo meno 24 ore tra la partenza della nave di uno dei belligeranti e la partenza della nave dell'altro.

L'ordine delle partenze è stabilito dall'ordine degli arrivi, a meno che la nave arrivata la prima non sia nel caso in cui il prolungamento della durata legale del soggiorno è ammesso.

Una nave da guerra belligerante non può lasciare un porto od una rada neutrale, se non siano trascorse 24 ore dalla partenza di una nave mercantile che batta bandiera dell'avversario (3).

(1) Eccezione conforme all'art. 247 del nostro Codice per la Marina mercantile (v. pag. 283), integrato con le norme ammesse per il soggiorno nelle acque neutrali delle navi-ospedali militari, in base all'art. 1, alinea 2<sup>a</sup>, della X Convenzione 1907 (v. pag. 185).

(2) Nella legislazione italiana è stabilito lo stesso numero massimo di tre, soltanto per le navi da guerra estere della stessa bandiera che debbono soggiornare nelle piazze forti marittime, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra (v. art. 2, primo alinea, del R. D. 24 maggio 1906 n. 243, nella Parte III, Cap. XIV).

(3) La regola contenuta in questo articolo è simile a quella sancita dall'art. 250 del Codice per la Marina mercantile (v. pag. 283). Simile, ma non identica; perchè il Codice marittimo richiede un intervallo di 24 ore tra la partenza di una nave di un paese belligerante (sia nave da guerra, sia nave ausiliaria, sia nave semplicemente mercantile) e quella di qualsiasi nave del paese avversario, mentre l'art. 16 della Convenzione non richiede alcun intervallo tra le partenze di due navi mercantili appartenenti a Stati nemici, e se obbliga una nave belligerante a lasciare il porto dopo 24 ore dalla partenza di una nave mercantile nemica, non prescrive allo stesso modo la reciproca, restando quindi sempre libera una nave mercantile di un belligerante di partire prima di 24 ore dopo la partenza di una nave da guerra nemica. La soluzione adottata dall'art. 16 della Convenzione è, di fatti, più rispondente alla dottrina e al diritto convenzionale degli ultimi tempi, in quanto non ammette che una nave mercantile possa compiere atti d'ostilità verso altra nave mercantile o verso una nave da guerra nemica, che potrebbe essere anche più debole. Tali atti d'ostilità potrebbero essere esercitati soltanto quando la nave mercantile fosse stata trasformata in nave da guerra, restando allora vincolata al trattamento delle navi da guerra.



## Art. 17.

Dans les ports et rades neutres (1), les navires de guerre belligérants ne peuvent réparer leurs avaries que dans la mesure indispensable à la sécurité de leur navigation et non pas accroître, d'une manière quelconque, leur force militaire (2). L'autorité neutre constatera la nature des réparations à effectuer, qui devront être exécutées le plus rapidement possible.

## Art. 18.

Les navires de guerre belligérants ne peuvent pas se servir des ports, rades et eaux territoriales neutres, pour renouveler ou augmenter leurs approvisionnements militaires ou leur armement, ainsi que pour compléter leurs équipages (3).

## Art. 19.

Les navires de guerre belligérants ne peuvent se ravitailler dans les ports et rades neutres (4) que pour compléter leur

## Art. 17.

Nei porti e nelle rade neutrali (1), le navi da guerra belligeranti possono soltanto riparare le loro avarie nella misura indispensabile alla sicurezza della navigazione e non già accrescere in alcun modo la loro forza militare (2). Le autorità neutrali constateranno la natura delle riparazioni da effettuarsi, che dovranno essere eseguite il più rapidamente possibile.

## Art. 18.

Le navi da guerra belligeranti non possono servirsi dei porti, delle rade ed acque territoriali neutrali, per rinnovare od aumentare le loro provviste militari od il loro armamento e neppure per completare i loro equipaggi (3).

## Art. 19.

Le navi da guerra dei belligeranti non possono rifornirsi nei porti e nelle rade neutrali (4) che per completare il loro

(1) Si è richiesto perchè l'art. 17 si riferisce soltanto ai porti e alle rade, e non anche alle acque territoriali. E' da osservare però che le riparazioni di avarie nelle acque aperte sarebbero verosimilmente assai difficili, e che d'altronde la Potenza neutra non avrebbe il mezzo di controllarle. Perciò gli obblighi fatti ai belligeranti ed ai neutrali dall'art. 17 si limitano soltanto ai porti e alle rade neutrali (*Actes et Doc. Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 315).

(2) Cfr. il 2° alinea dell'art. 248 e il 1° alinea dell'art. 249 del nostro Codice per la Marina mercantile (v. pag. 283).

(3) Questo articolo è conforme alla 2ª regola di Washington (v. pag. 117), la quale stabilisce che il Governo neutrale è obbligato a non permettere che i belligeranti si servano dei porti ed acque neutrali per rinnovare o aumentare le loro provviste militari o il loro armamento, o per reclutare uomini. Soltanto nell'art. 18, invece di enunciare l'obbligo del Governo neutrale, si stabilisce l'obbligo dei belligeranti di non procedere alle predette operazioni; e ciò perchè il Governo neutrale non potrebbe assumere impegni assoluti rispetto alle operazioni che i belligeranti compissero nelle acque neutrali, mentre i belligeranti possono sempre rispettare il loro obbligo di non usare le acque neutrali per gli scopi accennati (v. a questo proposito anche la nota (4) all'art. 19). Circa il carattere di basi navali che i porti, le rade ed acque neutrali potrebbero acquistare in alcuni casi di rifornimento a navi belligeranti, v. precedente art. 5 e la relativa nota. Il completamento delle provviste dell'armamento, e dell'equipaggio deve intendersi vietato alle navi belligeranti, anche se esso non è compiuto da terra, ma da navi mercantili della stessa bandiera, presenti nelle stesse acque. Anche a tale proposito, v. la nota all'art. 5 e la nota (1) a pag. 224 circa l'art. 19. — Cfr. anche art. 248 Codice italiano marina mercantile, a pag. 283.

(4) Nell'art. 19 si fa menzione soltanto dei porti e rade neutrali, mentre nell'art. 18 e altri precedenti (compreso l'art. 1 che pone il principio generale di rispetto ai diritti dei neutrali) si fa menzione dei porti, rade ed acque territoriali delle Potenze neutrali. A tale riguardo, il rapporto alla Conferenza sulla presente Convenzione osserva che « la distinzione fra porti ed acque neutrali si comprende per quanto si riferisce ai doveri dei neutrali, i quali non possono essere responsabili nello stesso grado di quanto accade nei porti, soggetti all'azione diretta delle loro autorità, o nelle acque territoriali, sulle quali essi non hanno spesso che un debole controllo; mentre la distinzione medesima non si comprende per quanto si riferisce ai doveri dei belligeranti, che sono sempre eguali ovunque, nei porti, nelle rade, e nelle acque neutrali » (*Actes et Doc. Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 296). Quindi è che il primo alinea dell'art. 19 deve riferirsi, prescrivendo un obbligo dei belligeranti, tanto ai porti e alle rade, quanto alle acque neutrali.



## XIII Conv. Aja 1907

approvisionnement normal du temps de paix (1).

Ces navires ne peuvent, de même, prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays. Ils peuvent, d'ailleurs, prendre le combustible nécessaire pour compléter le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournir (2).

Si, d'après la loi de la Puissance neutre, les navires ne reçoivent du charbon que 24 heures après leur arrivée (3), la durée légale de leur séjour est prolongée de 24 heures.

## Art. 20.

Les navires de guerre belligérants, qui ont pris du combustible dans le port d'une Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'après trois mois dans un port de la même Puissance.

## Art. 21.

Une prise ne peut être amenée dans un port neutre que pour cause d'innavigabilité, de mauvais état de la mer, de manque de combustible ou de provisions (4).

approvvigionamento normale del tempo di pace (1).

Queste navi non possono, ugualmente, imbarcare combustibile che per raggiungere il porto più vicino del loro paese. Esse possono, però, imbarcare il combustibile necessario per stivare al completo i loro carboni! ordinari, quando si trovino in paesi neutrali che hanno adottato questo modo di determinare la quantità di combustibile da fornirsi (2).

Qualora, secondo la legge della Potenza neutrale, le navi non ricevano carbone che 24 ore dopo l'arrivo (3), la durata legale del loro soggiorno viene prolungata di 24 ore.

## Art. 20.

Le navi da guerra belligeranti, che hanno caricato combustibile in un porto di una Potenza neutrale, non possono rinnovare il loro approvvigionamento, se non dopo tre mesi in un porto della medesima Potenza.

## Art. 21.

Una preda non può essere condotta in un porto neutrale se non per causa d'impossibilità di tenere il mare, di mare tempestoso, di mancanza di combustibili o di provviste (4).

(1) L'art. 249 del nostro Codice per la Marina mercantile pone, a riguardo della misura dell'approvvigionamento da consentirsi alle navi belligeranti, una regola diversa da quella fissata nel primo alinea dell'art. 19. Il Codice limita i rifornimenti di viveri e derrate alle quantità puramente necessarie per la sussistenza dell'equipaggio; l'art. 19 della Convenzione acconsente invece l'approvvigionamento normale del tempo di pace, che può essere notevolmente superiore a quello permesso dal Codice. Deve ritenersi poi che l'approvvigionamento alle navi belligeranti non possa mai essere eseguito da navi mercantili della stessa bandiera del belligerante o amiche, altrimenti il porto neutrale d'approvvigionamento diverrebbe una base d'operazioni navali, contrariamente al disposto degli art. 5 e 18 della presente Convenzione (v. in proposito la nota all'art. 5). I rifornimenti quindi, sia di viveri, sia di carbone, devono essere compiuti soltanto con le risorse del luogo, e sotto il controllo delle autorità marittime locali.

(2) L'Italia non ha adottato finora, con atto espresso, la regola del completamento dei carboni! ordinari; quindi in Italia deve essere applicata, per ora, la regola del porto più vicino. L'applicazione di tale regola non implica che la nave belligerante diriga poi effettivamente per il porto più vicino del proprio paese (*Actes et Doc. Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 316).

(3) Questa norma è infatti accolta nel nostro Codice per la Marina mercantile (art. 249, alinea 2°, v. pag. 283). Quindi in Italia deve essere applicata la proroga di 24 ore al soggiorno delle navi belligeranti, sempre che esse si riforniscano di combustibile.

(4) Cfr. l'art. 246, alinea 1°, del nostro Codice per la Marina mercantile (v. pag. 283), e l'art. 12 del R. D. 24 maggio 1906, n. 243 (v. Parte III, Cap. XIV).



Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée, a cessé (1). Si elle ne le fait pas, la Puissance neutre doit lui notifier l'ordre de partir immédiatement; au cas où elle ne s'y conformerait pas, la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relâcher avec ses officiers et son équipage et interner l'équipage mis à bord par le capteur.

## Art. 22.

La Puissance neutre doit, de même, relâcher la prise qui aurait été amenée en dehors des conditions prévues par l'article 21.

## Art. 23.

Une Puissance neutre peut permettre l'accès de ses ports et rades aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées sous sequestre en attendant la décision du Tribunal des prises (2). Elle peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports.

Si la prise est escortée par un navire de guerre, les officiers et les hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur le navire d'escorte.

Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par le capteur est laissé en liberté.

## Art. 24.

Si, malgré la notification de l'autorité neutre, un navire de guerre belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle pourra juger nécessaires pour

Essa deve ripartire, appena la causa che ne ha giustificato l'ingresso in porto è venuta meno (1). Qualora la nave non riparta, la Potenza neutrale deve notificarle l'ordine di partenza immediata; nel caso in cui la nave non vi si conformasse, la Potenza neutrale deve usare dei mezzi di cui essa dispone, affinché la nave sia rilasciata con i suoi ufficiali e il proprio equipaggio, e l'equipaggio imbarcato dal catturante sia invece internato.

## Art. 22.

La Potenza neutrale deve ugualmente rilasciare la preda che fosse stata condotta in porto all'infuori delle condizioni previste dall'articolo 21.

## Art. 23.

Una potenza neutrale può permettere l'accesso nei suoi porti e nelle sue rade alle prede, scortate o no, allorchando vi sono condotte per esservi lasciate sotto sequestro ed in attesa della decisione del Tribunale delle prede (2). Essa può far condurre la preda in un altro dei suoi porti.

Se la preda è scortata da una nave da guerra, gli ufficiali e gli uomini messi a bordo dal catturante sono autorizzati a passare sulla nave di scorta.

Ove la preda viaggia sola, il personale messo a bordo di essa dal catturante è lasciato in libertà.

## Art. 24.

Se, malgrado la notificazione dell'autorità neutrale, una nave da guerra belligerante non abbandona un porto nel quale essa non ha diritto di rimanere, la Potenza neutrale ha il diritto di prendere tutte le misure che ella potrà ravvisare

(1) Cfr. l'art. 246, alinea 2°, del nostro Codice per la Marina mercantile (v. pag. 288).

(2) Questa disposizione fu accolta nella presente Convenzione con lo scopo di rendere più raro il caso di distruzione delle prede. Tuttavia, tenuto conto delle responsabilità che la consegna di prede può portare ai neutrali, la Convenzione lascia alla Potenza neutrale di acconsentire o meno a ricevere tale consegna. La disposizione quindi ha il solo scopo di stabilire che simile accettazione non costituisca una violazione di neutralità. Il Tribunale delle prede, del quale è cenno all'art. 23, è il tribunale nazionale del belligerante che ha operato la cattura, e non la Corte internazionale delle prede (*Actes et Doc. Deux. Conf.*, Vol. I, pag. 321).



## XIII Conv. Aja 1907

rendre le navire incapable de prendre la mer pendant la durée de la guerre et le commandant du navire doit faciliter l'exécution de ces mesures.

Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une Puissance neutre, les officiers et l'équipage sont également retenus.

Les officiers et l'équipage ainsi retenus peuvent être laissés dans le navire ou logés soit sur un autre navire, soit à terre, et ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives qu'il paraîtrait nécessaire de leur imposer. Toutefois, on devra toujours laisser sur le navire les hommes nécessaires à son entretien.

Les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

## Art. 25.

Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que comportent les moyens dont'elle dispose, pour empêcher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui précèdent (1).

## Art. 26.

L'exercice par une Puissance neutre des droits définis par la présente Convention ne peut jamais être considéré comme un acte peu amical par l'un ou par l'autre belligérant qui a accepté les articles qui s'y réfèrent.

## Art. 27.

Les Puissances contractantes se communiqueront réciproquement en temps utile, toutes les lois, ordonnances et autres dispositions réglant chez elles le régime des navires de guerre belligérants dans leurs eaux, au moyen d'une noti-

necessarie per rendere impossibile alla nave di prendere il mare per la durata della guerra e il comandante della nave deve facilitare la esecuzione di tali misure.

Quando una nave belligerante è trattata da una potenza neutrale, gli ufficiali e l'equipaggio sono dei pari tratti.

Gli ufficiali e l'equipaggio così trattati possono essere lasciati sulla nave o alloggiati sia sopra un'altra nave, sia a terra, o essere sottoposti alle misure restrittive che sembrasse necessario di imporre loro. Tuttavia si dovranno lasciare sulla nave gli uomini necessari alla manutenzione.

Gli ufficiali possono essere lasciati liberi quando s'impegnino sulla parola a non abbandonare il territorio neutro senza autorizzazione.

## Art. 25.

Una Potenza neutrale è obbligata di esercitare la sorveglianza che è compatibile con i mezzi di cui essa dispone, per impedire nei suoi porti o nelle sue rade e acque territoriali qualunque infrazione alle disposizioni precedenti (1).

## Art. 26.

L'esercizio da parte di una Potenza neutrale dei diritti stabiliti dalla presente Convenzione non può mai esser considerato come atto poco amichevole dall'uno o dall'altro dei belligeranti che ha accettato gli articoli riferentisi a detti diritti.

## Art. 27.

Le Potenze contraenti si comunicheranno reciprocamente in tempo utile, tutte le leggi, ordinanze ed altre disposizioni che regolino presso di esse il regime delle navi da guerra belligeranti nei loro porti e nelle loro acque, per

(1) Disposizione analoga alla 3ª regola di Washington (v. pag. 118), attenuata però con l'introduzione del concetto che la sorveglianza deve essere esercitata in relazione ai mezzi di cui dispone la Potenza neutrale; e ciò allo scopo di non rendere troppo pesante la responsabilità delle potenze neutrali più deboli, tanto più che la sorveglianza deve essere esercitata non soltanto nei porti e rade, ma in tutte le acque territoriali.



fication adressée au Gouvernement des Pays-Bas et transmise immédiatement par celui-ci aux autres Puissances contractantes.

## Art. 28.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous Parties à la Convention.

## Art. 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt des ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt des ratifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remis par leur soins au Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

## Art. 30.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en

mezzo di una notificazione indirizzata al Governo dei Paesi Bassi e trasmessa immediatamente da questo alle altre Potenze contraenti.

## Art. 28.

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti sono tutti Parti contraenti.

## Art. 29.

La presente Convenzione sarà ratificata tosto che sia possibile.

Le ratifiche saranno depositate all'Aia.

Il primo deposito delle ratifiche sarà constatato per mezzo di un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendon parte e dal ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratifiche si faranno a mezzo di una notificazione scritta, indirizzata al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratifica.

Copia certificata conforme del processo verbale relativo al primo deposito delle ratifiche, delle notificazioni menzionate all'alinéa precedente, del pari che degli istrumenti di ratifica, sarà immediatamente trasmessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e per via diplomatica alle Potenze convocate alla seconda Conferenza della Pace, ed alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi contemplati dall'alinéa precedente, il predetto Governo farà loro conoscere contemporaneamente la data in cui esso ha ricevuto la notificazione.

## Art. 30.

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad aderire alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera aderire notifica in iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi trasmettendogli l'atto di adesione che sarà depositato negli archivi del predetto Governo.

Esso Governo trasmetterà immediatamente a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione del pari che dell'atto di adesione indicando



## XIII Conv. Aja 1907

indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

## Art. 31.

La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt des ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

## Art. 32.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

## Art. 33.

Un registre tenu par le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 29 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 30, alinéa 2) ou de dénonciation (article 32, alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à la Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, etc.

*(Suivent les signatures).*

la data in cui esso ha ricevuto la notificazione.

## Art. 31

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito delle ratifiche, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e per le Potenze che ratificheranno ulteriormente o che aderiranno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratifica o della loro adesione sarà stata ricevuta del Governo dei Paesi Bassi.

## Art. 32.

Ove avvenisse che una delle Potenze contraenti volesse denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi che comunicherà immediatamente una copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, facendo loro sapere la data in cui esso l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che nei riguardi della Potenza che l'avrà notificata ed un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

## Art. 33.

Un registro tenuto dal Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito delle ratifiche effettuato a sensi dell'articolo 29, alinea 3 e 4, del pari che la data in cui saranno state ricevute le notifiche di adesione (articolo 30, alinea 2) o di denuncia (articolo 32, alinea 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prendere visione di questo registro e a domandarne degli estratti certificati conformi.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.

Fatto all'Aja il 18 ottobre 1907 in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi, ecc.

*(Seguono le firme).*



TABELLA  
DELLE FIRME, ADESIONI, RATIFICHE E RISERVE  
ALLE  
CONVENZIONI DELL'AJA 1907.

AVVERTENZE

1. — Per gli articoli delle singole Convenzioni ai quali si riferiscono le riserve indicate nella seguente tabella, v. cenni sulle « *Riserve* » che precedono il testo di ciascuna Convenzione.

2. — I dati della seguente tabella sono stati raccolti tenendo presenti le tabelle simili contenute tanto nel Vol. I degli *Actes et Documents Deuxième Conférence de la paix 1907*, quanto nelle *Instructions sur l'application du droit international en cas de guerre* (1912).

---



## Tabella delle firme, adesioni, ratifiche

POTENZE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
<b>Argentina</b> . . . . .	F.	F.	F. ris.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.
<b>Austria Ungher.</b> <i>Rat. 27 nov. 1909</i>	F. Rat.	F. ris. Rat.ris.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. Rat.
<b>Belgio</b> . . . . . <i>Rat. 8 ag. 1910</i>	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. Rat.
<b>Bolivia</b> . . . . . <i>Rat. 27 nov. 1909</i>	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. —	F. —	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. —	F. —
<b>Brasile</b> . . . . .	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	—	F.
<b>Bulgaria</b> . . . . .	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.
<b>Chili</b> . . . . .	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F. ris.	F.	F.	F. ris.	F.
<b>Cina</b> . . . . . <i>Rat. 27 nov. 1909</i> <i>Ad. 15 gem. 1910</i>	— Ad.	—	— Ad.	—	—	—	— Ad.	F. ris. Rat.ris.	—	—	— Ad. ris.
<b>Columbia</b> . . . . .	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.
<b>Cuba</b> . . . . . <i>Rat. 22 feb. 1912</i>	F. —	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. —	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. ris. —	—
<b>Danimarca</b> . . . . . <i>Rat. 27 nov. 1909</i>	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. Rat.
<b>Dominicana (Repubblica)</b>	F.	F.	F.	F.	—	F. ris.	F.	F.	F.	—	F. ris.
<b>Equatore</b> . . . . .	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F. ris.	F.
<b>Francia</b> . . . . . <i>Rat. 7 ott. 1910</i>	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. ris. Rat.ris.	F. ris. Rat.ris.	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. Rat.
<b>Germania</b> . . . . . <i>Rat. 27 nov. 1909</i>	F. Rat.	F. ris. Rat.ris.	F. Rat.	F. ris. Rat.ris.	F. Rat.	F. ris. Rat.ris.	F. ris. Rat.ris.	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. ris. Rat.ris.
<b>Giappone</b> . . . . . <i>Rat. 13 dic. 1911</i>	F. Rat.ris.	F. ris. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.ris.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.ris.	—	F. ris. Rat.
<b>Grecia</b> . . . . .	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	—	F.
<b>Guatemala</b> . . . . . <i>Rat. 15 mar. 1911</i>	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. ris. —	F. Rat.
<b>Haiti</b> . . . . . <i>Rat. 2 feb. 1910</i>	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. ris. —	F. Rat.
<b>Inghilterra</b> . . . . . <i>Rat. 27 nov. 1909</i>	F. Rat.	F. Rat.	F. ris. —	F. Rat.	F. Rat.	F. ris. Rat.ris.	F. ris. Rat.ris.	F. ris. —	F. Rat.	—	F. ris. —
<b>Italia</b> . . . . .	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.
<b>Lussemburgo</b> . . . . .	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	—	F. Rat.
<b>Messico</b> . . . . . <i>Rat. 27 nov. 1909</i>	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. Rat.	F. —	F. Rat.







**Dichiarazione dell'Aja 1907  
relativa al divieto di lanciare proiettili  
ed esplosivi dall'alto dei palloni.**

(18 ottobre 1907)

**Richiami alle disposizioni precedenti.** — Nella 1ª Conferenza della pace era stata firmata una Dichiarazione (la 1ª Dichiarazione del 1899), secondo la quale le Potenze contraenti consentivano al divieto di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto dei palloni, o con altri nuovi mezzi analoghi, per la durata di cinque anni (v. pag. 128).

Scaduto tale impegno nel 1904, ne fu proposta la rinnovazione durante la 2ª Conferenza della pace, in seno alla quale trovò però vive opposizioni, specialmente da parte della delegazione francese. Tuttavia la nuova Dichiarazione, approvata dalla maggioranza delle Potenze, fu inclusa tra le convenzioni stipulate dalla 2ª Conferenza, e fu compresa nell'atto finale di quest'ultima, col consenso delle Potenze dissidenti, che per altro riservarono ogni adesione e la stessa firma alla singola dichiarazione.

**Firme.** — Infatti, al 30 giugno 1908, ultimo termine per la firma delle Convenzioni 1907, la nuova Dichiarazione sul lancio dei proiettili dai palloni non era stata firmata da 17 Potenze, e cioè: Chili, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Guatemala, Italia, Messico, Montenegro, Nicaragua, Paraguay, Romania, Russia, Serbia, Spagna, Svezia e Venezuela.

Gli altri Stati rappresentati alla 2ª Conferenza della pace (1) firmarono la Dichiarazione, ma non tutti l'hanno poi ratificata.

**Ratifiche.** — Fino al 1912, soltanto 12 Stati, fra i 44 rappresentati all'Aja nel 1907 (1), avevano depositato le ratifiche della presente Dichiarazione.

(*Omissis*) . . . . .  
I sottoscritti Plenipotenziari, ecc., dichiarano: . . . . .

Les Puissances contractantes consentent, pour une période allant jusqu'à la fin de la Troisième Conférence de la paix, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre Elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

Fino al termine della Terza Conferenza della pace, le Potenze contraenti consentono al divieto di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto dei palloni o in altri nuovi modi analoghi.

La presente dichiarazione è obbligatoria solo per le Potenze contraenti, in caso di guerra tra due o più di loro.

Essa cesserà d'essere obbligatoria quando, in una guerra tra Potenze contraenti, si unisse ad un belligerante una Potenza non contraente.

(Seguono le norme per il deposito delle ratifiche, adesioni, ecc.).

(1) V. elenco a pag. 142.



**M). — Dichiarazione di Londra  
relativa al diritto della guerra marittima**

(Londra, 26 febbraio 1909)

✕ **Firme.** — Hanno firmato la Dichiarazione di Londra i seguenti Stati :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. — Austria-Ungheria | 6. — Italia                |
| 2. — Francia          | 7. — Paesi Bassi           |
| 3. — Germania         | 8. — Spagna                |
| 4. — Giappone         | 9. — Stati Uniti d'America |
| 5. — Inghilterra      | 10. — Russia               |

Però, mentre i plenipotenziari dell'Austria-Ungheria, Francia, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi e Stati Uniti, firmarono la dichiarazione all'atto della firma del Protocollo di chiusura, i rappresentanti dell'Italia, Giappone, Spagna e Russia, firmarono il 26 febbraio 1909 il protocollo di chiusura e solo più tardi firmarono la Dichiarazione.

✕ **Ratifiche.** — Nessuna Potenza ha finora ratificato la Dichiarazione di Londra. — Però, tanto l'Italia durante il conflitto italo-turco, quanto le altre Potenze firmatarie e belligeranti nell'attuale conflitto europeo, hanno dichiarato di attenersi in massima alle regole della Dichiarazione di Londra pur ammettendo poi non poche deroghe ed eccezioni, specialmente per la parte relativa al contrabbando di guerra (1).

✕ **Cenni generali.** — Per cenni sulle cause che condussero alla Conferenza navale di Londra del 1908-909, v. nella Parte I la voce « Prede », paragrafo « Giudizio sulle prede » (Giurisdizione internazionale).

Per cenni riassuntivi sui singoli argomenti trattati nella Dichiarazione, v. voci relative nella Parte I.

✕ **Rapporto generale.** — Per deliberazione della Conferenza, espressamente accettata anche durante il presente conflitto (2), il Rapporto generale presentato alla Conferenza medesima (Rel. Renault), e da questa approvato nell'ultima sua seduta, ha valore di commento ufficiale al testo della Dichiarazione. Esso deve pertanto servire di guida, non solo alle autorità amministrative e militari, ma anche alle autorità giudiziarie, come i tribunali delle prede, quando siano chiamate a giudicare in base alle disposizioni della Dichiarazione.

✕ **Note.** — Considerato il valore interpretativo che ha il Rapporto generale, secondo sopra è accennato, si sono riprodotti, a piè di ogni articolo della Dichiarazione, i brani più importanti del Rapporto medesimo, con quelle aggiunte che in alcuni casi sono sembrate opportune, specialmente in relazione all'applicazione che delle singole norme è stata fatta nel presente conflitto.

✕ (Indicazione dei Sovrani e Capi di Stato; preambolo; designazione dei Plenipotenziari).

*Disposition préliminaire.*

Les Puissances signataires sont d'accord pour constater que les règles contenues dans les Chapitres suivants ré-

*Disposizione preliminare.*

Le Potenze firmatarie sono d'accordo nel constatare che le regole contenute nei capitoli seguenti rispondono, in so-

✕ (1) V. le dichiarazioni dei Governi belligeranti, relative ai principi di diritto marittimo da ciascuno adottati, a pag. 291.

✕ (2) V. n. 6 del testo identico dei decreti inglese e francese del 20 e 25 agosto 1914, sui principi di diritto marittimo accettati da quelle Potenze durante il presente conflitto (pag. 294).



**Dichiaraz. di Londra 1909.**

pondent, en substance, aux principes généralement reconnus du droit international.

stanza, ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

**CHAP. I. — Du blocus en temps de guerre (1).**

**CAP. I. — Del blocco in tempo di guerra (1).**

**Art. 1.**

Le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'ennemi ou occupés par lui.

**Art. 1.**

Il blocco deve essere limitato ai porti e alle coste appartenenti al nemico o da lui occupate.

**Art. 2.**

Conformément à la Déclaration de Paris de 1856, le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.

**Art. 2.**

In conformità della Dichiarazione di Parigi del 1856, il blocco, per essere obbligatorio, deve essere effettivo, cioè mantenuto da una forza sufficiente per impedire realmente l'accesso al litorale del nemico.

**Art. 3.**

La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait.

**Art. 3.**

La questione di conoscere se il blocco è effettivo è una questione di fatto.

**Nota: Disp. prelim.** — Questa norma predomina in tutte le regole che seguono. La Conferenza ha avuto soprattutto lo scopo di constatare, precisare e completare, all'occorrenza, quello che poteva essere considerato come un diritto consuetudinario.

**Nota: Art. 1.** — Il blocco è considerato nelle disposizioni che seguono unicamente come operazione di guerra, non essendosi inteso in nessun caso di riferirsi a ciò che si chiama « blocco pacifico » (\*).

Il blocco, operazione di guerra, può essere diretto da un belligerante soltanto contro il proprio nemico. Questa regola, posta innanzi tutto, si completa con quella contenuta nel successivo art. 18.

**Nota: Art. 3.** — Spesso si incontrano difficoltà sulla questione di riconoscere se il blocco è o no effettivo, trovandosi in gioco interessi opposti. Il belligerante che blocca vuole limitare il suo sforzo, mentre i neutrali desiderano ridurre quanto più possibile gli impedimenti frapposti al proprio commercio. Ma non potendo stabilirsi regole assolute circa il numero e la disposizione delle navi bloccanti, occorre rimettere ogni giudizio alle circostanze di fatto derivanti dalle speciali condizioni geografiche, giacchè mentre una nave può essere sufficiente per bloccare efficacemente un determinato porto, una flotta intera può essere insufficiente per impedire realmente l'accesso ad uno o più porti dichiarati bloccati. Esiste dunque a questo riguardo una questione di fatto, che deve essere risolta dall'autorità giudiziaria caso per caso, e non in base a formule prestabilite. Il tribunale nazionale che sarà chiamato a giudicare sulla validità della cattura di una nave neutrale ritenuta violatrice di blocco, dovrà dichiarare anzitutto se il blocco era effettivo o no; e se il tribunale nazionale sarà naturalmente portato a considerare come effettivo il blocco dichiarato tale dal proprio Go-

(Segue)

(1) Per cenni sul blocco in tempo di guerra, v. la voce « Blocco » nella Parte I.

(\*) V. definizioni a pag. 25.



## Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 4.

Le blocus n'est pas considéré comme levé si, par suite de mauvais temps, les forces bloquantes se sont momentanément éloignées.

## Art. 5.

Le blocus doit être impartialement appliqué aux divers pavillons.

## Art. 6.

Le commandant de la force bloquante peut accorder à des navires de guerre la permission d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir ultérieurement.

## Art. 7.

Un navire neutre, en cas de détresse constatée par une autorité des forces

## Art. 4.

Il blocco non è considerato come tolto se, in seguito a cattivo tempo, le forze bloccanti si sono momentaneamente allontanate.

## Art. 5.

Il blocco deve essere imparzialmente applicato alle diverse bandiere.

## Art. 6.

Il comandante della forza bloccante può accordare a navi da guerra il permesso di entrare nel porto bloccato e di uscirne posteriormente.

## Art. 7.

Una nave neutrale, in caso di pericolo constatato da una autorità delle forze

verno, i neutrali potranno ricorrere alla Corte internazionale delle prede, cioè ad una giurisdizione assolutamente imparziale, che deciderà se il blocco era effettivo o no. L'art. 3 deve intendersi dunque nel senso che la questione in esso prevista deve essere risolta « in via giudiziaria »; di modo che un Governo belligerante, nel procedere ad un'operazione di blocco, dovrà preoccuparsi di stabilirlo in modo che non ne possa essere poi annullato l'effetto con decisioni dell'autorità giudiziaria, che gli sarebbero assai pregiudizievoli.

**Nota: Art. 4.** — Non basta che il blocco sia stabilito: esso deve essere anche mantenuto. Se è tolto, potrà essere ripreso in seguito, ma con le stesse formalità da osservarsi per il primo suo stabilimento (dichiarazione e notificazione). Tuttavia tradizionalmente non si considera come tolto il blocco, quando la forza navale bloccante si è temporaneamente allontanata a causa del cattivo tempo. L'art. 4 deve essere considerato limitativo nel senso che « il cattivo tempo è il solo caso di forza maggiore » che possa essere allegato perchè il blocco non sia considerato tolto nell'assenza delle forze bloccanti. In ogni altro caso il blocco è considerato come tolto; e però, se fosse in seguito ripreso, sarebbe necessaria una nuova dichiarazione e notificazione (art. 12).

**Nota: Art. 6.** — Il divieto di entrata in un porto bloccato, che si applica a tutte le navi mercantili, deve essere anche applicato alle navi da guerra neutrali? Non v'è una risposta assoluta a tale quesito, essendo lasciato esclusivamente al prudente arbitrio del comandante delle forze bloccanti di giudicare se tale divieto deve essere mantenuto anche per le navi da guerra neutrali o se può essere tolto per esse, in tutto o in parte. Il comandante delle forze bloccanti può avere interesse a interrompere qualsiasi comunicazione del porto bloccato, e negare ogni entrata; ovvero, se è in grado di concedere l'entrata, può farlo liberamente, ma sempre in via di cortesia. Resta inteso che il blocco non cessa di essere effettivo se è accordato il permesso di entrata ad alcune navi da guerra neutrali.

Il comandante del blocco agirà imparzialmente, secondo prescrive l'art. 5; ma il fatto che sia stata permessa l'entrata ad una nave da guerra, non può obbligare a lasciar passare tutte le navi da guerra neutrali che si presentano. La presenza di una nave da guerra in un porto bloccato può avere conseguenze differenti nelle diverse fasi del blocco; quindi il comandante deve essere lasciato libero di giudicare se egli può essere cortese senza nulla sacrificare ai propri interessi militari.

**Nota: Art. 7.** — Si trova in caso di pericolo, per esempio, una nave che manchi di viveri, d'acqua, o abbia bisogno di riparazioni immediate. Una volta però constatato il pericolo

(Segue).



**Dichiaraz. di Londra 1909.**

bloquantes, peut pénétrer dans la localité bloquée et en sortir ultérieurement à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun chargement.

**Art. 8.**

Le blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré conformément à l'article 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16.

**Art. 9.**

La déclaration de blocus est faite, soit par la Puissance bloquante soit par les autorités navales agissant en son nom. Elle précise :

1. La date du commencement du blocus;
2. Les limites géographiques du littoral bloqué;
3. Le délai de sortie à accorder aux navires neutres.

**Art. 10.**

Si la Puissance bloquante ou les autorités navales agissant en son nom ne se

bloccanti, può entrare nella zona bloccata e uscirne posteriormente a condizione di non avervi lasciato nè preso alcun carico.

**Art. 8.**

Il blocco, per essere obbligatorio, deve essere dichiarato in conformità dell'art. 9 e notificato in conformità degli articoli 11 e 16.

**Art. 9.**

La dichiarazione di blocco è fatta, sia dalla Potenza bloccante sia dalle autorità navali che agiscono in suo nome. Essa stabilisce :

- 1° la data dell'inizio del blocco;
- 2° i limiti geografici del litorale bloccato;
- 3° il termine per l'uscita da accordarsi alle navi neutrali.

**Art. 10.**

Se la Potenza bloccante o le autorità navali che agiscono in suo nome non

l'umanità e la cortesia dell'autorità bloccante non possono frapporre ostacoli all'entrata della nave nella zona bloccata, a meno che la forza bloccante non intenda impedire il passo a qualunque nave, in via assoluta, e non metta allora essa stessa a disposizione della nave in pericolo ciò di cui essa necessita.

**Nota: Art. 8.** — Indipendentemente dalla condizione di « effettività », stabilita dalla Dichiarazione di Parigi (v. anche precedente art. 2), un blocco, per essere obbligatorio deve essere « dichiarato » e « notificato ».

« Dichiarazione di blocco » è l'atto dell'autorità competente (Governo o Comandante di squadra), col quale si constata che un blocco è stabilito o sta per essere stabilito con le condizioni che debbono essere contemporaneamente determinate giusta l'art. 9.

« Notificazione di blocco » è il fatto di portare a conoscenza delle Potenze neutrali o di alcune autorità la dichiarazione di blocco (art. 11).

La dichiarazione e la notificazione di blocco hanno luogo, nella maggior parte dei casi, prima dell'applicazione del blocco, ossia del divieto di passaggio. Però è anche possibile che il passaggio sia vietato, per il fatto stesso del blocco, ad una nave che si approssimi alla costa bloccata senza conoscere l'esistenza del blocco. Allora si esegue una notificazione speciale (art. 16), mentre la notificazione di cui all'art. 11 ha un carattere generale.

**Nota: Art. 9.** — La dichiarazione di blocco deve precisare alcuni punti che i neutrali hanno interesse di conoscere per rendersi conto dell'estensione dei loro obblighi, come la data dalla quale comincia il divieto di comunicare colla località bloccata, il tratto di costa realmente bloccato, e la durata del termine concesso alle navi neutrali per uscire dalla zona del blocco. L'uso, stabilito da molto tempo, di concedere un termine per l'uscita delle navi neutrali è confermato dall'art. 9; e va inteso nel senso che il bloccante « deve accordare » tale termine. La sua durata non è stabilita, variando a seconda delle circostanze; ma è inteso che deve essere un termine « ragionevole ».

**Nota: Art. 10.** — Quest'articolo assicura l'osservanza dell'art. 9. Se la dichiarazione di blocco indica una data d'inizio del blocco, che, di fatto, non è stata osservata dalle autorità

(Segue)



## Dichiaraz. di Londra 1909.

conformement pas aux mentions, qu'en exécution de l'article 9-1. et 2., elles ont dû inscrire dans la déclaration de blocus, cette déclaration est nulle, et une nouvelle déclaration est nécessaire pour que le blocus produise ses effets.

## Art. 11.

La déclaration de blocus est notifiée:

1. Aux Puissances neutres, par la Puissance bloquante, au moyen d'une communication adressée aux Gouvernements eux-mêmes ou leurs représentants accrédités auprès d'elle;

2. Aux autorités locales, par le commandant de la force bloquante. Ces autorités, de leur côté, en informeront, aussitôt que possible, les consuls étrangers qui exercent leurs fonctions dans le port ou sur le littoral bloqués.

## Art. 12.

Les règles relatives à la déclaration et à la notification de blocus sont applicables dans le cas où le blocus serait étendu ou viendrait à être repris après avoir été levé.

## Art. 13.

La levé volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait appar-

si attendono alle indicazioni che, in esecuzione dell'art. 9, n. 1° e 2°, esse hanno dovuto comprendere nella dichiarazione di blocco, tale dichiarazione è nulla, ed è necessaria una nuova dichiarazione affinché il blocco produca i suoi effetti.

## Art. 11.

La dichiarazione di blocco viene notificata:

1° alle Potenze neutre, dalla Potenza bloccante, per mezzo di una comunicazione indirizzata agli stessi Governi ovvero ai loro rappresentanti accreditati presso la Potenza bloccante;

2° alle autorità locali, dal comandante della forza bloccante. Tali autorità, a lor volta, ne informeranno, al più presto possibile, i consoli stranieri che esercitano le loro funzioni nel porto o sul litorale bloccati.

## Art. 12.

Le regole relative alla dichiarazione e alla notificazione di blocco sono applicabili nel caso in cui il blocco venga esteso o sia ripreso dopo essere stato tolto.

## Art. 13.

Quando il blocco è volontariamente tolto, come pure ogni qual volta esso

bloccanti, che cominciarono in anticipo o in ritardo le operazioni di blocco, la dichiarazione anzidetta è interamente nulla, e deve essere rinnovata. Così per i limiti geografici, se essi non corrispondono, di fatto, per maggiore o minore estensione, a quelli indicati nella dichiarazione.

Nell'art. 10 non si fa menzione della mancanza, nella dichiarazione di blocco, del termine di uscita (n. 3 dell'art. 9), perchè non vi sarebbe bisogno di annullare una dichiarazione di blocco, con effetto anche per le navi in arrivo verso la zona bloccata, a causa della mancanza di una condizione che riguarda solamente le navi già presenti nella zona bloccata. Per queste ultime provvede adeguatamente l'art. 16, alinea 2°.

**Nota: Art. 13.** — Il pubblico deve conoscere che il blocco è stato tolto, affinché cessino gli impedimenti alle relazioni dei neutrali col porto bloccato. Perciò la Potenza che toglie il blocco deve notificarlo nelle forme con le quali essa ne ha notificato lo stabilimento (art. 11). Però le sanzioni non sono eguali nei due casi. La mancanza di notificazione dello stabilimento del blocco porta una sanzione diretta, adeguata; il blocco non notificato non è obbligatorio. Quando invece il blocco viene tolto, senza che ne sia data notificazione, la Potenza che tiene il blocco si esporrà a reclami diplomatici per l'inadempimento di un dovere internazionale. Appena il blocco è tolto di fatto, il pubblico può approfittarne anche se non ha avuto comunicazioni ufficiali in proposito.

(Segue).



Dichiaraz. di Londra 1909.

tée, doit être notifiée dans la forme prescrite par l'article 11.

Art. 14.

La saisissabilité d'un navire neutre pour violation de blocus est subordonnée à la connaissance réelle ou présumée du blocus.

Art. 15.

La connaissance du blocus est, sauf preuve contraire, présumée, lorsque le navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification, en temps utile, du blocus à la Puissance dont relève ce port.

Art. 16.

Si le navire qui approche du port bloqué n'a pas connu ou ne peut être présumé avoir connu l'existence du blocus, la notification doit être faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la force bloquante. Cette notification doit être portée sur le livre de bord avec indication de la date

venga limitato, deve esserne data notificazione nella forma prescritta dall'articolo 11.

Art. 14.

La cattura di una nave neutrale per violazione di blocco è subordinata alla conoscenza reale o presunta del blocco.

Art. 15.

La conoscenza del blocco s'intende presunta, salvo prova in contrario, quando la nave ha lasciato un porto neutrale posteriormente alla notificazione del blocco, fatta, in tempo utile, alla Potenza cui appartiene quel porto.

Art. 16.

Se la nave che dirige al porto bloccato non ha conosciuto o non può presumersi che abbia conosciuto l'esistenza del blocco, la notificazione deve essere fatta alla nave medesima da un ufficiale di una delle navi della forza bloccante. Tale notificazione deve essere iscritta sul giornale di bordo coll'indica-

---

Se il bloccante non toglie il blocco volontariamente, ma vi è costretto per l'arrivo di forze nemiche, non vi è luogo all'obbligo della notificazione, perchè egli non può essere tenuto ad annunciare la propria disfatta, che d'altronde l'avversario non mancherà di far conoscere senza ritardo.

**Nota: Art. 14.** — Vi sono circostanze in cui, anche in assenza di una conoscenza realmente accertata, si può presumere la conoscenza del blocco da parte di una nave (art. 15). In tal caso la nave è sequestrabile, salvo a riservare all'interessato la facoltà di dimostrare errata la presunzione. Per altre condizioni di sequestrabilità, v. art. 17.

**Nota: Art. 15.** — V. nota all'art. 14. — La presunzione di cui all'art. 14 non è assoluta, e spetta alla nave incolpata di fornire la prova contraria, giustificando l'esistenza di circostanze che spieghino la sua ignoranza.

**Nota: Art. 16.** — Se non si può affermare che la nave che dirige verso un porto bloccato conosce o deve presumersi che conosca (art. 15) l'esistenza del blocco, è necessaria una notificazione speciale per tale nave, da eseguirsi per mezzo di un ufficiale, con iscrizione sul giornale di bordo, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui viene fatta. Da quel momento il blocco è obbligatorio anche per quella nave.

Non è ammissibile che una nave mercantile nelle condizioni anzidette pretenda di forzare il blocco per la sola ragione che non ne aveva conoscenza personalmente. Tuttavia, se può esserle impedito il passaggio, non può essere catturata se non quando tenti di forzare il blocco dopo aver ricevuto la notificazione speciale:

Nel caso di un convoglio scortato da una nave da guerra neutrale, la notifica speciale è eseguita per mezzo del comandante di questa nave, che dopo averne data ricevuta, provvede a farla inscrivere nel giornale di bordo di ciascuna nave convogliata.

(Segue.)



## Dichiaraz. di Londra 1909.

et de l'heure, ainsi que de la position géographique du navire à ce moment.

Le navire neutre qui sort du port bloqué, alors que, par la négligence du commandant de la force bloquante, aucune déclaration de blocus n'a été notifiée aux autorités locales ou qu'un délai n'a pas été indiqué dans la déclaration notifiée, doit être laissé libre de passer.

## Art. 17.

La saisie des navires neutres pour violation de blocus ne peut être effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer l'effectivité du blocus.

## Art. 18.

Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux côtes neutres.

zione della data e dell'ora, come pure della posizione geografica della nave in quel momento.

Deve avere libero passaggio la nave neutrale che esce dal porto bloccato, quando, per negligenza del comandante della forza bloccante, nessuna dichiarazione di blocco sia stata notificata alle autorità locali, ovvero quando nella dichiarazione notificata non sia stato indicato alcun termine (di tempo per l'uscita delle navi neutrali).

## Art. 17.

La cattura di navi neutrali per violazione di blocco può essere compiuta soltanto nel raggio d'azione delle navi da guerra incaricate di assicurare l'effettività del blocco.

## Art. 18.

Le forze bloccanti non debbono impedire l'accesso ai porti e alle coste neutrali.

Ciò per le navi provenienti dal largo. Per le navi provenienti dal porto bloccato, è lasciato libero il passaggio, nel caso di negligenza della forza bloccante per mancata notificazione alle autorità locali, o per omessa indicazione del termine di uscita. Di questo vantaggio possono però profittare solo le navi presenti nella zona bloccata al momento dello stabilimento del blocco, e non quelle che si trovano nella zona bloccata per aver già forzato il blocco.

Se però la dichiarazione di blocco fu regolarmente notificata alle autorità locali, e queste non provvidero o non ne permisero, per mal volere, la comunicazione al pubblico, le navi, anche ignorandola, non possono chiedere libero passaggio, ma vengono a trovarsi in una situazione analoga a quella prevista dall'art. 16, allinea 1°, che si risolve quindi con una notificazione speciale, dopo la quale il blocco diviene per loro obbligatorio.

**Nota; Art. 17.** — Perchè possa procedersi alla cattura di una nave durante lo stabilimento di un blocco, non basta che la nave sia in rotta per il porto bloccato; bisogna anche ch'essa si trovi nel raggio d'azione delle navi da guerra incaricate di assicurare l'effettività del blocco.

Per « raggio d'azione » deve intendersi la zona di sorveglianza in cui operano le forze navali bloccanti, ossia l'insieme delle zone in ciascuna delle quali la vigilanza è affidata ad una nave bloccante. L'estensione di ciascuna di tali singole zone, e quindi di tutta la zona di sorveglianza, ossia del « raggio d'azione », dipende dalla potenza dei mezzi di cui le navi bloccanti dispongono per assicurare in modo effettivo in ogni zona l'osservanza del blocco. Quindi il raggio d'azione si estende in alto mare per quanto maggiore è la portata del cannone e intensa la crociera delle navi bloccanti. — Inoltre il raggio d'azione può essere assai prossimo alla costa bloccata se il blocco è mantenuto da una o da poche navi avanti ad un porto o località indifesa; mentre, se il blocco deve essere mantenuto avanti ad una costa fortificata, può convenire alle navi bloccanti di tenersi lontane, aumentando allora però il loro numero per assicurare l'effettività del blocco. In tal caso il raggio d'azione va allargandosi e spingendosi in alto mare per quanto maggiore è il numero delle navi impiegate nelle operazioni di blocco.

(Segue).



Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 19.

La violation du blocus est insuffisamment caractérisée pour autoriser la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers un port non bloqué, quelle que soit la destination ultérieure du navire ou de son chargement.

## Art. 20.

Le navire qui, en violation du blocus, est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer, reste saisissable tant qu'il est poursuivi par un bâtiment de la force bloquante. Si la chasse en est abandonnée ou si le blocus est levé, la saisie n'en peut plus être pratiquée.

## Art. 21.

Le navire reconnu coupable de violation de blocus est confisqué. Le chargement est également confisqué, à moins qu'il soit prouvé qu'au moment où la marchandise a été embarquée, le chargeur n'a ni connu ni pu connaître l'intention de violer le blocus.

## Art. 19.

La violazione del blocco non ha carattere sufficiente per autorizzare la cattura di una nave, quando questa è diretta verso un porto non bloccato, qualunque sia la destinazione successiva della nave o del carico.

## Art. 20.

La nave che, violando il blocco, è uscita dal porto bloccato o ha tentato di entrarvi, può essere catturata finchè è inseguita da una nave della forza bloccante. Se l'inseguimento è abbandonato o se il blocco è tolto, non ne può essere più compiuta la cattura.

## Art. 21.

La nave riconosciuta colpevole di violazione del blocco è confiscata. Il carico è del pari confiscato, a meno che non sia provato che al momento in cui la merce fu imbarcata, il caricatore non conosceva nè poteva conoscere l'intenzione di violare il blocco.

Il concetto del raggio d'azione, che è legato a quello dell'effettività del blocco, ossia della reale presenza delle navi bloccanti, in numero sufficiente, avanti alle località bloccate, permette al belligerante di esercitare in modo efficace il diritto di blocco, ed evita ai neutrali i danni del blocco quando non si trovino nella zona d'operazione della flotta bloccante. In tal modo si riconosce ad una nave diretta ad un porto bloccato il diritto di essere lasciata indisturbata finchè percorre i mari lontani, nella considerazione anche che nel corso del viaggio possono sopravvenire circostanze suscettibili di modificare le condizioni del blocco. Soltanto allorchè la nave, tentando la violazione del blocco, entra nella zona d'operazioni, ossia nel raggio d'azione della forza bloccante, può essere operata la cattura della nave.

**Nota: Art. 19.** — Quando si tratta di violazione di blocco, deve essere tenuta presente la destinazione reale della nave, e non la destinazione ulteriore del carico. La destinazione, provata o presunta, del carico ad un porto bloccato non può bastare ad autorizzare la cattura per violazione di blocco di una nave che è diretta ad un porto non bloccato. Spetta alla nave da guerra che incrocia nella zona bloccata stabilire che tale destinazione è però apparente, e che in realtà la nave è diretta immediatamente ad un porto bloccato.

**Nota: Art. 20.** — La nave sfuggita al blocco può essere catturata soltanto da una nave della squadra di blocco e fin tanto che è inseguita da una nave bloccante. Non può procedere alla cattura un incrociatore che non appartenga alla forza bloccante.

La questione di sapere se l'inseguimento è o no abbandonato è una questione di fatto. Se la nave che violò il blocco si rifugia in porto neutrale, la nave che l'insegue può attendere l'uscita, senza che l'inseguimento sia abbandonato. Esso resta soltanto solo sospeso.

**Nota: Art. 21.** — La nave è confiscata in ogni caso. Il carico è egualmente confiscato in principio; ma si lascia a cura dell'interessato la possibilità di eccepire la sua buona fede, cioè di provare che, quando la merce fu imbarcata, il caricatore non conosceva e non poteva conoscere l'intenzione di violare il blocco. — Cfr. art. 217 Codice italiano mar. merc.



Dichiaraz. di Londra 1909.

CHAP. II. — *De la contrebande de guerre.* CAP. II. — *Del contrabbando di guerra.*

## Art. 22.

Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux suivants compris sous le nom de contrebande absolue, savoir:

1. Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et les pièces détachées caractérisées.
2. Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature, et les pièces détachées caractérisées.
3. Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre.
4. Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pièces détachées caractérisées.
5. Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés.
6. Les harnachements militaires caractérisés de toute nature.
7. Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre.
8. Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées.
9. Les plaques de blindage.
10. Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre.

## Art. 22.

Sono di pieno diritto considerati quale contrabbando di guerra gli oggetti e materiali seguenti compresi sotto il nome di contrabbando assoluto:

1. Le armi d'ogni specie comprese le armi da caccia, e le loro parti caratteristiche separate.
2. I proiettili, cariche, e cartucce di ogni specie, e le loro parti caratteristiche separate.
3. Le polveri e gli esplosivi specialmente preparati per uso di guerra.
4. Gli affusti, cassoni, avantreni, carriaggi, fucine da campo e le loro parti caratteristiche separate.
5. Gli effetti di vestiario e d'equipaggiamento di carattere militare.
6. Ogni specie di finimenti di carattere militare.
7. Gli animali da sella, da tiro e da soma adatti ad uso di guerra.
8. Il materiale da campo e le sue parti caratteristiche separate.
9. Le piastre per corazzatura.
10. Le navi e le imbarcazioni da guerra e le loro parti separate, distinte in modo da non poter essere usate che su navi da guerra.

**Nota: Cap. II.** — La nozione del contrabbando comporta due elementi: la specie e la destinazione degli oggetti. Un cannone trasportato da una nave neutrale è contrabbando se è diretto ad un Governo nemico, non è contrabbando se è diretto ad un Governo neutrale.

Perciò il commercio degli oggetti inclusi nelle liste di contrabbando non è vietato, durante la guerra, in senso assoluto e generale; è illecito il commercio di tali oggetti soltanto quando è tenuto col nemico; allora l'altro belligerante, che ne risente danno, può salvaguardarsi con quei provvedimenti che sono ammessi dal diritto delle genti.

Nei seguenti articoli è mantenuta la distinzione tradizionale in « contrabbando assoluto » e « contrabbando condizionale » (1). Al primo si riferiscono gli articoli 22 e 30; al secondo, gli articoli 24 e 33. Gli articoli 22 e 24 si riferiscono alla specie degli oggetti di contrabbando assoluto o condizionale; gli articoli 30 e 33 alla destinazione.

**Nota: Art. 22.** — Le parole « sono di pieno diritto » significano che la disposizione ha effetto per il fatto stesso della guerra, e che non è necessaria in conseguenza alcuna dichiarazione speciale da parte dei belligeranti (2). Il commercio è pertanto avvertito fin dal tempo di pace. — Cfr. art. 216 Codice italiano mar. mercantile.

(1) V. nella Parte I la voce « Contrabbando di guerra », paragrafo « Sistema inglese ».

(2) V. nella Parte III, il § II relativo alle dichiarazioni di contrabbando nell'attuale conf



## Dichiaraz. di Londra 1909.

11. Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire, terrestre ou naval.

## Art. 23.

Les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre peuvent être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une déclaration notifiée.

La notification est adressée aux Gouvernements des autres Puissances ou à leurs représentants accrédités auprès de la Puissance qui fait la déclaration. La notification faite après l'ouverture des hostilités n'est adressée qu'aux Puissances neutres.

## Art. 24.

Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux susceptibles de servir aux u-

11. Gli utensili e gli apparecchi esclusivamente destinati al confezionamento delle munizioni da guerra, alla fabbricazione e riparazione delle armi e del materiale da guerra, per uso terrestre o navale.

## Art. 23.

Gli oggetti e materiali che sono esclusivamente usati per la guerra possono essere aggiunti alla lista di contrabbando assoluto per mezzo di una dichiarazione notificata.

La notificazione è diretta ai Governi delle altre Potenze o ai loro rappresentanti presso la Potenza che fa la dichiarazione. La notificazione fatta dopo l'apertura delle ostilità è diretta soltanto alle Potenze neutrali.

## Art. 24.

Sono di pieno diritto considerati quale contrabbando di guerra i materiali che possono servire tanto ad usi di guerra,

**Nota: Art. 23.** — È ammessa la facoltà di aggiungere oggetti alla lista di contrabbando assoluto, per mezzo di una dichiarazione, in vista delle possibili invenzioni e scoperte che possono far divenire insufficiente la lista compresa nell'art. 22. Però gli oggetti e materiali aggiunti dovranno essere tali da non poter essere « esclusivamente usati » che per la guerra. — Cfr. art. 216 Codice italiano mar. mercantile.

Perciò se una Potenza aggiungesse, con una sua dichiarazione, agli oggetti già dichiarati di contrabbando assoluto con l'art. 22, altri oggetti non esclusivamente usati per la guerra, provocherebbe dei reclami in via diplomatica, per aver disconosciuto una regola accettata, e si esporrebbe all'eventualità che la Corte internazionale delle prede, giudicando sui ricorsi ad essa presentati in proposito, dichiarasse essere stati compresi a torto gli oggetti in discussione tra quelli di contrabbando assoluto, perchè non usati esclusivamente per la guerra, e dover essi in conseguenza ritenersi compresi tra quelli di contrabbando condizionale. In tal caso, potrebbe essere giustificata la confisca degli oggetti in questione soltanto se il loro sequestro fosse avvenuto nelle condizioni richieste per il contrabbando condizionale (articoli 33-35), che sono diverse da quelle applicabili al contrabbando assoluto (art. 30).

In ogni modo la dichiarazione di una Potenza, per l'aggiunta di oggetti alla lista di contrabbando assoluto di cui all'art. 22, ha effetto soltanto per la Potenza che l'ha fatta, cioè gli oggetti aggiunti saranno ritenuti contrabbando soltanto nei riguardi di tale Potenza, nella sua qualità di belligerante. Il riconoscimento di tale contrabbando si applicherà alle altre Potenze quando queste faranno una dichiarazione analoga.

La dichiarazione aggiuntiva di cui all'art. 23 può essere fatta tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra.

**Nota: Art. 24.** — Circa le parole « sono di pieno diritto », v. nota all'art. 22.

Gli oggetti compresi nell'art. 24 costituiscono contrabbando condizionale soltanto quando hanno la destinazione prevista dall'art. 33.

Nella parola « viveri » si intendono compresi i prodotti necessari o utili all'alimentazione dell'uomo, solidi o liquidi.

(Segue)



Dichiaraz. di Londra 1909.

sages de la guerre comme à des usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle, savoir:

1. Les vivres.
2. Les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux.
3. Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres à des usages militaires.
4. L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de la monnaie.
5. Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées.
6. Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées.
7. Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones.
8. Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation.
9. Les combustibles: les matières lubrifiantes.
10. Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre.
11. Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper.
12. Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie.
13. Les objets de harnachement et de sellerie.
14. Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

Art. 25.

Les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et autres

quanto ad usi pacifici, e che sono compresi sotto il nome di contrabbando condizionale cioè:

1. I viveri.
2. I foraggi e i grani adatti per l'alimentazione degli animali.
3. I vestiti e i tessuti per la confezione di vestiario, le calzature, adatti ad uso militare.
4. L'oro e l'argento, conati o in verghe, la carta moneta.
5. I veicoli d'ogni specie che possono servire ad uso di guerra, e le loro parti separate.
6. Le navi, battelli e imbarcazioni di ogni genere, i bacini galleggianti, parti di bacini, e le loro parti separate.
7. Il materiale ferroviario fisso e rotabile, il materiale telegrafico, radiotelegrafico e telefonico.
8. Gli aérostats e gli apparecchi d'aviation, le loro parti caratteristiche separate, come pure gli accessori, gli oggetti e i materiali che sono riconosciuti come destinati alla navigazione aerea.
9. I combustibili e i lubrificanti.
10. Le polveri e gli esplosivi che non sono preparati specialmente per uso di guerra.
11. I fili metallici armati e gli utensili adatti per fissarli o per tagliarli.
12. I ferri di cavallo e il materiale per mascalcia.
13. I finimenti e gli oggetti di selleria.
14. I cannocchiali, i telescopi, i cronometri e ogni specie di strumenti nautici.

Art. 25.

Gli oggetti ed i materiali che possono essere destinati tanto ad usi di guerra quanto ad usi pacifici, e che non sono

Sotto la parola « papiers représentatifs de la monnaie » si comprende la carta-moneta cioè i biglietti di banca che hanno o no corso legale. Non vi sono compresi gli chèques e le lettere di cambio.

Tra i materiali indicati al n. 6 sono comprese le macchine e le caldaie marine.

Tra il materiale ferroviario (n. 7) si comprende tanto il materiale fisso, come le rotale, le traverse, le piattaforme girevoli, i pezzi destinati alla costruzione dei ponti, quanto il materiale rotabile, come le locomotive e i vagoni.



## Dichiaraz. di Londra 1909.

que ceux visés aux articles 22 et 24, peuvent être ajoutés à la liste de contrebande conditionnelle au moyen d'une déclaration qui sera notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa.

## Art. 26.

Si une Puissance renonce, en ce qui la concerne, à considérer comme contrebande de guerre des objets et matériaux qui rentrent dans une des catégories énumérées aux articles 22 et 24, elle fera connaître son intention par une déclaration notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa.

## Art. 27.

Les objets et matériaux qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre, ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre.

## Art. 28.

Ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre les articles suivants, savoir:

compresi tra quelli indicati negli art. 22 e 24, possono essere aggiunti alla lista di contrabbando condizionale mediante una dichiarazione che sarà notificata nel modo previsto dall'art. 23, secondo alinea.

## Art. 26.

Se una Potenza rinunzia, per quanto la riguarda, a considerare quale contrabbando di guerra gli oggetti e materiali che sono compresi in una delle categorie enumerate agli art. 22 e 24, farà conoscere tale rinuncia mediante una dichiarazione notificata nel modo previsto dall'art. 23, secondo alinea.

## Art. 27.

Gli oggetti e materiali che non possono essere usati per scopi di guerra non possono essere dichiarati contrabbando di guerra.

## Art. 28.

Non possono essere dichiarati contrabbando di guerra i seguenti articoli:

---

**Nota: Art. 26.** — Un belligerante può ritenere opportuno, per quanto lo riguarda, di comprendere tra il contrabbando condizionale un articolo dichiarato dall'art. 22 contrabbando assoluto, ovvero di ritenere addirittura libero, sempre per quanto lo riguarda, il commercio di tale articolo, già compreso nell'una o nell'altra categoria.

E' da desiderarsi ch'esso faccia conoscere tale suo intendimento; ed è probabile ch'esso lo faccia per averne il merito. Ma se non lo facesse, e si contentasse di dare istruzioni in proposito alle proprie navi da guerra, le navi visitate non potrebbero certo lamentare la mancata dichiarazione, dal momento che non si farebbe loro carico di trasportare merci che le navi stesse dovevano considerare come contrabbando di guerra.

**Nota: Art. 27.** — Il successivo art. 28 comprende una lista (detta « lista libera ») di oggetti che non possono essere mai dichiarati contrabbando di guerra. Ma con ciò non deve ritenersi che gli oggetti non compresi in tale lista libera possono essere dichiarati contrabbando di guerra. Allo scopo quindi di segnare nettamente i limiti entro cui debbono contenersi le dichiarazioni aggiuntive di contrabbando, di cui agli art. 22 e 24, l'art. 27 afferma che non possono essere dichiarati contrabbando gli oggetti che non sono suscettibili di essere usati a scopo di guerra.

**Nota: Art. 28.** — V. nota precedente all'art. 27. — Con l'art. 27 viene posto il principio generale; nell'art. 28 s'indicano esplicitamente alcuni oggetti non soggetti a dichiarazioni di contrabbando, senza però ammettere con questo che possano esserlo gli oggetti non compresi nell'art. 28, quando non possano servire ad usi di guerra, secondo l'art. 27.

I « minerali » sono i prodotti delle miniere, dai quali possono ottenersi metalli (metallic ores).

(Segue).



## Dichiaraz. di Londra 1909.

1. Le coton brut, les laines, soies, jute, lins, chanvres bruts, et les autres matières premières des industries textiles, ainsi que leurs filés.

2. Les noix et graines oléagineuses; le coprah.

3. Les caoutchoucs, résines, gommés et laques; le houblon.

4. Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires.

5. Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phosphates pouvant servir à l'agriculture.

6. Les minerais.

7. Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles.

8. Les porcelaines et verreries.

9. Le papier et les matières préparées pour sa fabrication.

10. Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement destinées à les produire, et les vernis.

11. L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le sulfate de cuivre.

12. Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux industries textiles et à l'imprimerie.

13. Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et les coraux.

14. Les horloges, pendules, et montres autres que les chronomètres.

15. Les articles de mode et les objets de fantaisie.

16. Les plumes de tout genre, les crins et soies.

17. Les objets d'ameublement ou d'ornement; les meubles et accessoires de bureau.

1. Il cotone greggio, le lane, sete, jute, lini, canapi greggi e le altre materie prime delle industrie tessili, nonché i relativi filati.

2. Le noci e i semi oleosi; la noce di cocco.

3. I caoutchoucs, resine, gomme e lacche; il luppolo.

4. Le pelli grezze, le corna, ossa e avori.

5. I concimi naturali e artificiali, compresi i nitrati e i fosfati che possono servire all'agricoltura.

6. I minerali.

7. Le terre, le argille, la calce, la creta, le pietre, compresi i marmi, i mattoni, le ardesie e le tegole.

8. Le porcellane e vetrerie.

9. La carta e le materie preparate per la sua fabbricazione.

10. I saponi, i colori, comprese le materie esclusivamente destinate a produrli, e le vernici.

11. L'ipoclorito di calce, le ceneri di soda, la soda caustica, il solfato di soda in pani, l'ammoniaca, il solfato d'ammoniaca e il solfato di rame.

12. Le macchine che occorrono all'agricoltura, alle miniere, alle industrie tessili e a quelle tipografiche.

13. Le pietre preziose, le pietre fine, le perle, la madreperla e i coralli.

14. Gli orologi in generale, orologi a pendolo e da tasca, tranne i cronometri.

15. Gli articoli di moda e gli oggetti di fantasia.

16. Le penne animali d'ogni genere, i crini e le setole.

17. Gli arredi e gli oggetti d'ornamento, i mobili da studio e accessori relativi.

Quanto ai prodotti dai quali possono ricavarli materie coloranti, godono l'esenzione da dichiarazione di contrabbando quelli che possono essere utilizzati soltanto per trarne colori, mentre possono essere soggetti a dichiarazione di contrabbando quei prodotti, come il carbone, che possono essere anche adoperati per altri usi.

Nel n. 16 si fa richiamo alle setole di alcuni animali, come i porci e i cinghiali. (Le sete comprese nel n. 1).

I tappeti e le stuoie sono compresi tra gli arredi e oggetti d'ornamento (n. 17).



## Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 29.

Ne peuvent non plus être considérés comme contrebande de guerre:

1. Les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité militaire importante, être réquisitionnés, moyennant une indemnité, lorsqu'ils ont la destination prévue à l'article 30.

2. Les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils sont trouvés, ainsi qu'à l'usage de l'équipage et des passagers de ce navire pendant la traversée.

## Art. 30.

Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées. Peu importe que le transport de ces objets se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un trajet par terre.

## Art. 29.

Nemmeno possono essere considerati quale contrabbando di guerra:

1. Gli oggetti e materiali che servono esclusivamente per la cura dei malati e dei feriti. Tuttavia, in caso di considerevoli necessità militari essi possono essere requisiti, con pagamento d'indennità, se hanno la destinazione prevista dall'art. 30.

2. Gli oggetti e materiali destinati all'uso della nave sulla quale si trovano, ovvero all'uso dell'equipaggio e dei passeggeri della stessa nave durante il viaggio.

## Art. 30.

Gli articoli di contrabbando assoluto sono sequestrabili se è stabilito che essi sono destinati al territorio del nemico o ad un territorio da lui occupato ovvero alle sue forze armate. Non importa che il trasporto di tali oggetti si compia direttamente o esiga, sia un trasbordo, sia un tragitto per terra.

**Nota: Art. 29.** — Gli oggetti indicati nell'art. 28 non sono considerati mai come contrabbando di guerra allo scopo di diminuire gli inconvenienti e i danni che la guerra porta al commercio.

Invece gli oggetti e materiali accennati nell'art. 29 non sono considerati come contrabbando di guerra per ragioni prevalentemente umanitarie.

Gli oggetti e materiali usati per la cura dei malati e feriti comprendono anche le droghe e i diversi medicamenti.

Tali oggetti e materiali non costituiscono contrabbando su qualunque nave mercantile essi siano trovati. Per le navi ospedaliere, infatti, è accordata una immunità speciale secondo la X Convenzione dell'Aja 1907.

Tuttavia la nave da guerra che, visitando una nave mercantile, trovasse nel carico oggetti e materiali destinati alla cura di malati e feriti, potrà requisirli, in caso di necessità, e contro pagamento d'indennità, purchè però gli oggetti e materiali anzidetti siano destinati al nemico.

Qualora gli oggetti e materiali di cui si tratta non abbiano tale destinazione, si ricade sotto l'impero del diritto comune; e non potendo avere un belligerante il diritto di requisizione su navi neutrali in alto mare, il carico di oggetti e materiali sanitari dovrà essere lasciato libero.

Gli oggetti e materiali che costituiscono contrabbando di guerra non possono essere considerati tali quando servono all'uso della nave sulla quale si trovano, o ad uso dei passeggeri e dell'equipaggio durante il viaggio in corso (ad esempio le armi per difesa della nave, per i segnali, e le armi personali). Per equipaggio s'intende in tal caso tutto il personale della nave in generale, qualunque sia il suo ufficio.

**Nota: Art. 30.** — Com'è detto nella nota generale al Cap. III (pag. 241), la nozione del contrabbando comprende due elementi: la specie e la destinazione degli oggetti. Riguardo alla specie hanno disposto gli articoli da 22 a 29; gli articoli da 30 a 36 si riferiscono alla de-

(Segue.)



## Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 31.

La destination prévue à l'article 30 est définitivement prouvée dans les cas suivants:

1. Lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port de l'ennemi, ou pour être livrée à ses forces armées.

2. Lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses forces armées, avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée.

## Art. 31.

La destinazione prevista dall'art. 30 è provata in modo definitivo nei casi seguenti:

1. Quando la merce viaggia con documenti secondo i quali deve essere sbarcata in un porto del nemico, ovvero consegnata alle sue forze armate.

2. Quando la nave non deve approdare che a porti nemici, o quando essa deve toccare un porto del nemico o raggiungere le sue forze armate prima di arrivare al porto neutrale al quale la merce è destinata secondo i documenti.

stinazione. Su tale argomento della destinazione del contrabbando esistevano, prima della Dichiarazione di Londra 1909, dottrine divergenti e pratiche contrarie. Per trovare un punto di comune accordo, si sono separate, anche a questo riguardo, le disposizioni relative al contrabbando assoluto (articoli da 30 a 32) da quelle relative al contrabbando condizionale (articoli da 33 a 36).

Nell'art. 30 viene stabilito che gli oggetti compresi nella lista di cui all'art. 29 costituiscono contrabbando assoluto, quando sono destinati a un territorio del nemico, o ad un territorio da lui occupato, ovvero alle sue forze armate di terra o di mare.

Tali oggetti sono per tanto sequestrabili fin dal momento in cui chi opera la cattura può stabilire una simile loro destinazione finale. E però non è la destinazione della nave, ma quella della merce che costituisce l'elemento decisivo perchè possa essere operato il sequestro.

Quindi, se anche la nave deve sbarcare la merce in questione in un porto neutrale, il catturante può sempre operare il sequestro del carico se egli è in grado di stabilire ch'esso deve essere poi trasportato, da quel porto neutrale, in paese nemico, sia per via terrestre, sia per via marittima. Si considera cioè che il tragitto seguito dalla merce formi un sol tutto; donde il nome dato a questa dottrina di « principio del viaggio continuo » (v. pag. 35).

E' da notare che, per la sequestrabilità degli oggetti di contrabbando assoluto, basta che essi siano destinati al « territorio » del nemico o da lui occupato, ovvero alle sue forze armate, se si trovano fuori di tali territori. Quindi gli oggetti di contrabbando assoluto sono sequestrabili « qualunque sia la persona », residente in territorio del nemico o da lui occupato, alla quale la merce è diretta. Invece per il contrabbando condizionale (art. 33) si richiede per giustificare il sequestro, che la merce sia destinata alle forze armate o alle amministrazioni dello Stato nemico (v. nota art. 33).

**Nota: Art. 31.** — In tesi generale, l'obbligo di provare che la merce di contrabbando assoluto ha la destinazione di cui all'art. 30, incombe al catturante. Ma in certi casi, previsti dall'art. 31, tale destinazione è definitivamente provata, cioè non è ammessa la prova contraria.

Nel primo caso dell'art. 31, la merce viaggia con documenti secondo i quali essa deve essere sbarcata in porto nemico. Vi è dunque un vero riconoscimento, da parte degli interessati, della destinazione nemica, e non si può ammettere un'ulteriore prova in contrario.

Nel secondo caso, la merce è destinata ad un porto neutrale, ma la nave che la porta, per arrivarvi, deve toccare prima un porto nemico. In tal caso, se anche la destinazione neutrale è vera e conforme alle intenzioni degli interessati, il belligerante ha diritto egualmente di sequestrare la merce; e ciò perchè la circostanza che la nave deve prima toccare un porto nemico è fonte di troppi gravi rischi per il belligerante. Infatti, se anche non si volesse sospettare una frode premeditata, potrebbe sempre sussistere per il capitano della nave una forte tentazione di sbarcare la merce di contrabbando a prezzi vantaggiosi nel



Dichiaraz. di Londra 1909.

Art. 32.

Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.

Art. 33.

Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés à l'usage des forces armées ou des administrations de l'Etat ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être utilisés pour la guerre en cours; cette dernière réserve ne s'applique pas aux envois visés par l'article 24-4.

Art. 32.

I recapiti di bordo (1) fanno prova completa dell'itinerario della nave che trasporta contrabbando assoluto, a meno che la nave sia incontrata quando essa abbia palesamente deviato dalla rotta che avrebbe dovuto seguire secondo i suoi recapiti, senza poter giustificare tale deviazione con una ragione sufficiente.

Art. 33.

Gli articoli di contrabbando condizionale sono sequestrabili se è stabilito che essi sono destinati ad uso delle forze armate o delle Amministrazioni dello Stato nemico, a meno che, in quest'ultimo caso, non sussistano circostanze tali che dimostrino come gli anzidetti articoli non possono essere utilizzati per la guerra in corso, avvertendo però che quest'ultima riserva non è applicabile alle spedizioni indicate dall'art. 24-4 (2).

porto nemico, come l'autorità locale, avendone bisogno, potrebbe sempre essere tentata a requisire la merce anzidetta.

Nell'art. 31, per semplificazione, si parla solo di « porto nemico »; ma deve intendersi assimilato a questo anche il « porto occupato dal nemico », come del resto risulta dalla regola generale dell'art. 30.

**Nota: Art. 33** — Le regole che riguardano la destinazione della merce di contrabbando condizionale differiscono da quelle già stabilite per la destinazione della merce di contrabbando assoluto, sotto un doppio punto di vista: — 1° anziché una destinazione generale al territorio nemico, per il contrabbando condizionale si richiede la destinazione ad uso delle forze armate o delle amministrazioni di Stato del nemico; — 2° non è seguita. Per il contrabbando condizionale, la dottrina del viaggio continuo (2):

Al primo concetto corrispondono gli articoli 33 e 34; al secondo, l'art. 35.

Quanto all'art. 33, occorre tener presente che gli oggetti compresi nella lista di contrabbando condizionale possono servire tanto a usi pacifici quanto ad usi ostili. Se l'uso pacifico (Seque).

(1) « Papiers de bord » (ship papers; schiffspapiere) sono quei documenti che ciascuna nave mercantile deve portare con sé per far constare, in qualunque momento e occasione, la propria nazionalità, la composizione dell'equipaggio, del carico, ecc. — Secondo il Codice italiano per la marina mercantile (art. 36), sono « carte di bordo »: l'atto di nazionalità e il ruolo d'equipaggio. Ora, benché sul ruolo d'equipaggio sia indicata dall'autorità marittima o consolare la destinazione della nave, al momento della partenza, è certo tuttavia che l'espressione « papiers de bord » intende comprendere anche quegli altri documenti, oltre quelli corrispondenti ai due citati, che, secondo gli ordinamenti di tutte le marine, le navi mercantili devono avere a bordo, raccogliendo i dati relativi al viaggio, alla navigazione, ai passeggeri, al carico, ecc. (giornale nautico, liste, manifesti, ecc.). Perciò si traduce « papiers » con « recapiti », comprendendo in questa parola (v. art. 101 Cod. mar. merc.) tutti i documenti (oltre le « carte » nel senso italiano) che le navi devono avere a bordo.

(2) Per l'applicazione di tali disposizioni nel presente conflitto, v. dichiarazioni contenute negli atti dei Governi inglese, francese e russo, rispettivamente in data 29 ottobre, 6 novembre e 8 dicembre 1914 (pag. 291).



## Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 34.

## Art. 34.

Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33, si l'envoi est adressé aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armées ennemies; toutefois, cette présomption ne s'applique point au navire de commerce lui-même faisant route vers une de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande.

A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente.

E' presunta la destinazione prevista dall'art. 33, se la spedizione è diretta alle autorità nemiche o ad un commerciante stabilito in paese nemico che notoriamente fornisce al nemico gli oggetti e materiali di contrabbando condizionale. Egualmente avviene se la spedizione è destinata ad una piazza forte nemica o ad un'altra piazza che serve di base alle forze armate nemiche; tuttavia, questa presunzione non si applica alla nave mercantile per sé stessa, rispetto alla quale si intenda stabilire il carattere di contrabbando, quand'essa navighi verso una di tali piazze.

In mancanza delle anzidette presunzioni, la destinazione è presunta innocente.

è accertato, non può essere giustificato il sequestro; ma se l'uso è manifestamente ostile, come per i viveri destinati ad un esercito o ad una flotta del nemico, o per il carbone destinato alle navi da guerra nemiche, non v'è dubbio sulla legittimità del sequestro.

Egualmente, se la merce è destinata ad uso delle amministrazioni civili dello Stato nemico, essa è sequestrata prima e confiscata poi, perchè lo Stato è uno, benché siano confidate a differenti amministrazioni le funzioni necessarie alla sua azione. Così, il danaro inviato ad una amministrazione civile dello Stato nemico non avvantaggerebbe essa sola, ma lo Stato intero, compresa l'amministrazione militare, perchè aumenterebbe le risorse generali dello Stato. Ma v'è di più: il danaro, i viveri, ed altri materiali diretti ad una amministrazione civile potrebbero essere giudicati utili a quella militare, ed impiegati direttamente per i bisogni dell'esercito. Questa possibilità esiste sempre, e perciò la destinazione alle amministrazioni dello Stato nemico viene assimilata a quella per le forze armate del nemico.

E' da notare però che si tratta sempre di « amministrazioni dello Stato », cioè dipendenti dal potere centrale, e non delle amministrazioni locali, comunali, ecc., per le quali resta libero l'invio di merci ritenute contrabbando condizionale.

La riserva contenuta nell'ultima parte dell'art. 33 considera la possibilità che la guerra si svolga in circostanze tali da non poter essere sospettata la destinazione ad una amministrazione civile del nemico. Se, per esempio, una guerra è combattuta in Europa, e le lontane colonie dei belligeranti non vi partecipano, i viveri ed altri oggetti di contrabbando condizionale destinati ad una amministrazione civile coloniale potrebbero, in alcune circostanze, non essere considerati contrabbando, in quanto non sarebbe possibile far ricorso, da parte del nemico, a tali provviste, per i bisogni della guerra.

Però l'oro, l'argento e la carta moneta, che possono essere facilmente trasmessi da un punto all'altro del mondo, fanno eccezione a tale riserva, come dichiara l'ultima parte dell'art. 33.

**Nota: Art. 34.** — D'ordinario gli articoli di contrabbando non saranno espressamente diretti alle autorità militari o alle amministrazioni dello Stato nemico. Sarà dissimulata più o meno la vera destinazione, e il belligerante che opera la cattura dovrà stabilirla per giustificare il sequestro.

Non di meno si è ritenuto opportuno stabilire alcune presunzioni, sia riguardo alla qualità del destinatario, sia riguardo al carattere del luogo ove sono destinati gli oggetti. Rispetto al destinatario, si ritiene presunta la destinazione di cui all'art. 33 quando la merce

(Segue).



**Dichiaraz. di Londra 1909.**

Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve contraire.

**Art. 35.**

Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupé par lui ou vers ses forces armées et qui ne doit pas les décharger dans un port intermédiaire neutre.

Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire ainsi que du lieu de déchargement des marchandises, à moins que ce navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.

Le presunzioni stabilite nel presente articolo ammettono la prova contraria (1).

**Art. 35.**

Gli articoli di contrabbando condizionale sono sequestrabili soltanto sulla nave che naviga verso il territorio del nemico o un territorio da lui occupato ovvero verso le forze armate nemiche, purché non debba sbarcarli in un porto intermedio neutrale (1).

I recapiti di bordo (2) fanno prova completa dell'itinerario della nave e del luogo di sbarco delle merci, a meno che la nave venga incontrata quando ha manifestamente deviato dalla rotta che avrebbe dovuto seguire secondo i recapiti di bordo senza poter giustificare con ragioni sufficienti tale cambiamento di rotta.

è diretta ad una autorità nemica, o ad un commerciante stabilito in paese nemico, che è il fornitore notorio del Governo nemico per gli articoli in questione. Rispetto al luogo, è egualmente presunta la destinazione a una piazza fortificata nemica, o ad una piazza che serva di base alle forze armate del nemico, sia essa una base d'operazioni o una base di rifornimenti.

Però, questa presunzione generale non deve essere applicata alla stessa nave mercantile che si dirige verso una piazza fortificata. Tale nave potrebbe costituire, per sé stessa, contrabbando condizionale, soltanto quando fosse direttamente provata la sua destinazione ad uso delle forze armate o delle amministrazioni dello Stato nemico.

In mancanza delle anzidette presunzioni, la destinazione è presunta innocente, secondo il diritto comune. In questo caso quindi chi opera la cattura deve provare la destinazione illicita della merce che egli intende sequestrare.

Infine, tutte le presunzioni, stabilite nell'interesse o contro il catturante, ammettono la prova contraria. Giudicheranno in merito, prima i tribunali nazionali, e poi la Corte internazionale.

**Nota: Art. 35.** — Secondo è già accennato nella nota all'art. 33, la dottrina del viaggio continuo non è applicata, secondo la Dichiarazione di Londra, al contrabbando condizionale (1). Ciò posto, la merce di contrabbando condizionale non è sequestrabile, se non quando debba essere sbarcata in un porto nemico; quindi se la merce viaggia con documenti che provano lo scarico in porto neutrale, essa non costituisce contrabbando, e non deve ricercarsi se poi da tale porto neutrale, la merce stessa possa essere spedita al nemico per mare o per terra.

I recapiti di bordo fanno prova completa dell'itinerario della nave e del luogo di scarico della merce, a meno che, però, i fatti non dimostrino la falsità delle loro indicazioni. Così, se la nave ha deviato dalla rotta risultante dalle carte di bordo, e non può giustificare tale deviazione, ovvero se la visita della nave può permettere di constatare alcuni fatti che provano in modo irrefutabile che le indicazioni delle carte e dei recapiti di bordo sono false, allora la nave da guerra che esegue la visita deciderà liberamente se deve procedersi al sequestro della nave, in base agli accertamenti e alle constatazioni fatte.

(1) Per l'applicazione di tali disposizioni nel presente conflitto, v. dichiarazioni contenute negli atti dei Governi inglese, francese e russo, rispettivamente in data 29 ottobre, 6 novembre e 8 dicembre 1914 (pag. 291).

(2) V. nota (1) a pag. 248.



## Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 36.

Par dérogation à l'article 35, si le territoire de l'ennemi n'a pas de frontière maritime, les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, lorsqu'il est établi qu'ils ont la destination prévue à l'article 33.

## Art. 37.

Le navire transportant des articles, qui sont saisissables comme contrebande absolue ou conditionnelle, peut être saisi, en haute mer ou dans les eaux des belligérants, pendant tout le cours de son voyage, même s'il a l'intention de toucher à un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie.

## Art. 36.

A deroga dell'art. 35, se il territorio del nemico non ha frontiera marittima, gli articoli di contrabbando condizionale sono sequestrabili quando è stabilito che essi hanno la destinazione prevista dall'art. 33.

## Art. 37.

La nave che trasporta articoli sequestrabili come contrabbando assoluto o condizionale, può essere soggetta a sequestro in alto mare o nelle acque dei belligeranti, durante tutto il corso del suo viaggio, ancor che essa intenda toccare un porto di scalo prima di raggiungere la destinazione nemica.

**Nota: Art. 36.** — Nel caso in cui lo Stato nemico manchi di frontiere marittime, il contrabbando assoluto può essere sempre confiscato in mare dal belligerante, qualunque sia l'itinerario che deve seguire la merce (art. 30). Invece, il contrabbando condizionale, dovendo in tal caso essere necessariamente sbarcato in porto neutrale, sfuggirebbe alla confisca del belligerante, a termine dell'art. 35, comma 1°, se non fosse posta a tale disposizione una deroga speciale. Donde l'origine dell'art. 36, per effetto del quale il contrabbando condizionale, diretto allo Stato nemico sprovvisto di frontiere marittime può essere confiscato, quando abbia la destinazione speciale prevista dall'art. 33, indipendentemente dal porto di sbarco al quale la merce è diretta.

**Nota: Art. 37.** — La nave che trasporta oggetti sequestrabili come contrabbando assoluto o condizionale può essere « sequestrata » essa stessa (per la confisca definitiva, v. art. 40), durante tutto il corso del suo viaggio, tranne nelle acque territoriali neutrali, anche se essa è diretta ad un porto di scalo prima di raggiungere la destinazione nemica.

Per operare il « sequestro » della nave basta quindi che sia stabilita tale destinazione nemica, in base agli articoli da 30 a 32 per il contrabbando assoluto, e agli articoli da 33 a 36 per il contrabbando condizionale. Quindi, se si tratta di oggetti di contrabbando assoluto, la nave può essere sequestrata qualunque sia il porto ove tali oggetti devono essere sbarcati purchè siano diretti in definitiva al territorio nemico (art. 30-32); mentre, se si tratta di oggetti di contrabbando condizionale, la nave può essere sequestrata soltanto se la merce deve essere sbarcata in un porto nemico (art. 35), salvo il caso di mancanza di frontiere marittime (art. 36), e sempre che tale merce sia diretta alle forze armate e amministrazioni dello Stato nemico (art. 33).

E' da notare però che il « sequestro » temporaneo della nave potrebbe essere seguito da « confisca » definitiva soltanto nel caso stabilito dal successivo art. 40: perciò se il contrabbando non supera per valore, o per peso, o per volume, o per nolo, la metà dell'intero carico, e se il capitano si dichiara disposto a consegnare il contrabbando alla nave belligerante, la nave che trasportava il contrabbando « potrà » essere lasciata libera di continuare la sua rotta, dopo consegnato il contrabbando medesimo (art. 44). Si è detto però « potrà », perchè la dichiarazione di consegna del contrabbando non costituisce un diritto per la nave mercantile di essere lasciata libera. Lo stato del mare può rendere difficile il trasbordo della merce sulla nave belligerante; la merce da trasbordare può riuscire troppo ingombrante sulla nave da guerra belligerante; quest'ultima può avere sospetti fondati sulla vera quantità di merce di contrabbando trasportata dalla nave mercantile, e quindi sulla possibilità o

(Segue).



## Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 38.

Une saisie ne peut être pratiquée en raison d'un transport de contrebande antérieurement effectué et actuellement achevé.

## Art. 39.

Les articles de contrebande sont sujets à confiscation.

## Art. 40.

La confiscation du navire transportant de la contrebande est permise, si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison.

## Art. 41.

Si le navire transportant de la contrebande est relâché, les frais occasionnés au capteur par la procédure devant la

## Art. 38.

il sequestro di una nave non può essere disposto per un trasporto di contrabbando anteriormente compiuto e già ultimato.

## Art. 39.

Gli articoli di contrabbando sono soggetti a confisca.

## Art. 40.

La confisca della nave che trasporta contrabbando è permessa se il contrabbando forma sia pel suo valore, sia pel suo peso, sia pel suo volume, sia pel suo nolo, più della metà del carico.

## Art. 41.

Se la nave che trasporta contrabbando è rilasciata, le spese sostenute da chi operò la cattura sia per la procedura da-

meno di una confisca definitiva in base all'art. 40. Perciò la nave belligerante è sempre libera di condurre la nave mercantile in uno dei propri porti, anche quando l'art. 44 potrebbe autorizzare il rilascio immediato della nave, previa consegna del contrabbando. Del resto, quando sono possibili, il sequestro e la presa in consegna del solo contrabbando, e l'immediata liberazione della nave mercantile sono vantaggiosi anche per la nave da guerra belligerante, in quanto questa non è obbligata a deviare dalla propria rotta e dalla crociera per condurre la nave mercantile in uno dei propri porti. — Cfr. art. 215 Codice italiano mar. merc.

**Nota: Art. 40.** — E' generalmente ammesso che, in alcuni casi il trasporto del contrabbando assume una particolare gravità, non basti la confisca della merce, ma occorra procedere altresì anche a quella della nave. La determinazione di tali casi è stata risolta dall'art. 40 nel senso che, per raggiungere tale estremo il contrabbando deve superare la metà dell'intero carico, sotto uno qualunque dei seguenti punti di vista: valore, peso, volume, nolo. Infatti se si fosse preso per unico criterio il volume o il peso, la nave, per sfuggire alla confisca avrebbe potuto caricare, insieme con merci di contrabbando di piccolo volume o peso, e di molto valore, altre merci lecite assai voluminose o pesanti. Egualmente avrebbe potuto caricare merci di contrabbando di minore valore o nolo, con merci lecite di grande valore (pietre preziose, ecc.) o di forte nolo. Ammettendo invece la proporzione del contrabbando sul carico intero sotto uno qualunque dei criteri di valore, peso, volume e nolo, si ammette la confisca della nave in tutti i casi in cui il trasporto del contrabbando è una parte notevole del traffico della nave; il che non solo costituisce un principio evidentemente equo, ma impedisce altresì ogni calcolo fraudolento per sfuggire all'applicazione del principio medesimo. — Cfr. art. 215 Codice italiano mar. merc.

**Nota: Art. 41.** — Se è giusto che il trasporto di contrabbando non importi la confisca della nave entro certi limiti (v. nota art. 40), deve pure ammettersi che al di sotto di tali limiti sia in ogni modo stabilita qualche pena per la nave, in quanto la sola confisca del contrabbando, non portando alcuna perdita alla nave che ne ha già riscosso il nolo, non determinerebbe alcun freno nel trasporto del contrabbando. Si è stabilito perciò che le spese di procedura avanti al tribunale delle prede del catturante e quelle di conservazione della nave e del carico fino al rilascio della nave medesima restino a carico di quest'ultima. Nelle

(Segue).



## Dichiaraz. di Londra 1909.

jurisdiction nationale des prises, ainsi que par la conservation du navire et de sa cargaison pendant l'instruction, sont à la charge du navire.

## Art. 42.

Les marchandises qui appartiennent au propriétaire de la contrebande et qui se trouvent à bord du même navire sont sujettes à confiscation.

## Art. 43.

Si un navire est rencontré en mer naviguant dans l'ignorance des hostilités ou de la déclaration de contrebande applicable à son chargement, les articles de contrebande ne peuvent être confisqués que moyennant indemnité; le navire et le surplus de la cargaison sont exempts de la confiscation et des frais prévus par l'article 41. Il en est de même si le capitaine, après avoir eu connaissance de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de la contrebande, n'a pu encore décharger les articles de contrebande.

Le navire est réputé connaître l'état de guerre ou la déclaration de contrebande, lorsqu'il a quitté un port neutre, après que la notification de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande a été faite en temps utile à la Puissance dont relève ce port. L'état de guerre est, en outre, réputé connu par le navire lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités.

vanti la giurisdizione nazionale delle prede, sia per la conservazione della nave e del carico durante il periodo istruttorio, restano a carico della nave.

## Art. 42.

Le merci che appartengono al proprietario del contrabbando e che si trovano sulla stessa nave sono soggette a confisca.

## Art. 43.

Se una nave viene incontrata in mare mentre naviga nell'ignoranza delle ostilità o della dichiarazione di contrabbando applicabile al suo carico, gli articoli di contrabbando possono essere confiscati soltanto contro pagamento di indennità; e la nave e il resto del carico sono esenti dalla confisca e dalle spese previste all'art. 41. La stessa regola si osserva se il capitano, dopo aver avuto conoscenza dell'apertura delle ostilità o della dichiarazione di contrabbando, non ha potuto ancora sbarcare gli articoli di contrabbando.

Si ritiene che la nave conosca lo stato di guerra o la dichiarazione di contrabbando, quando essa abbia lasciato un porto neutrale, dopo che la notificazione dell'apertura delle ostilità o della dichiarazione di contrabbando sia stata fatta in tempo utile alla Potenza alla quale appartiene tale porto. Si ritiene inoltre che lo stato di guerra sia conosciuto dalla nave, quando questa abbia lasciato un porto nemico dopo l'apertura delle ostilità.

spese di conservazione della nave sono comprese quelle di mantenimento del personale imbarcato sulla nave.

Deve aggiungersi che il danno cagionato alla nave, per il fatto di essere stata condotta e costretta a soggiornare in un porto del belligerante, è di natura tale da avere già un effetto preventivo assai serio per la repressione del trasporto del contrabbando.

**Nota: Art. 42.** — Il proprietario del contrabbando è punito non solo con la confisca della proprietà illecita, ma anche con la confisca delle merci, sia pure lecite, ch'egli può avere sulla stessa nave.

**Nota: Art. 43.** — Sarebbe ingiusto il sequestro di una nave e la confisca del contrabbando quando la nave non avesse ancora conosciuto lo scoppio delle ostilità, ovvero, pur avendolo conosciuto, ignorasse la dichiarazione di contrabbando fatta da un belligerante a termine degli articoli 23 e 25, ed applicabile in tutto o in parte al proprio carico.

(Seque).



Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 44.

Le navire arrêté pour cause de contrebande et non susceptible de confiscation à raison de la proportion de la contrebande peut être autorisé, suivant les circonstances, à continuer sa route, si le capitaine est prêt à livrer la contrebande au bâtiment belligérant.

La remise de la contrebande est mentionnée par le capteur sur le livre de bord du navire arrêté, et le capitaine de ce navire doit remettre au capteur copie certifiée conforme de tous papiers utiles.

Le capteur a la faculté de détruire la contrebande qui lui est ainsi livrée.

CHAP. III — *De l'assistance hostile.*

## Art. 45.

Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du trai-

## Art. 44.

La nave fermata perchè trasporta contrabbando e non soggetta a confisca data la proporzione del contrabbando, può essere autorizzata, a seconda delle circostanze, a continuare la propria rotta se il capitano è disposto a consegnare il contrabbando alla nave belligerante.

La consegna del contrabbando è dichiarata dal catturante sul giornale di bordo della nave fermata, e il capitano di quest'ultima deve fornire al catturante copia autentica di tutti i documenti utili.

Il catturante ha facoltà di distruggere il contrabbando che gli è stato così consegnato.

CAP. III. — *Dell'assistenza ostile.*

## Art. 45.

Una nave neutrale è confiscata, e, in linea generale, è passibile del tratta-

D'altra parte, la nave belligerante non può essere obbligata a permettere che arrivino al nemico articoli adatti alla guerra e di cui il nemico può avere gran bisogno. Di modo che, per conciliare gli interessi contrastanti, si è ammessa in tal caso la confisca della merce, contro pagamento d'indennità, ciò che corrisponde alle idee accolte nella VI Convenzione dell'Aja 1907 sul trattamento delle navi mercantili nemiche al principio delle ostilità.

**Nota: Art. 44.** — La nave belligerante ha sempre diritto di condurre la nave che porta contrabbando in un proprio porto per il giudizio relativo al contrabbando. Questo diritto però può sembrare eccessivo quando si tratti di contrabbando di poca importanza (una cassa di fucili, ecc.), considerato il grave danno che deriverebbe alla nave mercantile dall'interruzione del viaggio e dalla sua ritenuta per tutto il tempo del giudizio. Si è perciò lasciato il modo di poter permettere in alcuni casi la continuazione del viaggio alla nave mercantile, previa consegna della merce di contrabbando. La dichiarazione di consegna del contrabbando non costituisce però per la nave mercantile, il diritto di essere lasciata subito libera; a questo proposito, v. ultima parte della nota all'art. 37.

Il contrabbando consegnato alla nave belligerante deve sempre formare oggetto di un giudizio avanti al Tribunale delle prede del belligerante. Per questo le merci sequestrate devono essere accompagnate dai documenti necessari, anche nell'interesse del capitano. Il quale può contestare il carattere di contrabbando in alcune merci, ch'egli tuttavia preferisce consegnare al belligerante, per essere lasciato libero sulla sua rotta, salvo conferma del sequestro da parte del tribunale delle prede.

**Nota: Cap. III.** — In linea generale, si può dire che la nave che manca ai doveri della neutralità, sia trasportando contrabbando di guerra, sia violando un blocco, presta assistenza al nemico, e quindi il belligerante a danno del quale essa agisce può, per questo titolo, farle subire alcune perdite. A tale effetto dispongono il Cap. I per il blocco, e il Cap. II per il contrabbando.

Vi sono però alcuni altri casi in cui tale assistenza ostile ha un carattere più particolarmente specifico. Essi sono stati previsti e regolati dagli art. 45 e 46.

(Segue).



Dichiaraz. di Londra 1909.

tement que subirait un navire neutre sujet à confiscation pour contrebande de guerre:

1. Lorsqu'il voyage spécialement en vue du transport de passagers individuels incorporés dans la force armée de l'ennemi, ou en vue de la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi.

2. Lorsqu'à la connaissance soit du propriétaire, soit de celui qui a affrété le navire en totalité, soit du capitaine, il transporte un détachement militaire de l'ennemi ou une ou plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance directe aux opérations de l'ennemi.

Dans les cas visés aux numéros précédents, les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation.

mento che subirebbe una nave neutrale soggetta a confisca per contrabbando di guerra:

1. Quand'essa naviga specialmente con l'intento di trasportare passeggeri isolati incorporati nella forza armata del nemico, o con l'intento di trasmettere notizie nell'interesse del nemico.

2. Quando, con la conoscenza sia del proprietario, sia di chi l'ha noleggiata interamente, sia del capitano, la nave trasporta un distaccamento militare del nemico od una o più persone che, durante il viaggio, prestano un aiuto diretto alle operazioni del nemico.

Nei casi previsti ai precedenti numeri, le merci appartenenti al proprietario della nave sono del pari soggette a confisca.

I casi di assistenza ostile specifica, compresi nell'art. 45, ammettono la confisca della nave col trattamento della nave confiscata per trasporto di contrabbando. La nave pertanto non perde la sua qualità di nave neutrale; e non può quindi essere distrutta dal belligerante che l'ha catturata se non nelle condizioni stabilite per le navi neutrali dai successivi art. 45 e seguenti, come le merci che si trovano a bordo hanno sempre diritto al trattamento della regola secondo la quale la « bandiera copre la merce ».

Invece i casi più gravi di assistenza ostile specifica, compresi nell'art. 46, ammettono, oltre la confisca della nave, il trattamento di nave mercantile nemica, ciò che porta alcune conseguenze non lievi per una nave neutrale; come, ad esempio, l'inapplicabilità delle regole per la distruzione delle prede neutrali, e l'applicazione della terza, anzi che della seconda, regola della dichiarazione di Parigi. Essendo la nave divenuta nemica, la merce che si trova a bordo è presunta nemica, salvo al neutrale interessato il diritto e l'onere di rivendicarne la proprietà. Naturalmente è sempre ammesso, per la nave così confiscata, il diritto di ricorrere alla giurisdizione internazionale per provare che l'atto ad essa addebitato non ha il carattere di assistenza ostile.

**Nota: Art. 45.** — Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 45 si suppone che i passeggeri viaggino « individualmente » cioè isolati. Il caso del trasporto di un « distaccamento militare » è considerato al n. 2. — Una grande importanza pratica ha l'interpretazione della parola « incorporati », compresa nel n. 1. Si debbono ritenere « incorporati », soltanto gli individui che, chiamati al servizio militare secondo la legge del proprio paese, hanno già effettivamente raggiunto il corpo di cui fanno parte? Ovvero si debbono ritenere « incorporati » tali individui fin dal momento in cui siano chiamati alle armi, prima ancora quindi che abbiano potuto raggiungere il loro corpo? Secondo la legislazione interna di alcuni paesi potrebbe risponderci affermativamente alla seconda domanda; ma, indipendentemente dalle ragioni puramente giuridiche, l'opinione contraria, ossia la risposta affermativa alla prima domanda, sembrò più conforme alle necessità pratiche, e fu accettata dalla Conferenza navale di Londra, nella discussione che seguì su tale punto, con l'adesione di quasi tutti i delegati.

(Segue).



## Dichiaraz. di Londra 1909.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si, lorsque le navire est rencontré en mer, il ignore les hostilités, ou si le capitaine, après avoir appris l'ouverture des hostilités, n'a pu encore débarquer les personnes transportées. Le navire est réputé connaître l'état de guerre, lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités ou un port neutre postérieurement à la notification en temps utile de l'ouverture des hostilités à la Puissance dont relève ce port.

## Art. 46.

Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du traitement qu'il subirait s'il était un navire de commerce ennemi:

1. Lorsqu'il prend une part directe aux hostilités.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili se la nave, quando è incontrata in mare, ignora le ostilità, o se il capitano dopo aver conosciuta la apertura delle ostilità, non ha potuto ancora sbarcare le persone trasportate. Si ritiene che la nave conosca lo stato di guerra, quando essa ha lasciato un porto nemico dopo l'apertura delle ostilità, o un porto neutrale posteriormente alla notificazione, in tempo utile, dell'apertura delle ostilità alla Potenza alla quale appartiene tale porto.

## Art. 46.

La nave neutrale è confiscata, e, in linea generale, è passibile del trattamento che subirebbe se fosse una nave mercantile nemica:

1. Quando prende parte diretta alle ostilità.

La nave neutrale è quindi soggetta a confisca quando viaggia specialmente per trasportare passeggeri che sono stati già regolarmente incorporati e presi in forza dalle competenti autorità. Essi, infatti, possedendo interamente lo stato militare, viaggiano presumibilmente per incarico del proprio Governo, ed in ogni modo costituiscono uno dei mezzi, per quanto piccolo, di cui tale Governo può valersi per nuocere al belligerante avversario. Il loro trasporto, «specialmente» compiuto, costituisce quindi un atto di assistenza ostile, che giustifica la confisca della nave da parte del belligerante cui esso nuoce.

Perchè il viaggio sia «specialmente» compiuto basta che, nell'eguire il trasporto in questione, la nave abbia lasciato o sospeso il suo servizio normale, sia avendo deviato dalla propria rotta, sia avendo toccato un porto al quale ordinariamente essa non approda. L'esclusiva destinazione della nave al servizio del nemico rientra nel caso dell'art. 46, n. 4.

E' da notare che nel presente conflitto, più che l'art. 45, n. 1, è stato generalmente applicato il seguente art. 47.

Nel n. 2 dell'art. 45 si tiene presente il trasporto di un distaccamento militare, o di una o due persone che, durante il viaggio, prestano assistenza diretta alle operazioni del nemico, per esempio facendo segnali. Nel caso di trasporto di distaccamento militare si richiede la conoscenza del capitano, o del proprietario, o del noleggiatore. Se si tratta di militari in divisa, la conoscenza è manifesta; ma se i militari viaggiano in borghese, deve provarsi la conoscenza, da parte del capitano, o proprietario, o noleggiatore, della qualità militare di tali passeggeri per procedere alla confisca della nave. Egualmente per le persone che prestano assistenza diretta al nemico durante il viaggio.

Nel caso dell'ultimo capoverso dell'art. 45, la nave è esente dalla confisca, ma le persone trovate a bordo che fanno parte delle forze armate nemiche potranno sempre essere prese come prigionieri di guerra.

Essendo applicabile, per i casi considerati nell'art. 45, il trattamento delle navi neutrali soggette a confisca per contrabbando, le navi che hanno già compiuto i trasporti di cui nello stesso art. 45 non possono essere sequestrate a viaggio terminato, analogamente a quanto è disposto per il contrabbando all'art. 38.

**Nota: Art. 46.** — I casi di assistenza ostile previsti nell'art. 46 hanno carattere più grave di quelli dell'art. 45, e implicano pertanto sanzioni più severe. Sull'estensione di queste sanzioni, v. nota al Cap. III, a pag. 254.

(Segue).



## Dichiaraz. di Londra 1909.

2. Lorsqu'il se trouve sous les ordres ou sous le contrôle d'un agent placé à bord par le Gouvernement ennemi.

3. Lorsqu'il est affrété en totalité par le Gouvernement ennemi.

4. Lorsqu'il est actuellement et exclusivement affecté, soit au transport de troupes ennemies, soit à la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi.

Dans le cas visés par le présent article, les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation.

## Art. 47.

Tout individu incorporé dans la force armée de l'ennemi, et qui sera trouvé à bord d'un navire de commerce neutre, pourra être fait prisonnier de guerre, quand même il n'y aurait pas lieu de saisir ce navire.

2. Quando trovasi sotto gli ordini o sotto il controllo di un agente posto a bordo dal governo nemico.

3. Quando è noleggiata interamente dal Governo nemico.

4. Quando è al presente ed in modo esclusivo destinata, sia al trasporto di truppe nemiche, sia alla trasmissione di notizie nell'interesse del nemico.

Nei casi previsti dal presente articolo, le merci appartenenti al proprietario della nave sono del pari soggette a confisca.

## Art. 47.

Ogni individuo incorporato nelle forze armate del nemico che sarà trovato a bordo d'una nave mercantile neutrale, potrà essere fatto prigioniero di guerra, anche quando non vi fosse luogo a sequestro della nave.

Il primo caso dell'art. 46 può presentarsi sotto diverse forme, fra le quali la più evidente è quella della **dotta armata**.

Nel secondo caso, la presenza a bordo della nave neutrale di un agente del Governo nemico caratterizza il legame che esiste tra il nemico e la nave. Questa può avere legami col nemico anche senza che si trovi a bordo un agente del Governo interessato, ma, perchè possa procedersi alla confisca della nave, occorre allora che si verifichino le circostanze di cui ai num. 3 e 4 dell'art. 46.

Nel terzo caso, è sufficiente per la confisca della nave che sia stato accertato il suo noleggio totale da parte del Governo nemico, qualunque sia il modo d'accertamento. Un contratto di noleggio può essere uno dei modi, ma non è l'esclusivo. La confisca della nave avviene qualunque sia l'impiego che di essa ne fa il Governo nemico, anche se esso non si collega direttamente alle operazioni di guerra. Rientrano in questo caso le navi che trasportano rifornimenti o carbone seguendo le flotte belligeranti.

Rispetto al quarto caso, la nave è soggetta a confisca per tutto il tempo in cui dura la sua destinazione al trasporto di truppe nemiche, o alla trasmissione di notizie nell'interesse del nemico, ancor che al momento della visita essa non trasporti truppe nè serva alla trasmissione di notizie.

Oltre gli anzidetti casi, si era proposto di considerare come nave mercantile nemica la nave neutrale che compie, con l'autorizzazione del Governo nemico, viaggi che non aveva la facoltà di compiere prima dell'apertura dell'ostilità, o anche due mesi prima di questa epoca. Si sarebbero così colpite le navi neutrali che vengono ammesse da un belligerante ad una navigazione riservata in tempo di pace alla marina nazionale di tale belligerante (per es. al cabotaggio). Ma molti Delegati alla Conferenza di Londra respinsero formalmente questa proposta, di modo che la questione così sollevata è rimasta tuttora insoluta.

**Nota: Art. 47.** — Se la nave neutrale che trasporta individui incorporati nelle forze armate nemiche è soggetta a confisca, perchè si verificano interamente le condizioni poste all'art. 45, la nave è sequestrata dal belligerante che la visita, ed è condotta in uno dei porti di quest'ultimo con tutte le persone che si trovano a bordo. I militari incorporati come sopra saranno fatti prigionieri di guerra.

(Segue).



**Dichiaraz. di Londra 1909.****CHAP. IV. — De la destruction  
des prises neutres.****Art. 48.**

Un navire neutre saisi ne peut être détruit par le capteur, mais il doit être conduit dans tel port qu'il appartiendra pour y être statué ce que de droit sur la validité de la capture.

**Art. 49.**

Par exception, un navire neutre, saisi par un bâtiment belligérant et qui serait sujet à confiscation, peut être détruit, si l'observation de l'article 48 peut

**CAP. IV. — Della distruzione  
delle prede neutrali.****Art. 48.**

Una nave neutrale sequestrata non può essere distrutta da chi opera la cattura, ma deve essere condotta in un porto a questi appartenente, affinché sia ivi giudicato, come di diritto, sulla validità della cattura.

**Art. 49.**

Eccezionalmente, una nave neutrale, sequestrata da una belligerante, può essere distrutta, quando sia soggetta a confisca, se l'osservanza dell'articolo 48 può

Ma se la nave, pur trasportando individui incorporati nelle forze armate nemiche, non è soggetta a cattura perchè non si verificano le condizioni di cui all'art. 45 (p. es., perchè il capitano non conosceva la vera qualità di alcuni passeggeri presentatisi semplicemente come tali), i militari incorporati non debbono per questo essere lasciati liberi. Essi possono essere più dannosi al belligerante di certi oggetti di contrabbando nei quali pure si ammette la confisca; e però l'art. 47 stabilisce esplicitamente per loro, anche in tal caso, il trattamento di prigionieri di guerra.

Naturalmente, se esiste il diritto del belligerante, questi deve agire tuttavia con una grande discrezione, e può esigere la consegna di tali individui, nelle predette circostanze, soltanto sotto la propria responsabilità.

**Nota; Cap. IV.** — Tra coloro che proclamavano il diritto di distruggere le prede neutrali, pur non pretendendo di usare tale diritto ad ogni proposito, ma soltanto eccezionalmente, e coloro che, al contrario, affermavano il principio del divieto di distruzione, pur ammettendo che tale principio non poteva osservarsi in alcuni casi eccezionali, la Dichiarazione di Londra ha raggiunto, nel presente Capitolo, un accordo basato soprattutto sulla determinazione dei casi eccezionali, sui quali le teorie opposte venivano a ricongiungersi, nonchè sulla determinazione di una garanzia contro l'arbitrario apprezzamento del caso eccezionale, imponendo una responsabilità effettiva al distruttore della preda.

**Nota; Art. 48.** — L'art. 48 pone il principio generale che la nave neutrale, in massima, non deve essere distrutta da chi l'ha catturata, ma deve essere condotta, a rimorchio o no, secondo i casi in un porto del catturante perchè sia giudicato, come di diritto, sulla validità della cattura.

**Nota; Art. 49.** — La prima condizione perchè la nave sequestrata possa essere distrutta è ch'essa, per le circostanze che provocarono il sequestro, sia soggetta a confisca (art. 21, 40, 45 e 46). Infatti se il catturante non potesse aver fiducia di poter ottenere la confisca della nave, come potrebbe avere la pretesa di distruggerla?

La seconda condizione per la distruzione della nave sequestrata è che l'osservanza del principio generale posto all'art. 48 potrebbe compromettere la sicurezza della nave da guerra catturante o il successo delle operazioni nelle quali essa è impegnata. «Compromettere la sicurezza» corrisponde a «mettere in pericolo» la nave catturante (inglese: «involve danger»). Naturalmente il pericolo che non esisteva al momento della cattura, può manifestarsi in seguito, e costringere allora la nave catturante a distruggere la nave catturata. Bisogna quindi riportarsi al momento in cui ha avuto luogo la distruzione per esaminare se vi era o no necessità di compierla.



Dichiaraz. di Londra 1909.

compromettere la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès des opérations dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé.

## Art. 50.

Avant la destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces, que les intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la capture, devront être transbordés sur le bâtiment de guerre.

## Art. 51.

Le capteur qui a détruit un navire neutre doit, préalablement à tout jugement sur la validité de la capture, justifier en fait n'avoir agi qu'en présence d'une nécessité exceptionnelle, comme elle est prévue à l'article 49. Faute par lui de ce faire, il est tenu à indemnité vis-à-vis des intéressés, sans qu'il y ait à rechercher si la capture était valable ou non.

## Art. 52.

Si la capture d'un navire neutre, dont la destruction a été justifiée, est ensuite déclarée nulle, le capteur doit indemniser les intéressés en remplacement de la restitution à laquelle ils auraient droit.

## Art. 53.

Si des marchandises neutres qui n'étaient pas susceptibles de confiscation

compromettere la sicurezza della nave da guerra o il successo delle operazioni nelle quali quest'ultima è in quel momento impegnata.

## Art. 50.

Prima della distruzione, le persone che si trovano a bordo debbono essere poste al sicuro; e tutte le carte di bordo e altri recapiti e documenti che gli interessati stimassero utili per il giudizio sulla validità della cattura, debbono essere trasportati sulla nave da guerra.

## Art. 51.

Chi, dopo aver operato la cattura, ha distrutto una nave neutrale, deve, prima di ogni giudizio sulla validità della cattura, giustificare nel fatto di non aver agito che in seguito ad una necessità eccezionale, qual'è quella prevista dall'articolo 49. In mancanza da parte sua di tale giustificazione, il catturante è obbligato a risarcire gli interessati, senza che egli debba ricercare per questo se la cattura era o no valida.

## Art. 52.

Se la cattura d'una nave neutrale, di cui è stata giustificata la distruzione, è in seguito dichiarata nulla, il catturante deve risarcire gli interessati in luogo della restituzione della nave alla quale essi avrebbero diritto.

## Art. 53.

Se merci neutrali che non erano soggette a confisca, sono state distrutte con

**Nota:** Art. 51 e 52. — L'art. 51 offre una garanzia contro la distruzione arbitraria delle prede, stabilendo una responsabilità effettiva del catturante che ha operato la distruzione. Questi deve, infatti, giustificare anzi tutto che, al momento della distruzione, si era avverato uno dei casi eccezionali previsti dall'art. 49. La giustificazione avverrà in contraddittorio avanti al tribunale nazionale del catturante.

Dopo il giudizio su tale giustificazione, ha luogo il giudizio sulla preda nei modi ordinari. Se la preda è dichiarata buona, nessuna indennità è dovuta per la nave distrutta; se la preda è invece annullata, gli interessati dovranno essere risarciti (art. 52).

Sia contro il giudizio di giustificazione della distruzione, sia contro il giudizio sulla preda, potrà essere interposto ricorso alla Corte internazionale delle prede, dopo che il tribunale nazionale delle prede avrà interamente ultimato tutta la procedura relativa.

Se il catturante omette il giudizio di giustificazione della distruzione, egli è obbligato a risarcire gli interessati nella nave e nel carico, sia o no buona la preda (art. 51).



**Dichiaraz. di Londra 1909.**

ont été détruites avec le navire, le propriétaire de ces marchandises a droit à une indemnité.

**Art. 54.**

Le capteur a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la destruction des marchandises confisquées trouvées à bord d'un navire qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances sont telles que, d'après l'article 49, elles justifieraient la destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les objets livrés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers utiles. Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorisé à continuer sa route.

Le dispositions des articles 51 et 52 concernant la responsabilité du capteur qui a détruit un navire neutre sont applicables.

**CHAP. V. — Du transfert de pavillon.****Art. 55.**

Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué avant l'ouverture des hostilités, est valable à moins qu'il

la nave, il proprietario di tali merci ha diritto ad una indennità.

**Art. 54**

Il catturante ha facoltà di esigere la consegna o di procedere alla distruzione delle merci confiscabili trovate a bordo di una nave che di per sé stessa non è soggetta a confisca, quando le circostanze sono tali da giustificare, secondo l'articolo 49, la distruzione di una nave passibile di confisca. Il catturante annota gli oggetti consegnati o distrutti sul giornale di bordo della nave fermata e si fa rilasciare dal capitano copia autentica di ogni documento utile. Quando la consegna o la distruzione è stata effettuata e le formalità relative sono state compiute, il capitano deve essere autorizzato a continuare la propria rotta.

Le disposizioni degli articoli 51 e 52, relative alla responsabilità del catturante che ha distrutto una nave neutrale, sono applicabili.

**CAP. V. — Del passaggio di bandiera (1).****Art. 55.**

Il passaggio sotto bandiera neutrale di una nave nemica, compiuto prima della apertura delle ostilità, è valido a meno

**Nota: Art. 54.** — Una nave neutrale che porta contrabbando in proporzione inferiore a quella fissata dall'art. 40 è esente da confisca. La nave belligerante che la visita può condurla in uno dei suoi porti pel giudizio, ovvero, secondo stabilisce l'art. 44, può accettare la consegna del contrabbando che gli è offerta dalla nave fermata. Ma se la nave fermata non intende consegnare il contrabbando, e la nave belligerante non è in grado di condurla in uno dei suoi porti, si riproducono allora le condizioni che giustificherebbero la distruzione della nave mercantile, se fosse soggetta a confisca (art. 49); e la nave belligerante può estere la consegna del contrabbando e procedere alla sua distruzione.

Sono richieste, nel caso della distruzione di merci, le stesse garanzie poste con gli art. 51 e 52 per la distruzione delle navi.

**Nota: Cap. V.** — Una nave mercantile nemica è sempre soggetta a cattura, mentre una nave mercantile neutrale, se non incorre nelle sanzioni stabilite per la violazione di blocco, trasporto di contrabbando, assistenza ostile, ecc. è lasciata libera. Perciò una nave belligerante, incontrando una nave mercantile che batte bandiera di una nazione neutrale, ha diritto di ricercare se la nazionalità così dichiarata dalla nave mercantile è stata legittima.

(Segue)

(1) V. anche nella Parte I la voce « Passaggio di bandiera ».



Dichiaraz. di Londra 1909.

soit établi que ce transfert a été effectué en vue d'é luder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi. Il y a néanmoins présomption de nullité si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités; la preuve contraire est admise.

Il y a présomption absolue de validité d'un transfert effectué plus de trente jours avant l'ouverture des hostilités, s'il est absolu, complet, conforme à la législation des pays intéressés, et s'il a cet effet que le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restent pas entre les mêmes mains qu'avant le transfert. Toutefois, si le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la saisie du navire ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts.

che non sia stabilito che tale passaggio è stato compiuto allo scopo di eludere le conseguenze che porta con sé il carattere di nave nemica. Vi è tuttavia presunzione di nullità se l'atto di passaggio non si trova a bordo sempre quando la nave abbia perduto la nazionalità belligerante meno di sessanta giorni prima dell'apertura delle ostilità. E' ammessa la prova contraria.

Vi è presunzione assoluta di validità per un passaggio di bandiera effettuato più di trenta giorni prima dell'apertura delle ostilità, se esso è assoluto, completo, conforme alla legislazione dei paesi interessati, e se ha per effetto che la gestione della nave e i benefici del suo esercizio non restino nelle mani nelle quali si trovavano prima del passaggio di bandiera. Tuttavia se la nave ha perduto la nazionalità belligerante meno di sessanta giorni prima dell'apertura delle ostilità e se l'atto di passaggio di bandiera non si trova a bordo, il sequestro della nave non potrà dar luogo a danni e interessi.

mente acquistata, ovvero se non ha per scopo di sottrarre la nave mercantile, già nemica, ai rischi ai quali l'avrebbe esposta il conservare la propria nazionalità d'origine.

La questione si presenta, naturalmente, quando il passaggio di bandiera abbia avuto luogo in epoca relativamente recente rispetto al momento della visita, sia tale passaggio anteriore o posteriore all'apertura delle ostilità.

Negli art. 55 e 56 della Dichiarazione di Londra, la questione è stata risolta in modo da tener presenti e conciliare, a questo riguardo, gli interessi del commercio e quelli dei belligeranti, fissando in precedenza norme stabili alle quali gli uni e gli altri possano attenersi.

L'art. 55 si riferisce al passaggio di bandiera anteriore all'apertura delle ostilità; l'articolo 56 al passaggio posteriore a tale epoca.

**Nota: Art. 55.** — L'art. 55, primo periodo, pone la regola generale per il passaggio anteriore all'apertura delle ostilità, stabilendo che esso in massima è valido (quando — ben inteso — siano state osservate tutte le condizioni giuridiche ordinariamente richieste per la validità di tali trapassi), a meno che non possa essere stabilito dal belligerante interessato che il passaggio ha avuto per scopo quello di eludere le conseguenze della guerra che si prevedeva prossima. Il belligerante quindi ha il diritto di ritenere nullo e di fare annullare il passaggio, ma ha anche l'onere della prova di nullità.

Vi sono due presunzioni: una di nullità e una di validità del passaggio.

Il passaggio è presunto nullo, quando, essendo avvenuto meno di 60 giorni prima dell'apertura delle ostilità, non si trova a bordo l'atto relativo; ma è ammessa in tal caso la prova contraria, cioè può essere provato, per sostenere la validità del trasferimento, ch'esso non fu compiuto per eludere le conseguenze della guerra, e che furono osservate tutte le condizioni giuridiche ordinariamente richieste per la validità del trapasso.

Vi è poi presunzione assoluta di validità del passaggio quando questo, essendo avvenuto più di 30 giorni prima dell'apertura delle ostilità, è assoluto, completo, conforme alla legi-

(Segue)



Dichiaraz. di Londra 1909.

Art. 55.

Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué après l'ouverture des hostilités, est nul, à moins qu'il soit établi que ce transfert n'a pas été effectué en vue d'éluider les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi.

Toutefois, il y a présomption absolue de nullité:

1. Si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué.

2. S'il y a faculté de réméré ou de retour.

3. Si des conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la législation du pavillon arboré, n'ont pas été observées.

Art. 56.

Il passaggio sotto bandiera neutrale di una nave nemica, compiuto dopo l'apertura delle ostilità, è nullo, a meno che non sia stabilito che tale passaggio non fu eseguito per evitare le conseguenze che porta con sé il carattere di nave nemica.

Tuttavia, vi è presunzione assoluta di nullità:

1. Se il passaggio di bandiera è stato compiuto mentre la nave era in viaggio o si trovava in un porto bloccato.

2. Se vi è facoltà di riscatto o di retrocessione.

3. Se non sono state osservate le condizioni in base alle quali viene accordata la nazionalità alle navi mercantili secondo la legge della bandiera alzata dalla nave visitata.

slazione dei paesi interessati, ed ha avuto per effetti di far passare in altre mani la gestione e i proventi dell'esercizio della nave. Se tutte queste condizioni sono **adempite**, il belligerante interessato non è ammesso a pretendere che il venditore, prevedendo la guerra nella quale il proprio paese stava per impegnarsi, voleva sottrarsi, con la vendita, ai rischi che altrimenti avrebbe corso la propria nave. Tuttavia, anche quando siano state adempite le condizioni ora dette (trapasso assoluto, completo, ecc., ecc.), se la nave visitata non ha a bordo l'atto per il quale avvenne il trapasso, essa potrà essere egualmente sequestrata, sempre quando il cambiamento di nazionalità sia avvenuto meno di 60 giorni prima dell'apertura delle ostilità, analogamente all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo. La mancanza dell'atto di trapasso rende infatti sospetta la nave, e vi è quindi motivo sufficiente per sequestrarla; non solo, ma se anche poi il tribunale delle prede riconoscesse adempite le condizioni che costituiscono una presunzione assoluta di validità (art. 55, 2° comma), e quindi ordinasse il rilascio della nave, questa non avrebbe diritto in ogni modo a **risarcimento** di danni e interessi, non avendo tenuto a bordo l'atto di trapasso avvenuto meno di 60 giorni prima delle ostilità.

Da quanto sopra risulta pertanto:

1° che quando il trasferimento è avvenuto 60 giorni o più di 60 giorni prima dell'apertura delle ostilità, esso è ritenuto valido, salvo dimostrazione contraria da parte del belligerante interessato. La mancanza, a bordo, dell'atto di trapasso non costituisce in tal caso presunzione di nullità e non toglie il diritto a risarcimento di danni e interessi in caso di sequestro e successivo rilascio della nave;

2° che quando il trasferimento è avvenuto meno di 60 giorni prima dell'apertura delle ostilità, la nave deve sempre avere a bordo l'atto di trapasso ancorchè il passaggio non sia presunto nullo o ritenuto sospetto, per potere in ogni caso evitare il sequestro o almeno ottenere il risarcimento dei danni e interessi qualora la nave sia poi rilasciata;

3° che quando il trasferimento è avvenuto 30 giorni o meno di 30 giorni prima dell'apertura delle ostilità, non vi è presunzione assoluta di validità, anche se sono state osservate tutte le altre condizioni di cui al 2° comma dell'art. 55, e quindi la nave potrà essere sequestrata perchè il tribunale delle prede del belligerante giudichi sulla validità del trasferimento.

**Nota: Art. 56.** — Mentre il passaggio anteriore all'apertura delle ostilità è, in massima, riconosciuto valido (art. 55), il trasferimento posteriore a tale epoca è invece riconosciuto *(Segue)*.



Dichiaraz. di Londra 1909.

CHAP. VI. — *Du caractère ennemi.*CAP. VI. — *Del carattere nemico (1).*

## Art. 57.

## Art. 57.

Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter.

Le cas où le navire neutre se livre à une navigation réservée en temps de paix reste hors de cause et n'est nullement visé par cette règle.

Salvo riserva per le disposizioni relative al passaggio di bandiera, il carattere neutrale o nemico della nave è determinato dalla bandiera che essa ha diritto di battere.

Il caso in cui la nave neutrale intraprende una navigazione che in tempo di pace è riservata, resta fuori causa e non è in alcun modo contemplato nel presente articolo.

sciuto, in massima, come nullo, a meno che non sia stabilito che esso non fu compiuto per eludere le conseguenze della guerra

Conseguentemente, mentre per il trasferimento anteriore l'onere della prova contraria alla validità è a carico del belligerante interessato, per il trasferimento posteriore invece l'onere della prova contraria alla nullità è a carico di chi è interessato nella proprietà della nave.

La trasmissione della proprietà, per fatto d'eredità, da un cittadino nemico ad uno neutrale potrebbe essere, ad esempio, una prova sufficiente per far riconoscere la validità di un trasferimento di bandiera avvenuto dopo l'apertura delle ostilità.

Vi sono poi tre casi di presunzione assoluta di nullità. Nel primo, è chiaro il legame che esiste tra il trasferimento e il rischio al quale la nave vuole sfuggire. Nel secondo, l'acquirente si presenta come un prestanome, che dovrebbe essere considerato proprietario della nave durante un periodo pericoloso, dopo il quale il venditore riprenderà la propria nave. Infine, nel terzo caso, è ovvio che la nave che dichiara una nazionalità neutrale deve giustificare di aver diritto a tale nazionalità, avendo osservate tutte le condizioni legalmente richieste per l'acquisto della stessa nazionalità.

Si era inoltre proposta, nella Conferenza di Londra, la presunzione assoluta di nullità quando la nave è mantenuta nello stesso servizio che compiva prima del trasferimento di bandiera. Questa circostanza sembrava sospetta a tal punto da far ritenere fittizio il trasferimento. Ma, sia perchè alcune navi (come le petroliere) possono essere destinate soltanto ad un solo determinato servizio, sia perchè il vero acquirente potrebbe avere interesse ad usare la nave per lo stesso servizio per il quale era già stata adottata (trasporti di lusso, navi da emigranti, ecc.), non è stata approvata l'inclusione di tale caso fra quelli di presunzione assoluta di nullità. Quindi, nel caso medesimo, si applica la regola generale: ossia il trasferimento posteriore all'apertura delle ostilità è presunto nullo, ma è ammessa la prova contraria.

Nel presente conflitto internazionale, la stessa Inghilterra, che in passato aveva sostenuto la validità dei passaggi compiuti « bona fide » (2), ha mostrato di voler applicare nel senso più restrittivo e rigoroso l'art. 56 della Dichiarazione di Londra, allo scopo di impedire la vendita a cittadini neutrali, sia pure non fittizia, delle numerose navi germaniche e austriache rifugiatesi nei porti neutrali allo scoppio della guerra, e impossibilitate a navigare per il dominio del mare tenuto dagli alleati.

**Nota: Cap. VI.** — Le due regole della Dichiarazione di Parigi, secondo le quali la bandiera neutrale copre la merce nemica, tranne il contrabbando, e la merce neutrale, sempre tranne il contrabbando, è libera da sequestro sotto bandiera nemica, implicano la necessità di stabilire in quali condizioni e con quali norme le navi o le merci possono essere riconosciute come nemiche o come neutrali.

(Segue).

(1) V. nella parte I la voce « Carattere nemico o neutrale delle navi e delle merci ».

(2) V. nella Parte I la voce « Passaggio di bandiera ».



Dichiaraz. di Londra 1909.

Art. 58.

Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire.

Art. 58.

Il carattere neutrale o nemico delle merci trovate a bordo d'una nave nemica è determinato dal carattere neutrale o nemico del loro proprietario.

È evidente l'importanza che hanno per il commercio tali norme, in quanto in base ad esse il commerciante può conoscere preventivamente i rischi che corre caricando le proprie merci su l'una o sull'altra nave, e l'assicuratore può regolare con giusta moderazione la entità dei premi di guerra ch'egli richiede a seconda della gravità dei rischi da lui conosciuti.

Tuttavia gli articoli della Dichiarazione di Londra che si riferiscono alla determinazione del carattere nemico per le navi e per le merci, avrebbero dovuto essere completati con la determinazione del carattere nemico del proprietario di merci (art. 58). L'accordo non fu raggiunto su questo punto, e l'iniziativa di regole speciali a tale riguardo è stata quindi lasciata, per ora, ai singoli belligeranti.

**Nota: Art. 57.** — Quest'articolo si riferisce al carattere neutrale o nemico delle navi. Il principio che esso pone è assai semplice: « il carattere neutrale o nemico della nave è determinato dalla bandiera che la nave ha diritto di battere ». Tale regola sembra rispondere pienamente alla situazione speciale delle navi, in confronto con gli altri beni mobili e specialmente con le merci. A differenza di queste ultime, la nave, per molti riguardi, ha una individualità propria, e più ancora ha un carattere nazionale, una nazionalità, che è manifestamente dimostrata dal diritto di battere bandiera, e che non solo pone le navi sotto la protezione e il controllo dello Stato al quale esse appartengono, ma le sottomette sopra tutto alla sovranità e alle leggi di tale Stato, e all'occorrenza anche alle requisizioni. La nave è certamente uno degli elementi della forza marittima mercantile di un paese; quindi il miglior criterio per stabilire se essa è neutrale o nemica è quello di riferirsi alla sua nazionalità, alla bandiera che ha diritto di battere, scartando ogni altro criterio che si riferisca alla personalità del proprietario della nave.

Naturalmente la bandiera che determina il carattere neutrale o nemico della nave deve essere alzata da questa in forza del « diritto » di batterla, ad essa riconosciuto, secondo le leggi che reggono il commercio marittimo della bandiera medesima. Se tale diritto non è provato, neppure può essere riconosciuto il carattere della nave derivante dalla bandiera che essa batte.

Di più, può anche darsi che una nave abbia realmente il diritto di battere bandiera neutrale, secondo la legislazione di tale bandiera, ma che essa sia tuttavia sempre considerata come nave nemica da un belligerante, per il fatto che il passaggio in seguito al quale essa porta la bandiera neutrale ricade in uno dei casi dell'articolo 55 o 56. Per stabilire appunto la possibilità di non riconoscere il carattere neutrale in tal caso in cui pure esiste il « diritto » di alzare bandiera neutrale, l'articolo 57 fa espressa riserva in merito.

Infine, l'art. 57 lascia interamente ed espressamente insoluta la questione relativa al carattere neutrale o nemico di una nave neutrale che effettua, durante la guerra, una navigazione (p. es. cabotaggio, ecc.) che il nemico aveva riservata alle proprie navi nel tempo di pace (v. anche Nota all'articolo 46).

**Nota: Art. 58.** — In questo articolo si determina il carattere neutrale o nemico delle merci. — A differenza delle navi, le merci non hanno un'individualità propria; e quindi si fa dipendere il loro carattere neutrale o nemico dalla personalità del loro proprietario. Tale criterio, che fu adottato dopo un esame profondo delle altre proposte, le quali tendevano a riferirsi all'origine delle merci, ovvero all'assicuratore, o al ricevitore, o allo speditore, è del resto conforme alla Dichiarazione di Parigi e alla XII Convenzione dell'Aja 1907, ove si parla di « proprietà neutrali o nemiche » (art. 1, 3, 4 e 8).

(Segue).



Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 59.

Si le caractère neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi n'est pas établi, la marchandise est présumée ennemie.

## Art. 60.

Le caractère ennemi de la marchandise chargée à bord d'un navire ennemi subsiste jusqu'à l'arrivée à destination nonobstant un transfert intervenu pendant le cours de l'expédition, après l'ouverture des hostilités.

Toutefois, si, antérieurement à la capture, un précédent propriétaire neutre exerce, en cas de faillite du propriétaire ennemi actuel, un droit de revendication légale sur la marchandise, celle-ci reprend le caractère neutre.

## Art. 59.

Se non è stabilito il carattere neutrale della merce trovata a bordo d'una nave nemica, la merce è presunta nemica.

## Art. 60.

Il carattere nemico della merce caricata a bordo d'una nave nemica sussiste fino all'arrivo a destinazione, nonostante un passaggio di bandiera intervenuto durante il corso della spedizione, dopo l'apertura delle ostilità.

Tuttavia, se, anteriormente alla cattura un precedente proprietario neutrale esercita, in caso di fallimento del proprietario nemico attuale, un diritto di rivendicazione legale sulla merce, questa riacquista il carattere neutrale.

Tuttavia, l'articolo 58 non risolve che una parte della questione: la più semplice. Se il carattere della merce è determinato da quello del proprietario, occorrerebbe poi stabilire come si determina il carattere neutrale o nemico del proprietario. Non è stato però possibile un accordo su questo punto, essendo in conflitto due correnti: una che intendeva stabilire il carattere nemico o neutrale del proprietario secondo il « domicilio » di questi; l'altra che si riferiva invece alla « nazionalità » del proprietario. Si era studiata una transazione tra queste due correnti, nei seguenti termini, ma neanche su tale formula si è potuto raggiungere l'unanimità:

« Il carattere neutrale o nemico delle merci trovate a bordo di una nave nemica è determinato dalla nazionalità neutrale o nemica del loro proprietario, e in caso di mancanza di nazionalità o in caso di doppia nazionalità neutrale e nemica del loro proprietario, dal domicilio di questi in paese neutrale o nemico.

« Tuttavia le merci che appartengono ad una società anonima o per azioni sono considerate neutrali o nemiche secondo che la società ha la sua sede sociale in paese neutrale o nemico ».

**Nota: Art. 59.** — E' regola tradizionale che la merce trovata su una nave nemica è presunta nemica salvo la prova contraria. Chi rivendica la proprietà della merce ha non solo il diritto, ma anche l'onere di provare tale proprietà.

**Nota: Art. 60.** — Con le disposizioni dell'articolo 60, si intende evitare che la merce di proprietà nemica, al momento della partenza della nave, sia sottratta al diritto di cattura per mezzo di una vendita o di altro trapasso di proprietà fatto nel corso del viaggio, dopo l'apertura delle ostilità, tenuto conto che tale trapasso sarebbe nella maggior parte dei casi fittizio, e che dopo l'arrivo della merce al sicuro avverrebbe una retrocessione della proprietà in senso inverso.

Però se il trapasso di proprietà è operato anche dopo la partenza della nave, ma sempre prima dell'apertura delle ostilità, esso è riconosciuto valido. Si è voluta garantire così la libertà e la fiducia nelle operazioni commerciali concluse nel tempo di pace.

Ne segue che una nave partita prima dello scoppio della guerra può godere delle esenzioni che le sono per questo accordate in alcuni casi, mentre le merci nemiche imbarcate conserveranno sempre tale carattere se non furono oggetto di trapassi fino al momento dell'apertura delle ostilità. Al contrario una nave partita dopo lo scoppio della guerra, e quindi soggetta nei casi previsti al diritto di cattura, può imbarcare merci nemiche che, essendo passate in proprietà a neutrali prima dell'apertura delle ostilità, restano esenti da cattura.

(Seg.)



Dichiaraz. di Londra 1909.

CHAP. VII. — *Du convoi.*

## Art. 61.

Les navires neutres sous convoi de leur pavillon sont exempts de visite. Le commandant du convoi donne par écrit, à la demande du commandant d'un bâtiment de guerre belligérant, sur le caractère des navires et sur leur chargement, toutes informations que la visite servirait à obtenir.

## Art. 62.

Si le commandant du bâtiment de guerre belligérant a lieu de soupçonner que la religion du commandant du con-

CAP. VII. — *Del convoglio (1).*

## Art. 61.

Le navi neutrali sotto scorta di navi da guerra della stessa bandiera sono esenti da visita. Il comandante del convoglio dà per iscritto, a richiesta del comandante d'una nave da guerra belligerante, tutte quelle informazioni, sul carattere delle navi e sul loro carico, che si sarebbero ottenute colla visita.

## Art. 62.

Se il comandante della nave da guerra belligerante ha motivo di sospettare che la buona fede del comandante del con-

L'ultimo comma dell'articolo 60 considera il caso del venditore non pagato che, in caso di fallimento dell'acquirente, possiede, secondo la legislazione di un gran numero di nazioni, il diritto di rivendicazione legale sulle merci già divenute proprietà dell'acquirente, ma non ancora giunta a quest'ultimo (« stoppage in transitu »). In tal caso la vendita è risolta, e il venditore riprende la propria merce, reputandosi ch'egli non abbia mai cessato d'esserne il proprietario. E' questa una garanzia troppo preziosa per il commercio neutrale, perchè essa possa essere sacrificata; e nell'articolo 60 s'intende salvaguardarla. E' ovvio poi che il fallimento deve essere reale e non simulato.

**Nota: Art. 61.** — Il principio stabilito coll'articolo 61 è molto semplice: una nave neutrale convogliata da una nave da guerra della propria nazione è esente da visita. Infatti il comandante della nave da guerra belligerante deve trovare, nelle affermazioni del comandante del convoglio, la stessa garanzia che gli procurerebbe l'esercizio del diritto di visita, non potendo mettere in dubbio tali affermazioni date da un agente ufficiale d'un governo neutrale senza mancare alla cortesia internazionale. Generalmente i governi neutrali lasciano che i belligeranti visitino le navi di loro bandiera per non assumere il carico della sorveglianza su tali navi; essi permettono così ai belligeranti di proteggere da loro stessi i propri interessi. Ma se un Governo neutrale intende assumere tale incarico, la situazione muta, e non ha più ragione d'essere il diritto di visita.

D'altra parte il Governo neutrale s'impegna in tal caso a fornire ai belligeranti ogni garanzia che le navi convogliate non profittano della protezione loro assicurata per compiere atti contrari alla neutralità (trasporto di contrabbando di guerra, assistenza ostile, violazione di blocco, ecc.). Quindi dovrà essere esercitata una severa sorveglianza sulle navi da convogliarsi, sia prima della partenza, sia nel corso del viaggio. A questo scopo dovranno essere date precise istruzioni dal Governo neutrale all'ufficiale comandante del convoglio.

Allorchè un convoglio incontra una nave da guerra belligerante, si richiede una dichiarazione scritta del comandante del medesimo. Tale dichiarazione ha inoltre lo scopo di rendere inutile la visita per il fatto stesso che essa procura alla nave belligerante tutte le informazioni che avrebbe potuto fornire la visita. — Cfr. art. 218 Codice Italiano mar. merc.

**Nota: Art. 62.** — Nella maggior parte dei casi, la nave da guerra belligerante accetterà senza osservazioni la dichiarazione del comando del convoglio; ma essa può avere tuttavia serie ragioni di ritenere che sia stata sorpresa la buona fede di quest'ultimo, per il fatto che una nave convogliata trasporta nascostamente contrabbando benchè i suoi recapiti siano in regola e non presentino nulla di sospetto. Il comandante della nave belligerante può comunicare i suoi sospetti al comandante del convoglio, il quale può giudicare necessaria una verifica. Questa però deve essere eseguita dal comandante del convoglio, cioè da chi soltanto

(Segue).

(1) V. nella Parte I la voce « Convoglio ».



## Dichiaraz. di Londra 1909.

voi a été surprise, il lui communique ses soupçons. C'est au commandant du convoi seul qu'il appartient en ce cas de procéder à une vérification. Il doit constater le résultat de cette vérification par un procès-verbal dont une copie est remise à l'officier du bâtiment de guerre. Si des faits ainsi constatés justifient, dans l'opinion du commandant du convoi, la saisie d'un ou de plusieurs navires, la protection du convoi doit leur être retirée.

voglio sia stata sorpresa, gli comunica i suoi sospetti. Spetta soltanto al comandante del convoglio, in questo caso, di procedere ad una verifica.

Egli deve constatare il risultato di tale verifica con un processo verbale di cui una copia è consegnata all'ufficiale della nave da guerra. Se alcuni fatti così constatati giustificano nell'opinione del comandante del convoglio, il sequestro d'una o più navi, deve essere ritirata la protezione del convoglio rispetto a tali navi.

CHAP. VIII. — *De la résistance à la visite.*

## Art. 63.

La résistance opposée par la force à l'exercice légitime du droit d'arrêt, de

CAP. VIII. — *Della resistenza alla visita (1).*

## Art. 63.

La resistenza opposta con la forza all'esercizio legittimo del diritto di fermo

può esercitare autorità sulle navi del convoglio. E' sembrato a tale riguardo che si sarebbero evitate molte difficoltà prescrivendo l'assistenza alla visita da parte di un ufficiale della nave belligerante. Così non si sarebbe potuto sospettare, se non la buona fede, almeno la vigilanza e perspicacia di chi opera la visita. Ma non si è ritenuto opportuno imporre tale obbligo al comandante del convoglio; egli si regolerà secondo giudicherà miglior partito, e se accetterà l'assistenza d'un ufficiale della nave belligerante farà atto di cortesia e di buona politica. In ogni caso dovrà redigere un processo verbale della verifica e darne copia all'ufficiale anzidetto.

Possono però nascere contestazioni tra i due ufficiali, specialmente a riguardo del contrabbando condizionale. Il carattere del porto al quale sono destinati dei cereali può essere oggetto di contestazione, intesa a stabilire se si tratta di un porto di commercio ordinario o di un porto che serve di base all'approvvigionamento delle forze armate. In tal caso, la situazione di fatto rappresentata dal convoglio viaggiante deve essere mantenuta; l'ufficiale della nave belligerante potrà elevare una protesta; e la difficoltà sarà ulteriormente regolata per via diplomatica.

Se invece si accerta senza contestazioni che una nave convogliata trasporta contrabbando la nave non ha più diritto a protezione, mancando la condizione alla quale tale protezione deve essere subordinata. Essa, avendo ingannato prima il proprio Governo e tentato poi di ingannare un belligerante, deve essere trattata come una nave mercantile neutrale che, nelle circostanze ordinarie, è incontrata e visitata da una nave da guerra belligerante. Nè potrebbe lagnarsi d'un trattamento così rigoroso, essendo anzi la sua colpa certamente più grave di quella derivante da un ordinario trasporto di contrabbando.

**Nota: Art. 63.** — Quando una nave da guerra belligerante incontra una nave mercantile neutrale e le intima di fermarsi per la visita, possono darsi tre casi: la nave mercantile, o si ferma, o tenta la fuga, o si oppone con la forza.

Qual'è il trattamento che dovrà essere fatto alla nave mercantile nel secondo e terzo caso? Al tentativo di fuga, la nave da guerra belligerante potrà opporre la forza, e se ne derivano avarie, o anche l'affondamento della nave mercantile, non v'è motivo di ricorso perchè la nave danneggiata contravvenne ad un proprio obbligo imposto dal diritto delle genti. Se poi la nave mercantile, fermata con la forza e visitata, può provare di non aver commesso alcun atto contrario alla neutralità e di aver tentato fuggire solo per sottrarsi agli inconvenienti (Segue).

(1) V. nella Parte I la voce « Visita ».



## Dichiaraz. di Londra 1909.

visite et de saisie, entraîne, dans tous les cas, la confiscation du navire. Le chargement est passible du même traitement que subirait le chargement d'un navire ennemi; les marchandises appartenant au capitaine ou au propriétaire du navire sont considérées comme marchandises ennemies

di una nave, visita e sequestro, importa, in tutti i casi, la confisca della nave. — Il carico è passibile dello stesso trattamento che subirebbe il carico d'una nave nemica; le merci appartenenti al capitano o al proprietario della nave sono considerate quali merci nemiche.

CHAP. IX. — *Des dommages et intérêts.*

## Art. 64.

Si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises ou si, sans qu'il ait eu de mise

CAP. IX. — *Dei danni ed interessi (1).*

## Art. 64.

Se il sequestro della nave o delle merci non è convalidato dalla giurisdizione delle prede, o se, senza che sia stato

nienti e alle noie della visita, essa non sarà punita per il tentativo di fuga, e neppure subirà alcuna pena speciale per simile tentativo se invece risulterà ch'essa trasportava contrabbando o comunque violava i doveri dei neutrali.

Ma se, oltre o senza il tentativo di fuga, la navt mercantile si è opposta con la violenza all'esecuzione della visita, allora essa è soggetta, per questo solo fatto, a confisca. Essa ha infatti compiuto un atto d'ostilità, e deve essere quindi trattata come una nave nemica, senza più ricercare, in conseguenza, se commise o no violazioni ai suoi doveri di neutrale rispetto al carico che trasporta, all'assistenza prestata eventualmente al nemico, ecc.

Anche il carico è pertanto assimilato al carico d'una nave nemica; quindi la merce trovata a bordo è presunta nemica (art. 59), i neutrali dovranno provare la loro proprietà per ricuperare le proprie partite, e le merci di proprietà nemica saranno confiscate perchè considerate non su nave neutrale, ma su nave nemica. Il diritto dei neutrali di richiedere la merce di loro proprietà è conservato anche a quelli della stessa nazionalità della nave confiscata, ad eccezione però delle merci di proprietà del proprietario della nave e del capitano qualunque sia la loro nazionalità, le quali sono sempre trattate come merci nemiche.

**Nota:** Art. 64. — Quando il Tribunale delle prede rilascia una nave neutrale, imputata di contrabbando o di violazione di blocco, ecc., annullando il sequestro, possono verificarsi due casi:

1°) Al momento della visita esistevano indizi e presunzioni sufficienti a giustificare il sequestro, ovvero mancavano al capitano della nave visitata elementi che dovevano normalmente trovarsi a sua disposizione per dimostrare la regolarità del viaggio, del carico e della destinazione della nave. In seguito possono essere prodotte avanti al tribunale delle prede prove atte ad annullare gli indizi e le presunzioni già elevate, ovvero a completare la documentazione deficiente del capitano in senso favorevole alla nave. Il sequestro è quindi revocato dal Tribunale;

2°) La nave da guerra che operò la cattura può invece aver commesso un errore, sequestrando la nave mercantile in un caso in cui non vi erano motivi sufficienti per farlo.

Nel primo caso non è dovuto risarcimento di danni e interessi; nel secondo spetta alla nave mercantile un indennizzo per tutto il tempo che durò il sequestro e per le conseguenze che questo ebbe.

Può accadere che una nave sequestrata e ritenuta in un porto del belligerante sia poi rilasciata, in via amministrativa, senza intervento di un tribunale delle prede. In tal caso,

(Segue).

(1) Circa la procedura adottata, per risarcimenti di danni, dalla Francia e Inghilterra nel presente conflitto, v. § VII nella Parte III.



Dichiaraz. di Londra 1909.

en jugement, la saisie n'est pas maintenue, les intéressés ont droit à des dommages et intérêts à moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou les marchandises.

iniziato il giudizio, il sequestro non è mantenuto, gli interessati hanno diritto al risarcimento dei danni e interessi, a meno che non vi siano stati motivi sufficienti per il sequestro della nave o delle merci.

come sarebbe deciso sopra una domanda di risarcimento di danni e interessi da parte della nave? Una difficoltà sorgerebbe subito quanto alla competenza e alla procedura, perchè presso alcune nazioni il Tribunale delle prede può giudicare soltanto sopra la validità d'una cattura e non su una semplice domanda di danni e interessi fondata sulla inopportunità già riconosciuta in via amministrativa di mantenere il sequestro; mentre in altri paesi la giurisdizione delle prede è competente anche sopra una domanda di tal genere. Per evitare le conseguenze dannose di simile ineguale trattamento si è stabilita intanto una regola che, indipendentemente dalla procedura, deve produrre lo stesso effetto in tutti i paesi. Con essa si afferma che ogni sequestro compiuto senza motivi sufficienti deve sempre dare diritto a risarcimento di danni e interessi, senza distinguere se il sequestro è stato seguito o no da una decisione del Tribunale delle prede, tanto più che quando la nave è stata rilasciata in via amministrativa è ovvio ritenere che il sequestro sia anche meno giustificato rispetto agli altri casi.

Resta così non definita dall'articolo 64 la competenza a decidere sulla domanda di risarcimento di danni e interessi. Quando vi è stato processo sulla validità della cattura, gli interessati avranno avuto modo, nello svolgimento del giudizio, di far valere il loro diritto a indennità, e il Tribunale avrà deciso in merito, salvo il ricorso alla Corte internazionale delle prede. Ma se non vi è stato giudizio sulla preda, occorre stabilire, secondo la legislazione del belligerante, se i suoi tribunali sono competenti a decidere sopra una domanda d'indennità, e, in caso affermativo, quali tribunali hanno, nella specie, tale competenza (1). In tal caso poi, la Corte internazionale non potrebbe essere in ogni modo adita.

Dal punto di vista internazionale poi, la via diplomatica è la sola via aperta per far valere un reclamo di indennità, tanto che si tratti di una decisione effettivamente resa, quanto che si debba supplire alla mancanza di giurisdizione.

Si è anche posta la questione se debbano distinguersi i danni diretti da quelli indiretti, cui è andata incontro la nave e la merce per effetto del sequestro. Sotto questo aspetto, è sembrato più opportuno lasciare ogni giudizio alla giurisdizione delle prede, la quale potrà stimare l'entità del risarcimento dovuto, a seconda delle circostanze, piuttosto che in base a regole stabilite in precedenza, che riuscirebbero necessariamente troppo minuziose.

Il diritto a risarcimento di danni e interessi esiste o no tanto rispetto alla nave quanto rispetto al carico che vi è imbarcato. Così la merce innocente che si trova a bordo della nave colpita da sequestro, non ha diritto a risarcimento dei danni e interessi quando vi siano stati motivi sufficienti per determinare la cattura, sia questa confermata o no.

Salva in seguito la decisione del Tribunale delle prede, può ritenersi giustificato il sequestro della nave nel caso di gettito, soppressione, distruzione volontaria di tutte o parte delle carte e recapiti di bordo, sia per fatto del capitano, sia per fatto di qualcuna tra le persone dell'equipaggio o dei passeggeri. In questo fatto vi è qualche cosa che giustifica il sospetto e il conseguente sequestro: spetta al capitano di rendere poi conto della sua condotta avanti al tribunale delle prede. Ma se il tribunale accetta le sue giustificazioni e non conferma la cattura, gli interessati non possono chiedere il risarcimento dei danni e interessi.

Un caso analogo si presenta quando si trovino a bordo carte o recapiti falsi o falsificati, sempre quando queste irregolarità coinvolgano circostanze e ammettano conseguenze di natura tale da influire sulla cattura della nave.

*(Segue).*

(1) V. nota (1) della pagina precedente.



Dichiaraz. di Londra 1909.

*Dispositions finales.*

## Art. 65.

Les dispositions de la présente Déclaration forment un ensemble indivisible.

## Art. 66.

Les Puissances Signataires s'engagent à s'assurer, dans le cas d'une guerre où les belligérants seraient tous parties à la présente Déclaration, l'observation réciproque des règles contenues dans cette Déclaration. Elles donneront, en conséquence, à leurs autorités et à leurs forces armées les instructions nécessaires et prendront les mesures qu'il conviendra pour en garantir l'application par leurs tribunaux, spécialement par leurs tribunaux de prises.

*Disposizioni finali.*

## Art. 65.

Le disposizioni della presente dichiarazione formano un insieme indivisibile.

## Art. 66.

Le Potenze firmatarie si impegnano e s'assicurano reciprocamente di osservare, nel caso di una guerra nella quale i belligeranti fossero tutti contraenti della presente dichiarazione, le regole contenute nella Dichiarazione medesima. Esse daranno, per conseguenza, alle loro autorità ed alle loro forze armate le istruzioni necessarie e prenderanno quei provvedimenti che riterranno atti a garantirne l'applicazione da parte dei loro tribunali, specialmente da parte dei propri tribunali delle prede.

« E' sembrato sufficiente — aggiunge il Rapporto generale — che tali casi, in cui il sequestro della nave avrebbe ragionevoli giustificazioni, fossero accennati nel Rapporto, senza farne oggetto di una disposizione espressa, giacchè l'indicazione dei due casi particolari avrebbe potuto far credere che essi erano i soli nei quali sarebbe stata giustificata la cattura ».

*Disposizioni finali.*

Le disposizioni che seguono regolano alcune questioni che si riferiscono all'effetto della Dichiarazione, alla sua ratificazione, entrata in vigore, denuncia e all'adesione da parte di Potenze non rappresentate.

**Nota: Art. 65.** — Le regole stabilite nella Dichiarazione non furono accettate da tutte le Potenze con eguale entusiasmo; alcune furono accolte da qualche Delegazione al solo scopo di raggiungere l'accordo su altri punti sui quali occorreva ottenere una concessione. Tali concessioni furono scambievoli, e ne risultò quindi un insieme che fu riconosciuto soddisfacente e giustamente equilibrato. Pertanto, se una Potenza avesse potuto fare riserve a proposito di una particolare disposizione specialmente importante per un'altra Potenza, sarebbe andata delusa la legittima aspettativa di quest'ultima di veder riconosciuto un principio sul quale essa aveva insistito offrendo altre concessioni.

E' noto però che appunto tale rigidità, nell'intero sistema della Dichiarazione, fu una delle cause che ne impedì la ratifica presso più di una Potenza, e specialmente in Inghilterra, ove alcune regole ammesse dalla Dichiarazione incontrarono, nei circoli interessati, la più viva opposizione (1). La mancanza di ratifiche ha poi permesso all'Inghilterra, nel presente conflitto, di respingere le norme della Dichiarazione contrarie ai suoi interessi, accettando e integrando le altre regole mediante un proprio atto interno, notificato alle Potenze neutrali (2).

Eguale procedura seguirono gli Stati alleati dell'Inghilterra nella guerra attuale (2); mentre la Germania e l'Austria hanno dichiarato di attenersi integralmente a tutto quanto era stato convenuto nella Conferenza navale di Londra del 1909.

(1) V. Parte I pag. 43, 94; e Parte II, pag. 201, nota.

(2) V. prospetto a pag. 291.



## Dichiaraz. di Londra 1909.

## Art. 67-70.

*(Articoli relativi alle ratifiche e adesioni, che si omettono nella considerazione che la Dichiarazione non è stata ratificata da alcuna Potenza, nè probabilmente lo sarà in seguito).*

## Art. 71.

La présente Déclaration, qui portera la date du 26 février 1909, pourra être signée à Londres jusqu'au 30 juin 1909, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence navale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Déclaration de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, le vingt-six février mil neuf cent neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement Britannique et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances représentées à la Conférence Navale.

## Art. 71.

La presente Dichiarazione, che porterà la data del 26 febbraio 1909, potrà essere firmata a Londra sino al 30 giugno 1909 dai Plenipotenziari delle Potenze rappresentate alla Conferenza navale.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Dichiarazione e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto a Londra il ventisei febbraio mil-novecentonove in un unico esemplare che resterà depositato negli archivi del governo Britannico, e di cui saranno inviate copie autentiche per via diplomatica alle Potenze rappresentate alla Conferenza navale.



N). — **Protocollo addizionale alla XII Convenzione dell'Aja 1907.**

(Aja, 19 settembre 1910)

**Firme e ratifiche.** — Il protocollo addizionale alla XII Conv. Aja 1907 fu firmato dalle stesse Potenze che firmarono quella Convenzione (v. pag. 198). — Quanto alle ratifiche, esse seguono la sorte delle ratifiche della XII Convenzione (v. pag. 229), giusta l'art. 8 del protocollo.

**Cenni generali.** — V. nella Parte I, la voce « Prede » (Giurisdizione internazionale delle prede) pag. 85-86.

(Indicazioni dei Sovrani e Capi di Stato; Plenipotenziari, ecc.) . . . . .

Art. 1.

Les Puissances signataires de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises ou y adhérant, pour lesquelles des difficultés d'ordre constitutionnel s'opposent à l'acceptation, sous sa forme actuelle, de ladite Convention, ont la faculté de déclarer, dans l'acte de ratification ou d'adhésion, que, dans les affaires de prises rentrant dans la compétence de leurs tribunaux nationaux, le recours devant la Cour internationale des prises ne pourra être exercé contre elles que sous la forme d'une action en indemnité du préjudice causé par la capture.

Art. 2.

Dans le cas de recours exercé devant la Cour internationale des prises sous la forme d'une action en indemnité, l'art. 8 de la Convention est sans application: la Cour n'a pas à prononcer la validité ou la nullité de la capture, non plus qu'à infirmer ou confirmer la décision des tribunaux nationaux.

Art. 3.

Les conditions auxquelles est subordonné par la Convention l'exercice du recours devant la Cour internationale

Art. 1.

Le Potenze firmatarie o aderenti alla Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, relativa all'istituzione di una Corte internazionale delle prede, per le quali si oppongono difficoltà d'ordine costituzionale all'accettazione, nella sua forma attuale, della detta Convenzione, hanno facoltà di dichiarare, nell'atto di ratifica o di adesione, che nei giudizi sulle prede di competenza dei loro tribunali nazionali, il ricorso avanti la Corte internazionale delle prede non potrà essere esercitato contro esse che sotto forma di un'azione per indennità in risarcimento del danno cagionato dalla cattura.

Art. 2.

Nei caso di ricorso avanti la Corte internazionale delle prede, esercitato sotto forma di azione per indennità, l'articolo 8 della Convenzione non trova applicazione: la Corte non ha ragione di pronunciare la validità o la nullità della cattura, nè di infirmare o confermare la decisione dei tribunali nazionali.

Art. 3.

Le condizioni alle quali è subordinato dalla Convenzione l'esercizio del ricorso avanti la Corte internazionale delle



## Protocollo addizionale 1910

des prises sont applicables à l'exercice de l'action en indemnité.

## Art. 4.

Sous réserve des dispositions ci-après, les règles de procédure établies par la Convention pour le recours devant la Cour internationale des prises seront observées pour l'action en indemnité.

## Art. 5.

Par dérogation à l'art. 28, § 1, de la Convention, l'instance en indemnité ne peut être introduite devant la Cour internationale des prises qu'au moyen d'une déclaration écrite, adressée au bureau international de la Cour permanente d'arbitrage. Le bureau peut être saisi même par télégramme.

## Art. 6.

Par dérogation à l'art. 29 de la Convention, le bureau international notifie directement et par télégramme, s'il est possible, au Gouvernement du belligérant capteur la déclaration d'instance dont il est saisi.

Le Gouvernement du belligérant capteur, sans examiner si les délais prescrits ont été observés, fait dans les sept jours de la réception de la notification, transmettre au bureau international le dossier de l'affaire en y joignant, le cas échéant, une copie certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal national.

## Art. 7.

Par dérogation à l'art. 45, § 2, de la Convention, la Cour, après le prononcé et la notification de son arrêt aux parties en cause, fait parvenir directement au gouvernement du belligérant capteur le dossier de l'affaire qui lui a été soumise, en y joignant l'expédition des diverses décisions intervenues ainsi que la copie des procès-verbaux de l'instruction.

prede sono applicabili all'esercizio dell'azione per indennità.

## Art. 4.

Con riserva delle disposizioni seguenti, le regole di procedura stabilite dalla Convenzione per il ricorso avanti la Corte internazionale delle prede saranno osservate nei casi di azione per indennità.

## Art. 5.

A deroga dell'art. 28, § 1, della Convenzione, la domanda d'indennità non può essere prodotta avanti la Corte internazionale delle prede che per mezzo di una dichiarazione scritta, indirizzata all'ufficio internazionale della Corte permanente d'arbitrato. La domanda può essere rivolta all'ufficio anche per telegramma.

## Art. 6.

A deroga dell'art. 29 della Convenzione, l'ufficio internazionale notifica direttamente e per telegrafo, se possibile, al Governo del belligerante che operò la cattura, la dichiarazione per domanda d'indennità che gli è stata rivolta.

Il Governo del belligerante, senza esaminare se i termini prescritti sono stati osservati, fa trasmettere all'ufficio internazionale, entro sette giorni dal ricevimento della notificazione, l'incartamento dell'affare, unendovi nel caso, una copia autentica della decisione resa dal tribunale nazionale.

## Art. 7.

A deroga dell'art. 45, § 2, della Convenzione, la Corte, dopo aver pronunciato e notificato la sua decisione alle parti in causa, fa pervenire direttamente al governo del belligerante che operò la cattura, l'incartamento dell'affare che le è stato sottoposto, unendovi le diverse decisioni intervenute in proposito, nonchè copia dei processi verbali d'istruzione.



**Protocollo addizionale 1910****Art. 8.**

Le présent protocole additionnel sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention et sera ratifié en même temps que celle-ci.

Si la déclaration prévue à l'art. 1 ci-dessus est faite dans l'acte de ratification, une copie certifiée conforme en sera insérée dans le procès-verbal de dépôt des ratifications visé à l'art. 52, § 3, de la Convention.

**Art. 9.**

L'adhésion à la Convention est subordonnée à l'adhésion au présent protocole additionnel.

En foi de quoi, etc.

Fait à La Haye, le 19 septembre 1910, etc.

*(Seguono le firme).*

**Art. 8.**

Il presente protocollo addizionale sarà considerato come facente parte integrante della **Convenzione** e sarà ratificato insieme con questa.

Se la dichiarazione prevista al precedente art. 1 è fatta all'atto della ratifica, una copia autentica di essa sarà inserita nel processo verbale di deposito delle ratifiche previsto dall'art. 52, § 3, della Convenzione.

**Art. 9.**

L'adesione alla Convenzione è subordinata all'adesione al presente protocollo addizionale.

In fede di che, ecc.

Fatto all'Aja, il 19 settembre 1910, ecc.



## PARTE III

---

ATTI DI GOVERNO  
EMANATI DALLE POTENZE BELLIGERANTI E NEUTRALI,  
NEL PRESENTE CONFLITTO INTERNAZIONALE,  
SUL DIRITTO DI GUERRA, LA NAVIGAZIONE ED IL  
COMMERCIO MARITTIMO.

(A tutto marzo 1915)







## CODICE PER LA MARINA MERCANTILE DEL REGNO D'ITALIA

### TITOLO IV. — Del diritto marittimo in tempo di guerra

#### CAPO I. — *Degli atti di guerra che si possono esercitare dalle navi mercantili.*

**207.** Nessuna nave mercantile potrà correre sul nemico, far prede, visitare navi od esercitare atti di guerra, se non nei casi indicati dagli articoli seguenti (1).

**208.** L'armamento in corso è abolito (2). Tuttavia, salvo gli impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi del 16 aprile 1856, l'armamento in corso contro le Potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recedessero, potrà essere autorizzato come rappresaglia delle prede che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale.

In questo caso le condizioni per le concessioni delle lettere di marco e per l'esercizio della corsa saranno determinate con regio decreto.

A questo effetto, se la Potenza nemica non avesse previamente rinunciato a commettere prede, potranno gli armatori delle navi nazionali, facendone richiesta all'autorità marittima, ottenere l'autorizzazione per un aumento di armi, di munizioni e di equipaggio oltre il consueto.

**209.** Le navi mercantili, essendo aggredite da navi, anche da guerra, potranno difendersi e predarle; come pure accorrere alla difesa di altre navi nazionali od alleate aggredite, e concorrere colle medesime alla preda.

**210.** Se una nave nemica tentasse di far preda in vista delle coste dello Stato, oltre i provvedimenti che fossero presi dalla forza militare per respingere il tentativo, sarà lecito a qualunque cittadino di formare armamenti per correre in soccorso della nave aggredita.

Se la nave aggredita è salvata, le persone avranno un premio a carico della proprietà salvata, da determinarsi, in caso di disaccordo, dall'autorità marittima competente.

#### CAPO II. — *Delle prede fatte dalle navi da guerra.*

**211.** La cattura e la preda di navi mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno abolite in via di reciprocità verso

(1) Cfr. Dichiarazione di Parigi 1856, e VII Convenzione Aja 1907.

(2) Cfr. Dichiarazione di Parigi 1856, n. 1.



quelle Potenze, che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale.

Il trattamento di reciprocità dovrà risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima del cominciamento delle ostilità (1).

**212.** Sono escluse dal disposto dell'articolo precedente la cattura e la confisca per contrabbando di guerra, nel qual caso la nave in contravvenzione sarà assoggettata al trattamento delle navi neutrali che infrangono la neutralità.

Sono pure escluse dal disposto di cui sopra, la cattura o confisca per rottura di blocco effettivo e dichiarato.

**213.** Le norme da seguirsi dai comandanti dei legni predatori saranno determinate con decreto reale o con ordine del comandante in capo di un'armata, squadra o divisione navale, quando non può ricevere in tempo le relative istruzioni.

### CAPO III. — *Del trattamento delle navi e delle mercanzie neutrali.*

**214.** Qualora fosse predata una nave nemica, se vi saranno nel carico mercanzie di proprietà neutrale, queste dovranno trasportarsi nel luogo in cui sia condotta la preda, ed ivi rimarranno a disposizione del loro proprietario; a meno che non si trattasse di generi di contrabbando, o che la nave fosse stata sorpresa nell'atto di rompere un blocco (2).

**215.** Le navi neutrali, cariche in tutto od in parte di generi di contrabbando di guerra dirette ad un paese nemico, saranno catturate e condotte in uno dei porti dello Stato, dove la nave e la merce di contrabbando saranno confiscate, e le altre mercanzie lasciate a disposizione dei proprietari (3).

**216.** Salvo le diverse convenzioni per trattati, e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità, si dichiarano oggetti di contrabbando di guerra: i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi, da fuoco o portatili, di ogni genere; le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, può servire ad immediato armamento marittimo o terrestre (4).

**217.** Le navi di bandiera neutrale, sorprese in atto di rompere un blocco effettivo e dichiarato, saranno catturate e confiscate colle merci che vi fossero caricate (5).

(1) La reciprocità per la rinuncia alla preda fu dichiarata nella guerra del 1866, tra l'Italia, la Prussia e l'Austria, con i seguenti atti: — Ordinanza austriaca 13 maggio 1866; — Ordinanza prussiana 19 maggio 1866; — Decreto italiano 20 giugno 1866. Cfr. anche art. 12 del trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti, in data 26 febbraio 1871, riportato a pag. 91, nota (8).

(2) Cfr. Dichiarazione di Parigi 1856, n. 3.

(3) Cfr. art. 37, 39 e 40 Dichiarazione di Londra 1909.

(4) Cfr. art. da 22 a 25 della Dichiarazione di Londra 1909.

(5) Cfr. Dichiarazione di Parigi 1856, n. 4; e art. 2, 8, 14 e 21 della Dichiarazione di Londra 1909.



**218.** Le navi neutrali, sotto scorta di navi da guerra, saranno esenti da ogni visita.

La dichiarazione del comandante del legno da guerra basterà per giustificare la bandiera ed il carico delle navi scortate (1).

*CAPO IV. — Delle riprese, della legittimità delle prede, delle confische e del relativo giudizio.*

**219.** Qualora una nave mercantile nazionale sia stata predata dal nemico e poi ripresa da un legno corsaro mercantile, sarà restituita al proprietario, il quale pagherà un quinto del valore degli oggetti ripresi, se la preda sia rimasta durante ventiquattr'ore nelle mani del nemico, ed il decimo se la ripresa sia stata fatta prima delle ventiquattr'ore.

Se la nave predata dal nemico sia stata già condotta nei suoi porti, si osserveranno le regole stabilite per le altre prede fatte sul nemico.

Se la nave mercantile, nazionale od alleata, predata dal nemico, sia stata ripresa da un legno da guerra, dovrà in qualunque caso essere restituita al proprietario senz'alcuna retribuzione.

**220.** Se la preda fatta dal nemico fosse liberata dall'equipaggio del legno predato, questo non potrà chiedere che una gratificazione da arbitrarsi dalla Commissione delle prede, di cui all'articolo 225.

**221.** La nave mercantile, nazionale o estera, noleggiata per conto dello Stato, che sia stata ripresa da un legno da guerra dopo essere caduta in mano del nemico, sarà restituita al proprietario, il quale non sarà tenuto ad alcuna retribuzione.

Se la nave noleggiata sia stata ripresa da una nave mercantile nazionale, sarà a questa attribuita una ricompensa a carico dell'erario nazionale eguale al quarto od al sesto rispettivamente degli oggetti ripresi, secondo la diversità dei casi previsti nella prima parte dell'articolo 219.

**222.** Se una nave predata dal nemico sia dal medesimo abbandonata, ovvero per forza di tempesta o per altro caso fortuito cada in potere di nazionali, sarà restituita al proprietario, previo pagamento agli inventori della spesa di ricupero, e del premio stabilito dall'articolo 134.

Per le operazioni di ricupero, per la denuncia degli effetti trovati e per la vendita dei medesimi, per l'avviso da pubblicarsi ed il termine da prefiggersi a chiunque intenda far valere ragioni di proprietà o altro, per la decadenza e devoluzione degli stessi oggetti in difetto di reclami, si osserverà il disposto negli articoli 130, 131, 132, 133.

**223.** Tosto che la nave predata o catturata sarà giunta in un porto, il comandante del legno predatore o catturante dovrà fare relazione circostanziata dell'occorso all'autorità marittima, e consegnare alla medesima le carte relative alla preda o cattura.

Se il predatore o catturante fosse un legno da guerra, il comandante rimetterà le carte di cui sovra col relativo rapporto al suo superiore diretto, che senza ritardo le trasmetterà all'autorità marittima.

(1) Cfr. art. 61 Dichiarazione di Londra 1900.



**224.** Quando la nave predata o catturata sia ricoverata in un porto estero, la relazione e le carte saranno trasmesse all'ufficiale consolare, il quale disimpegnerà tutte le incumbenze affidate in materia di prede all'autorità di marina.

**225.** Il giudizio per la legittimità delle prede e per la confisca sarà promosso dinanzi ad una speciale Commissione da instituirsi con decreto reale, giusta le norme a prescriversi dal regolamento (1).

**226.** Durante il giudizio per la legittimità della preda o per la confisca, l'autorità marittima, coll'intervento del predatore e del predato, o di chi per essi, e di un delegato delle dogane, procederà all'inventario di tutti gli oggetti di carico e di altri esistenti a bordo della nave predata o catturata, e provvederà alla loro custodia od alla loro vendita per pubblici incanti nel caso che non si potessero conservare.

**227.** Il giudizio per la legittimità della preda non avrà luogo se si tratti di nave da guerra predata; ma questa sarà senz'altro messa a disposizione del Ministro di marina.

Qualora la preda di cui in questo articolo fosse fatta da navi corsare o mercantili, sarà a queste devoluto un premio corrispondente al quinto del valore della nave predata, dedotte però le armi e le munizioni.

Il predatore avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni sofferti per tale cattura.

#### CAPO V. — *Della liquidazione e della ripartizione delle cose predate o confiscate.*

**228.** Se la sentenza della Commissione delle prede avrà pronunciato la vendita della preda o la confisca, l'autorità marittima, premessi i soliti avvisi e fatte le notificazioni agli interessati, vi procederà per pubblici incanti, e ne consegnerà il prodotto nella cassa dei depositi della gente di mare.

**229.** Il prodotto, dedotte le spese di procedura e di liquidazione, sarà così distribuito:

Se la preda sia stata fatta da un legno da guerra, sarà prelevato il quinto a favore della cassa degli invalidi della marina mercantile, e versato nel modo che sarà stabilito dal regolamento; saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a favore dell'equipaggio od equipaggi sulle basi che saranno stabilite con decreto reale, ed il rimanente sarà devoluto alle finanze dello Stato.

Se la preda o cattura sarà fatta da legni corsari o mercantili, si preleverà il quinto a favore della cassa degli invalidi; il rimanente sarà diviso giusta le convenzioni di armamento e di arruolamento.

In mancanza di convenzione, una metà dei quattro quinti sarà attribuita all'equipaggio od equipaggi, l'altra metà agli armatori; la prima da distribuirsi nel modo che sarà stabilito dal regolamento, e la seconda in proporzione degli'interessi rispettivi degli armatori.

**230.** Non avrà luogo alcun prelevamento in favore della cassa degli invalidi dalle somme assegnate a titolo di premio dagli articoli 220, 221, 222.

**231.** La nave da guerra dello Stato, presente ad una preda fatta da navi mercantili, avrà diritto al quarto del valore della preda; gli altri tre quarti profitteranno ai legni predatori.

(1) Cfr. art. 1 e 2 della XII Convenzione Aja 1907.



Per provare la presenza al combattimento, dovrà il comandante annotare sul suo giornale il fatto, indicando il giorno e l'ora precisa in cui ebbero luogo le diverse circostanze del medesimo, ed in ispecie la resa della preda: indicherà inoltre la posizione geografica in cui è succeduto tale avvenimento, e tutte le altre circostanze che lo hanno accompagnato.

**232.** La nave corsara presente alla preda fatta da altra nave corsara o mercantile, se abbia tentato di cooperarvi, avrà diritto alla metà della porzione che le sarebbe spettata, laddove avesse preso parte al combattimento.

In questo caso il capitano, oltre le indicazioni menzionate nell'articolo precedente, dovrà notare anche la manovra da esso fatta per correre sul nemico.

**233.** I legni corsari o mercantili, presenti alla preda di una nave da guerra, non avranno alcun diritto alla ripartizione del prodotto della preda.

Tuttavia, se prendessero parte al combattimento o salvassero dei convogli mentre le navi dello Stato combattono, avranno diritto ad un compenso sul prodotto della preda in ragione del servizio prestato, da determinarsi dal Ministro di marina.

Qualora poi i detti legni corsari o mercantili fossero stati richiesti dai comandanti delle navi da guerra per agire d'accordo contro il nemico, avranno diritto alla preda fatta in proporzione delle persone degli equipaggi, senza pregiudizio di quelle indennità che di diritto, pei danni patiti.

**234.** Occorrendo che da un'armata, squadra o divisione all'ancora vengano staccate una o più navi per crociera o per altre operazioni ostili, e che da queste si faccia una preda in vista dell'armata, squadra o divisione, sulla parte riservata agli equipaggi sarà prelevato il terzo a favore dei legni predatori, e gli altri due terzi saranno distribuiti in comune.

Se l'armata, squadra o divisione sarà in navigazione ed in vista, le prede, tanto se siano fatte dalle navi distaccate, quanto se siano fatte dall'armata, squadra o divisione, profitteranno in comune.

**235.** Quando la preda si faccia da una nave da guerra staccata da un'armata, squadra o divisione a cui appartenga e fuori della vista della medesima, verrà assegnata al comandante in capo ed al capo dello stato maggiore dell'armata, squadra o divisione, la metà della parte che spetterebbe a ciascuno di loro secondo il grado, qualora la preda fosse stata fatta in vista dell'armata, squadra o divisione.

**236.** Se la preda si faccia da una batteria o fortezza dello Stato, si seguiranno le stesse regole prescritte per le prede fatte da legni da guerra.

Quando poi la preda fosse fatta da una nave mercantile sotto il tiro del cannone di una fortezza o batteria di costa, e da questa si sia fatto fuoco sul nemico, il ricavo della preda sarà diviso come se tre quarti della preda fossero opera della nave, ed un quarto della fortezza o batteria.

**237.** Ogni individuo spedito in destinazione dai legni predatori per oggetti relativi al servizio, purchè continui a far parte dell'equipaggio, parteciperà nella preda come se fosse stato a bordo quando la preda fu fatta.

**238.** Gli eredi degli individui morti nel combattimento per ferite ricevute nel medesimo avranno le parti di preda che sarebbero dovute ai loro autori.



**239.** Gli individui sbarcati per malattie o ferite riportate in combattimento avranno diritto alla metà delle parti di prede fatte dopo il loro sbarco, sinchè non cessino dal fare parte dell'equipaggio del legno predatore.

**240.** Terminate le operazioni, di cui all'articolo 228, le autorità ivi menzionate rimetteranno tutti gli atti al presidente della Commissione delle prede.

Uno dei componenti la Commissione, designato dal presidente, formerà lo stato di ripartizione della preda o confisca, e ne ordinerà la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

**241.** Le contestazioni sullo stato di ripartizione saranno, entro un mese, portate alla decisione della Commissione.

**242.** Le parti di preda che non fossero reclamate dagli aventi diritto fra il termine di anni quattro, a datare dal giorno della pubblicazione dello stato di ripartizione, profitteranno alla cassa degli'invalidi.

#### CAPO VI. — *Delle rappresaglie.*

**243.** Le navi mercantili di nazione nemica, che si trovassero nei porti litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra, saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo, per ispeciali circostanze, non creda prescrivere un limite per la partenza (1).

A questo fine le navi suddette saranno alla loro partenza munite di salvacondotto per recarsi in patria.

Ciò non di meno, in via di rappresaglia, potrà farsi luogo all'*embargo* o sequestro di tali navi, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando le navi nazionali che si trovassero nei suoi porti, od operando estorsioni nelle provincie dello Stato.

**244.** Le navi come sopra sequestrate e le mercanzie caricate sulle medesime di proprietà del nemico, potranno, secondo le circostanze, essere trattate sino alla fine delle ostilità, ovvero dichiarate di buona preda (2).

In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare *pro rata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico, osservandosi tanto per il giudizio sulla legittimità della preda, quanto per la relativa liquidazione, le regole e le procedure sopra stabilite.

**245.** Gli equipaggi delle navi mercantili sequestrate, predate o confiscate, saranno in tutti i casi rilasciati in libertà. Soltanto in via di rappresaglia potranno gl'individui di nazione nemica essere trattenuti, quando dalla Potenza cui appartengono siansi fatti prigionieri equipaggi o marinai di navi mercantili nazionali, o di Potenza alleate (3).

(1) Cfr. art. 1 della VI Convenzione Aja 1907.

(2) Cfr. art. 2 e 4 della VI Convenzione Aja 1907.

(3) Cfr. art. da 5 a 8 della XI Convenzione Aja 1907.



**CAPO VII. — Della neutralità dello Stato verso le Potenze belligeranti.**

**246.** In caso di guerra fra Potenze, colle quali lo Stato si tenga neutrale, non saranno ricevute nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato navi corsare o da guerra con prede, se non nel caso di rilascio forzato (1).

Esse dovranno uscirne appena cessato il pericolo (2).

Nessuna nave da guerra o corsara belligerante potrà soggiornare più di ventiquattr'ore in un porto, rada o spiaggia dello Stato o nelle acque adiacenti, quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione (3).

In nessun caso sarà loro permessa nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono degli oggetti predati.

**247.** Le navi da guerra di una Potenza amica, quando anche belligerante, potranno approdare o soggiornare nei porti, rade o spiagge dello Stato, purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico (4).

**248.** In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra, o per approvvigionarsi d'armi o munizioni (5).

Non potrà, sotto pretesto di riparazione, eseguirsi dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca (6).

**249.** Alle navi da guerra o corsare belligeranti non saranno forniti se non i viveri e derrate ed i mezzi di riparazione puramente necessari alla sussistenza del loro equipaggio, ed alla sicurezza della loro navigazione.

Le navi da guerra o corsare belligeranti, le quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non ventiquattr'ore dopo il loro arrivo (7).

**250.** Allorchè navi da guerra, corsare o mercantili, delle due parti belligeranti, si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattr'ore tra la partenza di qualunque nave d'una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell'altra parte (8).

Questo intervallo potrà venire accresciuto, secondo le circostanze, dall'autorità marittima del luogo.

**251.** La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di nazioni belligeranti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato, costituirà violazione di territorio (9).

(1) Cfr. art. 21, primo alinea, della XIII Convenzione Aja 1907.

(2) Cfr. art. 21, secondo alinea, della XIII Convenzione Aja 1907.

(3) Cfr. art. 12 e 14 della XIII Convenzione Aja 1907.

(4) Cfr. art. 14, ultimo comma, della XIII Convenzione Aja 1907.

(5) Cfr. art. 5 e 18 della XIII Convenzione Aja 1907.

(6) Cfr. art. 18 della XIII Convenzione Aja 1907.

(7) Cfr. art. 19 della XIII Convenzione Aja 1907.

(8) Cfr. art. 16 della XIII Convenzione Aja 1907.

(9) Cfr. art. 1 e 2 della XIII Convenzione Aja 1907.



## CODICE PENALE PER IL REGNO D'ITALIA

### LIBRO II - TITOLO II.

#### CAPO I. — *Dei delitti contro la Patria.*

**104.** — Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o a discioglierne l'unità è punito con l'ergastolo.

**105.** — Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

La stessa pena si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero.

Se il colpevole, prima di commettere il fatto, aveva perduto la cittadinanza per qualunque altra causa è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a dieci anni.

**106.** — Chiunque tiene intelligenza con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altri fatti diretti a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la reclusione da otto a venti anni; e se consegua l'intento, con l'ergastolo.

**107.** — Chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che riguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni e con la multa superiore alle lire duemila (1).

La pena è:

1° — della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non inferiore alle lire quattromila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2° — della reclusione o della detenzione da cinque o quindici anni e della multa non inferiore alle lire cinquemila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti, ovvero se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

Se il colpevole era, per ragione d'ufficio, in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o altrimenti a cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

**108.** — Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chi ottiene la rivelazione dei segreti o se ne procura altrimenti la cognizione (2).

(1) V. inoltre art. 6, 7 e 12 della recente legge 21 marzo 1915, n. 273, a pag. 424.

(2) V. anche art. 12 della recente legge 21 marzo 1915, n. 273, a pag. 424.



**109.** — Quando alcuno dei segreti indicati nell'articolo 107 sia conosciuto per negligenza o imprudenza di chi, per ragioni d'ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti od a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

**110.** — Chiunque indebitamente rileva piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari, ovvero a tal fine s'introduce clandestinamente o con inganno in detti luoghi, l'accesso ai quali sia vietato al pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila (1).

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno in detti luoghi, la pena è della detenzione sino a sei mesi (2).

**111.** — Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da tre a dodici anni.

**112.** — Le pene stabilite negli articoli 106 e seguenti si applicano anche se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano a fine di guerra e in tempo di essa.

**113.** — Chiunque, con arruolamenti o altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nel Regno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni; e, se la guerra ne segua, con la detenzione non inferiore ai sedici anni.

Se gli atti non approvati dal Governo esponano solamente lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero turbino le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e, se ne segua la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

**114.** — Il cittadino, o lo straniero residente nel Regno, che, in tempo di guerra, somministra direttamente o indirettamente allo Stato nemico od ai suoi agenti provvigioni o altri mezzi che possano essere rivolti a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

**116.** — Il cittadino che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la multa da lire cento a tremila.

*(Per la legge 21 marzo 1915, n. 273, sulla difesa militare dello Stato, v. pag. 424).*

(1) V. inoltre disposizioni portate dagli art. 3, 7 e 12 della recente legge 21 marzo 1915, n. 273, a pag. 424.

(2) V. inoltre penultimo comma art. 3, e art. 7 e 12 della recente legge 21 marzo 1915, n. 273, a pag. 424.



## CODICE PENALE PER L'ESERCITO DEL REGNO D'ITALIA

LIBRO II. — *Disposizioni relative al tempo di guerra.*CAPO I. — *Dello stato di guerra e suoi effetti.*

**243.** — Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno dichiarati con decreto reale.

**244.** — Le leggi relative allo stato di guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite coll'accennato decreto Reale.

**245.** — L'applicazione delle stesse leggi potrà con decreto Reale essere estesa ad una riunione di truppe accampate, accantonate o distaccate per formare un campo.

**246.** — Allorchè il territorio di una divisione o sottodivisione militare, o quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o posto militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a distanza minore di tre giornate di marcia, dovrà quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato in istato di guerra se il comandante nelle truppe ivi stanziato lo avrà ordinato con apposita dichiarazione.

**247.** — Questo stato di guerra cesserà allorquando il nemico si sarà ritirato al di là di tre giornate ordinarie di marcia; tuttavia nel caso in cui la piazza, fortezza o posti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo un assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi ritirato, insino a che le opere degli assediati sieno state distrutte e le breccie riparate o poste in istato di difesa.

**248.** — L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emanato Reale decreto in contrario.

**249.** — Quando sarà dichiarato lo stato di guerra preveduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od essi sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi stiano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dell'autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si fossero commessi.

**250.** — Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non contemplano espressamente il tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo.



**251.** — Il generale comandante in capo, ovvero il comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata, che non sia in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando.

**CAPO II. — Dell' incendio, devastazione (1), . . .**

**252.** — Colui che senza un ordine superiore, o senza essere astretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, ancorchè in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edificio, sarà punito di morte, previa la degradazione; nondimeno se la casa od edificio non saranno abitati, o il danno non eccederà le lire 500, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di tende, baracche, magazzini, e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste sì da guerra che da bocca.

**253.** — Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi contemplati nello articolo precedente distruggerà o guasterà, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati, alcuni degli oggetti contemplati nel detto articolo, o strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica utilità, per cui ne possa venire danno all'esercito, ad una parte di esso o allo Stato.

Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano distrutti o guasti monumenti o la totalità od anche una parte d'oggetti di scienze o d'arti esistenti in pubbliche o in private collezioni, in guisa che più non servano all'uso sui erano destinati (2).

Tuttavia, se il danno non eccede le lire cinquecento o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni.

**CAPO. IV. — Della grassazione, della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca, . . .**

**274.** — Il colpevole di grassazione, o di rapina di denari o di effetti sarà punito colla pena di morte, previa degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minacce nella vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.

**275** — Il saccheggio è proibito (3); il militare che lo avrà ordinato, o che senza ordine se ne sarà reso colpevole, sarà punito colla morte.

(1) V. disposizioni corrispondenti nella Sezione III del Regolamento annesso alla IV<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907, a pag. 161 e segg.

(2) V. art. 56 del Regolamento annesso alla IV<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907, a pag. 164.

(3) V. art. 47 del Regolamento annesso alla IV<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907, a pag. 162.



**276.** — Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte, previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo.

**277.** — Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se il reato fu commesso con minacce o violenze, la pena non sarà minore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio.

**278.** — Il colpevole di busca sarà punito col carcere militare o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari.

L'ufficiale che, potendolo, non l'avrà impedita, incorrerà nella pena del carcere militare accompagnata dalla dimissione.

Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni e sempre accompagnata dalla destituzione.

**279.** — Se in occasione del reato di busca si commettessero violenze o maltrattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque, estensibile ad anni sette se il colpevole è ufficiale, e ciò senza pregiudizio delle pene incorse per altri maggiori reati.

#### CAPO VI. — *Dei prigionieri di guerra*

**291.** — I prigionieri di guerra, che si rendessero colpevoli di ammutinamento o di rivolta, saranno puniti di morte.

Qualora fra gli ammutinati od i rivoltosi si trovino graduati od istigatori principali, la detta pena potrà essere ad essi soltanto applicata.

I gradi saranno stabiliti dalle cartelle di scambio.

**292.** — Alla stessa pena andranno soggetti gli ufficiali prigionieri di guerra che contro la data fede fossero ripresi colle armi alla mano.



## CODICE PENALE MILITARE MARITTIMO

### LIBRO II. — *Disposizioni relative al tempo di guerra.*

#### TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

**272.** — (Identico all'art. 243 Codice penale militare).

**273.** — (Identico all'art. 244 id. id. id. ).

**274.** — (Identico all'art. 248 id. id. id. ).

**275.** — (Identico all'art. 250 id. id. id. ).

#### TITOLO II. — *Disposizioni speciali.*

##### CAPO I. — *Dell'incendio, devastazione (\*)*

**276.** — Colui che senza un ordine superiore o senza essere forzato dalla necessità di difendersi avrà volontariamente, ancorchè in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edificio od a bastimento, sarà punito di morte, diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di cordami del bordo, di vele, macchine, tende, di magazzini, o di qualunque opera di difesa o di deposito delle provviste così da guerra come da bocca.

Rimarrà però sempre salvo il disposto dell'art. 250 nel caso in cui si tratti di navi dello Stato, imbarcazioni, edifici, opere militari, magazzini, officine o cantieri appartenenti alla marina militare.

**277.** — Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi contemplati nell'articolo precedente distruggerà o guasterà, in guisa che più non servano all'uso cui erano stati destinati, alcuni degli oggetti contemplati nel detto articolo, o strade ferrate, acquedotti, ponti ed altre opere importanti di pubblica utilità, per cui ne possa venire danno all'armata od all'esercito, od a parte di essi, od allo Stato.

Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano distrutti o guastati monumenti o la totalità od anche una parte di oggetti di scienze od arti esistenti in pubbliche od in private collezioni, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati.

Tuttavia se il danno non eccede le lire cinquecento, o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni.

(\*) V. richiami nelle note a pag. 287.



CAPO III. — *Della grassazione, della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca,...*

Articoli **298, 299, 300, 301, 302, 303** — (Corrispondono agli articoli 274, 275, 276, 277, 278, 279 del Codice penale militare).

CAPO V. — *Dei prigionieri di guerra.*

Articoli **315, 316**. — (Identici agli articoli 291 e 292 del Codice penale militare).

---



## ATTI DI GOVERNO

emanati dalle Potenze belligeranti e neutrali, durante il presente conflitto internazionale, sul diritto di guerra, la navigazione ed il commercio marittimo.

(A tutto marzo 1915)

### A).- COMUNICAZIONI DI ATTI EMANATI DA GOVERNI ESTERI, BELLIGERANTI E NEUTRALI

#### I. — Dichiarazioni di Stati belligeranti relative all'applicazione dei principî di diritto marittimo adottati nel presente conflitto internazionale.

*N. B.* — Per maggior chiarezza ed intelligenza, si riassumono nel seguente specchio gli atti emanati dagli Stati belligeranti quanto all'applicazione del diritto marittimo in tempo di guerra. — Per le dichiarazioni di contrabbando, v. speciale specchio, a pag. 306. — Per le dichiarazioni relative e restrizioni poste dai belligeranti alla navigazione e al commercio neutrale col nemico, v. pag. 327.

INGHILTERRA — Order in Council	FRANCIA — Decreto presidenziale	RUSSIA — Ukase	Note
—	—	6 agosto 1914 (pag. 292)	} <i>Atti interamente abrogati, e sostituiti da quelli successivi.</i>
20 agosto 1914 (pag. 291)	25 agos. 1914 (pag. 294)	1° sett. 1914 (pag. 295)	
29 ottobre 1914 (pag. 297)	6 nov. 1914 (pag. 300)	8 dic. 1914 (pag. 303)	} <i>Atti in vigore, salvo le modificazioni introdotte per le liste di contrabbando (v. pag. 306).</i>

Il *Governo austro-ungarico* ha dichiarato, per il tramite diplomatico, di attenersi alle Convenzioni dell'Aja 1907 e alla Dichiarazione di Londra 1909 (v. circolare telegrafica 31797 a pag. seguente). — I *Governi germanico ed ottomano* non hanno fatto alcuna speciale dichiarazione quanto all'applicazione delle norme di diritto marittimo in tempo di guerra.

**Circolare telegrafica 18 agosto 1914, n. 31796, relativa alle dichiarazioni del Governo inglese sui principî di diritto marittimo cui si atterrà durante il presente conflitto.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Governo inglese dichiarava presente conflitto merci neutrali su navi nemiche purchè non costituenti contrabbando guerra sono libere da sequestro potranno essere ricuperate spese proprietario fornendo prove proprietà preda (stop). Bandiera neutrale copre merce nemica eccetto contrabbando



guerra (stop). In generale Inghilterra atterrassi dichiarazione Londra (stop) (1). Vossignoria diffonda notizia modo consueto. Accusi ricevuta.

BATTAGLIERI.

**Circolare telegrafica 18 agosto 1914, n. 31797, relativa alle dichiarazioni del Governo austro-ungarico sui principi di diritto marittimo, cui si atterrà durante il presente conflitto.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Ministero affari esteri informa Austria Ungheria corso ostilità Francia Inghilterra salvo reciprocità atterrassi disposizioni convenzioni Aja 18 ottobre 1907 dichiarazione Londra 26 febbraio 1909 (stop). Vossignoria diffonda comunicazione Società navigazione, armatori, assicuratori, Camere commercio, stampa. Accusi ricevuta.

BATTAGLIERI.

**Circolare 21 agosto 1914, n. 888-A, relativa alle dichiarazioni del Governo russo circa i principi di diritto marittimo cui si atterrà nel presente conflitto (Ukase 6 agosto).** — A tutte le Capitanerie di porto.

Perviene notizia dal R. Ambasciatore a Pietroburgo che, con ukase del 6 agosto (\*), il Governo russo ha dichiarato di attenersi ai seguenti principi durante l'attuale conflitto internazionale nei riguardi del diritto marittimo (2):

1° Sono abrogati gli effetti di ogni vantaggio accordato a sudditi di Stati nemici. Se soggetti al servizio militare, essi sono trattenuti come prigionieri di guerra. Le autorità hanno facoltà di espellerli, arrestarli o confinarli. Non è ammessa la loro entrata in Russia, salvo una speciale preventiva autorizzazione.

2° Le navi mercantili nemiche, come le navi da guerra, saranno confiscate.

3° I sudditi di Stati neutri potranno continuare il commercio con porti

4° Si osserveranno, sotto condizione di reciprocità, oltre le norme sta-

---

(\*) Ukase russo 26 luglio-6 agosto 1914, che stabilisce le norme alle quali si atterrà il Governo russo durante il presente conflitto.

Ritenendo indispensabile stabilire le norme che prenderà per guida la Russia durante l'attuale guerra, ordiniamo:

1° L'azione di qualsiasi privilegio e vantaggio accordati ai sudditi degli Stati avversari, tanto per trattati quanto per principio di reciprocità, sia abrogata. I sudditi degli Stati avversari, tanto in servizio attivo che soggetti alla chiamata alle armi, siano arrestati in qualità di prigionieri di guerra. Le competenti autorità siano autorizzate (Segue).

---

(1) V. successive dichiarazioni, e disposizioni dell' « Order in Council » inglese 20 agosto 1914 (nella Circolare 16 settembre, n. 2658-A, a pag. 294), e « Order in Council » 29 ottobre 1914 (nella Circolare 7 novembre 9300-A, a pag. 297).

(2) V. anche successivo Ukase 1° settembre 1914, a pag. 295.



bilita dalla legislazione russa, anche quelle contenute nei seguenti atti internazionali:

- a) Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856;
- b) Dichiarazione di Pietroburgo dell'11 dicembre 1868, circa l'uso di alcuni proiettili esplosivi;
- c) Atti della prima Conferenza dell'Aja in data 29 luglio 1899, relativi al divieto di proiettili diffondenti gas deleteri, al divieto di palle deformabili, e Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906, circa il trattamento dei feriti e malati in guerra;
- d) Convenzioni sottoscritte nella seconda Conferenza dell'Aja del 18 ottobre 1907, limitatamente a quelle sottoseguate:
  - IV. Convenzione concernente le leggi e usi di guerra terrestre;
  - V. Diritti e doveri potenze e persone neutre nella guerra terrestre;
  - VI. Regole per trattamento navi mercantili nemiche al principio ostilità;
  - VII. Trasformazione navi mercantili in navi da guerra;
  - IX. Bombardamento da parte forze navali in tempo di guerra;
  - X. Applicazione alla guerra marittima Convenzione di Ginevra;
  - XIII. Diritti e doveri delle potenze neutre nella guerra marittima;

Dia massima diffusione del presente comunicato tra tutta la marineria.  
Accusi ricevuta.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

ad espellere i sudditi dei detti Stati tanto dai confini della Russia quanto dall'ambito delle varie località dell'Impero; e così pure siano esse autorizzate ad arrestare tali individui ed a confinarli in altri governatorati o territori. L'entrata in Russia di sudditi degli Stati avversari è ammessa soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente da richiedersi volta per volta.

2° Siano sequestrate le navi mercantili degli Stati avversari colte dalla guerra in porti russi. Quelle fra queste navi, la cui costruzione renda possibile la trasformazione in navi da guerra, siano confiscate, secondo le norme in vigore per le prede marittime, in base all'art. 10 di dette norme, Regolamento del 27 marzo 1895.

3° Sia permesso ai sudditi degli Stati neutrali di continuare senza ostacoli le loro relazioni commerciali coi porti russi e con le città, a condizione che sottostiano alle disposizioni emanate dalle autorità marittime e militari.

4° Si osservino, sotto condizioni di reciprocità, oltre le norme stabilite dalla legge in caso di guerra, le norme dettate dai seguenti trattati internazionali:

- 1.) Dichiarazione marittima di Parigi del 16 aprile 1856.
- 2.) Dichiarazione di Pietroburgo del 1868 sull'esclusione dei proiettili esplosivi.
- 3.) Dichiarazioni della Prima Conferenza dell'Aja del 29 luglio 1899, e precisamente: a) dichiarazione relativa alla proibizione dell'uso dei proiettili aventi per unico scopo la diffusione di gas deleteri e soffocanti; b) dichiarazione relativa alla proibizione di proiettili che si deformino facilmente colpendo il corpo umano, come proiettili con involucro o il cui involucro non copra tutto l'interno oppure che abbiano degli intagli.
- 4) Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906 nei feriti e malati in guerra.
- 5) Convenzioni sottoscritte alla Seconda conferenza dell'Aja il 18 ottobre 1907, e precisamente:
  - a) Convenzione sulle leggi e usi della guerra terrestre;
  - b) Convenzione circa i diritti e doveri delle potenze neutre nella guerra terrestre;
  - c) Convenzione sul trattamento delle navi nemiche all'inizio delle ostilità.
  - d) Convenzione circa la trasformazione di navi mercantili in navi da guerra;
  - e) Convenzione circa il bombardamento da parte di forze marittime durante la guerra;
  - f) Convenzione ed applicazione alla guerra marittima del principio della Convenzione di Ginevra;
  - g) Convenzioni relative ai diritti e doveri delle Potenze neutre in caso di guerra marittima.

Il Senato curerà la promulgazione di dette disposizioni.

Peterhof, 6 agosto 1914.

NICOLA



**Circolare 16 settembre 1914, n. 2658-A, relativa all'applicazione e modificazione della Dichiarazione di Londra, adottate dai Governi inglese e francese (Order in Council 20 agosto, e Decreto francese 25 agosto) (\*).** — A tutte le Capitanerie di porto.

In relazione alle circolari ministeriali del 7 agosto u. s., n. 513-A (1), e del 15 agosto, n. 651-A (2), nonchè agli articoli 2 del foglio d'ordini 10 agosto (3) e 1 del foglio d'ordini 17 agosto (4), e alla circolare telegrafica n. 31796 del 18 agosto (5), si comunica che i Governi inglese e francese, con decreti dei rispettivi capi di Stato in data 20 e 25 agosto (6), hanno emanato le seguenti norme, in tutto identiche, per l'applicazione da parte dei due Stati della Dichiarazione di Londra relativa al diritto della guerra marittima in data 26 febbraio 1909:

*Testo corrispondente a quello dei decreti inglese e francese del 20 e 25 agosto 1914 (6).*

La Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909 sarà applicata durante la guerra con riserva delle seguenti aggiunte e modificazioni che i Governi inglese e francese dichiarano di osservare come se fossero ratificate.

N. 1. — Le liste del contrabbando assoluto e condizionale, notificate dal Governo inglese con proclama del 4 agosto e dal Governo francese con notificazione dell'11 agosto, sono sostituite a quelle contenute negli art. 32 e 24 della detta Dichiarazione di Londra. Occorrendo, saranno fatte conoscere mediante notificazioni ufficiali le eventuali aggiunte o modificazioni alle liste anzidette.

N. 2. — Una nave neutra che riesce a portare contrabbando al nemico valendosi di carte falsificate può essere catturata per avere effettuato tale trasporto, se essa è incontrata prima di aver compiuto il viaggio di ritorno.

N. 3. — La destinazione ad uso delle forze armate o delle amministrazioni dello Stato nemico, di cui all'art. 33 della Dichiarazione di Londra, può essere dedotta da qualsiasi prova sufficiente; e, oltre alla presunzione contemplata nel successivo art. 34, si presume esistente la destinazione anzidetta se la merce è consegnata ad un agente di uno Stato nemico, ovvero ad un commerciante od altra persona che agisca sotto il controllo delle autorità dello Stato nemico. La stessa presunzione si ha se la merce, pur non essendo consegnata direttamente ad un agente o commerciante come sopra, è consegnata ad altri per conto però di un agente di uno Stato nemico, ovvero per conto di un commerciante o di ogni altra persona che agisca sotto il controllo delle autorità dello Stato nemico.

N. 4. — L'esistenza di un blocco sarà presunta come conosciuta:

a) da tutte le navi che sono partite o che hanno toccato un porto nemico in uno spazio di tempo, dopo la notificazione di blocco alle autorità locali, sufficiente per aver permesso al Governo nemico di far conoscere l'esistenza del blocco;

b) da tutte le navi che sono partite o che hanno toccato un porto britannico (o francese), ovvero un porto alleato, dopo la pubblicazione della dichiarazione di blocco.

(\*) Le seguenti norme inglesi e francesi sono state poi sostituite con altre contenute nell' « Order in Council » 29 ottobre 1914 (v. pag. 297), e nel decreto francese 6 novembre 1914 (v. pag. 300). — Alle norme inglesi del 20 e 25 agosto corrisponde l'Ukase russo 1° settembre, per il quale v. pag. seguente.

(1) V. pag. 307. — (2) V. pag. 300. — (3) V. pag. 307. — (4) V. pag. 309. — (5) V. pag. 291.

(6) I decreti inglese e francese del 20 e 25 agosto sono stati poi abrogati e sostituiti con altri atti, in data rispettivamente del 29 ottobre e 6 novembre (v. pag. 291).



N. 5. — Nonostante la disposizione dell'art. 35 della Dichiarazione di Londra, il contrabbando condizionale (quando sia stato stabilito che ha la destinazione di cui all'art. 33) potrà essere catturato qualunque sia il porto di destinazione della nave o il porto dove il carico deve essere scaricato.

N. 6. — Per l'interpretazione della Dichiarazione di Londra, le Corti delle Prede si riferiranno al Rapporto Generale approvato dalla Conferenza prima della firma della Dichiarazione.

La S. V. porti a conoscenza delle Società, armatori e marineria le anzidette disposizioni, informando che anche il Governo russo adotterà disposizioni identiche (\*).

Accusi ricevuta.

p. Il Ministro: BRUNO.

(\*) **Ukase imperiale russo in data 1-14 settembre 1914, circa l'applicazione della Dichiarazione di Londra, e sue modificazioni adottate dal Governo russo (1).** — Sostituito in seguito con altro Ukase 8 dicembre 1914 (v. pag. 303).

Ritenendo indispensabile, in seguito ad accordo preso coi governi alleati francese ed inglese, di applicare, in forma di misura provvisoria, le norme sul diritto della guerra marittima, elaborata dalla « Conferenza Marittima di Londra » del 1908-1909, con alcune modificazioni ed aggiunte, ed avendo approvato le conclusioni a questo proposito, del Consiglio dei Ministri, ordiniamo:

Durante la presente guerra siano applicate le qui annesse norme per la guerra marittima elaborate dalla « Conferenza marittima di Londra » del 1908-1909 colle seguenti modificazioni ed aggiunte.

Art. 1. — E' considerato come contrabbando assoluto:

- 1.) Ogni specie di armi, comprese le armi da caccia, ed anche le parti di dette armi;
- 2.) Proiettili, cariche, cartucce di ogni specie e parti di detti;
- 3.) Polvere pirica ed esplosivi specialmente usati in guerra;
- 4.) Affusti, cassoni, avantreni, carri, fuocine da campagna e parti di detti;
- 5.) Oggetti che hanno specialmente tratto all'uniforme ed equipaggiamento di truppe;
- 6.) Finitimenti speciali militari di ogni specie;
- 7.) Animali da sella, trasporto e soma servibili ad usi di guerra;
- 8.) Materiali da campo e parti di detti;
- 9.) Corazzatura;
- 10.) Navi da guerra, scialuppe e parti di esse che, per le qualità loro, non possono essere adoperate che come imbarcazioni da guerra;
- 11.) Istruzioni ed apparecchi esclusivamente destinati alla produzione di munizioni da guerra, alla fabbricazione e riparazione di armi e di oggetti di equipaggiamento sia marittimo che di terra ferma.
- 12.) Arcostati e apparecchi per la navigazione aerea. Parti separate di essi, come pure accessori, oggetti e materiali destinati in modo ben definito, all'aerostatica e alla navigazione aerea.

E' considerato come contrabbando relativo (o condizionale):

- 1.) I viveri;
- 2.) Il foraggio e i graminacci, commestibili per animali;
- 3.) Abiti e tessuti per vestiario e calzature utilizzabili per la guerra;
- 4.) L'oro, l'argento monetato ed in verghe, carta moneta;
- 5.) Carri di ogni specie che possono essere utilizzabili per la guerra, e parti di essi;

(Segue).

(1) Corrisponde all' « Order in Council » inglese del 20 agosto, e al decreto presidenziale francese del 25 agosto, circa i quali cfr. Circolare 16 settembre, n. 2658-A, a pag. 294.



**Circolare 7 novembre 1914, n. 9300-A, relativa alle norme del Governo inglese sul contrabbando assoluto e condizionale, e sull'applicazione della Dichiarazione di Londra. — A tutte le Capitanerie di porto.**

A seguito del telegramma 44267, trasmetto a V. S. copia di un proclama del Governo inglese in data 29 ottobre 1914 (1), che approva la lista degli articoli considerati contrabbando di guerra assoluto e condizionale dall'Inghilterra. Unisco altresì copia di un « Order in Council » pure del 29 ottobre 1914 (2) che abroga il precedente « Order in Council » del 20 agosto 1914, circa l'applicazione della Dichiarazione di Londra, e dà nuove norme a riguardo.

In tal modo tutta la materia relativa al contrabbando di guerra e al suo trasporto su navi neutrali è stata riordinata dal Governo inglese, e debbono quindi ritenersi annullate le precedenti dichiarazioni dello stesso Governo.

6.) Navi, bastimenti e scialuppe di ogni specie, docks galleggianti, Parti di docks e parti separate di detto materiale di navigazione;

7.) Materiale ferroviario stabile e mobile, materiali per telegrafo con fili e senza fili e telefono;

8.) Combustibili: olii lubrificanti;

9.) Polvere pirica ed esplosivi che non sono esclusivamente impiegati per la guerra;

10.) Fil di ferro a monte ed strumenti per metterlo in opera e tagliarlo;

11.) Ferri da cavallo e materiali da fucina;

12.) Oggetti da finimento e selleria;

13.) Binocoli, cannocchiali, cronometri ed strumenti marittimi vari.

Art. 2. — La nave neutrale che ha potuto portare contrabbando al nemico, con falsi documenti, può essere catturata per trasporto di detto contrabbando, se viene incontrata prima che sia terminato il viaggio di ritorno.

Art. 3. — La destinazione di cui è cenno all'art. 33 delle norme per la guerra marittima elaborata dalla « Conferenza Marittima di Londra » viene stabilita da qualsiasi vogliano sufficienti prove e si riterrà provata oltre la supposizione stabilita nell'art. 34 anche nel caso in cui le merci siano indirizzate all'agente di uno Stato nemico oppure per esso ad un negoziante o ad altra persona che sia al servizio dell'Autorità di uno Stato nemico, oppure siano destinate a tale negoziante o a tale persona.

Art. 4. — L'esistenza del blocco si ritiene nota:

1.) A tutte le navi che sono uscite da porto nemico o che vi siano entrate nel periodo di tempo che segue la comunicazione del blocco alle autorità locali, periodo di tempo che risulti sufficiente perchè il Governo possa fare tale comunicazione.

2.) A tutte le navi che sono uscite da un porto russo o alleato oppure vi sono entrate dopo che la dichiarazione del blocco è stata resa di pubblica ragione.

Art. 5. — A modificazione di quanto è prescritto dall'art. 35 delle norme della Conferenza di Londra, il contrabbando relativo (o condizionale) se verrà provata la destinazione di cui all'art. 33 è soggetto alla confisca, quale non sia il porto verso il quale la nave fa rotta e il porto nel quale il carico deve essere sbarcato.

Il Senato dirigente non manchi di dare le volute disposizioni per l'esecuzione di quanto sopra.

Dato a Tzarskoe Selò 1° settembre 1914.

NICOLA

In Presidente del Consiglio dei Ministri: GOREMIKIN.

(1) Il proclama 29 ottobre sulle liste di contrabbando è stato poi abrogato e sostituito con altro 23 dicembre 1914, per il quale v. pag. 314. — (2) V. Pag. seguente.



Mentre si fa riserva di comunicare alla S. V. alcune considerazioni ed istruzioni circa l'osservanza da parte delle navi nazionali delle norme dettate dal Governo inglese con le nuove disposizioni in data 29 ottobre, debbono ritenersi abrogate e sostituite con la presente circolare le circolari precedenti del 7 agosto 1914 n. 513-A, 16 settembre, n. 2658-A, 24 ottobre n. 7759-A. Le liste contenute nella circolare 2 novembre n. 8917-A, possono considerarsi come una traduzione del proclama corrispondente in data 29 ottobre che si rimette allegato alla presente circolare nel testo inglese, avvertendo però che tale traduzione, comunicata in seguito a trasmissione telegrafica non presenta assoluta garanzia di esattezza, e che quindi gli interessati dovranno attenersi, nei casi dubbi, al testo inglese ora comunicato.

Quanto all'« Order in Council » del 29 ottobre circa l'applicazione della Dichiarazione di Londra, si unisce alla presente, oltre il testo inglese, anche la traduzione italiana.

Invito la S. V. a curare personalmente la distribuzione della presente circolare e allegati a tutte le società di navigazione, armatori, società di assicurazioni marittime, commissionari, ecc. residenti in cotesto compartimento marittimo, essendosi dovuto osservare che le precedenti circolari comunicate su argomenti consimili, assai importanti per il commercio nazionale, e segnatamente la circolare 16 settembre n. 2658-A non avevano avuto presso la marineria quella diffusione che il Ministero aveva raccomandata.

Prego la S. V. di dare di ciò assicurazione a questo Ministero, accusando ricevuta della presente circolare.

p. Il Ministro: BRUNO.

**« Order in Council » 29 ottobre 1914, circa applicazione della Dichiarazione di Londra da parte del Governo inglese (1).**

At the Court at Buckingham Palace, the 29th day of October 1914.

Present.

*The King's Most Excellent Majesty in Council.*

Whereas the said additions and modifications were rendered necessary by Majesty was pleased to declare that during the present hostilities the Convention known as the Declaration of London should, subject to certain additions and modifications therein specified, be adopted and put in force by His Majesty's Government; and

Whereas the said additions and modifications were rendered necessary by the special conditions of the present war: and

Whereas it is desirable and possible now to enact the said Order in Council, with amendments in order to minimise, so far as possible, the interference with innocent neutral trade occasioned by the war:

Now, Therefore, His Majesty, by and with the advice of His Privy Council, is pleased to order, and it is hereby ordered, as follows:

(1) Comunicato a tutte le Capitanerie di porto con la precedente circolare 7 novembre 1914, n. 9300-A.



1. During the present hostilities the provisions of the Convention known as the Declaration of London shall, subject to the exclusion of the lists of contraband and non-contraband, and to the modifications hereinafter set out, be adopted and put in force by His Majesty's Government.

The modifications are as follows:

(i) A neutral vessel, with papers indicating a neutral destination, which, notwithstanding the destination shown on the papers, proceeds to an enemy port, shall be liable to capture and condemnation if she is encountered before the end of her next voyage.

(ii) The destination referred to in Article 33 of the said Declaration shall (in addition to the presumptions laid down in Article 34) be presumed to exist if the goods are consigned to or for an agent of the enemy State.

(iii) Notwithstanding the provisions of Article 35 of the said Declaration, conditional contraband shall be liable to capture on board a vessel bound for a neutral port if the goods are consigned « to order », or if the ship's papers do not show who is the consignee of the goods or if they show a consignee of the goods in territory belonging to or occupied by the enemy.

(iv) In the cases covered by the preceding paragraph (iii) it shall lie upon the owners of the goods to prove that their destination was innocent.

2. Where it is shown to the satisfaction of one His Majesty's Principal Secretaries of State that the enemy Government is drawing supplies for its armed forces from or through a neutral country, he may direct that in respect of ships bound for a port in that country, Article 35 of the said Declaration shall not apply. Such direction shall be notified in the « London Gazette », and shall operate until the same is withdrawn. So long as such direction is in force, a vessel which is carrying conditional contraband to a port in that country shall not be immune from capture.

3. The Order in Council of the 20th August, 1914, directing the adoption and enforcement during the present hostilities of the Convention known as the Declaration of London, subject to the additions and modifications therein specified, is hereby repealed.

4. This Order may be cited as « the Declaration of London Order in Council, No. 2, 1914. »

And the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, the Lords Commissioners of the Admiralty, and each of His Majesty's Principal Secretaries of State, the President of the Probate, Divorce, and Admiralty Division of the High Court of Justice, all other Judges of His Majesty's Prize Courts, and all Governors, Officers, and Authorities whom it may concern, are to give the necessary directions herein as to them may respectively appertain.

*Almeric Fitz Roy.*

#### TRADUZIONE ITALIANA (\*)

Considerato che con « Order in Council » del 20 agosto 1914, Sua Maestà si compiacque dichiarare che durante le presenti ostilità la Convenzione conosciuta sotto il nome di Dichiarazione di Londra, sarebbe stata adottata e messa in vigore dal Governo di S. M., salvo alcune aggiunte e varianti allora specificate;

(\*) Allegata alla circolare ministeriale 7 novembre 1914, n. 9300-A, diretta a tutte le capitanerie di porto (v. pag. 296).



Considerato che tali aggiunte e varianti furono necessariamente richieste dalle speciali condizioni della presente guerra;

Considerato che è desiderabile e possibile ora di riordinare detto « Order in Council » con alcuni emendamenti allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, gli ostacoli frapposti al commercio neutrale innocente, in conseguenza della presente guerra;

Per questi motivi S. M., col parere del Suo Consiglio Privato, si è ora compiaciuto di ordinare, come col presente atto si ordina, quanto segue:

1. Durante le presenti ostilità le disposizioni della Convenzione, conosciuta col nome di Dichiarazione di Londra, saranno adottate e messe in vigore dal Governo di S. M., ad eccezione delle liste di contrabbando e non-contrabbando (lista libera), e salvo le modificazioni in seguito stabilite.

2. Le modificazioni sono le seguenti.

I. — Una nave neutrale, che secondo le carte di bordo abbia una destinazione neutrale, e che non ostante la destinazione dichiarata dalle carte di bordo, diriga ad un porto nemico, sarà soggetta a cattura e condanna se sarà incontrata prima della fine del suo successivo viaggio.

II. — La destinazione indicata nell'art. 33 della detta Dichiarazione sarà presunta come reale (oltre le presunzioni previste nell'art. 34) se le merci sono consegnate a o per un agente di uno Stato nemico.

III. — Non ostante le disposizioni dell'art. 35 della detta dichiarazione, il contrabbando condizionale sarà soggetto a cattura a bordo di una nave neutrale diretta a un porto neutrale se le merci sono consegnate « all'ordine », ovvero se i recapiti di bordo non mostrano chi è il consegnatario delle merci, o infine se essi mostrano che il consegnatario delle merci risiede in territorio appartenente al nemico o da lui occupato.

IV. — Nei casi indicati dal precedente paragrafo III resta a carico dei proprietari della merce di provare che la sua destinazione era innocente.

3. Quando è dimostrato a giudizio di uno dei Principali Segretari di Stato di S. M. che un Governo nemico rifornisce le sue forze armate per mezzo o attraverso un paese neutrale, egli può disporre che non sia applicato l'art. 35 della detta Dichiarazione rispetto alle navi dirette ad un porto di tale paese. La predetta disposizione sarà pubblicata nella « London Gazette », e avrà vigore finché non sarà ritirata. Per tutto il tempo in cui tale disposizione avrà vigore, una nave che trasporti contrabbando di guerra condizionale ad un porto di quel paese sarà suscettibile di cattura.

4. L'« Order in Council » del 29 agosto 1914, relativo all'adozione e messa in vigore durante le presenti ostilità della convenzione conosciuta col nome di Dichiarazione di Londra, salvo le aggiunte e modifiche in esse specificate, è abrogato col presente atto.

5. Il presente Order sarà citato come « Dichiarazione di Londra, Order in Council n. 2, 1914 ».

(Segue la formula di promulgazione).

**Circolare 23 novembre 1914, n. 10756-A, relativa alle norme del Governo francese sul contrabbando assoluto e condizionale e sull'applicazione della Dichiarazione di Londra. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Con riferimento alla circolare 7 corrente n. 9300-A (1), e a seguito della circolare telegrafica 13 corrente, n. 45750 (2), si comunica il testo originale del

(1) V. pag. 296. — (2) V. nota (2) pag. seguente.



decreto presidenziale francese in data 6 corrente, che adotta per il trasporto di contrabbando norme identiche a quelle emanate dal Governo inglese col proclama 29 ottobre 1914 (liste di contrabbando) (1), e « Order in Council » della stessa data (applicazione della dichiarazione di Londra).

L'insieme dei provvedimenti, presi dal Governo inglese con due atti distinti di eguale data, sono riuniti invece dal Governo francese in uno stesso decreto. Le disposizioni però sono perfettamente identiche (1).

La S. V. voglia curare la distribuzione della presente circolare e allegati nel modo col quale venne distribuita la circolare 7 corrente, n. 9300-A.

Pregasi accusare ricevuta.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Decreto francese del 6 novembre 1914, relativo agli oggetti considerati contrabbando assoluto e condizionale (1) e all'applicazione della Dichiarazione di Londra.** — Comunicato a tutte le Capitanerie di porto con circolare ministeriale 23 novembre 1914, num. 10756-A (v. pag. 299) (2).

Le Président de la République Française,  
Sur le rapport du président du conseil, des ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des colonies (\*),  
Vu le décret du 25 août 1914,  
Décrète:

Art. 1. — La déclaration signée à Londres le 26 février 1909, relative au

(\*) Il decreto francese 6 novembre 1914 era preceduto dalla seguente relazione:

**Rapport au Président de la République française.**

Monsieur le Président,

Le décret du 25 août 1914 a prescrit avec diverses additions ou modifications, l'application, au cours de la guerre actuelle, des règles de droit international maritime formulées par la déclaration signée à Londres le 26 février 1909.

Ces additions et modifications ont été au début des hostilités, rendues indispensables par les conditions spéciales de la guerre entreprise par l'Empire allemand. Toutefois, il serait peu conforme à l'esprit de justice et d'équité, qui inspire le Gouvernement de la République et ses alliés, de ne pas s'efforcer, au furet à mesure que les circonstances le permettent, de chercher à réduire, sans nuire à l'exercice du droit de légitime défense, les conséquences souvent pénibles que l'état de guerre entraîne malheureusement sur mer pour le commerce des nations neutres.

C'est en s'inspirant de ces considérations qu'a été préparé le projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre respectueuse considération.

Le ministre des Affaires étrangères  
Delcassé.

Le Président du Conseil  
René Viviani.

Le ministre des Colonies  
Gaston Doumergue.

Le ministre de la Marine par intérim  
René Viviani.

Le ministre de la Guerre  
A. Millerand.

(1) Le liste di contrabbando contenute nel proclama inglese 29 ottobre e nel decreto francese 6 novembre sono state però sostituite in seguito con proclama inglese 23 dicembre 1914 (pag. 314) e atto del Governo francese in data 3 gennaio 1915 (Pag. 318).

(2) Annunciato con circolare telegrafica 13 novembre 1914, n. 45750.



droit de la guerre maritime, sera appliqué durant la guerre actuelle sous réserve des additions et modifications suivantes:

- I. — Sont considérés comme contrebande absolue les objets suivants (1):
  1. — Les armes de toute nature y compris les armes de chasse et de sport, ainsi que leurs pièces détachées caractérisées;
  2. — Les projectiles, gougousses et cartouches de toute nature et les pièces détachées caractérisées;
  3. — Les poudres et explosifs spécialement affectés à la guerre;
  4. — L'acide sulfurique;
  5. — Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne et les pièces détachées caractérisées;
  6. — Les télémètres et leurs pièces détachées caractérisés;
  7. — Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés;
  8. — Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre;
  9. — Les harnachements militaires de toute nature, caractérisés;
  10. — Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées;
  11. — Les plaques de blindage;
  12. — Les minerais et les gueuses de fer hématite;
  13. — Les pyrites de fer;
  14. — Le minerai de nickel et le nickel;
  15. — Le ferro-chrome et le minerai de chrome;
  16. — Le cuivre brut;
  17. — Le plomb, en lingot, en feuilles ou en tuyaux;
  18. — L'aluminium;
  19. — Le ferro-silicate;
  20. — Les fils de fer barbelés et les instruments employés à les poser ou à les couper;
  21. — Les bâtiments de guerre, y compris les embarcations et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre;
  22. — Les aéroplanes, les aérostats, ballons, et aérocerfs de toute nature, leurs pièces détachées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation;
  23. — Les automobiles de toute nature et leurs pièces détachées;
  24. — Les pneumatiques, le caoutchouc;
- huiles lubrifiantes:
  25. — Les huiles minérales et les essences à moteur (2), excepté les
  26. — Les instruments, et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication ou la réparation des armes ou du matériel militaire, terrestre ou naval.

II. — Sont considérés comme contrebande conditionnelle (1):

1. — Les vivres (2);
2. — Les fourrages et matières propres à la nourriture des animaux (2);
3. — Les vêtements, les tissus d'habillement, les chaussures propres à des usages militaires;

(1) Le presenti liste di contrabbando sono state poi sostituite con atti del Governo francese in data 3 gennaio e 12 marzo 1915 (v. pag. 318 e 323).

(2) Quanto ai prodotti compresi sotto le voci « huiles minérales », « essences à moteur », « vivres », e « fourrages », v. Circolare 12 dicembre, n. 12438-A a Pag. 313.



4. — L'or et l'argent monnayés et en lingots; les papiers représentatifs de la monnaie;
5. — Les véhicules de toute nature, autres que les automobiles, et pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées;
6. — Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées;
7. — Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones;
8. — Les combustibles, autres que les huiles minérales, les matières lubrifiantes;
9. — Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre;
10. — Le soufre;
11. — La glycérine.
12. — Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie;
13. — Les objets d'harnachement et de sellerie;
14. — Les peaux de toute nature, séchées ou fraîches, la peau du porc, brute ou manufacturée, le cuir manufacturé ou non, propre à la confection des selles, des harnachements et des bottes à usage militaire;
15. — Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

III — Le navire neutre, dont les papiers de bord indiquent une destination neutre, et qui, malgré la destination résultant de ses papiers, se rend dans un port ennemi, reste passible de capture et de confiscation s'il est rencontré avant d'avoir achevé son voyage suivant.

IV. — La destination visée à l'article 33 de la Déclaration de Londres (outre les présomptions posées à l'article 34) est présumée si la marchandise est consignée à ou pour un agent de l'Etat ennemi.

V. — Nonobstant la disposition de l'article 35 de la Déclaration de Londres, la contrebande conditionnelle est sujette à capture lorsque elle est trouvée à bord d'un navire à destination d'un port neutre, si la marchandise est consignée à ordre, ou si les papiers de bord n'indiquent pas le consignataire dans un pays ennemi ou occupé par l'ennemi.

Dans les cas ci-dessus visés, il appartient aux propriétaires de la marchandise de prouver que la destination était innocente.

VI — Lorsqu'il est démontré au Gouvernement de la République que un gouvernement ennemi tire d'un pays neutre, ou par transit dans un pays neutre, des approvisionnements pour ses forces armées, les mesures nécessaires seront prises pour qu'au regard des navires à destinations du dit pays neutre l'article 35 de la déclaration de Londres ne soit pas appliqué. Cette mesure sera publiée au Journal Officiel et restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée; pendant ce temps, les navires transportant de la contrebande conditionnelle à un port dudit pays neutre ne seront pas exempts de capture.

Art. 2. — Des notifications insérées au Journal Officiel feront connaître, les cas échéant, toutes nouvelles additions ou modifications aux listes des articles de contrebande de guerre établies par le présent décret.

Art. 3. — Le décret du 25 août 1914 est abrogé.



Art. 4. — Les ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 1914.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République: Le président du conseil  
RENE VIVIANI

Le Ministre des affaires étrangères  
DELCASSÉ

Le Ministre de la guerre  
A. MILLERAND

Le Ministre de la marine par intérim  
RENE VIVIANI

Le Ministre des colonies  
G. DOUMERGUE

**Circolare telegrafica 13 gennaio 1915, n. 1763, che notifica la pubblicazione dell'ukase russo 8 dicembre 1914. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Governo russo ha pubblicato ukase data otto dicembre conforme decreto francese sei novembre oggetto circolare 23 novembre 10756/A (stop). Informi marineria società modi consueti accusando ricevuta.

VIALE.

**Ukase imperiale russo, in data 8 dicembre 1914, contenente nuove dichiarazioni sull'applicazione del diritto marittimo nell'attuale conflitto. — Annunciato alle Capitanerie di porto col telegramma 1763 sopra riportato.**

Avendo riconosciuto indispensabile, in seguito ad accordo intervenuto con i Governi alleati francese ed inglese, di modificare e completare i paragrafi 1-5 del Nostro Ukase del 1° settembre del corrente anno, relativo alla applicazione delle norme elaborate dalla Conferenza Marittima di Londra negli anni 1908-1909 ed approvata la conclusione in proposito data dal Consiglio dei Ministri;

Ordiniamo che gli articoli 1-5 del detto Ukase vengano sostituiti dai seguenti:

**Paragrafo I.**

Sono considerati come contrabbando assoluto i seguenti oggetti:

1. — Ogni specie di armi, comprese le armi da caccia e da sport, come pure tutte le parti di esse.
2. — Cariche, proiettili, bozzoli e parti che li compongono.
3. — Polvere pìrica ed altri esplosivi specialmente usati per la guerra.
4. — Acido solforico.
5. — Affusti da cannone, cassoni, avantreni, carri, fucine da campagna e parti di essi.
6. — Telemetri e parti di essi.
7. — Ogni specie di oggetti per uniforme ed equipaggiamento militare.
8. — Animali da sella, da tiro, da soma, che possono servire ad usi di guerra.



9. — Ogni specie di finimenti ad uso militare.
10. — Oggetti da accampamento e parti di essi.
11. — Corazzature.
12. — Minerale di ferro ossidato rosso e ghisa ottenuta da ferro ossidato rosso, in pani.
13. — Pirite.
14. — Minerale di nickel e nickel.
15. — Cromato di ferro e minerale di ferro.
16. — Rame non lavorato.
17. — Piombo in pani, in lastre e tubi.
18. — Alluminio.
19. — Silicati di ferro.
20. — Fil di ferro a punte, strumenti per costruire e per tagliare reticolati.
21. — Navi da guerra, scialuppe e parti di esse, che per le qualità loro non possono essere adoperate che per uso di guerra.
22. — Aeroplani, aerostati, globi aerostatici, apparecchi per la navigazione aerea di ogni specie, parti di essi come pure accessori, oggetti e materiali definitivamente destinati alla navigazione aerea oppure destinati a volare.
23. — Automobili di ogni specie, e parti di essi.
24. — Copertoni per automobili di ogni specie, e resina.
25. — Olii minerali, benzina ed ogni altro combustibile liquido per motori a combustione interna, esclusi gli olii lubrificanti.
26. — Istrumenti ed apparecchi esclusivamente destinati alla fabbricazione di munizioni da guerra, per lavorazione o riparazione di armi o altri oggetti di equipaggiamento militare, sia di terra che di mare.

Sono considerati come contrabbando condizionale, i seguenti oggetti:

1. — Viveri.
2. — Foraggio e prodotti da servire al nutrimento degli animali.
3. — Indumenti, stoffa, calzatura uso militare.
4. — Oro e argento in moneta e verghe, carta-moneta.
5. — Vetture di ogni specie, salvo gli automobili ad uso militare e parti di esse.
6. — Navi, battelli e scialuppe, dock galleggianti, parti di doehs.
7. — Materiale ferroviario, stabile o mobile, materiale telegrafico, radiotelegrafico e telefonico.
8. — Combustibile, esclusi gli olii minerali, la benzina ed altri combustibili liquidi per motori a combustione interna, materiali lubrificanti.
9. — Polvere pirica ed esplosivi non destinati esclusivamente ad uso di guerra.
10. — Zolfo.
11. — Glicerina.
12. — Ferri da cavallo e materiale da fucina.
13. — Oggetti da finimento e di selleria.
14. — Pellicce e pelli d'ogni specie, fresche o secche, pelli di maiale lavorate o greggie, pelli greggie o lavorate da potersi adoperare per selleria, finimenti o calzature di tipo militare.
15. — Binocoli, cannocchiali, cronometri e strumenti vari di marina.

#### Paragrafo II.

La nave neutrale, i cui documenti indicano destinazione neutrale, ma che malgrado la destinazione indicata dai documenti di bordo, si dirige



verso un porto neutrale, potrà essere presa e confiscata, se viene incontrata prima del termine della rotta che segue.

Paragrafo III.

La destinazione preveduta dall'art. 33 delle norme per la guerra marittima, elaborate a Londra dalla Conferenza marittima, si ritiene per dimostrata, oltre i casi di cui all'art. 34 di dette norme, anche nel caso che la merce sia indirizzata ad un agente di potenza nemica o ad esso destinata.

Paragrafo IV.

Come eccezione all'art. 35 delle norme per la guerra marittima alla Conferenza di Londra, gli oggetti di contrabbando condizionale saranno confiscati sulla nave che naviga verso un porto neutrale, se le merci sono state spedite al portatore o se le carte di bordo non indicano il destinatario della merce, oppure se indicano il destinatario come residente in territorio nemico, oppure in territorio dal nemico occupato.

Nei casi contemplati dal presente paragrafo, l'obbligo di dimostrare che la destinazione della merce in parola era stata autorizzata, spetta ai proprietari di essa merce.

Paragrafo V.

Se il Governo russo si persuaderà che uno Stato nemico ottiene provviste per le sue forze armate da un paese neutrale qualunque o attraverso di esso, si dà autorizzazione al ministro russo della marina, previo accordo col ministro russo degli esteri, di prendere le necessarie misure acciocchè alle navi dirette ai porti di tale paese venga applicato l'art. 35. La disposizione a questo proposito dev'essere promulgata nella raccolta delle leggi e disposizioni del Governo e resterà in vigore finchè non venga abrogata. Durante l'azione di detta disposizione, la nave che trasporta merci di contrabbando condizionato nei porti di detto paese, non sarà esente dalla presa.

Il Senato dirigente farà le pratiche opportune per l'esecuzione del presente Ukase.

Città di Riazan, li 8 dicembre 1914.

NICOLA.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
GOREMYCHIN.

---

N. B. — *Per le dichiarazioni dei Governi belligeranti relative al contrabbando di guerra, al blocco, alle « zone di guerra », ecc., v. capitoli seguenti.*



## II. — Dichiarazioni di Stati belligeranti relative al contrabbando di guerra.

*N. B.* — Per maggior chiarezza ed intelligenza, si riassumono nel presente specchio gli atti emanati dagli Stati belligeranti quanto alle liste di contrabbando di guerra. — Per i principi adottati circa il trasporto di contrabbando, v. specchio a pag. 291. — Per le dichiarazioni relative alle restrizioni poste dai belligeranti alla navigazione e al commercio neutrale col nemico, v. pag. 327.

INGHILTERRA	FRANCIA	RUSSIA	BELGIO	Note
Proclama 4 agosto (pag. 307)	Notificaz. 11 agosto (pag. 309)	Ukase 1 sett. (pag. 295)	—	Atti interamente abrogati e sostituiti da quelli successivi.
» 21 settembre (pag. 310)	—	—	—	
» 29 ottobre (pag. 311)	Decreto 6 novembre (pag. 300)	Ukase 8 dic. (pag. 306)	—	Il proclama inglese 29 ottobre è stato abrogato da quello successivo 23 dicembre. — Le liste di contrabbando contenute nel decreto francese 6 novembre sono state sostituite con la notificazione 3 gennaio. — Le liste contenute nell'ukase russo 8 dicembre non sono state finora (marzo) sostituite da altre corrispondenti a quelle inglesi e francesi più recenti. — Le liste belghe corrispondono a quelle inglesi del 23 dicembre.
» 23 dicembre (pag. 314)	Notificaz. 3 gennaio (pag. 318)	—	Circolare 25 febr. (pag. 323)	
» 11 marzo (pag. 324)	» 12 marzo (pag. 323)	—	—	
Notific. speciale per la seta (pag. 318)	—	—	—	
Notific. speciali per gli agrumi (pag. 322 e 323)	Notific. speciali per gli agrumi (pag. 322 e 323)	—	—	

GERMANIA	AUSTRIA-UNGHER.	TURCHIA	Note
Notificaz. 10 agosto (pag. 309)	Notificaz. 10 agosto (pag. 309)	Notificaz. 15 dicemb. (pag. 320)	Atti tutti in vigore.
Notificaz. 24 ottobre (pag. 311)	Notificaz. 15 gennaio (pag. 322)	Notificaz. 23 dicemb. (pag. 320)	
Ordinanza 15 novem. (pag. 314)		—	
Notificaz. 15 dicembre (pag. 314)		—	



**Circolare 7 agosto 1914, n. 513-A, relativa alle dichiarazioni del Governo inglese sul contrabbando di guerra.** — A tutte le Capitanerie di porto (v. art. 2 f. o. 10 agosto 1914, riportato in seguito, e contenente comunicazioni conformi a quelle della circolare).

**Prima lista (4 agosto 1914) del Governo inglese degli oggetti ch'esso considera come contrabbando di guerra.** — Art. 2 f. o. 10 agosto 1914, n. 222:

Il Governo inglese ha pubblicato il seguente proclama (1) sugli oggetti che sono considerati da quel Governo come contrabbando di guerra:

« I seguenti articoli saranno considerati come contrabbando assoluto:

« 1° armi di ogni specie comprese armi per uso sportivo ed ogni loro parte distinta; 2° proiettili, cariche, cartucce di ogni specie ed ogni loro parte componente; 3° polveri ed esplosivi specialmente preparati per uso di guerra; 4° affusti di cannone, cassoni carriaggi, vagoni militari, forge da campo ed ogni loro parte componente; 5° vestiario ed equipaggiamento di carattere decisamente militare; 6° ogni specie di finimenti di carattere decisamente militare; 7° selle, tiranti e bestie da soma adatti ad usi di guerra; 8° articoli di equipaggiamento da campo e loro parti componenti; 9° lastre d'armamento; 10° bastimenti da guerra compreso barche e loro parti componenti di tale misura che possano essere usate su navi da guerra; 11° aeroplani, aeronavi, palloni e velivoli di ogni genere e loro parti componenti, accessori ed articoli riconoscibili come servibili in connessione con palloni e velivoli; 12° utensili ed apparecchi esclusivamente destinati alla manifattura di munizioni da guerra ed alla manifattura e riparazione di armi o materiale da guerra per uso terrestre o marittimo ».

« I seguenti articoli saranno trattati come contrabbando condizionale:

« 1° viveri; 2° grani e foraggi per alimentazione degli animali; 3° vestiari e manufatti per vestiari, calzature per uso militare; 4° oro ed argento coniato ed in verghe, carta moneta; 5° veicoli di ogni specie servibili per uso di guerra e loro parti componenti; 6° navi e galleggianti e battelli di qualunque genere, bacini galleggianti, parti di bacini e loro parti componenti; 7° materiale ferroviario fisso e rotabile, materiale per telegrafo senza fili e telefonico; 8° combustibili e lubrificanti; 9° polveri ed esplosivi non specialmente preparati per uso di guerra; 10° filo metallico armato ed utensili per fissarlo e tagliarlo; 11° ferrature per cavalli e materiale analogo; 12° finimenti ed oggetti di selleria; 13° cannocchiali, telescopi, cronometri ed ogni specie di strumenti nautici ».

Le autorità marittime curino la massima diffusione dell'anzidetto proclama, a conferma della circolare ministeriale 7 corrente, n. 513-A (2).

(1) Tale proclama inglese porta la data del 4 agosto 1914, ma è stato in seguito sostituito con altri proclami in data 29 ottobre 1914 e 23 dicembre 1914 (v. pag. 311 e 314).

(2) La circolare n. 513-A, diretta a tutte le Capitanerie di porto conteneva comunicazioni conformi a quelle dell'art. 2 f. o. 10 agosto, sopra riportato.



**Circolare 11 agosto 1914, n. 566-A, relativa al contrabbando di guerra assoluto e condizionale. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Nel proclama del Governo inglese che determina gli oggetti costituenti il contrabbando di guerra vengono adoperate le espressioni: « contrabbando assoluto » e « contrabbando condizionale », che potranno essere riprodotte anche in proclami di altre Potenze belligeranti.

Per norma di cotesta capitaneria e perchè ne sia data la maggiore divulgazione fra gli interessati della marineria, richiamo l'attenzione di V. S. sugli art. 22 e 30 della Dichiarazione di Londra, secondo i quali si debbono considerare come contrabbando assoluto, e sono confiscati, quegli oggetti elencati nello stesso articolo 22 o compresi in uno speciale proclama secondo il successivo articolo 23, per i quali sia provata la destinazione in territorio nemico, oppure in altro territorio occupato dal nemico stesso o dalle sue forze di terra e di mare, senza tener conto se essi giungono alla destinazione definitiva direttamente o dopo trasbordo o tragitto per via di terra.

Devesi in altri termini tener presente la destinazione del carico e non quella della nave, ciò che costituisce il principio del « viaggio continuo » (\*).

Gli oggetti costituenti il contrabbando condizionale, elencati nell'art. 24 della Dichiarazione di Londra, o in apposito proclama del belligerante a termini del successivo articolo 25, sono invece confiscabili soltanto quando sia provata la loro destinazione alle forze armate o alle amministrazioni dello Stato nemico, a meno che in questo ultimo caso possa stabilirsi che gli oggetti in questione non possono essere utilizzati per la guerra in corso (\*\*).

In altri termini si tratta di oggetti che possono servire ad usi pacifici come ad usi ostili. Se l'uso pacifico è assicurato, il sequestro non può applicarsi: in caso contrario, cioè se si tratta di uso ostile, come, per esempio, di viveri destinati all'esercito o all'armata nemica o di carbone per la flotta nemica, si può operare la confisca.

Sarà opportuno che V. S. renda noto agli armatori, ai capitani e alla marineria in generale, nel modo più adatto, quali siano gli oggetti di contrabbando assoluto e condizionale secondo gli articoli 22 e 24 della Dichiarazione di Londra e, per l'Inghilterra, secondo il proclama comunicato con la precedente circolare 7 corrente, n. 513-A (1), aggiungendo insieme gli opportuni chiarimenti, giusta quanto sopra è enunciato, circa i caratteri del contrabbando assoluto e del contrabbando condizionale.

Accusi ricevuta.

p. Il Ministro: BATTAGLIERI.

(\*) Questo principio è stato però applicato dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Russia anche al contrabbando condizionale, secondo i decreti inglese e francese del 21 e 25 agosto 1914 (v. Circolare 16 settembre, n. 2658-A, a pag. 294), secondo l'ukase russo del 1° settembre, e secondo i più recenti decreti inglese e francese del 29 ottobre (v. pag. 297) e 6 novembre (v. pag. 300), e ukase russo dell'8 dicembre 1914 (v. pag. 303).

(\*\*) Quanto al modo di provare la destinazione alle forze armate o amministrazioni dello Stato, v. art. 34 della Dichiarazione di Londra, e — per l'Inghilterra, Russia e Francia — anche le disposizioni citate nella nota precedente.

(1) V. pag. 307.



**Circolare 11 agosto 1914, n. 585-A, relativa alle dichiarazioni del Governo germanico e del Governo austro-ungarico riguardo al contrabbando di guerra.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Informo V. S. che tanto il Governo germanico quanto il Governo austro-ungarico hanno dichiarato di considerare come contrabbando di guerra gli oggetti elencati negli art. 22 e 24 della Dichiarazione di Londra in data 26 febbraio 1909.

Riferendomi pertanto all'ultima parte della circolare ministeriale in data 11 corrente n. 566-A (1), prego V. S. di portare quanto sopra a conoscenza degli Uffici dipendenti, delle Società, degli armatori, dei capitani e della marineria in generale, insieme con una nota degli oggetti considerati di contrabbando assoluto o condizionale dai due Governi predetti, a termine degli art. 22 e 24 precitati.

Accusi ricevuta.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Dichiarazioni del Governo germanico e del Governo austro-ungarico riguardo al contrabbando di guerra.** — Art. 2 f. o. 12 agosto 1914, n. 224 (riproduce le comunicazioni contenute nella circolare n. 585-A, diretta alle capitanerie di porto, sopra riportata).

**Circolare 15 agosto 1914, n. 651-A, relativa alla dichiarazione del Governo francese sul contrabbando di guerra.** — A tutte le Capitanerie di porto (contiene comunicazioni conformi a quelle dell'art. 1 f. o. 17 agosto 1914, riportato qui di seguito).

**Prima lista (11 agosto 1914) del Governo francese degli oggetti ch'esso considera come contrabbando di guerra (2).** — Art. 1 f. o. 17 agosto 1914, n. 229.

Il Governo francese ha dichiarato di considerare come contrabbando di guerra assoluto e condizionale i seguenti oggetti (2):

*Contreband absolue:*

1° Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et les pièces détachées caractérisées.

2° Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature, et les pièces détachées caractérisées.

(1) V. pag. 308.

(2) La lista seguente degli oggetti considerati di contrabbando dal Governo francese è stata in seguito sostituita con l'altra pubblicata nel decreto presidenziale francese del 6 novembre (v. pag. 300), e questa a sua volta con una speciale notificazione del Governo francese in data 3 gennaio 1915 (v. pag. 318).



- 3° Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre.
- 4° Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pièces détachées caractérisées.
- 5° Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés.
- 6° Les harnachements militaires caractérisés de toute nature.
- 7° Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre.
- 8° Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées.
- 9° Le plaques de blindage.
- 10° Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre.
- 11° Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire, terrestre ou naval.
- 12° Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées ainsi que les accessoires objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation.

*Contreband conditionnelle:*

- 1° Les vivres.
- 2° Les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux.
- 3° Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres à des usages militaires.
- 4° L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de la monnaie.
- 5° Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées.
- 6° Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées.
- 7° Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones.
- 8° Les combustibles, les matières lubrifiantes.
- 9° Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre.
- 10° Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper.
- 11° Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie.
- 12° Les objets de harnachement et de sellerie.
- 13° Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

**Circolare 24 ottobre 1914, n. 7759-A, relativa ad una lista addizionale di contrabbando di guerra pubblicata dal Governo inglese (21 settembre 1914) (1).** — A tutte le Capitanerie di porto.

Con riferimento alla circolare ministeriale del 7 agosto 1914, n. 513-A, ed in base al n. 1 delle notificazioni fatte dal Governo inglese circa aggiunte e modificazioni alla Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909, come fu partecipato con la circolare ministeriale 16 settembre 1914, n. 2658-A, si comunica che con proclama del 21 settembre (1) il Governo inglese ha dichiarato di ri-

(1) La presente lista addizionale è stata poi compresa nella nuova lista definitiva approvata dal Governo inglese con proclama del 29 ottobre 1914 (v. pag. 311), e poi sostituita con altra 23 dicembre 1914 (v. pag. 314).



tenere come contrabbando di guerra i seguenti oggetti e materiali, non ostante che alcuni di essi siano compresi nella così detta lista libera di cui all'art. 28 della Dichiarazione di Londra:

« Copper, unwrought — Lead, pig, sheet, or pipe — Glycerine — Ferrochrome — Haematite Iron Ore — Magnetic Iron Ore — Rubber — Hides and Skins, raw or rough tanned (but not including dressed leather).

Prego V. S. di dare, di quanto sopra, la massima diffusione fra le società di navigazione e di assicurazioni, fra gli armatori e capitani e fra la marineria in generale, accusandone ricevuta.

p. il Ministro: BRUNO.

**Circolare 27 ottobre 1914, n. 8157-A, con dichiarazione del Governo germanico sul contrabbando di guerra (rame e piombo). — A tutte le Capitanerie di porto.**

A prosecuzione della Circolare n. 585-A (1), in data 11 agosto u. s., si informa la S. V. che il Governo germanico ha dichiarato di considerare contrabbando di guerra condizionale anche il rame greggio e il piombo in pani, piacche o tubi.

La S. V. è pregata di portare a conoscenza quanto sopra alle persone ed enti indicati nella circolare precedente sopra citata.

p. il Ministro: BRUNO.

**Nuova lista inglese (29 ottobre 1914) degli oggetti di contrabbando assoluto e condizionale. — Comunicata a tutte le Capitanerie di porto con circolare ministeriale 7 novembre 1914, n. 9300-A (v. pag. 296). Sostituita con altra lista, in data 23 dicembre 1914, per la quale v. pag. 314.**

BY THE KING

*A Proclamation Revising the List of Contraband of War (2).*

GEORGE R. I.

*Whereas* on the fourth day of August, 1914, We did issue Our Royal Proclamation specifying the articles which it was Our intention to treat as contraband of war during the war between Us and the German Emperor, and

*Whereas* on the twelfth day of August, 1914, We did by Our Royal Proclamation of that date extend Our Proclamation aforementioned to the war between Us and the Emperor of Austria, King of Hungary; and

*Whereas* on the twenty-first day of September, 1914, We did by Our Royal Proclamation of that date make certain additions to the list of articles to be treated as contraband of war; and

*Whereas* it is expedient to consolidate the said lists and to make certain additions thereto:

Now, Therefore, We do hereby declare, by and with the advice of Our Privy Council, that the lists of contraband contained in the schedules to Our

(1) V. pag. 309.

(2) La lista inglese 29 ottobre 1914 è stata poi sostituita con altra del 23 dicembre 1914 (v. pag. 314).



Royal Proclamations of the fourth day of August and the twentyfirst day of September aforementioned are hereby withdrawn, and that in lieu thereof during the continuance of the war or until We do give further public notice the articles enumerated in Schedule I hereto will be treated as absolute contraband, and the articles enumerated in Schedule II hereto will be treated as conditional contraband.

*Schedule I.*

1. Arms of all kinds, including arms for sporting purposes, and their distinctive component parts.
2. Projectiles, charges, and cartridges of all kinds, and their distinctive component parts.
3. Powder and explosives specially prepared for use in war.
4. Sulphuric acid.
5. Gun mountings, limber boxes, limbers, military wagons, field forges, and their distinctive component parts.
6. Range-finders and their distinctive component parts.
7. Clothing and equipment of a distinctively military character.
8. Saddle, draught, and pack animals suitable for use in war.
9. All kinds of harness of a distinctively military character.
10. Articles of camp equipment and their distinctive component parts.
11. Armour plates.
12. Hematite iron ore and hematite pig-iron.
13. Iron pyrites.
14. Nickel ore and nickel.
15. Ferrochrome and chrome ore.
16. Copper, unwrought.
17. Lead, pig, sheet, or pipe.
18. Aluminium.
19. Ferro-silica.
20. Barbed wire, and implements for fixing and cutting the same.
21. Warships, including boats and their distinctive component parts of such a nature that they can only be used on a vessel of war.
22. Aeroplanes, airships, balloons, and aircraft of all kinds, and their component parts, together with accessories and articles recognizable as intended for use in connexion with balloons and aircraft.
23. Motor vehicles of all kinds and their component parts.
24. Motor tyres; rubber.
25. Mineral oils and motor spirit (1), except lubricating oils.
26. Implements and apparatus designed exclusively for the manufacture of munitions of war, for the manufacture or repair of arms, or war material for use on land and sea.

*Schedule II.*

1. Foodstuffs (2).
2. Forage and feeding stuffs for animals (2).
3. Clothing, fabrics for clothing, and boots and shoes suitable for use in war.

(1) Quanto ai prodotti compresi sotto le voci « mineral oils » e « motor spirit », v. Circolare 12 dicembre, n. 12438-A, a pag. 313.

(2) Per il significato delle parole « foodstuffs » e « feeding stuffs », v. Circolare 12 dicembre, n. 12438-A, a pag. 313.



4. Gold and silver in coin or bullion; paper money.
5. Vehicles of all kinds, other than motor vehicles, available for use in war, and their component parts.
6. Vessels, craft, and boats of all kinds; floating docks, parts of docks, and their component parts.
7. Railway materials, both fixed and rolling stock, and materials for telegraphs, wireless telegraphs, and telephones.
8. Fuel, other than mineral oils. Lubricants.
9. Powder and explosives not specially prepared for use in war.
10. Sulphur.
11. Glycerine.
12. Horseshoes and shoeing materials.
13. Harness and saddlery.
14. Hides of all kinds, dry or wet; pigskins, raw or dressed; leather, undressed, or dressed, suitable for saddlery, harness, or military boots.
15. Field glasses, telescopes, chronometers, and all kinds of nautical instruments.

**Nuova lista francese (6 novembre 1914) degli oggetti di contrabbando assoluto e condizionale.** — V. decreto presidenziale francese 6 novembre 1914, a pag. 300.

**Circolare 12 dicembre 1914, n. 12438-A, relativa al significato delle parole « viveri » e « foraggi » nelle liste di contrabbando condizionale dei Governi inglese e francese.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Nelle liste di contrabbando condizionale, recentemente pubblicate dai Governi inglese e francese, e comunicate a V. S. con le circolari 7 novembre, n. 9300-A, e 23 novembre, n. 10756-A sono contenute le parole « foodstuffs » e « vivres », corrispondenti alla parola italiana « viveri ».

Essendosi però già date interpretazioni alquanto estensive, da parte delle forze navali belligeranti, alle merci che potevano essere comprese sotto la voce viveri, il Regio Governo ha richiesto ai Governi inglese e francese di far conoscere quale preciso significato essi attribuivano alla voce medesima, indipendentemente dal fatto che nella relazione generale presentata alla Conferenza di Londra del 1909 si trova enunciato, a proposito dell'art. 24, il concetto che « i viveri comprendono i prodotti necessari o utili alla alimentazione dell'uomo, solidi o liquidi ».

In seguito a tali passi del Regio Governo, i Governi inglese e francese hanno dichiarato di ritenere comprese sotto le parole « foodstuffs » e « vivres » i seguenti articoli:

« frumento, segala, orzo, avena, granturco, riso, fior di farina, e farine d'ogni altro genere, carne cruda, preparata o in scatole, pesce in scatole ».

I due Governi alleati si sono però riservato il diritto di fermo e confisca dei carichi di ogni altra derrata alimentare che fosse manifestamente indirizzata ad uno dei Governi nemici, alle loro amministrazioni militari, o ai loro agenti.

Eguale procedura fu tenuta per conoscere l'estensione delle voci « Feeding stuffs for animals » e « fourrages ». A questo proposito, i Governi inglese e francese dichiararono di ritenere compresi sotto le anzidette voci i seguenti articoli, usati come foraggi:



« orzo, avena, granturco, riso, usati per foraggi;  
 « crusca, foraggi verdi, fieno, patate, fagioli, vecchie, lupini, piselli, lenticchie, residui di distillazione di malto, barbabietole, bietole, raschiatura di bietole, semi di rapa, semi di lino, semi di cotone, residui di semi di lino dopo l'estrazione dell'olio, fagioli soya, radici ».

Quanto alle voci « mineral oils » e « motor spirit », corrispondenti a quelle francesi « huiles minerales » e « essence à moteur » si ritengono inclusi sotto di esse tutti i prodotti di distillazione di olii minerali, come la benzina, il petrolio, i combustibili liquidi, ecc. »

La S. V. vorrà dare comunicazione della presente circolare, con le norme tenute per la distribuzione delle due circolari sopra citate.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

**Circolare 12 dicembre 1914, n. 12330-A, con dichiarazione aggiuntiva del Governo germanico sul contrabbando di guerra (legno, carbone, zolfo, acido solforico). — A tutte le Capitanerie di porto.**

Con riferimento alle circolari n. 585-A dell'11 agosto e 8157-A del 27 ottobre, si porta a conoscenza che il Governo germanico, con sua recente ordinanza (1), ha dichiarato di considerare come contrabbando di guerra condizionale i seguenti materiali.

- a) legno di qualsiasi specie greggio o lavorato (particolarmente legno segato, piallato e tagliato);
- b) materiale da ardere di legno;
- c) carbone di legno;
- d) zolfo greggio e raffinato;
- e) acido solforico.

Si prega la S. V. di portare quanto sopra a conoscenza delle persone ed enti indicati nella circolare 585-A.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

**Circolare 24 dicembre 1914, n. 13596-A, relativa a nuova dichiarazione del Governo germanico sul contrabbando di guerra (alluminio e nickel). — A tutte le Capitanerie di porto.**

A seguito delle circolari 11 agosto, n. 585-A, 27 ottobre, n. 8157-A, e 12 dicembre, n. 12330-A, si porta a conoscenza della S. V. che il Governo germanico ha dichiarato di considerare come contrabbando di guerra condizionale anche l'alluminio e il nickel.

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra alle persone ed enti indicati nella circolare 585-A.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

**Circolare 31 dicembre 1914, n. 14142-A, relativa alle nuove liste inglesi sul contrabbando di guerra (23 dicembre 1914). — A tutte le Capitanerie di porto.**

Il Governo inglese ha pubblicato due nuove liste degli articoli che esso considera contrabbando di guerra assoluto e condizionale, con proclama in

(1) Pubblicata alla metà di novembre 1914.



data 23 dicembre 1914 che annulla e sostituisce quello precedente del 29 ottobre, comunicato con circolare 7 novembre, n. 9300-A.

La S. V. vorrà portare a conoscenza di tutta la marineria, società di navigazione, armatori, società di assicurazioni marittime, commissionari, ecc., residenti in cotesto compartimento, le nuove liste di contrabbando che si trasmettono allegate alla presente circolare, avvertendo che nelle nuove liste sono stati compresi fra gli articoli di contrabbando assoluto alcuni finora esclusi nella lista di contrabbando condizionale. Notevole a questo riguardo è l'inclusione nella lista di contrabbando assoluto delle materie occorrenti per la fabbricazione degli esplosivi, e sopra tutto dello zolfo.

Pregasi accusare ricevuta.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

*Proclama del Governo inglese 23 dicembre 1914  
con nuove liste di contrabbando assoluto e condizionale (1).*

Schedule I.

1. — Arms of all kinds, including arms for sporting purposes, and their distinctive component parts.
2. — Projectiles, charges, and cartridges of all kinds, and their distinctive component parts.
3. — Powder and explosives specially prepared for use in war.
4. — Ingredients of explosives, viz, nitric acid, sulphuric acid, glycerine, acetone, calcium acetate and all other metallic acetates, sulphur, potassium nitrate, the fractions of the distillation products of coal tar between benzol and cresol inclusive, aniline, methylaniline, dimethylaniline, ammonium perchlorate, sodium perchlorate, sodium chlorate, barium chlorate, ammonium nitrate, cyanamide, potassium chlorate, calcium nitrate, mercury.
5. — Resinous products, camphor and turpentine (oil and spirit).
6. — Gun mountings, limber boxes, limbers, military wagons, field forges, and their distinctive component parts.
7. — Range-finders and their distinctive component parts.
8. — Clothing and equipment of a distinctively military character.
9. — Saddle, draught, and pack animals suitable for use in war.
10. — All kinds of harness of a distinctively military character.
11. — Articles of camp equipment and their distinctive component parts.
12. — Armour plates.
13. — Ferro alloys, including ferro-tungsten, ferro-molybdenum, ferro-manganese, ferro-vanadium, ferro-chrome.
14. — The following metals: Tungsten, molybdenum, vanadium, nickel, selenium, cobalt, haematite pig-iron, manganese.
15. — The following ores: Wolframite, scheelite, molybdenite, manganese ore, nickel ore, chrome ore, haematite iron ore, zinc ore, lead ore, bauxite.
16. — Aluminium, alumina and salts of aluminium.
17. — Antimony together with the sulphides (2) and oxides of antimony.
18. — Copper, unwrought and part wrought, and copper wire.
19. — Lead, pig, sheet, or pipe.
20. — Barbed wire, and implements for fixing and cutting the same.
21. — Warships, including boats and their distinctive component parts of such a nature that they can only be used on a vessel of war.
22. — Submarine sound signalling apparatus.

(1) V. traduzione italiana a pag. seguente.

(2) V. nota (3) a pag. 317.



23. — Aeroplanes, airships, balloons, and aircraft of all kinds, and their component parts, together with accessories and articles recognisable as intended for use in connection with balloons and aircraft.

24. — Motor vehicles of all kinds and their component parts.

25. — Tyres for motor vehicles and for cycles, together with articles or materials especially adapted for use in the manufacture or repair of tyres.

26. — Rubber (including raw, waste, and reclaimed rubber) and goods made wholly of rubber.

27. — Iron pyrites.

28. — Mineral oils and motor spirit, except lubricating oils.

29. — Implements and apparatus designed exclusively for the manufacture of munitions of war, for the manufacture or repair of arms, or war material for use on land and sea.

#### Schedule II.

1. — Foodstuffs.

2. — Forage and feeding stuffs for animals.

3. — Clothing, fabrics for clothing, and boots and shoes suitable for use in war.

4. — Gold and silver in coin or bullion; paper money.

5. — Vehicles of all kinds, other than motor vehicles, available for use in war, and their component parts.

6. — Vessels, craft, and boats of all kinds: floating docks, parts of docks, and their component parts.

7. — Railway materials, both fixed and rolling stock, and materials for telegraphs, wireless telegraphs, and telephones.

8. — Fuel, other than mineral oils. Lubricants.

9. — Powder and explosives not specially prepared for use in war.

10. — Horseshoes and shoeing materials.

11. — Harness and saddlery.

12. — Hides of all kinds, dry or wet; pigskins, raw or dressed; leather, undressed or dressed, suitable for saddlery, harness, or military boots.

13. — Field glasses, telescopes, chronometers, and all kinds of nautical instruments.

#### TRADUZIONE ITALIANA (\*).

##### Lista I. — (Contrabbando assoluto).

1. Armi di ogni genere, comprese le armi per usi sportivi, e le loro singole parti caratteristiche.

2. Proiettili, cariche, cartucce di ogni genere, e loro singole parti caratteristiche.

3. Polveri ed esplosivi specialmente preparati per uso guerresco.

4. Le materie prime degli esplosivi, cioè: l'acido nitrico; l'acido solforico; la glicerina; l'acetone; l'acetato di calcio, e tutti gli altri acetati di metalli; lo zolfo; il nitrato di potassio; i prodotti della distillazione frazionata del catrame minerale fra il benzolo e il cresolo inclusivamente; l'anilina, la metilanilina, la dimetilanilina; il perclorato d'ammonio; il perclorato di sodio; il clorato di sodio; il clorato di bario; il nitrato d'ammonio; la cianamide; il clorato di potassio; il nitrato di calcio; il mercurio.

(\*) Questa traduzione italiana del testo inglese è stata eseguita con la consultazione del « Nautical Technical Dictionary, » edito a Pola nel 1905, e del « Dizionario di merceologia, » pubblicato dal Villavecchia nel 1911.



5. I prodotti resinosi, la canfora e la trementina (olio ed essenza).
6. Affusti da cannoni, cassoni, avantreni, furgoni, fucine da campo, e loro singole parti caratteristiche.
7. Telemetri e loro singole parti caratteristiche.
8. Vestiario ed equipaggiamento di carattere prettamente militare.
9. Animali da sella, da tiro, da soma, utilizzabili per la guerra.
10. Ogni specie di finimenti di carattere prettamente militare.
11. Articoli di equipaggiamento da campo e loro singole parti caratteristiche.
12. Piastre per corazzatura.
13. Leghe di ferro, compreso il ferro-tungsteno, il ferro-molibdeno, il ferro-manganese, il ferro-vanadio, e il ferro-cromo.
14. I seguenti metalli: il tungsteno, il molibdeno, il vanadio, il nickel, il selenio, il cobalto, i pani di ferro ematite, il manganese.
15. I seguenti minerali: la wolframite, la scheelite, la molibdenite, il minerale del manganese, del nichel, del cromo, del ferro ematite, del zinco, del piombo; la bauxite.
16. Alluminio, allumina (1), e sali d'alluminio.
17. Antimonio, insieme con i solfuri e ossidi di antimonio (3).
18. Rame greggio, o parzialmente lavorato, e i fili di rame.
19. Piombo in pani, in fogli e in tubi.
20. Filo di ferro armato, e strumenti per metterlo in opera e tagliarlo.
21. Navi da guerra, comprese le imbarcazioni e loro singoli parti componenti di natura tale da poter essere usate soltanto su navi da guerra.
22. Apparecchi acustici di segnalazione sottomarina.
23. Aeroplani, dirigibili, palloni, aerostati di ogni genere, e loro parti componenti, nonchè gli accessori e articoli che si riconoscono come destinati ad essere usati per la navigazione aerea e l'aviazione.
24. Automobili e motocarri d'ogni genere, e loro parti componenti.
25. Pneumatici per automobili e velocipedi, insieme con gli articoli o materiali specialmente adatti per essere usati nella fabbricazione o riparazione dei pneumatici.
26. Gomma (inclusa la gomma greggia, usata e recuperata), e gli oggetti interamente composti di gomma.
27. Piriti di ferro.
28. Olii minerali ed essenze per motori (2), eccetto gli olii lubrificanti.
29. Strumenti e apparecchi esclusivamente destinati alla fabbricazione di munizioni da guerra, per la fabbricazione, riparazione di armi o materiale da guerra, terrestre o navale.

*Lista II. — (Contrabbando condizionale)*

1. Viveri (2).
2. Foraggi e materie proprie all'alimentazione degli animali (2).
3. Vestiario, tessuti per vestiario, stivali e scarpe adatti per uso di guerra.
4. Oro e argento conati o in verghe: carta monetata.
5. Veicoli di ogni genere, tranne gli automobili e motocarri, che possono servire per usi di guerra, come anche le loro parti componenti.

(1) Idrato e ossido d'alluminio.

(2) V. a proposito di questi articoli, la Circolare 12 dicembre 1914, n. 12438-A, a pag. 313.

(3) La lista inglese 23 dicembre 1914 porta al n. 17 del contrabbando assoluto i « sulphides » di antimonio, ossia i solfuri; invece la lista francese 3 gennaio 1915 (v. in seguito) porta allo stesso numero i « sulfites », ossia i solfiti, che in inglese vengono detti « sulphites ».



6. Navi, battelli, ed imbarcazioni di ogni genere, bacini galleggianti, parti parti di bacini, e singole parti componenti.

7. Materiale ferroviario, fisso e rotabile; materiale telefonico, radiotelegrafico e telefonico.

8. Combustibili, tranne gli oli minerali. Lubrificanti.

9. Polveri ed esplosivi non preparati specialmente per usi di guerra.

10. Ferri da cavallo e materiali di mascalcia.

11. Finimenti e oggetti di selleria.

12. Pelli d'ogni genere, grezze o conciate; pelli di porco, grezze o conciate, cuoio, manufatturato o no, adatto per selleria, finimenti e calzature militari.

13. Binocoli da campo, telescopi, cronometri, ed ogni sorta di strumenti nautici.

**Circolare telegrafica 5 gennaio 1915, n. 569, relativa alla seta come contrabbando di guerra, secondo le dichiarazioni del Governo inglese. —**

A tutte le Capitanerie di porto.

Ambasciata inglese comunica che seta non considerata contrabbando allorchè non adatta espressamente destinata coprire dirigibili palloni (stop). Comunichi notizia società navigazione, armatori, Camere commercio, importatori interessati. Accusi ricevuta.

VIALE

**Circolare 20 gennaio 1915, n. 1360-A, relativa agli articoli di contrabbando dichiarati dal Governo francese (3 gennaio 1915). — A tutte**

le Capitanerie di porto.

Con riferimento alla precedente circolare ministeriale 23 novembre 1914, n. 10756-A, con la quale si comunicava il testo del decreto presidenziale francese in data 6 novembre circa gli oggetti considerati contrabbando assoluto e condizionale da quel Governo, ed a prosecuzione della circolare 31 dicembre 1914, n. 14142-A accompagnante le nuove liste inglesi sul contrabbando di guerra, si comunica ora a V. S. che il Ministero degli affari esteri francese con sua notificazione pubblicata nel « Journal Officiel » del 3 gennaio corrente, conformemente alla disposizione dell'art. 2 del decreto 6 novembre 1914, dichiara che le liste di contrabbando di guerra stabilite dal decreto medesimo, sono sostituite dalle seguenti:

I. — *Contrebande absolue:*

1. — Les armes de toute nature y compris les armes de chasse et de sport ainsi que leurs pièces détachées caractérisées:

2. — Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature et leurs pièces détachées caractérisées:

3. — Les poudres et explosifs spécialement affectés à la guerre:

4. — Les matières premières des explosifs, savoir: l'acide nitrique, l'acide sulfurique, la glycérine, l'acetone, l'acétate de calcium et tous autres acétates métalliques, le soufre, le nitrate de calcium, les produits de la distillation du goudron compris entre le benzol et le créosol inclusivement, l'aniline, la méthylaniline, la diméthylaniline, le perchlorate d'ammonium, le perchlorate de sodium, le chlorate de sodium, le chlorate de potassium, le nitrate de calcium, le mercure:



5. — Les produits résineux, le compbre et la térébenthine (huile et essence);
6. — Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne et leurs pièces détachées caractérisées;
7. — Les télémètres et leurs pièces détachées caractérisées;
8. — Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés de toute nature;
9. — Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre;
10. — Les harnachements militaires de toute nature, caractérisés;
11. — Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées;
12. — Les plaques de blindage;
13. — Les alliages de fer, y compris le ferro-tungstène, le ferro-molybdenum, le ferro-manganèse, le ferro-vanadium, le ferro-chrome;
14. — Les métaux suivants; le tungstène, le molybdenum, le vanadium, le nickel, le selenium, le cobalt, les gueuses de fer hématite, le manganèse;
15. — Les minerais suivants: la wolframite, la schéelite, la molybdenite, le mineral de manganèse, de nickel, de fer hématite, de zinc, de plomb, la bauxite;
16. — L'aluminium, l'alumine et les sels d'alumine;
17. — L'antimoine, ainsi que les sulfites et oxydes d'antimoine;
18. — Le cuivre non travaillé, ou partiellement travaillé, et les fils de cuivre;
19. — Le plomb en lingots, en feuilles ou en tuyaux;
20. — Les fils de fer barbelés et les instruments employés à les fixer et à le couper;
21. — Les bâtiments de guerre, y compris les embarcations et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un bâtiment de guerre;
22. — Les appareils de signaux phoniques sous-marins;
23. — Les aéroplanes, les aérostats, ballons et aérocerfs de toute nature, leurs pièces détachées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation;
24. — Les automobiles de toute nature et leurs pièces détachées;
25. — Les pneumatiques et bandages pour automobiles et pour bicyclettes ainsi que les atricles ou matériaux spécialement propres à être employés pour leur fabrication ou leur réparation;
26. — Le caoutchouc (y compris le caoutchouc brut, usagé et récupéré) ainsi que les objets entièrement composés de caoutchouc;
27. — Les pyrites de fer;
28. — Les huiles minérales et les essences à moteur, excepté les huiles lubrifiantes;
29. — Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication ou la réparation des armes ou de matériel militaire, terrestre ou naval.

## II. — Contrebande conditionnelle:

1. — Les vivres;
2. — Les fourrages et matières propres à la nourriture des animaux;
3. — Les vêtements, les tissus d'habillement, les chaussures propres à des usages militaires;
4. — L'or et l'argent monnayés et en lingots: les papiers représentatifs de la monnaie;
5. — Les véhicules de toute nature, autres que les automobiles, et pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées:



6. — Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées;

7. — Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones;

8. — Les combustibles autres que les huiles minérales, les matières lubrifiantes;

9. — Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre;

10. — Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie;

11. — Les objets de harnachement et de sellerie;

12. — Les peaux de toute nature, séchées ou fraîches, les peaux de porc brutes ou manufacturées, le cuir manufacturé ou non, propre à la confection des selles, des harnachements ou des bottes à usage militaire;

13. — Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

La S. V. vorrà portare a conoscenza di tutta la marineria, delle società, di navigazione, degli armatori, assicuratori, Camere di commercio, ecc., le nuove liste francesi sul contrabbando di guerra, avvertendo che le medesime confrontano esattamente con quelle inglesi già diramate con la circolare 1412-4 del 31 dicembre u. s., in principio richiamata.

Accusi ricevute delle presenti comunicazioni.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Circolare 20 gennaio 1915, n. 1361-A, relativa alle dichiarazioni di contrabbando fatte dal Governo ottomano (15 e 23 dicembre 1914). — A tutte le Capitanerie di porto.**

Il Governo ottomano ha fatto pervenire per mezzo della Regia Ambasciata di Costantinopoli due liste degli oggetti che considera come contrabbando assoluto e condizionale durante la presente guerra.

Si trascrive qui appresso il testo delle liste medesime, invitando V. S. a darne conoscenza alla marineria, alle società di navigazione, agli armatori, alle Camere di commercio, ecc., che hanno sede in cotesto compartimento:

#### I.

Sont considérés comme contrebande de guerre *absolue*, les objets et matériaux suivants:

1. — Les armes à feu de toute nature, légères et lourde, y compris les armes de chasse; les armes blanches: leurs pièces détachées de toute sorte;

2. — Les projectiles, cartouches et gargousses de toute sorte; les torpilles et toutes pièces y relatives, détachées, simples ou composées;

3. — Les poudres de tout espèce et tous autres explosifs et matières détonnantes usitées à la guerre, ainsi que le salpêtre, le soufre, le sulfate de potasse, les composés de potasse et tous autres matières chimiques similaires nécessaires à leur fabrication;

4. — Les poudres et les produits chimiques explosifs de toute sorte, non affectés spécialement à la guerre;

5. — Les affûts et caissons ou leurs pièces détachées, leurs roues et moyeux, les avant-trains, les fourgons de munitions et de transport, en général, les forges de campagne, les caisses de munitions, les véhicules destinés au transport de poids lourds, les camions automobiles, les moteurs utiliza-



bles au service de l'armée et de la marine, toutes sortes de moyens de transport militaires et leurs pièces détachées simples ou composées; toutes huiles et graisses employées dans l'artillerie et dans les autres services;

6. — Les pontons et tous instruments et matériel servant à l'installation de ponts; moyens de transport maritime et tous bois de construction;

7. — Toutes sortes de machines mues à la vapeur, au pétrole, à la benzine et à l'électricité, ainsi que leur pièces détachées, simples ou composées; les projecteurs à l'acétylène ou électriques; les lamps, les héliostats, les héliographes et tous appareils électriques;

8. — Les effets d'habillements et d'équipement, les tissus et les chaussures militaires caractérisés;

9. — Les harnais et selles militaires, les têtieres à l'usage des bêtes de somme, les articles de sellerie, le matériel de sellerie propre aux harnachements, les fours et cuisines militaires, les tentes de toute sorte et leurs pièces accessoires, les équipements propres à l'usage de l'armée et le matériel militaire.

10. — Le matériel et tous instruments, articles et objets détachés simples ou composés, pouvant être utilisés à fortifier une position devant servir de campement;

11. — Les navires et embarcations de guerre, les objets et matériaux ne pouvant être utilisés que sur les navires et embarcations de cette catégorie, les docks flottants et les pièces détachées, simples ou composées, les grues destinées à soulever des poids lourds, ainsi que toutes sortes de machines servant à cet effet, les canots automobiles, les embarcations, les pontons (citernes ou de transport), toutes machines propre à la fabrication et à la réparation des armes et des équipements de l'armée et de la marine; les ateliers et leurs pièces détachées simples ou composées;

12. — Les ballons, les appareils d'aviation, les navires aériens et leurs pièces détachées simples ou composées;

13. — Les animaux de selle, de trait et de bât;

14. — Les plaques de blindage, le plomb, la tôle, le platine, les plaques de cuivre, les angles en fer, les barres de fer, les vis, le fer, le zinc, les plaques et tiges d'étain, le bois de toute espèce;

15. — La houille.

## II.

Sont considérés comme contrebande de guerre *conditionnelle*:

1. — Les vivres de toute sorte, y comprise les vins;

2. — Les fourrages de grains propres à la nourriture des animaux, ainsi que les céréales;

3. — Les livres concernant les services militaires terrestre et naval, notamment les livres et tableaux relatifs à l'ordonnance;

4. — L'or et l'argent monnayés ou en lingots et les papiers représentatifs de la monnaie;

5. — Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer; les instruments et matériels divers des chemins de fer Décauville, ainsi que les automobiles de place, bicyclettes et motocyclettes;

6. — Les appareils et le matériel des télégraphes, des radiotélégraphes, des téléphones et des câbles;

7. — Les vêtements de toute sorte, les tissus d'habillements et les chaussures;

8. — Les fers à cheval, tous instruments, objets et matériel de maréchalerie;

9. — Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments et matériel servant à les installer, fixer, tendre ou à les couper;



10. — Le pacura, le naphte, la benzine, le pétrole, ainsi que les matières analogues qui pourraient être utilisées comme combustibles, en remplacement de la huile;

11. — Les jumelles, les télescopes, les divers instruments servant à déterminer les distances, les cartes, les chronomètres, les divers appareils et instruments d'observation navales et topographiques.

Lo stesso Governo ottomano con nota verbale in data 23 dicembre 1914 (le precedenti liste portano la data del 15 dicembre) ha notificato alla Regia Ambasciata di Costantinopoli che ha deciso di aggiungere alla lista n. II, di cui sopra, i seguenti oggetti, da considerarsi anche come contrabbando condizionale:

1. le cuivre brut; 2. le plomb en saumon, plaques et tuyaux; 3. la glycérine; 4. le ferrochrome; 5. l'hématite de fer; 6. le fer magnétique; 7. le caoutchouc; 8. les cuirs et les peaux brutes ou tannées incomplètement (non compris les peaux apprêtées).

Accusi ricevuta delle presenti comunicazioni.

*p. Il Ministro: BRUNO.*

**Circolare telegrafica 20 gennaio 1915, n. 2830, relativa ad alcuni oggetti dichiarati contrabbando di guerra dal Governo austro-ungarico (1).**

— A tutte le Capitanerie di porto.

Riferimento circolare 11 agosto scorso 585-A comunicasi Governo austro-ungarico aver dichiarato considerare come contrabbando condizionale seguenti oggetti oltre quelli indicati articolo 24 Dichiarazione Londra (stop). Rame greggio — piombo in blocchi lamiere tubi — legname ogni genere greggio lavorato — resina di legno — zolfo greggio raffinato — acido solforico — alluminio — nichel (stop). Comunici urgenza società armatori marineria camere commercio stampa, accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 5 febbraio 1915, n. 5423, relativa agli agrumi come contrabbando di guerra secondo le dichiarazioni dei Governi inglese e francese. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Governi inglese francese comunicano non considerare contrabbando guerra agrumi ossia aranci limoni cedri mandarini simili (stop). Comunici società armatori camere commercio enti locali interessati accusando ricevuta.

VIALE.

(1) La presente lista aggiuntiva del Governo austro-ungarico corrisponde e comprende le due liste aggiuntive del Governo germanico, comunicate con circolari 27 ottobre n. 8157-A (pag. 314), 12 dicembre n. 12330-A (pag. 314), e 24 dicembre n. 13596-A (pag. 314).



**Circolare telegrafica 25 febbraio 1915, n. 8822, relativa ag'i agrumi considerati come contrabbando di guerra.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Seguito telegramma 5423 quattro corrente informasi che Governo inglese dichiara agrumi contrabbando guerra qualora fossero indubbiamente destinati Governi nemici (stop) Comunichi dichiarazione Governo inglese società navigazione armatori camere commercio enti locali interessati accusando ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 25 febbraio 1915, n. 8925, relativa alle liste di contrabbando pubblicate dal Governo belga.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Governo belga ha recentemente pubblicate liste contrabbando guerra assoluto condizionale corrispondenti quelle inglesi comunicate Vossignoria con circolare 14142-A del 31 dicembre (1) (stop) Informi società navigazione armatori accusando ricevuta.

VIALE.

**Circolare 17 marzo 1915, n. 6842-A, relativa alle modificazioni alle liste di contrabbando di guerra dichiarate dal Governo francese, in data 12 marzo 1915.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Con riferimento alle precedenti circolari sullo stesso argomento ed in ultimo a quella 20 gennaio 1915, n. 1360-A (2), si porta a conoscenza di codesta Capitaneria, perchè ne sia data diffusione fra la marineria interessata (Società di navigazione, armatori, ecc.), la seguente notificazione del Governo francese inserita nel « Journal Officiel » del 12 marzo corrente, circa modificazioni apportate alle voci comprese nelle liste di contrabbando assoluto e condizionale:

« *Contrebande absolue.* — Sont ajoutés ou dorénavant classés comme articles de contrebande absolue:

« 30° La laine brute, les laines peignées ou cardées, les fils de laine peignés ou cardés, les déchets de laine.

« 31° L'étain, le chlorure d'étain et le minéral d'étain.

« 32° L'huile de ricin.

« 33° La cire de paraffine.

« 34° Le cuivre iodique.

« 35° Les matières lubrifiantes (antérieurement classées au paragraphe 8 de la liste de contrebande conditionnelle).

« 36° Les peaux de bétail, de buffles et de chevaux, les peaux de veaux, de porcs, de moutons, de chèvres et de daims, le cuir des selles, des harnachements, des chaussures ou des vêtements militaires (antérieurement clas-



« sés au paragraphe 12 de la liste de contrebande conditionnelle, qui est supprimé et remplacé par le paragraphe 13).

« 37° L'ammoniaque et ses sels, simples ou composés, l'ammoniaque liquide, l'urée, l'aniline et leurs composés.

« *Contrebande conditionnelle.* — Sont ajoutés:

« 13° Les matières tannantes de toutes sortes (y compris les extraits servant au tannage).

« Il est spécifié en outre que sous les termes de « vivres » et de « fourrages et matières propres à la nourriture des animaux », qui figurent aux articles 1er et 2 de la liste de contrebande conditionnelle, sont compris les graines, noix et amandes oléagineuses, les huiles et graisses animales ou végétales (autres que l'huile de lin) pouvant servir à la fabrication de la margarine; ainsi que les tourteaux et farines de graines, noix et amandes oléagineuses ».

*Il Ministro: VIALE.*

**Circolare telegrafica 19 marzo 1915, n. 12585, relativa alle modificazioni portate dal Governo inglese alle liste di contrabbando, in data 11 marzo 1915. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Proclama inglese 11 marzo pubblicato London Gazette 12 successivo dispone varianti aggiunte liste contrabbando assoluto condizionale Governo inglese conformi notificazione francese 12 marzo comunicata con circolare 17 marzo 6842-A (1) (stop) Informi società armatori enti commerciali accusando ricevuta.

**VIALE.**

---

(1) V. pag. precedente.



### III. — Notificazioni di blocco delle coste di Stati belligeranti.

#### Notificazione di blocco delle coste montenegrine da parte dell'Austria-Ungheria. — Art. 1 f. o. 12 agosto 1914, n. 224.

A partire dal mezzogiorno del 10 agosto 1914 la costa montenegrina sarà tenuta in stato di blocco effettivo dalle forze navali Austro-Ungariche. Conformemente ai principi generalmente riconosciuti di diritto internazionale il blocco si estenderà sul litorale compreso tra i parallelli 42° 06' 04" e 41° 52' di latitudine nord, includendo i porti, baie, rade, imboccature ed isole situate tra detti limiti. E' stata concessa una dilazione di 24 ore alle navi neutrali ed amiche per allontanarsi liberamente dalle località bloccate ».

#### Circolare 14 agosto 1914, n. 652-A, relativa alla notificazione di blocco delle coste montenegrine. — A tutte le Capitanerie di porto.

Richiamo l'attenzione della S. V. sull'art. 1 del foglio d'ordini 12 corrente, col quale si è comunicata la dichiarazione fatta dal Governo austro-ungarico relativamente al blocco delle coste montenegrine.

Prego la S. V. di portare tale comunicazione a conoscenza di tutti i capitani e padroni che navigano o potranno navigare nell'Adriatico, ricordando loro gli obblighi delle navi neutre rispetto alle acque bloccate, senza l'osservanza dei quali le navi medesime verrebbero a perdere tutti i diritti loro conferiti dalla neutralità.

Accusi ricevuta.

p. Il Ministro: BRUNO.

#### Circolare 21 settembre 1914, n. 3167-A, che comunica la dichiarazione di blocco di Kiau-Ciau. — A tutte le Capitanerie di porto.

Comunico a V. S. che l'Ambasciata del Giappone, d'ordine del suo Governo, ha notificato al Governo del Re la seguente dichiarazione di blocco:

« Il sottoscritto, comandante in capo della 2<sup>a</sup> squadra, dichiara che dal 27 agosto corrente l'intero litorale della baia Kiau-Ciau, situata fra i gradi 120° 10' e 120° 36' di longitudine est, e fra i gradi 35° 54' e 36° 7' di latitudine nord, sarà mantenuto in istato di blocco effettivo dalle forze navali da lui comandate. Un termine di 24 ore sarà accordato alle navi delle Potenze amiche e neutre per uscire liberamente dai luoghi bloccati.



« Contro ogni nave che tentasse di violare il blocco si procederà conforme alle regole del diritto internazionale e ai trattati in vigore fra l'impero del Giappone e le Potenze neutre »

• Li 27 agosto 1914.

« *Il Vice ammiraglio: SADAKICHI KATO.* ».

La S. V. voglia portare quanto sopra a conoscenza della marineria e delle società di assicurazioni marittime.

D. *Il Ministro: BRUNO.*

**Circolare telegrafica 27 novembre 1914, n. 47830, relativa al blocco di Kiau-Ciau. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Riferimento circolare 22 settembre 3767-A informasi blocco Kiau Ciau venne tolto 10 corrente (stop). Informi marineria. Accusi ricevuta.

BATTAGLIERI.

**Circolare telegrafica 26 febbraio 1915, n. 9052, relativa al blocco delle coste germaniche nell'Africa orientale, dichiarato dal Governo inglese. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Consolato Mombasa comunica Governo inglese dichiarò blocco coste germaniche Africa orientale da Capo Delgado a Vanga nonchè tutte isole germaniche adiacenti a partire mezzanotte 28 febbraio (stop) Comunichi società armatori marineria. Accusi ricevuta.

VIALE

---

N. B. — *Per le retrizioni imposte dai belligeranti alla navigazione nelle acque dichiarate « zone di guerra », e al commercio neutrale con i paesi nemici, v. seguente capitolo IV.*



#### IV. — Restrizioni imposte dai belligeranti alla navigazione nelle acque dichiarate zone di guerra, e al commercio neutrale con i paesi nemici.

**Circolare 7 novembre 1914, n. 9315-A, relativa alle restrizioni poste dall'Ammiragliato inglese per la navigazione nel mar del Nord. —**  
A tutte le Capitanerie di porto.

L'Ambasciata britannica comunica il seguente annuncio testè diramato dal Governo inglese circa le disposizioni prese dall'Ammiragliato per la navigazione dei piroscafi neutrali di qualunque natura nei mari del Nord. La navigazione sarà, con decorrenza dal 5 corrente, sottoposta a condizioni e restrizioni rese necessarie, secondo asserisce il Governo britannico, dalle mine largamente disseminate dai tedeschi anche in alto mare.

*Comunicato dell'Ammiragliato britannico circa la navigazione nel mare del Nord.*

Durante la settimana scorsa i tedeschi hanno sparso alla cieca mine in alto mare sulle principali vie del traffico marittimo fra l'America e Liverpool per il Nord dell'Irlanda. Delle pacifiche navi mercantili sono già saltate in aria con perdite di vite per aver urtato in queste mine. Il piroscafo « Olympic » della White Star Line è scampato ad un disastro per puro caso. Soltanto grazie agli avvertimenti dati da incrociatori inglesi si è evitata la distruzione di altre navi mercantili e neutrali, addette al trasporto di merci e di passeggeri. Queste mine non possono essere state messe da alcuna nave da guerra tedesca. Esse sono state seminate da qualche nave mercantile battente bandiera neutrale, che si è avanzata lungo le vie del traffico come se fosse addetta a pacifiche operazioni di commercio e che, mentre approfittava al massimo grado della immunità goduta dalle navi mercantili neutrali, a cuor leggero ed inconsideratamente ha messo in pericolo la vita di tutti coloro che viaggiavano sul mare, senza distinzione di amici o nemici, militari o non militari. La posa di mine fatta da navi sotto bandiera neutrale, le ricognizioni eseguite da navi da pesca, navi ospedale e navi neutrali costituiscono i sistemi ordinari della condotta della guerra marittima da parte della Germania.

In queste circostanze, considerando i gravi interessi affidati alla flotta britannica, e la necessità di garantire la sicurezza del pacifico commercio in alto mare e di mantenere in vigore entro certi limiti, le norme internazionali del traffico marittimo fra Stati neutrali, l'Amministrazione ritiene necessario adottare delle misure eccezionali appropriate alle nuove condizioni nelle quali si combatte questa guerra.

L'Ammiragliato notifica quindi che tutto il Mar del Nord deve essere considerato come una zona militare. Entro i limiti di questo mare le navi mercantili d'ogni genere e d'ogni nazionalità, il naviglio da pesca e tutte le altre navi, saranno esposti ai più gravi pericoli a causa delle mine che è stato necessario porre e della sorveglianza esercitata giorno e notte contro le navi sospette da parte di navi da guerra. Tutte le navi mercantili e da pesca di qualunque genere sono quindi avvertite dei pericoli che corrono entrando in questa zona,



eccetto nel caso in cui si conformino strettamente alle istruzioni emanate dall'Ammiragliato.

Sarà fatto ogni sforzo per portare questo avvertimento alle Nazioni neutrali ed alle navi che si trovano in mare, ma ad ogni modo l'Ammiragliato notifica che, a partire dal 5 novembre tutte le navi che attraversano una linea tracciata dall'estremità settentrionale delle Ebridi all'Irlanda passando per le isole Faroe, lo faranno a loro rischio. Le navi di tutte le nazionalità che desiderano trafficare per e dalla Norvegia, il Baltico, la Danimarca e l'Olanda sono avvertite di far rotta, se dirette a quelle destinazioni, per la Manica e lo Sretto di Dover.

In questa località esse riceveranno delle istruzioni circa la rotta da seguire attenendosi alle quali esse potranno raggiungere con sicurezza, per quanto riguarda la Gran Bretagna, la costa orientale inglese fino all'isola Faroe donde sarà indicata se è possibile, la rotta più sicura per raggiungere il faro di Lindesnaes. Da questo punto esse dovranno deviare a Nord o a Sud, a seconda della loro destinazione, tenendosi vicine alla costa, quanto più è possibile. Lo stesso in senso inverso, si applica alle navi dirette ad occidente. La stretta osservanza di queste rotte permetterà al traffico marittimo di tutte le Nazioni di raggiungere con sicurezza le sue destinazioni, per quanto riguarda la Gran Bretagna. Invece, anche una deviazione di poche miglia dalle rotte prescritte, potrà portare fatali conseguenze.

V. S. è pregata di dare alla presente circolare la massima diffusione, sia per mezzo della stampa, sia comunicandola alle società di navigazione, agli assicuratori, armatori e tutti quelli che possano avere interesse nei traffici marittimi.

Accusi ricevuta.

*p. Il Ministro: BRUNO.*

**Circolare 7 febbraio 1915, n. 3264-A, con la notificazione ufficiale del Governo germanico circa la navigazione nei mari del Nord-ovest Europa. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Il R. Ambasciatore a Berlino ha ricevuto la seguente notificazione del Governo germanico, in data 4 febbraio 1915:

1. — Les eaux qui entourent l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, y compris le Canal tout entier de la Manche sont déclarées théâtre de la guerre. A partir du 18 février 1915 tout bâtiment marchand de l'ennemi qui se présent sur le théâtre de la guerre susindiqué sera détruit sans qu'il soit toujours possible d'écarter les dangers qui pourraient menacer l'équipage et les passagers.

2. — Même les bâtiments neutres sont exposés à un certain danger sur le théâtre de la guerre, puisque, vu l'emploi frauduleux du pavillon des neutres, ordonné le 31 janvier par le Gouvernement britannique et les hasards de la guerre maritime, il ne sera pas toujours possible d'éviter qu'un bâtiment neutre ne devienne la victime d'une attaque qu'on a eu l'intention de diriger contre un bâtiment de la puissance ennemie.

3. — La navigation dans les parages septentrionaux de l'Archipel des Iles Shetland, dans les parages orientaux de la Mer du Nord et dans une zone d'une largeur d'au moins trente milles marins le long de la côte néerlandaise n'est pas exposée aux dangers susindiqués.

*Le Chef d'Etat Major de la Marine: VON POHL.*

Prego la S. V. di dare la massima diffusione alla presente circolare tra la marineria, comunicandola alle Società di navigazione, agli armatori resi-



denti in codesto compartimento, nonchè a tutti i capitani di navi in partenza per i mari del Nord-ovest Europa.

Accusi ricevuta.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

**Circolare telegrafica 8 febbraio 1915, n. 5961, relativa alla navigazione nei mari del nord-ovest Europa.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Seguito circolare 3264-A sette corrente prevenga capitani navi dirette mari nord-ovest Europa necessità navigare dovute cautele specialmente opportunità tenere costantemente alzata bandiera nazionale ben visibile giorno nonchè notte illuminandola convenientemente (stop) Capitani dovranno inoltre tenere bordo ogni documento atto provare immediatamente senza contestazioni propria nazionalità evitando passavanti provvisori altri documenti che possano far nascere dubbi sulla legittimità bandiera (stop) Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 19 febbraio 1915, n. 7752, relativa alla navigazione nei mari del nord-ovest Europa.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Seguito circolare sette corrente 3264-A telegramma otto successivo 5961 notifici società navigazione armatori residenti codesto compartimento Ministero consiglia dipingere sui fianchi navi dirette mari nord-ovest Europa un rettangolo sufficienti dimensioni relazione tipo nave contenente colori nazionali disposti come bandiera italiana nonchè nome nave (stop) Avvertesi tale distintivo viene segnalato Governo germanico affinché siano più facilmente riconosciute a distanza navi italiane e quindi evitato contro esse qualsiasi atto violento (stop) Accusi ricevuta informando circa adozione distintivo da parte armatori codesto compartimento.

VIALE.

**Circolare telegrafica 20 febbraio 1915, n. 8094, relativa alla navigazione nei mari del nord-ovest Europa.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Seguito telegramma 7752 informasi navi dirette mari nord-ovest Europa dovranno portare sui fianchi nel rettangolo coi colori nazionali anche nome nave porto iscrizione dipinti color nero in lettere ben visibili distanza (stop) Tali indicazioni potranno essere sovrapposte colori nazionali (stop) Converterà che nella notte stessi distintivi siano opportunamente illuminati come bandiera nazionale secondo telegramma 5961 (stop)... Avverta capitani navi partenti per mari nord-ovest Europa convenienza fermare immediatamente nave appena



sarà avvistato un sottomarino attendendo visita ovvero inviando se necessario verso sottomarino un battello con carte recapiti bordo per accertamento nazionalità (stop) Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 25 febbraio 1915, n. 8923, relativa alla navigazione nel Canale del Nord.** — A tutte le Capitanerie del porto del Regno.

Ammiragliato inglese annuncia chiusura alla navigazione canale del Nord fra Atlantico e Mar Irlanda (stop) Passaggio può tuttavia effettuarsi di giorno a sud isola Rathin (stop) Nessuna nave deve però avvicinarsi tale località, fra tramonto e sorgere, per attendere entrata, a meno quattro miglia costa (stop) Informi armatori capitani accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare 26 febbraio 1915, n. 5031-A, relativa ai distintivi per le navi mercantili nazionali che navigano nei mari del nord-ovest Europa.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

A complemento delle istruzioni impartite coi telegrammi 7752 e 8094, comunicato alla S. V. alcuni esemplari di un disegno che riproduce i distintivi da dipingersi sui fianchi delle navi che navigano nei mari del nord-ovest di Europa.

Per ragioni di uniformità sarà bene che gli armatori, nell'adottare tali distintivi si attengano, per quanto possibile, secondo il tipo e le dimensioni delle loro navi, alle indicazioni risultanti dall'unito disegno, specialmente per quanto riguarda la disposizione dei colori e delle iscrizioni ad essi sovrapposte.

E' anche da tener presente che i distintivi adottati dovranno sempre trovarsi sopra la linea di galleggiamento, anche quando la nave porti il maggior carico di cui può essere gravata; e che in ogni modo, affinchè possa ottenersi una perfetta visibilità dei distintivi da parte di un osservatore situato molto da presso alla superficie del mare, sarà opportuno che i distintivi siano dipinti piuttosto in alto sul fuori bordo della nave, così come è appunto indicato nell'unito disegno.

Prego la S. V. di comunicare la presente circolare, unitamente ad un esemplare dell'annesso disegno, a tutte le società di navigazione ed armatori residenti in codesto compartimento marittimo.



Accusi ricevuta.

*Il Ministro:* VIALE.

*(V. disegno a pag. seguente).*



Distintivo per le navi mercantili italiane  
che navigano nei mari del Nord-Ovest Europa.





**Circolare telegrafica 3 marzo 1915, n. 9893, relativa alla navigazione nei mari del nord-ovest Europa.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Riferimento paragrafo 3 notificazione comunicata circolare sette febbraio 3264/A informi armatori capitani navi partenza mari nord-ovest Europa che Governo germanico scopo definire esattamente limiti settentrionali zona guerra notifica essere comprese tale zona acque circondanti isole Orcadi Shetland mentre paraggi Faroer navigazione non corre rischi (stop). Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 5 marzo 1915, n. 10498 relativa alla navigazione nei mari del nord-ovest Europa.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Seguito telegrammi 7752 8094 circolare 5031/A avvertesi, distintivi sui due fianchi navi dirette mari nord-ovest Europa debbono essere disposti tanto fianco destro quanto sinistro col verde sempre poppavia rosso sempre prora via (stop). Essendosi riscontrato alcune navi partono da porti Regno con distintivi non interamente conformi istruzioni impartite richiamo attenzione Vossignoria necessità navi adottino distintivi uniformi attenendosi strettamente disposizioni date Ministero per tutta marineria nazionale (stop). Dispongo conseguenza navi partenza da porti Regno portino distintivi prescritti sotto sorveglianza autorità marittime che provvederanno per necessarie notifiche armatori (stop). Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 6 marzo 1915, n. 10517, relativa alle restrizioni poste dai Governi inglese e francese al commercio neutrale con i paesi nemici.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Governi inglese francese hanno ufficialmente notificato di considerarsi liberi per misura rappresaglia di fermare e condurre nei loro porti tutte le navi neutrali che trasportino merci dirette o provenienti paesi nemici ovvero appartenenti cittadini nemici (stop). Tali navi non saranno confiscate ma solo trattenute (stop). Comunici società navigazione armatori riservando ulteriori informazioni circa carattere tale provvedimento (1) (stop). Accusi ricevuta.

VIALE.

(1) V. circolare 22 marzo 1915, n. 7376-A, che comunica l' « Order in Council » inglese in data 15 marzo 1915, a pag. 333



**Circolare 17 marzo 1915, n. 6931-A, relativa alla navigazione delle navi nazionali nelle acque inglesi. — A tutte le Capitanerie di porto.**

A seguito della circolare 26 febbraio scorso, n. 5031-A, si comunicano le seguenti direttive da consigliarsi alle navi nazionali per la navigazione nelle acque inglesi:

*Navi dirette a Cardiff o ad altri porti del Canale di Bristol:*

*Andata.* — Atterrare all'alba alle isole Scilly, o a Wolf Rock, e proseguire come di consueto la navigazione fino al porto di destinazione, cercando di tenersi a conveniente distanza dalle punte più sporgenti prossime alla rotta.

*Ritorno.* — Seguire le stesse rotte, in senso inverso, tenendo conto della ultima norma ora accennata.

*Navi dirette a Liverpool:*

*Andata.* — Dal Mediterraneo a Liverpool, in rotta da Finesterre, approdare e pernottare a Cork harbour (Queenstown). La mattina seguente proseguire per Tuskar Light-house e pernottare al riparo dei banchi della costa Est d'Irlanda e raggiungere quindi direttamente Liverpool.

*Ritorno.* — Da Liverpool far rotta per i banchi della costa Est d'Irlanda e, seguendo le rotte inverse prima accennate, fino a Tuskar Light-house proseguire per Finesterre e Gibilterra.

Lungo le coste d'Irlanda e dell'Inghilterra tenersi a conveniente distanza dalle punte più sporgenti della costa.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare, specialmente fra i capitani delle navi dirette nei mari inglesi.

Accusi ricevuta.

*Il Ministro:* VIALE.

**« Order in Council » inglese, in data 15 marzo 1915, che pone restrizioni alla navigazione e al commercio marittimo con la Germania.**

— Pubblicato nella « London Gazette » del 16 marzo; comunicato a tutte le Capitanerie di porto del Regno con circolare 22 marzo 1915, n. 7376-A.

(*Omissis*);

I. — Non sarà consentito a nessuna nave mercantile, che abbia lasciato il suo porto di partenza dopo il 1° marzo 1915, di proseguire il suo viaggio per un qualunque porto germanico.

A meno che la nave non riceva un lasciapassare che le permetta di procedere per qualche porto neutrale od alleato che dovrà indicarsi nel lasciapassare, le merci che si trovano a bordo di una qualunque di tali navi devono essere sbarcate in un porto britannico e poste sotto la custodia del Commissario (Marshal) della Corte delle Prede. Le merci in tal modo sbarcate e che non costituiscono contrabbando di guerra, saranno, ove non vengano requisite per uso di S. M. Britannica, restituite, dietro ordinanza della Corte delle Prede, alla persona che ha diritto a tale restituzione, a quelle condizioni che la Corte riterrà eque date le circostanze.



II. — A nessuna nave mercantile, partita da un qualsiasi porto germanico dopo il 1° marzo 1915, sarà consentito di proseguire il suo viaggio con merci di qualsiasi natura imbarcate in detto porto.

Tutte le merci imbarcate in detto porto dovranno essere scaricate in un porto britannico od alleato. Le merci sbarcate in tal modo in un porto britannico saranno poste sotto la custodia del Commissario (Marshal) della Corte delle Prede, ed a meno che non siano requisite per uso di S. M. Britannica, saranno trattenute o vendute, dietro istruzioni della Corte delle Prede. Il ricavato della vendita sarà versato alla Corte delle Prede e sarà disposto di esso in quel modo che la Corte, date le circostanze, riterrà equo, a condizione che:

1° nessuna somma del ricavato dalla vendita di queste merci sia pagata dalla Corte fino alla conclusione della pace, salvo diversa richiesta del competente funzionario della Corona, e a meno che non venga provato che le merci eran divenute proprietà neutrale prima dell'emanazione del presente « Order »;

2° nessuna disposizione del presente « Order » impedisca, su richiesta del competente funzionario della Corona, il rilascio di proprietà neutrale imbarcata in un porto nemico germanico.

III. — Ad ogni nave mercantile che ha lasciato il suo porto di partenza dopo il 1° marzo 1915 diretta ad un porto non germanico, trasportando merci con destinazione nemica, o di proprietà del nemico, può essere richiesto di sbarcare tali merci in un porto britannico od alleato. Qualsiasi merce sbarcata in tal modo sarà posta sotto la custodia del Commissario (Marshal) della Corte delle Prede, ed a meno che non costituisca contrabbando di guerra, sarà, se non viene requisita per uso di S. M. Britannica, restituita, dietro ordinanza della Corte delle Prede, a quelle condizioni che la Corte, date le circostanze, riterrà eque, alla persona che ha diritto a tale restituzione, a condizione che il presente articolo non si applichi a nessuno dei casi che rientrano entro il disposto degli articoli 2 e 4, del presente « Order ».

IV. — A ciascuna nave mercantile partita da un porto non germanico dopo il 1° marzo 1915, avendo a bordo merci che sono di provenienza o proprietà nemica, può essere richiesto di sbarcare tali merci in un porto britannico o alleato.

(Segue comma identico al capoverso del n. II).

V. — 1° Qualunque persona reclami un continteressamento od un diritto qualsiasi, riguardo a qualunque merce (non costituente contrabbando di guerra) posta sotto la custodia del Commissario (Marshal) della Corte delle Prede in forza del presente « Order », ovvero riguardo al ricavato dalla vendita di tali merci, dovrà immediatamente provvedere ad una citazione avanti la Corte delle Prede contro il competente funzionario della Corona e fare istanza per un'ordinanza della Corte per la quale gli siano restituite le merci o gli venga versato il ricavato dalla loro vendita, o per qualunque altra ordinanza a seconda richiederanno le circostanze;

2° La pratica e la procedura della Corte delle Prede dovranno per quanto è possibile, essere seguite *mutatis mutandis* in qualunque procedimento che deriva dall'applicazione della presente ordinanza.

VI. — Una nave mercantile che è partita da un porto britannico o alleato per un porto neutrale o che è stata autorizzata a proseguire, avendo una manifesta destinazione ad un porto neutrale, e si dirige ad un porto nemico, sarà, se catturata in un viaggio successivo, passibile di condanna.

VII. — Nessuna disposizione del presente « Order » sarà ritenuta come capace di infirmare la possibilità di cattura e condanna di qualsiasi nave o merce indipendentemente dalle disposizioni del presente « Order ».



VIII. — Nessuna disposizione del presente « Order » potrà impedire che le prescrizioni di questa vengano mitigate nei riguardi delle navi mercantili di qualunque nazione la quale dichiari che nessun commercio destinato alla Germania o proveniente dallo stesso paese, od appartenente a sudditi germanici, godrà della protezione della sua bandiera.

La S. V. porterà a conoscenza, quanto sopra, delle società di navigazione, armatori, Camere di commercio ed altri enti interessati residenti in codesto compartimento, accusando ricevuta al Ministero.

*Il Ministro: VIALE.*

### **Decreto presidenziale francese, in data 20 marzo 1915, che pone restrizioni alla navigazione e al commercio marittimo con la Germania.**

*(Omissis);*

*Art. 1.* — Tutte le merci appartenenti a sudditi dell'Impero germanico o provenienti dalla Germania o spedite in Germania, e che abbiano preso il mare dopo il 1° marzo 1915 saranno arrestate dagli incrociatori della Repubblica. Il territorio occupato dalle forze armate germaniche è assimilato al territorio germanico.

*Art. 2.* — Saranno considerate come merci provenienti dalla Germania tutti gli articoli e le merci di marca o di fabbricazione germanica o fabbricate in Germania, i prodotti del suolo germanico come pure tutti gli articoli e le merci di qualunque natura il cui luogo di spedizione diretta o di transito è il territorio germanico. Tuttavia la presente disposizione non si applicherà agli articoli e merci che un cittadino di paese neutro proverà di aver fatto entrare in buona fede in paese neutro prima del 1° marzo 1915 o delle quali egli proverà la proprietà regolare o di buona fede anteriormente al 1° marzo 1915.

*Art. 3.* — Saranno considerate come merci spedite in Germania tutti gli articoli e le merci di qualsiasi natura spedite direttamente o per via di transito per la Germania o per un paese vicino alla Germania, quando i documenti che accompagnano i detti articoli o merci non forniscono la prova di una destinazione finale e sincera in paese neutro.

*Art. 4.* — Le navi neutre a bordo delle quali saranno trovate le merci indicate dall'art. 1 saranno condotte in porto francese o alleato. Quando la nave sarà condotta in porto francese le merci saranno sbarcate, se non è stabilito diversamente a loro riguardo come è detto qui appresso; la nave sarà quindi lasciata libera. Le merci che saranno state riconosciute appartenenti a sudditi germanici saranno messe sotto sequestro e vendute e il loro prezzo depositato alla Cassa dei Depositi e Consegne fino alla firma della pace per conto di diritto. Le merci appartenenti a neutri e provenienti dalla Germania saranno lasciate a disposizione dei proprietari neutri per essere rimandate al loro porto di partenza nel termine che sarà fissato; scaduto questo termine le dette merci saranno soggette a requisizione o vendute per conto e a spese e rischio dei proprietari.

Le merci appartenenti a neutri e spedite per la Germania saranno rilasciate a disposizione dei proprietari neutri per essere rispediti al loro porto di partenza ovvero dirette ad altro porto francese alleato o neutro che sarà autorizzato. Nell'uno e nell'altro caso sarà fissato un termine scaduto il quale



le merci saranno soggette a requisizione o vendute per conto e a spese e rischio del proprietario.

*Art. 5.* — Eccezionalmente dietro proposta del Ministero degli Esteri e dietro parere conforme del ministro della guerra il ministro della marina potrà accordare autorizzazioni di passare sia a un determinato carico sia a una determinata categoria speciale di merci con destinazione o provenienza da un paese neutro.

Ogni mercanzia proveniente dalla Germania non potrà beneficiare di una autorizzazione di passaggio che nel caso che essa sia stata imbarcata in porto neutro dopo avervi soddisfatti i diritti doganali dal paese neutro.

*Art. 6.* — Il presente decreto non tocca le disposizioni emanate circa le mercanzie dichiarate contrabbando di guerra assoluto o condizionale.

*Art. 7.* — La questione se la merce catturata sia merce appartenente a sudditi germanici o proveniente dalla Germania o spedita in Germania è portata davanti al Consiglio delle Prede.

*(Seguono le firme).*



## V. — Esecuzione della visita su navi mercantili.

**Circolare 15 gennaio 1915, n. 1150-A, relativa all'esecuzione della visita di navi mercantili da parte delle forze navali belligeranti. — Ai Signori Capitani di porto.**

3. — Quanto alle modalità per l'esecuzione della visita a bordo di navi mercantili italiane, si avverte che l'ufficiale incaricato della visita esaminerà d'ora in avanti il manifesto di partenza relativo al carico della nave, controllandolo con le polizze di carico. Qualora le voci del manifesto non corrispondessero alle indicazioni delle polizze, una apposita nota sarà apposta sul manifesto dall'ufficiale incaricato della visita. Un'annotazione inoltre sarà apposta sul giornale di bordo, come di consueto, per attestare l'esecuzione della visita. All'arrivo della nave nei porti italiani, le autorità marittime, esaminando il giornale di bordo e il manifesto di partenza che saranno loro presentati, saranno in grado di conoscere se il manifesto di una nave visitata è quello stesso presentato all'ufficiale incaricato della visita, e quindi di prevenire eventuali frodi per sostituzione o falsificazione di documenti, tanto più che le stesse autorità marittime saranno avvertite delle visite eseguite su navi viaggianti, prima dell'arrivo della nave.

Dopo ciò, è specialmente raccomandabile che sia evitata ogni incerta indicazione sui manifesti di carico, come pure siano evitati sui medesimi spazi bianchi che possono destare sospetti di frode.

*p. il Ministro:* BRUNO.

**Circolare 24 febbraio 1915, n. 5039-A, relativa all'esecuzione della visita da parte di navi da guerra belligeranti. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Con l'occasione si previene che, ad evitare osservazioni e dubbi da parte degli ufficiali incaricati della visita, sarebbe opportuno che sul manifesto di carico fossero descritte tutte le merci componenti il carico stesso, e cioè non soltanto quelle d'origine straniera, ma anche quelle d'origine italiana.

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra alle società di navigazione ed agli armatori residenti in codesto compartimento, affinché possano tenerne informati i capitani delle loro navi. Accusi ricevuta.

*p. il Ministro:* BRUNO

**Circolare telegrafica 23 marzo 1915, n. 13422, relativa ai visti sui manifesti delle navi provenienti dal Canale di Suez. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Riferimento circolari 15 gennaio 1150/A e 24 febbraio 5029/A informasi navi provenienti Canale Suez debbono avere sui manifesti; carico angolo superiore destro ogni foglio timbro dogana Port-Said con dicitura « Service Transit » indipendentemente timbri ufficiali incaricati visita comunicati circolare 5029/A (stop) Quindi deve ritenersi sospetta mancanza timbro dogana su fogli manifesti di navi che toccarono Port-Said (stop) Accusi ricevuta.

VIALE.



**VI. — Trattamento delle navi mercantili nemiche e dei carichi neutrali nei porti dei belligeranti, allo scoppio delle ostilità.**

**« Order in Council » inglese in data 4 agosto 1914, che porta disposizionj circa il trattamento delle navi mercantili nemiche nei porti inglesi allo scoppio delle ostilità, e circa il regime dei carichi neutrali su esse imbarcati.**

TRADUZIONE ITALIANA.

Sua Maestà ricordandosi, ora che esiste lo stato di guerra fra questa nazione e la Germania, che la Convenzione relativa allo « stato del naviglio mercantile nemico allo scoppio delle ostilità » firmata all'Aja il 18 ottobre 1907 (\*) ha riconosciuta la pratica di accordare giorni di respiro (days of grace) alle navi mercantili del nemico, ed essendo desideroso di diminuire nel limite del possibile il danno causato dalla guerra al pacifico ed insospettabile commercio, si è compiaciuto, con e dietro del Suo Consiglio privato, di ordinare ed ha ordinato con il presente quanto segue:

1° A partire dalla pubblicazione di questo ordine non sarà accordata a nessuna nave mercantile del nemico, ad eccezione di quanto in seguito si dispone, la partenza dai porti inglesi, o dai porti dell'India, o da quelli di qualsiasi protettorato di S. M. o da Cipro;

2° Qualora uno dei Ministri di S. M. riceva non più tardi della mezzanotte di venerdì 7 agosto notizie fondate che il trattamento accordato alle navi mercantili inglesi, ed al loro carico, che alla data dello scoppio delle ostilità erano nei porti del nemico e che vi sono susseguentemente entrate non è meno favorevole di quello accordato alle navi mercantili del nemico dagli art. da 3 a 7 di questo decreto: egli ne informerà i Lords del Tesoro e quelli dell'Ammiragliato e di conseguenza quanto segue sarà pubblicato sulla *London Gazette* e gli articoli da 3 a 8 di questo decreto avranno immediatamente vigore di legge;

(\*) 3° Subordinatamente alle disposizioni di questo decreto le navi mercantili nemiche che:

a) alla data dello scoppio delle ostilità erano in uno qualunque dei porti nei quali questo decreto ha vigore;

b) erano partite dal loro ultimo porto prima della dichiarazione di guerra e dopo lo scoppio delle ostilità erano entrate in uno dei porti nei quali questo decreto ha vigore senza aver conoscenza della dichiarazione di guerra;

avranno il permesso di effettuare le loro operazioni di carico e scarico di partire dal porto fino alla mezzanotte (tempo medio di Greenwich) di venerdì 14 agosto.

Tali navi non potranno però caricare contrabbando di guerra e se avessero già a bordo merci dichiarate contrabbando di guerra queste dovranno essere sbarcate.

(\*) 4° Le navi mercantili del nemico che lasciarono l'ultimo porto prima della dichiarazione di guerra e che senza aver notizia di detta dichiarazione

(\*) V. pag. 171.



arrivarono in uno dei porti nei quali questo decreto ha vigore, dopo spirato il tempo accordato dall'art. 3, e alle quali sarà concesso di entrare, potranno venire obbligate a partire immediatamente o dopo il tempo che l'Ufficiale incaricato della dogana stimerà necessario per effettuare lo scarico di ciò che esse saranno obbligate a sbarcare o di ciò che in via eccezionale potrà essere concesso di sbarcare.

La condizione alla quale sarà sottoposta l'autorizzazione di sbarcare del carico dovrà esser quella di toccare quel dato porto inglese che sarà specificato dall'Ufficiale incaricato e nei limiti di tempo che l'Ufficiale incaricato della dogana di quel porto riterrà necessari. Se parte del carico di questa nave è contrabbando di guerra od è passibile di requisizione secondo il seguente art. 5 la nave sarà obbligata a scaricarlo entro il tempo che l'ufficiale della dogana stimerà necessario, o potrà essere obbligata ad andare, se necessario sotto scorta, ad uno dei porti di cui all'art. 1 ed ivi scaricare il contrabbando alle condizioni anzidette;

(\*) 5° S. Maestà si riserva il diritto, riconosciuto dalla detta Convenzione di requisire in qualsiasi momento, salvo compenso, il carico nemico che si trova su qualsiasi nave cui si riferiscono gli art. 3 e 4;

(\*) 6° I privilegi stabiliti dagli art. 3 e 4 non si intendono estesi alle navi posa-cavi o ai transatlantici destinati al trasporto di nafta, o alle navi il cui tonnellaggio lordo eccede le 5000 tonn. o la cui velocità è uguale o superiore ai 14 nodi. L'accertamento dei dati suddetti sarà fatto in base alle iscrizioni sui registri del Lloyd. Tali navi a seconda del verdetto emanato dalla Corte delle Prede potranno essere sequestrate fino alla fine della guerra o requisite, d'accordo in ambo i casi colla suddetta Convenzione.

I privilegi suddetti non sono estendibili a quelle navi mercantili che per la loro costruzione dimostrino che erano destinate ad essere convertite in navi da guerra, poichè tali navi non sono state considerate nella Convenzione suddetta e possono perciò in seguito a verdetto della Corte delle prede essere condannate come prede;

(\*) 7° Le navi mercantili nemiche che sono lasciate partire per effetto degli art. 3 e 4 saranno munite di un lascia passare indicante il porto cui devono dirigere e la rotta che devono seguire;

(\*) 8° La nave mercantile che dopo aver ricevuto il lascia passare suddetto non segue la rotta ivi indicata sarà soggetta a cattura;

9° Se nessuno dei Ministri di S. M. per il giorno e l'ora su indicata riceverà l'informazione fondata che il trattamento accordato al naviglio mercantile inglese, ed al suo carico, che si trovava nei porti del nemico alla data dello scoppio delle ostilità o che vi è susseguentemente entrato, non è meno favorevole di quello accordato dagli art. da 3 a 8 del presente Decreto: tutte le navi mercantili nemiche che partirono dall'ultimo porto prima della dichiarazione di guerra e che senza conoscenza della medesima entrarono in uno dei porti nei quali questo decreto ha vigore, saranno soggette a cattura assieme col carico in esse contenuto ed il loro caso sarà sottoposto a sentenza della Corte delle prede per l'aggiudicazione;

10° Nel caso in cui uno dei Ministri Segretarij di Stato di S. M. fosse informato che navi mercantili Inglesi partite dal loro ultimo porto prima della dichiarazione di guerra ed incontrate in mare dal nemico dopo lo scoppio delle ostilità hanno ottenuto il permesso di continuare il loro viaggio senza alcuna noia nè al carico nè alla nave, o che dopo essere state catturate sono state rilasciate con o senza procedimento per l'aggiudicazione da parte della

---

(\*) Per l'entrata in vigore di questo articolo, v. notificazione del Governo inglese, in data 8 agosto, successivamente riportata.



Corte delle prede, o che sono state sequestrate per la durata della guerra, o che invece di essere condannate come prede sono state requisite; il detto Ministro notificherà quanto ha appreso ai Lords dell'Ammiragliato e pubblicherà un'apposita notificazione nella *London Gazette*. In questo caso soltanto e non per altri, le navi mercantili nemiche che sono partite dall'ultimo porto prima della dichiarazione di guerra e che sono state catturate dopo lo scoppio delle ostilità, e portate innanzi alla Corte delle prede per l'aggiudicazione, dovranno essere rilasciate o sequestrate o requisite nei casi ed alle condizioni specificate nella detta notificazione della *London Gazette*;

11° Il carico neutrale, che non sia contrabbando di guerra, che si trova a bordo di una nave mercantile nemica che non può essere lasciata partire da uno dei porti nei quali questo decreto ha vigore, sarà rilasciato;

12° In base a quanto è detto nel Cap. III della Convenzione relativa a certe « Restrizioni nell'esercizio del Diritto di cattura durante la guerra marittima » firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, si dovrà esigere da ciascuno degli ufficiali e dell'equipaggio della nave mercantile (sia a questa concesso o no di partire) un compromesso scritto nel quale sia dichiarato che ultimato il viaggio in corso il detto ufficiale o membro dell'equipaggio non si arruolerà, finchè durano le ostilità, in nessun servizio che abbia relazione con le operazioni di guerra. Se qualcuno degli Ufficiali è di nazionalità neutra si dovrà esigere un compromesso nel quale sia dichiarato che ultimato il viaggio in corso egli non si arruolerà su nessuna nave nemica finchè durano le ostilità. Nessuna dichiarazione dovrà essersi dai membri dell'equipaggio che sono di nazionalità neutra. Gli Ufficiali o membri dell'equipaggio che rifiutino il detto compromesso saranno ritenuti prigionieri di guerra.

### **Notificazione del Governo inglese in data 8 agosto 1914, circa l'entrata in vigore del precedente « Order in Council » del 4 agosto.**

Il Ministro per gli Affari Esteri non avendo ricevuto nessuna informazione a riguardo del trattamento accordato alle navi mercantili inglesi, ed al loro carico, nei porti tedeschi, ha, in conseguenza, inviato la seguente notificazione ai Lords del Tesoro ed ai Lords dell'Ammiragliato:

« My Lords.

Ho l'onore di dichiarare che nessuna informazione mi è giunta che il trattamento accordato alle navi mercantili inglesi, ed al loro carico, che erano nei porti tedeschi alla data dello scoppio delle ostilità e che susseguentemente vi entrarono, non è meno favorevole di quello accordato alle navi mercantili del nemico dagli art. da 3 a 8 del Decreto del 4 agosto 1914 circa le navi mercantili nemiche che alla data dello scoppio delle ostilità erano nei porti inglesi e che vi sono susseguentemente entrate.

Gli articoli da 3 a 8 di quel Decreto non andranno quindi in vigore.

F.to: GREY ».

### **Decreto francese 4 agosto 1914, circa il trattamento delle navi mercantili germaniche nei porti francesi, allo scoppio delle ostilità.**

(*Omissis*).

Art. 1er. — Les navires de commerce allemands se trouvant actuellement dans les ports français depuis et y compris le 3 août 1914, à dix-huit heures



quarante-cinq minutes, au y entrant sans connaître les hostilités, auront, à partir de la date du présent décret, un délai de sept jours francs pour en sortir librement, et gagner directement, après avoir été munis d'un laissez-passer, leur port de destination ou tel autre port qui leur sera désigné par les autorités maritimes du port français où ils se trouvent.

Par suite de la réserve faite par le gouvernement allemand aux articles 3 et 4, alinéa 2, de la convention VI de la Haye de 1907 (1), le bénéfice de la disposition précédente ne s'applique pas aux navires allemands qui ont quitté leur dernier port de départ avant le 3 août 1914, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, et qui sont rencontrés en mer, ignorant les hostilités.

Art. 2. — Ne bénéficieront pas de la faveur accordée par l'article 1er tous navires dont la construction, l'armement ou l'affectation indiqueront que ils sont susceptibles d'être transformés en bâtiments de guerre ou affectés à un service public.

Dans le cas où ces navires seraient chargés d'un service postal l'administration des postes pourvoira à l'expédition, par la voie la plus rapide, des sacs et colis postaux embarqués sur lesdit navires.

(*Omissis*).

Fait à Paris, le 4 août 1914.

POINCARÉ.

**Disposizioni del Governo russo circa il trattamento delle navi mercantili nemiche nei porti russi, allo scoppio delle ostilità.** — V. n. 2 dell'Ukase 6 agosto 1914, a pag. 292, nota (\*), e pagina seguente.

(1) V. pag. 171.



**VII. — Giurisdizioni delle prede presso gli Stati belligeranti; procedura per richieste di liberazione di merci e domande di risarcimento di danni.**

**Circolare 11 Settembre 1914, n. 2538-A, relativa ai carichi sequestrati dall'Inghilterra a bordo di navi catturate. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Si porta a conoscenza della S. V., perchè ne informi le Società di navigazione, gli armatori, assicuratori e quanti possano avervi interesse, che con circolare in data 26 agosto u. s., il « Foreign Office » inglese ha emanato le seguenti disposizioni:

« Coloro i quali vantano qualche diritto sul carico o su di una parte del carico — che non rappresentino proprietà nemica — imbarcata su nave nemica catturata come preda di guerra, e che chiedono il rilascio del carico o della parte di carico suddetti, dovranno avanzare regolare domanda a Londra all'Ufficio del Procuratore Generale di S. M. Britannica (His Majesty's General Procurator — Treasury Chambers, Whitehall — London) e, nei porti situati nel Regno Unito, all'Ufficio del rappresentante del Procuratore Generale di S. M. Britannica, il cui indirizzo sarà dato dal locale ricevitore doganale (Collector of customs).

« Le domande suddette dovranno essere corredate da tutti i documenti atti a dar prova della proprietà ed a fornire dettagliate informazioni sul nolo già pagato o da pagarsi ».

In forza della circolare suddetta, allorchè il titolo di proprietà presentato dalle persone domiciliate negli Stati alleati o neutri o dagli stranieri amici domiciliati nella Gran Bretagna e che sono interessati nei carichi o parti di carichi suddetti è giudicato chiaro ed incontestabile dal Procuratore Generale, questi carichi o parti di carichi saranno rilasciati al più presto possibile, a meno che non si tratti di contrabbando di guerra.

Per quanto riguarda il nolo od altri gravami, nei casi dubbi, si dovrà ricorrere alla procedura ordinaria dinanzi alla Corte delle Prede.

V. S. vorrà accusare ricevuta della presente comunicazione, alla quale darà la maggiore diffusione.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Circolare 17 settembre 1914, n. 3024-A, relativa ai giudizi avanti ai Tribunali delle prede presso le nazioni belligeranti. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Subito dopo la partecipazione dell'Inghilterra al conflitto internazionale, fu costituita a Londra la « Corte delle prede della Gran Bretagna e Irlanda ». Tale organo esiste fin dal tempo di pace con altre funzioni e altro nome; normalmente chiamasi « Corte dell'Ammiragliato », che è una delle Corti in cui si ripartisce l'Alta Corte di Giustizia inglese, unico Tribunale di prima istanza



per tutta l'Inghilterra. La terza Divisione dell'Alta Corte di Giustizia (detta « Divisione dei Testamenti, Divorzi e Ammiragliato ») si compone infatti di due Corti: una « dei Testamenti e Divorzi », e l'altra « dell'Ammiragliato »; in tempo di guerra, quest'ultima si trasforma in « Corte delle prede della Gran Bretagna e Irlanda ».

Con « Order in Council » del 5 agosto scorso, furono approvate le norme per la procedura dei giudizi delle prede avanti alla predetta Corte. La serie numerosa degli atti da compiere avanti tale tribunale secondo detto regolamento, e la necessità di compiere gli atti prescritti nelle norme dovute affinché essi non riescano nulli, impone agli interessati nei giudizi avanti alla Corte delle prede la nomina di un proprio rappresentante nella persona di uno dei « sollicitors » inglesi che sono specializzati negli affari della Corte dell'Ammiragliato. L'autorità consolare a Londra potrà, se richiesta, suggerire persone idonee allo scopo. E' da avvertire che nessun carico o piroscampo potrà essere rilasciato dalla Corte delle prede senza la produzione dei documenti necessari secondo le norme sopra citate; e che d'altra parte nessuna pratica potrà iniziarsi avanti la Corte delle prede senza regolare citazione e presentazione dei documenti anzidetti.

Altre giurisdizioni, oltre quella della Gran Bretagna e Irlanda, potranno essere stabilite per il giudizio delle prede eseguite da navi inglesi; ma manca per ora alcuna informazione ufficiale sulla costituzione di tali altri tribunali (1). In difetto di tali notizie, e fino ad ulteriori comunicazioni in proposito, gli interessati nei carichi esistenti su navi catturate e sequestrate in porti fuori del Regno Unito potranno rivolgersi alle R. Autorità consolari del luogo ove si trova la nave per l'inoltro dei loro reclami alle autorità competenti, sempre che non abbiano già sulla piazza loro rappresentanti diretti.

Per quanto invece riguarda le navi e i carichi catturati nel Regno Unito, si comunica la seguente notificazione della Cancelleria della Corte delle prede di Londra:

« Cancelleria della Corte delle prede di Gran Bretagna e Irlanda

« 14 agosto 1914.

« Tutti coloro che hanno un interesse nei carichi, che non siano carichi « nemici, imbarcati su navi nemiche catturate come prede, e che domandano « la liberazione di tali carichi in tutto o in parte, devono rivolgersi a Londra « negli Uffici del Procuratore generale, Treasury Chambers, Whitehall, e — « nei porti del Regno Unito — negli Uffici degli agenti del Procuratore generale, di cui potranno ottenersi gli indirizzi dai Ricevitori della dogana dei « porti medesimi. Il Procuratore generale esigerà la prova della proprietà e « informazioni circa il nolo, pagato o non pagato ».

In Francia, i giudizi delle prede saranno sottoposti in prima istanza al « Consiglio delle prede », e in appello al Consiglio di Stato. Non sono però ancora pervenute notizie ufficiali circa il funzionamento di tali organi (2).

In Russia, non risulta ancora ufficialmente costituita la « Corte delle prede »; e da informazioni ufficiali si conosce che verrà probabilmente introdotta intanto qualche modificazione al « Règlement des prises maritimes » russo del 27 marzo 1895.

(1) V. poi la notificazione del « Colonial Office », in data 14 settembre, circa le Corti delle prede nei domini inglesi d'oltremare; pag. 344.

(2) V. poi Circolare 15 dicembre 1914, n. 12562-A, pag. 348; e le notizie sulle legislazioni delle prede a pag. 86.



In Germania e in Austria, non sono per ora costituiti i tribunali delle prede. Risulta anzi ufficialmente che il Governo germanico non possiede ancora una lista completa delle navi catturate dalla marina germanica, conoscendo solo le notizie di fonte inglese tanto a questo riguardo, quanto a riguardo delle navi tedesche catturate dai nemici. Le società di assicurazione tedesche sono nelle stesse condizioni.

In Giappone, si è costituito il « Tribunale delle prede », ma risulta ufficialmente che fino ai primi del corrente mese nessuna nave era stata ancora catturata.

La S. V. porti a conoscenza degli armatori, caricatori, esportatori e importatori, assicuratori, e di chiunque possa avervi interesse, le presenti notizie, accusando intanto ricevuta al Ministero del ricevimento della presente circolare.

p. Il Ministro: BRUNO.

### Giurisdizioni delle prede inglesi nei domini d'oltremare.

Con notificazioni del « Colonial Office », in data 14 settembre e 8 ottobre 1914, pubblicate nella « London Gazette » del 15 settembre e 9 ottobre, si è resa notoria la costituzione delle seguenti « Corti delle prede » nei domini inglesi d'oltremare, oltre la « Corte delle prede della Gran Bretagna e Irlanda » (1).

#### *Corti delle prede nei domini inglesi d'oltremare.*

Domini	Nome della Corte	Dove risiede	Procuratore del Governo
Australia	Supreme Court of New South Wales	Sydney N S W	Crown Solicitor for Commonwealth of Australia.
>	> > > Victoria	Melbourne	Id.
>	> > > Queensland	Brisbane	Id.
>	> > > South Australia	Adelaide	Id.
>	> > > Western Austral.	Albany (o Perth)	Id.
>	> > > Tasmania	Hobarth	Id.
Bahamas	> > > Bahamas	Nassau	Attorney General
Bermuda	> > > Bermuda	Hamilton	Id.
British Guiana	> > > British Guiana	Georgetown	Id.
British Honduras	> > > British Honduras	Belize	Id.
Canada	Exchequer Court of Canada (or Local Judges in Admiralty)	Quebec	Deputy Min. of Justice
>	Idem	Halifax, N. S.	Id.
>	Idem	St. Johns, N. B.	Id.
>	Idem	Victoria, Brit. Co	Id.
>	Idem	Charlottetown, Princ. Edw. Island	Id.

(1) Circolare 17 settembre 1914, n. 3024-A, a pag. 342.

(2) Per rilasci, rivolgersi al « Principal Collector of Customs » (Nota del testo inglese).



Domini	Nome della Corte	Dove risiede	Procuratore del Governo
Ceylon	Supreme Court of Ceylon	Colombo	Attorney General (1)
Falkland Islands	» » » Falkland Island	Stanley	Thomas Nelson Goddard, Esq., Stanley
Fiji	» » » Fiji	Suva	Attorney General
Gibraltar	» » » Gibraltar	Gibraltar	Id.
Hong Kong	» » » Hong Kong	Hong Kong	Crown Solicitor
Jamaica	» » » Jamaica	Kingston (o Port Royal)	Id.
Leeward Islands	» » » Leeward Islands	Antigua (St. John's)	Attorney General
Malta	Commercial Court of Malta	Malta (Valletta)	Crown Advocate
Mauritius	Supreme Court of Mauritius	Port Louis	Procureur General
Newfoundland	» » » Newfoundland	St. John's, Newf.	Attorney General
New Zealand	» » » New Zealand	Dunedin	Id.
»	» » » »	Wellington	Id.
»	» » » »	Christchurch	Id.
»	» » » »	Auckland	Id.
Sierra Leone	» » » Sierra Leone	Sierra Leone (Freetown)	Id.
South Africa (Unione)	The Cape of Good Hope Provincial Division of the Supreme Court	Simon's Bay (o Capetown)	Messrs. Fairbridge Arderne and Lawton Capetown
»	The Natal Provincial Division of the Supreme Court	Durban	Mr. Calder, Attorney, Durban
Straits Settlements	Supreme Court of Straits Settlements	Singapore	Attorney General
Trinidad	» » » Trinidad	Port of Spain	id.
Windward Islands	Royal Court of S. Lucia	St. Lucia (Castries)	T. A. Drysdale, Esq.
<i>Territori sotto il Governo dell'India.</i>			
India	High Court of Judicature Calcutta	Calcutta	Solicitor to Government
»	» » » Bombay	Bombay	Id.
»	» » » Madras	Madras	Id.
»	Court of the Judicial Commissioner in Sind	Karachi	Government Pleader
Burma	Chief Court of Lower Burma	Rangoon	Government Advocate
Aden	Court of the Resident	Aden	Second Assistant to Political Resident
<i>Territori di già Protettorati.</i>			
Cyprus	Supreme Court of Cyprus (2)	Cyprus	—
Egypt	His Britannic Majesty's Prize Court in Egypt (2)	Alexandria	Crown Procurator
Zanzibar	His Britannic Majesty's Court for Zanzibar (3)	Zanzibar (3)	Procurator Gen. (3)

(1) Per rilasci, rivolgersi al « Principal Collector of Customs » (Nota del testo inglese).

(2) V. « Order in Council » 3 febbraio 1915, pubblicato nella « London Gazette » del 5 febbraio

(3) Queste indicazioni risultano da una notificazione aggiuntiva del « Colonial Office », in data 24 dicembre 1914 (London Gazette del 25 dic.).



**Convenzione 9 novembre 1914 tra l'Inghilterra e la Francia, circa la giurisdizione delle prede fatte in comune, ovvero da una nave da guerra di uno dei due paesi sopra una nave mercantile dell'altro.**

— Firmata a Londra il 9 nov. ; ratificata il 21 dicembre 1914.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et le Président de la République française, voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises qui, dans le cours de la guerre actuelle, pourront être opérées par les forces navales des pays alliés, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux nationaux de l'un des pays par les croiseurs de l'autre et voulant régler en même temps le mode de répartition des produits des prises effectuées en commun, on nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes: Le Très Honorable Sir Edward Grey, Baronnet du Royaume-Uni, Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté au Département des Affaires Etrangères; et

Le Président de la République française: Son Excellence M. Paul Cambon, Ambassadeur de France à Londres;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvée en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

Art. 1er.

Le jugement des prises ennemies ou neutres appartiendra à la juridiction du pays du bâtiment capteur, sans qu'il y ait à distinguer selon que celui-ci était placé sous les ordres des autorités navales de l'un ou de l'autre des pays alliés.

Art. 2.

En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l'un des pays alliés, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, en ce cas, quant à la juridiction, le sort du bâtiment.

Lorsqu'un navire de commerce allié, originairement destiné à un port ennemi, et portant une cargaison ennemie ou neutre sujette à capture, est entré dans le port d'un des pays alliés, la juridiction des prises de ce pays est compétente pour en prononcer la condamnation. En ce cas la valeur des marchandises, déduction faite des dépenses nécessaires, sera placée au crédit du Gouvernement du pays allié, sous le pavillon duquel le navire de commerce naviguait.

Art. 3.

Lorsqu'une prise sera fait en commun par les forces navales des pays alliés, le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par l'officier qui aura eu le commandement supérieur dans l'action.

Art. 4.

Lorsqu'une prise sera faite par un croiseur de l'une des nations alliées en présence et en vue d'un croiser de l'autre, qui aura ainsi contribué à intimider l'ennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.



## Art. 5.

En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les Articles précédents :

1° Si la capture a été faite par des bâtiments des nations alliées agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteur, sans tenir compte des grades, et les parts revenant ainsi à chacune des nations alliées seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment autorisée par le Gouvernement allié à les recevoir; et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque Gouvernement suivant les lois et les règlements du pays.

2° Si la prise a été faite par les croiseurs de l'une des nations alliées en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partage, le paiement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus;

3° Si, conformément à l'Article 2, alinéa 1, la prise, faite par un croiseur de l'un des pays alliés, a été jugée par les Tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au Gouvernement du capteur, pour être distribué conformément à ses lois et règlements.

## Art. 6.

Les commandants des bâtiments de guerre des pays alliés se conformeront, pour la conduite et la remise des prises, aux instructions jointes à la présente Convention, et que les deux Gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.

## Art. 7.

Lorsque, pour l'exécution de la présente Convention, il y aura lieu de procéder à l'estimation d'un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective; et le Gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers compétents pour concourir à l'estimation. En cas de désaccord, le sort décidera quel officier devra avoir la voix prépondérante.

## Art. 8.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres aussitôt que faire se pourra.

## Art. 9.

Les Puissances alliées non signataires seront invitées à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désirera adhérer notifiera par écrit son intention au Gouvernement de Sa Majesté britannique, lequel transmettra immédiatement au Gouvernement de la République française une copie certifiée conforme de cette notification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, en double exemplaire, le 9 novembre, 1914.

(L. S.) E. GREY.

(L. S.) PAUL CAMBON.

*(Seguono le istruzioni ai Comandanti navali inglesi e francesi per le formalità da seguire nei casi di preda previsti dalla Convenzione).*



**Circolare 15 dicembre 1914, n. 12562-A, relativa alla procedura avanti la giurisdizione delle prede francese.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Il Regio Console Generale a Tolone informa che si è costituito a Bordeaux, presso il Ministero della Marina, il « Consiglio delle Prede » francese.

In conseguenza tutti i procedimenti relativi a risarcimento di danni e interessi, come anche tutti i reclami per l'annullamento di sequestri di navi o di merci, operati dalla marina francese, e sottoposti al giudizio del Consiglio delle prede devono essere rivolti direttamente a Bordeaux, a quella giurisdizione delle prede, non appena si abbia notizia che il sequestro operato su navi o su merci è stato deferito al giudizio dello stesso tribunale (\*). Le cause avanti al Consiglio delle Prede francese possono essere difese tanto direttamente dagli interessati quanto da avvocati iscritti presso il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione.

Quest'ultimo sistema è quello più generalmente seguito.

I reclami rivolti, a tale effetto, al Regio Consolato di Tolone dovrebbero soffrire notevole perdita di tempo, giacchè dal R. Consolato dovrebbero essere trasmessi alla Prefettura marittima di Tolone, e quindi da questa al Ministero della marina a Bordeaux.

Pregasi V. S. di portare quanto sopra a conoscenza delle Società di navigazione, degli armatori, e della Camera di Commercio residenti in cotesta circoscrizione, accusandone ricevuta al Ministero.

*p. Il Ministro*: BRUNO.

**Circolare 15 dicembre 1914, n. 12563-A, relativa alle pratiche per la liberazione delle merci sequestrate a Gibilterra.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Il Regio Console a Gibilterra comunica che tutti gli interessati al rilascio o al libero passaggio di merci sotto il controllo delle autorità inglesi di Gibilterra, debbono dare incarico ad un agente marittimo di quella città per definire colà i propri interessi.

Secondo la richiesta delle autorità britanniche, gli interessati, per ottenere la liberazione dei propri carichi di merci, dovranno far pervenire sollecitamente ai propri agenti così nominati regolari « affidavit », ossia dichiarazioni rilasciate dai Consoli inglesi delle città nelle quali risiedono gli interessati medesimi, redatte in modo che da esse risulti essere a conoscenza delle autorità consolari inglesi come le merci di spettanza degli interessati siano destinate ad un uso industriale od agricolo ben definito, nell'esclusivo interesse dell'industria e dell'agricoltura italiana. In pari tempo tali dichiarazioni dovranno indicare con tutta esattezza le marche, pesi e contrassegni dei carichi cui esse si riferiscono.

---

(\*) I giudizi avanti al Consiglio delle Prede cominciano un mese dopo la pubblicazione sul « Journal Officiel » della notifica fatta al Consiglio stesso dal Commissario del Governo francese. Durante tale periodo di tempo, gli interessati hanno l'obbligo di depositare gli atti relativi al giudizio presso il Segretariato del Consiglio.



Il medesimo Regio Console suggerisce, come la più adatta agli incarichi sopra indicati, la ditta John Carrara e Sor, la quale ha già molti rapporti con le società di navigazione e con i commercianti italiani.

Prego la S. V. di portare quanto sopra a conoscenza delle società di navigazione, armatori, associazioni commerciali, e Camere di commercio residenti in cotesta circoscrizione, accusandone ricevuta.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

**Circolare 24 dicembre 1914, n. 13589-A, relativa alla procedura per risarcimento di danni derivati ad armatori nazionali per fermi e sequestri di loro navi da parte belligeranti. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Con riferimento alle precedenti circolari 17 settembre, n. 3024-A, e 15 dicembre, n. 12562-A, comunico alla S. V. le seguenti norme che dovranno essere tenute presenti dagli armatori nazionali nella procedura da seguire per ottenere i risarcimenti di danni loro derivati da fermi e sequestri di proprie navi per parte dei belligeranti:

1. — Se il Tribunale delle Prede competente è stato già investito del giudizio sulla legittimità del sequestro, ed in seguito al giudizio emesso da quella giurisdizione la nave è stata rilasciata, ovvero è stato rilasciato il carico o parte del carico, la domanda per il risarcimento dei danni derivati dal temporaneo sequestro della nave, del carico, o di parte del carico, deve essere presentata allo stesso Tribunale delle Prede che già giudicò sulla validità della cattura. In tal caso, gli interessati dovranno agire per proprio conto e per il tramite di propri rappresentanti ammessi a difendere i loro interessi avanti alle competenti giurisdizioni delle prede, secondo le indicazioni già fornite con la circolare 17 settembre, n. 3024-A (Tribunale delle prede inglese) e con la circolare 15 dicembre, n. 12562-A (Consiglio delle prede francese).

2. — Quando invece il sequestro temporaneo delle navi o dei carichi non sia stato seguito dal giudizio della giurisdizione delle prede, ma le navi o i carichi siano stati rilasciati in via amministrativa dalle stesse autorità che operarono il sequestro, ovvero dalle autorità locali dei porti ove le navi sequestrate furono condotte o i carichi furono sbarcati, allora la procedura differisce secondo che si tratta di azioni da esercitarsi presso il Governo inglese o presso il Governo francese.

Per l'Inghilterra si applica il n. 2 dell'Order V del « The Prize Court Rules 1914 », il quale dispone nel seguente modo: « Quando una nave è stata « catturata come preda, ma è stata successivamente rilasciata da chi operò « la cattura, ovvero ha cessato di essere ritenuta per perdita, distruzione, o « altra causa senza che sia intervenuto un procedimento di condanna, ogni « persona interessata nella nave che desidera presentare un reclamo per « danni e interessi, dovrà richiedere che la Corte emetta una citazione secondo le formule previste dalle stesse « Prize Court Rules ». Il procedimento si svolgerà quindi avanti alla Corte delle prede che avrebbe dovuto giudicare della validità della cattura.

Per la Francia, invece, le domande per risarcimento di danni e interessi avanzate da armatori nazionali in seguito a temporanei sequestri di navi, ovvero da commercianti in conseguenza di temporanei sequestri di carichi (sequestri non seguiti da giudizio del Consiglio delle prede), dovranno essere indirizzate dagli interessati direttamente alla Regia Ambasciata a Parigi, la quale ne curerà la trasmissione al Ministero francese degli affari esteri.



lasciando a questo di esaminare se la vertenza possa essere composta amichevolmente ovvero se convenga deferirla al Consiglio delle prede.

3. — Quando poi il temporaneo sequestro o la cattura di una nave nazionale o del carico da essa trasportato involga gravi questioni di carattere internazionale, richiedendo per le irregolarità che ne risultarono un'azione diplomatica diretta del Regio Governo, allora tale azione diplomatica potrà assorbire anche le trattative che riguardano il risarcimento dovuto ai cittadini nazionali danneggiati; e il Regio Governo quindi avrà cura di richiedere i compensi dovuti agli armatori e commercianti interessati nella nave o nel carico, sempre quando essi consentano che i loro interessi siano tutelati con tale mezzo. Nei casi ora accennati, il Regio Governo farà prima interpellare gli interessati medesimi circa la via che intendono seguire per ottenere il risarcimento dei danni a loro derivati.

La S. V. vorrà comunicare quanto precede alle Società di navigazione, agli armatori nazionali, alle Camere di commercio e alle Società di assicurazioni che hanno sede in cotesta giurisdizione.

Pregasi accusare ricevuta

*p. Il Ministro: BRUNO.*

**Circolare 12 gennaio 1915, n. 950-A, relativa alle pratiche per la liberazione delle merci sequestrate a Gibilterra.** — A tutte le Capitanerie di Porto.

Con la circolare 15 dicembre 1914, n. 12563-A, fu comunicato alla S. V. che, secondo le richieste dell'autorità britannica, gli interessati alla liberazione di merci sequestrate a Gibilterra dovevano far pervenire al proprio agente in quella sede una dichiarazione rilasciata dal Console inglese della città nella quale risiedevano, redatta in modo che potessero far risultare per testimonianza dell'autorità consolare inglese come le merci appartenenti agli interessati fossero destinate esclusivamente al consumo industriale o agricolo in Italia. Tali dichiarazioni dovevano contenere con tutta esattezza le marche, pesi e contrassegni dei carichi cui esse si riferivano.

Da rapporti del Regio Console a Gibilterra risulta invece che gli interessati alla liberazione dei carichi colà sequestrati inviano ai loro agenti o allo stesso Regio Consolato documenti giustificativi che non hanno alcuna efficacia pratica. Tali documenti sono generalmente rappresentati da dichiarazioni redatte in italiano da Camere di commercio o da altre autorità o enti italiani, alle quali l'«Attorney General» non può riconoscere alcuna efficacia, richiedendosi, come si è detto, dichiarazioni redatte in inglese da autorità consolari o diplomatiche inglesi.

L'invio di tali documenti non accettati si risolve quindi in una perdita di tempo e di danaro per spese di bolli, legalizzazioni consolari, ecc., che a nulla servono.

Prego pertanto la S. V. di portare a conoscenza di tutti gli interessati, e delle locali associazioni, Camere di commercio, ecc., le comunicazioni già date con la circolare 15 dicembre sopra richiamata, aggiungendovi le informazioni contenute nella presente.

Prego accusare ricevuta.

*p. Il Ministro: BRUNO.*



**VIII. — Dichiarazioni di Stati neutrali sul limite delle acque territoriali; permanenza in esse di navi da guerra e mercantili (1).**

**R. Decreto 6 agosto 1914, n. 798, circa i limiti del mare territoriale in Italia agli effetti della neutralità. — V. pag. 391.**

**Notificazione della Sublime Porta, in data 1 ottobre 1914, circa i limiti del mare territoriale in Turchia. (2)**

L'étendue des eaux territoriales ottomanes, au point de vue militaire, est limitée par une ligne hypothétique parallèle à la côte tracée à une distance de six milles marins pour la Mer Noire, l'Archipel, la Méditerranée, la Mer Rouge, la Mer d'Oman et le Golfe Persique.

La mer de Marmara, étant une mer intérieure, elle fait entièrement partie des eaux territoriales.

Pour les golfes, baies, rades, ports et embouchures des fleuves, l'étendue des eaux territoriales, est déterminée par la tangente joignant extérieurement les deux circonférences dont le rayon serait de six milles et le centre les deux points de la côte les plus avancés dans la direction de la mer.

En, outre, en ce qui concerne l'entrée extérieure du Déroit des Dardanelles, l'espace compris dans une circonférence d'un rayon de six milles marins et ayant pour centre le milieu de la ligne droite tracée de Koum Kalé à Sedur-Bar, est déclarée zone absolument interdite.

Quant à l'entrée extérieure du Déroit du Bosphore est également déclarée comme telle, la zone comprise dans une circonférence d'un rayon égal et ayant pour centre le milieu de la ligne droite allant de l'Anatolie Phénéri à Roumeli Phénéri.

Est aussi zone interdite l'espace intérieur limité par le prolongement vers Touzla d'une ligne partant du Cap. Spiro et passant par le promontoire sud de Keusten Adassi. L'étendue de mer à l'embouchure du Chatt-el-Arab comprise dans une circonférence dont le rayon est de six milles marins et dont le centre est Reis-el-Bicha de même que tout le fleuve, sont déclarés zones interdites.

L'accès de jour et de nuit de toutes les zones interdites précitées est formellement défendu aux navires de guerre étrangers.

Il est également défendu dans les mêmes conditions aux navires étrangers de toute catégorie, de naviguer dans les eaux territoriales sans que les feux réglementaires prescrits soient allumés. De même, aucun navire quelconque ne pourra avoir accès dans les zones interdites pendant la nuit même s'il porte les feux prescrits.

Ceux qui enfreignent les dispositions précitées encourront les sanctions et les mesures de répression ou de défense les plus sévères.

(1) Per le condizioni della navigazione nelle acque neutrali, v. seguenti Cap. IX e XV. Per l'uso di apparecchi radiotelegrafici nelle acque neutrali, v. seguente Cap. XII.

(2) Questa notificazione è anteriore allo stato di guerra in Turchia.



**Decreto Reale spagnolo 23 novembre 1914, circa i limiti del mare territoriale nella Spagna agli effetti della neutralità (1).**

**REAL DECRETO**

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y á propuesta de su Presidente: Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.º — Para los efectos de la neutralidad declarada por España en relación con la guerra actual, todas las autoridades y funcionarios del Estado, así como los provinciales y municipales, ajustarán su conducta y sus disposiciones á los preceptos contenidos en el XIII Convenio de El Haya de 18 de Octubre de 1907, relativo á los derechos y deberes de las Potencias neutrales en caso de guerra marítima, Convenio que España acepta provisionalmente hasta el restablecimiento de la paz y cuyo texto traducido se acompaña.

Art. 2.º — Para dichos efectos, y solo en lo que se relaciona con los derechos y deberes de España como Potencia neutral en la actual guerra marítima, se entenderán por aguas neutrales españolas las comprendidas entre la rompiente del mar sobre la costa y una línea imaginaria paralela á dicha rompiente y á tres millas de distancia hacia el mar. En las radas, bahías ó golfos cuya abra, medida entre los puntos más salientes hacia el mar, sea inferior á 12 millas, la línea á que se refiere el párrafo anterior será la tangente común á dos arcos de circunferencia, trazados con un radio de tres millas desde aquellos puntos como centros hacia el mar.

Art. 3.º — El Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Estado, Guerra, Marina, Hacienda y Gobernación quedan encargados de la ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio á veintitrés de Noviembre de mil novecientos catorce.

ALFONSO

*El Presidente del Consejo de Ministros*

EDUARDO DATO.

**Circolare telegrafica 27 novembre, n. 47849, relativa al limite delle acque territoriali stabilito dal Governo spagnolo agli effetti della neutralità. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Governo spagnolo mediante decreto Reale aderiva tredicesima Convenzione Aja 1907 per durata presente conflitto stabilendo limite acque territoriali spagnole 3 miglia marine (stop). Informi marineria. Accusi ricevuta.

VIALE.

---

(1) Nella Relazione che precede tale decreto è dichiarato esplicitamente che il Governo spagnolo si riserva intera la facoltà di stabilire in altra misura i limiti della zona sopra la quale si deve estendere per altri riguardi la sua giurisdizione territoriale.

Inoltre, nella seduta del 30 novembre 1914 del Senato spagnolo, il Presidente signor Dato dichiarò che il limite di tre miglia veniva adottato solo per la durata della presente guerra, e soltanto per quanto riguarda i diritti e doveri della Spagna quale Potenza neutrale.



**Decreto presidenziale uruguayano in data 8 settembre 1914, circa l'arrivo e permanenza delle navi mercantili nelle acque dell'Uruguay.**

(*Omissis*);

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

decreta:

Art. 1. — Saranno considerate come dedite al commercio, anche quando abbiano armi a bordo, le navi che arrivano nei porti della Repubblica portando carichi e passeggeri, per operazioni normali di navigazione.

Sarà richiesta per ciascuna nave una dichiarazione scritta attestante: — 1° che la nave è destinata al commercio; — 2° che non si trasformerà in incrociatore ausiliario; — 3° che le armi di bordo servono solo per la difesa della nave in caso d'attacco.

Art. 2. — Se le autorità dubitano della destinazione delle armi o munizioni che porta la nave, per la loro quantità, disposizione, ecc., si procederà in conformità delle disposizioni del decreto del 7 agosto (1).

Art. 3. — La nave mercantile che non porta passeggeri o carichi sarà considerata tuttavia come nave da commercio, quantunque abbia armi a bordo, se la Legazione del paese al quale appartiene presenta al Ministero degli Affari Esteri una dichiarazione scritta equivalente a quella di cui all'art. 1.

Art. 4. — La falsità nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 darà luogo all'applicazione dell'art 9 della XIII Convenzione dell'Aja (1907) e disposizioni corrispondenti, quando la nave trovasi nella giurisdizione della Repubblica.

Art. 5. — Si comunichi, si inserisca e si pubblichi.

Montevideo, 8 settembre 1914.

BATTLE Y ORDOÑEZ

BALTASAR BRUM  
JUAN BERNASSA Y JEREZ.

(1) Decreto 7 agosto 1914 con le disposizioni da osservarsi nello stato di neutralità.



## IX. — Condizioni della navigazione lungo le coste degli Stati belligeranti e neutrali, (1); esercizio della pesca.

N. B. — Gli atti contenuti nel presente paragrafo sono numerati progressivamente. Nel seguente prospetto sono indicati, per ciascuna nazione, i numeri degli atti successivi che si riferiscono alla medesima nazione.

Austria Ungheria : 3, 4, 8, 24, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 46, 48.	Italia : v. § XV.
Bulgaria 13, 14, 20, 21.	Marocco : v. Francia.
Danimarca : 5, 9, 11, 15, 17, 28.	Norvegia : 49, 52.
Egitto : v. Inghilterra.	Olanda : 6, 7.
Francia : 1, 2, 18, 40, 41. - Marocco : 28, 51. - Tunisia : 1, 2, 18, 22, 26, 50, 54.	Russia : 30, 32, 36, 44.
Germania : 10, 11, 12.	Svezia : 16, 17.
Grecia : 29, 31.	Tunisia : v. Francia.
Inghilterra : - Malta, 11, 27. - Mar del Nord, 45. - Suez, 25. - Zone di guerra, v. pag. 327.	Turchia : 39, 43, 44, 47, 53, 55.
	Avvertenza generale per la navigazione lungo le coste dei belligeranti, 23.

### 1. — Decreto presidenziale francese del 26 maggio 1913, circa l'accesso e il soggiorno nelle acque francesi durante lo stato di guerra (messo in vigore il 3 agosto 1914, per tutto il litorale francese e Protettorato di Tunisi). — Comunicato a tutte le Capitanerie di porto con circolare 3 agosto 1914, n. 481-A.

Le Président de la République française ;

Vu le décret du 19 juillet 1909, réglant, pour le temps de guerre, les conditions d'accès et de séjour des navires autres que les bâtiments de guerre français dans les mouillages et ports du litoral français ;

Sur le rapport du Ministre de la Marine

Décèrète :

Art. 1. — En temps de guerre, les conditions d'accès et de séjour des navires autres que les bâtiments de guerre français dans les mouillages et ports du litoral français et des pays de protectorat son réglées par les dispositions précisées dans les articles suivants.

Art. 2. — Aucun navire de commerce français, aucun navire étranger, de guerre ou de commerce, ne peut, sans s'exposer à être détruit, s'approcher des côtes dans les eaux territoriales françaises ou des pays de protectorat à moins de 3 milles, avant d'y avoir été autorisé.

Cette zone d'interdiction est portée à 6 milles des côtes au tire de chacune d'elles :

Cherbourg : du méridien du cap Lévi au méridien de la pointe de Jardeheu ;

Brest : du parallèle du phare du Four au parallèle de la pointe du Raz ;

Toulon : du méridien du Bec-de-l'Aigle au méridien du cap Bénat ;

Bizerte : du méridien du ras Enghela au méridien du cap Zébib.

Art. 3. — Entre le lever et le coucher du soleil, tout navire visé par le présent décret doit porter son pavillon national et son numéro du Code interna-

(1) Per le disposizioni relative alle coste e acque italiane, v. Cap. XII.



tional (s'il en possède un) dès qu'il s'approche de la zone interdite. S'il désire y pénétrer, il en fait la demande en hissant le pavillon de pilote, mais il se tient en dehors de cette zone jusque à ce que l'entrée lui ait été accordée par un sémaphore, un poste de signaux ou un bâtiment d'arrondissement.

La réponse d'un sémaphore ou d'un poste de signaux est faite par les signes suivants du Code international:

Pavillon S; entrée accordée;

Flamme D; entrée différée;

Pavillon Q; entrée interdite.

Si la demande est accordée, le navire entre à vitesse réduite dans la zone interdite en conservant battant le pavillon d'appel de pilote.

Si l'entrée est différée, le navire manoeuvre pour laisser libre l'entrée des passes, attend le bâtiment d'arrondissement et se dirige vers lui à vitesse réduite quand il l'a aperçu.

Si l'entrée est interdite, le navire doit renoncer à entrer et doit gagner un autre mouillage.

Le bâtiment d'arrondissement se distingue par trois boules hissées sur la même drisse.

Art. 4. — Entre le coucher et le lever du soleil, tout navire visé par le présent décret doit porter son pavillon national et avoir ses feux de navigation allumés dès qu'il s'approche de la zone interdite.

S'il désire y pénétrer, il en fait la demande en brûlant un ou plusieurs feux de Bengale, appuyé d'appels au sifflet ou à la sirène, mais il se tient en dehors de cette zone jusqu'à ce que l'autorisation d'y pénétrer lui ait été accordée par un bâtiment d'arrondissement.

Le navire, les feux de navigation clairs, attend ce bâtiment d'arrondissement en brûlant au besoin de nouveaux feux de Bengale pour attirer son attention et, s'il n'a pas été semoncé, peut se diriger sur lui à vitesse réduite quand il l'a aperçu.

Le bâtiment d'arrondissement se distingue par trois feux rouges superposés.

Un feu coston rouge brûlé d'un poste à terre signifie que l'entrée est interdite; le navire doit alors renoncer à entrer et doit gagner un autre mouillage.

Entre le coucher et le lever du soleil, il est interdit, en principe, à tout navire visé par le présent décret de demander à pénétrer dans les zones situées au large des bases d'opérations de la Flotte: Cherbourg, Brest, Toulon, Bizerte, définies à l'article 2; les seuls cas où les capitaines puissent demander l'entrée sont les suivants:

**Bâtiments en danger** et dans l'impossibilité absolue d'attendre à la mer le lever du jour ou de gagner un autre mouillage.

Art. 5. — En cas de brume, tout navire visé par le présent décret, désirant pénétrer dans la zone interdite, hisse les mêmes signaux que par temps clair et fait des appels au sifflet ou à la sirène jusque à ce que l'autorisation d'y pénétrer lui ait été accordée par un bâtiment d'arrondissement.

L'accès des bases d'opérations de la Flotte: Cherbourg, Brest, Toulon, Bizerte, est interdit en cas de brume dans les mêmes conditions que celles spécifiées à l'article 4.

Art. 6. — Tout navire visé au présent décret est tenu de déférer immédiatement aux injonctions d'un bâtiment de guerre ou d'arrondissement, d'un sémaphore ou d'un poste de signaux, faites à la voix, par signaux du Code international ou par coup de canon de semonce.

Tout navire semoncé par une batterie ou par un bâtiment de guerre doit, quelle que soit sa distance de terre, stopper immédiatement en cassant son



erre. Après s'être arrêté, tout navire semoncé peut renouveler sa demande d'entrée, mais il doit attendre sur place les ordres qui lui seront notifiés.

Si malgré l'avertissement d'un coup de semonce à blanc le navire ne s'arrête pas sur-le-champ, il sera tiré, deux minutes après, un coup de semonce à obus et, si après un nouvel intervalle de deux minutes le navire n'a pas stoppé et cassé son erre, le feu sera ouvert effectivement contre lui.

En case d'urgence, le coup de semonce à blanc peut être supprimé.

La nuit, le coup de semonce à obus peut également être supprimé, et tout navire qui pénètre sans autorisation dans la zone interdite s'expose à être détruit sans avertissement préalable.

Art. 7. — Les bâtiments autorisés à pénétrer dans les rades et ports français ou des pays de protectorat devront prendre le mouillage qui leur sera indiqué par l'autorité locale et se conformer strictement aux règlements de toute nature édictés par cette autorité.

La durée de leur séjour restera subordonnée aux nécessités d'ordre militaire, et, lorsque les circonstances l'exigeront, il pourra leur être prescrit de prendre le large ou de se retirer sur un point déterminé; cet ordre devra être exécuté sans délai, un sursis pouvant toutefois être accordé aux navires qui se trouveraient dans l'impossibilité justifiée de s'y conformer immédiatement.

Aucun navire ne pourra appareiller soit pour changer de mouillage, soit pour quitter la rade, sans en avoir reçu la permission de l'autorité locale; la demande peut être faite par le signal : Pavillon S.

Art. 8. — Dans les rades et ports militaires, entre le coucher et le lever du soleil, toute circulation des embarcations autres que celles appartenant aux bâtiments de guerre français est absolument interdite.

Du lever au coucher du soleil, cette circulation n'est autorisée que pour les embarcations auxquelles les autorités maritimes auront délivré un permis de circulation spécial et le moyen de se faire reconnaître.

Les embarcations autorisées devront s'écarter des navires de guerre si l'injonction leur en est faite, et ne pourront en aucun cas les accoster sans en avoir reçu la permission. La circulation de ces embarcations restera en outre soumise aux consignes locales relatives notamment à l'interdiction de pénétrer dans certaines parties de la rade et d'accoster en tout autre endroit que ceux expressément désignés.

Dans les ports de commerce, des mesures analogues seront prises par l'autorité locale pour imposer à la circulation des embarcations les restrictions jugées nécessaires, tout en ménageant les intérêts du commerce.

Art. 9. — Les visites des bâtiments de guerre neutres restant soumises, en ce qui concerne la notification ou l'autorisation préalables, aux prescriptions du décret du 21 mai 1913, les conditions d'accès ou de séjour étant réglées par le présent décret.

Art. 10. — Les mesures prévues par le présent décret seront applicables dès la mobilisation ou à la suite d'un avis spécial.

Art. 11. — Toute infraction au présent décret, en dehors des risques de destruction auxquels elle expose, entraînera les mesures de répression que comporteront les circonstances.

Art. 12. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

Art. 13. — Le Ministre de la Marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 mai 1913.

R. POINCARE'.

Le Ministre de la Marine : PIERRE BAUDIN.



2. — **Circolare telegrafica 3 agosto 1914, n. 27382, relativa all'accesso e soggiorno nei porti francesi durante lo stato di guerra.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Governo francese chiamato vigore decreto 26 maggio 1913 (1) regolante approdo navi straniere porti litorale francese paesi protettorato tempo guerra (stop). Riservomi trasmettere copia decreto (stop). Intanto Vossignoria informi Società armatori capitani decreto stabilisce nessuna nave possa senza rischio distruzione avvicinarsi coste francesi protettorato meno tre miglia senza eservi autorizzata (stop) Zona interdizione portata sei miglia largo base operazioni flotta (stop). Altre regole risultano decreto. Raccomando divulgazione notizia marineria telegrafi ricevuta.

BATTAGLIERI.

3. — **Circolare telegrafica 2 agosto 1914, n. 27067, relativa alla posa di mine nelle acque territoriali austro-ungheresi.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Ministero affari esteri austro-ungarico comunica navigazione acque territoriali austriache-ungheresi pericolosa per posa mine sottomarine (stop). Navi bandiera estera attualmente nei porti austriaci-ungheresi riceveranno locali autorità marittime istruzioni necessarie per avere facilitata navigazione (stop). Navi bandiera estera in rotta per porti austriaci-ungheresi dovrebbero raggiungere porti Gravosa-Trieste-Fiume ricevendo istruzioni ivi (stop). Informi anche mezzo uffici delegazioni dipendenti armatori capitani marineria. Telegrafi ricevuta.

BATTAGLIERI.

4. — **Navigazione nelle acque territoriali austriache e ungheresi.** — Art. 2 f. o. 4 agosto 1914, n. 216.

1° La navigazione nelle acque territoriali austriache ed ungheresi è pericolosa in seguito alla posa di mine sottomarine; 2° Le navi battenti bandiera estera trovantisi attualmente in porto austriaco od ungherese riceveranno, dalle capitanerie di porto rispettive, istruzioni necessarie per avere facilitata una navigazione; quanto alle navi estere trovantisi ancora fuori acque territoriali ed in rotta per un porto austriaco od ungherese, sarebbe opportuno che esse raggiungessero porti di Gravosa, Trieste o Fiume a seconda della disposizione in cui si trovano. In questi porti potranno ricevere le istruzioni suddette.

5. — **Circolare telegrafica 3 agosto 1914, n. 27415, relativa alla posa di mine nelle acque territoriali danesi.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Ministero marina Danimarca informa Sund Copenaghen torpedini immerse paraggi Kongedybet Hoilaenderdibet Dregden (stop). Traffico provvisoria-

(1) V. pag. 354.



nente segue vie Flinterend (stop). Pilotaggio obbligatorio Copenaghen (stop). Vossignoria informi società armatori divulgando notizia marineria. Telegrafi ricevuta.

BATTAGLIERI.

**6. — Circolare 9 agosto 1914, n. 527-A, relativa alla navigazione nelle acque olandesi durante il presente conflitto. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Perchè ne sia data partecipazione agli armatori ed alle società di navigazione, s'informa V. S. che il Governo dei Paesi Bassi ha tolto i battelli-faro *Terschellingerbank* e *Haaks* ed ha spento tutti i fari, tranne quelli Ymuiden, Scheveningen, Hoek van Holland, Westerhoofd.

Per le navi mercantili l'accesso a Ymuiden e Nieuwe Waterweg (entrata dal porto di Rotterdam) rimane aperto giorno e notte; al contrario la navigazione verso Dordrecht, sulla Schelda, e verso Karlingen, via Rada di Texel, rimane aperta solamente durante il giorno. I capitani debbono valersi dei piloti neerlandesi, e osservare le indispensabili misure di precauzione.

Inoltre il Governo di Austria-Ungheria informa che i fari delle coste austriache ed ungheresi non funzionano più regolarmente.

D. Il Ministro: BRUNO.

**7. — Navigazione nelle acque olandesi. — Art. 5 f. o. 8 agosto 1914, n. 220** riproduce, per la Marina militare, le stesse comunicazioni contenute nella circolare n. 527-A, sopra riportata, diretta alle Capitanerie di porto.

**8. — Funzionamento dei fari lungo le coste austriache e ungheresi. —** V. ultimo capoverso circolare 9 agosto 1914, n. 527-A, sopra riportata.

**9. — Navigazione nelle acque territoriali danesi durante il presente conflitto. — Art. 3 f. o. 10 agosto 1914, n. 222.**

Il Governo Danese informa di aver deciso lo sbarramento con mine delle acque territoriali danesi nel Sund, grande e piccolo Belt, allo scopo di mantenere la neutralità della Danimarca, di tenere le operazioni militari a distanza dalle coste ed acque territoriali danesi e di mantenere le comunicazioni fra le diverse parti del Regno.

**10. — Ancoraggi nei porti germanici durante l'attuale conflitto. — Art. 4 f. o. 10 agosto 1914, n. 222.**

Il Governo Germanico informa che durante l'attuale guerra, saranno probabilmente poste mine nei luoghi in cui le flotte nemiche attaccheranno la Germania e davanti ai porti d'imbarco e di sbarco delle truppe.



Le navi non potranno avvicinarsi ai porti ed alle rade che possono servire di base alle operazioni delle flotte belligeranti.

**11. — Circolare 11 agosto 1914, n. 586-A, relativa all'entrata nel porto di Malta, alla navigazione nelle acque territoriali danesi; e all'ancoraggio delle navi nei porti germanici. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Informo la S. V. che il Governatore di Malta ha pubblicato il 2 corrente un proclama che regola l'entrata dei bastimenti nel porto di Malta fino a nuovi ordini.

Oltre le norme regolamentari già in vigore per l'entrata in tal porto, il proclama ne prescrive alcune altre che dovranno essere osservate da tutte le navi mercantili, battelli, navi da diporto, nell'approdare, nel partire o nel rimanere entro il porto grande o quello di Marsamuscetto. Il proclama, tra l'altro, fa obbligo a tutte le navi mercantili che debbono entrare e uscire o muoversi entro le anzidette acque di obbedire agli ordini dei battelli delle autorità del Governo che saranno incaricati della polizia del porto e delle acque circostanti, comminando l'arresto della nave in caso di non osservanza. Inoltre è proibita la entrata nel porto nelle ore di notte e con tempo nebbioso; e si avverte che in caso di chiusura del porto grande e di Marsamuscetto saranno alzati tre palloni rossi verticalmente di giorno e tre luci rosse nella stessa posizione di notte.

Richiamo inoltre l'attenzione di V. S. sugli articoli 3 e 4 del foglio d'ordini 10 corrente (1), relativi alla navigazione nelle acque territoriali danesi e all'ancoraggio nei porti germanici, disponendo che di tali provvedimenti, come dell'anzidetto proclama del Governo di Malta, sia data conoscenza alle società, armatori, capitani e marineria in generale di cotesto compartimento marittimo.

Accusi ricevuta.

p. Il Ministro: BRUNO.

**12. — Circolare telegrafica 12 agosto 1914, n. 30233, relativa alla posa di mine nei porti del mare del Nord. — A tutte le capitanerie di porto**

Notizie pervenute questo Ministero segnalano presenza mine ovunque nel mare Nord onde ritenersi pericolosa navigazione ogni bandiera quelle acque (stop). Avverta società armatori capitani marineria dando massima diffusione notizia.

MILLO.

**13. — Circolare telegrafica 22 agosto 1914, n. 32963, relativa alla navigazione nelle acque bulgare. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Per ordine Ministero Guerra in Sofia disposta chiusura porto Burgas navigazione mercantile (stop). Porto Varna potrà essere frequentato solo du-

(1) Tali disposizioni sono riportate sopra, v. num. 9 e 10.



rante giorno (stop). Navi dirette Varna dovranno fermarsi imbocatura Kamtchia attendendo pilota (stop). Informi armatori capitani marineria. Accusi ricevuta.

VIALE.

14. — **Navigazione nelle acque bulgare.** — Art. 5 f. o. 24 agosto 1914, n. 236. (Riproduce le comunicazioni fatte con la precedente circolare 32963).

15. — **Navigazione nelle acque danesi.** — Art. 2 f. o. 22 agosto 1914, n. 234.

Il Governo di Danimarca in conformità dell'art. 4 della Convenzione del 18 ottobre 1907 relativa alla posa delle mine sottomarine automatiche di contatto, informa che sono state collocate mine di tal genere nella parte meridionale del Sund tra l'isola di Seeland e l'isola di Amager nonchè nelle zone limitrofe alla baia di Kioge.

16. — **Navigazione nelle acque svedesi.** — Art. 3 f. o. 22 agosto 1914, n. 234.

Il Governo di Svezia comunica che in vari punti delle acque territoriali svedesi sono state affondate delle mine.

I comandanti delle navi sono perciò invitati a conformarsi strettamente alle prescrizioni delle autorità locali ed a non entrare nei porti svedesi senza servirsi del pilota.

17. — **Circolare telegrafica 4 settembre 1914, n. 35034, relativa alla navigazione nelle acque danesi e svedesi.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Richiamo attenzione Vossignoria articoli 2 e 3 foglio ordini 22 agosto (1) circa navigazione in acque danesi svedesi disponendone diffusione capitani armatori marineria. Accusi ricevuta.

VIALE.

18. — **Funzionamento dei fari sulla costa francese.** — Art. 4 f. o. 24 agosto 1914, n. 236.

Il Governo Francese informa i naviganti che a causa dello stato di guerra tra la Francia e la Germania, alcuni fari, in caso di necessità, potranno essere momentaneamente spenti sulle coste Francesi e su quelle delle Colonie e dei paesi di protettorato.

(1) V. precedenti disposizioni, num. 15 e 16.



**19. — Circolare telegrafica 26 agosto 1914, n. 33715, sul funzionamento dei fari della costa francese. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Richiamo attenzione Vossignoria articolo 4 foglio ordini 24 corrente (1) disponendo suo contenuto sia diffuso capitani armatori marineria. Accusi ricevuta.

VIALE.

**20. — Circolare telegrafica 1. settembre 1914, n. 34633, relativa alla navigazione nella baia di Burgas. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Riferimento telegramma 32963 (\*) informo navigazione ristabilita baia Burgas seguenti condizioni (stop). Durante giorno bastimenti non devono avanzare oltre linea Emine-Sozopoli fermandosi parallelo isola Santa Anastasia per 42° e 29' latitudine Nord (stop). In vista Sozopoli aspetteranno arrivo pilota (stop). Informi armatori capitani marineria. Accusi ricevuta.

VIALE.

**21. — Navigazione nella baia di Burgas. — Art. 5 f. o. 29 agosto 1914, n. 241. (Conforme alle comunicazioni fatte con la precedente circolare 34633).**

**22. — Navigazione nelle acque della Tunisia. — Art 2 f. o. 1° settembre 1914, n. 244, modificato con l'art. 33 del f. o. 2 settembre 1914, n. 245.**

La Camera italiana di commercio e arti di Tunisi ha comunicato che con la data del 5 agosto u. s., le coste della Reggenza di Tunisi devono essere considerate come in istato di guerra, ed entrano in vigore le prescrizioni del Decreto del 26 maggio 1913 (\*\*).

Per quanto riguarda Biserta:

1° Nessun bastimento può, senza esporsi ad essere distrutto, avvicinarsi a meno di sei miglia dalla parte della costa compresa fra Ras Engelah e Ras Zebib, prima di esservi stato autorizzato. La pesca è interdetta in tutta la zona costiera nelle vicinanze di Biserta, ma è permessa nelle altre acque tunisine;

2° Ogni bastimento, avvertito da una batteria o da un bastimento da guerra, deve immediatamente fermarsi o mettersi in panna;

3° L'accesso nella zona interdetta non può essere domandato che di giorno per mezzo del semaforo di Capo Bianco. L'entrata in Biserta non è concessa che dopo riconoscimento;

4° I bastimenti autorizzati ad entrare a Biserta dovranno avere a bordo un pilota ed ancorarsi nel punto che sarà loro indicato dalle Autorità marittime, alla decisione delle quali è strettamente subordinata la durata del loro soggiorno.

(1) V. disposizione precedente, num. 18.

(\*) V. precedente disposizione n. 13.

(\*\*) V. pag. 354.



**23. — Avviso ai naviganti circa la navigazione presso le coste dei belligeranti — Art. 1 f. o. 7 agosto 1914, n. 219.**

I naviganti tengano presente che non si può fare assegnamento sui fanali e sui segnalamenti marittimi delle coste delle varie nazioni belligeranti e che l'approdo in alcuni porti ed ancoraggi è reso pericoloso dalla presenza di mine subacquee. E ciò indipendentemente dalle comunicazioni che potranno essere fatte circa speciali provvedimenti adottati da qualche Governo per la difesa delle proprie coste.

**24. — Circolare 14 agosto 1914, n. 653-A, relativa all'esercizio della pesca nelle acque territoriali austriache. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Comunico alla S. V. la seguente notificazione dell'i. r. Governo Marittimo datata da Trieste, 2 agosto 1914:

« E' del tutto vietata la pesca tanto di giorno quanto di notte entro le linee che congiungono, rispettivamente il confine dell'impero a Portobuso col faro marittimo Pegolotta e dall'altra parte la Punta Sdobba con la Punta Ronco.

« Contravventori verranno puniti con tutto il rigore secondo le disposizioni prese in tempo di guerra.

« La presente entra in vigore tosto dopo la pubblicazione.

Dall'i. r. Governo Marittimo (N. 2198, Pres. ex 14).

Trieste, 2 agosto 1914 — Il Presidente: f. *Delles*.

Comunico altresì che la sezione della marina al Ministero i. e r. della guerra austro-ungarico ha disposto che la pesca non può essere permessa nelle acque territoriali austro-ungariche se non dove non vi siano mine sottomarine, e solamente entro il primo miglio marino dalla costa.

E' quindi proibita la pesca, non solo nelle acque minate, ma anche nelle acque distanti più di un miglio dalla costa.

Prego la S. V. di portare le precedenti disposizioni a conoscenza di tutti coloro che normalmente esercitano la pesca nelle acque territoriali austro-ungariche, o in loro assenza darne comunicazione agli armatori dei battelli da pesca interessati.

Accusi ricevuta.

D. Il Ministro: BATTAGLIERI.

**25. — Circolare 31 agosto 1914, n. 1574-A, relativa alla navigazione nel canale di Suez. — A tutte le Capitanerie di porto.**

In seguito alla determinazione presa dalla Compagnia del Canale di Suez di esigere il pagamento dei diritti di passaggio esclusivamente in numerario, è interceduto accordo tra la R. Agenzia diplomatica al Cairo e la Compagnia del Canale per facilitare il pagamento mediante *chèques*.

Saranno accettati in pagamento gli *chèques* sulla Banca d'Italia se questa confermerà di aver ricevuto il versamento della somma corrispondente ai diritti dovuti, dichiarando, in pari tempo, di tenere tal somma a disposizione della Compagnia del Canale.



Tale conferma può essere data o direttamente alla Compagnia ovvero pel tramite della nostra Agenzia diplomatica al Cairo.

Quanto precede sia sollecitamente portato a conoscenza delle Compagnie di navigazione e degli armatori interessandoli a provvedere in tempo perchè le loro navi non abbiano a subire soste a Suez od a Porto Said.

D. *Il Ministro*: BATTAGLIERI.

**26. — Pesca nelle acque della Tunisia. — Art. 33 f. o. 2 settembre 1914, n. 245.**

A parziale modifica dell'art. 2 del foglio d'ordini n. 244 (1) si informa che a decorrere dal 1° settembre c. a., è permessa la pesca nelle acque tunisine, con eccezione per le vicinanze di Biserta.

**27. — Circolare telegrafica 4 settembre 1914, n. 35031, sulla rotta da seguire in vista dell'isola di Malta. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Prego informare Società navigazione armatori capitani in partenza navi non destinate fare scalo Malta debbono passare sei miglia almeno largo quella isola evitare fermo oppure visita da parte navi inglesi. Accusi ricevuta. Raccomando diffusione notizia.

BATTAGLIERI.

**28. — Circolare 14 settembre 1914, n. 2805-A, relativa alla navigazione nel Gran Belt e nelle acque occidentali del Marocco. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Con riferimento all'art. 3 del foglio d'ordini 10 agosto (1), e alla circolare 11 agosto, n. 586-A (2), si porta a conoscenza della S. V., perchè ne dia partecipazione ai capitani e alla marineria in generale, la seguente notificazione del Governo danese circa il passaggio attraverso gli sbarramenti di torpedini eseguiti nel Gran Belt.

« Nelle acque territoriali fra 55° 10' e 55° 21' di latitudine Nord sono stati « fatti sbarramenti di torpedini.

Durante il giorno le navi mercantili potranno passare tra lo sbarramento « minato con la guida di piloti.

« Le navi provenienti dal Nord dovranno ancorare a 4 miglia marine in « linea retta a Nord del faro Knudshoved, porre il segnale dei piloti ed aspet- « tare l'arrivo del pilota.

« Le navi provenienti dal Sud dovranno ancorare in linea retta a Sud « Ovest del faro Omö, alzare il segnale dei piloti ed aspettare l'arrivo del « pilota.

(1) V. precedente disposizione num. 9.

(2) V. precedente disposizione num. 11.



« Le navi provenienti dalle acque territoriali al Sud della Fionia, dovranno ancorare ad un miglio marino in linea retta a Sud del faro Knud-shoved, alzare il segnale dei piloti e attendere l'arrivo del pilota.

« Le navi provenienti dalle acque territoriali di Smaaland dovranno ancorare in linea retta ad Est del faro Omó, alzare il segnale dei piloti ed attendere l'arrivo del pilota ».

Si comunica inoltre alla S. V., per le consuete partecipazioni alla marineria, che il faro di Safi sulla costa occidentale del Marocco sarà spento per tutta la durata della guerra. Inoltre è proibito ai piroscafi di dare fondo di notte tempo nella rada di Casablanca.

Accusi ricevuta.

*p. Il Ministro: BRUNO.*

**29 — Circolare 21 settembre 1914, n. 3167-A, relativa alla navigazione nella rada del Falero. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Il Capitano di porto del Pireo ha diretto agli agenti e direttori delle società di navigazione colà residenti la seguente circolare:

« 1° Qualunque nave si avvicinasse nelle acque di Falero con i lumi spenti, dopo il tramonto del sole, sarà bombardata dalle navi da guerra colà ancorate.

« 2° Le navi che si avvicineranno nelle acque stesse coi fanali di rotta accesi saranno invitate con un colpo di cannone ad allontanarsi. In caso di non esecuzione, verrà sparato contro di esse un colpo forte di cannone a palla, e se dopo questo colpo la nave non si fosse allontanata, essa sarà senz'altro bombardata ».

La S. V. voglia portare quanto sopra a conoscenza della marineria e delle società di assicurazioni marittime.

Accusi ricevuta.

*p. Il Ministro: BRUNO.*

**30. — Circolare telegrafica 28 settembre 1914, n. 38178, relativa alla navigazione nel Golfo di Finlandia (1). — A tutte le Capitanerie di porto.**

Informi Capitani armatori marineria uscita navi mercantili Golfo Finlandia subordinata consenso autorità militare (stop). Ogni modo navi predette uscendo dovranno recarsi Paponvik dove riceveranno permesso proseguire  
Accusi ricevuta.

VIALE.

**31. — Circolare telegrafica 3 ottobre 1914, n. 38996, relativa alla navigazione nelle acque greche. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Regio Console Pireo telegrafa passaggio notte entro linea interna batterie isola Lemnos vietato qualunque nave mercantile bandiera non ellenica (stop).

(1) Confermata con altra circolare telegrafica del 13 novembre 1914, n. 45743.



Navi mercantili elleniche e navi da guerra estere potranno ottenere passaggio previo permesso (stop). In caso inosservanza tali disposizioni qualunque nave sarà cannoneggiata (stop). Avverta capitani armatori marineria. Accusi ricevuta.

VIALE.

**32. — Circolare telegrafica 6 ottobre 1914, n. 39377, relativa al pilotaggio nei porti del Mar Nero. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Regia Ambasciata Petrograd comunica navi approdanti tutti porti Mar Nero devono prendere pilota prima entrare porto. Accusi ricevuta.

VIALE.

**33. — Circolare telegrafica 8 ottobre 1914, n. 39606, relativa all'affondamento di mine nelle acque austro-ungheresi da parte della Marina francese. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Ministero marina francese comunica che nelle acque territoriali austro-ungariche e nei canali tra isole coste Dalmazia sono state affondate dalla marina francese alcuni sbarramenti torpedini le quali presentano tuttavia le garanzie prescritte dalla ottava Convenzione Aja 1907 a garanzia navigazione neutrale (stop). Vossignoria provveda dare massima diffusione presente comunicato tra armatori capitani marineria in generale. Accusi ricevuta.

VIALE.

**34. — Circolare telegrafica 9 ottobre 1914, n. 39888, relativa alla navigazione nelle acque austro-ungariche. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Governi marittimi Trieste Fiume hanno pubblicato seguenti norme per navigazione acque territoriali austro-ungheresi (stop). Entrata porti commercio aperti navigazione permessa navi mercantili soltanto giorno un'ora dopo levata sole e prima tramonto (stop). Prima arrivare navi debbono informare autorità sufficiente preavviso indicando ora arrivo entrata porto (stop). Da tale obbligo sono esentate navi servizi linee regolari purchè itinerari siano approvati predetti Governi marittimi (stop). Navigazione lungo costa Dalmazia nonchè entrata porti ivi situati proibita da punta Rat sud est isola Morter fino punta Santo Stefano presso Spalato (stop). Dia massima diffusione presente comunicazione presso armatori capitani marineria. Accusi ricevuta.

VIALE.



**35 — Circolare telegrafica 14 ottobre 1914, n. 40716, relativa alla navigazione nelle acque austro-ungariche. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Richiamando telegrammi 27067 del 2 agosto e 39888 del 9 ottobre (1) comunico seguenti disposizioni Governo austro-ungarico circa navigazione neutrale in acque austro-ungariche (stop). Navi mercantili neutrali sono invitate proprio interesse attenersi norme vigenti navigazione acque austro-ungheresi avvicinandosi soltanto porti Trieste Fiume Gravosa per ricevere ivi da parte autorità appositamente istituite direttive necessarie per proseguire eventualmente per altro porto litorale austro-ungherese (stop). Norme telegramma 39888 relative entrata porti commercio aperti navigazione devono riferirsi soltanto Trieste Fiume Gravosa avvertendo altri porti non possono essere avvicinati senza pericolo se prima non si raggiungono per istruzioni porti soprannominati (stop). Dia massima diffusione presente comunicazione presso armatori capitani marineria. Accusi ricevuta.

VIALE.

**36 — Circolare telegrafica 20 ottobre 1914, n. 41747, relativa al collocamento di mine nelle acque russe del Mar Baltico e Golfo di Finlandia. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Ambasciatore Pietrogrado comunica dichiarata pericolosa navigazione da 58 gradi 50 primi latitudine nord e da 21 gradi longitudine est in seguito collocamento mine acque territoriali russe Mar Baltico e Golfo Finlandia (stop). Entrata e uscita golfi Finlandia Riga sospese per tutte navi (stop). Dia comunicazione capitani tutta marineria accusi ricevuta.

VIALE.

**37. — Circolare 24 ottobre 1914, n. 7723-A, relativa alle norme per gli approdi a porti austro-ungarici. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Con riferimento ai telegrammi ministeriali 27067, 39888 e 40716 (\*), si comunicano a V. S. le seguenti norme che il Governo marittimo di Trieste consiglia di seguire alle navi italiane naviganti nelle acque adiacenti alle coste dell'Istria.

Poichè le navi addette al piccolo cabotaggio non hanno in generale nè i mezzi nè la facoltà di condurre una navigazione scientifica e precisa, dovrà da loro ritenersi pericoloso l'avvicinarsi alle coste dell'Istria occidentale da Parenzo verso sud, a meno di 20 miglia marine dalle coste. Le navi che desiderano approdare nei porti compresi fra Parenzo e Rovigno debbono navigare, entro tali punti, costeggiando strettamente. Con vento contrario dovrebbero bordeggiare con brevissime bordate. Le navi che intendano atterrare nel golfo di Fiume non debbono avvicinarsi al faro di Porer dal lato sud a meno di 20 miglia, ma debbono proseguire sotto la costa dell'isola di Unia.

(1) V. precedenti disposizioni n. 3 e 34.

(\*) V. precedenti disposizioni n. 3, 34 e 35.



governando lungo il Quarnero in modo da rimanere ad oriente della linea che congiunge il faro di Galiola con quello di Zaclava, spuntando tra quest'ultimo e l'isola di Cherso nelle acque dello stretto di Faresina.

Prego la S. V. di voler comunicare quanto sopra alle navi che dirigono per i porti austriaci, e d'informare in maniera generale, di quanto sopra la marineria di cotesto compartimento.

Accusi ricevuta della presente.

*p. Il Ministro.* BRUNO.

- 38. — Circolare telegrafica 30 ottobre 1914, n. 44063, relativa alla navigazione nelle acque austro-ungariche. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Seguito circolare 7723-A (2) informasi Governo marittimo Trieste permette accesso Canale Castelli purchè facciano previamente scalo Spalato ove riceveranno dalle locali autorità marittime istruzioni per entrare Canale (stop). Vietato assolutamente avvicinarsi Punta Iove Punta Santo Stefano senza concorso autorità portuarie Spalato scampo gravi pericoli vite beni nonchè severe sanzioni per trasgressioni (stop). Accusi ricevuta.

VIALE.

- 39. — Circolare telegrafica 4 novembre 1914, n. 44497, relativa alla navigazione nel Golfo di Smirne. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Informo Regio Console Smirne telegrafa porto Smirne chiuso (stop). Piroscafi in viaggio quella località potranno approdare Vurla nel Golfo di Smirne per sbarco passeggeri (stop). Dia massima diffusione presente notizia come consueto (stop). Accusi ricevuta.

VIALE.

- 40. — Circolare telegrafica 4 novembre 1914, n. 44631, che richiama le disposizioni date con la circolare 3 agosto, n. 27382, circa l'accesso nei porti francesi. — Richiama le disposizioni del decreto francese 26 maggio 1913 (v. precedenti disp. n. 1 e 2).**

- 41. — Circolare telegrafica 4 dicembre 1914, n. 48874, che richiama le precedenti circolari 27382 e 44631 (accesso nei porti francesi. — (V. disposiz. n. 2 e 40).**

- 42. — Circolare telegrafica 9 dicembre 1914, n. 49543, relativa alla navigazione nelle acque austro-ungheresi. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Richiamando precedenti circolari ultimo teleg. 44063 informasi Governo Marittimo Trieste notifica che navi mercantili andando ancorarsi porti rade

(2) V. precedente disposizione n. 37.



acque territoriali austriache dovranno mandare terra persona atta disporre costituito arrivo locale ufficio porto anche non intendendo prendere pratica qualunque ora avvenga arrivo (stop). Informi capitani marineria. Accusi ricevuta.

VIALE

**43. — Circolare telegrafica 9 dicembre 1914, n. 49544, relativa al visto consolare turco sulle patenti delle navi dirette in Turchia. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Consiglio Superiore Sanità Costantinopoli impone obbligo visti consolare turco sulle patenti navi straniere dirette Turchia (stop). Tassa stabilita una lira turca per navi sopra 300 tonnellate quarto lira turca per navi da 100 a 300 tonnellate dieci piastre oro per navi inferiori 100 tonnellate (stop). Mancando visto navi vengono sottoposte multa quadruplo tassa (stop). Informi capitani marineria aggiungendo pagamento tassa dovrà essere accompagnato espressa riserva eventuale rimborso essendo stata istituita senza consenso commissione mista tariffe sanitarie e trovandosi corso pratiche Governo circa suo riconoscimento (stop). Accusi ricevuta.

VIALE.

**44. — Circolare telegrafica 12 dicembre 1914, n. 50037 relativa all'affondamento di torpedini avanti alle coste ed ai porti russi e turchi del Mar Nero. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Governo russo comunica esigenze militari impongono porre torpedini avanti coste porti russi turchi Mar Nero avvertendo navigazione neutrale Mar Nero potrebbe correre gravi danni declinando ogni modo responsabilità accidenti avvenissero per urto torpedini in acque russe turche (stop). Comunici marineria. Accusi ricevuta.

VIALE.

**45 — Circolare 15 dicembre 1914, n. 12561-A, relativa al pilotaggio in alcuni porti della costa orientale dell'Inghilterra. — A tutte le Capitanerie di porto.**

L'Ammiragliato inglese pubblica le seguenti norme circa il pilotaggio obbligatorio per l'entrata e uscita da alcuni porti della costa orientale dell'Inghilterra:

*Estuario dell'Humber.* — Il punto di chiamata per il pilota è stabilito a 12 miglia per Est vero di Spurn Point.

*Tyne.* — Il pilota si prende o si lascia al traverso di Blyth per le navi provenienti o dirette a Nord e al traverso di Sunderland per quelle provenienti o dirette al Sud. L'imboccatura del « Tyne » è a circa 7 miglia da ciascuno dei detti porti.

*Firth.* — Si deve chiamare il pilota all'isola di May situata alla parte settentrionale dell'ingresso nel « Firth » ed è pericoloso procedere a Ponente senza pilota.

*Firth di Moray.* — E' pericoloso oltrepassare senza pilota la congiungente Tarbetness-Findhorn e le navi dirette a Cromarty o Inverness devono prendere il pilota a Wick o a Burghead.



*Scapa — Flow.* — Tutte le entrate sono pericolose; le istruzioni per il pilotaggio si danno alle due stazioni stabilite all'ingresso dei Sounds di Hoxa e di Hoy e le sole navi che possono entrare da ponente nel canale di Hoy sono quelle dirette a Stromness, le navi non possono entrare a Scapa Flow da Stromness.

Pregasi la S. V. di portare quanto sopra a conoscenza dei capitani, armatori e marineria in generale, secondo le consuete istruzioni, accusando ricevuta delle presenti comunicazioni.

*p. Il Ministro:* BRUNO

**46. — Circolare telegrafica 24 dicembre 1914, n. 51515, sulla navigazione nelle acque austro-ungariche. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Alcuni incidenti recentemente occorsi navi italiane coste austro-ungariche per mancanza conoscenza disposizioni navigazione quelle acque inducono Ministero richiamare attenzione Vossignoria necessità assoluta notificare personalmente capitani navi dirette porti austro-ungarici disposizioni anzidette qui richiamate (stop) telegrammi 2 agosto, 27067; 8 ottobre, 39888; 14 ottobre, 40716; 30 ottobre, 44063; 9 dicembre, 49543; circolari 14 agosto, 653-A; 24 ottobre, 7723-A (stop). Accusi ricevuta assicurando esecuzione.

VIALE.

**47. — Circolare telegrafica 8 gennaio 1915, n. 1065, relativa alla navigazione nelle acque turche. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Ambasciatore Turchia informa che dal 10 corrente navi commercio nazionali potranno approdare liberamente Beirut Tripoli Soria Mersina Comuniti società marineria. Accusi ricevuta.

BATTAGLIERI

**48. — Circolare 12 gennaio 1915, n. 782-A, relativa alla navigazione nelle acque austriache. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Richiamando le precedenti comunicazioni sull'argomento, portate a conoscenza della marineria con circolari ordinarie o telegrafiche, le quali compendiano altrettante notificazioni del Governo marittimo di Trieste, si inviano alla S. V. alcune copie di recenti notificazioni emanate dallo stesso Governo marittimo di Trieste distinte con i nn. 5180, 5196 e 5197, circa l'approdo nei porti austro-ungarici e la navigazione nelle acque territoriali austriache.

Si rinnovano pertanto a V. S. le raccomandazioni di provvedere sollecitamente alla diffusione fra la marineria interessata delle notificazioni accluse, con la particolare avvertenza di farne prendere visione agli interessati, ogni volta si presenti il caso di concedere spedizioni per i porti austro-ungarici.

Accusi ricevuta della presente.

*p. Il Ministro:* BRUNO.



*Notificazione del Governo marittimo di Trieste, n. 5180, 22 dicembre 1914.*

In parziale abrogazione della Notificazione dd. 26 settembre a. c., n. 3400, viene permesso ai bastimenti mercantili a vela ed a quelli misti tanto nazionali quanto di bandiera neutrale l'approdo senza limitazione di tempo in certi porti della costa, aperti al movimento marittimo, di cui una lista in calce, e cioè sotto le seguenti condizioni:

1°) — I velieri e motori a vela arrivati dopo il tramonto del sole non potranno ormeggiarsi alla banchina, ma staranno all'ancora nel porto o in rada sino all'alba, spuntata la quale, dovranno recarsi agli ormeggi assegnati loro dalle autorità portuali.

2°) — La libera pratica verrà loro accordata appena dopo il levare del sole.

3°) — Per conseguenza non avranno durante la stata all'ancora alcuna comunicazione nè colla terra nè con altri natanti salvo casi di pericolo per la vita umana o forza maggiore.

4°) — L'obbligo di recarsi tosto dopo l'arrivo a terra per rendere il costituito, come stabilito colla Notificazione dd. 12 ottobre 1194, n. 3707, viene sospeso per i sopraccennati navigli, entrati nei porti in calce elencati, durante il tempo dal tramonto fino al levare del sole, mentre che tale obbligo resta in pieno vigore se essi fanno rilascio di notte in un altro porto aperto, non elencato ed in generale per i battelli a vapore.

5°) — Nei porti aperti al movimento, non nominati nello specchio annesso, l'entrata rimane lecita soltanto da un'ora dopo il levare sino ad un'ora prima del tramonto del sole, mentre i porti morti restano chiusi a tutti, salvo permesso speciale o forza maggiore.

6°) — La partenza non essendo lecita che dopo apposto il « Visto » dell'Ufficio portuale sulla fede, rimane per conseguenza vietato ai velieri o motori a vela arrivati dopo il tramonto, di partire prima di avere ottenuto questo visto, cioè fino al prossimo giorno.

Gli uffici di porto faranno noto ogni sera agli organi della polizia militare e finanziaria, quali natanti presenti nel porto avessero presentata la fede per il « Visto », e ai quali per conseguenza è lecita la partenza durante la notte.

Gli organi citati hanno la consegna d'impartire ad un eventuale contravventore l'ordine perentorio di fermarsi, ed in caso di disubbidienza di fare uso dell'arma da fuoco contro il natante, come sospetto.

7°) — Contravvenzioni contro le presenti prescrizioni vengono punite a sensi dell'Ordinanza ministeriale dd. 30 settembre 1857 B. L. I. n. 798, ove non subentri una sanzione più severa. Si insiste un'altra volta sulla circostanza che in conseguenza dello stato eccezionale le guardie costiere hanno degli ordini severissimi, e che per evitare incidenti dispiacentissimi, si raccomanda di attenersi con speciale cura alle presenti disposizioni.

Gli Uffici di porto produrranno al primo d'ogni mese ai Capitanati preposti una distinta di tutti i velieri e motori arrivati in porto fra il tramonto ed il levare del sole, ed i Capitani produrranno a questa parte un sommario di queste distinte, secondo i porti.

*Il Presidente: DELLES m. p.*

*Distinta dei porti sulla costa del litorale accessibili in ore notturne*

Trieste — Capodistria — Pirano — Valle San Bartolomeo — Rovigno — Orsera Cittanova — Umago — Parenzo — Abbazia — Volosca — Lovrana — Fianona — Ossero — Unie — Lussingrande — S. Pietro di Nembi — Neresine — Cherso — Veglia — Malinsca — Bescanova — S. Martino di Cherso — Zara — Arbe — Selve — Melada — Zaravecchia — Spalato — Carober — Makarska



— Cittavecchia — Lesina — Lissa — Ammisa — Milna — S. Pietro della Brazza — Gelsa — S. Martino — Brazza — Gravosa — Curzola — Trstenik — Trappano — Vallegrande — Slano.

*Notificazione del Governo marittimo di Trieste, n. 5196, 22 dicembre 1914.*

Richiedendo la sicurezza della navigazione un controllo esatto dell'intero movimento amarittimo, vengono sospese temporaneamente le facilitazioni accordate alla navigazione costiera colla circolare del Governo Centrale Marittimo dd. 18 gennaio 1869, n. 485.

Per conseguenza tutti i navigli, senza riguardo al tonnellaggio, fuorchè i piroscafi in linee locali periodiche, dovranno all'arrivo in un porto nazionale esibire la fede di sanità presso l'Ufficio portuale per essere ammessi a libera pratica, e ciò dal levare al tramontare del sole.

Del pari essi dovranno presentare prima della partenza la detta fede per il « visto » all'Ufficio di porto.

Questa disposizione non riguarda i battelli per uso del contadino ed i battelli di pesca iscritti nei rispettivi registri.

Contravvenzioni contro le presenti prescrizioni vengono punite a sensi dell'ordinanza ministeriale dd. 30 settembre 1857, B. L. I., n. 198, qualora non cadano sotto una sanzione più severa.

*Il Presidente: DELLES, m. p.*

*Notificazione del Governo marittimo di Trieste, n. 5197, 22 dicembre 1914.*

Per proteggere le navi da eventuali equivoci, ogni naviglio o natante in movimento fra il tramonto ed il levare del sole nelle acque territoriali deve, sino ad ulteriori disposizioni, tenere esposti dei fanali in guisa tale, che da qualsiasi lato ne sia visibile almeno uno. Piroscafi devono perciò esporre, oltre ai fanali di navigazione ed altri fanali eventualmente prescritti a poppa il fanale descritto come facoltativo nell'alineia 2 dell'art. 10 dell'Ordinanza dell'i. r. Ministero del commercio dd. 10 febbraio 1906, B. L. I. n. 80, cioè un fanale a luce bianca sistemizzato all'altezza dei fanali laterali colorati, ed in tal modo, che la luce rischiarì ininterrottamente un arco d'orizzonte di dodici rombi, cioè 6 rombi dalla direzione verso poppa ad ambedue i lati.

La medesima prescrizione vale per i velieri.

Velieri sotto le 20 tonnellate, ai quali l'Ordinanza citata accorda di servirsi d'un fanale a due colori da esporsi appena avvicinandosi ad altri bastimenti, dovranno nondimeno adattarsi alle disposizioni emanate colla presente di tenere cioè esposti talmente dei fanali, che da ogni parte sia visibile almeno uno, ad una distanza non meno di un miglio marittimo. Ove i detti velieri sarebbero muniti di fanali come prescritti per i navigli oltre le 20 tonnellate, si raccomanda di tenere i medesimi accesi ed esposti, come anche il sopra-descritto fanale poppiero, raggiungendosi in questa guisa il metodo più perfetto d'illuminazione per la sicurezza della nave.

Ai natanti in movimento a remi s'impone l'obbligo di tenere esposto in posizione visibile il fanale bianco prescritto nell'art. 7, p. 4, della Ordinanza succitata.

Contravvenzioni contro le presenti prescrizioni vengono punite a sensi dell'ordinanza ministeriale dd. 30 settembre 1857, B. L. I., n. 198, qualora non cadano sotto una sanzione più severa. Si avverte inoltre che in conseguenza dello stato eccezionale, le guardie costiere hanno degli ordini severissimi, che le autorizzano senz'altro all'uso dell'arma da fuoco.

*Il Presidente: DELLES, m. p.*



49. — **Circolare telegrafica 13 gennaio 1915, n. 1762, relativa alla navigazione nelle acque norvegesi.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Governo norvegese proibisce entrata porti Cristianand Bergen Trondjem ore notturne cioè dal momento accensione fari (stop). Navi esercitanti traffici regolari ovvero munite permesso preventivo ministero difesa potranno entrare notte tali porti purchè si arrestino fuori linea esterna forti sorveglianza chiamando con segnali navi sorveglianza (stop). Entrata sarà allora concessa dopo riconoscimento (stop). Comunichi marineria accusi ricevuta.

VIALE.

50. — **Circolare telegrafica 10 febbraio 1915, n. 7735, re'ativa alla navigazione nelle acque della Tunisia (1).** Al Comando dell'Armata; ai Comandi in capo di dipartimento e Comandi milit. maritt.; a tutte le Capitanerie di porto del Regno; alle Capitanerie di Tripoli e Bengasi.

Viene riferito che a causa degli ultimi cattivi tempi che tormentarono le coste della Tunisia e particolarmente il porto di Biserta molte torpedini furono portate via dalle correnti e dal mare costituendo grave pericolo per navigazione quei paraggi (1). I fanali rosso e bianco alle estremità della diga foranea isolata di Biserta vennero asportati.

VIALE.

51. — **Circolare 13 febbraio 1915, n. 3728-A, relativa alla navigazione nelle acque marocchine.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Si porta a conoscenza di codesta Capitaneria che il Comandante della Divisione navale francese del Marocco, ha emanato il seguente ordine, relativamente all'accesso delle navi mercantili nelle acque del Marocco, con preghiera di diffondere le disposizioni nell'ordine stesso contenute fra marineria interessata:

*Accès des bâtiments de commerce dans les mouillages  
de la Côte du Maroc.*

Vu le décret du 26 Mai 1914 et sur l'ordre du Résident Général en date du 12 aout 1914, les bâtiments de commerce arrivant au mouillage dans les ports de la côte marocaine soumis au Protectorat français devront se conformer aux règles suivantes:

De jour hisser le n° du code international et le pavillon d'appel du pilote. S'il y a un bâtiment de guerre français sur rade, celui accordera l'entrée en hissant le pavillon S auquel cas le bâtiment prendra son mouillage, la différera en hissant la flamme D auquel cas le bâtiment attendra qu'une embarcation vienne à bord avant de pénétrer en rade, l'interdira avec le pavillon Q auquel cas le bâtiment devra reprendre le large.

(1) V. però successiva disposizione n. 54.



Le bâtiment dont l'entrée aura été autorisée passera par les formalités habituelles de la Santé et de l'arraisonnement remplies par les autorités du Port en remplissant ces dernières formalités refuseront à ce moment, s'il le faut, au bâtiment arrivant, l'autorisation de rester au mouillage et lui feront reprendre le large.

De nuit aucun bâtiment ne doit arriver au mouillage. Cex qui contreviendraient à cette règle seront exposés en dehors des risques de destruction possibles, à telles mesures de répression que les circonstances exigeront.

Le bâtiment de guerre présent sur rade éclairera sans gêner sa manoeuvre tout bâtiment qui se présentera de nuit et l'enverra arraisonner des qu'il sera mouillé en lui donnant connaissance du présent ordre.

Le Capitaine di Vaisseau Chef de Division

Signé: SIMON.

Accusi ricevuta della presente circolare.

P. il Ministro: BRUNO.

**52. — Circolare telegrafica 16 febbraio 1915, n. 7158, relativa alla navigazione nelle acque territoriali norvegesi. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Governo norvegese comunica aver disposto che nelle acque territoriali norvegesi navi mercantili ogni bandiera debbano fermarsi immediatamente in seguito fischio richiamo sirena ovvero colpo cannone bianco partiti da nave da guerra o di guardia (stop) Comunicati società armatori nonchè personalmente capitani navi dirette Norvegia ovvero transitanti quelle acque.

VIALE.

**53. — Circolare telegrafica 25 febbraio 1915, n. 8924, relativa alla navigazione nei porti turchi. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Seguito telegramma 1065 otto gennaio Ambasciatore Turchia comunica avere Governo ottomano dichiarato che tutti porti litorale ottomano partire da Vurla fino frontiera egiziana sono aperti navi mercantili italiane (stop) Porti chiusi navigazione per presenza mine sono Dardanelli Smirne Sciat el Arab (stop) Comunicati società marineria Accusi ricevuta.

VIALE.

**54. — Circolare telegrafica 2 marzo 1915, n. 9721 relativa alla navigazione nelle acque di Tunisia. — Al Comando Armata; ai Comandi in capo di dipartimento e Comandi militari marittimi; a tutte le Capitanerie di porto del Regno; alle Capitanerie di Tripoli e Bengasi.**

Riferimento telegramma 7735 (1) del 19 febbraio informo navigazione coste Tunisine può essere ripresa (stop) per quanto riguarda torpedini vaganti sarà opportuno però naviganti esercitino sempre una certa vigilanza.

VIALE.

(1) V. precedente disposizione n. 50.



**55. — Circolare telegrafica 6 marzo 1915 n. 10577 relativa alla navigazione nei porti turchi (1).** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Governo ottomano ha definitivamente fissato seguenti porti dove potranno fare scalo navi neutre per imbarco sbarco viaggiatori (stop) Freguli, Ineboli, Mersina, Alessandretta, Latachia, Tripoli di Soria, Beirut, Giaffa, Caiffa, Gedda, Hodeida (stop) Comunicati società navigazione armatori. Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 12 marzo 1915, n. 11677 relativa alle operazioni commerciali nei porti turchi.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Riferendomi precedenti telegrammi sullo stesso argomento Governo ottomano informa anche porto Budrum navi neutrali potranno imbarcare sbarcare merci ma non passeggeri (stop) Informi società armatori capitani. Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare 17 marzo 1915, n. 6977-A, relativa all'entrata delle navi nel porto di Saigon.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Il Consolato d'Italia in Batavia comunica le seguenti recenti disposizioni prese dalle autorità francesi per le navi che intendano entrare nel porto di Saigon:

« Jusq'à nouvel ordre les feux du Cap Saint-Jasques et de l'entrée de la rivière de Saigon demeureront éteints et ne pourront être allumés que sur l'ordre du Commandant de la marine.

« L'entrée de la Baie des Cocotiers est absolument interdite entre 6 heures du soir et 6 heures du matin.

« Tous les bâtiments qui se présentent de nuit, c'est-à-dire dans les heures fixées ci-dessus, doivent rester à 5 milles au large du Cap. S'ils tentent de s'en approcher davantage, ils recevraient, par un coup de semonce à blanc, l'ordre de stopper. Cet ordre devra être exécuté sans aucun délai, et les bâtiments devront se retirer au large pour attendre l'heure réglementaire de l'entrée.

« De jour, un bâtiment d'arraisonnement se porte au-devant de tout navire demandant l'entrée de la rivière et le conduit à la Baie des Cocotiers où a lieu l'examen des navires ».

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle società di navigazione, armatori, assicuratori, ecc., accusando ricevuta a questo Ministero.

Il Ministro: VIALE.

(1) V. anche precedenti disposizioni n. 47 e 53; e Per il trasporto di Passeggeri in Turchia, v. anche pag. 386.



## X. — Relazioni commerciali fra gli Stati belligeranti e neutrali; passaggi di bandiera di navi mercantili belligeranti.

**Circolare 11 settembre 1914, n. 2549-A, relativa alle relazioni commerciali inglesi durante la guerra. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Credo opportuno di portare a conoscenza delle società di navigazione, degli armatori, degli assicuratori ed in generale delle persone interessate nei traffici marittimi, le seguenti disposizioni del Governo inglese sui rapporti commerciali con i cittadini di Stati in guerra con l'Inghilterra:

A fine di eliminare alcuni dubbi sorti circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme proibenti il traffico col nemico (1), il Governo inglese ha pubblicato i seguenti chiarimenti:

1° Allo scopo di decidere quali operazioni commerciali sono permesse con commercianti esteri, l'importante è di considerare dove il commerciante estero risiede ed esplica la sua opera di commercio e non la nazionalità del commerciante estero.

2° In conseguenza di quanto precede, non vi è, in linea generale alcuna difficoltà a che una ditta inglese possa avere relazioni d'affari con delle ditte germaniche o austriache stabilite in territorio britannico o neutrale. Ciò che è proibito è il mantenere relazioni d'affari con ditte stabilite su territorio nemico.

3° Se una ditta con sede centrale in territorio ostile ha un'agenzia in territorio neutro o britannico, il mantenere relazioni d'affari con questa agenzia è (con osservanza di speciali proibizioni) permesso, purchè le relazioni di affari siano mantenute in perfetta buona fede unicamente con l'agenzia e non implicino relazione alcuna con la sede centrale.

I contratti commerciali stipulati prima dello scoppio delle ostilità con ditte stabilite nel territorio nemico, non possono essere eseguiti durante la guerra, e nessun pagamento, in forza di tali contratti, può essere fatto alle suddette ditte durante la guerra. Qualora però non si tratti più che di pagare delle merci già consegnate o dei servizi già resi è permesso operare il pagamento.

La questione se i contratti stipulati prima della guerra debbano considerarsi sospesi o rescissi, è una questione di diritto che può dipendere da speciali circostanze ed in caso di dubbio le ditte inglesi dovranno consultare i loro legali.

Questi chiarimenti sono dati per confermare la confidenza e la sicurezza nelle relazioni di affari britanniche: ma occorre tener presente che, in caso di necessità, il Governo sarà sempre libero d'imporre delle norme più severe o delle speciali proibizioni nell'interesse nazionale.

Raccomandandosi la massima diffusione prego V. S. di accusare ricevuta della presente comunicazione.

p. Il Ministro: BRUNO.

(1) Proclama 5 agosto 1914, e sue modifiche approvate con Proclama 12 agosto 1914. Con altro Proclama del 9 settembre 1914 sono state chiarite le disposizioni precedenti.



**Circolare 17 agosto 1914, n. 751-A, relativa al cambiamento di bandiera di navi mercantili di Stati belligeranti.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Nota è alla S. V. che da lungo tempo fu riconosciuta nel diritto internazionale la illegittimità nei rapporti bellici del passaggio di bandiera belligerante a bandiera neutrale delle navi mercantili durante le ostilità, e che la « Dichiarazione di Londra relativa al diritto della guerra marittima » nel Capo V « Du transfert du pavillon » (art. 55-56) accolse le antiche massime affermate da lunga giurisprudenza sul mutamento di bandiera di navi mercantili durante la guerra.

Ora pure serbando la neutralità nei conflitti internazionali è necessario che qualora avvengano nei porti dello Stato tali cambiamenti di bandiera belligerante in bandiera neutrale il Ministero ne sia informato per quelle istruzioni che eventualmente creda impartire, e quindi la S. V. se il caso previsto avvenga, oppure sappiasi che debba avvenire, ne telegraferà di urgenza.

Intanto accusi ricevuta della presente comunicazione.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Circolare telegrafica 5 novembre 1914, n. 44759, relativa alla navigazione commerciale nel distretto di Tiflis.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Console Tiflis informa in seguito operazioni guerra cessata dal 2 corrente navigazione commerciale in quel distretto consolare (stop). Informi marineria società armatori. Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 17 dicembre 1914, n. 50497, relativa all'importazione di merci in India.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Regio Console Bombay telegrafa avere quel Governo imposto presentazione certificati origine vidimati Console britannico per qualsiasi merce da importarsi in India (stop). Comunichi armatori Camere Commercio. Accusi ricevuta.

VIALE.



**XI. — Divieti e restrizioni per l'esportazione o il transito di determinate merci presso alcuni Stati belligeranti e neutrali (1); divieti di entrata e uscita degli stranieri.**

**Divieto d'esportazione di alcuni generi dalla Grecia. — Art. 34 f. o. 14 agosto 1914, n. 226.**

Si porta a conoscenza della marineria che « il Governo di Grecia con decreto reale pubblicato il 12 corrente, proibisce l'esportazione dalla Grecia di bestiame, cereali e farine.

« E' permessa l'esportazione di farine prodotte da grano importato all'uopo in transito prima della pubblicazione del suddetto decreto.

« La cessazione del divieto verrà stabilita con altro decreto reale ».

I Capitani di porto diano la massima diffusione della presente notizia fra le Società di navigazione, armatori e capitani marittimi.

**Circolare telegrafica 13 agosto 1914, n. 30451, sul divieto d'esportazione di alcuni generi dalla Grecia. — (V. art. 34 f. o. 14 agosto predetto).**

**Circolare 19 agosto 1914, n. 872-A, relativa alle qualità di carbone inglese non requisite dallo Ammiragliato. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Il R. addetto navale a Londra informa che non sono state requisite le seguenti qualità di carbone:

« Maniere: Elders Navigation, Russels Black Vein Gienavon Large Powells  
 « Tillery Large Rhymney Windsor Abercan Penarth Lawbadach Tredegar  
 « Maclaren Risca Tirpewtwys Glem Rhodda Dyllas British Rhondda Abernant.  
 « Abergorki Werfa Graig 5-20 Merthyr Crynant Large Corys Rhondda Blaenavon Brithdor Cymmer Baldwin Large Bryn Navigation Butè Merthyr  
 « Coegnant Cwmaman Griffnnytyglo. Le prime tredici sono le migliori ».

Prego informare di quanto sopra la Camera di commercio e gli importatori di carbone per loro opportuna conoscenza.

Accusi ricevuta.

p. Il Ministro: BRUNO.

(1) Per i divieti in Italia, v. pag. 411.



**Circolare 27 agosto 1914, n. 1443-A, relativa al divieto di esportazione di alcuni materiali dall'Inghilterra e dalla Rumania. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Un proclama del Re d'Inghilterra proibisce l'esportazione dal Regno Unito del seguente materiale utile per usi di guerra:

« Acetone; aeroplanes, airships, balloons, of all kinds, and their component parts; animals, pack, saddle, and draught, suitable for use in war; arms, « rifled, of all kinds, and their component parts; benzol; carbons required « for searchlights; chrome and ferrochrome; cloth, hempen; cartridges, charges, of all kinds, and their component parts; copper, ore or unwrought, all « kinds; cotton suitable for use in the manufacture of explosives; cotton waste; creosote, dimethylaniline; engines and lorries internal combustion, « capable of carrying a load of 25 cwt. and upwards, whole or in parts; fulminate of mercury; gunpowder; nets, torpedo; nickel and ferro-nickel; oil, blast « furnace; oil, coal tar; oil fuel, shale, oil, olive; oil mineral, lubricating; petroleum, fuel oil; petroleum, gas oil; petroleum, spirit or motor spirit (including Shell spirit); projectiles of all kinds and their component parts, « sacks, coal; silk cloth, silk braid, silk thread, suitable for cartridges; silk « noils; surgical bandages and dressings; toluol; zinc.

Il Governo di Rumania ha proibito l'esportazione dei residui di petrolio.

Quanto sopra si porta a conoscenza della S. V. con preghiera di diffonderlo fra la marineria in generale.

Accusi ricevuta.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

**Circolare telegrafica 9 settembre 1914, n. 35855, sul transito merci italiane nelle acque ottomane. — A tutte le Capitanerie del Regno.**

In seguito pratiche Regio Ambasciatore Costantinopoli Governo Ottomano assicurava nessuna requisizione merci sarà più fatta su navi italiane confermando armatori italiani potranno liberamente imbarcare nel Mar Nero merci generi ogni specie diretti in Italia. Vossignoria dia massima diffusione presente comunicato armatori caricatori importatori locali.

Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare 10 settembre 1914, n. 2457-A, relativa alle eccezioni per il divieto di esportazione di alcune merci dalla Russia. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Dalla R. Ambasciata d'Italia in Petrograd viene comunicato al Ministero degli affari esteri una nota del Governo russo circa le eccezioni al divieto di esportazione applicabili in favore degli Stati alleati ed amici. I permessi di eccezione sono sottoposti alle seguenti regole:

1° La rappresentanza estera interessata domanda il permesso al Ministero degli affari esteri russo, attestando che la mercanzia sarà scaricata nel proprio paese e non sarà esportata in paese nemico della Russia.



2° Qualora le navi si rechino in porto di altro Stato neutro o alleato alla Russia, la rappresentanza estera interessata e quella del paese cui detto porto appartiene attesteranno insieme che la mercanzia sarà scaricata in porto neutro o alleato e non sarà rispedita in paese nemico della Russia.

3° E' vietata ogni esportazione di grano o farina dai porti del Baltico.

4° Il Governo Imperiale si riserva di sospendere l'esportazione di merci divenute necessarie in Russia.

5° Le navi scariche o recanti mercanzie di cui non è proibita la esportazione continueranno a seguire le formalità in vigore.

Appena perverranno le liste delle mercanzie di cui è proibita l'esportazione dalla Russia saranno comunicate a V. S. Intanto accusi ricevuta della presente divulgandola fra la marineria.

—  
p. Il Ministro: BRUNO.

**Circolare 16 settembre 1914, n. 2660-A, relativa alla lista delle merci delle quali è vietata l'esportazione dall'Olanda. — A tutte le Capitanerie di porto.**

E' pervenuta al Ministero la seguente lista delle merci delle quali è vietata l'esportazione dall'Olanda:

Frumento, farina di frumento, segala, farina di segala, riso, avena, orzo, saracena, fieno, paglia, sciroppo, zucchero, sale, carbone, carbone coke, combustibili liquidi, petrolio, olio per macchine, acetone, etere, benzina, natrone, salnitro, vetture automobili, velocipedi a motore, cavalli, polvere pirica, cuoio per uso militare, munizioni, legno per le mine, strumenti di chirurgia, generi medicinali, fasce per uso medicale, oro, e oro in monete.

Il Governo di Olanda si è riservato il diritto di revocare temporaneamente il divieto in caso di bisogno. Così fu revocato il divieto pel cacao, glicerina e caffè, e per alcuni giorni fu permessa l'esportazione di segala, farina di segala e di riso, rientrando poi in vigore il divieto. Il transito è però libero.

Nel raccomandare di dare la massima diffusione alla presente comunicazione prego V. S. accusare ricevuta.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Circolare 30 settembre 1914, n. 4950-A, relativa all'esportazione dalla Russia e dalla Corsica. — A tutte le Capitanerie di porto.**

A seguito precedente circolare 10 corrente, n. 2357-A (1), comunico alla S. V. la seguente lista generale delle merci di cui è proibita la esportazione da tutte le frontiere terrestri della Russia europea e da tutti i porti russi dai Mar Bianco, Mar Baltico, Mar Nero e 'Mar d'Azof:

Cereali d'ogni specie, in grani o farine, crusca, residui ed altri prodotti per il nutrimento del bestiame, patate, legumi veri, uova, bestiame, grasso animale, burro, pesce, tabacco in foglia e tritato, conserva, legname, semi

---

(1) V. pag. 378.



oleosi, fieno, paglia, cotonerie in pezza, pelli di agnello e di capra, pelli lavorate, lana, lanuggine, carbone minerale, coke, catrame, minerali di ferro, nafta e suoi residui, benzina, petrolio ed altri olii per illuminazione, olio lubrificante di nafta, resina, copertoni pneumatici di gomma, automobili, fili di ferro, capsule, salnitro, micce, acido solforico ed azotico.

Poichè però il Ministro delle finanze russo è stato insieme autorizzato ad ammettere alcune eccezioni per il divieto d'esportazione delle merci sopraindicate, in favore di Stati alleati ed amici della Russia, comunico altresì la lista delle merci di cui con licenza speciale, è tuttora ammessa l'esportazione dalla Russia in Italia:

Frumento in grano e farina, orzo, legumi d'ogni genere, carne di maiale, prosciutti, pollame e caccia morta, burro, uova, pesce, legname, tabacco in foglia e tagliato, semi oleosi, carbone presente nella stiva delle navi.

Informo altresì V. S. che il Governatore della Corsica, revocando un precedente divieto, autorizza l'esportazione da quell'isola per gli Stati neutrali di carbone vegetale in qualsiasi quantità, e di legname d'ogni genere.

La S. V. porti quanto sopra a conoscenza degli armatori, dei caricatori e delle locali Camere di commercio.

Accusi ricevuta.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

**Circolare telegrafica 3 ottobre 1914, n. 38993, relativa a divieti di esportazione dalla Rumenia.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Regio Ministro Bucarest informa divieto esportazione farina da Romania. Prevedesi prossimo divieto esportazione grano (stop). Informi locale Ufficio traffico ove esista Camera Commercio esportatori. Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 9 ottobre 1914, n. 39887, relativa a divieti di esportazione dalla Rumenia.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Seguito telegramma 38993 informo Governo Rumeno aver proibito anche esportazione grano (stop). Informi come già disposto telegramma 38993. Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 15 ottobre 1914, n. 40931, relativa a divieti di esportazione dalla Rumenia.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Seguito telegrammi 38993 e 39887 informo Governo rumeno vietata esportazione seguenti articoli (stop). Avena fieno foraggi in genere alimenti naturali animali o vegetali necessari consumo locale pellicce pelli grezze e conciate qualunque animale calzature e qualsiasi oggetto di pelle telefoni stazioni radiotelegrafiche apparati telegrafici cavi pale e picconi (stop). Informi come già disposto telegrammi citati. Accusi ricevuta.

VIALE.



**Circolare telegrafica 3 novembre 1914, n. 44427, relativa a divieti di esportazione dalla Rumenia. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Regio Ministro Bucarest informa Governo rumeno con decreto pubblicato 8 ottobre vietata definitivamente esportazione carboni (stop). Con altro decreto pubblicato 18 ottobre stesso Governo vietava definitivamente esportazione farina grano. Partecipò tali misure armatori assicuratori Camera commercio marineria in generale. Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare 10 ottobre 1914, n. 6808-A, relativa alle disposizioni che regolano nell'Inghilterra, l'entrata e l'uscita degli stranieri. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Per l'« Aliens Restriction Order », del 5 agosto u. s., consolidato con il successivo Decreto in data 7 settembre (Statutory Rules & Orders, N. 1374), gli stranieri non possono lasciare l'Inghilterra nè entrarvi se non nei seguenti porti:

Aberdeen — Dundee — Newcastle-on-Tyne — West Hartlepool — Hull — London — Folkestone — Falmouth — Bristol — Holyhead — Liverpool — Glasgow — Dublin.

Per l'articolo 2 di detto decreto, può essere soltanto permesso dal Segretariato di Stato dell'« Home Office », in via eccezionale, l'imbarco e lo sbarco in qualunque altro porto proibito, qualora ne venga fatta speciale domanda e nel caso in cui sia provata che la persona che intendeva imbarcare o sbarcare, o ignorava le restrizioni apportate dalla nuova legge o era, dalle circostanze, impedita d'imbarcarsi o sbarcare in un porto permesso.

Per l'art. 6 del medesimo, nessun suddito straniero può poi portare con se (sia che sbarchi in porto permesso o proibito) alcuno dei seguenti articoli:

- a) armi munizioni ed esplosivi;
- b) liquidi infiammabili di qualunque genere, in quantità eccedenti tre galloni (litri 14);
- c) qualunque apparato che possa essere usato per segnalazione;
- d) piccioni di qualunque razza;
- e) automobili, motociclette e aereoplani;
- f) codici cifrati o sistemi di segreta corrispondenza.

D. Il Ministro: BATTAGLIERI.

**Circolare 24 ottobre 1914, n. 7639-A, relativa al divieto di sbarco di passeggeri in alcuni porti dell'India. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Infomazioni pervenute dai Regi Ufficiali Consolari nelle Indie fanno conoscere che è proibito lo sbarco od imbarco di passeggeri non inglesi o asiatici nei porti dell'India, tranne Calcutta, Madras e Colombo.

Tale divieto colpisce in particolar modo il porto di Bombay, ove è applicata rigorosamente la proibizione di sbarco di passeggeri che non siano inglesi o asiatici.



Il R. Console a Bombay ha fatto però conoscere che gli italiani i quali abbiano imprescindibili ragioni di doversi recare nelle Indie e possiedano un regolare passaporto potranno telegrafare a quel R. Consolato le seguenti notizie che li riguardano: nome, cognome, età, nazionalità, porto d'imbarco, luogo di destinazione alle Indie, motivi del viaggio e durata della permanenza. Il R. Console a Bombay farà in seguito il possibile per ottenere il permesso di sbarco.

Si avverte che il telegramma diretto a Bombay deve essere redatto in inglese o in francese.

Tanto si comunica a V. S. per sua opportuna informazione e norma, pregando di dare diffusione alla presente comunicazione presso quelle persone ed enti locali che possono avervi interesse.

Accusi ricevuta della presente.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

**Proclama inglese del 10 novembre 1914, che approva le liste delle merci delle quali è vietata l'esportazione dall'Inghilterra e Colonie (1), con le aggiunte e variazioni portate col successivo Proclama 23 dicembre 1914.** — Pubblicati nella « London Gazette » del 13 novembre e del 25 dicembre 1914.

1. — *Merci di cui è proibita l'esportazione per tutte le destinazioni:*

Acetanilide — Acetone — Acetylsalicylic acid (aspirin) — Aconite and its preparations and alkaloids — Aeroplanes, airships, balloons, of all kinds, and their component parts — Alcohol, methylic — Ammonium sulphocyanide — Animals, pack, saddle, and draught, suitable for use in war — Antimony — Antipyrine (phenazone) — Belladonna and its preparations and alkaloids — Benzoic acid (synthetic) and benzoates — Benzol — Blankets, coloured, exceeding 3 1/2 lbs. in weight, known as « woollen » blankets — Boots, heavy, for men — Bromine and alkaline bromides — Cantharides and its preparations — Carboic acid — Carbons suitable for searchlights — Cartridges, charges of all kinds, and their component parts, other than sporting cartridges, charges ste potash — Chloral and its preparations, including chloramid — Chrome and their component parts — Caustic potash — Chloral and its preparations, including chloramid — Chrome and ferro-chrome — Cloth, hempen — Coal sacks — Coal tar products for use in dye manufacture, except aniline oil and aniline salt — Coca and its preparations and alkaloids — Collodion — Compasses, other than ships, compasses — Cotton waste of all descriptions — Cresol and all preparations thereof (including cresylic acid) — and nitro-cresol — Diethylbarbituric acid (veronal) and veronal sodium — Dimethylaniline — Dyes and dye-stuffs obtained from coal tar — Ementin hydrochlor — Ergot of rye, not including liquid extract or other medicinal preparations of ergot — Eucaine hydrochlor — Field glasses and telescopes — Fire arms, rifled, of all kinds, and their component parts — Forage and food of all kinds for animals — Formic aldehyde — Fulminate of mercury — Gention and its preparations — Glycerine, crude and refined — Goldbeaters' skin — Guncotton — Gunpowder — Harness and saddlery which can be used for military purposes — Heliographs — Hemp cordage and

(1) Col Proclama 10 novembre 1914 furono confermate e riunite in unico testo tutte le precedenti liste inglesi sui divieti d'esportazione, approvate con proclami 3, 5, 10, 20 e 28 agosto 1914, 1, 8, 11 e 25 settembre 1914, e 6 e 19 ottobre 1914.

Con Proclama 23 dicembre 1914 furono approvate alcune aggiunte e varianti al Proclama 10 novembre, che sono qui inserite nei punti modificati.



twine, not including cordage or twine of manila hemp or reaper or binder twine — Henbane and its preparations — Hexamethylene tetramin (urotropin) and its preparations — Hides of all kinds, dry or wet — Horse shoes — Hydrobromic acid — Hydroquinone — Indigo, natural — Ipecacuanha — Khaki woollen cloth — Lead, pig, sheet or pipe — Leather, undressed or dressed suitable for saddlery, harness, or military boots — Manganese, including ferro-manganese — Mercury — Neo-salvarsan — Nest, torpedo — Nickel ore, nickel, and ferro-nickel — Nitrate of sodium — Nitrate of thorium — Nitrotoluol — Novocain — Oil, blast furnace — Oil, coal tar — Oil fuel, shale — Oil, mineral, lubricating — Oil, olive — Oil of turpentine — Opium and its preparations and alkaloids — Paraffin, liquid medicinal — Paraffin, soft — Paraldehyde — « Peptone Witte » — Peroxide of manganese — Petroleum, fuel oil — Petroleum spirit and motor spirit (including Shell spirit) — Phenacetin — Pigskins, dressed or undressed — Potash salts, namely — Bicarbonate — Bichromate — Carbonate — Chlorate — Chloride — Nitrate (saltpetre) — Permanganate — Prussiate — Sulphate — Projectiles of all kinds and their component parts — Protargol, not including silver proteinate — Saccharin (including « saxin ») — Salicylic acid and salicylate of soda — Salol — Salvarsan — Santonin and its preparations — Signalling lamps operated by electricity and capable of being used for cartridges — Silk noils — Spirits of a strength of not less than 43 degrees for cartridges — Silk noils — Spirits of a strength of not less than 43 degrees above proof — Sulphate of zinc — Sulphonal — Surgical bandages and dressings — Tartaric acid and alkaline tartrates — Thymol and its preparations — Toluol — Trional — Tungsten — Wolfram ore — Zinc.

(\*) Explosives of all kinds — Valonia — Grindery used in the making of boots and shoes (\*).

2. — *Merci di cui è proibita l'esportazione per tutti i porti stranieri dell'Europa, Mar Mediterraneo e Mar Nero, eccetto quelli di Francia, Russia (non compresi i porti del Baltico), Belgio, Spagna e Portogallo:*

Accoutrements — Aluminium — Aluminium alloys — Armour plates, armour quality castings, and similar protective material — Asbestos — Bags and sacks of all kinds (not including paper bags) — Barbed wire and implements for fixing and cutting the same — Bauxite — Bismuth and its salts — Bladders, casings, and sausage skins — Cables, telegraph and telephone — Camp equipment, articles of — Camphor — Cannon and other ordnance, and parts thereof — Carriages and mountings for cannon and other ordnance and for machine guns, and parts thereof — Castor oil — Chronometers and all kinds of nautical instruments — Compasses for ships, and parts thereof, including fittings such as binnacle — Copper ore — Copper, unwrought or part wrought, all kinds, including unwrought brass, gunmetal, naval, brass, and delta metal — Engine and boiler packings — (*Variazione Procl. 23 dic.*) (1) — Farriers' carpenters' wheelers' and saddlers' tools — Ferro-silicon — Fire-arms, unrifled for sporting purposes — Flaxen canvas, namely — Hammock canvas — Kitbag canvas — Merchant Navy canvas — Royal Navy canvas — Four-wheeled wagons, capable of carrying 1 ton and over — Goat skins, undressed — Graphite, suitable for the manufacture of crucibles — Herrings, cured or salted — Implements and apparatus designed exclusively for the manufacture of munitions of war.

(\*) Le merci indicate in questo capoverso furono aggiunte alla lista n. 1 col proclama 23 dicembre 1914.

(1) Nel Proclama 10 novembre erano qui indicati gli « esplosivi di tutte le specie » cancellati poi da questa lista, e passati in quella n. 1 con Proclama 23 dicembre.



for the manufacture or repair of arms or of war material for use on land and sea — Indianrubber sheet, vulcanised — Intrenching tools, intrenching implements, picks and grubbers, whether of combination pattern or otherwise, and helms and handles for the same — Iodine and its preparations and compounds — Iron ore — Iron, hæmatite pig — Iron pyrites — Jute, raw — Jute yarns — Jute piece goods — Linen close canvas — Linen duck cloth — Material for telegraphs, wireless telegraphs, and telephones — Mercury, salts and preparations of — Mica — Military equipment — Mineral jellies — Mines, and parts thereof — Molybdenum and ferro-molybdenum — Nitrate of ammonia — Nitric acid — Nux vomica and its alkaloids and preparations — Pickaxes, shovels, and spades of all descriptions, and helms and handles for the same — Piric acid and its components — Portable forges — Railway material, both fixed and rolling stock — Range finders, and parts thereof — Rope (steel wire) and hawsers — Rubber, raw — Shantung silk in the piece — Sheep skins, woolled, *i. e.*, with the wool left on.

Shipbuilding materials, namely — Boiler tubes — Condenser tubes — Iron and steel castings and forgings for hulls and machinery of ships — Iron and steel plates and sectional materials for shipbuilding — Marine engines, and parts thereof — Ships' auxiliary machinery — Sounding machines and gear — Steam vessels, lighters, barges, and boats of all descriptions (2).

Sulphur — Sulphuric acid — Swords, bayonets, and other arms (not being firearms), and parts thereof — Torpedo tubes — Torpedoes, and parts thereof — Two-wheeled carts, capable of carrying 15 cwt, and over — Tyres for motor vehicles — Vanadium and ferro-vanadium — Walnut wood of scantling which could be made into rifle butts or fore-ends.

3. — *Merci di cui è proibita l'esportazione per tutte le destinazioni all'estero, tranne i domini di Sua Maestà, le Colonie che non hanno un Governo responsabile, l'India inglese, i territori sotto la protezione di Sua Maestà, Cipro, le isole del Canale, e l'Egitto:*

Cartridges, charges of all kinds, and their component parts, for sporting purposes — Provisions and victuals which may be used as food for man, namely: Animals, living, for food; Barley and oats; Butter; Cheese; Eggs; Margarine; Wheat and wheat flour — Wool, raw (sheep and lambs') — Wool tops — Wool noils — Wool waste — Woollen rags, applicable to other uses than manure, pulled or not — Woollen and worsted yarns; All woollen and worsted cloth suitable for uniform clothing, not including women's dress stuffs or cloth with pattern — Uniform clothing — Cardigan jackets, woollen jerseys, woollen gloves, woollen socks, and men's woollen underwear of all kinds.

4. — *Merci di cui è proibita l'esportazione per tutte le destinazioni, tranne le isole del Canale, Malta, Gibilterra, isole Falkland, S. Elena, Protettorato Est-Africa, Colonie e protettorati inglesi dell'Africa occidentale.*

Sugar, refined and candy — Sugar, unrefined.

5. — *Merci di cui è proibita l'esportazione per tutte le destinazioni all'estero, tranne i possedimenti e protettorati inglesi (3).*

Vessels, craft, and boats of all kinds, floating dock, parts of docks, and their component parts (3).

(2) V. però anche la lista n. 5 in seguito riportata, come da Proclama del 23 dicembre.

(3) La lista n. 5 è stata aggiunta col Proclama 23 dicembre 1914.



**Decreti presidenziali francesi 31 luglio e 21 dicembre 1914, che pongono divieti d'esportazione dalla Francia.** — (Analoghi alle corrispondenti disposizioni inglesi, specialmente per l'esportazione di navi e materiale navale).

**Circolare 24 novembre 1914, n. 10860-A, relativa al divieto di esportazione di alcune merci dalla Danimarca.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Da una ricapitolazione generale in data 22 ottobre 1914, pubblicata dal Governo danese, risulta che alla data suddetta il divieto di esportazione dalla Danimarca colpiva i prodotti qui sotto indicati:

1° Materie alimentari vegetali (compresi pannelli per foraggi, fieno, paglia, orzo tallito, soya, crusca e resti di grano, piselli, granaglie escluso l'orzo, patate escluse quelle munite del certificato del Ministero dell'agricoltura, farine compreso pane di qualsiasi qualità e specie, macinati di grano turco, sègo, riso, grano saraceno).

2° Carbon fossile, carbon cock, petrolio, benzina e tutte le altre sostanze da ardere, nonchè i lubrificanti, comprese vasellina e glicerina.

3° Oro ed argento, monetati o in barre (comprese le monete straniere) ai viaggiatori è permesso esportare monete di oro e di argento per un valore non superiore alle 200 kr.

4° Armi di qualsiasi specie comprese quelle da caccia.

5° Polveri di qualsiasi specie.

6° Polveri e materie esplosive destinate ad uso di guerra.

7° Cavi elettrici.

8° Vetture a motore.

9° Istrumenti ed apparecchi destinati alla fabbricazione o riparazione di armi e munizioni e materiale adatto alla guerra di terra e di mare.

10° Materiali greggi destinati alla costruzione o riparazione di navi in ferro od acciaio, alla preparazione di armi e di munizioni (ottone, rame, antimonio, piombo, zinco, stagno, lamine di ferro stagnate, alluminio, e nichel greggi, ecc.).

11° Legname in blocchi, tavole e travi.

12° Capecchio.

13° Stoffe per fasciature (compresi cotone igroscopico, juta incatramata).

14° Olii vegetali per la fabbricazione della margarina.

15° Medicinali.

16° Lana (di pecora e di agnello).

17° Cavalli (sono permesse alcune eccezioni).

18° Puledri e giumente (subordinatamente ad alcune condizioni).

19° Articoli di maglieria in lana tessuti e lavorati a maglia e filati di lana.

20° Pelli di pecora e di agnello greggie.

21° Sacchi vuoti di cotone e di juta, nonchè di tela di juta per sacchi.

22° Gomma greggia.

Le contravvenzioni alla legge del 6 agosto 1914 sul divieto di esportazione possono essere punite con multe varianti da Kr. 500 a 10 mila ed anche con prigione oltre che alla confisca della merce nei casi di tentativo di esportazione.

V. S. dia diffusione, come le precedenti, della presente circolare.

*p. Il Ministro:* BRUNO.



**Circolare telegrafica 3 dicembre 1914, n. 48708, relativa alle formalità occorrenti per lo sbarco di passeggeri in Tunisia. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Governo tunisino notifica essere ammessi sbarcare Tunisia soltanto passeggeri muniti passaporti italiani vistati Consoli Francia ovvero passaporti stranieri vistati autorità polizia italiana nonchè Consoli Francia porto italiano imbarco (stop). Informi società navigazione armatori che possono accettare passeggeri per Tunisia. Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 23 gennaio 1915, n. 3345, relativa ai passaporti per coloro che si recano in Tunisia. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Seguito circolare 48708 tre dicembre informasi disposizioni ivi contenute restano ferme per coloro che recansi Tunisia prima volta ovvero essendovi assenti da più tre mesi (stop). Coloro invece che ritornano Tunisia dopo assenza minore tre mesi potranno partire senza visto console Francia su passaporto purchè muniti documento rilasciato prima partenza Tunisia da rispettivo Consolato nella reggenza se stranieri ovvero da Governo tunisino se sudditi bellicali (stop). Informi società navigazione armatori interessati. Accusi ricevuta.

VIALE.

**Circolare telegrafica 24 gennaio 1915, n. 3482, relativa allo sbarco di passeggeri nell'impero sceriffiano. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Regia Legazione Tangeri telegrafa sbarco impero sceriffiano vietato decorrere 15 gennaio qualsiasi persona non provvista passaporto vistato autorità consolare francese (stop). Accusi ricevuta partecipando divieto società enti interessati.

VIALE.

**Circolare telegrafica 6 marzo 1915 n. 10576 relativa a'lo sbarco di passeggeri nei porti della Turchia. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Governo ottomano notifica che navi neutrali non dovranno trasportare agenti funzionari o semplici sudditi Stati nemici (stop). Passeggeri in generale dovranno provenire porti neutrali (stop). Tutte le navi verranno sottoposte speciale sorveglianza e comandanti navi dovranno conformarsi regole neutralità e necessità guerra (stop). Comunichi società navigazione armatori capitani. Accusi ricevuta (1).

VIALE.

(1) V. anche disposizioni n. 47, 53, 55 del Cap. IX.



**Circolare 17 marzo 1915, n. 6976-A, relativa alla ammissione di stranieri in Francia e al Marocco. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Il Governo della Repubblica francese ha emanate le seguenti disposizioni, circa i passaporti cui dovranno essere muniti, d'ora innanzi le persone che si recano in Francia:

« Dans l'intérêt supérieur de la défense nationale, le Gouvernement de la République a été amené à prendre des dispositions nouvelles en ce qui concerne l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire français.

« Dorénavant, toute personne qui se rendra en France devra se munir auprès des Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls de France d'un passeport qui, dans les circonstances présentes, doit être principalement considéré comme un permis de venir en France. Ce passeport, qui sera établi, après justification des motifs du voyage, sur le vu des pièces d'identité et des passeports délivrés par les autorités nationales du requérant, sera accompagné d'une pièce annexe sur laquelle devra être collée une photographie récente. Cette pièce annexe pourra servir pour plusieurs voyages, sous réserve de la faire viser à chaque voyage par l'autorité qui l'aura établie. Le visa sera valable seulement pour trois jours, lorsque le voyageur partira d'un pays limitrophe de la France: les différents visas seront d'ailleurs apposés gratuitement ».

Per le persone che si recano nel Marocco:

« L'Ambassade de France a l'honneur de faire savoir au Gouvernement Royal que le Commissaire général au Maroc a décidé d'imposer la production d'un passeport à l'entrée dans la zone française.

« Cette décision, devenue applicable à dater du 12 de ce mois, a paru nécessaire pour assurer la surveillance des individus suspects à leur débarquement dans le protectorat ».

Le disposizioni relative ai passaporti per la Francia sono entrate in vigore dal 17 marzo corrente, mentre quelle per il Marocco, dal 12 marzo.

Si prega di portare a conoscenza, le presenti comunicazioni, fra la marina in generale e specialmente fra le società di navigazione e gli armatori, residenti in cotesto compartimento.

Accusi ricevuta.

*Il Ministro: VIALE.*

**Circolare telegrafica 24 marzo 1915, n. 13603, relativa a divieti d'esportazione dalla Germania. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Governo germanico pose divieto esportazione carbon fossile, antracite, lignite, cock, mattonelle di carbone, lamiera ferro sopra mezzo millimetro, velocipedi e loro parti, ogni genere parti automobili, legname ogni genere, legname lavorato semplice, sugheri in piastre in pezzi o sminuzzati, smeriglio in polvere e pietre smeriglio (stop). Comunici marineria enti commerciali accusi ricevuta.

VIALE.



## XII. — Uso degli apparecchi radiotelegrafici nelle acque straniere (1).

**Circolare 27 agosto 1914, n. 1442-A, relativa all'uso della radiotelegrafia  
nelle acque territoriali inglesi ed ottomane (2).** — A tutte le Capitaneerie di porto.

Comunico a V. S. le seguenti norme emanate dall'Ammiragliato Britannico per proibire l'uso della radiotelegrafia da parte delle navi mercantili nelle acque territoriali inglesi:

1° L'uso della radiotelegrafia è proibito nei porti e acque territoriali del Regno Unito e canali delle isole.

2° All'entrata di ogni rada o porto, e secondo gli ordini che saranno dati a tale effetto da una autorità navale, o militare, o da un ufficiale delle dogane, o di polizia, i fili aerei e le antenne dovranno essere subito abbassate, smontate dalle rispettive drizze e dalla cabina di ricezione, e non dovranno essere rialzate finchè la nave rimane nelle acque territoriali inglesi.

3° Ogni trasgressione a queste norme rende i capitani delle navi colpevoli passibili di penalità e della confisca dell'apparato r. t. delle loro navi.

Analogamente partecipo che il Governo ottomano ha comunicato ufficialmente al R. Ambasciatore a Costantinopoli che è fatto divieto dell'uso della radiotelegrafia a tutte le navi mercantili nelle acque territoriali ottomane, minacciando in caso di rifiuto l'asportazione forzata degli apparecchi. Però ad intervento del R. Ambasciatore, la Sublime Porta prometteva che le navi mercantili italiane non sarebbero molestate sempre quando non avessero fatto uso dei loro apparecchi r. t. nelle acque territoriali ottomane.

Prego la S. V. di portare quanto sopra a conoscenza delle società e degli altri armatori che posseggono piroscafi muniti di apparecchi radiotelegrafici.  
Accusi ricevuta.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Decreto presidenziale uruguayano, in data 20 ottobre 1914, circa l'uso  
di apparecchi radiotelegrafici nelle acque dell'Uruguay.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreta:

Art. 1. — Nessuna persona o impresa potrà stabilire stazioni radiotelegrafiche, nè impiantare o far funzionare apparecchi radiotelegrafici, a terra o sulle navi nazionali, senza permesso del Governo.

(1) Per l'uso degli apparecchi r. t. nelle acque italiane, v. pag. 438.

(2) Per l'uso degli apparecchi r. t. nelle acque ottomane, v. anche successive disposizioni, comunicate con l'art. 3 f. o. 20 dicembre 1914 (pag. seguente).



Art. 2. — Non si potranno usare apparecchi installati sulle navi che si trovano nei porti o acque territoriali o giurisdizionali della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni dell'autorità nazionale.

Art. 3-6. — (Omissis).

Art. 7. — Ogni persona o impresa che abbia installato stazioni o apparecchi di radiotelegrafia a terra o su navi nazionali, ovvero su navi straniere approdate per rimanere più di tre giorni nei porti o acque della Repubblica, dovrà, nel termine di dieci giorni, darne comunicazione al Ministero di guerra e marina.

Art. 8. — Trascorso tale termine, saranno smontate e inutilizzate tutte le stazioni e impianti che si trovino in contravvenzione con le vigenti disposizioni.

Art. 9-11. — (Omissis).

Montevideo, 20 ottobre 1914.

### BATTLE Y ORDOÑEZ

**Uso degli apparecchi radiotelegrafici nelle acque ottomane.** — Art. 3  
f. o. 20 dicembre 1914, n. 354.

S'informano i naviganti che sono state emanate dalla Turchia nuove disposizioni (1) circa l'uso delle radiotelegrafia nelle acque turche.

Le navi mercantili, munite di apparati r. t., trovandosi o entrando nelle acque territoriali turche, dovranno ammainare gli aerei. Dovranno inoltre informare, subito dopo il loro arrivo, le autorità locali della esistenza a bordo di una stazione radiotelegrafica.

Sulle navi che dovessero entrare in uno degli stretti o attraversarli e che per la specialità delle loro sistemazioni non potessero eventualmente ammainare gli aerei, saranno dalle autorità locali chiuse le cabine contenenti gli apparecchi radiotelegrafici e dalle stesse saranno aperte all'uscita dagli stretti. Severe sanzioni sono previste per i contravventori alle disposizioni suindicate.

**Circolare 8 febbraio 1915, n. 3184-A, relativa agli apparecchi radiotelegrafici delle navi presenti nelle acque tunisine.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Il Generale Comandante la divisione d'occupazione della Tunisia ha emanato il seguente decreto, relativo agli apparecchi di telegrafia senza fili delle navi presenti in quelle acque:

Art. 1. — Les antennes de télégraphie sans fil existant à bord des navires de commerce désarmés ou non, français ou étrangers, devront être descendues pendant la durée du séjour de ces bâtiments dans un port de la Régence.

En outre, la cabine du poste de télégraphie sans fil devra, pendant ledit séjour, être fermée et la clef remise au commandant du navire de façon qu'aucune opération (entretien, réparation des appareils, etc.) ne puisse être faite dans ladite cabine sans que cet officier soit à même de constater qu'elle est effectuée par des personnes ayant qualité pour cela.

(1) V. anche Circolare 27 agosto 1914, n. 1442-A, a pag. 388.



Art. 2. — La Compagnie de navigation à laquelle appartient le navire sera rendue responsable des infractions commises aux prescriptions qui précèdent.

La S. V. vorrà comunicare le disposizioni di cui al sopra descritto decreto alle Società di navigazione ed agli armatori che hanno sede in cotesto compartimento, accusando ricevuta della presente circolare.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Circolare 13 febbraio 1915, n. 3729-A, relativa agli apparecchi radiotelegrafici delle navi presenti nelle acque marocchine. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Si porta a conoscenza di V. S. che il Comandante la Divisione Navale francese del Marocco, ha emanato il seguente ordine, circa gli apparecchi radiotelegrafici delle navi mercantili presenti nelle acque del Marocco, ordine che pregasi V. S. di comunicarlo alle società di navigazione, armatori e capitani delle navi dirette in quelle acque:

« Vu l'arrêté du Ministre de la Marine en date du 16 Aout 1914, le Capitaine de Vaisseau, Chef de la Division Navale du Maroc décide:

« En entrant dans les ports ou sur l'ordre des autorités maritimes ou militaires, dans les eaux territoriales, l'antenne doit être ramenée, isolée de la cabine de T. S. F., ses drisses défrappées. L'antenne ne devra pas être rétablie pendant le séjour du navire dans les eaux territoriales. Les bâtiments de commerce français réquisitionnés garderont leur antenne hissée mais devront s'abstenir de toute émission à moins d'autorisation spéciale du navire de guerre commandant supérieur sur rade. Les commandants des bâtiments de la marine militaire et les directeurs des Ports de Casablanca et de Mehedyia sont chargés d'assurer l'exécution du présent ordre.

« Le présent ordre ne concerne pas les bâtiments du Contrôle de la Dette.

« Le Capitaine de Vaisseau, Chef de Division

Signé: SIMON

Accusi ricevuta della presente circolare.

p. il Ministro: BRUNO.

**Circolare telegrafica 27 febbraio 1915, n. 9273, relativa all'uso degli apparecchi radiotelegrafici nelle acque del Brasile e di Cuba. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Riferendomi precedenti comunicazioni circa uso apparecchi radiotelegrafici da parte navi mercantili nelle acque territoriali straniere informo Governi Brasile nonchè Cuba hanno adottate misure analoghe rispettive giurisdizioni (1) (stop) Comunichi società armatori accusando ricevuta.

VIALE

(1) Il Brasile ha notificato tali provvedimenti con una nota diplomatica in data 9 gennaio 1915.

La repubblica di Cuba ha approvato il 24 settembre 1914 le seguenti norme al riguardo:

1°) Tutte le navi mercantili delle nazioni belligeranti che si trovino o che giungano ai porti della repubblica ed abbiano in funzione apparati di telegrafia senza fili dovranno tenere abbassata una delle antenne finchè restino in essi.

2°) Le navi mercantili nazionali o straniere che abbiano apparati di telegrafia senza fili non potranno usarne finchè si trovino nei porti della repubblica.



**B). — ATTI EMANATI DAL R. GOVERNO****XIII. — Atti relativi alla neutralità.**

**Dichiarazione di neutralità notificata dall'Italia nel presente conflitto internazionale.** — Consiglio dei ministri: seduta d'l 2 agosto 1914.  
— Pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 4 agosto 1914.

Trovandosi alcune potenze di Europa in istato di guerra, ed essendo l'Italia in istato di pace con tutte le parti belligeranti, il Governo del Re ed i cittadini e sudditi del Regno hanno l'obbligo di osservare i doveri della neutralità, secondo le leggi vigenti e secondo i principi del diritto internazionale.

Chiunque violi questi doveri subirà le conseguenze del proprio operato e incorrerà, quando sia il caso, nelle pene dalla legge sancite.

**Circolare telegrafica 3 agosto 1914, n. 27380, che partecipa la dichiarazione di neutralità e dà istruzioni relative alle autorità marittime.**  
— A tutte le Capitanerie di porto.

**R. Decreto 6 agosto 1914, n. 798, che stabilisce i limiti del mare territoriale agli effetti della neutralità.** — Pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » del 10 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visti gli articoli da 246 a 251 del Codice per la Marina mercantile, riguardanti la neutralità dello Stato nei rapporti delle potenze belligeranti;

Viste le disposizioni delle Convenzioni internazionali firmate all'Aja il 18 ottobre 1907, che l'Italia dichiara di osservare in quanto lo consentano le leggi vigenti nel Regno, benchè le convenzioni medesime non siano state ancora ratificate dal Regno d'Italia;

Vista la dichiarazione di neutralità notificata dal Governo d'Italia il 4 agosto 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i Ministri della guerra e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Agli effetti degli articoli da 246 a 251 del Codice per la marina mercantile e degli accordi internazionali accettati dall'Italia nei riguardi dei diritti e dei doveri delle Potenze neutre in caso di guerra marittima, s'intende



per mare territoriale la zona acquee compresa tra il battente del mare sull'inizio del lido e il limite di sei miglia marine (metri 11.111) al largo del battente medesimo.

Art. 2.

Nelle baie, seni e golfi, il mare territoriale è compreso, per gli effetti di cui all'articolo precedente, entro la linea retta esterna tangente alle due circonferenze di 6 miglia di raggio che hanno per centro i punti estremi dell'apertura della baia, seno o golfo, purchè la distanza che intercede tra i punti medesimi non superi le 20 miglia marine (metri 37.040).

Se la distanza tra i punti estremi dell'apertura supera le 20 miglia marine, il mare territoriale è compreso entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei della baia, seno o golfo che distano tra loro almeno 20 miglia marine.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — MILLO.

GRANDI — DI SAN GIULIANO.

**Circolari telegrafiche 2 agosto 1914, 27506, e 11 agosto 1914, n. 29881, che notificano il limite di sei miglia marine stabilito per le acque territoriali agli effetti della neutralità, e annunciano la pubblicazione del relativo R. Decreto. — Alle Autorità militari marittime e a tutte le Capitanerie di porto.**



#### **XIV. — Transito e soggiorno delle navi da guerra e da commercio lungo le coste dello Stato.**

N. B. — Alcune disposizioni contenute nel presente paragrafo erano già in vigore prima dell'attuale conflitto internazionale.

**R. Decreto 24 maggio 1906, n. 243, che regola la concessione dell'ancoraggio in tutto il litorale italiano ai bastimenti da guerra appartenenti a nazioni amiche, con le modificazioni portate (art. 3) dal R. D. 5 febbraio 1914, n. 149.**

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il R. decreto 16 giugno 1895, n. 430, che regola in tempo di pace l'approdo ed il soggiorno delle navi da guerra estere nei porti e sulle coste del Regno;

Visto il R. decreto 21 aprile 1895, n. 322, che regola in tempo di guerra l'approdo ed il soggiorno delle navi nelle piazze marittime;

Visto il R. decreto 8 giugno 1905 che approva il regolamento delle fortezze in tempo di pace;

Udito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'accordo con quelli della guerra e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

##### **Art. 1.**

E' concesso ai bastimenti da guerra, appartenenti a nazioni amiche, l'ancoraggio a tutto il litorale italiano, con le restrizioni imposte dai seguenti articoli 2, 3, 4 e 5, salvo restando in facoltà di vietare loro, all'occorrenza, ogni approdo conforme al diritto delle genti.

##### **Art. 2.**

Nelle piazze forti marittime le navi da guerra estere non possono soggiornare per un periodo di tempo maggiore di otto giorni, nè è permesso che in uno dei suddetti ancoraggi si riuniscano navi da guerra estere, della stessa bandiera, in numero superiore a tre (\*).

I limiti sopra menzionati non possono essere ecceduti che nel caso di rilascio forzato oppure dietro formale permesso da richiedersi al R. Governo per via diplomatica.

(\*) In caso di ostilità fra alcune Potenze, il numero massimo delle navi da guerra di un belligerante che può trovarsi contemporaneamente in un porto neutrale è pure di tre (art. 15 della XIII<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907, v. pag. 222).



Quando in una piazza marittima approdi una forza navale estera composta di un numero maggiore di bastimenti, l'autorità marittima locale deve avvisare subito il Comandante in capo della forza stessa della disposizione contenuta nel primo paragrafo del presente articolo, affinchè egli faccia allontanare le navi eccedenti il numero stabilito.

Potrà essere altresì inibito, nell'interesse della difesa nazionale, alle navi da guerra estere il transito od il soggiorno in qualunque località del mare territoriale che caso per caso sarà designata.

Tale inibizione — temporanea o permanente — dovrà essere resa pubblica coi sistemi seguiti per le notizie idrografiche che interessano la navigazione, ed ai semafori, le stazioni di segnalazione e le navi da guerra nazionali, che si trovassero nei pressi di detta località, dovranno comunicarla — coi sistemi internazionali di segnalazione — alle navi da guerra estere che transitassero nelle vicinanze.

#### Art. 3 (\*).

Sono piazze forti marittime le seguenti località:

Vado (Savona) — Genova (\*\*\*) — Spezia — Monte Argentario (Talamone e Porto San Stefano) — Gaeta — La Maddalena ed adiacenti isole e costa sarda — Messina ed ancoraggi dipendenti da ambo le parti dello stretto — Taranto — Brindisi — Venezia ed ancoraggi della laguna.

Fra le piazze marittime suddette (eccettuato Vado e Monte Argentario) e le navi estere che approdano nei rispettivi ancoraggi, e che sono in condizioni di farlo, è dovuto lo scambio del saluto con le artiglierie.

Tale obbligo si estende anche agli ancoraggi di Napoli, Palermo, Ancona e Tripoli, nonchè a qualsiasi altro ancoraggio dello Stato e delle colonie, nel quale trovisi una R. nave in condizione di restituire il saluto.

#### Art. 4.

Le navi da guerra estere che si trovano ancorate nelle anzidette località sono tenute a prendere il largo ogni qualvolta ne ricevono l'invito dal R. Governo ancorchè non sia trascorso, dal loro arrivo, il termine consentito dall'articolo 2.

#### Art. 5.

All'arrivo di una nave da guerra estera in un porto od in una rada dello Stato, le viene dall'autorità marittima assegnato il posto di ancoraggio in base alle prescrizioni locali; ove tale assegnazione manchi, la nave potrà ancorare dove meglio crede.

Nel venire all'ancoraggio in una piazza forte marittima entro il limite della difesa, e nel partirne la detta nave, quando ne riceve l'invito del Comando marittimo locale, ha l'obbligo di accettare la guida di un ufficiale o di un altro individuo appositamente inviato dal Comando stesso, e conformarsi alle sue indicazioni per quanto riguarda le rotte da percorrere per l'entrata ed uscita dall'ancoraggio. Questo servizio è gratuito e nessuna responsabilità incombe al R. Governo ed ai suoi dipendenti per i danni che potessero riportare le navi, ed è del tutto indipendente dal servizio di pilotaggio ordinario che potrà essere richiesto dalle navi stesse coi segnali prescritti od offerto dai piloti locali od essere, per le speciali condizioni della località, obbligatorio.

(\*) Così modificato e sostituito con R. D. 5 febbraio 1914, n. 149.

(\*\*) Con R. Decreto 6 agosto 1914, n. 835, le opere di difesa della piazza di Genova (fronte a mare e fronte a terra) sono state radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato.



## Art. 6.

L'ufficiale di marina o di porto incaricato di andare incontro ad una nave da guerra o ad una forza navale estera in arrivo in un porto od in una rada dello Stato per indicare il posto di ancoraggio che dovrà prendere dopo che sieno compiute le formalità sanitarie, consegnerà al Comandante una copia dell'unito modello di costituito perchè vi faccia inscrivere le informazioni che col medesimo si richiedono e vi apponga la sua firma.

Deve pure consegnare al Comandante una copia del presente decreto affinchè ne prenda conoscenza.

In caso di non ammissione in libera pratica, l'ufficiale accennato si limita a consegnare copia del decreto al Comandante della nave o della forza navale il quale deve mandare, osservando le precauzioni sanitarie prescritte, l'ufficiale medico od altro suo rappresentante, all'ufficio sanitario locale per fornire le indicazioni per la compilazione del costituito e per avere partecipazione del trattamento sanitario a cui la nave o le navi devono essere sottoposte.

## Art. 7.

I bastimenti da guerra esteri che approdano in qualunque punto delle coste italiane sono tenuti a rispettare le leggi di polizia, di sanità e di finanza vigenti ed a sottoporsi a tutti i regolamenti di porto cui sono assoggettati i bastimenti della R. Marina italiana.

A tale uopo l'autorità marittima locale fornisce al Comandante tutte le informazioni occorrenti.

## Art. 8.

In ogni piazza marittima o porto militare una delle opere tiene inalberata la bandiera nazionale, dalle 8 al tramonto del sole.

La bandiera nazionale è anche temporaneamente inalberata dall'epoca suddetta, all'infuori delle ore prescritte, purchè se ne possano distinguere i colori, se è in vista ed in moto una nave da guerra, ed in ogni caso in cui una nave da guerra in vista abbia bandiera spiegata.

## Art. 9.

Nessun bastimento può eseguire rilievi ed operazioni idrografiche nelle acque territoriali (§), senza speciale autorizzazione del R. Governo.

## Art. 10.

Nessun bastimento da guerra può eseguire sentenze di morte nelle acque territoriali (§§) del Regno.

---

(§) Trattandosi di rilievi ed operazioni idrografiche che le navi tanto da guerra quanto da commercio non debbono eseguire durante il loro transito o soggiorno lungo le coste dello Stato, l'estensione del mare territoriale, e i suoi limiti nei riguardi di golfi, seni e baie, possono essere stabiliti a termine dell'art. 1, secondo alinea, della legge 16 giugno 1912, n. 612 (v. pag. 398).

(§§) Nel caso dell'art. 10 i limiti delle acque territoriali devono essere stabiliti nei riguardi dei diritti di sovranità dello Stato; nei casi degli art. 11 e 12, gli stessi limiti devono essere riferiti alla dichiarata neutralità dello Stato. Perciò sono applicabili le disposizioni del R. D. 6 agosto 1914, n. 798, per analogia, nel caso dell'art. 10, e per espressa disposizione, nel caso degli art. 11 e 12.



## Art. 11 (\*).

E' vietato alle navi da guerra delle potenze belligeranti, che si trovano nelle acque territoriali (§§), usare fra di loro atti di ostilità. Verificandosi una violazione a questa disposizione, quelle navi che non ubbidiscano alla intimazione di desistere sono trattate come nemiche dai forti e dalle navi da guerra nazionali.

## Art. 12 (\*\*).

E' proibito alle navi da guerra estere ed a quelle mercantili armate in corsa di introdurre prede o di arrestare e visitare bastimenti nel mare territoriale (§§) e nel mare adiacente alle isole italiane, nonchè di fare tutti quegli altri atti che costituiscono un'offesa ai diritti di sovranità dello Stato.

## Art. 13.

Fatta eccezione per gli ufficiali e sott'ufficiali, l'equipaggio di un bastimento da guerra estero deve sempre scendere a terra disarmato.

Quando, in caso di onori funebri da rendersi a persona morta a bordo, il Comandante voglia fare accompagnare il feretro da una scorta armata, deve chiederne il permesso rivolgendosi all'autorità militare locale più elevata della Marina o dell'Esercito, ed in mancanza di questa all'autorità di porto.

## Art. 14.

E' vietato alle navi da guerra estere di eseguire esercizi di sbarco sulle coste italiane od esercizi di tiro a portata di cannone dal litorale del Regno, senza averne ottenuta speciale autorizzazione in via diplomatica.

## Art. 15.

In caso di trasgressione spetta all'autorità militare marittima locale, od, in sua mancanza, al capo dell'ufficio di porto, ed in mancanza di questo ufficio, all'autorità militare terrestre, di intimare alle navi da guerra estere la rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto. In caso di persistenza nella trasgressione o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, dette autorità protestano formalmente, ed a seconda della loro dipendenza, ne danno avviso telegrafico immediato al competente comandante di dipartimento o comandante militare marittimo od a quello di corpo d'armata, al Ministero della guerra od a quello della marina.

## Art. 16.

Rimangono abrogati gli articoli 12 e 13 del R. decreto 6 aprile 1864, n. 1728 (serie 1<sup>a</sup>) sulla neutralità dei porti, il R. decreto 16 giugno 1895, n. 430, sul-

(§§) V. nota corrispondente della pagina precedente.

(\*) Cfr. art. 251 del Cod. Mar. Merc. (pag. 283), e art. 1 e 2 della XIII<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907 (pag. 217).

(\*\*) Cfr. art. 246 e 251 del Cod. Mar. Merc. (pag. 283), e art. 1, 2 e 21, 22 e 23 della XIII<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907 (pag. 217 e seguenti).



l'ancoraggio delle navi da guerra estere e nei porti e sulle coste del Regno, e quelle altre disposizioni che fossero contrarie al presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO — L. MAINONI — GUICCIARDINI.

Allegato.

*COSTITUTO DI ARRIVO*

*per le navi da guerra estere nei porti ed ancoraggio dello Stato.*

Si prega il Comandante di far iscrivere nel foglio le informazioni che vi sono richieste:

1. Nazionalità della nave . . . . .
2. Nome e tipo della nave . . . . .
3. Artiglierie (numero e calibro) . . . . .
4. Nome e grado del Comandante . . . . .
5. Forza dell'equipaggio . . . . .
6. Numero dei passeggeri .. . . .
7. Stato sanitario . . . . .
8. Provenienza . . . . .
9. Destinazione . . . . .
10. Durata presunta della permanenza all'ancoraggio . . . . .
11. Motivo dell'approdo . . . . .

Dato a . . . . .

(Firma del Comandante)

. . . . .

**Legge 16 giugno 1912, n. 612, che determina norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 27 giugno 1912, n. 151.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

Il transito e il soggiorno delle navi mercantili nazionali e straniere può essere vietato in qualunque tempo e in qualsiasi determinata località interna o foranea dei mari dello Stato, quando ciò sia richiesto dall'interesse della difesa nazionale.



Ai soli effetti della presente legge (1), per mari dello Stato s'intende la zona di mare compresa entro dieci miglia marine dal lido. Per i golfi, i seni e le baie, la zona delle dieci miglia è misurata a partire da una linea retta tirata a traverso l'insenatura nella parte più foranea in cui l'apertura non abbia un'ampiezza superiore alle venti miglia.

#### Art. 2.

Le località nelle quali è vietato il transito e il soggiorno delle navi mercantili sono designate mediante decreti Reali, su proposta del ministro della marina, e nei casi di urgenza, mediante decreti del ministro della marina, udito sempre il Consiglio dei ministri.

#### Art. 3.

I decreti summenzionati devono essere pubblicati per esteso nella « Gazzetta Ufficiale del Regno », affissi presso tutte le capitanerie e gli Uffici di porto e comunicati ai consoli stranieri residenti nelle città marittime.

#### Art. 4.

I semafori, le stazioni di segnalazione e le navi da guerra in servizio locale devono, in conformità degli usi marittimi internazionali, fare segnali alle navi mercantili di allontanarsi dalle località per le quali esiste il divieto di transito e di soggiorno.

#### Art. 5.

Il ministro della marina in casi di riconosciuta necessità può concedere alle navi mercantili nazionali e straniere speciali permessi di transito e di soggiorno, e può delegare tale sua facoltà al comandante della piazza forte marittima competente per i casi di urgenza.

#### Art. 6.

Qualora una nave mercantile si accinga a transitare in uno specchio d'acqua escluso dal libero transito in forza dei decreti di cui all'articolo 2, la fortezza o la nave da guerra più vicina deve intimare ad essa di allontanarsi. L'intimazione è fatta mediante un colpo di cannone a polvere.

Dopo due minuti dall'intimazione, se questa non abbia avuto effetto, ed anche prima se l'urgenza lo richieda, sarà ripetuta l'intimazione mediante un colpo di cannone a palla diretto a proravia della nave col proposito di non colpirla.

---

(1) La determinazione del mare territoriale contenuta nella presente disposizione di legge è indipendente da quella contenuta nel R. Decreto 6 agosto 1914, n. 798, (v. pag. 391).

L'art. 1 del R. Decreto 6 agosto 1914, n. 798, determina l'estensione della zona acquea che deve essere considerata neutrale, in base agli art. 246-251 del Codice marittimo e alla XIII<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja 1907. — L'art. 1 della legge 16 giugno 1912, n. 612, determina invece l'estensione della zona acquea entro la quale può essere vietato il transito e il soggiorno delle navi mercantili, mediante speciali decreti, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra.



## Art. 7.

Nel caso che la nave mercantile, pur dopo la seconda intimazione, non si arresti, può essere usata la forza contro di essa, facendo anche uso delle artiglierie.

## Art. 8.

E' in facoltà dell'autorità marittima d'inviare sulla nave mercantile, che abbia contravvenuto o tentato di contravvenire all'esistente divieto, un ufficiale od altro funzionario per l'accertamento dell'identità della nave stessa e dei colpevoli.

Il funzionario incaricato di tale servizio avrà la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria per tutti gli effetti di legge.

## Art. 9.

Qualora sia richiesta da particolari circostanze, la nave incorsa nella contravvenzione può essere condotta, insieme alle persone che vi si trovano a bordo, in un porto dello Stato ed ivi posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

## Art. 10.

Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire cento a duemila, a carico del capitano della nave.

Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire mille, ed è sempre aggiunta l'altra pena degli arresti da uno a dodici mesi a carico del capitano.

I relativi procedimenti saranno sempre spediti di urgenza.

## Art. 11.

Le navi nazionali o straniere che siano incorse nelle contravvenzioni previste dalla presente legge potranno essere trattenute a disposizione delle autorità marittime fino a quando non abbiano versato l'ammontare delle ammende inflitte, salvo che non sia prestata corrispondente cauzione.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 16 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI CATTOLICA — SPINGARDI — DI SAN GIULIANO.

**R. D. 11 maggio 1913, n. 477, che proibisce il transito alle navi mercantili nell'estuario della Maddalena.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 31 maggio 1913, n. 126.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Vista la legge del 16 giugno 1912, n. 612, che determina norme per il trasporto e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato:



Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'arcipelago della Maddalena è proibito il transito a tutte le navi mercantili non dirette agli scali interni nelle zone acquee comprese nella seguente poligonale:

Semaforo Capo Ferro — Isola occidentale dei Monaci;  
Isola occidentale dei Monaci — Estremo Nord isola Baretтини;  
Estremo Nord isola Baretтини — Estremo Nord isola Spargiotto;  
Estremo Nord isola Spargiotto — Boa Secca Corsara;  
Boa Secca Corsara — Faro Punta Sardegna in costruzione.

Art. 2.

I contravventori alle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno puniti a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, salvo le altre pene in cui possano incorrere per altre violazioni di legge (\*).

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI CATTOLICA.

**Circolare 18 agosto 1914, n. 17398, sulla sorveglianza da usarsi nei riguardi delle navi mercantili di Stati belligeranti presenti nelle acque del Regno. — A tutte le autorità.**

L'articolo 8° della XIII Convenzione dell'Aja sui diritti e doveri delle Potenze neutrali nella guerra marittima prescrive che:

*« Un Governo neutrale ha l'obbligo di impiegare i mezzi di cui dispone « per impedire entro i limiti della sua giurisdizione l'equipaggiamento o « l'armamento di qualsiasi nave quando abbia motivi ragionevoli di credere « sia destinata ad incrociare od a concorrere ad operazioni ostili contro una « Potenza colla quale esso è in pace.*

*« Egli ha altresì l'obbligo di esercitare la stessa sorveglianza per impe- « dire la partenza fuori della sua giurisdizione di qualsiasi nave destinata ad « incrociare o a concorrere ad operazioni ostili, e che sia stata preparata in « tutto o in parte in detta giurisdizione a scopi di guerra ».*

In conseguenza di ciò, entrando in codeste acque una nave mercantile di uno dei belligeranti, che dia ragioni di sospettare sia destinata a partecipare in qualsiasi maniera alle ostilità nel modo sopraindicato, le autorità marittime, là ove esistono, d'accordo con quelle portuarie assumeranno informazioni riservate circa la provenienza, il carico, lo equipaggiamento, l'armamento e la destinazione della nave riferendone immediatamente al Mini-

(\*) V. pag. 399



stero. Qualora, in seguito alle eseguite indagini, si rendesse necessaria una visita a bordo, l'autorità militare, previo concerto con la Capitaneria, alla quale, per legge, compete la polizia dei porti, destinerà un ufficiale di vascello a far parte della commissione di visita col precipuo incarico di indagare se a bordo siano stati fatti o si stiano eseguendo dei lavori per la trasformazione della nave in incrociatore ausiliario o per adibirla, diversamente dai viaggi e dai carichi, cui era precedentemente destinata, al trasporto di truppe o di materiali. Si terrà conto in tal caso dei materiali che la nave aveva a bordo e di quelli eventualmente imbarcati sul posto.

Se la nave mercantile suddetta si trovi in un porto, ove non vi sia l'autorità militare marittima, questa invierà sul luogo, dietro richiesta della Capitaneria, un ufficiale di vascello per coadiuvarla nella visita a bordo.

Indipendentemente dai rapporti e dai verbali compilati dalle Capitanerie le autorità militari marittime terranno al corrente l'Ufficio di Stato Maggiore delle informazioni assunte e dei risultati delle visite.

*Il Ministro: L. VIALE.*

**Circolare 28 agosto 1914, n. 1185-A, circa le navi mercantili appartenenti a Stati belligeranti.** — Alle LL. EE. i Comandanti in capo di Dipartimento, Comandanti militari marittimi, e ai sigg. Capitani di porto (Richiama le disposizioni della precedente circolare n. 17398).

**Circolare telegrafica 20 agosto 1914, n. 32454, relativa all'accesso nei porti del Regno di navi cariche di esplosivi.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Qualora presentisi nave mercantile qualsiasi bandiera con carico esplosivi vossignoria tenga presente potrà vietare ingresso porto base disposizioni art. 168 Codice marittimo interpretate corrispondenza tempi integrate art. 8 legge 19 luglio 1884 correlativo regolamento 21 gennaio 1908, num. 74. Avverandosi caso, vossignoria informerà urgenza autorità politica telegrafandone Ministero. Impartisca istruzioni dipendenti uffici. Accusi ricevuta.

VIALE.

**R. Decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che proibisce la navigazione aerea sopra il territorio dello Stato, delle colonie e il mare territoriale.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 22 settembre 1914, n. 227.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:



**Art. 1.**

È proibito a qualunque apparecchio o mezzo di locomozione aerea, come dirigibili, aeroplani, idrovolanti, sferici, cervi volanti, drackenballons, ecc., di volare o di innalzarsi in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale, salvo le eccezioni stabilite per le autorità militari e per gli altri aeronauti che dai ministri della guerra e della marina siano volta per volta autorizzati.

Nessuna autorizzazione può essere concessa a persona di nazionalità straniera.

**Art. 2.**

La vigilanza sul territorio dello Stato e sul mare territoriale è affidata alle autorità militari e marittime, alla R. Guardia di finanza, alle autorità preposte alla polizia di sicurezza ed alle autorità politiche e municipali. Apposite direttive ed istruzioni verranno emanate dai ministri competenti.

La vigilanza sui territori delle colonie e sul mare territoriale è affidata alle autorità militari marittime, e a quelle altre autorità designate dai governatori.

**Art. 3.**

Qualunque apparecchio o mezzo di locozione aerea non autorizzato che, per qualsiasi circostanza o motivo, voli sopra i territori interdetti, deve immediatamente discendere. Qualora continui a volare, potranno essere fatti legalmente, da terra o da mare, da qualsiasi ufficiale o militare, od agente della forza pubblica, designato dalle disposizioni da emanarsi dai ministri competenti, opportuni segnali, non obbedendo ai quali, potrà essere fatto fuoco contro l'apparecchio ed usato qualsiasi altro mezzo ritenuto necessario per costringerlo ad obbedire.

**Art. 4.**

Gli apparecchi militari e quelli privati autorizzati a volare debbono recare appositi distintivi visibili a distanza, da stabilirsi con apposite norme.

**Art. 5.**

I segnali da farsi agli apparecchi privi dei richiesti distintivi possono consistere: o nello sventolamento di drappi bianchi o di altro colore ben visibile, o in colpi di fuoco o in lancio di razzi.

Tali segnali sono ripetuti tre volte ad intervalli ben marcati.

**Art. 6.**

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRANDI — VIALE — DI SAN GIULIANO  
MARTINI — RAVA.



**R. Decreto 15 novembre 1914, n. 1279, relativo all'approdo e soggiorno delle navi nelle piazze forti marittime poste in assetto di guerra. —**

Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 27 novembre 1914, n. 284.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il R. decreto 20 agosto 1909, n. 655, relativo all'approdo e soggiorno delle navi nelle piazze forti marittime in tempo di guerra;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ogni qualvolta una piazza forte marittima debba essere messa in assetto di guerra, il comandante di essa, se le circostanze lo richiedono, potrà intimare alle navi da guerra estere e a quelle mercantili estere e nazionali ancorate nelle zone difese, di prendere il largo o recarsi altrove, lasciando libere le acque antistanti nel limite di sei miglia marine.

Le navi che ricevono l'intimazione sono tenute ad allontanarsi nel termine massimo di dodici ore dal momento in cui venne loro notificato l'ordine a bordo. Il comando provvederà, subordinatamente alle esigenze della piazza, il rimorchio a quelle navi che non si trovassero nelle condizioni di prendere il mare nel tempo stabilito, inviandole in altri punti che convenisse loro assegnare.

In caso di rifiuto di uscire, il comando della piazza può ricorrere all'impiego di tutti quei mezzi che possono essere richiesti dal bisogno e dalla urgenza del caso.

Art. 2. — Qualunque nave si avvicini, nelle ore diurne, ad una piazza forte marittima messa in assetto di guerra, sia per accedervi, sia semplicemente transitando entro il limite di sei miglia marine, dovrà farsi riconoscere, e non potrà procedere verso gli ancoraggi compresi nel perimetro della piazza, senza aver ottenuto prima l'esplicito permesso dal comando della piazza stessa, a mezzo delle stazioni semaforiche appositamente designate a termini del successivo art. 10.

Art. 3. — Per ottenere il permesso di entrata le navi debbono essere riconosciute. A tal uopo, dirigendosi verso lo specchio acqueo della piazza contenuto nei limiti costieri indicati dall'elenco previsto dall'art. 10, dovranno fermarsi a portata di vista delle opere della difesa, e tenere alzata, in posizione ben visibile, la bandiera nazionale ed il proprio nominativo, secondo il Codice internazionale dei segnali, accompagnato con la bandiera convenzionale per chiedere il pilota, oppure col segnale del Codice internazionale « P D »: *Chiedo il permesso di entrare.*

Il permesso può anche essere chiesto radiotelegraficamente. Ciò non esclude che la nave debba fermarsi al limite suindicato e rimanervi in attesa della risposta.

Art. 4. — Spetta al comando della piazza giudicare se sia, oppure no, il caso di concedere l'approdo alle navi che ne abbiano fatto domanda in conformità di quanto è stabilito nell'articolo precedente, tenendo conto che occorre evitare che la loro presenza nella piazza possa eventualmente turbare od ostacolare lo sviluppo dei mezzi di difesa.

Art. 5. — Il semaforo che, a mezzo della radiotelegrafia o di segnalazioni, ha avuto la richiesta di entrata, ne dà notizia immediata al comando, correlandola di quelle informazioni che il capo-posto stimerà utili, come il nome, la nazionalità, la distanza, il rilevamento, ecc.



Se il comando non crede opportuno concedere l'autorizzazione di entrare, fa rispondere dallo stesso semaforo col segnale « U S X »: *Sono spiacente di non poter acconsentire alla domanda.* — La risposta potrà anche essere data radiotelegraficamente, se la domanda fu fatta con tale mezzo.

Se invece lo consente, manderà sulla nave il pilota. Dovrà inviargli anche un ufficiale qualora si tratti di navi da guerra neutrali o di navi sospette, con lo speciale incarico di riconoscimento ravvicinato e della visita. In tali casi, all'ufficiale saranno date le opportune istruzioni per concedere o negare la entrata, secondo le risultanze della visita.

Se la visita non potesse aver luogo a causa di mare grosso, l'approdo sarà negato alle navi da guerra neutrali e a quelle mercantili nazionali od estere, a meno che non si trovino in evidente pericolo.

A cura dei comandi delle piazze saranno stabiliti speciali segnali convenzionali, per mezzo dei quali l'ufficiale inviato pel riconoscimento della nave e lo stesso pilota possano trasmettere, pel tramite delle stazioni semaforiche, quelle informazioni che fosse utile ed urgente comunicare. Uno fra questi segnali dovrà indicare che la nave è stata sottoposta alla visita, ed un altro che vi è stato imbarcato il pilota, ma specialmente dovrà essere stabilito il segnale, variabile di giorno in giorno e da tenere alzato in posizione ben visibile, destinato ad indicare alle stazioni semaforiche ed al naviglio della difesa che la nave che lo porta ha ottenuto il permesso di entrata e dirige verso l'ancoraggio assegnatole.

Art. 6. — Durante le ore notturne è tassativamente proibita la entrata nelle piazze marittime a qualsiasi nave. L'entrata è permessa alle navi da guerra nazionali ed alleate nei soli seguenti casi:

- a) inseguimento;
- b) gravi avarie allo scafo e agli organi vitali della nave;
- c) forza di tempo.

Art. 7. — E' assolutamente vietato, nelle ore notturne, alle imbarcazioni delle navi da guerra estere e delle navi mercantili estere o nazionali, trovandosi nelle acque di una piazza marittima in assetto di guerra, di circolare nelle acque stesse e di comunicare con la terra senza preventiva autorizzazione rilasciata dal comando della piazza.

Nei casi urgenti, qualora una nave avesse necessità di comunicare con la terra e non fosse in possesso della autorizzazione del comando per l'uso delle imbarcazioni, il mezzo potrà essere fornito dal comando stesso, dietro apposita richiesta fatta con segnale convenzionale prestabilito.

Qualunque altra segnalazione è proibita.

Le navi suddette potranno comunicare con la terra, nelle sole ore diurne, a mezzo delle rispettive imbarcazioni che, in ogni caso, dovranno seguire la via più diretta fra la nave e il punto di approdo designato a tal uopo dal comando della piazza.

Art. 8. — Per quelle navi che, per ignoranza o di proposito, contravvenissero alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno dalle stazioni semaforiche della piazza alzati i segnali del Codice internazionale richiesti dal caso, facendoli appoggiare da un colpo di cannone a salva dalla batteria all'uopo destinata. Qualora tale avviso non fosse sufficiente per ottenere la pronta esecuzione degli ordini, trascorsi cinque minuti dal primo colpo, ne sarà sparato un secondo a palla, diretto a un centinaio di metri a proravia della nave, ed ove questa si mostrasse ancora riluttante, verrà aperto il fuoco contro di essa, o con altro mezzo sarà costretta all'ubbidienza.

Se condizioni d'urgenza lo richiedessero, si potrà omettere l'avviso preventivo del colpo a salva.



Art. 9. — Per quanto si riferisce al riconoscimento, il passaggio dalle ore diurne alle ore notturne è fissato sempre, in qualunque stazione, al tramonto, e il passaggio dalle ore notturne a quelle diurne al sorgere del sole.

Art. 10. — Per cura del Nostro ministro della marina sarà compilato e pubblicato un elenco delle piazze marittime e di quelle altre località alle quali dovesse estendersi l'applicazione del presente decreto.

Nell'elenco in parola saranno chiaramente specificati gli ancoraggi ed i tratti di costa compresi nel perimetro delle piazze forti o località, nonchè i semafori che, in relazione a quanto è specificato negli articoli 2, 3, 5, 8, dovranno rispondere ai segnali fatti dalle navi.

Art. 11. — Alle navi da guerra o ausiliare nazionali ed alleate saranno distribuiti dal Ministero della marina (Ufficio del capo di stato maggiore) speciali fascicoli riservatissimi contenenti le norme intese a disciplinare il riconoscimento e l'approdo delle navi in tempo di guerra nelle piazze forti marittime. Indipendentemente dal riconoscimento, tali navi dovranno sempre preavvisare il comando della piazza del loro arrivo.

Art. 12. — Il R. decreto 20 agosto 1909, n. 655, che regola in tempo di guerra l'approdo e il soggiorno delle navi nelle piazze forti marittime, è abrogato. Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

VIALE — ZUPELLI.

**Decreto ministeriale 4 marzo 1915, che determina le piazze forti marittime nelle quali è vietato l'approdo, quando poste in assetto di guerra.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 22 marzo 1915, n. 73.

#### IL MINISTRO

Visto l'art. 10 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1279 (1), relativo all'approdo ed al soggiorno delle navi nelle piazze forti marittime in assetto di guerra:

Decreta:

Il seguente elenco determina quali siano le piazze forti marittime e le altre località nelle quali, quando poste in assetto di guerra, è vietato l'approdo senza previo permesso delle autorità, nonchè i limiti costieri dei rispettivi specchi acquei, gli ancoraggi in essi compresi e le stazioni semaforiche cui deve essere rivolta la domanda di approdo:

(V. tabella alla pagina seguente).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 4 marzo 1915.

Il Ministro: VIALE.

(1) V. disposizione precedente.



*Elenco delle piazze forti marittime nelle quali è vietato l'approdo, quando poste in assetto di guerra.  
(V. Decreto ministeriale 4 marzo 1915, alla pagina precedente).*

Nome della località	Limiti costieri dello specchio acqueo	Ancoraggi compresi in esso	Stazioni sematoriche alle quali deve essere rivolta la domanda di approdo
<b>Altare Vado</b> . . . . .	Dalla foce del Corallo alla foce del Sansobbia	Spotorno-Vado-Savona	Capo Noli
<b>Spezia</b> . . . . .	Dalla foce del Deiva alla foce del Frigido	Levanto-Monterosso-Portovenere-Spezia-Lerici-Bocca di Magra-Marina di Avenza	Palmaria
<b>Monte Argentario</b> . . . . .	Dalla foce dell'Ombrone alla foce del Chiarone	Talamone-Porto Santo Stefano-Porto Ercole	Ronconali
<b>Gaeta</b> . . . . .	Da Torre Capoverde a Torre di Giano	Gaeta-Formia	Torre Orlando
<b>Maddalena</b> . . . . .	Da Cala di Volpe a Punta Falcone	Estuario Maddalena	Guardia Vecchia Capo Ferro
<b>Messina</b> . . . . .	Dalla foce dell'Itala a quella del Mela in Sicilia	Messina e Milazzo	Forte Spuria
<b>Taranto</b> . . . . .	Dalla foce del Vallone della Covaja alla foce del fiume Vullani in Calabria	Reggio-Villa-San Giovanni	Capo d'Armi
<b>Brindisi</b> . . . . .	Dalla foce del Paterniscalo allo sbocco del Canale Ostone	Taranto - Mar Grande e Mar Piccolo	Capo San Vito
<b>Venezia</b> . . . . .	Da Casa l'Abate alla Torre Vacio	Brindisi	Brindisi
	Da Porto di Cortellazzo a Porto Fossone	Chioggia-Venezia-Laguna Veneta	Sottomarina-Torre Piloti-San Nicolò di Lido



**XV. — Navigazione nell'Adriatico e nelle altre acque italiane.****Entrata delle navi da guerra estere nelle Piazze marittime del Regno.**

— Art. 3 f. o. 9 agosto 1914, n. 221.

Fino a nuovo ordine saranno seguite le seguenti norme per regolare la entrata di navi da guerra estere nelle sottoindicate Piazze marittime del Regno.

L'entrata delle navi da guerra estere nelle Piazze marittime di Spezia, Maddalena, Taranto, Brindisi e Venezia è limitata alle ore comprese fra il sorgere ed il tramonto del sole; le navi dovranno però richiederne preventivamente l'autorizzazione a mezzo della radiotelegrafia al comandante della Piazza.

Se sarà stata concessa l'autorizzazione, la nave dovrà fare rotta per il posto semaforico, come è sotto indicato, poi arrestarsi a distanza di non meno di tre miglia da detto posto, ed alzare il nominativo:

Semaforo di Palmaria per la Piazza di Spezia;

Id. Capo Ferro o di Capo Testa per la Piazza marittima di Maddalena;

Id. San Vito per la Piazza marittima di Taranto;

Id. Brindisi per la Piazza marittima di Brindisi;

Stazione di segnalazione sottomarina e semaforo di San Nicolò per la Piazza marittima di Venezia.

Il comando della Piazza avvertito dal posto semaforico invierà un ufficiale a bordo della nave da guerra per il riconoscimento e il pilotaggio.

**Pilotaggio nelle piazze marittime di Spezia, Maddalena, Taranto e Venezia. — Art. 2 f. o. 11 agosto 1914, n. 223.**

I capitani di porto informino sollecitamente le Società di navigazione, gli armatori, i capitani di navi mercantili e la marineria in generale nonché i Consoli degli Stati esteri che nelle acque delle Piazze marittime di Spezia, Maddalena, Taranto e Venezia saranno presi dei provvedimenti atti a garantire la neutralità e la difesa di quelle Piazze.

In base al disposto dell'art. 163 del codice marittimo, i capitani di porto delle suindicate località disporranno che l'entrata delle navi non sia permessa che dal sorgere al tramontare del sole (\*), avvertendo i capitani che in ogni modo l'entrata è sempre pericolosa e che, per conseguenza, devono valersi dell'opera di un pilota.

Per il disimpegno del servizio di pilotaggio nelle suindicate circostanze i capitani di porto di Spezia, Maddalena, Taranto e Venezia, prenderanno accordi con i rispettivi Comandi delle Piazze ed emaneranno di urgenza apposita ordinanza alla quale sarà data pubblicità e che sarà portata a conoscenza in particolar modo dei Consoli esteri.

(\*) A Spezia può essere permessa l'entrata di notte alle navi mercantili nazionali, purché si fermino a 1000 metri a Levante vero di Torre Scuola, accendendo una fontana bianca (segnale del Codice internazionale per chiamare il pilota) e restando in attesa di una barca a vapore per il riconoscimento e pilotaggio verso il porto mercantile (Circolare 20 settembre, n. 20244).



**Circolare 12 ottobre 1914, n. 21841, che stabilisce premi per le barche che recuperano torpedini vaganti.** — Alle autorità marittime del litorale adriatico.

Allo scopo di viemmeglio incoraggiare il ceto marinairesco, e in particolar modo quello peschereccio, a portare utile contributo al recupero delle torpedini vaganti, si dispone che ai capi barca siano corrisposti i seguenti compensi, in luogo di quelli stabiliti con le circolari 20206 e 21001 del 29 e 30 settembre.

a) Barca che, abbandonando la pesca o allontanandosi dalla sua rotta, si è avvicinata ad una stazione semaforica, o si è recata in un porto per informare della presenza di torpedini, che le siluranti hanno effettivamente rintracciato nella stessa giornata o nella giornata successiva prima del tramonto.

1° Lire 50, se il punto in cui fu avvistata la torpedine era a distanza minore di 5 miglia dal semaforo o dal porto, ove la barca ha portato l'informazione;

2° Lire 75, se il punto suindicato era a distanza compresa fra 5 e 15 miglia;

3° Lire 100 se era a distanza superiore a 15 miglia.

b) Barca che è rimasta in prossimità della torpedine scoperta, per facilitarne la ricerca alla silurante, mentre un'altra barca si è recata a dare la notizia ad una stazione semaforica od in un porto:

Compenso cumulativo alle due barche di:

1° Lire 150 se la torpedine è stata avvistata a meno di 5 miglia dal semaforo o porto cui fu comunicata la notizia;

2° Lire 175 se la distanza suindicata è fra 5 e 15 miglia;

3° Lire 200 se è superiore a 15 miglia.

Tali compensi sono aumentati di lire 100, se non essendo giunta la silurante nella stessa giornata, la barca guardiana ha seguito la torpedine per tutta la notte, e la silurante ha potuto così rintracciarla nella giornata successiva, prima del tramonto.

c) Barca che ormeggia una torpedine in bassi fondali presso la spiaggia, in punti facilmente individuabili e lontani dalle rotte di atterraggio nei porti: e dà le opportune indicazioni, perchè la silurante riesca a rintracciare effettivamente l'arma: lire 200.

Tale compenso potrà essere portato a lire 300, secondo il giudizio discrezionale del capitano del porto del Compartimento in cui avvenne il recupero, quando risulti, che per il recupero della torpedine la barca ha dovuto rinunciare ad una intera giornata di pesca.

Pel recupero delle torpedini si raccomanda di attenersi alle prescrizioni indicate nella circolare 20206, e si aggiunge, che in generale le torpedini sono provviste di aste sporgenti dalla cassa, le quali quando urtate anche leggermente rientrano e provocano l'esplosione.

Per conseguenza, nell'avvicinarsi alle torpedini per prenderle a rimorchio, fare attenzione a non urtarle in nessun punto; ma in special modo a non urtare le aste sumenzionate. Tenere anche presente, che oltre ai colori azzurro, verde, grigio e nero le torpedini possono anche essere dipinte di rosso scuro, e tale è effettivamente il colore di alcuna di quelle recuperate.

Le Autorità portuali diano la massima diffusione alle disposizioni qui contenute fra la gente di mare e specialmente fra i pescatori.



**Circolare telegrafica 17 ottobre 1914, n. 41299, circa avviso ai naviganti per navi che hanno torpedini a rimorchio.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Istituto Idrografico pubblicherà avviso naviganti seguente tenore (stop) Barche da pesca che durante navigazione notturna avranno rimorchio torpedine recuperata porteranno due fanali a luce bianca disposti orizzontalmente due metri distanza uno dall'altro collocati nella posizione che permetta maggiore visibilità portata un miglio (stop). Avvicinate da altri galleggianti dovranno richiamare attenzione mezzo segnali acustici (stop). Comunici tali norme capitani marineria accusando ricevuta.

VIALE.

**Circolare 24 ottobre 1914, n. 7822-A, relativa alle norme per la navigazione nell'Adriatico.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Si rimettono alla S. V. alcuni esemplari dell'avviso ai naviganti n. 396, contenente cenni sulle correnti nel Mare Adriatico, con relativa carta dimostrativa, nonché altrettanti esemplari di una raccolta di norme per la navigazione in Adriatico.

La S. V. vorrà disporre che tali esemplari siano distribuiti alle Società e agli armatori di cotesto compartimento marittimo, tenendone un certo numero a disposizione di coloro che eventualmente ne facessero richiesta.

Accusi ricevuta.

*p. Il Ministro:* BRUNO.

**Norme per la navigazione in Adriatico.** — Emanate dal Ministero della Marina in data 19 ottobre 1914 (v. Circolare 24 ott. 1914, n. 7822-A).

L'avviso ai naviganti n. 396, corredato della cartina dimostrativa delle correnti, è buona guida per condurre con sufficiente sicurezza la navigazione in Adriatico.

Si crede opportuno pertanto portare a conoscenza delle Compagnie di navigazione, degli altri enti interessati, nonché di tutto il ceto marinaresco quanto segue:

1° Il servizio di perlustrazione, ricerca e distruzione di mine è affidato ad alcuni rimorchiatori espressamente noleggiati dalla R. Marina.

2° I piroscafi, sia isolati, sia che ne convogliano altri, regoleranno la loro velocità a seconda delle condizioni del tempo e di visibilità, curando la massima vigilanza esterna, e, qualora navigassero di notte, lo faranno in modo da trovarsi di giorno nelle zone delle due correnti trasversali, tenendo presente quanto è detto nell'avviso ai naviganti già citato.

3° Finora non sono state avvistate torpedini nella linea mediana dell'Adriatico a sud del parallelo 44° 20'.

4° Da Venezia al parallelo di Manfredonia è consigliabile, per ora, navigare solamente di giorno, e nell'asse dell'Adriatico.

5° L'atterraggio e la partenza abbiano luogo secondo rotta normale alla costa, usando molte precauzioni quando la nave si troverà nella zona ove esiste la corrente, che, come è conosciuto, segue in linea generale l'andamento della costa.



*Convogli di piroscafi.*

I piroscafi della Marina libera, che non intendano di navigare isolati, saranno riuniti in convogli con partenza tre volte alla settimana dai porti di Venezia e Brindisi, e precisamente il lunedì, mercoledì e venerdì da Venezia, martedì, giovedì e Sabato da Brindisi. A questi convogli si uniranno le navi con partenza da Bari e da Ancona previ accordi con le Capitanerie di Venezia e Brindisi, alle quali le Capitanerie di Ancona e Bari faranno le dovute comunicazioni.

Il Comando in Capo di Venezia ed il Comando della Difesa di Brindisi disporranno che sui piroscafi Capofila del convoglio sieno installate le mitragliere da 85 mm., le quali saranno sbarcate all'arrivo a Brindisi ed a Venezia.

*Regole per i piroscafi che navigano in convoglio.*

Si danno le seguenti norme generali nell'intesa che i Comandanti dei piroscafi dovranno in precedenza prendere accordi con le Capitanerie di porto che disciplineranno tutti i particolari riguardanti la condotta della navigazione, nonchè i possibili ancoraggi da prendere qualora si stimi ciò necessario.

Il capofila dovrà esercitare la massima sorveglianza. Scorgendo una torpedine ne avvertirà subito le navi che seguono col segnale di fischio che indica l'accostata dalla parte opposta a quella ove trovasi la torpedine.

Le navi che seguono, eseguiranno l'accostata, fermeranno la macchina ed appena possibile anche la nave. La nave capofila invece eseguirà l'accostata se la torpedine è in posizione pericolosa, altrimenti non appena sarà libera dalla poppiera, metterà indietro a tutta forza per fermare la nave e quindi procedere alla distruzione della torpedine colla mitragliera, il che farà ad una distanza compresa tra 200-400 metri, non aumentando quest'ultima per non rendere incerto il tiro dell'arma.

Ottenuto l'affondamento della torpedine, la nave capofila metterà in rotta seguita dalle altre.

VIALE.

**Avviso ai naviganti n. 396, con cenni sulle correnti nel Mar Adriatico, e norme per la navigazione in quelle acque. — Allegato alla Circolare 24 ott. 1914, n. 7822-A.**

*Cenni sulle correnti del Mare Adriatico.* — Nell'Adriatico si notano tre specie di correnti: una corrente litoranea regolare, una corrente prodotta dalle maree e variabile periodicamente, una corrente eventuale prodotta dall'azione del vento.

L'influenza dei fiumi, che sboccano nell'Adriatico, si manifesta con una certa importanza soltanto all'epoca delle grandi piogge; ma è sempre locale.

La corrente « litoranea » entra nell'Adriatico a nord di Corfù, lungo la costa albanese, e descrive un ciclo, lambendo dapprima la costa orientale e poi l'occidentale. La sua direzione è per conseguenza N lungo la costa orientale dal Capo Linguetta al Golfo del Drin, poscia NW, ed infine SE lungo la costa occidentale. La sua larghezza approssimativa è di 20-30 miglia lungo la costa orientale, di 10 nella parte settentrionale della costa occidentale, e di sole 6 nella parte meridionale.

Dalla corrente di NW, all'altezza delle Isole Melada e Lagosta, si diparte un ramo in direzione dell'Isola di Pelagosa e del Capo Testa del Gargano, dove si unisce, ingrossandola, alla corrente di SE della costa occidentale. Un



altro ramo, più debole, se ne diparte all'altezza del Quarnero, dirigendosi anch'esso verso la costa occidentale, dove si unisce alla corrente di SE.

La velocità della corrente di NW è, in circostanze normali, di miglia 0.5 all'ora nella parte meridionale della costa orientale, e di 0.3 nella parte settentrionale. La velocità della corrente di SE varia da 0.5 ad 1 miglio all'ora nella parte settentrionale, e da 1 ad 1.5 nella meridionale.

La corrente litoranea non si rende visibile all'osservazione diretta lungo la maggior parte della costa orientale, perchè ivi per l'influenza delle maree essa si alterna periodicamente nelle direzioni di NW e di SE; e non si manifesta se non nello spostamento che subiscono le navi nella direzione di essa, durante il periodo di un'alta e di una bassa marea.

Le « *correnti di marea* » comprendono quelle prodotte dal flusso e dal riflusso, le quali, in circostanze normali, si alternano regolarmente due volte al giorno. La velocità di queste correnti è appena sensibile nell'Adriatico meridionale; ma verso il nord essa cresce simultaneamente al crescere dell'altezza di marea, sino a raggiungere 0.5 miglia all'ora.

Dalle esposte condizioni reciproche di velocità della corrente litoranea e delle correnti di marea, risulta che per una corrente di flusso proveniente dal sud la corrente di NW della costa orientale viene rafforzata, e quella di SE della costa occidentale indebolita. Per una corrente di riflusso invece la corrente di NW viene indebolita ed invertita, e quella di SE rafforzata. In circostanze normali esistono dunque sulla costa orientale correnti, che si alternano (una di NW, più forte, e una di SE, più debole), le quali a prima vista possono esser prese per correnti di marea, perchè cambiano con essa, ma che in effetto sono il risultato delle azioni concorrenti della corrente litoranea e delle correnti di marea. La corrente di SE della costa orientale mantiene, in circostanze normali, inalterata la sua direzione. L'azione delle maree non ha altro effetto che di variarne la velocità.

Nella pratica della navigazione basterà sostituire le correnti di marea a quelle alternate, e tener conto dello spostamento prodotto dalla corrente litoranea.

La corrente secondaria, che dall'Isola Lagosta si dirige verso il Capo Testa del Gargano, ha una velocità variabile da 1 a 1.5 miglia all'ora. Dalle osservazioni fatte sinora non risulta che essa venga variata nella sua direzione, nè dall'azione delle maree, nè da quella del vento.

Le « *correnti* » provocate da venti forti e persistenti possono influire talmente sull'azione risultante della corrente litoranea e delle correnti di marea, da impedirne talvolta il regolare scambio sulla costa orientale, e d'invertire perfino la direzione della corrente di SE su quella occidentale. I forti venti, che soffiano nella stessa direzione delle correnti, ne elevano considerevolmente la velocità. Le massime velocità si riscontrano sulla costa orientale con venti di SE e simultanea marea crescente; sulla costa occidentale con forti venti di NW e simultanea marea decrescente, raggiungendo anche 3 miglia all'ora. Mentre lo spostamento prodotto dalla corrente litoranea è, sulla costa orientale, da 7 a 12 miglia al giorno verso NW, in circostanze normali, esso può invece raggiungere da 24 a 30 miglia al giorno con venti persistenti da SE.

*Norme per la navigazione.* — Per la presenza di mine galleggianti e la possibilità di strappamento e trasporto, per forza di tempo, corrente od altre cause accidentali, di quelle ancorate a difesa delle coste, nuovi pericoli insidiano la navigazione in Adriatico. Per giustamente valutarli è necessario tener presente che:

a) Uno di tali mine, quando non sia munita di opportuni congegni che la rendano in tali circostanze innocua od essi non abbiano funzionato, è costituita in modo da esplodere istantaneamente al minimo urto ed in generale anche per semplice inclinazione;



b) Qualora essa galleggi libera, è soggetta, non solo al trasporto dovuto all'influenza delle correnti sulla sua parte immersa, tendendo così a mantenersi nel letto delle correnti stesse, ma anche a quello causato dall'azione dei venti sulla sua parte emersa, sicchè in genere il suo moto sarà quello risultante dall'una e dall'altra causa ed essa potrà anche spingersi in zone di calma:

c) Più lungo è il tempo durante il quale la mina rimane in balia delle onde, e maggiore è il percorso da essa compiuto, più forte sarà la probabilità ch'essa sia resa meno temibile od innocua per avarie interne, affondamento, arenamento od altre cause che possano inutilizzarla o provocarne lo scoppio:

d) Le zone ove attualmente sbarramenti o gettito di mine sono impiegati, od hanno maggior probabilità di esserlo, sono quella costiera ed insulare orientale dell'Adriatico centrale e settentrionale ed il bacino estremo settentrionale di esso.

Non è possibile dettare sicure norme atte a salvaguardare il navigante dal pericolo dovuto a mine galleggianti: egli dovrà perciò sempre ed ovunque navigare colla massima cautela esercitando esatto controllo nautico della rotta, intensificando la sorveglianza delle acque solcate dalla nave con attivo servizio di scoperta da posizioni prodiere, possibilmente elevate, prendendo infine tutti i provvedimenti interni che valgano ad attenuare gli eventuali effetti di una causa che minaccia la esistenza della nave.

A diminuire il pericolo varranno le seguenti norme per la navigazione:

a) Tenersi, nei limiti della possibilità, nelle zone di calma, essendo in esse minima la probabilità di incontro di mine:

b) Traversare le zone di corrente con rotte normali alla loro direzione e nel punto presumibilmente più stretto, sì da render minima la permanenza in questi specchi d'acque pericolose;

c) Regolare partenze, navigazioni, arrivi, in modo da utilizzare il massimo numero di ore diurne e possibilmente poter traversare le zone pericolose di giorno ed in buone condizioni di visibilità;

d) Evitare la soverchia vicinanza delle coste, di quelle sottovento in ispecie, durante e dopo forti venti;

e) Moderare la velocità della nave subordinatamente alle condizioni di visibilità in modo da avere, dopo l'avvistamento, il tempo di compiere la manovra atta ad evitare l'urto del pericolo galleggiante:

f) Per la previsione del probabile incontro di mine galleggianti eventualmente avvistate o supposte in località lontane, tener conto, nella stima del loro percorso approssimato, oltre che delle correnti normali dominanti, anche dell'influenza, su di esse e sul galleggiante, di eventuali forti venti imperversati od imperversanti;

g) Moltiplicare ogni precauzione durante i tempi cattivi, imperversando i quali, si manifestano spostamenti d'acqua anormali, è diminuita la visibilità dei pericoli ed aumentata la difficoltà di sorveglianza e manovra:

h) Nell'eventualità di avvistamento di una mina, qualora non si possa distruggerla o prenderla a rimorchio, passare più lontano che sia possibile da essa evitando movimenti di eliche in sua prossimità, e determinarne la posizione che verrà comunicata appena possibile alle Autorità marittime:

i) Percorrere di giorno, colle massime cautele, la zona del Golfo di Venezia situata a Nord del parallelo del porto di Chioggia, perchè malsicura.



**Circolare 17 novembre 1914, n. 46454, relativa all'entrata di navi mercantili nel Mar Grande a Taranto. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Comunichi Società Armatori marineria che fino nuovo avviso resta vietata qualunque nave entrata Mar Grande Taranto dal tramonto al sorgere sole (stop). Accusi ricevuta.

**Circolare telegrafica 28 novembre 1914, n. 48064, relativa al divieto di gettito in mare di galleggianti che possano scambiarsi per torpedini vaganti. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Alcuni piroscafi velieri mercantili barche pesca gettarono mare botti altri galleggianti che successivamente furono avvistati segnalati quali torpedini vaganti provocando ricerche dispendiose ingiustificato allarme (stop). Comunichi capitani padroni capibarca ordine astenersi gettito mare galleggianti durante attuali contingenze (stop). Provveda larga diffusione tale disposizione tra equipaggi navi mercantili.

VIALE.

**Circolare telegrafica 29 gennaio 1915, n. 4352, relativa alle segnalazioni da farsi da parte delle navi mercantili all'entrata o uscita in Adriatico. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Alle navi che debbono entrare ovvero uscire Adriatico prima della loro partenza Vossignoria dia istruzioni capitani segnalare loro passaggio semaforo Santamaria Leuca o Palascia (stop). Accusi ricevuta informando insieme società navigazione armatori presenti disposizioni affinchè impartiscano corrispondenti istruzioni proprie navi.

VIALE.

N. B. — *Per le disposizioni relative alla navigazione delle navi mercantili nazionali nelle acque del nord-ovest Europa, in seguito alle notificazioni dei Governi belligeranti, v. Cap. IV a pag. 327 e seguenti.*



**XVI. — Divieti di esportazione dall'Italia; norme che regolano il transito; repressione del contrabbando.**

**R. Decreto 1° agosto 1914, n. 758, che pone il divieto d'esportazione per alcune merci.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 2 agosto 1914, n. 183.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'interno, di accordo con quelli delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio;  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1**

A partire da oggi è vietata l'esportazione delle merci seguenti:

a) il frumento, la segala, l'avena, l'orzo, il riso, il granturco ed altre granaglie non nominate; le farine, i semolini, la crusca, il pane ed il biscotto di mare, le panelle di noce e di altre materie, il fieno, la paglia e le carrubbe;

b) il caffè e lo zucchero;

c) i cavalli, i muli, gli asini, animali bovini, la carne fresca ed i piccioni vivi;

d) gli oggetti di vestiario e di equipaggiamento della truppa nonchè le pelli preparate, i panni, le tele ed in genere tutte le materie prime occorrenti per la fabbricazione degli oggetti medesimi;

e) i veicoli di ogni genere compresi gli aeroplani ed i dirigibili, nonchè i loro motori separati e relative parti di ricambio, le stoffe gommate, i cilindri per gas compressi, le funi di acciaio di alta resistenza, i legnami speciali per costruzioni aeronautiche;

f) carbone, petrolio, benzina, glicerina, materie lubrificanti;

g) rame, alluminio, piombo, silicio, nitrato di sodio, acido solforico, acido nitrico, carbonio di calcio, acetone, anidride solforica, acido pirico e carbonato di sodio;

h) i medicinali, il materiale sanitario in genere, gli oggetti e gli strumenti di medicatura;

i) le merci indicate nell'art. 216 del codice per la marina mercantile (1).

**Art. 2.**

Eccezioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere consentite dal Ministero delle Finanze, sentito il presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro di agricoltura, industria e commercio.

(1) V. pag. 278.



## Art. 3.

Le infrazioni al divieto di cui all'art. 1 saranno punite ai termini degli articoli 97 e seguenti della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20.

## Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RAVA — CAVASOLA.

**R. Decreto 6 agosto 1914, n. 790, che regola il divieto di esportazione di alcune merci.** — Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 7 agosto 1914, n. 188.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il R. Decreto 1° agosto 1914, n. 758, col quale è vietata l'esportazione di alcune merci;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli della marina e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione col R. Decreto del 1° agosto 1914, n. 758, sono aggiunte le seguenti: pelli crude, bestiame ovino, legumi secchi, paste alimentari, formaggi di pasta dura, ferrovie portatili, verghe d'oro e monete.

## Art. 2.

La spedizione in cabotaggio delle merci di vietata esportazione in virtù del citato R. Decreto 1° agosto 1914, n. 758, e dell'art. 1 di questo Nostro decreto è sottoposta alle norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze per accertare la reintroduzione nello Stato delle merci stesse entro il termine fissato dalla dogana del porto di partenza.

Le merci per le quali non sia data la prova della reintroduzione nello Stato nei modi che saranno prescritti con le dette norme saranno considerate come esportate in frode al divieto.

## Art. 3.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel citato R. Decreto del 1° agosto 1914, n. 758, è considerata come esportazione anche la riesportazione da



deposito o a scarico di bolletta di temporanea importazione e la spedizione in circolazione.

E' invece permessa sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto come per merci in cabotaggio, l'esportazione per la Tripolitania, la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia di tutte le merci colpite dal divieto.

E' del pari permesso l'imbarco delle dette merci per provviste di bordo, purchè le quantità ne siano limitate agli stretti bisogni della navigazione, secondo il giudizio delle autorità marittime.

#### Art. 4.

Oltre alle pene di cui all'art. 3 del R. Decreto 1° agosto 1914, n. 758, sono applicabili alla fraudolenta esportazione di una qualsiasi delle merci colpite da divieto le pene comminate dall'articolo 326 del Codice penale.

#### Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RAVA — MILLO — CAVASOLA.

**Circolare telegrafica 7 agosto 1914, n. 28761, relativa al permesso d'imbarco del carbone per i bisogni della navigazione.** — A tutte le Capitanerie di porto (v. circolare telegrafica n. 28761).

*Con circolare telegrafica n. 28761, del 7 agosto, diretta a tutte le capitanerie, il Ministero, nel segnalare alle autorità marittime le disposizioni dell'art. 3 del R. D. 6 agosto 1914, n. 790, relativamente all'imbarco delle merci per provviste di bordo, compreso il carbone, aggiungeva che « le richieste di carbone da parte di navi debbono essere controllate in base al tipo « della nave ed alla specie di viaggi da essa compiuti di consueto ».*

**Circolare 27 agosto 1914, n. 1253-A, relativa all'applicazione delle norme prescritte dall'art. 3 del R. Decreto 6 agosto 1914, n. 790, circa l'imbarco di provviste di bordo.** — A tutte le Capitanerie di porto.

E' occorso recentemente al Ministero di dover impartire speciali istruzioni per l'imbarco delle merci occorrenti alle provviste di bordo delle navi mercantili, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. Decreto 6 agosto, n. 790.

Intendendo il Ministero che tali istruzioni siano egualmente applicate da tutte le autorità marittime, si portano a conoscenza di V. S. con la presente circolare specialmente quelle riguardanti l'imbarco di carbone e di generi alimentari per provviste di bordo su piroscafi nazionali.



*Carbone.* — Con la circolare telegrafica 7 corrente, n. 28761, il Ministero disponeva, conformemente all'art. 3 del R. Decreto 6 agosto, n. 790, che il rifornimento di carbone per provviste di bordo fosse limitato agli stretti bisogni della navigazione secondo il giudizio delle autorità marittime. Tale disposizione è stata interpretata da qualche Capitaneria nel senso che, prima di ricevere il permesso di far carbone, qualsiasi piroscifo dovesse preventivamente fissare la partenza per il prossimo viaggio. Questo criterio può essere giusto e necessario quando si tratti di piroscafi da carico che compiono viaggi irregolari da un porto ad un altro secondo le offerte del mercato; ma quando si tratta di piroscafi destinati a linee fisse sia da carico e tanto più da passeggeri, in modo che può esser nota la destinazione e la durata del viaggio prima ancora che il piroscifo abbia fissata la data di partenza, è evidente che può esser permesso l'imbarco di carbone, sempre nei limiti stabiliti dall'art. 3 sopra citato, anche prima che sia annunciata la partenza del piroscifo quale provvista di bordo per i bunkers. D'altronde, non solo il decreto citato non richiede la condizione dell'imminente partenza della nave, e quindi nulla vieta che i piroscafi destinati a lunghi viaggi si riforniscano del carbone occorrente prima di fissare la data di partenza, ma ancora più occorre lasciare ai piroscafi la facoltà di carbonare in quel momento e in quel porto che loro intendono scegliere per profittare dei contratti già stipulati e dei ribassi di prezzi ottenuti. Occorre quindi impedire l'esportazione di carbone dall'Italia per salvaguardare gli interessi dell'industria nazionale, ma non devesi ostacolare il rifornimento dei piroscafi mercantili nazionali, che sono appunto gli strumenti di una delle più ragguardevoli industrie nazionali.

*Generi alimentari.* — Si è dato il caso di qualche piroscifo appartenente a società armatrici per linee fisse transatlantiche, al quale era stato vietato l'imbarco di provviste di generi alimentari per uso proprio e degli altri piroscafi della stessa Compagnia in un determinato porto, in cui tali generi potevano più facilmente e più convenientemente acquistarsi. Il Ministero però, considerato che tali società armatrici offrono piene garanzie di non esercitare l'esportazione dei generi alimentari di cui è vietata l'esportazione stessa dai RR. DD. 1° e 6 corrente, non ha ritenuto che possa proibirsi alle società anzidette il rifornimento in un determinato porto dei generi destinati a provviste di bordo per tutto il naviglio delle stesse Compagnie, ancorchè il rifornimento totale si compia per mezzo di un solo piroscifo. Tuttavia il piroscifo adibito a rifornimento dovrà imbarcare il carico eccedente la propria provvista come merce diretta ad un altro porto nazionale, ove si compierà il trashordo sugli altri piroscafi della medesima società con le norme ordinarie per operazioni di sbarco di merci ed imbarco di provviste. Tali istruzioni vengono impartite di accordo col Ministero delle finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

La S. V. voglia attenersi alle istruzioni comunicate con la presente circolare, dandone partecipazione agli uffici dipendenti.

Accusi ricevuta.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Circolare 17 settembre 1914, n. 3023-A, relativa all'esportazione o transito di oggetti di contrabbando.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Spesso da parte delle Capitanerie frappongosi ostacoli per la spedizione a porti belligeranti di oggetti compresi nelle liste di contrabbando degli Stati in conflitto, ritenendo che il traffico di tali oggetti costituisca violazione di neutralità.



Credo opportuno notare che l'osservanza dei doveri della neutralità non impedisce l'esportazione e il transito di armi e munizioni o generalmente di tutto quanto possa essere utile ad un esercito o ad una flotta, essendo tale principio confermato dall'art. 7 della XIII Convenzione dell'Aja sui doveri e diritti delle potenze neutrali.

Il trasporto degli oggetti anzidetti costituisce contrabbando se essi sono diretti ai belligeranti, ma la questione riguarda esclusivamente coloro che trasportano il contrabbando a loro rischio e pericolo esponendosi alle conseguenze delle leggi di guerra. Nessuna responsabilità può derivare allo Stato neutro per il fatto che non pose il divieto di partenza ai carichi ritenuti di contrabbando secondo le dichiarazioni dei belligeranti.

Ritengo che la presente circolare chiarisca il concetto del compito affidato alle autorità marittime a tale proposito: ad ogni modo qualora sorgano difficoltà in casi dubbi, prego V. S. di richiedere per telegrafo d'urgenza istruzioni a questo Ministero, allo scopo di evitare reclami.

Attendo ricevuta.

D. Il Ministro: BRUNO.

**R. decreto 28 ottobre 1914, n. 1186, che pone il divieto di esportazione per alcune merci, oltre quelle comprese nei RR. decreti n. 758 e 790.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 4 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visti i RR. Decreti 1. agosto 1914, n. 758, e 6 agosto 1914, n. 790, coi quali fu vietata l'esportazione di alcune merci;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione coi RR. decreti 1° e 6 agosto 1914, nn. 758 e 790, sono aggiunte le seguenti: stagno, nichelio e sue leghe, leghe ferro-metalliche, gomma elastica e guttaperga greggie, juta greggia, benzolo, carni ovine e bovine in scatole o altrimenti conservate, patate, allume di cromo, uova.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, li 28 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RAVA — ZUPELLI — VIALE — CAVASOLA.



**Circolare 7 novembre 1914, n. 9351-A, che comunica il R. decreto 28 ottobre 1914, n. 1186.** — A tutte le Capitanerie di porto (trasmette alle autorità marittime il testo del decreto n. 1186 sopra riportato).

**R. decreto 13 novembre 1914, n. 1232, che rego'la il transito delle merci delle quali è proibita l'esportazione.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 13 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visti i Nostri decreti 1° e 6 agosto 1914, nn. 758 e 790, e 28 ottobre 1914, n. 1186, coi quali fu vietata l'esportazione di alcune merci;

Ritenuto che, per riguardo ai fini dei detti decreti, deve considerarsi come esportazione, a tutti gli effetti dei decreti stessi, anche la rispedizione all'estero delle merci arrivate ad un porto dello Stato con destinazione per l'Italia o senz'altra destinazione certa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le merci delle quali sia vietata l'esportazione dal Regno non possono essere rispedite all'estero con le forme del transito doganale o del trasbordo, quando siano arrivate ad un porto dello Stato con polizza che ne indichi la destinazione fissata dall'origine per l'Italia o manchi di destinazione certa.

A tal fine i carichi muniti di polizza all'ordine, senza originaria destinazione nominativa all'estero, e quelli muniti di semplice polizza al portatore, sono considerati come destinati all'interno dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO — SONNINO — CAVASOLA.

**Circolare 14 novembre 1914, n. 10021-A, che comunica il R. decreto 13 novembre 1914, n. 1232.** — A tutte le Capitanerie di porto (trasmette alle autorità marittime il testo del decreto n. 1232, sopra riportato).



**R. decreto 22 novembre 1914, n. 1278, che stabilisce il divieto d'esportazione per alcune merci.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 23 novembre 1914, n. 280.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visti i RR. decreti 1° agosto 1914, n. 758, 6 agosto 1914, n. 790 e 28 ottobre 1914, n. 1186, coi quali fu vietata l'esportazione di alcune merci;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione coi RR. decreti 1° e 6 agosto 1914, nn. 758 e 790, e 28 ottobre 1914, n. 1186, sono aggiunte le seguenti: zinco, antimonio, ottone e bronzo, legname, nitrato di potassio, acqua ragia (olio di trementina), stracci e cascami di lana, vasellina, catrame, rottami di ferro, di acciaio e di ghisa, strutto, lardo, manganese, e minerali di manganese, ossa, corna e altre materie affini, graglie, amianto e suoi lavori, acido fenico, lamiere di ferro e di acciaio stagnate o zincate.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO — ZUPELLI — VIALE — CAVASOLA.

**Circolare telegrafica 24 dicembre 1914, n. 51455, sull'applicazione del R. decreto 13 novembre 1914 alle spedizioni di merci in cabotaggio.** — A tutte le Capitanerie di porto.

Essendosi rivolto quesito Ministero circa applicazione Regio decreto 13 novembre per spedizioni merci cabotaggio partecipo tali disposizioni restano applicabili per risedizioni da porto ad altro porto Stato di merci provenienti estero mentre rimangono estranee spedizioni merci nazionali fra medesimi porti (stop). Quindi spedizioni merci nazionali cabotaggio possono farsi liberamente con polizza ordine (stop). Informi società armatori accusi ricevuta.

VIALE.



**R. decreto 27 dicembre 1914, n. 1415, che pone per altre merci il divieto di esportazione.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 4 gennaio 1915, n. 2.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visti i Regi decreti 1° agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186; 13 novembre 1914, n. 1232, e 22 novembre 1914, n. 1278, coi quali fu vietata l'esportazione di alcune merci e ne fu regolato il transito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli degli affari esteri, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione con i Regi decreti 1° agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186, e 22 novembre 1914, n. 1278, sono aggiunte le seguenti: piriti, ematite ed altri minerali di ferro, ghisa, anche in getti.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO — SONNINO  
ZUPELLI — VIALE — CAVASOLA.

**Decreto ministeriale 3 gennaio 1915, che revoca precedenti disposizioni circa i trasporti in cabotaggio di merci caricate su navi che toccano porti esteri.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 13 gennaio 1915, n. 9.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti l'art. 60 della legge doganale e l'art. 266, primo comma, del regolamento doganale, per effetto dei quali il ministro delle finanze può permettere che le merci nazionali spedite in cabotaggio conservino la nazionalità anche quando i bastimenti sui quali sono caricate tocchino porti esteri;

Visti i decreti ministeriali che, in applicazione del citato art. 266 del regolamento doganale, stabilirono in quali porti esteri i bastimenti ammessi all'esercizio del cabotaggio possano approdare senza che per ciò le merci su di essi caricate per il trasporto in cabotaggio perdano la nazionalità;



Considerato che nel periodo durante il quale sono in vigore divieti di esportazione di alcune merci la facoltà incondizionata di far toccare porti esteri alle stesse merci contrasta con le garanzie che si richiedono per il loro reingresso nello Stato;

Determina:

Le disposizioni ministeriali emanate in virtù dell'art. 60, seconda parte, della legge doganale, e art. 266, primo comma, del regolamento doganale, secondo le quali le navi che esercitano il cabotaggio lungo le coste del Regno possono toccare porti esteri, senza che per ciò le merci nazionali su di esse caricate per il trasporto in cabotaggio perdano la nazionalità, sono revocate, eccetto per le navi addette a linee regolari di navigazione o sovvenzionate.

. Roma, 3 gennaio 1915.

*Il Ministro* DANEO.

**R. decreto 31 gennaio 1915, n. 55, che vieta l'esportazione dal Regno di alcune merci.** — Pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » del 2 febbraio 1915, n. 28.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visti i Regi decreti 1° agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186; 13 novembre 1914, n. 1232, e 22 novembre 1914, n. 1278, coi quali fu vietata l'esportazione di alcune merci e ne fu regolato il transito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli degli affari esteri, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione con i Regi decreti 1° agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186, e 22 novembre 1914, n. 1278; e 27 dicembre 1914, n. 1415, sono aggiunte le seguenti: colofonia ed altre resine, calciocianamide, cacao in grani, macchine utensili, fecole, acido acetico e acetati.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO — SONNINO  
ZUPELLI — VIALE — CAVASOLA.



**R. decreto 7 febbraio 1915, n. 73, che pone il divieto d'esportazione per altre merci.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 9 febbraio 1915, n. 34.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visti i Regi decreti 1° agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186; 13 novembre 1914, n. 1232, e 22 novembre 1914, n. 1278, coi quali fu vietata l'esportazione di alcune merci e ne fu regolato il transito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli degli affari esteri, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione con i Regi decreti 1° agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186, e 22 novembre 1914, n. 1278, 27 dicembre 1914, n. 1415 e 31 gennaio 1915, n. 55, sono aggiunte le seguenti: animali suini — salumi e carni d'ogni specie in qualsiasi modo conservate — conserve alimentari preparate con prodotti di vietata esportazione o contenenti tali prodotti in qualsiasi proporzione — castagne — pollame — olio di pesce e grasso di pesce — olio di palma — sego vegetale e animale — grasso d'ossa — ammoniaca, solfato d'ammonio e sali ammoniacali in genere — acido salicilico — pesce fresco, in salamoia o comunque conservato — legumi freschi — semi oleosi — ghiande, sanse e ogni altro prodotto atto alla alimentazione del bestiame (compresi i bassi prodotti della macinazione dei cereali d'ogni sorta, lolla e pula di riso, vinaccioli).

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO — SONNINO  
ZUPELLI — VIALE — CAVASOLA.

**Circolare telegrafica 25 febbraio 1915, n. 8921, relativa al divieto d'esportazione di alcune merci dalle isole del Dodecaneso.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Comando corpo occupazione dodecaneso con decreti 7 agosto e 3 ottobre vietava esportazione dalle isole seguenti generi (stop) Grano farina semolini bestiame caffè zucchero riso patate avena granturco altre granaglie pane biscotto panelle carubbe carne fresca pollame carbone petrolio sansa olive medicinali altri materiali sanitari (stop) Inoltre proibiva esportazione tutte merci provenienti dalla Turchia sprovviste documenti doganali di transito (stop) Comunichi società armatori camere commercio enti locali interessati. Accusi ricevuta.

VIALE



**Legge 21 marzo 1915, n. 273, per la difesa economica e militare dello Stato.** — Pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 21 marzo 1915, n. 72.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**TITOLO I. — *Provvedimenti relativi ai divieti di esportazione.***

**Art. 1.**

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene (sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento).

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

La merce si confisca.

**Art. 2.**

E' assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

**TITOLO II. — *Provvedimenti relativi alla difesa militare dello Stato.***

**Art. 3.**

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'art. 110 (\*) del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello

(\*) V. pag. 285.



Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicata.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'articolo 110 (\*) del Codice penale.

Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto sino a quattro mesi o della ammenda sino a lire mille.

#### Art. 4.

E' data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.

#### Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

#### Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell'art. 107 (\*\*) del Codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'art. 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

#### Art. 7.

Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato di indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

(\*) V. pag. 285.

(\*\*) V. pag. 284.



## Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

## Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 del Codice penale è aumentata di un sesto.

## Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del Codice penale.

## Art. 11.

E' data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

- operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
- pubblicazioni cartografiche;
- ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
- allevamento di colombi viaggiatori;
- impianti radiotelegrafici od affini;
- esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
- invenzioni od applicazioni industriali;
- segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
- polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
- espatrio per ragioni di lavoro;
- occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
- soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare a lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

## Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo, è fatta a cura del Pubblico Ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice può spedire mandati di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'art. 313, n. 8, del Codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.



La cognizione del delitto preveduto dall'articolo 1 appartiene al Tribunale penale.

La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art. 11 appartiene al pretore.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 14.

E' data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigente in ciascuna di esse.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — ORLANDO — DANEO — ZUPELLI — VIALE.

**Circolare telegrafica 22 marzo 1915, n. 13310, relativa all'applicazione della legge 21 marzo 1915, n. 273.** — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.

Gazzetta Ufficiale 21 corrente pubblica legge stessa data numero 273 circa provvedimenti difesa economica militare Stato (stop) Avvertesi disposizioni stessa legge relative capitani padroni sono anche applicabili altre persone incaricate comando secondo articoli 430 e 431 codice marittimo (stop) Egualmente sotto nome nave devonsi intendere compresi barche battelli galleggianti non muniti carte bordo (stop) Accusi ricevuta.

VIALE.



**XVII. — Assicurazione contro i rischi di guerra  
per la navigazione marittima.**

**Decreto presidenziale francese in data 13 agosto 1914, che stabilisce  
l'assicurazione contro i rischi di guerra per la navigazione marittima  
in Francia. — « Journal Officiel » du 14 août 1914.**

Le President de la République française,

Vu le décret du 11 août 1914, instituant une commission exécutive des achats et transports par mer effectués en vue d'assurer l'alimentation nationale,

DECRÈTE :

**Art. 1.**

Pendant la durée des hostilités, l'Etat français pourra garantir contre les risques de guerre, soit les corps de navires, soit les cargaisons, dans les conditions ci-après :

**TITRE I. — Corps de navires.**

**Art. 2.**

La garantie de l'Etat ne s'applique qu'aux corps de navires battant pavillon français et immatriculés dans un port français, à la condition, toutefois, que ces navires soient assurés contre les risques ordinaires de la navigation jusqu'à concurrence de 25 p. 100 au minimum de leur valeur.

**Art. 3.**

Cette garantie ne pourra excéder 80 p. 100 de la valeur du navire telle qu'elle est fixée dans la police d'assurance des risques ordinaires.

**Art. 4.**

En considération de cette garantie, l'Etat percevra une prime dont le montant ne pourra excéder 5 p. 100 de la somme garantie.

Le taux fixé pour un voyage déterminé n'est maintenu que si le navire part avant le quinzième jour à dater de la conclusion du contrat. Ne sont pas compris dans ce délais les jours pendant lesquels le navire aura été immobilisé par un cas de force majeure.

**Art. 5.**

Si le navire quitte le port d'embarquement ou un port d'escale contrairement aux instructions des autorités compétentes, françaises ou alliées, ou



n'observe pas, quant à la route à suivre, les ordres desdites autorités, l'Etat sera déchargé, à sa seule volonté, de toute obligation et, dans ce cas, la moitié de la prime lui restera acquise.

Toutefois, la garantie subsistera s'il est justifié que l'infraction commise ne provient pas du fait de l'armateur.

#### Art. 6.

L'Etat ne sera pas garant de la prise du navire s'il est repris et remis à l'armateur dans les six mois qui suivront la date de la prise.

#### Art. 7.

Le paiement des sommes dues par l'Etat sera effectué dans le délai de six mois à dater de la production des pièces justificatives au ministère des finances.

### TITRE II. — *Cargaisons.*

#### Art. 8.

La garantie de l'Etat s'applique aux cargaisons dans les conditions suivantes:

1° Importation: cargaisons transportées par navires battant pavillon français, allié ou neutre;

2° Exportation: cargaisons transportées par navires battant pavillon français et immatriculés dans un port français.

Dans l'un et dans l'autre cas, les cargaisons devront être assurées contre les risques ordinaires de la navigation.

#### Art. 9.

Cette garantie pourra couvrir la valeur totale du chargement, telle qu'elle est fixée dans la police d'assurance des risques ordinaires.

#### Art. 10.

En considération de cette garantie, l'Etat percevra une prime dont le montant ne pourra excéder 5 p. 100 de la somme garantie.

Le taux fixé pour un voyage déterminé n'est maintenu que si le navire part avant le quinzième jour à dater de la conclusion du contrat. Ne sont pas compris dans ce délai les jours pendant lesquels le navire aura été immobilisé par un cas de force majeure.

### TITRE III. — *Dispositions générales.*

#### Art. 11.

Le ministre des finances arrête les conditions particulières à chaque contrat sur la proposition de la commission exécutive prévue au décret du 11 août 1914.



## Art. 12.

Le ministre des finances et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 août 1914.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République  
Le ministre des finances: J. NOULENS.

Le ministre de la marine  
VICTOR AUGAGNEUR.

**Memorandum inglese del 25 agosto 1914 dell'Ufficio governativo delle assicurazioni sui rischi di guerra (per i soli carichi) (1).**

*Riassunto*

L'assicurazione contro i rischi di guerra sui carichi è soggetta in Inghilterra alle seguenti condizioni:

- 1° Non può essere assicurato un carico di proprietà nemica;
- 2° Non possono essere assicurate le merci colpite da divieto di esportazione (2) o il trasporto delle quali è comunque soggetto a limitazioni;
- 3° Il carico deve essere trasportato da una nave *inglese* ammessa in una delle associazioni di assicurazione approvate dal governo per i rischi di guerra, e deve essere stata emessa la polizza che copre lo scafo contro i rischi di guerra per il viaggio in questione;
- 4° Il viaggio non deve essere proibito dall'Ammiragliato;
- 5° I carichi sono assicurati direttamente dal Governo, per mezzo del « War Risks Insurance Office ».

**R. decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere i rischi di guerra della navigazione marittima.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 31 agosto 1914, n. 208.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Ritenuta la opportunità, nell'interesse dei traffici, di provvedere all'assunzione contro gli speciali rischi di guerra della navigazione;

(1) Le assicurazioni contro i rischi di guerra per gli scafi sono assunte, in Inghilterra, in base al « War Risks Insurance Scheme », da tre gruppi di associazioni:

The North of England Protecting and Indemnity Association;  
The London Group of War Risks Associations;  
The London and Liverpool War Risks.

Le associazioni riassicurano poi l'80 per cento di tali rischi presso il Governo, con la condizione che le navi assicurate non viaggino nelle Zone proibite dall'Ammiragliato.

(2) V. liste a pag. 382.



Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per la marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato temporaneamente ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, i rischi di guerra della navigazione marittima.

Le norme, condizioni e modalità per tale servizio saranno stabilite per decreto dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, per il tesoro e per la marina.

**Art. 2.**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA — RUBINI — VIALE.

**Decreto ministeriale 30 agosto 1914, che fissa le norme per l'esecuzione del predetto R. Decreto.** — Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 31 agosto 1914, n. 208.

Il ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto coi ministri del tesoro e della marina;

Veduto il R. decreto in data odierna n. 902;

Decreta:

**Art. 1.**

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può riassicurare fino al 90 per cento ed alle condizioni indicate nei seguenti articoli, i rischi di guerra in navigazione assunti da Compagnie nazionali, ed eccezionalmente anche da Compagnie estere, di assicurazioni marittime, e dai Sindacati e Consorzi di mutua assicurazione fra armatori nazionali che posseggano nel complesso più di 25,000 tonnellate di stazza lorda.

L'Istituto stesso gestirà tale rischio per conto dello Stato: terrà quindi una gestione separata ed avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per questo servizio.



**Art. 2.**

Le operazioni previste dall'articolo precedente possono avere per oggetto:

a) i corpi delle navi, a vapore o a vela, comprese le macchine, gli attrezzi e il corredo delle dette navi;

Le navi debbono essere di bandiera italiana.

Per eccezione e a giudizio della Commissione di cui all'art. 7 potranno essere riassicurate navi estere di bandiera neutrale;

b) le merci caricate e viaggianti sotto bandiera italiana o neutrale.

**Art. 3.**

La riassicurazione contro i rischi di guerra della navigazione copre le perdite e i danni provenienti da guerra, ostilità, rappresaglie, arresti, catture, confische, molestie di Governi esteri ed in generale da qualsiasi accidente o fortuna di guerra.

**Art. 4.**

I rischi assunti da Compagnie, Sindacati e Consorzi, che possono essere riassicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, a norma dell'art. 1 del presente decreto, non devono eccedere i seguenti valori massimi:

a) 80 % sui corpi delle navi e sulle macchine, attrezzi, ecc.;

b) 100 % sulle merci.

Il valore delle navi, agli effetti della riassicurazione, non può essere superiore a quello risultante da precedenti assicurazioni ordinarie per i rischi della navigazione, ed in nessun caso potrà superare i limiti di cui all'art. 4 della legge n. 784 del 22 giugno 1913.

**Art. 5.**

La riassicurazione dei rischi di guerra, così per le navi come per il carico, non può essere fatta se non preesista assicurazione generale di almeno il 50 % dei rischi ordinari di navigazione, salvo la facoltà alla Commissione di cui all'art. 7 di elevare detto limite. Per le Compagnie di navigazione che posseggono più di 25.000 tonnellate di stazza lorda, è ammessa l'auto-assicurazione dei sopradetti rischi ordinari, ove sia preesistente e organizzata con fondi speciali di bilancio.

**Art. 6.**

L'Istituto nazionale delle assicurazioni percepirà, per le operazioni di assicurazione, a norma del presente decreto, la parte dei premi riferentisi ai rischi ad esso ceduti, detratta una percentuale corrispondente alle spese nella misura che sarà stabilita dall'Istituto stesso.

**Art. 7.**

Una speciale Commissione, composta dei rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, determina nei riguardi del detto Istituto le speciali condizioni di polizza per i rischi di guerra, i premi da stabilirsi nei limiti dal 1/2 a 2 % a viaggio, e provvede altresì per il controllo dei sinistri. Per i viaggi da un porto all'altro dello Stato la Commissione può stabilire premi speciali.



## Art. 8.

La riassicurazione si intende rescissa se la nave non intraprende il viaggio nel termine convenuto in polizza, e sarà rimborsata all'assicurato una parte del premio, al netto delle spese, nella misura da stabilirsi dalla Commissione di cui sopra.

## Art. 9.

La Commissione determinerà per quali viaggi l'Istituto nazionale delle assicurazioni non assumerà i rischi di guerra in navigazione.

Roma, addì 30 agosto 1914.

*Il ministro dell'agricoltura, industria e commercio*  
G. CAVASOLA.

*Il ministro del tesoro*  
G. RUBINI.

*Il ministro della marina*  
VIALE.

**Circolare 3 settembre 1914, n. 1953-A, sull'assicurazione dei rischi di guerra per la navigazione marittima.** — A tutte le Capitanerie di porto.

La *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto u. s. pubblica il R. Decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza temporaneamente l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, i rischi di guerra della navigazione marittima.

La stessa *Gazzetta Ufficiale* pubblica in seguito il decreto ministeriale pure in data 30 agosto, col quale vengono fissate le norme per l'applicazione del predetto R. decreto.

Di entrambi i provvedimenti si rimettono a V. S. alcuni esemplari a stampa, con preghiera di curarne la distribuzione agli uffici dipendenti, agli armatori, assicuratori, e in generale alla marineria, che ne facessero richiesta, accusandone intanto ricevuta a questo Ministero.

p. Il Ministro: BRUNO.

**Condizioni di polizza stabilite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per le assicurazioni contro i rischi di guerra in navigazione.**

*Polizza merci.*

1. — La presente assicurazione contro i rischi di guerra in navigazione copre unicamente la perdita od i danni materiali alle merci assicurate dipendenti esclusivamente da preda, confisca, danneggiamento e distruzione delle merci stesse per disposizione o fatto delle Potenze belligeranti e loro navi da guerra, e per effetto di torpedini fisse o alla deriva.

Non sono coperti dall'assicurazione i danni e le perdite subite dall'assicurato nei casi di spedizione di merci delle quali sia vietata l'esportazione così dall'Italia come dai paesi esteri, nonchè di contrabbando di guerra, di



violazione di blocco, di assistenza ostile, e di inosservanza degli ordini delle autorità competenti quando ciò sia fatto nell'interesse dello speditore.

Per conseguire gli indennizzi previsti dalla presente polizza l'assicurato deve provare a norma di legge i danni e la causa di guerra.

2. — La cattura delle cose assicurate non dà diritto all'assicurato di abbandonarle all'assicuratore, se non dopo la definitiva legittimazione delle prede.

3. — Nei casi di danni dipendenti da cattura della nave, non seguita da preda, l'indennizzo non potrà eccedere il terzo del valore assicurato delle merci. Nessun indennizzo è dovuto per danni indiretti di qualsiasi natura e per caso di requisizione delle cose assicurate, qualunque sia il rimborso che potrà ritrarne l'assicurato.

4. — Il rischio a carico dell'assicuratore decorre dal momento in cui la nave sulla quale è imbarcata la merce lascia il porto indicato in polizza, continua durante gli eventuali trasbordi che la merce subisce, purchè necessari e fatti su navi di bandiera italiana o neutra e cessa con la messa a terra od in galleggianti delle cose assicurate a destino.

5. — Qualunque sia il valore assicurato, l'assicurato non potrà mai pretendere dall'assicuratore un'indennità superiore al valore che avevano le cose assicurate al momento dell'assicurazione, così come è stabilito dall'articolo 12 delle condizioni della polizza italiana del 15, 16 novembre 1910 e 14, 15 febbraio 1911, quale valore dovrà servire, in qualunque caso, di base per la liquidazione dei danni.

6. — Qualora il valore assicurato fosse inferiore a quello di cui all'articolo precedente, l'assicuratore risponderà dei danni assicurati in proporzione alla somma assicurata, considerandosi per la differenza l'assicurato come assicuratore.

7. — Per quanto non è previsto dalle norme suseposte valgono le disposizioni delle leggi vigenti, del R. Decreto 30 agosto 1914, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 31 stesso mese, nonchè della polizza italiana sopra indicata.

8. — Qualsiasi contestazione che potesse insorgere al riguardo della interpretazione ed esecuzione della presente polizza, è deferita all'esclusiva competenza di un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori con sede in Roma e dei quali uno da scegliersi dall'assicurato, l'altro dalla Commissione di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 30 agosto 1914 ed il terzo di comune accordo tra le parti medesime, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma.

9. — La presente polizza non è perfezionata nè obbliga l'assicuratore e il riassicuratore se non sia regolarmente firmata dai medesimi o dai loro rappresentanti, nonchè dall'assicurato, e se inoltre non sia effettuato l'integrale pagamento del premio pattuito. Per ciò in nessun caso il pagamento del premio prima della firma della polizza, o la firma della polizza prima del pagamento del premio, obbligano o possono obbligare l'assicuratore ed il riassicuratore.

### *Polizza Corpo e Macchine di Navi.*

1. — La presente assicurazione contro i rischi di guerra in navigazione copre unicamente la perdita totale od i danni materiali alla nave assicurata, dipendenti esclusivamente da preda, confisca, danneggiamento o distruzione della nave per disposizione o fatto delle Potenze belligeranti e loro navi da guerra e per effetto di torpedini fisse o alla deriva.

Non sono coperti dall'assicurazione i danni e le perdite derivanti dal contrabbando di guerra (determinato da leggi dello Stato, convenzioni internazionali, o dichiarazione dei belligeranti), da violazione di blocco, da assistenza ostile, e da inosservanza degli ordini delle autorità competenti o di disposizioni riguardanti la polizza della navigazione. Sono del pari esclusi dalla



assicurazione i danni e le perdite dipendenti dal trasporto di merci delle quali sia vietata l'esportazione.

Per conseguire gli indennizzi previsti dalla presente polizza l'assicurato deve provare a norma di legge i danni e la causa di guerra.

2. — Le navi di nottetempo debbono navigare a non meno di dieci miglia dalle coste delle Potenze belligeranti, eccezione fatta per gli stretti ed i canali di ampiezza inferiore alle venti miglia, nei quali seguiranno sempre la linea mediana. Debbono quindi approdare ai porti su quelle coste a giorno inoltrato, attenendosi in ogni singolo caso alle istruzioni ed indicazioni ai naviganti contenute nelle comunicazioni del Governo e negli avvisi periodici emanati dall'Istituto Idrografico della R. Marina, ed anche a quelle portate a conoscenza dei capitani per cura delle Autorità locali nei punti di approdo.

E' obbligatoria l'assistenza del pilota in tutte le località nelle quali sia organizzato il servizio di pilotaggio.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo porta decadenza dal diritto all'indennizzo.

3. — La cattura della nave non dà diritto all'assicurato di abbandonarla all'assicuratore se non dopo la legittimazione della preda.

4. — L'assicurato non potrà per qualsiasi ragione pretendere dall'assicuratore alcuna indennità per danni indiretti. In caso di cattura non seguita da legittimazione di preda, all'assicurato saranno rimborsate, se incontrate, le paghe e le panatiche dell'equipaggio e sarà corrisposta un'indennità in ragione del cinque per cento annuo sul valore assicurato con la presente polizza; il tutto da decorrere dal giorno della cattura fino a quello della liberazione e per un periodo massimo di sei mesi, dedotto quanto sia stato rimborsato a titolo di avaria generale.

5. — In nessun caso l'assicuratore potrà, complessivamente per tutti i danni coperti con la presente polizza, essere tenuto a corrispondere all'assicurato una indennità superiore alle somme assicurate.

6. — Il valore della nave, dichiarato agli effetti della presente assicurazione, non potrà essere superiore a quello dichiarato con le più recenti polizze di assicurazione ordinaria contro i rischi marittimi.

7. — Qualsiasi contestazione che potesse insorgere al riguardo della interpretazione ed esecuzione della presente polizza, è deferita all'esclusiva competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, con sede in Roma, dei quali uno da scegliersi dall'assicurato, l'altro dalla Commissione di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 30 agosto 1914 ed il terzo di comune accordo fra le parti medesime, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma.

8. — Per quanto non è previsto dalle norme suseposte valgono le disposizioni delle leggi vigenti, del R. D. 30 agosto 1914, n. 902 e del D. M. 30 agosto 1914 pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 31 stesso mese, nonché della polizza italiana del 2 giugno 1899 (modificata nel 1912).

I danni saranno regolati in base alle condizioni generali della detta polizza, colle franchigie e riduzioni in essa contemplate ridotte alla metà.

9. — La presente polizza non è perfezionata, nè obbliga l'assicuratore e il riassicuratore, se non sia regolarmente firmata dai medesimi o dai loro rappresentanti, nonché dall'assicurato, e se inoltre non sia effettuato l'integrale pagamento del premio pattuito. Per ciò in nessun caso il pagamento del premio prima della firma della polizza o la firma della polizza prima del pagamento del premio obbligano o possono obbligare l'assicuratore ed il riassicuratore.

Non si ritiene opportuno pubblicare le tariffe fissate per le varie destinazioni data l'estrema loro variabilità. Per notizie in merito gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e agli Uffici Traffici e Trasporti Marittimi.

Si osserva però che fino a nuove disposizioni sono escluse dalla riassicurazione le navi con destinazione a levante del meridiano di Portsmouth, nella



Manica, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico con eccezioni per le navi dirette a Londra.

La riassicurazione per il traffico colla Norvegia è consentita per la costa occidentale alla espressa condizione che la nave navighi in Atlantico al nord del parallelo 58° 30'. Vengono ammessi alla riassicurazione in Adriatico solo le navi con destinazione a Trieste, Zara, Spalato, S. Giovanni di Medua, Durazzo, Vallona e con diretta partenza dall'Italia.

**Circolare 24 settembre 1914, n. 4428-A, relativa all'obbligo dell'assicurazione della gente di mare contro i rischi di guerra. — A tutte le Capitanerie di porto.**

In relazione allo Stato di guerra terrestre e marittima sorto tra alcuni Stati di Europa, si è reso necessario prendere in esame la posizione dell'equipaggio delle navi mercantili nazionali, nei riguardi dei rischi derivanti dalle operazioni belliche.

In seguito a tale esame si è ritenuto che l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sancito dalla legge (T. U.) 31 gennaio 1904, n. 51, agli art. 21 e segg., comprenda, senza alcun dubbio, anche l'assicurazione contro gli infortuni che, in occasione del servizio della nave, derivino all'equipaggio dalle operazioni di guerra.

Risulta però, che in alcune delle polizze adottate dagli Istituti assicuratori per l'assicurazione collettiva della gente di mare, il rischio di guerra è escluso, oppure compreso condizionatamente nell'oggetto dell'assicurazione. Occorre perciò che la difesa degli equipaggi contro il detto rischio sia stabilita in modo incontrovertibile.

Interesse petrando la S. V. a provvedere perchè tutti gli armatori le cui navi sono iscritte in codesto compartimento marittimo adempiano rispetto alla loro gente all'obbligo in parola, completando, se e in quanto occorra, le assicurazioni in corso presso lo stesso istituto assicuratore, o rivolgendosi, quando ne sia il caso, ad altro Istituto per aggiungere al contratto generale altro speciale e suppletivo riguardante il rischio suddetto.

Occorre tener presente, a tale effetto, che non è ammissibile alcuna clausola di polizza, che escluda o limiti il diritto all'indennità per fatto del capitano o dell'armatore.

Si avverte, infine, che la Cassa Nazionale Infortuni ha deliberato di assumere il detto rischio speciale, sia direttamente, sia in riassicurazione.

Data la gravità e l'urgenza del caso, la S. V. vorrà spiegare il più efficace interessamento per la scrupolosa osservanza di tali disposizioni, riferendo in proposito a questo Ministero sull'esito della sua azione.

Accusi ricevuta.

*Per il Ministro:*  
BATTAGLIERI.

**Circolare telegrafica 5 ottobre 1914, n. 39134, relativa all'assicurazione contro i rischi di guerra per gli equipaggi dei piroscafi requisiti. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Per equipaggi piroscafi requisiti Stato assunse responsabilità rischi guerra nelle condizioni requisizione (stop) Vossignoria quindi non esiga assicurazione rischi guerra suindicati equipaggi. Accusi ricevuta.

VIALE.



**Circolare telegrafica 14 febbraio 1915, n. 6961, relativa all'assicurazione contro i rischi di guerra per gli equipaggi arruolati alla parte. — A tutte le Capitanerie di porto del Regno.**

Riferimento circolare ventiquattro settembre 1914 numero 4428-A avvertesi obbligo assicurazione rischi guerra non sussiste per equipaggi arruolati alla parte non essendo questi assicurati nemmeno contro infortuni lavoro (stop) Accusi ricevuta.

VIALE

Circolare telegrafica 14 agosto 1914 n. 4825, relativa all'uso degli ap-  
parati radiotelegrafici nelle acque dello Stato. — A tutte le Ca-  
pitane di porto.

Esposi disporre della mia di competenza e di quanto occorre in  
ordine di me e l'ordine di me, per le operazioni di servizio in  
conformità delle disposizioni in vigore.

Circolare telegrafica 10 agosto 1914 n. 3103, relativa all'uso di ap-  
parati radiotelegrafici nelle acque dello Stato. — A tutte le Ca-  
pitane di porto.

Quando non potranno essere disposti, dovranno essere  
anche in servizio, e per questo sono state disposte le  
disposizioni in materia di servizio in materia di servizio  
in materia di servizio in materia di servizio in materia di servizio  
in materia di servizio in materia di servizio in materia di servizio

Il Decreto 10 agosto 1914 n. 811, sul rimpatrio di depositi presso tal-  
l'edifici. — Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 ago-  
sto 1914 n. 190.

VITTORIO EMANUELE III

Ministero

Art. 8

Con decreto e regolamento a prima richiesta di ogni specie dovrà essere  
fornita l'assistenza in materia di servizio in materia di servizio in materia di servizio  
in materia di servizio in materia di servizio in materia di servizio

Il 14 febbraio 1915, n. 6961, Circolare telegrafica, per  
tutte le Capitanerie di porto del Regno.







a) per le mercedi agli operai in base agli stati di paga settimanali e quindicinali, e per l'acquisto delle materie prime nel limite di quanto sia strettamente necessario alla continuazione dell'esercizio;

(*Omissis*).

VITTORIO EMANUELE.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1904.

SALANDRA — CAVASOLA — RUBINI — RAVA — DARI.

**Circolare telegrafica 21 agosto 1914, n. 32747, che autorizza il visto sugli stati paga degli equipaggi agli effetti del rimborso di depositi presso Istituti bancari. — A tutte le Capitanerie di porto.**

Ministero autorizza vossignoria apporre gratuitamente dopo debiti accertamenti proprio visto stati paghe equipaggi agli effetti articolo 3 R. decreto 16 corrente 821 *Gazzetta Ufficiale* 16 corrente sempre quando armatori facciano espressa richiesta tale effetto. Telegrafi ricevuta impartendo analoghe istruzioni uffici dipendenti.

VIALE

---



